This is a digital copy of a book that was preserved for generations on library shelves before it was carefully scanned by Google as part of a project to make the world's books discoverable online.

It has survived long enough for the copyright to expire and the book to enter the public domain. A public domain book is one that was never subject to copyright or whose legal copyright term has expired. Whether a book is in the public domain may vary country to country. Public domain books are our gateways to the past, representing a wealth of history, culture and knowledge that's often difficult to discover.

Marks, notations and other marginalia present in the original volume will appear in this file - a reminder of this book's long journey from the publisher to a library and finally to you.

Usage guidelines

Google is proud to partner with libraries to digitize public domain materials and make them widely accessible. Public domain books belong to the public and we are merely their custodians. Nevertheless, this work is expensive, so in order to keep providing this resource, we have taken steps to prevent abuse by commercial parties, including placing technical restrictions on automated querying.

We also ask that you:

+ *Make non-commercial use of the files* We designed Google Book Search for use by individuals, and we request that you use these files for personal, non-commercial purposes.
+ *Refrain from automated querying* Do not send automated queries of any sort to Google's system: If you are conducting research on machine translation, optical character recognition or other areas where access to a large amount of text is helpful, please contact us. We encourage the use of public domain materials for these purposes and may be able to help.
+ *Maintain attribution* The Google "watermark" you see on each file is essential for informing people about this project and helping them find additional materials through Google Book Search. Please do not remove it.
+ *Keep it legal* Whatever your use, remember that you are responsible for ensuring that what you are doing is legal. Do not assume that just because we believe a book is in the public domain for users in the United States, that the work is also in the public domain for users in other countries. Whether a book is still in copyright varies from country to country, and we can't offer guidance on whether any specific use of any specific book is allowed. Please do not assume that a book's appearance in Google Book Search means it can be used in any manner anywhere in the world. Copyright infringement liability can be quite severe.

About Google Book Search

Google's mission is to organize the world's information and to make it universally accessible and useful. Google Book Search helps readers discover the world's books while helping authors and publishers reach new audiences. You can search through the full text of this book on the web at `http://books.google.com/`

Digitized by Google

236606 d. 68

Digitized by Google

Digitized by Google

Digitized by Google

LA NUOVA ITALIA

E

LA SUA COSTITUZIONE

STUDII

DI

TOMMASO ARABIA

NAPOLI
Presso Saverio Starita
Salita S. Sebastiano, 51
1872

Digitized by Google

BODLEIAN
P
12 MAR 1970
LIBRARY

Digitized by Google

PREFAZIONE

Le leggi attuate in Italia, dal 1860 in poi, sono in così gran numero, che certo non torna facile avere esatta notizia di tutto l'organamento dello Stato.

Ma poichè la costituzione del proprio paese non dovrebbe ignorarla nessuno, mi è parso che a rendere più universale ed agevole a' giovani lo studio delle patrie istituzioni, potesse tornare di molta utilità un libro elementare, intelligibile alla maggior parte, ed in cui fossero esposte ed esaminate ad un tempo tutte le forme organiche del governo e dell' amministrazione. Con questo fine mi son messo a scrivere lo studio che or pubblico. E nell' esporre l' ordinamento che che vige in Italia, non mi son ristretto a raccogliere o comentar solo leggi positive, nè ho aspirato ad acquistare la benevolenza de' lettori col dir cose nuove, o correndo appresso a facili e seducenti teorie astratte ed assolute, che non han valore di sorta in fatto di diritto politico ed amministrativo.

Ho tentato invece spiegare le origini e le ragioni degli ordinamenti, non obbliando mai di considerarli in rapporto del tempo in cui nacquero e della civiltà del popolo ove funzionano; e poichè nessuno dubita quanto siano utili gli studi di diritto comparato, ho voluto spesso paragonare le nostre instituzioni a quelle di altri popoli che ci han preceduto nella via della libertà e dell' indipendenza.

Coll' avere ricorso ora a' principii e più spesso alla storia, mi è sembrato che si possano spiegare certe forme politiche, e risolvere le principali quistioni che spesso si agitano intorno al governo ed alla pubblica amministrazione.

Digitized by Google

L' opera è divisa in due parti. La prima, oltre alcune nozioni fondamentali sul Diritto, lo Stato e la Sovranità, contiene due altri libri. In uno di essi intitolato: *La Civiltà e la Monarchia rappresentativa in Italia*, ricordo sommariamente i fatti più importanti da cui nacque l' unità della patria nostra. Nel 2° libro che ha per titolo: *Diritti pubblici e politici ed essenza del governo rappresentativo*, discorro delle varie forme delle nostre libertà secondo lo statuto, e de' principii su cui riposa il governo parlamentare, esponendo particolarmente il modo diverso onde funziona in Inghiltera ed in America.

La seconda parte è ancora suddivisa in due libri. Il primo porta il titolo: Il *Governo e l' amministrazione centrale*, ed il secondo: La *provincia o l'amministrazione locale*.

E chiude l' opera un' Appendice in cui saran riportate, secondo i vari ministeri, il numero e la data delle leggi organiche che regolano i diversi servigi pubblici.

Gli studiosi della scienza politica non ignoran certo che ci sarebbe a formare una biblioteca e non delle meno voluminose, da chi volesse raccogliere quanto si è scritto sulla costituzione inglese e su parecchie altre. — Presso noi non mancan trattati di diritto Costituzionale ed Amministrativo, quantunque a dir vero sian pochissimi, ma nessuno scrittore, ch' io sappia, ha voluto in fino ad ora disaminare l' insieme degli ordinamenti politici ed amministrativi del paese.

Forse molti han pensato, ed a ragione, che in tempo in cui si mutavan così spesso le leggi, una simile opera avrebbe avuto poco pregio, potendo avvenire che non appena fosse pubblicata, avessero luogo sì radicali riforme negli ordinamenti da rendere presso che inutile le fatiche dell' autore.

Oggi se questo pericolo non è interamente cessato, è però in gran parte diminuito. Il governo e l' amministrazione presso noi sono tutt' altro che perfette e compiute, ma ad ogni modo le basi, le mura esterne dell' edifizio sono costruite; occorre rafforzarle, aggiungere quel che manca, correggere, migliorare secondo il bisogno, ma non abbattere, non demolire ogni cosa da capo, se pure non si vuol restar sepolti sotto alle rovine. E solo operando a questo modo

Digitized by Google

potremo compiere il riordinamento dell' interna amministrazione, a Roma, ove se le difficoltà da vincere son maggiori che altrove, pure è forza superarle ad ogni costo.

Con questa speranza, con questa convinzione ho scritto il presente libro. Ho creduto quindi mio stretto debito ricordare spesso a' giovani come due nemici implacabili ci attraversano la via che deve condurci alla meta cui tendiamo, il clericalismo da una parte, e dall' altra l' ozio, la libertà licenziosa e le idee immature di novità e di riforme che servono solo a rendere sempre più lento ed avviluppato il governo e l' amministrazione. Solo con lo studio indefesso si potrà dare allo stato un operoso organismo, che lo tenga unito e forte, gli faccia prendere fra i popoli civili il posto che gli spetta, lo renda atto a compiere l'altissima missione mondiale a cui è chiamato.

Se il lavoro che pubblico potesse trasfondere in molti questa mia convinzione, o facesse nascere in altri di me più autorevole, il pensiero di trattare lo stesso argomento, mi parrebbe di non avere invano speso il mio tempo.

Digitized by Google

Digitized by Google

NOZIONI FONDAMENTALI

CAPITOLO PRIMO

Del Diritto, dello Stato, della Sovranità, poteri dello Stato

SOMMARIO

1. Del Diritto — 2. Come si manifesta il diritto — 3. Origine e definizione dello Stato—4. Dell' Autonomia dello Stato —5. Missione dello Stato—6. Perfezione dello Stato—7. Dell'Eguaglianza — 8. Della Libertà — 9. Definizione della Sovranità — 10. Del Diritto Divino e della Sovranità del Popolo — 11. Caratteri della Sovranità e poteri dello Stato — 12. Forme della Sovranità — 13 Legislazione.

§ I.

Del Diritto

Incomincio questo trattato coll' esporre alcuni principii elementari di diritto, che non sono certo ignorati da chi ha pratica di simili studi, ma che gioverà sempre, io credo, ripetere a' giovani, per utilità de' quali mi sono determinato principalmente a scrivere il presente Saggio.

E l'avere scritto pei giovani mi varrà di scusa se ho ripetuto sovente, sotto forma diversa, un medesimo pensiero, e dato notizie d' istituzioni già note a parecchi.

Noi abbiamo notizia del *bene* e del *male*; dev' essere quindi in noi libera la scelta di seguir l' uno più che l' altro. Perocchè se

Digitized by Google

nell' operare fossimo tratti dalla violenza, dal caso o dalla fatalità, non potremmo avere nè biasimo nè lode, nè saremmo responsabili di nessuna nostra azione. La legge morale si mostra allo spirito, ma non si confonde con esso, e quindi può osservarla e trasgredirla a suo piacimento, benchè ella sia obbligatoria.

Invero la creatura intelligente, oltre i sensi e la ragione, è dotata di un' altra facoltà: *del libero arbitrio*, per cui può deliberare in un modo anzichè in un altro, può scegliere o di conformarsi alle leggi dell'ordine o di scostarsene. Il libero arbitrio è certo uno degli attributi necessarî dell' uomo, anzi è quanto di più nobile egli possieda.

È libero perchè è ragionevole, ed è progressivo perchè è libero. Senza il libero arbitrio tornerebbe impossibile la morale, nè potrebbe aver luogo l' istoria. Siam capaci di bene, perchè dotati di arbitrio, e di male perchè l' arbitrio umano è debole, difettivo e soggetto a fallire. Se si toglie l' arbitrio, il male diventa inesplicabile, e di logica conseguenza ne verrà l'ateismo.

Infino a che l'uomo incarna il bene per il bene, infino a che delibera, e quell'atto della mente non lo pone in azione, egli è nel campo della morale che potrebbe definirsi *la scienza la quale si occupa delle regole che riguardano le modificazioni dell' uomo perchè sieno conformi al sentimento del bene.*

Ma egli non è solo pura intelligenza, è ancora una creatura sensibile. Il mondo è il teatro in cui opera e traduce in fatto ciò che prima era stata una deliberazione dello spirito.

Ora perchè tutti possano operare il bene senza ostacoli, possano appagare i bisogni fisici e morali e sviluppare la propria spontaneità, è mestieri determinare i dritti individuali e i rapporti che debbono esistere fra gli uomini riuniti in sociale consorzio. È necessario che la libertà di ciascuno sia regolata in guisa che non impedisca l'esercizio dell'altrui libertà.

L'ordine di certo non sarà turbato, se vi sarà modo di assegnare a ciascuno uno spazio dentro cui gli sia lecito ed oltre del quale non possa operare.

La scienza che determina questi confini, che stabilisce i limiti della libertà degli individui, il modo di costringerli, quando occorra, colla forza a non oltrepassarli, che regola in qual guisa i bisogni, sieno fisici, sieno spirituali, debbono essere soddisfatti, è appunto il *Diritto.*

Digitized by Google

Inteso nel senso subiettivo potrebbe definirsi, *quella disciplina che determina le condizioni necessarie all'uomo perchè, operando, possa effettuare il bene, sia individualmente, sia in relazione colla Società in mezzo a cui vive.*

Da quanto abbiamo detto segue che il diritto è differente dalla morale, quantunque ne dipende.

Amendue concorrono al medesimo scopo, al perfezionamento dell'uomo e della Società, ma lo raggiungono con modi diversi. Nella morale, la volontà umana incarna il bene pel bene stesso. Nel diritto invece considera il bene sotto l'aspetto relativo, cioè considera le diverse condizioni, i differenti rapporti in cui gli uomini si trovano, vivendo nello spazio e nel tempo.

La morale considera il motivo onde un'azione è compiuta; il diritto riguarda l'azione in se stessa. L'una intende a migliorare l'uomo interno, l'altro ad assicurargli nella vita i mezzi del suo sviluppo. I precetti morali sono assoluti ed invariabili, indipendenti da luoghi e da tempi. Il principio fondamentale del diritto è veramente anch'esso invariabile ed eterno, perchè prescrive sempre e in ogni luogo l'obbligo di somministrare a ciascuno i mezzi coi quali possa svilupparsi, ma è relativo nella sua attuazione, perocchè questi mezzi variano secondo gli uomini ed i tempi diversi.

Della moralità è solo giudice la coscienza; ma il diritto, rivelandosi esteriormente, può esser giudicato dagli uomini, e quindi il potere sociale può stabilire delle leggi, ed applicarle ed esigere che tutti i membri vi si uniformino.

Ognun vede quanto sia importante cotesta distinzione per la scienza. Se qualcuno potesse entrare a giudicare dell'interna moralità degli uomini, verrebbe meno ogni libertà di coscienza e l'uomo usurperebbe il potere di Dio.

Digitized by Google

§ II.

Come si manifesta il Diritto

Coloro che hanno cercato l'origine del diritto in un fatto, non hanno potuto trovare un principio generale. Così avvenne nel secolo scorso in cui ebbe l'imperio della scienza una scuola filosofica che si tenne contenta di solo analizzare i fenomeni particolari. L'antica ipotesi che fecero rivivere di uno stato di natura, in cui non esisteva alcun diritto, e la condizione ordinaria della vita era la barbarie, il viver selvaggio e ferino, questa ipotesi, dico, fu ammessa dagli uomini più autorevoli del secolo, quantunque concepissero quello stato primitivo in modo affatto diverso, e ciascuno tenesse una diversa via per spiegare come gli uomini n' erano venuti fuori. *Grozio* credette che fosse avvenuto per l'innato istinto dell'umana sociabilità. *Hobbes* invece, che gli uomini, stanchi della continua guerra in cui vivevano, si accordarono alla fine, creando un governo a cui vollero sottomettere le volontà ribelli degli individui. *Rousseàu* affermò fosse finito pel progresso delle Scienze e delle Arti.

Altri immaginarono che allo stato di natura fosse succeduto uno stato sociale, opera di una convenzione, di un *contratto Sociale*. Ed anco questo *contratto* venne diversamente concepito e spiegato, nè quì giova dirne i diversi modi.

Cotesta dottrina individualistica col tempo produsse pessimi effetti. Dalle moltitudini si tenne per fermo che lo Stato, essendo sorto per una libera e spontanea convenzione, tutti indistintamente coloro che ne facevan parte erano uguali, tutti dovevano godere i medesimi diritti, ed aveano facoltà di disfarlo a proprio piacimento.

E poichè i diversi nuclei, le diverse associazioni che si erano formate nel corso dei secoli precedenti, erano già degenerate e logore, si vollero rovesciare ed abbattere del tutto; nè di questo solo si tennero contenti, procedettero oltre, e ponendo da parte i principii eterni della giustizia, riconobbero come legge suprema del diritto la propria volontà.

La teoria di cui abbiamo parlato, oggi non è sostenuta da nessun filosofo. Fu dimostrato che essa non ha fondamento di sorte,

Digitized by Google

sia che si consideri dal lato della storia, sia da quello della scienza.

È provato anzi che le tribù selvagge non sono che decadute da un primitivo stato di cultura; ed infatti non ve ne ha nessuna nella quale non si scovrano gli avanzi di una civiltà anteriore.

Coloro che fondano il diritto su principii razionali ed assoluti, han potuto dimostrare agevolmente che la società umana non fu opera di convenzione e di studio, ma che ha dovuto avere una legge universale da cui dipende; han potuto provare che l'uomo porta con se fin dalla origine le leggi generali a cui ubbidisce e che sono di ordine superiore. La volontà non può creare i diritti riferibili ai rapporti essenziali della vita, e dall'esame filosofico della natura intellettuale e fisica dell'uomo, si vedrà agevolmente che egli non può nascere che in mezzo alla Società, senza la quale non può compiere il fine a cui tende. Ogni altro animale vive isolatamente; vive nelle selve in continua guerra. Tutti hanno diritto su tutto. L'uomo invece, in conseguenza della sua natura, è istintivamente un essere socievole. A questo scopo egli ebbe il linguaggio, nè può sviluppare la ragione e gli affetti, se non con l'aiuto dei suoi simili.

Infatti non potete immaginarlo che nato in mezzo alla *famiglia*, prima società naturale, e con la quale, a differenza dei bruti che abbandonano i figliuoli, adempie a tutte le condizioni indispensabili della vita.

Il padre governa la numerosa figliolanza, senza magistrati, chè il magistrato è egli medesimo. Esige rispetto dai suoi dipendenti, vuol l'ordine, la pace e l'armonia per tutti. Al bisogno, punisce; e così nasce la prima giustizia naturale.

La famiglia adunque è la prima forma della società umana, e con l'esistenza della medesima ha principio lo stato di diritto, ha principio la Società.

Digitized by Google

§ III.

Origine e definizione dello Stato

L' unione armonica di più esseri che s' accordano insieme per compiere un fine unico, addomandasi *Società*. A vero dire il mondo non è che una vasta Società suddivisa in tante altre particolari, ognuna delle quali può avere un principio motore affatto diverso, ma che tutte concorrono, connesse come sono, al medesimo scopo.

Se la prima Società umana fu la domestica, avvenne che le famiglie cresciute in numero, sentirono il bisogno di stringere più intime relazioni per potersi aiutare a vicenda. Molte unite insieme formarono le tribù, che troviamo nei deserti dell' Africa e dell' Arabia, nelle tradizioni ebraiche e fra i selvaggi dell' America e dell'Oceania.

Le tribù non sono legate al suolo; d' ordinario esercitano la caccia o la pastorizia; viaggiano unite e si difendono a vicenda, e creano un'autorità suprema a cui danno incarico di vegliare ai comuni interessi. Il capo è il più vecchio, è il più sapiente: rende i giudizî; è Re, è Pontefice, è tutto.

Le tribù agricole, presero sede fissa, riconobbero il diritto della proprietà, inventarono i modi per conservarla, la forza per difendersi.

Le tribù composte di uomini di una medesima stirpe, parlavano un medesimo linguaggio, aveano una medesima religione ed un fine unico da compiere. Se molte famiglie unite insieme costituirono una tribù; molte tribù si concentrarono e raccolsero in un luogo e posero le fondamenta della città.

Allora si pensò a creare ordinamenti comuni per avere quelle condizioni senza le quali la spontaneità umana non poteva svilupparsi, nè trionfare i buoni elementi sociali.

Esse insomma si adagiarono in un luogo per potere senza ostacoli compiere la propria missione, crearono lo *Stato* che potremmo definirlo *quella Società di esseri ragionevoli, che si raccoglie con intendimento di custodire e fare osservare il diritto con organiche istituzioni, ed al bisogno si serve della forza per reprimere l' abuso della libertà individuale, e condurre i suoi membri al fine particolare della Società.*

Digitized by Google

Lo Stato quindi non è una istituzione arbitraria ed artificiale, come è parso a molti, non è un meccanismo, non è un inceppamento della libertà individuale ; ma un principio organico , un' istituzione primitiva che si fonda sopra un' eterna legge dell'umana natura. Il fine immediato dello Stato è la *conservazione* del diritto.

§ IV.

Dell' Autonomia dello Stato

Ma per poter conservare il diritto, è necessario che quella determinata comunione di uomini che si riunisce per questo scopo, abbia una posizione sicura, uno spazio dove possa compiutamente svilupparsi, senza esserne impedita da altre associazioni che hanno origine e fini diversi.

Sono quindi due condizioni necessarie per la perfetta organizzazione dello Stato, la sua autonomia e la libertà nell'associazione. Quando questo fatto si avvera, gli Stati si addomandano *Nazioni*, che potremmo definirle col Walter, *la manifestazione dell'umanità sotto forme di popolo costituito in comunità indipendenti.*

Ogni stato che regge se stesso e costituisce un consorzio politico ben determinato , è autonomo dentro e fuori. Niun' altra potenza ha il dritto d' intervenire nelle sue faccende sotto qualunque titolo, quando non assalga o rechi offesa ad altri , o violi convenzioni contratte. Piccolo e debole che egli sia, nessun fatto giustifica altri ad assalirlo , anzi han tutti obbligo di rispettarlo in condizione di perfetta eguaglianza.

Il genere umano se ha un fine unico da compiere, ad ogni nazione è poi assegnato un fine speciale da conseguire. Tutte sono sottoposte alle medesime leggi , ad una sola provvidenza. Tutte sono come le membra di un solo grande individuo ; ma come non si potrebbe, senza rompere l'ordine e l' armonia, far che un organo del corpo conculchi o impedisca le funzioni dell' altro , così quei popoli, che conquistando si soprappongono ad altri popoli e violano la loro indipendenza , sono fuori di giustizia , e tagliando ad altri la propria strada rivolgono le mani contro loro stessi.

Di certo non si sono del tutto attuati questi principî. Pur trop-

Digitized by Google

po vi ha ancora accozzaglia di diversi popoli, che senza unità di stirpe, di lingua e di tradizioni, ma solo per fatto della violenza, e della conquista costituiscono uno Stato, ma non sono Nazioni.

Però la storia dichiara ancora che coteste conquiste tornano sempre a danno e a debolezza dei conquistatori, i quali non possono creare una vera ed unica patria, violentando gli altri a perdere la propria indipendenza, per comporre l' autonomia di un paese più vasto a cui essi non appartengono.

Questi principî sono oramai entrati nella convinzione universale, nè giova più oltre chiarirli.

§ V.

Missione dello Stato

Vi han taluni i quali pensano che lo Stato debba avere una missione negativa, non debba far niente da se, ma solo resistere agli assalti esterni.

Vi ha poi in alcuni popoli una tendenza a ridurre ogni cosa al puro individuo e alle libere associazioni dei privati. Vorrebbero esercitare la giustizia privatamente e nell'istessa guisa provvedere alla tutela generale della sicurezza e dell'istruzione: insomma trovano ragionevole la sentenza di quei filosofi che pensano si debba compiutamente abolire il governo.

Invece altri crede che lo Stato debba far tutto, e metter le mani nella scienza, nella religione, nell' industria, nelle arti.

Coteste due sentenze affatto diverse, non sono esatte.

Lo Stato non può annullarsi, perocchè egli ha il debito di guarentire non solo il grado di sociabilità a cui è pervenuto il popolo, ma nel medesimo tempo ha l' obbligo di educare, perchè l'uomo possa non tanto conservarsi, quanto perfezionarsi. Se proclamasse l' immobilità, contradirebbe all' umana natura che è progressiva.

Lo Stato deve aver gli occhi volti al presente e all' avvenire, deve *custodire* ed *educare*, e questa missione non potrebbe compierla se restasse inerte spettatore di quanto operano i singoli individui senza punto sorreggerli.

Ma lo Stato dall' altra parte non è tutta la società umana. Se custodisce il diritto ed estende la sua azione conservatrice sulle scienze, le arti, la morale, non le assorbe, non le domina, non

Digitized by Google

s'identifica con nessuno di questi elementi, anzi rimane affatto distinto.

Lo Stato non deve assorbir l'uomo e l'intera Società come ai tempi del Paganesimo; non deve imporsi o trasformare in macchina l'umana intelligenza. Deve invece essere organizzato in modo che tutti possano svilupparsi nella pienezza delle proprie facoltà secondo la speciale missione che ciascuno si prefigge, esercitando solo su tutto e su tutti la sua tutela.

§ VI.

Perfezione dello Stato

Ora esaminiamo in qual guisa vada intesa cotesta tutela.

Innanzitutto lo Stato non può cedere all'attività dei privati, l'uso della forza, principalmente come sanzione delle leggi penali. La punizione non diventa autorevole, se non emana direttamente dalla società civile siccome tale.

La tutela poi dello Stato si deve estendere su tutti i rami dell'attività sociale, e consiste nel prestar loro i mezzi perchè possano progredire. Deve quindi garentire ed aiutare il massimo svolgimento sia degli individui sia del corpo sociale; deve *cooperare* perennemente perchè questo risultato finale si ottenga, ma non violentare la volontà degli uomini e dell'intero consorzio.

Nè la tutela di cui ragioniamo, dev'essere esercitata nella medesima guisa su tutte le istituzioni sociali, nè al medesimo modo presso tutti i popoli. Essa sarà maggiore per le istituzioni non bene organizzate e che hanno bisogno di maggiori aiuti, e per quei popoli ove l'iniziativa privata è assai povera cosa.

A dire in breve, lo Stato perfetto sarà quello che si terrà imparziale nel conflitto delle opinioni e degli interessi, che aiuterà l'organizzazione e lo sviluppo di tutte le sfere sociali, con tutti quei poteri che gli accorda il diritto, e che rispetterà la libertà individuale circondandola di pubbliche garanzie.

Su tutti gli elementi della vita sociale estenderà egli la sua azione conservatrice. Dovendoli tutelare, deve tutti conoscerli; ma non si unifica con nessuno di essi.

Lo Stato prende forme diverse di organizzazione, secondo i costumi, il clima, l'indole e il predominio dell'una più che dell'altra facoltà nei popoli. Col progredire degli individui, modifica e cor-

Digitized by Google

regge la sua forma primitiva in una più libera ed organica, e diventa in questa guisa uno specchio fedele del grado di coltura e degli elementi della civiltà in cui trovasi una nazione.

§ VII.

Dell' Eguaglianza

Ma se lo Stato deve aiutare lo sviluppo di tutte le sfere sociali. non potrebbe compiere l'opera sua se non garantisse da prima la vita e la proprietà dei cittadini, e non riconoscesse i due diritti assoluti e primitivi dell'uomo, l'eguaglianza e la libertà.

Questi principî sono oggi trapassati nella coscienza comune. ma non sempre furono riconosciuti, nè tutti se ne formano il medesimo concetto.

Il principio dell'eguaglianza fu ignoto all'antichità. Anco Platone ed Aristotile ammisero una differenza naturale fra gli uomini , e legittimarono la schiavitù. Altri hanno spiegato l'ineguaglianza con la varietà delle costituzioni fisiche, cioè con la differenza delle razze ; altri ancora coi rapporti, colle circostanze esterne, coll'influenza del clima.

Ma il genere umano ch'è uno per la sua origine, non può avere che una sola natura, la quale esiste in tutte le diverse schiatte. Se l'organizzazione delle razze è diversa, non sono però diverse le specie da cui vengono.

La scienza naturale insegna che tutte , anco le stirpi meno privilegiate, possiedono la ragione, la volontà, la coscienza. Vi è quindi unità fisica ed unità morale in tutti gli uomini.

Niuno nasce servo e niuno signore. Vi è per tutti una legge ed una giustizia. I diritti ed i doveri sono egualmente ripartiti.

Ma se tutti sono uguali in quanto alle facoltà fondamentali, se tutti sono uguali come uomini, se tutti sono uguali innanzi *al diritto*, non lo sono di *fatto ;* non lo sono in quanto ad individui, perocchè esistono grandi disuguaglianze naturali fra uomo e uomo, secondo l'attitudine e lo sviluppo delle facoltà intellettuali di ciascuno.

Tutti sono uguali in quanto ai fini che si propongono, ma sono disuguali pel modo in cui li raggiungono, e i diritti sono proporzionati alle proprie facoltà. Perocchè non potrebbe concepirsi

Digitized by Google

nessuna maggiore disuguaglianza che quella di dare ricompense e beni uguali ad individui che non hanno parità di condizione. Ciascuno ha quindi un cerchio proprio sociale. superiore o inferiore all'altro.

§ VIII.

Della Libertà

Vi sono alcuni che si formano della libertà un concetto assai inesatto. Credono che sia la facoltà comune a ciascun uomo di fare ciò che gli piace, e chiamano questa libertà *primitiva* o *naturale*, perchè conforme alla natura dell' uomo, non opera della legge positiva.

È agevole dimostrare quanto sia erronea questa opinione, la quale per altro è una diretta conseguenza del falso concetto che si fecero alcuni filosofi del diritto e della Società.

L'uomo, lo dicemmo, non può operare che conforme alla sua natura ragionevole. Ora è proprio degli altri esseri viventi seguire l'istinto; essi godono di una libertà selvaggia e disordinata; ognuno fa quello che gli piace, in essi non vi ha altro diritto che la forza, e chi ne possiede maggiore assale ed ammazza il suo simile. Nell'uomo invece la libertà è subordinata alla ragione, la quale gli insegna che non può fare tutto quello che i sensi gli consigliano, ma solo ciò che è conforme al bene, alla morale; e che quindi è in accordo col bene degli altri.

Nulla infatti l'uomo conosce di più certo, nulla di più immutabile che la sua ragione; ma se la ragione ha delle leggi a cui deve ubbidire, è necessario che la libertà ne abbia ancora. Uomo libero è colui che segue sempre la sua ragione, e non ne devia abbandonandosi ai vizî ed alle passioni. Se la vita animale organica dell'uomo ha le sue leggi, ne avrà ancora lo spirito, che ha coscienza del suo essere. La libertà individuale vuole certamente essere limitata il meno che sia possibile, e l'uomo in grembo della società può far tutto quello che gli piace, *purchè però sia secondo giustizia*, e non offenda l'altrui personalità.

È in suo potere di scegliere razionalmente i mezzi e le condizioni sociali, da cui dipende l'attuazione del suo scopo, ma egli non può compierlo, se non si accorda col bene di tutti. La libertà

Digitized by Google

è adunque subordinata al principio del bene, ch'è la sua legge, e si armonizza con la religione, con la morale, con la scienza.

Da quello che abbiamo detto segue che l'uomo ha diritto a tutte le forme della libertà, con la quale possa sviluppare se stesso. Lo Stato ha l'obbligo di garantirgliela nella maggiore larghezza possibile, ma deve ancora assegnar quei confini al di là dei quali sarebbe turbato l'equilibrio di ciascun individuo.

L'uomo ha diritto alla *libertà individuale;* ha diritto alla sua personalità. Non può quindi essere adoperato come mezzo, e il suo *domicilio deve essere inviolabile.*

Ha diritto alla *libertà religiosa,* perocchè la fede essendo una pura convinzione dell'animo, non è in potere di nessuno di farsi giudice dei fatti interiori e d'imporgli l'una più che l'altra credenza. Ha diritto alla *libertà* dell'*opinione* e della *stampa.* Ha diritto alla *libertà* di *educazione,* ha diritto alla *libertà di associazione,* alla *libertà dell'industria e del commercio,* alla *libertà comunale,* alla *libertà politica.*

Questi diritti traggono l'origine dall'umana natura, sono innati e comuni a tutti gli uomini, ed ogni Stato dovrebbe riconoscerli determinando il modo in cui si dovranno esercitare. Ma nel fatto non sempre avvenne così, perocchè quantunque la legge positiva abbia la missione di mettersi d'accordo col diritto universale ed assoluto, pure tutto ciò ella lo compie lentamente, anzi spesso procede per vie affatto opposte.

Vedremo appresso in qual guisa questi diritti sieno oggi riconosciuti e regolati dalle più libere e civili nazioni.

§ IX.

Definizione della Sovranità

Non è possibile che nessuna società umana possa vivere, se non vi è un potere che impedisca il disordine, una mente fornita d'intelligenza e volontà che tuteli e diriga i cittadini, che sia il principio della vita di tutta la nazione, un governo che stia a capo dello Stato.

Nè i cittadini indistintamente possono far parte del governo, perocchè se ognuno è interessato alla sua conservazione, non tutti hanno l'attitudine e le condizioni necessarie per governare.

Digitized by Google

Un governo a cui prendessero parte con eguaglianza di condizione tutti i cittadini dello Stato, sarebbe un controsenso, sarebbe proprio come se governo non esistesse. Se la moltitudine non si raccoglie ad unità non nè può nascere che confusione e disordine.

Or quella personalità morale, che fornita d'intelligenza, potere, e volontà, presiede alla tutela del diritto ed alla direzione dello Stato, dicesi *potere sociale*, *sovranità*, ch'è sinonimo di *autorità suprema*, *supremazia*.

§ X.

Del Diritto Divino e della Sovranità del Popolo

Ma come ha origine questa sovranità, come si forma mai?

Due teorie affatto diverse si odono ripetere sovente; voglio parlare del sistema che chiamasi del *diritto divino;* e dell'altro che dicesi della *sovranità del popolo*. A sentire alcuni, la sovranità è il diritto dei principi. A giudizio di costoro ogni potestà viene da Dio; e il Principe che regna per suprema volontà, può disporre degli uomini come se fossero cose. Il resto della nazione non ha altro diritto se non quello che gli concede il privilegiato Monarca. Ubbidire e piegare riverente il ginocchio innanzi al Principe, ecco quanto è serbato ai popoli; ogni tentativo perfino di mutazione a danno della famiglia regnante è un empietà.

Le conseguenze di questo sistema sono manifeste. L'ubbidienza passiva ad ogni costo santifica e legittima le colpe più gravi che abbiano avuto luogo nel mondo, sieno queste compiute da un Re o da una Repubblica. Ma i fautori del diritto divino dimenticano che, ammesso il principio che ogni sovranità proceda da Dio, come ogni cosa che esiste, si dee questo principio subordinare ad un altro, non meno vero e non meno legittimo, cioè che l'uomo è anche libero e Dio non può volere altro che il bene. Il solo fatto dell'esistenza d'una sovranità non la rende legittima di certo; ella per esser tale deve compiere il suo fine, cioè il bene universale di quella gente tutta compresa sotto l'autorità sovrana.

Cotesta scuola poi sconosce interamente l'umana natura quando nella parola sovranità crede comprendere quella di proprietà o possessione. In niun tempo, in niuna nazione, nessun governo,

Digitized by Google

buono o pessimo che fosse, si credette proprietario della nazione che governava.

Per reazione a questa scuola e a tutti i privilegi che si abbattevano nel secolo scorso ne sorgeva un'altra affatto differente. Pensano i propugnatori di questa teoria, che la sovranità debba risiedere sempre in tutta la massa del popolo, non concentrarsi in una famiglia o casta particolare. In luogo di un individuo collocano le moltitudini, e affermano che queste abbiano il diritto di governare, che i pubblici uffizî non siano che delegazioni del popolo sovrano il quale può alla sua volta, sempre che gli torni comodo, mutar forma di governo.

Ma come è assurdo il pensare che un uomo solo e una sola famiglia abbiano le qualità divine dell'infallibilità e dell'onnipotenza, così è grave errore il credere che la sovranità sia patrimonio di tutti indistintamente, al modo che pensano *Rousseau* e i suoi seguaci.

Per diritto naturale, già lo dicemmo, vi è un ordine gerarchico composto di superiori e di inferiori secondo le attitudini e le facoltà particolari. Sovrana è la legge la quale supponesi emanare dalla migliore sapienza civile di cui è capace un popolo; sovrana è la ragione del bene. Ma coloro che devono avere l'esercizio della sovranità non possono essere che gli eccellenti per virtù, dottrina ed esperienza. Essi sono i legislatori, i partecipi della sovranità. I mediocri e gl'incapaci hanno il diritto di additarli e di conoscerli.

In qualunque forma di società si possa pensare, vi sarà sempre chi rappresenta l'intelligenza, chi dirige e chi esegue; alla medesima guisa che non si può concepire il corpo umano senza il capo, le braccia e gli altri organi tutti, ognuno dei quali compie una diversa funzione.

Nella famiglia il padre comanda ai suoi figliuoli; nelle tribù il patriarca, nella città i più autorevoli uomini esigono ubbidienza e rispetto dagli altri. Se ciò non fosse, sarebbe impossibile ogni comunanza civile.

Tutti i poteri emanano dalla nazione; ma essa conferisce ad alcuni il mandato di rappresentarla. L'esercizio quindi della sovranità nazionale non può esser di tutti, ma de' soli capaci.

Digitized by Google

§ XI.

Caratteri della Sovranità e poteri dello Stato

Si riconoscono d'ordinario nella sovranità tre essenziali caratteri, che sorgono dall'intima sua essenza, *l'unità, l'indivisibilità, e l'incomunicabilità* come è l'intelligenza e la volontà operante della persona.

Ma se la sovranità in se è una ed incomunicabile, si divide nondimeno in tre rami o poteri speciali *il legislativo, l'esecutivo, ed il giudiziario.*

Questa distinzione, quantunque fosse stata adottata da tutti i pubblicisti dal *Montesquieu*, in poi, pure ha trovato parecchi contradittori, essendo parso a molti che l'opera di giudicare secondo le leggi è anche una maniera di eseguirle; hanno quindi fuso il potere giudiziario nell'esecutivo, e non hanno ammesso che due poteri, il legislativo e l'esecutivo, i quali rispondono al doppio fatto dell'uomo, al pensiero e all'azione, al principio e all'attuazione di ogni cosa.

Invero noi crediamo che il potere giudiziario non debba andar confuso col potere esecutivo, essendo qualche cosa di diverso e che risponde a un fatto necessario della sovranità.

La sovranità in effetto formula le leggi, raccogliendo il concetto della giustizia civile in massime universali. Quando compie queste funzioni essa è *legislatrice*. La sovranità attua il diritto che ha già proclamato in massime universali ed allora sarà *esecutrice*. Finalmente compie una terza funzione, del tutto diversa dalle due prime, non proclama il diritto, nè come volontà operante pensa ad attuarlo, ma nell'urto degl'interessi e delle opinioni individuali essa giudica chi ha torto e chi ha ragione. In ciò fare la sovranità è *giudicatrice*.

Insomma l'uomo giudica, vuole ed opera; e questi tre momenti dello spirito hanno luogo nella sovranità.

I tre poteri di cui parliamo non potrebbero concepirsi separati e distinti senza distruggere l'idea vera della sovranità; D'altronde questa distinzione è necessaria per ben determinare la gerarchia delle persone destinate a compiere il diritto nello Stato.

Digitized by Google

Il più gran problema sociale da risolvere è la precisa ripartizione dei pubblici poteri, i quali debbono essere in modo costituiti che gl'interessi individuali nel loro urto a vicenda si equilibrino.

Nei governi assoluti, i tre poteri della sovranità si ritengono raccolti e concentrati nella persona del Principe, che ad un tempo è legislatore, esecutore delle leggi, e giudice supremo. Nei governi rappresentativi invece i diversi poteri sono ripartiti e distinti.

§ XII.

Forme della Sovranità

La sovranità, di sua natura una ed immutabile, prende nell'attuarsi diversi modi di manifestazione.

Se il potere va a concentrarsi in un solo uomo, e dalla sua volontà emana ogni ordine, ogni ufficio nello Stato, benchè esercitato da altri, quella forma di governo si dirà *monarchica*.

Se la potestà sovrana è attribuita ad un ordine speciale di cittadini, in qualunque modo privilegiati, si avrà la forma *aristocratica*.

Se la potestà passa nella universalità dei cittadini, chiamati a deliberare e a far le leggi, la forma di reggimento dicesi *democratica*.

La distinzione che abbiamo fatta fu riconosciuta nell'antichità da Platone, Aristotile e Cicerone, e quasi generalmente ammessa dal Montesquieu in poi, quantunque non manchino gli oppositori.

Queste tre forme che diconsi pure, si suddividono in altre che si addimandano miste e sono:

La monarchia mista con l'aristocrazia. L'aristocrazia mista con la democrazia. La monarchia, l'aristocrazia e la democrazia miste insieme.

La monarchia pura corrotta, si converte in *dispotismo*, cioè nel governo in cui un solo regna, a suo capriccio e ad utilità sua particolare. Il governo aristocratico viziato, degenera in *oligarchia*. cioè nel governo di pochi ed a vantaggio di pochi.

La democrazia pura, corrotta anche essa, mena all' *anarchia*, cioè all'assenza di ogni governo.

Col progredire della società, si è pensato di crear forme adatte

Digitized by Google

alla manifestazione dei diritti e dei bisogni delle varie parti dello Stato, e in cui i diversi elementi sociali possano trovare il modo di esplicarsi.

Le forme pure si son temperate insieme sorreggendosi a vicenda e porgendosi mutuo soccorso; e dalla caduta del reggimento feudale son nati quei governi rappresentativi misti, grandissima invenzione della moderna civiltà, in cui le tre forme si sono insieme disposate fra loro, creando l'ottimo dei governi, come ci sarà agevole dimostrare nel progresso di questo trattato.

§ XIII.

Legislazione

Il diritto formulato dall'autorità sovrana, che diviene regola per le azioni di tutti ed ha forza di costringere i violatori, costituisce la legge.

Questa prende le sue mosse dal diritto, ha la sua sorgente nella giustizia immutabile e nella verità eterna delle cose, ma essendo attuata nel tempo e nello spazio, viene formulata secondo il grado di sociabilità a cui il popolo è pervenuto. Se il potere sociale determina i rapporti che debbono correre fra i singoli individui, si avrà il diritto *privato;* se fra le persone e lo Stato, il diritto *pubblico* che potrebbe suddividersi in interno ed esterno. L'interno comprende il diritto politico-costituzionale e l'amministrativo; l'esterno l'internazionale.

Il nome del diritto costituzionale non è molto antico. Poichè la rivoluzione francese distinse leggi ed istituti speciali, si crearono varî codici. Allora la forma fondamentale dello Stato e i diritti principali che la società vuol guarentire, divennero anch'essi un codice e nacquero le Carte e gli Statuti e la disciplina speciale che tratta della forma politica dello Stato si addomandò *diritto costituzionale.*

Ora secondo il vario reggimento, secondo le diverse condizioni della società, la legislazione può essere consuetudinaria o scritta.

Nell'infanzia dei popoli, gl'interessi generali si manifestano in una serie di atti accettati quasi universalmente. Il diritto, che è la vera manifestazione dei comuni bisogni, piglia una forma spontanea e naturale. Tutti lo riconoscono e poichè costantemente e

Digitized by Google

generalmente è osservato, questa uniformità chiamati *consuetudine*, ed il diritto che ne segue *consuetudinario*.

Col crescere e progredire della società quel diritto spontaneo che vive di consuetudini non basta; le usanze giuridiche si traducono in iscritto e prendono una forma più determinata e precisa.

Questo fatto si avvera quasi in tutti i popoli. Roma antica cominciò dalle consuetudini, passò poi alle leggi scritte, pervenne infine alla compilazione Giustinianea. I barbari viveano anch'essi di consuetudini che a mano a mano si convertirono in leggi scritte. Il primo impero Napoleonico in Francia pensò a modificare ogni cosa, e quasi tutte le nazioni europee si misero per quella via, tranne l'Inghilterra.

Essa restò chiusa e ristretta nella sua isola, continuò a sviluppare gli elementi della propria civiltà senza crear codici, senza scuotere o demolire la sua costituzione politica e sociale. Eppure senza avere uno statuto fondamentale, è libera da gran tempo più che ogni altro paese monarchico d'Europa.

A considerare le quali cose vi hanno molti che negano ogni autorità alle leggi scritte, e dicono solo vere le consuetudinarie; pensano che sia opera pericolosa ridurre le leggi in codice, e credono che in questa guisa si sconosca il progresso della vita pubblica e privata e si rende immobile la società. Altri invece non ammettono la consuetudine, e non riconoscono legge vera se non quando è scritta.

Si possono senza gravi difficoltà accordare le due opposte sentenze. Le due formole della legislazione nascono, dicemmo, in due diversi periodi della vita di un popolo, e rispondono ai bisogni reali dei tempi diversi. Ma come in tutte le cose umane, accanto ai pregi vi hanno i difetti tanto nell'una quanto nell'altra, quando degenerano dalla loro forma primitiva.

Il diritto consuetudinario è possibile, se ha vita in un popolo di semplici ed onesti costumi, amante dell'ordine e della legalità. In quel tempo le consuetudini, son poche e chiare, e si possono attuare i principii nei singoli fatti, secondo il bisogno. Ma corrotti i costumi, e moltiplicate le arti dell'inganno, debbono crescere a dismisura le consuetudini, le quali per essere molte possono facilmente trovarsi in opposizione l'una con l'altra. La difficoltà di attuarle allora diventa grandissima, e gli arbitrî e le ingiustizie possono aver luogo facilmente.

Digitized by Google

La medesima legislazione consuetudinaria d'Inghilterra è così varia, così multiforme, così spesso contraddittoria che parecchi l'han paragonata ad un' aspra selva in cui nessuno osa porre il piede.

Le leggi scritte poi non sono, come credon parecchi, una novità inutile. Esse cominciano con lo stabilire principii generali, e correggono di molto la consuetudine cieca ed indeterminata. Una legislazione ridotta in codice, di certo non vien fuori se non dopo lunghi lavori degli scienziati, e la vita del diritto è rigogliosa allora quando le leggi scritte son vera espressione dei bisogni e de' sentimenti di tutti.

Ma col tempo anch'esse degenerano e si corrompono. Se le istituzioni di un popolo non sono tra loro in armonia, nascono anco nel diritto le incertezze e le divisioni, e le sette filosofiche mettono in campo le loro teorie spesso fittizie. I guasti costumi e le scuole viziano allora anco le leggi, che si moltiplicano e non attingono più la propria efficacia dalla pubblica opinione, ma sono teorie astratte, erronee, o artificiali creazioni.

Digitized by Google

CAPITOLO II.

Delle varie forme della Sovranità nella Storia

SOMMARIO

1. Il Dispotismo in Oriente—2. Le Repubbliche greche—3. Il Governo di Roma—4. I barbari ed il Cristianesimo — 5. La monarchia de' barbari — 6. L' assemblea — 7. L' impero di Carlo Magno — 8. I Comuni — 9. La Monarchia pura — 10. La Monarchia rappresentativa — 11. Carattere particolare della Costituzione inglese — 12. Istituzioni degli Anglo-Sassoni — 13. Effetti della conquista de' Normanni — 14. Giovanni senza Terra e la Magna Carta — 15. Il primo parlamento — 16. La divisione del parlamento in due camere — 17. La Camera de'Comuni — 18. Il Lungo Parlamento e la Repubblica — 19. Il bill dei diritti — 20. Le Colonie Americane — 21. La rivoluzione francese — 22. Conclusione.

§ I.

Del dispotismo in Oriente

Dicemmo che la sovranità prende diversi modi di manifestazione nella storia, e che i governi rappresentativi, sono opera della civiltà moderna.

Non sarà quindi fuor di proposito dar poche notizie intorno alle principali costituzioni che in tempi diversi han retto i popoli, e dirne solo quanto basti per stabilire la differenza che corre fra le altre forme ed i governi rappresentativi. In questa guisa ci sarà agevole vedere per quali ragioni ed in quale modo questi ebbero origine.

Ai tempi del Vico, l'antico Oriente era assai poco conosciuto, onde egli ne parlò di rado, e la sua storia ideale non potè ritrovarla che nella Grecia ed in Roma. Ma nel medesimo secolo si fecero viaggi in tutti i paesi più lontani o ignoti affatto; l'Asia venne percorsa ed illustrata, e la prima civiltà fu oggetto di meditazioni e studi profondi.

Digitized by Google

Coloro quindi che dopo Vico trattarono della filosofia della storia non obbliarono quella parte del mondo, onde sorge il sole e trae origine il genere umano, e che è più estesa e meglio favorita dalla natura.

Herder primo con molta chiarezza rese popolare la Cina, l'India, gli Ebrei nella sua dottissima opera, *idee per servire alla filosofia dell' Umanità*. Lo seguirono lo Schlegel ed altri in varia guisa, infino a che giunse l'Hegel, che profittando dell'immenso materiale storico e filologico che il paziente ingegno de' tedeschi aveva fino allora raccolto, espose con grandissima cognizione e filosofia le antiche religioni, le arti, i costumi, occupandosi ancora del rapporto che vi è fra la geografia e la storia.

Ma per diversi che siano le formole ed i sistemi, tutti gli scrittori s'accordano nel pensiero che la storia dell'Oriente riposa in un'unità indefinita che assorbe religioni e leggi, onde la libertà individuale non ha modo di manifestarsi.

L'individuo è assorbito dalla famiglia, questa dallo stato, che tutto raccoglie nel principe, il quale riunisce nelle sue mani il potere religioso politico e domestico, onde pesa su tutti un dispotismo inesorabile, che non è neppure limitato dagli estesi privilegi delle caste.

Gli uomini e le cose vi si cangiano ben poco, o si rinnovano simili alla natura. Il regolato alterarsi delle stagioni, l' egual modo di vivere, l' immobilità della natura fisica hanno una grande influenza sullo spirito.

Il mite clima e le condizioni tutte geografiche della terra rendono l'uomo voluttuoso. Egli tiene le bellissime donne non in conto di compagne ma di schiave. Le chiude in ritiri, ove pone a guardia uomini che non possono eccitare i desideri delle fanciulle; se ne serve a suo bell' agio, e così ha luogo la *poligamia*.

La prima forma di dispotismo si trova quindi nella famiglia, immagine fondamentale dello stato, in cui vi ha un tiranno che comanda e schiavi che ubbidiscono.

Tutto è Dio e perciò tutto deve essere adorato. Si personifica la natura, più o meno identificata con la potenza dello spirito. Il legislatore è in diretta comunicazione con la divinità, anzi è una parte della medesima. Col tempo una classe speciale consulta il cielo, custodisce i segreti religiosi e ne comunica, quan-

Digitized by Google

do il creda opportuno, una parte al popolo. Ebbero origine quindi i *governi teocratici*, comuni a tutta l'Asia.

Le tribù vaganti e disperse, non ancora costituite a nazioni, si trovarono nel medesimo luogo l'una a fronte dell'altra sostenendo diritti diversi. Nacquero le guerre che furono tanto più crudelmente combattute, per quanto più grande era la barbarie e la forza in uomini tutto senso e fantasia. Conseguenza di queste guerre fu il dispotismo politico. I più forti vinta la tribù nemica, vogliono estendere il potere su maggior numero. La personale loro forza li rende arditi; altri valorosi li sorreggono per esercitare la propria vigoria ed essi imperano su popoli soggiogati, diventano padroni del terreno, distribuiscono il paese conquistato, e sterminano la popolazione, o i vinti riducono in *schiavitù*.

La forza fu quindi il primo istrumento del dispotismo, e la parola dinastia, che suona *forza*, *potenza*, indica l'origine di tale potestà.

Spesso nelle frequenti emigrazioni di popoli s'incontrano tribù distinte fra loro per religione, cultura e ricchezza. Talvolta facevano alleanza fra loro, rimanendo distinte come di schiatte, così di uffizi; ma spesso rompevano guerra e la vincitrice dominava l'altra. Con la forza stabiliva la distinzione dei diritti e delle caste, s'imponeva orgogliosa e tirannica sui vinti, li privava delle loro leggi e della loro religione e li obbligava a' servizi abbietti.

In questa guisa nasceva nell'Oriente la *poligamia*, il *dispotismo teocratico*, la *schiavitù*, le *caste*.

Nella Cina gli individui e le corporazioni non hanno diritti proprii; gli interessi particolari non hanno valore, i sudditi son tenuti per minorenni.

L'imperatore è Patriarca, è a capo della scienza, della religione, dello Stato. Unico governatore della terra, gran padre del suo popolo, legislatore del cielo, è anche Dio a cui si presta adorazione. Se volge la parola ai signori della sua corte, questi devono prostrarsi e riceverne gli ordini. Quando esce, due mila satelliti il precedono con catene ed altri strumenti per castigare i suoi figli: chi lo incontra nel suo cammino deve o voltare le spalle o gittarsi a terra se non vuole andare incontro a morte.

Digitized by Google

Nella storia degli ebrei troviamo il passaggio dallo Stato Patriarcale ad uno stato agricolo. Il Dio di Abramo li trae dall'Egitto e colla conquista di Canaan la famiglia ebrea crebbe a popolo. Prende possesso del paese, innalza un tempio in Gerusalemme, ma un vero legame politico non esiste in quel popolo, perocchè il paese è quasi sempre soggetto agli stranieri.

Gli Ebrei nella schiavitù erano divisi in dodici tribù, secondo il numero dei figli di Giacobbe da cui dipendevano. Nella tribù di Levi era ereditario il sacro ministero, e il sommo Pontefice assistito dai principi e dai sacerdoti risolveva qualunque dubbio sull'interpretazione delle leggi.

La schiavitù ha vita ancora presso gli ebrei, e col tempo vengono re idolatri e perversi, e alla teocrazia stabilita da Mosè succede una monarchia teocratica a modo degli altri orientali. La costituzione si muta in legge di schiavitù e il popolo scadendo ogni giorno diventa del tutto schiavo degli stranieri.

L'India, che è il paese de'sogni, è anch'esso retto da forme dispotiche, ma accanto ai re sorgono onnipossenti le caste.

Brama, così dicono alcuni loro libri, dapprima generò quattro figliuoli, Bramino, Sciatria, Vasia e Sudra, il primo dalla bocca, il secondo dal braccio destro, il terzo dalla coscia destra, il quarto dal destro piede e da loro nacquero le quattro caste, fra le quali Brama vietò ogni mescolanza. Le prime tre caste possono imparentarsi tra loro, ma solo i matrimonii della casta medesima danno i diritti di figli legittimi, ne son privi quelli che nascono da unioni con classi inferiori. Così una classe è condannata a portare eternamente il peso delle fatiche e lavorare a utilità delle altre.

L'Indiano delle altre caste deve onorare il Bramino come un Dio. Pei delitti, i Bramini non vengono arrestati; le loro possessioni sono esenti da qualunque imposta, i loro beni non possono essere confiscati. Han tale potenza che il fulmine colpirebbe il re se questi mettesse la mano su di loro o sopra i loro beni. È lecito mentire innanzi ai tribunali per salvare dal giudizio un Bramino. Insomma essi sono Dei sotto la forma umana e dalle altre caste sono tenuti per tali. Ma se i Bramini hanno dei privilegi sopra le altre caste, quelle che seguono ne hanno sulle inferiori. Così chi nasce in una casta resta eternamente a quella legato, l'immobilità è quindi conseguenza necessaria di questo sistema.

Digitized by Google

I Persiani erano un popolo di montagna e nomade che dominava sopra ricchi e colti paesi. Essi tenevano un piede nelle loro antiche sedi ed un altro nel suolo straniero. Nel paese natio il Re era un amico fra gli amici; fuori dello stato il padrone cui tutti erano sottoposti. I grandi formavano una specie di dieta. Era sottoposta al gran Re della Persia tutta la terra e tutta l'acqua; ma il Re non era che il Signore eminente, il godimento della terra restava ai popoli i quali non avevano altro peso tranne quello di mantenere la Corte ed i Satrapi.

L'Egitto è anch' egli diviso in caste di Sacerdoti, Guerrieri, Agricoli e Negozianti. Noverano anche i Porcai ed i Pastori come casta distinta ed odiata. Il resto del popolo era schiavo. Il Sommo Sacerdote era il primo magistrato dopo il Re e i sacerdoti non pagavano tributo per le loro terre, mentre esigevano le decime sulle altrui.

Il Re veniva scelto fra i guerrieri, come discendente dagli Dei; gli si tributavano onori divini, era appellato d'ordinario *il figlio del Sole* e la sua statua si collocava fra quelle dei Numi. Anche i conquistatori Greci e Romani ebbero titolo e culto d'immortali.

Ma non giova proseguire più oltre. In Oriente il governo è teocratico; l'arte, l'industria, le scienze, la legge, la politica son tutte sottomesse alla religione. L'Imperatore è Sacerdote e Dio ad un tempo, e questo Dio uomo che impera, non lascia che altri discuta che abbia libertà di sorta. L'individuo si annulla ed è assorbito dalla religione e dallo Stato.

§ 2.

Le repubbliche greche

Nella Grecia, a differenza dell'Oriente, l'elemento politico si svincola dal religioso; tuttavia la libertà non è intesa quale emanazione dell'umana personalità, ma come derivante dall' organismo dello Stato.

L'uomo non è libero per se stesso, ma in virtù dello Stato, che dispone della persona e dei beni de'suoi membri.

Il potere politico fu attuato nella più dura maniera a Sparta sotto la legislazione di Licurgo. Atene, centro della greca civiltà, apre un campo più vasto e più fecondo alla libertà umana, ma non giunge a farsene un concetto chiaro.

Digitized by Google

In Sparta debole è la potenza dei Re, chè non uno ma due tengono il governo del paese. I Cittadini eran divisi in tre classi; e quelli della Metropoli erano più liberi, meno liberi i *pericci:* schiavi quei cittadini che si ribellarono, e da *Ilo*, una delle Città che prima aveva sollevato il vessillo dell'insurrezione, si dissero *Iloti*.

Quando si avea a trattare la pace o la guerra, vi erano assemblee generali in cui s'adunavano tutti gli abitanti delle varie città. In Sparta poi vi erano assemblee minori, ove si trattavano negozî relativi al suo territorio. Il Senato, composto di 28 individui, scelti dall'assemblea che rimanevano a tale uffizio per tutta la vita, aveva un grande potere, e nell'assenza del Re, ne faceva le veci. Nelle assemble tutti i liberi cittadini, nati da liberi parenti, dovevano intervenire; ma avevano solo il diritto di adottare o rigettare le proposte, di scegliere i magistrati, ma non d'iniziativa o di discussione.

Il Senato crebbe tanto in potenza, che ebbe a scapitarne la potestà regia ed il popolo; onde l'uno e l'altro si allearono per combatterlo e gli Efori ebbero straordinarî poteri per proteggere il popolo contro il Senato. Erano cinque, venivano scelti dall'assemblea senza guardare a classi. Avevano il diritto di convocare le assemblee popolari ed anche il Senato, in cui essi votavano; potevano punire e rimuovere i magistrati e giunsero a porre in istato di accusa il Re. In nome del popolo inviavano ambasciatori, levavano truppe, si mischiavano in ogni negozio; erano i rappresentanti di una potente aristocrazia, e diventarono tiranni, quando cominciarono a staccarsi dal popolo, unendosi al Re ed al Senato.

In Creta il supremo potere risiedeva in un Re o capo militare, e in dieci magistrati, chiamati *cosmi*, scelti egualmente da certe privilegiate famiglie, e in un Senato a vita. Vi erano assemblee popolari, le quali potevano respingere o adottare le proposizioni dei *cosmi* e del Senato. Il Re eseguiva le leggi, le quali venivan fatte da lui, e da due corpi privilegiati.

Del popolo una parte era libera e un'altra considerata come proprietà dello Stato, cioè quelli che abitavano fuori della Città, ed erano detti *pericci*. I prigionieri di guerra e i loro discendenti erano schiavi.

In Atene il concetto e lo spirito della Costituzione è diverso.

Digitized by Google

Molte genti raminghe delle altre contrade della Grecia, vengono a trovar ricetto quivi, e Solone fu quel monarca che pose le basi di una costituzione animata dal principio di libertà. In Atene furono assemblee popolari, monarchi e Senato; un' aristocrazia alquanto temperata.

Insomma in Grecia prevale ancora il principio della distinzione, del privilegio. Una città, una gente, e talora una classe era libera a spese di tutte le altre. I pochi tiranneggiavano i molti, e questi pochi d'ordinario erano invasori che continuavano a signoreggiare su gli altri.

Si ponga mente che in Creta e Sparta gli abitanti della città tenevansi superiori a quelli della campagna. In generale i cittadini si classificavano secondo l'origine o il distretto in cui abitavano, o secondo le ricchezze. Le assemblee erano da per tutto costituite giusta una tale divisione; e alle generali spettava la legislazione, la giurisdizione suprema, la scelta dei Magistrati.

Nelle repubbliche Greche ha vita ancora la schiavitù. L'Attica contava ventimila cittadini e trecento cinquanta mila schiavi. Corinto ne aveva quattrocento sessanta mila, e a giudizio degli storici, fra tutti insieme gli Stati Greci gli schiavi potevano sommare a venti milioni.

Questi schiavi erano più o men male trattati nei diversi paesi. Era poi sempre lecito al loro padrone metterli in ferri o alle macine; si adoperavano a' servigi i più vili ed infami, valutati solo per quel che producevano; mal nutriti, non potevano bever vino, non fare testamento, non entrare in certi riti religiosi. Uno schiavo costava d'ordinario trecento dramme.

La schiavitù era ammessa dalla scienza: Aristotile chiama gli schiavi *proprietà animata*, li crede differenti dagli altri cittadini quanto dall'anima il corpo, dall'uomo la bestia. Platone nega allo schiavo perfino il diritto della naturale difesa.

Insomma la Grecia repubblicana di forme offre lo spettacolo di una gente vincitrice che prende la signoria sui vinti. Se non vi erano le caste al modo orientale, vi era il soprapporsi dell'una all'altra gente. Dispute di schiatte più che altro eran certo la maggior parte delle contese che avean luogo tra nobili e plebei, fra ricchi e poveri, e queste dispute e queste classi durarono quasi tutta la vita di quelle repubbliche aristocratiche.

Digitized by Google

§ III.

Del Governo in Roma

Roma surta dall'unione dei popoli Latini, Sabini ed Etruschi, non fu da principio se non una città fondata dai banditi che si riuniscono per la comune difesa. Come Ercole, creatore delle città greche, così anche Romolo è un proscritto, ma non è come gli eroi indiani figliuolo d'un Dio e di una vergine, egli è figliuolo di Marte, il Dio della forza e della conquista, è figliuolo di una vestale, vero principio della jerocrazia religiosa e civile. — Romolo si pone a capo dei banditi, e al pari di Achille, il suo diritto è tutto nella sua spada; esercita i suoi compagni alle armi, combatte per liberare gli oppressi, e si chiude nella città per difendersi dai popoli vicini. Ed ecco innanzi tutto aver vita la religione degli Auspici; di poi si dà asilo ai vinti ed ai deboli, e da qui nascono due classi affatto distinte. Sopra i monti abitano i primi venuti, i fondatori, i sacerdoti, i patrizi che comandano; giù nel basso è la plebe che ubbidisce e serve.

Come nella prima barbarie di tutte le nazioni, il diritto veste le forme di un Dio che si nasconde fra i miti ed i simboli. Del *jus sacrum* sono depositari i pontefici, collocati in un luogo inaccessibile ai mortali, custodi del sacro scudo di rame caduto dal cielo, e dell'eterno fuoco di Vesta. Essi regolano le relazioni fra questi rozzi banditi, i quali non si piegano ad altra autorità se non a quella degli Iddii.

I patrizi hanno imperio sopra i figliuoli, sulle famiglie e sulle terre per le quali non pagano tributo. La plebe per nulla partecipa ai diritti dei patrizi; ha il debito di servirli in guerra senza stipendio, e di lavorare le terre, e può anche essere chiusa nelle prigioni private di questi. Leggi scritte non ve ne sono; i nobili raccolti provvedono alla pubblica sicurezza. I plebei, come popolo suddito, sono privi del diritto ai suffragi, nè possono aver connubio coi vincitori.

Molti forestieri giungono nella città, molti plebei domandano protezione ai patrizi, ed ecco i clienti che si pongono sotto la tutela del padrone.

La distinzione fra i potenti e i meno potenti, fra i nobili e

Digitized by Google

i plebei dura perenne per tutte le età, per tutte le vicende della gloriosa repubblica romana.

La costituzione si muta, si riforma sovente. Nuovi elementi giungono in Roma. Molti vi si trapiantavano, fissandovi domicilio, e così la plebe cresceva in numero ed in potenza.

Anche in Roma la libertà è monca ed imperfetta; predomina ancora l'aristocrazia. Il potere sovrano, veniva esercitato non solo dal Re ma dal Senato e dall'adunanza dei cittadini romani, e quando finì la Monarchia non cessò la disuguaglianza tra patrizî e plebei; la schiavitù restò ancora, e sorse una nuova e grande distinzione fra i *cives* e i *peregrini*, che erano gli abitanti delle province a Roma sottoposte, ma che non potevano partecipare ai dritti eminenti della Città di Roma.

Nel primo periodo, la lotta fu tra i patrizî ed i plebei; nel secondo tra i *cives* e i *peregrini;* e sempre una disuguaglianza reale esistette nella città, perocchè non potevano i peregrini partecipare dell'esercizio del Diritto pubblico, come gli altri cittadini Romani.

Lo Impero distrusse le distinzioni che nel passato avea la libertà create, ma la schiavitù esiste ancora non solo di fatto, ma fu anche ammessa dai filosofi, e dagli uomini i più illuminati di quel tempo. Cicerone medesimo l'ammette, e Seneca concepisce un diritto umano per gli uomini liberi, i liberti e gli schiavi. Egli si contenta solo di dire, che la schiavitù non investe tutto l'uomo, la miglior parte ne rimane esente, l'anima appartiene a se stessa, essa è *sui juris*.

Queste parole dello Stoico romano sono però un gran progresso sulle idee antiche, annunziano che il tempo è vicino, in cui una nuova dottrina proclamerà l'unità e l'uguaglianza della specie umana. Mentre l'impero uguagliava i cittadini, per opprimerli tutti, il cristianesimo sorgeva a proclamare l'uguaglianza morale degli uomini.

Digitized by Google

§ IV.

Il Cristianesimo ed i Barbari

Ogni umana cosa, quando ha compiuta la sua missione, si corrompe, si logora e muore. Roma Imperiale nelle conquiste che aveva fatte della Grecia e dell'Oriente, nell'estendere il suo dominio su quante parti di terra conosciute vi eran nel mondo, avea, è vero, assoggettati gli altri popoli, ma questi comunicavano a lei una nuova vita, si apparecchiavano a combatterla a trasformarla, a vendicarsi dell'oppressione ricevuta. La Grecia vinta trasporta in Roma la sua civiltà e la sua filosofia; l'Oriente oppresso sorge a combatterla con l'idea cristiana che trasforma tutta la Società antica; i Barbari del Settentrione sorgono a farle guerra, metterla a soqquadro, conquistarla, distruggerla.

L'idea Cristiana è una conseguenza del passato, è la perfezione delle dottrine platoniche e stoiche, che volevano operato il bene per il bene, è il compimento della tradizione orientale, e sorge alloraquando avendo Roma aperte le porte della Città a tutto il mondo, e pareggiata la condizione dei plebei a quella dei patrizî, non dovevasi che di poco procedere oltre a proclamare l'uguaglianza degli uomini.

Il Cristianesimo trasforma interamente la società, proclamando l'unità della specie umana nell'origine, e quindi l'eguaglianza degli uomini innanzi alla Legge, l'immortalità dello spirito che per esser libero non deve che apprendere il vero, l'amore, la fratellanza fra gli uomini.

L'altro elemento che tanto contribuì alla dissoluzione dell'Impero Romano, fu, come abbiam detto, la venuta de'Barbari, i quali unendosi a popoli decrepiti ma civili, crearono una nuova società, con carattere affatto speciale. Sono i Barbari popoli giovani, pieni di ardire e di energia, che han conservato nei boschi quanto à di libero e di impetuoso la natura; gente selvaggia ma intraprendente, che si partono dalle foreste della Germania per assalire le contrade della parte meriggia d'Europa.

Dei costumi e della loro costituzione primitiva, quando erano nelle loro foreste natie, poco veramente si sa con certezza, pure Tacito ne ha detto tanto, che a noi basta per formarcene un con-

Digitized by Google

cetto generale. Vivevano sotto un cielo nebuloso, nelle regioni settentrionali di Europa, avevano corpi robusti, indole feroce e selvaggia, con un reggimento corrispondente alla loro natura indomita. La loro tendenza naturale era la battaglia, e si può dire che vivessero di guerre e di saccheggi; e quando non potevano trovare occasioni per esercitarle, trascorrevano la vita in assoluta inerzia, godendosi la preda fatta fra i giuochi, ovvero si davano ai diletti della caccia.

Non avevano città, nè volevano che le loro case fussero congiunte da un muro comune; poco si curavano del vestirsi, solo i ricchi si coprivano di pelli; e ben si vede che essi amavano l'isolamento, che è sempre l'espressione della preponderanza individuale. Pregiavano la prudenza e la castità nella donna, la quale in casa dev' esser buona massaia e seguire gli uomini in guerra. combattendo talora, e pigliando sempre cura dei feriti.

Al Re che era sempre un animoso capitano, non veniva concessa illimitata ed arbitraria potestà. Si sceglieva fra i più nobili, fra coloro che si erano segnalati nell'arte della guerra, e non era che il primo tra i pari, posto a capo degli eserciti, solo quando usciva dal paese natio, ed allora la sua autorità rafforzavasi di molto.

Ma il potere reale era sempre limitata dalle assemblee, nelle quali si trattavano gli affari della tribù, lasciando il governo delle cose minori al consiglio dei Principi.

Queste assemblee chiamavansi *Placidi* o *Malli;* tra i Franchi *Campi di Marzo* o *di Maggio;* fra i Visigoti *Concili*, fra gli Anglo-Sassoni *Wittenagemot.*

Tutti deliberavano; il Re o i principi vi arringavano facendo le proposte; i grandi manifestavano il loro parere, ed in fine tutti disapprovavano o applaudivano col premere e coll'incrocicchiare le armi. Divisi in tribù, dette o *gau* o *schire* avevano a capo, un magistrato capitano in guerra, giudice in pace, chiamato *Graff* o *Sheriff.*

Il condottiero generale delle genti d'armi, chiamavasi *Herzog* (duca) che lasciava ai conti il comando delle rispettive loro tribù. Qualche volta ebbe di poi qualcuno dei duchi anco il potere giudiziario, ma ciò fu in grazia del grado di conte che si aggiunse a quello di duca.

Ciascuna tribù si divideva in *Marche*, nel centro delle quali rinvenivasi un Castello, in cui aveva dimora un *Faro*, o barone, che era capo di quella gente.

Digitized by Google

L'ordine civile era subordinato al militare; avevano molto esteso il sistema delle pene pecuniarie, poche ma crudeli le corporali, consistenti per lo più nell'appiccare agli alberi i traditori ed i fuggitivi, e nell'affogare nelle paludi i vili ed i poltroni.

Solenni erano i giudizî presieduti dal *Graff* e assistiti da *Scabini* o notabili della tribù o da *rachimburgi* che dovevano conoscere e giudicare quel fatto.

Era questo il reggimento dei barbari prima dell'invasione, e da quanto abbiam detto ben si vede come in esso predomini il sentimento della libertà e della indipendenza individuale.

Il loro governo, come quello di tutte le genti primitive, potrebbe dirsi misto. Vi eran re, capi di tribù, assemblee di principi, assemblee popolari. Come nazione non obbedivano a nessun capo generale, ma restavano suddivisi in parentela, ciascuna delle quali regolava i particolari interessi. Si radunavano solo i capi-famiglia di una borgata, quando si trattavano interessi locali, e nei fatti di maggiore importanza si raccoglieva tutta la nazione che deliberava ed eseguiva.

Queste assemblee erano legislatrici quando decretavano nuovi ordinamenti, giudiziarie se decidevano intorno ad un pari; esecutrici quando risolvevano della guerra e della pace.

I cittadini erano distinti in più classi.

La prima era quella dei nobili formata d'ordinario dai vincitori o da chi stesse a servigio della casa reale, perchè questi tenevano dal Re in dono o in benefizio una terra.

La seconda classe era dei liberi propriamente detti o Arimanni. Capaci di tutti diritti, formavano la parte principale, il corpo della nazione.

La terza classe era composta di coloni tributarî che non avendo la forza di tutelare da se la propria libertà, cercavano la protezione di un signore cedendogli i proprî beni, salvo d'usarne pagando un censo.

Venivano di poi i coloni affissi alla gleba. Essi avevano casa e famiglia propria, coltivavano il terreno che veniva loro concesso in perpetuo, pagando al Signore un canone in derrate in bestiame o panni.

L'ultima classe era composta di servi, che si dividevano in schiavi propriamente detti, prigionieri di guerra, e quei che perdevano la libertà per delitti, o al giuoco. Il padrone poteva do-

Digitized by Google

narli, venderli, ucciderli. I servi, le donne, i vecchi coltivano i campi; i liberi hanno per occupazione la guerra, la caccia, il saccheggio.

Le leggi presso i barbari erano personali, e forse divennero tali dopo la conquista dell' Impero; seguivano la persona senza distinzione di luogo, dovunque ella si trovasse.

Allorchè i popoli Germanici invasero l'Impero Romano, cercarono attuarvi un reggimento misto di Re, Grandi e Popolo, e questa costituzione fu universale per sette secoli in tutti i regni Romano-barbari. Ma le loro istituzioni, erano in germe; avevano la libertà e non le leggi che ne regolassero l' uso e ne garentissero la durata.

Presa dimora sulla terra, principiò ad organizzarsi una società fra vinti e vincitori, o fra gli stessi vincitori. Fu un lavoro lungo e difficile. Da una parte l'individuo pel quale la libertà era l' indipendenza dell'isolamento, lottò per conservarsela; i forti vi riuscirono e diventarono potenti, i deboli la perdettero e caddero sotto il gioco dei primi. Accanto ai Re ed ai capi dei guerrieri nacque l'aristocrazia, che ne limitò il potere, e prima che questi diversi elementi si trasformino, combattono lungamente fra loro.

La Società del medio evo si sviluppa sotto altra forma, e la lotta che durano i diversi elementi costituisce la storia di quel tempo. I vinti Romani, i barbari, il Cristianesimo, ognuno comunica all'altro una parte della sua vitalità, e avvegnachè si facessero una guerra ostinata, tutti son cagione di bene e di male, e dalla loro fusione nascono i tempi moderni.

La Chiesa ed i Barbari per due vie diverse giungono al medesimo risultato, perocchè hanno comune lo scopo, voglio dire la redenzione dell'uomo.

§ V.

La Monarchia dei Barbari

Allora quando alla libidine delle scorrerie cominciò a sottentrare il desiderio della quiete e della stabilità, quando venne la stanchezza per le fatiche durate della vita incomoda e raminga, allora nacque il desiderio di trarre profitto dalle conquiste materiali dei territorî. I barbari cominciarono a fermarsi sulle

Digitized by Google

terre occupate, e spontaneo versò il pensiero nei capi di essi, di tramutare il loro ufficio di duce e capitano in quello di Sovrano, e così ebbero origine le nuove monarchie, le quali dapprincipio furon parecchie, ma le più importanti vennero fondate dagli Alani, dai Vandali e dagli Svevi in Ispagna, dai Vandali nell'Affrica, dai Borgognoni nelle Gallie, dai Sassoni nella Brettagna, da Odoacre in Italia, dai Franchi nelle Gallie.

Queste diverse monarchie de' barbari non hanno tutte il medesimo carattere; ma ognuna di esse prende una nuova forma che è conseguenza dei costumi e della mutata condizione delle cose. Poichè le invasioni ebbero tregua, i capi delle bande si trovarono in una condizione superiore a quella dei loro compagni; la tribù restò sottomessa a quei che eran creduti più capaci a reggere e capitanare le schiere, e questi divennero Signori delle terre, e così ebbe origine il sistema della feudalità.

§ VI.

Le Assemblee

Ma i nuovi popoli hanno un'istituzione che vogliono attuare dovunque pongono il piede, parendo che senza di essa non possono vivere, e questa istituzione era quella delle assemblee. Concepivano lo Stato come una comunità, della quale il Sovrano doveva esser non altro che il direttore, ma alla sovranità doveano partecipare tutti gli uomini liberi.

Ma sebbene i Germani avessero voluto dovunque attuare la loro natia assemblea, pure i paesi dove l'impronta ne restò viva ed incancellabile, furono principalmente la Gallia e la Brettagna.

Nelle assemblee non potevano intervenire se non gli uomini liberi, i quali facevano le leggi in unione del Re, presentavano i reclami, provocavano gli opportuni provvedimenti, e consentivano le imposte.

L'assemblea dei Franchi si componeva dapprima di tutti gli uomini liberi del territorio medesimo, i quali dovevano esser radunati dal Re, per deliberare di comune accordo su gli interessi dello Stato, e non solo vi fu un assemblea generale, ma

Digitized by Google

anche locale, perocchè l'ebbero eziandio le Contee, le Centurie e le Decurie.

I Conti tenevano una corte (*Placidum*), dove si trattavano gli affari del territorio e si rendeva giustizia, ed accanto a queste corti sorgeva la giurisdizione dei Signori, i quali rendevano anch'essi giustizia alle persone abitanti nei loro dominî.

I Re della prima dinastia Franca, non decidevano alcuna quistione un po' grave, senza il consenso delle assemblee generali; ma queste non conservarono appresso il carattere e l'importanza che ebbero sul principio della dinastia de' Merovingi. Furono parecchie le ragioni, da una parte la dispersione degli uomini liberi nei varî punti della nazione; il progresso sempre crescente della ineguaglianza delle condizioni sociali; la subordinazione dei compagni ai loro capi.

Difficilissimi e dispendiosi erano i viaggi, e durava continuo il bisogno di tener soggette le vinte popolazioni che minacciavano sempre di sollevarsi. I Barbari non potettero allora raccogliersi in assemblee, come era loro usanza, e già passarono in disuso, e si può dire che eran venute meno del tutto, quando nacque un uomo superiore ai suoi tempi, Carlo Magno.

§ VII.

L'Impero di Carlo Magno

Questo gran Monarca appare in mezzo alla Società Europea nel Secolo VIII. A venticinque anni, uscito dalle prime battaglie, era gagliardo d'animo e di corpo, amico delle scienze, di mente alacre e feconda, di disegni arditi.

Alla morte di suo fratello Carlo Manno, si trovò capo di un regno, nè gli basta. Appena può cogliere il destro, scende in Italia dove era dissidio tra il Pontefice e la dominazione Longobarda, si collega col Pontefice, gli offre il suo braccio, abbatte i Longobardi; è ricevuto tra le braccia di Papa Adriano, proclamato protettore della Cristianità, capo del temporale di essa, e nel nome del Signore si battezza romano.

Compendiò in sè tutta la sua età, personificando i tre diversi elementi dell'epoca; si mostrò tenero della maestà imperiale ed estimatore del Diritto Romano; fu soldato temerario ed esperto

Digitized by Google

nel maneggiare la lancia al modo che erano i Germani, e fu Cristiano nel rispetto e nella tutela della Chiesa.

Ha in mente d'incivilire i suoi popoli, farli uscire dalla barbarie, donare all'Europa un governo stabile ed ordinato. Come guerriero arresta la doppia invasione, quella dei Musulmani al Mezzodì e quella dei Germani e Slavi al Settentrione. Signore di un immenso territorio, egli abborre l'anarchia, e cerca di metter l'ordine e l'unità delle amministrazioni ne' paesi su cui impera.

Protegge i letterati, istituisce scuole; nella privata e nella pubblica vita è attivo, intraprendente, sagace osservatore, operosissimo. Comprende i suoi tempi, e vista la grande influenza che il Clero esercitava sulla pubblica opinione, e i benefizî che recava in quel tempo di barbarie, accarezza l'elemento ecclesiastico, se lo rende amico e lo adopera ai suoi fini. Vuol creare un governo centralizzatore, vuol' essere in ogni luogo, sapere ogni cosa, far tutto da sè o per via di messi o conti o vescovi ch' esercitano autorità per opera sua.

Si circondò di tutta la pompa onde segnalavasi l'antico impero. Il gran limosiniere e il conte di palazzo erano a capo della doppia gerarchia ecclesiastica e civile. Dipendeva dal primo tuttociò che riguardava religione ed ordine ecclesiastico. Il conte palatino riferiva sugli affari recati al Re ; come giudice in appello interpetrava le leggi, ma in alcuni casi doveva aver ricorso al consiglio del Principe.

Carlo Magno istituì assemblee parziali nelle quali si esaminavano dapprima gli affari ecclesiastici, poi la condotta dei pubblici uffiziali, indi gli altri negozî. Vi erano pure pubblicate le nuove leggi o i regolamenti, e proposte quelle riforme che si reputavano opportune, affinchè i messi ne dessero notizia al Re. I conti o i messi in queste assemblee proponevano, e il popolo nominava i Visconti, gli Scabini, i Nodari.

Oltre le assemblee provinciali, Carlo Magno rimise in vigore le assemblee generali delle quali si tenevan due in ciascun anno ; una nell'autunno in cui si discutevano le materie da trattare nell'altra più solenne, che aprivasi nel mese di maggio.

È incerto quali uomini avessero il diritto d'intervenire a queste assemblee generali, ma pare che ne facessero parte oltre i principi della chiesa, tutti i veri Franchi, e anche i membri dei popoli riuniti che aveano pateggiato parità di diritti e di doveri.

Digitized by Google

Le riunioni si tenevano all'aria aperta, se il tempo il consentiva, altrimenti in edifizî ove quelli che avevan voce rimanevano distinti dalla moltitudine. L'Imperatore interveniva alle commissioni particolari, semprechè vi fosse bisogno, e discorreva come da pari a pari sulle proposte.

Ma queste assemblee non erano in fin dei conti che corpi consultivi convocati quando all'Imperatore piaceva; l'iniziativa di ogni proposta era serbata a lui, e per Carlo Magno che aspirava da sè solo a dominare sull'immenso impero che gli era sottomesso, queste assemblee servivano per aver contezza del paese d'onde ciascuno veniva, per aver notizia dei bisogni del popolo. Era un efficace mezzo di governo per investigare, trasmettere ordini, stringere a sè i signori.

E volendosi occupare di tutto, non si valse a questo fine solo delle assemblee, ma istituì ancora i *Missi Dominici* che mandava nelle diverse parti del territorio, a ispezionare le pubbliche amministrazioni, a rendere giustizia o a procurarla dai pubblici ufficiali, conti, avvocati, centenarî, facendo ragione dei reclami che si elevavano contro di questi.

Il tentativo che egli volle fare non riuscì. Colla sua morte vien meno il suo sistema, perocchè gli uomini non erano ancora apparecchiati per quelle riforme. In ogni modo l'impero di Carlo Magno è uno dei fatti più importanti della Storia del medio evo.

I diversi elementi tornarono di nuovo nella confusione e nel disordine, la barbarie fu generale, e dovunque si vide sorgere il feudalismo.

§ VIII.

I Comuni

In mezzo al naufragio delle altre istituzioni era restato saldo il Municipio Romano.

Nel V Secolo era già avvenuto un rimescolamento del vecchio e del nuovo elemento anche rispetto alla vita delle Città, le quali se avean perduto gli antichi ordini e scemata la loro indipendenza, non avean del tutto perduto la libertà, e dell'antica loro grandezza restavano gli avanzi: ma alloraquando i Signori

Digitized by Google

pensarono a stabilirsi nelle campagne, e i vescovi divennero anch' essi signori feudali, e cominciarono a stendere il loro potere anche sulle città, queste decaddero di molto, e quasi la lor vita si spense affatto.

Col tempo l'oppressione feudale fece sorgere il desiderio di miglioramento nelle città, le quali intolleranti della tirannia dei Signori, si mostravano desiderose di prosperità. Il dissidio crebbe fra il popolo ed i Signori, ed i vassalli compresero che non avrebbero potuto uscire dalla condizione servile in cui vivevano, se non disertando le campagne e riducendosi nelle città, le quali avevano un' istituzione che le favoriva, istituzione che già viveva nel mondo pagano e che era rinnovata dalla Chiesa, *l'asilo*. In gran folla i vassalli abbandonando le campagne, per fuggire la persecuzione dei tirannelli, si stabilivano nelle città. Così, l'asilo in questi tempi si trasformò del tutto, e invece di essere un luogo d'impunità ai colpevoli, divenne un ricettacolo d'infelici perseguitati dalla prepotenza.

Le città come ben era naturale, incominciarono a divenire l'oggetto dell' odio dei Signori; il feudo ed il comune s' eran già posti l'uno contro dell'altro, e non potevasi indugiar molto a rompere ogni relazione e venire alla guerra.

Le città sentivano il bisogno di stringere i loro legami e fortificarsi per respingere, quando occorresse, le aggressioni dei Signori feudali che in tutte le guise volevano vendicarsi e sottometterle.

Nacque allora quel gran fatto che nella Storia del medio evo addomandasi la sollevazione dei comuni avvenuta nel Secolo XI, sollevazione generale, quantunque non ve ne fosse alcun concetto prestabilito, ma venne dacchè le istesse cagioni esistevano dappertutto.

In quel tempo le città avevano le loro fortificazioni, i loro castelli, i loro baluardi, e allora si rinnovò la lotta sanguinosa tra le genti del borgo della città e i Signori feudali, lotta combattuta con varia fortuna, ora col trionfo dei Signori, ora con quello della città.

La Monarchia si alleò coi comuni per combattere contro i Signori, e quest' alleanza giovò grandemente all' affrancamento delle città, perocchè oltre all' aiuto che ebbero, moltissime furono le franchigie che ottennero dalla corona.

Digitized by Google

L'affrancamento dei comuni fu il risultato spontaneo delle reali ed attuali condizioni storiche; fu l'effetto della condizione sociale creata dal feudo alle genti delle campagne. La prima sollevazione avvenne in Italia, la quale quattro secoli prima degli altri popoli, ebbe città libere se non comuni. Alla fine del secolo decimoprimo la formazione dei comuni in Italia era un fatto compiuto; l'elemento democratico partecipò al governo e nel medesimo tempo volle rompere ogni relazione colla monarchia. Si ebbe la libertà comunale ma non l'unità e l'indipendenza della nazione.

Intorno al secolo undecimo anche in Francia si destò la vita comunale; scadde il feudo, ed il comune ebbe moltissime franchigie: ma colà riuscì più utile il movimento che non in Italia, perocchè se fiaccava i signori feudali, si collegava colla monarchia, la quale coll'affrancamento dei comuni e coll'abbassare la potestà feudale, potè crescere in potenza, e formare un popolo o uno Stato indipendente.

In Inghilterra il movimento comunale fu ancora diverso da quello di Francia e d'Italia. Non si pose in guerra col feudo, ma si aggiunse ai Signori, per frenare dapprima la potestà regia, e quando n'ebbero il destro, quelle due forze fecero pressione sulla corona, affinchè questa allargasse le franchigie.

Dall' affrancamento dei comuni venne un gran risultato; sorse lo sviluppo spontaneo dell' attività individuale, progredirono i commerci e le industrie, e nel secolo dodicesimo al languore dell'inerzia succede l'attività nei traffichi e nei negozî; nascono i mercanti, i negozianti, gl'industrianti ed i piccoli proprietarî. A poco a poco si stacca dalla grande massa delle plebi una classe, che non è giammai apparsa nei tempi antichi, e che tanta parte avrà nella civiltà del mondo, vogliam dire la classe della borghesia o del terzo stato.

Dapprima la borghesia è timida e non pretende partecipare direttamente al governo dello Stato, non ha la coscienza della piena libertà e dell'uguaglianza dell'uomo, ma col tempo acquista coraggio ed ardire, si trasforma, aspira al dominio dello Stato e in avvenire creerà la Rivoluzione francese.

Nel Secolo decimosesto già si era estesa di molto; ai negozianti, ai mercanti ed ai piccoli proprietarii si erano aggiunti gli avvocati, medici e letterati di ogni maniera, i magistrati locali ed i rappresentanti del lavoro materiale, i cultori delle scienze e delle arti belle.

Digitized by Google

Nacque allora una distinzione di borghesia alta e di borghesia bassa; la prima composta di persone ragguardevoli alle quali si affidò il governo dei Comuni, l'altra confinava colla plebe. Di qui venne una disuguaglianza fra le due classi, perchè l'una restò soggetta dell'altra, e si accese la guerra tra le classi sociali che fu lunga ed ostinata, perchè nessuna giungeva ad abbattere interamente l'altra. Ma da questa lotta ebbero origine nuovi interessi e si strinsero nuovi legami, e certo contribuì grandemente allo sviluppo del progresso sociale, dando all'uomo la coscienza di sè, e della sua libertà.

L' organizzazione dei comuni fu varia secondo le città; però predominante fu l'istituzione dell'assemblea composta di tutti gli abitanti del comune, che avean giurata la comunione. L'assemblea nominava i magistrati ed era varia e variabile secondo gli ordini della magistratura, e questi magistrati governarono soli e senza alcuna responsabilità, eccetto quella delle nuove elezioni e delle popolari sommosse.

Questi magistrati municipali eletti nell'assemblea generale dei comuni, avevano giurisdizione, massime negli affari relativi alla giustizia civile, alla giustizia penale o alla commerciale. In tutti gli abitanti era il dritto di partecipare alla gestione degli affari comuni, e le città, aveva ognuna la sua casa ove i magistrati esercitavano le loro giurisdizioni, e dove si radunavano le assemblee degli abitanti. Fu conceduto alle città il dritto di fortificarsi, di organizzare milizie per loro difesa, ed anche di far la guerra per la conservazione della loro indipendenza comunale.

Più tardi riuscì alla Svizzera di costituirsi a Repubblica; si raccolsero le città contro un potente Sovrano straniero, la nobiltà feudale Svizzera fece lega con le città, e la guerra sostenuta di comune accordo contro lo straniero, e molti altri fatti che quì non giova ricordare, resero possibile quell' ordinamento repubblicano che pure non era democratico, avendo ancora prevalenza in molte parti l'elemento feudale, e il privilegio di questa su quell' altra città.

Digitized by Google

§ IX.

La monarchia rappresentativa

In Francia, nella Spagna e in Inghilterra, ove il feudalismo si era consolidato più che in Italia, accanto al Re, come dicemmo, eran surti onnipossenti i signori feudali e le assemblee.

Dopo non guari, i Comuni rompon guerra al feudo, e da questa lotta che durò lungo tempo, venne un nuovo Stato di cose. Allorchè parve agli uni ed agli altri esser quasi impossibile riportare una vittoria compiuta, si stabilì una tregua, e la nobiltà, il clero, ed i comuni fecero ogni opera per unirsi in una sola società, sotto una medesima legge ed un medesimo potere. Ma l'accordo fra queste diverse classi era più apparente che reale, e la Monarchia dal cozzo tra il Comune ed il feudo, trae nuova forza, equilibrandosi tra l'uno e l'altro, e adoperando or questo or quello per abbatterli, per poter poi essa sola dominare.

I Comuni per sostenere la guerra contro i signori che li opprimevano, ebbero sovente ricorso alla Monarchia, la quale spesso fu loro larga di aiuti per disfarsi dei conti e dei baroni, ma nel medesimo tempo ne frena l'indipendenza e li attira alla sua sfera. Fa la guerra al feudo, non vuole abbattere i nobili del tutto e gli antichi privilegii. In somma dall'elemento comunale unito all'elemento feudale, l'uno che limita l'altro, e tutti e due che contemperano la monarchia, alla quale si danno delle limitazioni perchè torni difficile il dispotismo, nacquero i governi rappresentativi. I Comuni accordano al Re uomini e denari secondo il bisogno, ed il Principe concede loro il privilegio di assistere ai parlamenti feudali, che si richiamano a nuova vita.

S'incominciò a stabilire che la nazione avea il diritto di votare le sue imposte, di discutere i proprii affari, che questi dovessero trattarsi pubblicamente, e che in fine gli agenti supremi del potere dovessero essere responsabili degli atti loro.

La Monarchia sente sempre più il bisogno di ordinare i diversi elementi della società; vuol crescere in potenza, abbattendo i piccoli signori e fondando le nazioni. Già le Crociate avevano confusi popoli ed uomini diversi, i commerci e le industrie eran di molto progrediti; i piccoli signori desiderosi di glorie e di arri-

Digitized by Google

schiate imprese, avean venduti i loro beni, e si eran messi ai servigi di un gran Barone o di un Re, seguendolo in Oriente. Le piccole signorie vennero assorbite dalle grandi, ed i Comuni piccoli che non potevano sostenere il movimento dell' industria e del commercio, furono assorbiti da'grandi comuni, i quali in questa guisa si elevarono ad insperata potenza. Si riunisce e si centralizza quello che prima era sparso e diviso in mille modi, e nel secolo decimottavo, la Monarchia crea i grandi Stati, traendo i popoli dalla confusione in cui erano. Essa risorge, ricostituita dagli elementi comunali e feudali; ai Signori conserva molti dei privilegi antichi, al Comune ne accorda dei nuovi e lo mette a parte del potere, su gli uni e sugli altri stanno le assemblee.

Ma assistere a questi grandi consigli nazionali non potevano tutti, essendo impossibile il trovar modo d' intervenirvi i cittadini, i magistrati ed i consiglieri municipali. Si pensò quindi scegliere alcuni fra essi, ed appunto i più autorevoli, e mandarli in *deputazione* coll'incarico di rappresentare il comune, come i Signori rappresentavano i loro interessi. Spesso in queste assemblee intervenivano tutti i deputati delle province e contee, sovente i rappresentanti dei soli comuni privilegiati, qualche altra volta infine non tutti, ma alcuni deputati del parlamento delle province.

D'ordinario questi parlamenti si dividevano in due o tre camere. Il Re li convocava quando avea bisogno di denaro, e i comuni e le province accordavano i chiesti sussidii; ma spesso ponevano delle condizioni, muovevano doglianze contro il mal governo degli uffiziali regi, domandavano riforme, e facevano voti perchè si attuassero.

Col tempo si venne ad una più esatta e ragionevole divisione dei poteri, s'incominciò a stabilire una certa uguaglianza di tutte le classi innanzi alla legge, si ammisero queste classi diverse a far parte del governo, a lottare ciascuna secondo i proprii interessi nelle vie legali.

Si organizzò il governo rappresentativo, che altro non significa (ripetiamo le parole di un sommo pubblicista, Stuart Mill), se non che la nazione intera, o almeno un gran numero di essa, esercita, mercè i deputati ch'Ella nomina periodicamente, il potere del controllo supremo, il quale, qualunque ne sia la costituzione, deve risiedere in qualche parte. Questo potere supremo, la na-

Digitized by Google

zione deve possederlo in tutta la sua perfezione. Ella dee restar sempre signora di tutte le operazioni del governo.

§ X.

La monarchia pura

Ma poichè i principi del continente europeo ebbero domata la Signoria feudale, non si mostrarono molto teneri dei Comuni, parendo all'autorità regia che non dovesse più oltre umiliarsi a domandar denari e sentir lamenti.

Quando però si credevano forti abbastanza, trovarono un nuovo ostacolo, che per poco attraversò loro la via. La Chiesa vuol stabilire l'ingerenza del Capo della stessa sopra tutti gli Stati, rendere il Pontefice il monarca dei monarchi, che a senno suo pone la corona sul capo dei Re. Ad un Papa ambizioso, ad Idelbrando, viene in mente che il Pontefice essendo l'immagine di Dio sulla terra, egli quindi è il Sovrano generale di tutti gli Stati, e i monarchi dei varii paesi di Europa sono dipendenti da esso. Per attuare la sua idea muove guerra all'Impero di Germania, che era la più potente monarchia dei suoi tempi. La guerra fu lunga e sanguinosa, ma da questa lotta tra l'Impero e la Chiesa venne dapprima un effetto propizio alla libertà dei popoli, perocchè tendendo la teocrazia ad abbassare non solo la potestà imperiale, ma anche la feudale, dovette proteggere i Comuni, ed allearsi con l'elemento popolare. Ma quando le parve aver vinto i principi, non credette solo dovesse signoreggiare su questi ma anche su i popoli, e inebbriata dalla sua potenza negò loro la libertà del pensiero, la libertà dello spirito, che fu l'idea originaria del cristianesimo.

Ma se la teocrazia fece opposizione, non potette impedire il crearsi delle nuove monarchie; solo in Italia, per nostra grande sventura, produsse questo effetto, ond'essa restò divisa e preda degli stranieri per lunghi secoli. Ma nelle altre nazioni di Europa la Monarchia riunisce i popoli, e nel secolo decimoquinto apparecchia il principio della centralizzazione.

In tutta Europa si manifestò ancora il bisogno di maggiori libertà. Da qui ebbero origine novelle lotte, e nella Spagna trionfa la monarchia pura personificata in Carlo V e Filippo II; il mede-

Digitized by Google

simo principio della potestà reale trionfa in Francia, sotto altra forma. La monarchia vuol tutto raccogliere nelle sue mani l'amministrazione dello Stato, vuol concentrarla in una città, e crede che la perfetta sia quella che possiede più efficaci mezzi per far giungere in tutte le parti della società, e far risalire al potere centrale colle medesime condizioni, le forze della società sia in uomini sia in danaro.

Non si tollerano ambiziosi ministri; si abbattono le corporazioni, l'aristocrazia, la parrocchia, il comune, la provincia, il clero; le libertà locali vengono meno, ma nel medesimo tempo la monarchia pura promuove i progressi delle arti e delle scienze, si fa iniziatrice di utili riforme, costruisce strade e stabilimenti industriali, pubblica nuove leggi pel commercio, per la marina, per le foreste.

La nobiltà, il clero, e le altre corporazioni che la monarchia pura avea abbattuto, si unirono col terzo stato che sorgeva nel popolo; le lettere, il commercio e l'industria si sollevarono contro la potestà regia, mentre cresceva in tutti il bisogno di abbattere tutte le istituzioni del Medio Evo.

Nel tempo in cui il resto di Europa diroccava l'assetto politico e sociale del passato, una sola nazione in Europa, l'Inghilterra, fin dal 1688, avea posto fine alle sue rivoluzioni interne, e perfezionata la monarchia rappresentativa, che produsse effetti sì gloriosi dentro e fuori.

In meno di un secolo e mezzo ella crebbe in ricchezza, in popolazione, in territorio, da potersi ben affermare che forse presso nessun altro popolo nella storia ebbe luogo un simile fatto.

A considerare le quali cose, i pubblicisti fin dal tempo di Montesquieu si posero con ogni diligenza a studiare l'organismo politico della nazione Brittannica, e l'Autore dello Spirito delle Leggi esclama « *L'Inghilterra è oggi il paese più libero che sia al mondo.* »

Vediamo qual'è il

CARATTERE PARTICOLARE DELLA COSTITUZIONE INGLESE.

Una ricerca certamente utile per la scienza è quella che fan molti, i quali voglion trovare le ragioni storiche onde in Inghilterra si perfezionò il governo rappresentativo, ed invece non potè

Digitized by Google

consolidarsi nel continente Europeo. Noi, non potendo entrare in questa disamina, ci terremo contenti d'osservare solo che la costituzione inglese non è dono di nessun sovrano, non è uno statuto compilato nel gabinetto di un pubblicista ed imposto ad un popolo, perchè si faccia da quello governare, ma invece è una logica conseguenza di tutta la vita di quella sapiente nazione; onde il Macaulay a ragione disse: « La costituzione d'Inghilterra d'oggi paragonata alla costituzione di cinquant'anni or sono, è come l'albero al germoglio, l'uomo al fanciullo. La trasformazione fu grande, pure non vi ebbe un solo momento nel quale non si potesse dire, che la maggior parte delle istituzioni reggenti erano antiche. Un ordinamento venuto su in questa guisa avrà di molte anomalie; ma i danni provenienti da queste anomalie, da quanti vantaggi non sono compensati? Altre nazioni avranno costituzioni scritte, ed ordinate in miglior guisa, ma niuna riuscì finora ad unire l'innovazione coll'ordine, il progresso colla stabilità, la virtù giovanile colla maestà di una memorabile antichità. »

In vero dopo lunghe lotte, che cominciano fin dall'origine della nazione, si può bene affermare che la libertà in quel popolo ha preso stabili radici.

Il potere sovrano regge lo Stato secondo le leggi, e si mutano le leggi secondo la necessità. Collo svilupparsi e modificarsi dello spirito pubblico si trasforma e modifica anche la costituzione, ma in seguito ad una lotta legale in cui trionfa la maggioranza del paese. Il cittadino fedele osservatore della legalità, è nel medesimo tempo fiero e superbo di esser libero, ed ha piena coscienza dei proprii diritti.

La costituzione brittanica ha quindi un carattere tutto particolare: essa è immutabile nel suo insieme, nei suoi principii fondamentali, ma è in tutto perfettibile nelle parti speciali. Avviene, come dice il Cousin; che a qualunque disgrazia che la minacci essa avanza in luogo di retrocedere, attuando tutte le riforme sociali possibili, e trova la sua salute in un nuovo progresso.

Questo fatto è una delle cause che più han contribuito alla sua durata: la nazione tutta istruita dall'esperienza ha appreso ad usare saggiamente de'suoi diritti.

È importante per chiunque si pone allo studio del diritto costituzionale, il sapere in qual guisa e in seguito di quali rivolgimenti il popolo inglese seppe creare così maraviglioso edifizio.

Digitized by Google

Noi accenneremo ai fatti più importanti, ma per poter intendere con alquanta chiarezza quelle istituzioni, è mestieri risalire a' tempi remoti, perocchè le istituzioni inglesi non sono che lo svolgimento spontaneo degli antichi costumi dei popoli primitivi dell' Europa moderna, e particolarmente dei Sassoni e dei Normanni, modificati dalle generazioni che vennero di poi, secondo i bisogni di ciascuna epoca. E ci sarà mestieri accennare ai diversi statuti che vennero fuori in tempi diversi nel regno unito, perocchè chi vuol trovare le fondamenta della costituzione non deve cercarli in una sola legge, ma in parecchi atti emanati in epoche differenti.

§ XI.

Istituzioni degli Anglo-Sassoni

I Brettoni difesero per lungo tempo il loro paese, quando furono invasi dai Sassoni; ma nel 580 questi riportarono vittoria, e riuscirono a prendervi sede stabile.

Intorno al IX secolo i Danesi ed i Normanni entrarono nell'isola, ed allorchè ascese al trono il re Alfredo, l' isola era quasi tutta in potere dei nuovi venuti. Alfredo raccolse e conservò le istituzioni dell' Inghilterra, ed il suo regno fu veramente glorioso. In seguito i Danesi s' impadronirono dell'Inghilterra, ma l'antica dinastia ritornò un' altra volta sul trono. Aroldo cognato di Edoardo il confessore gli succedette ; nessuno si oppose alla sua usurpazione; solo Guglielmo Duca di Normandia detto il Conquistatore, vanta pretese ereditarie, passa il mare, vince Aroldo nel 1066 e porta in Inghilterra le istituzioni feudali di Normandia, le quali vi esercitano una grande influenza. Ma prima di vedere gli effetti prodotti dalla conquista Normanna esaminiamo quali erano le istituzioni degli Anglo-Sassoni ; ed incominciamo dallo stato delle persone.

Presso gli Anglo-Sassoni esiste la classificazione di uomini liberi e di schiavi come si trova nell'antichità, e sotto altra forma nell'Europa moderna.

Gli uomini liberi si dividono in due classi, i *Thanes* ed i *Ceorls*. I *Thanes* sono i proprietarii del suolo del quale hanno la piena disponibilità, e si suddividono in regi ed inferiori ; i *Ceorls* non

Digitized by Google

sono che uomini personalmente liberi, ma che non hanno proprietà territoriale.

La relazione dei *Thanes* regi cogli inferiori era quella che si stabilisce, a parere del Guizot, necessariamente all' origine della società fra le gradazioni differenti, di ricchezza e di poteri. Il meno ricco, il meno forte viveva sotto la sorveglianza e la protezione del più ricco e del più forte. I *Ceorls*, l' altra classe di uomini liberi, erano coloro che si stabilivano sulle proprietà dei *Thanes* per coltivarle. In quanto agli schiavi si può dire che erano numerosissimi e divisi in domestici e rurali.

Nel principio la Società Anglo-Sassone non ha che le istituzioni locali in cui risiedono le garanzie più importanti per uomini la cui vita non oltrepassa il confine dei loro campi.

Esse erano di due maniere: le une stabilivano un certo diritto dell'uomo, una superiorità ed una subordinazione personale, sorgente di corrispettivi diritti.

Le altre istituzioni locali legavano fra di loro individui eguali, ne regolavano i rapporti, guarentivano i diritti e stabilivano i doveri.

L'Inghilterra era a quest' epoca divisa in Decurie, Centurie e Comitati. Le Decurie e le Centurie non erano tutte eguali per estensione di suolo e per numero di abitanti.

Gli abitanti avevano dei luoghi determinati di riunione per trattare i loro affari. In origine vi erano le assemblee dei Comitati ed anco quelle delle Curie e delle Decurie. Quelle delle Curie durarono più a lungo; quelle invece delle Decurie caddero presto in disuso. Le assemblee poi dei Comitati non si riunivano che due volte all'anno.

Tutti i proprietari avevano il diritto di intervenirvi, e vi si trattava pubblicamente della polizia interna locale, della conservazione delle strade e dei ponti, della coscrizione dei soldati, dell'amministrazione della giustizia, degli affari ecclesiastici.

In queste assemblee si trova l'origine del *Giurì*. Allorquando vi era un processo da giudicare, l'*Alderman* che presiedeva l'assemblea, spediva sul luogo del litigio degli uomini liberi per informarsi de' fatti avvenuti. Ritornati all' assemblea decidevano intorno al processo che aveano istituito. Le parti vi sostenevano pubblicamente la loro difesa ed erano abbligate di provare la loro innocenza con testimoni. Nacque quindi il Giurì, quasi spon-

Digitized by Google

taneamente dalla riunione delle diverse classi che concorrevano alla istruzione ed alla decisione del processo.

I capi delle diverse suddivisioni territoriali, venivano nominati dai proprietarii, e solo qualche volta interveniva l'autorità centrale nella scelta di questi magistrati, per porre fine a lunghe discordie.

La conquista di Guglielmo privò i proprietarii del diritto di scelta, e l'*Alderman*, il capo della Centuria e il capo della Decuria cedettero il posto ai nuovi venuti signori feudali. Pure le assemblee degli uomini liberi conservarono ancora il diritto di nominare i proprii capi.

Lo Sceriffo sostituì l'*Alderman*; il grande Constabile il capo Centuria, il piccolo Constabile il capo Decuria. Questi erano gli uffiziali del popolo, che il feudalismo non potette abbattere, e che più tardi ebbero grande influenza nell'origine del governo rappresentativo.

Le istituzioni centrali degli Anglo-Sassoni eran due: L'Assemblea nazionale e la Potestà Regia. Nelle assemblee degli antichi stati Germanici, come dicemmo, ogni decisione era presa col voto di tutti gli uomini liberi. In ciascuna dell'Eptarchie Sassoni vi era la sua assemblea; riunite in un solo regno vi fu una sola assemblea, la quale costituendo un centro unico e lontano, poteva essere frequentata dai soli proprietari più importanti. Questa assemblea si chiamava *Wittenagemot*, o assemblea degli uomini saggi, ed era composta di Vescovi, di Abati, di Abadesse, di Duchi e di Conti.

Ancora non si aveva alcuna idea di rappresentanza: Nessuno entrava nell'assemblea mandato da altri, invece ognuno vi andava in persona e parlava nel suo proprio e privato nome.

Più tardi man mano che i poteri si accentravano e si rafforzavano le preponderanti influenze, i piccoli proprietarii non vollero più usare di un diritto divenuto quasi inutile, ed i grandi proprietarii restarono i padroni del terreno.

Ora vediamo quali erano le attribuzioni, e il modo in cui venivano convocate queste assemblee.

Le attribuzioni non erano certo definite. Il Re e l'assemblea insieme avean cura di tutti gli affari della nazione. Provvedevano alla difesa del regno, a stabilire le imposte, alla conservazione delle strade, dei ponti, dei forti; alla sorveglianza sulla coniazio-

Digitized by Google

ne delle monete, alla sorveglianza pel dominio regio, alla soppressione degli abusi commessi dagli agenti del potere. Il *Wittenagemot* avea pure la direzione degli affari ecclesiastici. I vescovi, gli abati, e tutto l'alto clero facevano parte di quest'assemblea nazionale degli Anglo-Sassoni che avea l'obbligo di accogliere i ricorsi e gli appelli per abusi, e talvolta diveniva ancora Corte Giudiziaria per discutere i gravami dei grandi proprietarii.

In origine si convocava assai frequentemente, ma di poi solo nella primavera e nell'autunno. Per alcuni fatti i membri del *Wittenagemot* erano inviolabili. Alla morte del Re i grandi proprietarii si riunivano spontaneamente per provvedere alla successione.

Ciascuno veniva per suo proprio conto in questa assemblea, ma dopo lo Statuto di Re Athestano, vi poteva mandare pure un suo procuratore. Questa usanza sussiste ancora in Inghilterra, dove la camera dei pari può votare per procura o in proprio nome. Anzi, secondo il giudizio di parecchi pubblicisti, la camera dei pari, qual'è oggi, nacque dal *Vittenagemot*, in cui non si trovano gli elementi che composero più tardi la camera dei comuni. Le città esistevano appena, e non potevano mandar Deputati; le contee non ne avevano mai inviati.

§ XII.

Effetti prodotti dalla conquista de' Normanni.

Vincitori e vinti appartengono alla stessa razza, hanno la medesima fede religiosa, gli stessi usi ed energia. Molte istituzioni politiche dei due popoli si rassomigliano, la fusione quindi non è così difficile come nel resto del continente europeo.

Gl'Inglesi pensano che le istituzioni Sassone e le Normanne siano le sorgenti del loro governo.

Infatti i Normanni introdussero nell'isola il sistema feudale quale era compiutamente stabilito nelle loro terre natie, e trovandosi i conquistatori in mezzo ad un popolo nemico e che avea ancora la forza di resistere, sentirono il bisogno di unirsi anche di più fra loro, e fortificare il potere centrale da cui avevano ricchezza e potenza.

Guglielmo il conquistatore ebbe presto circa 600 vassalli im-

Digitized by Google

mediati, quasi tutti Normanni, ed egli divise fra questi vassalli diretti della corona non meno di 60215 feudi.

Ma per la medesima cagione per cui la feudalità Normanna si raccoglieva più compatta, anco i Sassoni si stringevano più fortemente tra loro, formavano un corpo solo di nazione e vivevano colle antiche loro leggi. Guglielmo medesimo al tempo del suo incoronamento giurò di governare i Sassoni e i Normanni con leggi uguali. La conquista dei Normanni non distrugge quindi il diritto dei Sassoni, e i due popoli vivono delle proprie leggi. Presso i Normanni trionfa il principio feudale, presso i Sassoni la libertà nel sistema locale. Da prima il potere centrale tiene uniti i due popoli diversi; e il clero inglese non si fa partigiano del Re, ma prende posto nella aristocrazia feudale.

Il parlamento nei primi tempi della monarchia Anglo-Normanno non è diverso del *Wittenagemot* Sassone nel suo ultimo stadio, prima della conquista, o del consiglio dei Baroni di Normandia.

Qualunque sia la spiegazione che voglia darsi alle parole che si trovano sovente negli storici e negli Statuti di *Curia Regia, Curia De More, Concilium, Magnum Concilium*, è da credere che in questa assemblea intervenivano tutti i grandi del regno per trattare gli affari dello Stato e per render la giustizia col Re.

Le attribuzioni non erano determinate. Si riunivano a Pasqua, a Natale e a Pentecoste, sia per celebrare la festa, sia per discutere degli affari ecclesiastici, della pace o della guerra, della nomina degli impiegati, delle tasse straordinarie, della successione alla corona, dell'amministrazione della giustizia.

Com'era composta non si può affermare con certezza, ma ogni cosa fa credere che il principio feudale avea vigore, e che tutti i vassalli immediati del Re aveano l'obbligo di servirlo così alla corte come alla guerra.

Ma tra i Sassoni ed i Normanni che si governavano con leggi speciali vi era la potestà regia che dovette di molto modificarsi. Il Re si trovava in mezzo a un popolo conquistato e fra i suoi vassalli che si credevano essi gli autori delle conquiste, e quindi ne volevano cogliere grandi frutti.

I Re Normanni erano ricchissimi. Vendevano i pubblici uffizii, imponevano tasse arbitrarie nei propri domini, esigevano diritti di dogana. La protezione reale era poi sorgente di grandissima rendita.

Digitized by Google

Per esigere le tasse arbitrarie avevano delle truppe salariate, e col tempo concentrarono nelle loro mani il potere giudiziario. L'assemblea mal costituita non può infrenare il potere del Re, il quale confisca, fa leggi, leva uomini e tasse senza di essa.

Così col tempo l'assemblee perdono importanza, si raccolgono di raro; i Baroni pensano piuttosto rinchiudersi nei loro domini ed ivi imperare; e la potestà reale cresce in potenza, si pone a capo dello Stato, protegge i deboli, ha cura dell'ordine pubblico, raccoglie nelle sue mani le forze della nazione.

In seguito i Re vogliono essere riconosciuti da'Baroni; questi domandano dall'altra parte concessioni. Così nasce la guerra civile, la lotta fra il potere reale e quello dei Baroni: il Re cerca afrare il potere, i Baroni chieggono garanzie e Statuti.

E diversi sono infatti gli Statuti che vennero concessi dai Sovrani Anglo-Normanni. Ne accordò uno Enrico I, nel 1110; un altro Stefano nel 1135, un terzo Enrico II, nel 1154. Ma tutte queste Carte o Statuti erano concessioni senza garanzie che i Re violavano sovente e gli abusi duravan sempre. Le lotte si rinnovavano e i Baroni sentivano il bisogno di unirsi fra loro, di coalizzarsi per strappare ai Re le violate concessioni.

L'aristocrazia Normanna e Inglese si fuse sotto il regno di Enrico II: nell'assenza di Re Riccardo Cuor di Leone, era divenuta più forte, anzi l'amministrazione del regno era tutta nelle mani dei Baroni, i quali non chieggono più nuovi Statuti, non reclamano l'esecuzione degli antichi, ma invece in silenzio apparecchiano le loro forze per movere al potere regio una guerra decisiva.

Incomincia a tradursi in fatto l'opposizione dei Baroni. Essi non vogliono pagare le tasse che Riccardo ha dovuto imporre per la sua crociata, sostenendo la massima antica che per ogni imposta straordinaria fosse necessaria l'approvazione del consiglio dei Baroni.

La resistenza che incomincia sotto Riccardo, diventa maggiore sotto il regno di Giovanni. Questi era un usurpatore della corona, e dicesi che avesse ucciso di sua propria mano il suo nipote Arturo Duca di Brettagna, erede legittimo del trono. Nel 1201 Giovanni raccoglie i Baroni ad Oxfort e loro chiede l' assistenza nella guerra che vuol intraprendere contro la Francia; ma questi domandano, come prezzo del soccorso, che il Re pro-

Digitized by Google

metta di ripristinare le antiche libertà e i privilegi. Il Re non accorda nulla, ma pure ottiene quanto desidera, perocchè con astuzie infinite conquista or l'uno or l'altro Barone.

Giovanni nulla operava per fare obbliare il suo passato. Avea usurpato e ucciso; ora tiranneggiava, e le tasse gravose, la memoria dell'uccisione di Arturo, gli arbitri frequenti sollevavano contro di lui l'odio generale. Più tardi addivenne anche nemico del clero. Papa Innocenzo III, lo scomunica e scioglie i sudditi dal giuramento di fedeltà. Giovanni domanda invano il soccorso ai suoi Baroni, i quali non gliene prestano nessuno. Infine, perduta ogni speranza di aiuto, si umilia, si dichiara vassallo del Papa e si obbliga a pagargli un tributo annuo.

L'aristocrazia feudale fece allora causa comune cogli ecclesiastici. I Baroni si sollevarono contro di lui, avendo a capo il cardinale Langton.

Il 25 Agosto 1213 fu convocata a Londra un'assemblea di Baroni. Il cardinal fa manifesto di aver trovata una copia dello Statuto di Enrico I, che si credeva interamente perduto, ne dà lettura, e l'assemblea applaudisce freneticamente.

Nel Novembre dell'anno appresso 1214 i Baroni giurano di fare ogni opera perchè il Re rimettesse in vigore lo Statuto di Enrico I; e nel 1215 vanno armati in Londra e chieggono a Giovanni con modi minacciosi il ripristinamento di questo Statuto. Giovanni chiede tempo per decidere; ma in questo mezzo vuol pur dividere i suoi nemici, ed amicarsi il clero. Intanto il tempo accordato al Re era trascorso, i Baroni si riuniscono a Stamford presso la contea di Lincoln; avendo in loro compagnia più di 2000 cavalieri armati. Il Re chiese che cosa volessero; essi risposero, confermando le domande fatte a Londra; ma Giovanni fece loro sapere, che non avrebbe mai accordato libertà che lo renderebbero schiavo.

In seguito a questa risposta i Baroni rinnovarono il loro giuramento d'alleanza, nominando nel medesimo tempo Roberto Fitz-Walter maresciallo dell'*armata di Dio e della Santa Chiesa*.

Comincia la guerra, nè valse ad impedirla una lettera del Papa ai Baroni, i quali nel 24 Maggio prendono possesso di Londra. Giovanni si ritira con appena 7 cavalieri, tenta entrare in trattative, ma senza successo; propone l'intervento del Papa e non viene accettato.

Digitized by Google

Infine nel 13 Giugno fu aperta una conferenza nei piani tra Windsor e Staines. Intervennero le parti come dichiarati nemici; il Re adottò dapprima gli articoli preliminari, e dopo 4 giorni concesse il famoso Statuto che nella storia è conosciuto col titolo di *Magna carta*, fondamento della costituzione inglese. In essa son regolati gl'interessi del clero, quelli della nobiltà e quelli del popolo.

Giovanni avea ceduto alla violenza, ma non appena gli si offre il destro, vuole in ogni guisa distruggere l'opera che avea compiuto. Acceso d'ira si riduce nell'Isola di Wight; ivi raccoglie armati per riconquistare il suo potere e invia un messaggero ad Innocenzo III, supplicandolo perchè lo soccorra.

Il Papa risponde annullando la grande carta, e scomunicando tutti i Baroni autori della ribellione. Riprende lena Giovanni, ma non è più fortunato di prima. L'Arcivescovo di Langton non promulga la scomunica, e quantunque il Papa lo sospenda, pure il clero persiste nel suo rifiuto, e si riunisce agli altri ordini dei cittadini.

Giovanni coi suoi mercenari stranieri entra in guerra; i Baroni sorpresi son vinti; il Re s'avanza fino al castello di Rochester, fa prigioniero Guglielmo d'Albiney, uno dei 25 Baroni incaricati di vegliare al mantenimento dello Statuto, e vittorioso, rompe il freno ad ogni tolleranza, devasta barbaramente il paese.

Alcuni Baroni resistono ancora, ed offrono la corona al Principe Luigi figlio di Filippo Augusto, che manda un'armata per tentare la conquista d'Inghilterra. Giovanni abbandonato da tutti perde in poco tempo quel che avea conquistato, e il regno cade nelle mani del suo giovine rivale.

Riesce a Giovanni di mettere in piedi una nuova armata, e la fortuna parea gli sorridesse, quando fu colto da morte nel 17 ottobre 1216.

§ XIII.

Il primo Parlamento

Ai tempi di Enrico III la lotta fra i Baroni ed il potere reale crebbe ancora. Il re accorda statuti colla medesima facilità colla quale li viola; fa nuove promesse e nuovi giuramenti e vien meno

Digitized by Google

alle une e agli altri; e torna un' altra volta ad annullare e riconfermare gli statuti.

Obblia con gran facilità i grandi pericoli corsi. I Baroni gli accordano un sussidio, ed egli fa dono o conferma uno statuto già concesso; poscia dissipa il danaro raccolto e ne chiede ancora, e quando non vogliono più donargliene, ricorre al mezzo arbitrario degli imprestiti forzosi, nuovo genere d'imposte che per la prima volta si attua in Inghilterra, perocchè anche allora le tasse veramente pubbliche non si potevano esigere senza il parere del consiglio dei Baroni.

Da queste lotte frequenti e continue, da queste guerre civili che avevan luogo regnando Enrico III, venne una generale riforma nel governo.

Nell' assemblea nazionale prendon posto nuovi elementi e da prima i deputati delle Contee. Infino allora i vassalli diretti del Re erano membri nati dell' assemblea generale; formavano la nazione politica; avean parte al Governo, e stabilivano le pubbliche tasse in virtù di un diritto personale. Ma veramente al principiare del XIII secolo, tutti i vassalli diretti non esercitavano il diritto di far parte dell'assemblea nazionale; gli alti Baroni formavano quasi soli tutta l'assemblea.

Non è a credere però che gli altri vassalli avessero rinunziato punto ai loro diritti. Ora vivono nelle proprie contee, prendono parte attiva negli affari, e vedono di giorno in giorno crescere la loro influenza.

Già Guglielmo il conquistatore avea stabilito che due uomini liberi per contea raccogliessero e pubblicassero le leggi e i costumi locali. La *Magna Carta* aveva ancora prescritto che dodici Cavalieri dovessero sciegliersi per verificare gli abusi in ogni contea. Ed allorquando Giovanni senza terra convocò l'assemblea generale di Oxfort, dette ordine agli Sceriffi di raccogliere quattro cavalieri armati per ciascuna contea e farli intervenire alla riunione.

Così cominciava ad aver origine la *Deputazione* in Inghilterra, cioè la scelta di qualche individuo che parla in nome altrui e rappresenta interessi comuni.

Enrico III anch'esso ordina a otto contee di nominare ciascuna quattro cavalieri, col mandato di recarsi a Lincoln ov'era raccolto il consiglio dei Baroni, ed ivi tenere discorso della condotta degli

Digitized by Google

Sceriffi i quali v'intervenivano per difendersi. Ed allorquando nel 1240 si convocò in Londra un'assemblea generale di Baroni, che da' cronisti per la prima volta vien chiamato *Parlamento*, Enrico dette ordine agli Sceriffi di fare in modo che ogni corte di contea scegliesse due cavalieri, col mandato di dare il lor voto pel sussidio che il Re chiedeva.

I Deputati vennero scelti; presero posto nell'assemblea ed ebbero voto deliberativo. In questa guisa il principio elettivo divenne una vera e positiva rappresentazione.

Intanto l'odio dei Baroni contro il Re cresceva ogni giorno, e non andò guari che s'accese di nuovo la guerra civile.

Enrico nel 1254 chiede un nuovo sussidio straordinario per far guerra a Manfredi, Re di Napoli. I Baroni si levano contro il Re: Simone di Monfort Duca di Leicester diventa capo di ribelli, i quali oggi non si tengon contenti di promesse, ma voglion riportare vittoria e dettar la legge.

Enrico anche questa volta acconsente di riformare il governo e correggere se stesso, e si stabilisce che un Parlamento convocato ad Oxfort nel Giugno 1258, avrebbe determinato le riforme da introdurre.

Questa è la prima assemblea che ha ricevuto il nome ufficiale di *Parlamento*.

Enrico inerme si recò al convegno, ove venne fatto prigioniero dai Baroni che erano tutti armati. Si dette allora potere illimitato a ventiquattro Baroni di compilare le progettate riforme. Questi si misero all'opera, e ne vennero fuori le celebri *Provisioni di Oxfort*.

Ecco quali sono le principali disposizioni:

1. Che gli editti saranno confirmati.

2. Che i Baroni nomineranno essi stessi annualmente i giudici, il cancelliere, il tesoriere ed altri uffiziali del Re.

3. Che avranno la Guardia dei castelli reali.

4. Che tre parlamenti saranno convocati ogni anno nei mesi di Febbrajo, di Giugno e d'Ottobre.

5. Che sarà nominata una commissione permanente di dodici Baroni incaricati d'intervenire a questi parlamenti e di trattare col consiglio reale di tutti gli affari.

6. Che si sceglieranno quattro Cavalieri per contea incaricati di raccogliere le querele contro gli *Sceriffi* o altri uffiziali del Re e di riferirne nella prossima convocazione del parlamento.

Digitized by Google

7. Che gli Sceriffi, nell'avvenire, sarebbero nominati dalla corte della contea.

Il Re giura di osservare la legge, ma i Baroni abusano del loro trionfo, essi non vogliono abbandonare il potere. Enrico allora si volge al Papa pregandolo di annullare il dato giuramento, e san Luigi scelto per arbitro promulga una sentenza in favore del Re.

I Baroni non vogliono punto sottomettersi; la guerra civile comincia ancora un'altra volta; Leicester sorprende l'armata reale e fa prigioniero Enrico e suo figlio Edoardo.

Leicester restato quasi solo a capo del Governo, fa eleggere quattro Cavalieri per contea e li chiama al Parlamento convocato a Londra nel mese di giugno 1254. Vede che i Baroni si armano contro di lui, ed allora cerca amicarsi quella parte della popolazione che diventava ogni giorno più forte e numerosa, il mezzo ceto.

Nel dicembre del 1264 convoca un Parlamento, al modo come è oggi, composto cioè di Pari, di Deputati delle Contee e Deputati dei Borghi, e per questa ragione Leicester venne chiamato *il fondatore del governo rappresentativo in Inghilterra.* Per lottare col Re e coi Baroni suoi rivali egli si adopera a far progredire le classi medie e loro assicura un posto nell'assemblea nazionale.

Questo parlamento del 1264 è veramente la prima assemblea completa. Oltre i pari vi hanno, come dicemmo, i Deputati delle Contee e dei Borghi, quantunque questi sieno ancora incompletamente rappresentati.

Intanto i Baroni per disfarsi di Leicester si mettono d'accordo con Enrico. Il Principe Edoardo fugge dalla sua prigione, raccoglie un'armata, move contro Leicester il quale muore in combattimento. Enrico usa con moderazione della vittoria, e promette un'altra volta di mantenere le *Provisioni di Oxfort.* Ricomincia la guerra sotto Edoardo I, il quale costretto a cedere ai Baroni si riduce a Gand ed ivi nel 1298 fa una nuova conferma degli Statuti.

Durante il regno di Edoardo I furono convocati parecchi parlamenti; e nella grande assemblea tenuta nel 1295 a Weistmister non solo v'intervennero i rappresentanti dei borghi e delle contee, ma anche il clero inferiore.

Questa assemblea fu la più generale che avesse avuto luogo infino allora. Vi furono i Deputati di tutte le classi sociali, e si può affermare che la nazione intera vi prese parte.

Digitized by Google

Il Parlamento forma un sol corpo, ma in due camere; l'una laica e l'altra ecclesiastica, ognuna delle quali vota per se.

La convocazione regolare dei Deputati delle contee e dei Borghi ebbe principio in quel tempo, e dal tredicesimo secolo comincia veramente l'istoria della costituzione inglese. « È in quest' epoca, dice Macaulay, che bisogna cercare l' origine della nostra libertà, della nostra prosperità, della nostra gloria. È in quel tempo che il grande popolo inglese si forma, che il carattere inglese comincia ad apparire nella sua specialità che conserva di poi; è in quel tempo che i nostri padri diventano isolani, non solo per la loro giacitura geografica ma per la loro politica, pei loro sentimenti, pei loro costumi. Fu in quel tempo che apparve distintamente per la prima volta questa costituzione la quale, tante volte riformata, ha pure conservata la sua identità, e che fatta astrazione di qualche difetto merita, di essere tenuta come la migliore sotto la quale ha vissuto da parecchi secoli una grande società ».

Nel 1309 il Parlamento era composto di ottantasei Conti o Baroni; sessantotto Vescovi o Abati; due Cavalieri per ciascuna Contea; due cittadini per città; due borghesi per luogo.

§ XIV.

Le due Camere

Ai tempi di Edoardo II, il governo perde ogni unità; il Parlamento cade nelle mani delle fazioni, il Re ed il paese sono in continua lotta. Edoardo II leva in alto i suoi favoriti; i Baroni si ribellano tre volte; e nell'ultima è a capo di essi la Regina Isabella. Una deputazione composta di quattro Vescovi, due Conti, quattro Baroni, tre Deputati di ciascuna contea reca al Re l'atto del Parlamento che scioglie i cittadini dal giuramento di fedeltà.

In questo tempo giungono petizioni all'assemblea perchè siano riformate le leggi, perchè siano impediti gli abusi; e queste petizioni che dapprima erano solo dirette al Re, oggi, inviate al Parlamento, diventano oggetto di deliberazione.

Sotto il regno di Edoardo III il Parlamento si divise in due camere veramente distinte come sono oggi.

Digitized by Google

Allorchè i vassalli diretti del Re avevano il diritto di prender parte alle discussioni del Parlamento, i Cavalieri votavano insieme coi Baroni. Invece i Deputati dei Borghi fin dal giorno in cui posero il piede nell'assemblea nazionale fecero parte da loro, sedettero in luogo distinto e votarono in modo diverso dai Cavalieri e dai Baroni.

Ma nel 1345 i Cavalieri si divisero dai Baroni e si unirono ai borghesi a proposito delle tasse che si accordavano al Re. Ed avvenne che allorquando si raccoglievano nella medesima città, i Baroni e i Cavalieri prendevano posto nell'alto della sala, e i Deputati dei borghi in basso.

I Deputati delle contee e quelli dei borghi avevano la medesima origine, venivano in parlamento pel medesimo titolo di elezione e gli uni e gli altri rappresentavano interessi locali; avvenne quindi col tempo che non fu difficile d'intendersi e d'avvicinarsi fra loro.

La fusione fu intera nella metà del secolo XIV, ed allora ebbe luogo la separazione del parlamento in camera dei Pari e camera dei Comuni.

I soli Deputati dei Borghi non avrebbero certo potuto formare una camera dei Comuni così autorevole da resistere al Re ed ai Baroni; ma quando furono uniti i Deputati delle contee e quelli dei Borghi, la camera dei Comuni esercitò subito una grandissima influenza, e in quel tempo gli alti Baroni, che per lo passato avean fatto guerra al Re, furono costretti a riunirsi a lui per assistere insieme contro questo nuovo e giovine elemento sociale.

§ XV.

La Camera dei Comuni

Vien meno del tutto la lotta fra i Baroni ed il Re. I comuni crescono in potenza e formano un corpo distinto ed autorevole. Essi non vogliono usurpare il potere sovrano ma invece difendere i loro diritti e all'uopo resistere energicamente.

Già avevano acquistato coscienza delle proprie forze, e per la disamina e concessione che facevano dell'imposte, pel controllo che esercitavano sugli affari, per la discussione delle petizioni eran divenuti parte integrale del consiglio nazionale. Sotto Edoar-

Digitized by Google

do III, il Re è sostenuto dai Baroni, in opposizione ai Comuni i quali non accendono come prima una guerra civile permanente, ma si contentano invece protestare contro l'arbitrio del potere centrale, fanno opposizione non al Re ma ai suoi ministri, e così ha principio la teoria della responsabilità ministeriale.

I Comuni diventano i depositarii delle garanzie della libertà. Nel 1377 chiedono con una petizione che il parlamento si riunisca ciascun anno; di poi si stabilisce che non possano asportare armi nelle città ove è convocato il parlamento e s' incomincia a parlare dell'inviolabilità dei Deputati.

Nel 1343, a Westminster si riunì per la prima volta il parlamento, diviso in due camere, per deliberare sulla questione della Pace colla Francia. I Prelati, Conti e Baroni sedettero nella camera bianca; i Deputati delle contee nella camera dipinta.

Non andò guari ed ebbe luogo un altro fatto importante. Fino al 1377, la camera sciegliev a uno de' suoi membri quando bisognava parlare in suo nome sia al Re sia in pieno parlamento. Nel 1377 si nomina l'oratore per tutta la sezione, e il primo oratore della camera dei Comuni fu Sir Tommaso Hurgerford.

Si perfeziona l'organizzazione interna del parlamento che diviene veramente un'assemblea politica. Si pone una grande importanza alla votazione dell' imposte. Se ancora non trionfa il principio che le tasse per esser legittime debbono essere consentite, i Comuni, protestano sempre contro i balzelli che si vogliano imporre arbitrariamente, spesso non accordano sussidii e vogliono esaminare come è impiegato il pubblico denaro. I conti non si possono ancora rendere con esattezza, ma la lotta tra il Re ed il Parlamento per il sussidio e le tasse è continua.

In principio era usanza che i Comuni concorrevano alla legislazione, col presentare petizioni; i Baroni le prendevano a disamina e vi deliberavan sopra; il Re le convertiva in Statuti, ma non tornavano nella camera dei Comuni per esser riesaminate; anzi spesso queste petizioni subivano grandi mutamenti.

Nel 1441, un certo numero di Prelati, Baroni e Consiglieri del Re con dodici Cavalieri della Contea e sei borghesi formarono una commissione incaricata di trasformare in leggi le petizioni che davan luogo a decisioni di massime generali.

La camera dei Comuni in questa guisa prese un grande sviluppo non solo in materia d' imposte e legislazione generale, ma

Digitized by Google

ancora nella parte politica. Nelle quistioni di pace o di guerra fu anco necessario il suo intervento.

I Comuni domandano al governo di voler anch'essi prendere parte alla nomina degli alti funzionarii pubblici. Chieggono che una commissione parlamentare esamini i conti del denaro accordato al Re. Edoardo III acconsente a patto che il tesoriere e il cancelliere sieno aggiunti alla commissione.

Cominciano a fare opposizione ai Ministri; resistono all'influenza che vuole esercitare il clero e il Papa. Fanno ogni opera perchè gli uffici più importanti non li abbiano gli ecclesiastici, e questa lotta del Parlamento contro il Clero apparecchia la riforma religiosa.

Si riconosce che i comuni hanno il diritto di determinare l'impiego dei sussidi che accordano, e ciò avvenne regnando Riccardo II. Sotto il suo successore Enrico IV, con un atto del 1406 si obbliga il Re a dover sentire il parere di un consiglio permanente, e i membri di questo consiglio han obbligo di venire in persona a giurare al parlamento, d'osservare con fedeltà tutti gli statuti.

Dalla guerra delle due Rose venne il trionfo del Re, l'innalzamento della borghesia e la debolezza della nobiltà. Già in quel tempo non si ponevano più in contestazione i principii fondamentali della costituzione Britannica; eran riconosciute le garanzie della libertà individuale, la pubblicità dei giudizi, il diritto di accusare i consiglieri del Re e quello di dare il voto per l'esazione delle imposte.

Questi principii vennero messi in dubbio dal dispotismo di Enrico VIII e d'Elisabetta. Il Re si era fatto apostata, alla supremazia papale avea surrogata la regia, ed avendo nelle sue mani anche il potere religioso, uccide coloro che gli negano ubbidienza, e colla forza governa lo stato. Le tasse si esigono arbitrariamente, e le più crudeli persecuzioni, i delitti più audaci si compiono sotto il pretesto della riforma religiosa.

Digitized by Google

§ XVI.

Il lungo Parlamento e la Repubblica

Allorachè gli Stuardi per diritti ereditarii passarono dalla Scozia al trono d'Inghilterra, addottarono i medesimi principî dei loro predecessori, pensarono cioè che il Re regnasse in virtù del diritto divino. Era una strana contraddizione. Da una parte la riforma avea rialzato lo spirito d'insubordinazione e dato ai singoli individui libertà di discutere; il commercio avea fatto venir su i piccoli nobili, la camera dei comuni era più ricca di quella dei Lord, e questi nuovi possidenti volevano garantite le ricchezze acquistate. Dall'altra parte il Re non si tenne in debito di riconoscere le franchigie e le libertà; ed ecco sorgere due partiti i *Realisti* che credono vengano dal trono tutte le concessioni, e i *Liberali* che nella monarchia non vedono se non continue usurpazioni.

Presto Carlo I entra in lotta col parlamento, che metteva innanzi una *petizione dei diritti*, a cui voleva si piegasse la potestà regia. Si chiedeva con questa petizione che venisse abolita la legge marziale, che nessuno potesse esser tratto in arresto senza espresso motivo, quand' anche l'ordine venisse dal Re, non doversi gravare i cittadini d'alloggi militari, nè contrarre prestiti o chiedere sussidi senza il consenso delle camere.

Questo *Bill* fu sanzionato dalla corona e in questa guisa si confermarono principii già riconosciuti; ma in seguito, visto che crescevano le domande per parte dei comuni, Carlo sospese il parlamento.

Al riaprirsi dell'assemblea, la camera dei comuni si mostrò più ostile al Re di quel che avea fatto prima: volle abolire una tassa sui pesi e sulle misure da cui il Re cavava le maggiori entrate, e dichiarò traditore della patria chi la pagasse, e chi introducesse in Inghilterra il cattolicismo.

Carlo non poteva ammettere che la Camera avesse il diritto di votare le imposte e di negarle, e che per giunta avesse facoltà di sindacare gli atti del governo. Sciolse il parlamento, fece arrestare parecchi fra i più faziosi Deputati dei Comuni, e per undici anni governò come Re assoluto e coi sussidi che gli accordavano i nobili. Arbitrariamente esigeva le tasse, ond'era chiamato

Digitized by Google

iranno, mancatore di promesse, e grandissima era l'indignazione contro la Camera stellata e la Corte di alta commissione che punivano parole e pensieri. Molti fuggivano in America, e quei che restavano serbavano nell'animo il desiderio di presto far ritorno. Ha luogo l'insurrezione di Edimburgo: Carlo scende a patti e riconvoca il parlamento d'Irlanda e quello d'Inghilterra, ma i comuni inglesi superbi del trionfo riportato, levan la voce contro gli abusi compiuti negli anni precedenti ed in iscritto espongono al popolo gli arbitrii del potere, accendono il fuoco delle passioni, predicando che non si dovessero più oltre tollerare simili infamie.

Carlo scioglie un' altra volta il parlamento; Londra ne tumultua, il Re accetta proposizioni di accordi, e nel 1640 al corto parlamento ne succede un altro che divenne celebre sotto il nome di *lungo parlamento*.

La camera dei comuni voleva frenare l'autorità regia ma non abbatterla del tutto. Scossa appena dall' oppressura, la nazione cercava assicurazioni più certe, sempre attaccandosi a quelle stesse leggi che prima avea trovate poco efficaci.

« Giovani credenze, dice il Guizot, idee nuove fermentavano nel suo seno, cui essa portava fede viva e pura, anche abbandonandosi con vigore, confidenza all'entusiasmo che vuole il trionfo della verità, a qual sia prezzo; è ad un tempo modesta nei suoi pensieri, fedele con tenerezza alle sue abitudini, rispettosa alle vecchie istituzioni, volea credere che non cangiasse, ma sol pretendesse rendervi omaggio e forza. Di quì una singolare mistura di ardimento e di timidezza, di sincerità e d'ipocrisia nelle infinite pubblicazioni uffiziali e libere. Smisurato era l'ardore degli spiriti, universale il movimento, inaudito, scomposto; giornali, fogli da pertutto; questioni politiche, religiose, storiche, novelle, sermoni, piani, consigli, invettive, tutto vi avea posto; tutto v'era riferito, discusso; messaggeri volontari li propagavano alla campagna; alle assise, sui mercati, alle porte delle chiese si faceva ressa per comprarli e leggerli: e in questa esplosione di tutti i pensieri; fra questo appello sì nuovo all' opinione del popolo, mentre al fondo degli scritti e delle azioni regnava già il principio della sovranità nazionale alle prese col diritto divino delle corone, gli Statuti, la Giurisprudenza, le tradizioni, le consuetudini erano continuamente invocati come soli giudici legittimi

Digitized by Google

della contesa; già la rivoluzione era per tutto senza che nessuno osasse dirlo, nè forse confessarlo a se stesso ».

E la rivoluzione venne presto ed incominciò ad aver luogo in Irlanda, per la persecuzione ai cattolici. Gl'Irlandesi giurano armarsi per difendere il Re, la religione, il diritto. Carlo chiede al parlamento i mezzi per punire e reprimere i ribelli; ma i Comuni insinuano che il Re sia l'autore e il complice dei rivoluzionarii, e supponendo che esista una congiura contro la costituzione, ordita dai Papisti e dai Gesuiti, domandano di escludere i Vescovi dal parlamento e l'abolizione delle cerimonie del culto. Si armano i borghesi per difendere il parlamento; si levano in armi i gentiluomini delle contee per soccorrere il Re non sicuro. Il parlamento si divide allora in due grandi partiti che da quel giorno hanno alternativamente governato il paese. Si chiamano quelli *Cavalieri;* questi *teste rotonde*, che più tardi prendon nome di Tories e di Whig, gli uni progressisti, gli altri conservatori e zelanti pel principio di autorità. Ai *Cavalieri* sembra che a prevenire gli abusi basti il negare le imposte, rendere responsabili i Ministri, convocare ogni tre anni il parlamento; *le Teste Rotonde* credono invece che spetti all'assemblea il comando degli eserciti, la nomina degli uffiziali dello stato, dei Giudici e dei Consiglieri. E pensando in questa guisa il parlamento finì per attribuire a se il diritto di levare un esercito, giustificandosi colla necessità di difendersi contro le trame che dicevasi apparecchiasse il Re per mutare la religione.

Carlo ricorre alle armi; i Pari, quasi tutti i gentiluomini, i cattolici, gli Episcopali stettero con lui; ma fecero parte coi Comuni molti possidenti, la flotta e il grosso della nazione.

Il parlamento vota che il Re non può porre il *Veto* alle leggi decretate da esso; non spettare al Sovrano il comando delle truppe, ma al parlamento; e a gran maggioranza risolve la guerra contro i realisti; dà il comando dell' esercito al conte di Essex colla missione di ricondurre Carlo a Londra e strapparlo dai perfidi consiglieri.

Si fa proposta agli Scozzesi di fondere le due nazioni, e questi accettano a patto che le due chiese fossero unite, e mandano ventimila combattenti. Carlo alla sua volta fa appello ai membri delle due Camere rimasti fedeli, e gl' invita a raccogliersi ad Oxfort dove si troverebbero cento sessantacinque della Camera bassa

Digitized by Google

e ottanta dell' alta. S'ingegnano parecchi d'insinuar pace ai loro colleghi, ma ciò parve un procedere papale e gesuitico e a vicenda s'accusano di tradimento.

La riforma religiosa avea fatto nascere il dogma della libertà di coscienza. Se da una parte l'individuo si levava contro ogni istituzione politica, dall'altra sorgevano ogni giorno nuovi partiti religiosi. E venne una setta intitolata degli *Indipendenti;* i quali si proponevano di liberare la terra dalla schiavitù, cioè dalla Monarchia, e stabilire assoluta parità di gradi. Non ammettevano dogma fisso, non cerimonie, nè preti; aveano l'ambizione di non obbedire che alla pura verità e il culto si riduceva alla comunicazione dello Spirito santo.

A questo partito apparteneva il Colonnello Oliviero Cromwell. Gl' indipendenti si adoperarono di trarre la milizia di mano ai liberali e ci riuscirono, poichè ordinata la ricomposizione dell'esercito fu messo da parte il generale Essex e scelto invece a comandarlo Tommaso Fairfax il quale volle ritenere come Luogotenente Cromwell di cui era stromento, e che allora si trovò padrone dell'esercito.

Il Re visto che ogni conciliazione gli tornava impossibile, riprese le ostilità. I suoi soldati errano indisciplinati, divisi, e comandati da uffiziali superbi e dissoluti. Il contrario era dell'esercito parlamentare, il quale cantando salmi entrava con ardore nella mischia e comandava il fuoco *in nome di Dio.* Il Re fu vinto e il parlamento decretò a Cromwell ed a Fairfax il titolo di Barone con cinquemila e due mila cinquecento sterline d'entrata.

Carlo ricoverò in Oxfort; e temendo esser preso, si gitta nelle braccia degli Scozzesi, che il tengono come prigione infino a tanto che il parlamento liquidando un debito di quattrocentomila sterline se lo fa consegnare.

Pareva che il parlamento avesse trionfato, ma dalla vittoria non viene che maggiore confusione. Le fazioni son molte ed ognuna si contende il potere. I Presbiteriani che aveano la prevalenza nel parlamento chiesero che l'esercito fosse ridotto, e questo invece vuol cavar profitto dalla vittoria, desidera comandare, perocchè oramai ha perdute le abitudini civili. Cromwell fa sorgere la lotta tra la camera e l'esercito. S' istituisce il *Consiglio degli agitatori,* una specie di parlamento militare con due camere; nell'alta sedevano gli uffiziali superiori, nella bassa due sotto ufficiali e due soldati per compagnia.

Digitized by Google

La rivoluzione cominciata da un pezzo, deve compiersi.

I soldati dettano la legge al Parlamento e di poi si domanda non solo l'abolizione della Monarchia e della Nobiltà; ma dai *Livellatori* si chiede l'eguaglianza dei beni e de poteri.

Cromwell cogli indipendenti move verso Londra, e col pretesto di tumulti vi entra. Agevola a Carlo il fuggire e poscia dal parlamento fa per forza decretare finita ogni comunicazione col Re, com' è dire, deporlo.

La sventura procura amici a Carlo; la flotta si dichiara per lui come gli Scozzesi; ma Cromwell vince i Realisti ed entrato in Iscozia rimuove i moderati dal Governo, in seguito fa arrestare il Re, move coll'esercito sopra Londra, alcuni membri del parlamento son presi, altri delusi, e restano solo gl'indipendenti che decretano il processo del Sovrano. I Lordi non vollero approvare questo Bill, ma i Comuni sostennero esser essi i rappresentanti del popolo inglese e per ciò investiti dell'autorità suprema, aver forza di legge ogni loro deliberazione e non esser necessario il consentimento dei Re e dei Pari. Carlo fu condannato al supplizio e Cromwell firmava la sentenza di morte.

Poco dopo la camera dei Pari è abolita; è dichiarato che l' uffizio dei Re è inutile, oneroso e pericoloso per la libertà, la sicurezza e il bene del popolo. Si proclamò la Repubblica, si proscrisse la famiglia reale dichiarando reo di tradimento chi riconoscesse *Carlo Stuard* detto il *Principe di Galles*.

Cromwell dittatore capo della Repubblica disponeva del governo a modo suo. Il parlamento non vuole approvare una domanda per soldi arretrati che move l'esercito, e Cromwell con un pugno di soldati, il 10 Aprile 1653, entra nelle sale e dice: via, via! Non siete più del parlamento e ne scaccia i deputati dicendo ad uno— Tu sei un briccone: all'altro — Tu becco, tu brigante e vuotata ch' ebbe la sala, mise le chiavi in tasca, e fece scrivere alle porte del palazzo di Weit-Minister *Casa d'affittare senza mobili*.

Il Dittatore ha con se un consiglio di dodici e da questi nel 1653 fa nominare un'assemblea composta di 54 deputati. La Repubblica inglese durò 10 anni e finì con la vita e la morte di Oliviero Cromwell, il quale per despota che fosse non ebbe la forza di violare il principio rivoluzionario e di abolire il parlamento, nè di regnare senza di esso.

Digitized by Google

§ XVII.

Guglielmo d'Orange e il *Bill* dei diritti

La restaurazione degli Stuard fu un avvenimento nazionale; ma essi ritornarono al trono d'Inghilterra punto corretti o migliorati dalla sventura. Carlo II era despota, come i suoi antenati, e quantunque avesse ben promesso di se, nel tornare al potere, pure non andò guari ed anch'egli si mostrò poco amante della libertà. Sciolse più volte il parlamento, ma nei nuovi eletti trovò un maggior numero di Whig, i quali moltiplicarono ordini severi contro i papisti.

Nel 1679 le camere per restringere le prerogative reali votarono il famoso Bill dell'*Habeas Corpus*.

Peggiore di Carlo fu suo fratello Giacomo II, che non può tollerare l'intervento del Parlamento, che riscuote le tasse arbitrariamente, e che pensa adottare misure tiranniche. Ma con Giacomo II vien meno per sempre il potere assoluto.

Nel 25 Dicembre 1688 il Parlamento offre il potere a Guglielmo d'Orange che rinnega il diritto divino, teoria professata con tanta costanza dagli Stuard, e nel 24 Febbrajo 1689 si approva in modo definitivo il Bill dei diritti ove sono veramente le basi fondamentali della presente costituzione inglese.

Il bill dei dritti costituisce la terza parte di quel libro che gl'Inglesi dicono la Bibbia della loro libertà. Chiuse il periodo delle rivoluzioni interne, ed aprì la via a quella libertà moderata e legale per cui la gran Bretagna salì in tanta grandezza e potenza.

L'indole del nostro lavoro non ci permette di riassumere i fatti più importanti che seguirono di poi, presso quel glorioso popolo; concluderemo dicendo che la Costituzione Inglese è un grande edifizio non compiuto mai, intorno al quale si può sempre lavorare, ed in fatti gli Anglo-Sassoni la modificano e correggono sempre, ma non l'abbattono e distruggono mai del tutto. In nessun paese d'Europa il governo rappresentativo ebbe vita così splendida e piena quanto in Inghilterra, dove nacque e si sviluppo' per gradi, secondo l'indole e la civiltà di quel popolo.

Dall'unione dei Normanni e Sassoni che conservano per lungo

Digitized by Google

tempo i proprii costumi, nacque l'Aristocrazia e la libertà locale. Dapprima i nobili si ribellano ed ottengono dal Re privilegi che limitano il suo potere ; in appresso i Comuni sorgono e dopo un serio combattimento, partecipano anch'essi al Governo dello Stato.

La Costituzione benchè non abbia un principio generale che la informi e la domini, pure vive di consuetudini, è un sistema di dritti e di poteri in così grande equilibrio tra loro , che sembra come se fosse venuta su tutta in una volta.

Guardate in tutta Europa — Quando un partito vince l'altro lo abbatte, lo distrugge e lo riduce all'impotenza assoluta. Il Comune vuole annullare la monarchia, e questa invece usurpar tutto al popolo. In Inghilterra ha luogo un fatto diverso : il partito che vince non distrugge interamente l'altro , ma viene a transazioni, lo lascia vivere, anzi si può dire che gli dà il modo di meglio svilupparsi per concorrere tutti i due al medesimo scopo. La monarchia, quando vinse non annullò i Baroni, e questi alloraquando riportarono ricompiuta vittoria, non distrussero del tutto la monarchia ma vennero a patti ed accordi. Lo stesso si può dire dei Comuni, e la Repubblica del Cromwell che ebbe così breve durata, conferma pienamente quel che diciamo.

In Inghilterra popolo ed aristocrazia hanno una sola missione da compiere. La nobiltà non si è separata dal popolo, ma invece ha accolto nel suo seno chiunque si è distinto per opere eccellenti.

La vita politica e sociale procedè d'accordo con la libertà individuale ; la religione vive in armonia col popolo, ed in mezzo all'agitarsi delle frequenti rivoluzioni d'Europa , l' Inghilterra vive tranquilla ed ordinata, con moderazione e secondo necessità, riforma se stessa, e non è seconda in civiltà a nessuna nazione del mondo.

§ XVIII.

La Repubblica rappresentativa in America

Or diciamo di un' altra forma di governi rappresentativi, che venne a perfezione per opera dell'istessa razza Anglo-Sassone.

Prima che le colonie Europee vi ponessero il piede, l'America era selvaggia e giovane, avea tutte le condizioni che si ritrovano

Digitized by Google

in un popolo barbaro e fanciullo. Non era, come il resto delle altre parti del mondo, passata a traverso di parecchie civiltà, non avea ancora sviluppate le sue forze, non i vizî, non le virtù dei popoli vecchi o adulti. La terra era vergine e fertile, ed incolta così, che poteva di gran lunga migliorarsi; gli uomini liberi ed indipendenti si reputavano eguali fra di loro, per quel sentimento naturale d'individualismo che è proprio dei popoli giovani.

Si può affermare che questo era lo Stato dell'America allorquando cominciarono a discendervi le colonie Europee; ma il corso della civiltà fu diverso in quelle fondate dagli Spagnuoli e dai Francesi e quelle che ebbero origine dall'emigrazione Inglese.

Gli Anglo-Sassoni che emigrarono dalla loro terra, perchè stanchi di tollerare in pace il dispotismo degli Stuardi, si trasferirono nelle regioni abitate dai popoli liberi, estranei alle agitazioni degli Europei. Trasportarono con loro i costumi, le tradizioni, le virtù di cui eran così ricchi nella lor patria natia. Essi erano temperati, laboriosi ed industri, attivi e forti, ed educati a quello spirito di legalità che forma la maggior gloria dell'Inghilterra, e che come dicemmo, è la maggiore garenzia della libertà.

In un paese ove non trovavan sovrani e potenti, ove tutti eran costretti a lavorare per crearsi una fortuna, ove la terra incolta era così vasta, che ad ognuno ne restava una parte per migliorarla, tutti s'intesero uguali, tutti s'intesero liberi.

Le colonie fondate dagli altri popoli vissero miseramente, e quantunque sien vaste, ben situate e democratiche del pari, pure presso di esse, la libertà facilmente degenerò in anarchia; quando invece le Colonie Inglesi, che poi costituirono l'unione Americana, crebbero in potenza sicchè oggi son rivali dell'Inghilterra su i due Oceani, e forse fra un secolo le immense fertili vallate degli Stati Uniti conterranno più di duecento milioni di uomini che parlano la stessa lingua e che traggono l'origine dall'istessa razza. Gli Americani di origine eran ribelli ad ogni aristocrazia; i nuovi venuti eran degli emigrati civili ed industriosi, ma che d'ordinario non portavano con loro nè la ricchezza nè la potenza; il governo quindi addiviene facilmente democratico.

Col tempo, cioè alla fine del secolo passato, tredici colonie inglesi scossero il gioco della madre patria, e queste avevano la medesima religione, la medesima lingua, sentimenti e costumi, e

Digitized by Google

quasi le medesime leggi; ma quando la guerra ebbe fine, le colonie non si unirono in una sola, anzi ciascuna divenne una repubblica indipendente, e Giorgio Wasington, sussidiato da altri pregevoli uomini ordinò una nuova costituzione federale la quale venne adottata in seguito da tutti gli altri Stati.

Il fondamento di tutte le Istituzioni Americane è la Sovranità popolare — Ma fu già notato che la rivoluzione in quelle contrade dal principio alla fine fu moderatissima, non pretendendo l' impossibile, ma operando solo le mutazioni necessarie. I rivoluzionarî aggiunsero l'indipendenza a quelle medesime forme che avevano avute prima, e le tredici repubbliche vennero organizzate a somiglianza della monarchia rappresentativa inglese, mutando poche istituzioni. Cambiarono il nome e la qualità ereditaria del Re nel nome e nella qualità elettiva di governatore anzi conservarono ai capi della repubblica quel nome di governatore il quale già accennava ai capi delle colonie indipendenti.

Il potere legislativo venne confidato a due assemblee, l'una del Senato e l'altra dei deputati. Quei sommi Legislatori non pensarono che la costituzione potesse vivere con una sola assemblea che riunisse in se ogni potere, perocchè essi sapevano per prattica e per teoria, lo ripeteremo con le parole del Balbo, che dove il potere legislativo è composto di due membri soli, tostochè nasce una discordia, questa non potendosi comporre legalmente da un terzo membro che non esiste, viene la necessità ineluttabile di comporla in modo illegale, cioè con la Rivoluzione.

Il Senato in ciascuna repubblica non ebbe elementi aristocratici. I senatori sono scelti fra i proprietarii dei fondi e come i deputati, e nominati dal popolo per quattro anni. Il potere esecutivo è rappresentato da un governatore anch' egli magistrato elettivo che dura uno o due anni, e che à nelle mani il comando delle forze militari.

La camera dei rappresentanti, ha il diritto di accusare gli agenti del potere esecutivo ed anche tutti gl' impiegati civili per corruzione o malversazione.

Il potere giudiziario è interamente distinto dagli altri due, e la prima costituzione che abbia sancita nella prattica questa teoria, è stata senza dubbio l'Americana nel 1787. Dal presidente, capo del potere esecutivo, fino all' ultimo cittadino dello Stato,

Digitized by Google

il potere giudiziario si estende su tutti, e tiene connessi e vivifica gli altri due poteri.

Colle medesime norme è organizzato il governo federale dell'Unione, a cui è accordato il diritto di concludere trattati, di far la guerra o la pace, di stabilire le imposte necessarie per l'adempimento degli obblighi, del governo federale, di levare i soldati, di equipaggiare le flotte, di aprire le grandi vie per mettere in comunicazione le diverse parti del territorio. Il potere legislativo è riposto in un congresso, e l'articolo 1° della Costituzione federale dice: un congresso degli Stati Uniti, composto di un Senato, e di una Camera di rappresentanti, sarà investito di tutti i poteri legislativi, determinati dai rappresentanti. Il potere esecutivo è affidato al presidente degli Stati Uniti, il quale ha il comando delle milizie di terra e di mare, conclude trattati col consenso del Senato; ha facoltà di provvedere agl' uffizî vacanti, durante l'intervallo delle sessioni del Senato. Il presidente ed il Vice Presidente, sono eletti e durano nell'Uffizio quattro anni, e possono essere mandati via, se convinti rei di dilapidazione del pubblico tesoro, ó di tradimento o di altri reati. Il potere giudiziario è confidato ad una corte suprema, ed altre corti inferiori che il Congresso può di tempo in tempo formare e stabilire. I giudici sono garentiti dall' inamovibilità finchè dura la loro buona condotta.

Coloro che oggi pensano che i popoli si possan tutti governare ad un modo, citan sovente l'America, la pongono a modello, e vogliono spiegare l'origine della prosperità e dell'incremento che essa ha avuto, dalle leggi e dalla costituzione che seppe crearsi. Altri invece nell'immensità di un territorio aperto all'attività di tutti, ove la popolazione è assai scarsa e tiene alti salarî, ed impedisce il pauperismo, vuol trovare la cagione della prosperità. Non mancano infine quelli che la rinvengono nell' indole della razza, predestinata a viver libera ed indipendente. In queste sentenze diverse vi ha qualche cosa di vero in ognuna, ma non bisogna scambiare la forma colla sostanza. Gli Americani quando due secoli or sono crearono la loro costituzione, davano ad essa un'importanza secondaria, sapendo bene che la libertà dipende dallo spirito e dai costumi dei cittadini, assai più che dal sistema del governo; essi sapevano che nel cuore dell'uomo, più che nel

Digitized by Google

meccanismo del governo bisogna metter le regole della politica. E questo sentimento cercarono di sviluppare, questa via tennero per giungere all'altezza in cui oggi son pervenuti.

La loro costituzione, come l'Inglese, è temperata, non viene fondata da un'assemblea costituente o da un principe qualunque. Si mantiene e progredisce per le virtù dei cittadini, per opera della religione, delle scuole, dello spirito di associazione che predomina, della libertà ed indipendenza individuale, che se rende da una parte possibile ogni progresso nella vita pubblica, dona alla famiglia un carattere tutto suo.

L'America è eminentemente Cristiana e gli americani hanno la ferma convinzione che la morale di Cristo mena alla democrazia. Amatevi gli uni con gli altri, questo vuol dire che il più forte deve porgere la mano al più debole, per aiutarlo colla fortuna, col consiglio, col sacrifizio — Astie facendo la storia interna rannodò e ridusse ad unità intorno al vangelo la storia ed i costumi degli Stati Uniti. Infatti la chiesa ha creato il comune, la scuola, la polizia, le quali sono una congregazione speciale che han cura de'propri interessi civili o militari. La sovranità del popolo è uscita dalla sovranità dei fedeli. Una chiesa senza vescovi, senza sacerdoti, in cui l'autorità è in mano dei credenti, non può produrre altro che una democrazia, perocchè quando ogni cristiano è sacerdote, secondo la parola di Lutero, il privilegio non è più possibile.

L'America staccandosi dall'Inghilterra, fece d'ogni riunione di fedeli una chiesa od una congregazione indipendente, governata dagli anziani e presieduta dal pastore, e da questo focolare d'indipendenza e di eguaglianza, uscirono tutte le libertà di quella grande repubblica. Colà, come altrove, la religione ha fatto l'uomo e il cittadino a sua immagine, la chiesa libera ha partorito la libera società.

Nei costumi regna la massima tolleranza; cristiani di diverse credenze si tollerano a vicenda. Spesso in una medesima famiglia s'incontrano tante religioni, quanti sono i membri che la compongono; eppure vivono in armonia tra loro, nessuno disputa mai con l'altro, ciascuno ha il suo simbolo, e intende la Bibbia a modo suo.

Jefferson fu il primo che introdusse nelle Vergini la separazione della Chiese dallo Stato. Non vi era negli Stati Uniti una chie-

Digitized by Google

sa dominante che fosse legata all' amministrazione, nè un clero proprietario del suolo che formasse una casta; ma un gran numero di chiese diverse abituate alla mutua tolleranza che non avendo interessi nè privilegi da difendere o da rimpiangere, si rassegnarono a vivere sotto l'imperio della libertà. Gli effetti furono sorprendenti — Tutti ebbero a cuore gl'interessi della propria chiesa, tutti si fecero apostoli, e al tempo stesso per effetto naturale della libertà tutti rispettarono i dritti altrui, per quanto eran gelosi dei proprii. In ogni Chiesa ad uno estremo ardore si trova una tolleranza infinita, e le diverse comunioni protestanti si sono ravvicinate con vincoli fraterni.

Pensa all'anima tua, tu solo sei responsabile del tuo destino, è la conclusione di tutti i libri ascetici, e questa tendenza religiosa si manifesta in tutta quanta la letteratura americana, ed esercita una grande influenza sui costumi della libera terra.

Accanto alla Chiesa surse la scuola che ebbe tanta parte nello sviluppo della civiltà americana. I primi emigrati appena posero il piede sul suolo della lor patria novella, si occuparon tosto dell'istruzione dei fanciulli. Questi veri puritani aprivano scuole per combattere Satana, e per essi Satana era l'ignoranza. In quelle scuole si formò una razza religiosa, morale e prattica, intraprendente, che è il vero tipo conservativo della grande repubblica. Gli Americani, sentirono che l' avvenire dell'uomo e della nazione dipende dal grado, più o meno efficace a cui possono giungere; che il popolo sapiente sarà anche il più ricco, il più forte, il più libero, che non è possibile l'eguaglianza senza l'istruzione, perocchè un popolo ignorante oggi vi crea l'anarchia per ricader domani nel dispotismo.

Posero in atto quel noto motto di Bacone, *sapere* e *potere;* pare che negli Stati Uniti non solo tutti sanno leggere, ma ognuno legge per istruirsi, per prender parte ai pubblici affari, per imparare a guadagnar danaro, o per meglio infondersi nell' animo le verità religiose.

La scuola primaria è la base dello Stato, gratuita per tutti, essa raccoglie i fanciulli di ogni classe e di ogni culto; fa dimenticare le distinzioni sociali, abbatte i pregiudizî e le antipatie, ispira a ciascuno l' amore alla patria comune, ed il rispetto alle libere istituzioni. È nella scuola che nella prima infanzia s' im-

Digitized by Google

prime il suggello dei costumi nazionali, si rendono capaci i cittadini di esercitare i dritti politici.

Quando ebbe fine la guerra dell' indipendenza, la conquista del suolo, la fondazione di nuovi Stati fecero trascurare per poco l' istruzione pubblica. L' emigrazione avea introdotto nel paese un gran numero di famiglie ignoranti e poveri; gli antichi regolamenti che rendevano l' insegnamento obbligatorio, non si osservavano più, sicchè l'ignoranza guadagnava terreno. Ed ecco da per tutto formarsi associazioni avendo per iscopo il miglioramento dell'istruzione, ecco numerosissime le raccolte periodiche che chiariscono le quistioni più importanti, ed uomini autorevoli dell'unione che si partono per l'Europa, per studiare i sistemi più rinomati. Ciò che compì l'energia individuale in questa circostanza, à veramente del prodigioso, gli effetti ne furono mirabili.

Da per tutto l'istruzione primaria è un affare del comune, ma esso è obbligato per legge, a stabilire un numero di scuole che possa ricevere tutti i fanciulli che sono in età per recarvisi. Quest' obbligo ha due sanzioni: primo lo Stato può intestare un atto al Comune per obbligarlo alle tasse; poi tutti i parenti a cui fosse rifiutato un posto nella Scuola pei loro fanciulli hanno dritto di reclamare i danni e spese. Da per tutto il numero delle scuole sorpassa di gran lunga tutto ciò che havvi in Europa. Nel 1871 eranvi nello Stato di New-York 11750 scuole per 3,880,735 abitanti, ciò che fa quasi una scuola su 300 anime; nel Massachussetts 4,605 scuole per 1,231,066 abitanti, ossia una scuola su 270 anime.

Negli Stati dell' Ovest la proporzione è ancor più favorevole, perchè nell'Ohio si trova una scuola su 160 abitanti, nell'Illinese una su 190, nel Michigan una su 150, nel Wisconsin una su 130. Nessuna influenza di chiesa entra nei recinti della Scuola. Si legge la Bibbia, ma non si comenta; l' insegnamento è cristiano ma non cattolico, nè evangelico, nè anglicano; si dà solo ai fanciulli il mezzo di cercare la verità, di fuggire l'ignoranza e di prepararsi alle grandi battaglie della vita.

Il comune fornisce tutto, fino i libri, le carte, le penne, quindi è difficile trovare chi non approfitti della munificenza nazionale, e ami meglio condannare i suoi figliuoli all' ignoranza ed alla miseria. In grazia della bontà dell'insegnamento, il figliuolo del

Digitized by Google

milionario va ad istruirsi a fianco dell'operaio irlandese; così regnando la vera eguaglianza si sviluppa l'amore della libertà e della patria.

Gli uomini più autorevoli si fanno un dovere ed un onore di parlare al popolo di storia, di letteratura, e di economia politica e sopra tutto della grandezza e della dignità della natura umana.

Fin dalle scuole il giovinetto americano si ammaestra, a parlare ed operare come a leggere ed a scrivere. In un paese in cui tutti son membri di un *meeting*, o di un'associazione, in cui tutti han bisogno di arringare al popolo, diventa una necessità apparecchiarsi colla cultura ad entrare nella vita politica, in cui il cittadino più onorato è quello che serve meglio di tutti gli altri il proprio paese.

La stampa è mezzo potente per sviluppare la libertà. Ciascuno può pensare ciò che vuole, e stampare ciò che pensa, la mènzogna è sprezzata sempre. Ricercare la verità è opera di tutti, non è in potere d'alcuno d'impedirlo. Senza la tribuna ed i giornali, si ha il trionfo dei malvagi e degli stolti; perocchè non vi è sicurezza nè commercio nè industria, dove non è libertà di stampa.

In America per propagare la parola divina concorrono centinaia di associazioni, migliaia di riunioni. Il popolo fa il bene per il bene, e dona all' Associazione il più largo sviluppo, le dà in mano la Chiesa, l'ospizio, la scuola, le scienze, le lettere, e si può dire che ogni Associazione è una famiglia ingrandita.

La famiglia ha un carattere tutto suo. La donna ha una libertà a noi affatto ignota; essa è istitutrice, educa gli animi a virtù generose, il potere che esercita è incredibile. La trovi dovunque: nella scuola, nell'ospedale, nel meeting, e nella chiesa; dove si tratta di beneficare, d' istruire, di consolare, non manca mai, e con tali donne si formano i grandi popoli.

In America non esiste la dote, sapendo bene che chiunque cerca una posizione col lavoro e coll' ingegno, agevolmente l' ottiene. E tutti lavorano, e si affaticano per crearsi una posizione sociale. L'ozio non è un vizio conosciuto dagli Americani.

Tutto contribuisce a sviluppare la libertà e l'eguaglianza—Accanto all' insegnamento libero, ponete la Chiesa sempre attiva, con le sue mille riunioni dove poveri e ricchi, son sempre associati per opere di carità, aggiungete la vita pubblica che move

Digitized by Google

tutte le idee e feconda tutte le anime; lo spirito di legalità e di operosità nei Cittadini, la modestia della famiglia, la potenza che esercita la stampa, non essendovi chiesa, associazione o corpo d'individui che non abbia il suo giornale, e voi facilmente spiegherete la Società Americana democratica, ricca e possente, ma dove pure la libertà sembra spesso licenza ed anarchia.

Chi però volesse riprodurre in Europa quelle forme, gli è necessario innanzi tutto trovare un popolo che abbia le medesime condizioni storiche, i costumi, la religione, la civiltà insomma.

§ XIX.

La Rivoluzione francese.

Un nuovo fatto, un nuovo avvenimento, e dei più importanti del mondo moderno ha luogo; la Rivoluzione Francese del 1789, che predicando libertà ed eguaglianza, non segue la via moderata e tranquilla tenuta dall'Inghilterra e dall'America, ma tutto abbatte, tutto distrugge, come impetuoso torrente che straripa.

Già era avvenuta la riforma religiosa, la guerra dei 30 anni, le guerre religiose, il progresso delle Istituzioni Americane.

Lo Spirito filosofico tutto discuteva, tutto cercava d'innovare, e le istituzioni del medio evo eran già divenute decrepite; si eran tutte corrotte ed avean di già compiuta la propria missione. Era generale in Europa il bisogno di formare nuovi ordinamenti sociali più conformi all'umana natura, perocchè l'individuo avea oramai la coscienza dei proprii diritti.

In Francia la monarchia era già dispotica ed immorale; la nobiltà cortigiana oziosa e codarda, il clero corrotto, aristocratico ed opulento; la proprietà mal divisa, perocchè tre quarti del territorio francese appartenevano al Re, alla nobiltà ed al Clero, onde una disuguaglianza fra i Cittadini, e l'inceppamento della pubblica prosperità — I parlamenti eran divenuti organi passivi dell'assoluta volontà regia che imperava su tutto—Le condizioni della Francia erano a un dì presso simili a quelle dell'altre parti del continente Europeo. Avvenne quindi che il ridestarsi di quella nazione trovò eco in tutti gli altri popoli, perocchè, a tutti parve che la meta della Rivoluzione Francese era quella a cui avevano essi aspirato, e ciascuno vi trovava qualche cosa che gli pareva propria.

Digitized by Google

La Rivoluzione non fu quindi locale ma universale. Nel 1772, quando un giovane in su i 20 anni pubblicò il suo primo manifesto contro il dispotismo, nessuno prevedeva che questo giovane sarebbe stato un giorno il più grande oratore della Rivoluzione. Mirabeau apparteneva a quella scuola che non vuole tutti sconvolti gli ordini sociali, e pensa invece che il progresso delle umane istituzioni, non può essere duraturo, se non è temperato e non si procede a gradi.

Come Voltaire, come Montesquieu, anch'egli era andato a studiare le istituzioni d'Inghilterra, e n'era ritornato colla convinzione che si dovesse fare ogni opera perchè la Monarchia donasse la libertà alla Francia, e solo quando il trono si rifiutasse, si avrebbe ricorso ad una costituzione radicale. La scissura fra la Monarchia ed il popolo addivenne inevitabile, nel giorno in cui quella dette segno di non sapersi trovare all'altezza dei tempi. Guerra ai privilegiati ed ai privilegi, grida Mirabeau, e questo che era il suo, era pure il programma della Rivoluzione. Dall'89 al 91, si cerca di rinnovare la Società, sotto il triplice aspetto politico, religioso, civile. Al principe si vuol togliere la potestà assoluta; ai nobili abolire i privilegi, separandoli dalla corona, dar nuova vita all'assemblea nazionale, proclamare l'ammissibilità senza distinzione di nascita od altro, negli ufficî militari; riformare e riordinare tutte le milizie nazionali, divider bene le province, regolar meglio il sistema delle imposte, riformare le istituzioni giudiziarie — Il Clero fu disciolto come ordine, le decime ecclesiastiche ed i benefizî vennero abolite, e i nuovi membri divennero pubblici funzionarî o cittadini. È restata memorabile nella storia la notte del 4 Agosto, in cui si emanò un decreto, che distrusse i vincoli feudali, sia in ordine alle persone sia in ordine alle cose, ed uguagliò in un istante quelle classi che erano state separate per secoli.

L'attuazione dei nuovi ordini produsse dapprima confusione grandissima; la monarchia spaventata cercava riprendere il perduto potere, e giunto il momento della lotta, nell'89 fu sbalzata dalla Rivoluzione.

Nel 1791 si modella una Costituzione sull'inglese, ma non si concede all'elemento aristocratico alcuna parte nella rappresentanza della nazione. Si proclama la libertà civile e l'eguaglianza dinanzi alla legge, uguaglianza delle contribuzioni e dei diritti

Digitized by Google

ad uffizii pubblici; sicurezza della persona e dei beni, libertà del pensiero e della coscienza, libertà nelle azioni personali, abolizioni delle corporazioni e di tutti i privilegi della nobiltà. Si dividono i supremi poteri dello Stato, quello del Re e dei suoi Ministri, si da le norme per la costituzione dell'assemblea nazionale, e le norme generali per il potere giudiziario, e tutte le regole fondamentali dell'Amministrazione, dell'armata etc.

Ora cominciano i vaneggiamenti e gli errori: la Rivoluzione prende una forma tutta sua, per cui quando avrà tutto distrutto ed uguagliato, la libertà non resta, e torna il dispotismo sotto altre forme. Per odio alla classe aristocratica, il potere legislativo venne affidato ad una sola assemblea, che dovea essere rieletta ogni due anni, e non poteva essere disciolta dal Re. Essa si convocava da se stessa il 1° di Maggio, restava solo al Re convocarla straordinariamente nell'intervallo delle sessioni.

L'elezione dei rappresentanti non fu diretta; i cittadini Francesi naturalizzati in Francia aventi 25 anni, il domicilio nella città ed un lieve censo, riuniti in assemblea primaria, nominavano gli elettori, i quali elegevano tanti deputati quanti ne dovea inviare il rispettivo dipartimento all'assemblea. In cotesta forma di Costituzione erano i germi dei tumulti che poi seguirono; la creazione di una sola assemblea onnipotente fu un errore che costò fiumi di sangue e rese impossibile la libertà. L'assemblea avea il dritto di proporre e decretar leggi, determinava le spese pubbliche, aumentava le imposte, decretava l'abolizione dei pubblici uffizii, e il contingente militare; risolveva la guerra dopo la proposta del Re, ed obbligava questi a concludere la pace a rettificare i trattati di alleanza di commercio od altro. Il Re avea solo il potere di rifiutare la sua sanzione ai decreti dell'assemblea per due volte; ma se per tre sessioni consecutive era ripetutamente presa la stessa deliberazione, questa acquistava forza di legge, senza bisogno della sovrana sanzione. I giudici ed amministratori de'dipartimenti e dei più piccoli distretti doveano essere nominati dal popolo.

A questo ordinamento segue un secondo periodo della Rivoluzione, dal 91 al 95 che quantunque diverso dal primo, pure n'è la legittima conseguenza. Han luogo i tumulti della Convenzione, la sfrenata licenza, la sanguinaria ferocia contro ogni cosa. Non Mirabeau temperato ed ardito nello stesso tempo, ma trionfa Ro-

Digitized by Google

bespierre, violento e crudele; e vien su la più sfrenata demagogia. Si era dapprima stabilito che la Sovranità nazionale si esercitava per mezzo di delegazioni, ora si proclama che la Sovranità popolare dev'esser senza limiti, senza delegazioni, esercitata immediatamente e continuamente dal popolo armato.

La Convenzione distrusse la monarchia, fondò la repubblica, inaugurò il regno del terrore, ma finì per esautorare se stessa, rimettendo tutti i poteri nelle mani del comitato di salute pubblica, annullò la casta clericale, abbattè del tutto la feudalità, ed il principato sostenuto dal dritto divino; creò e rese potente una nuova classe, il terzo Stato.

La Costituzione che seguì divenne ancora più democratica della prima. Si ebbe una sola assemblea di cui i membri dovevano essere eletti dal suffragio universale e per elezione diretta; il censo venne interamente abolito, gli elettori doveano avere 25 anni, e si mandava un deputato per ogni 40000 abitanti. L'assemblea proponeva le leggi e faceva i decreti, ma votate quelle, per aver vigore, doveano adottarsi dal popolo Sovrano riunito nelle assemblee primarie. La esecuzione delle leggi era affidata ad un consiglio di 24 membri, nominato dall'assemblea nazionale sopra una lista presentata dall' assemblea elettorale dei dipartimenti. Però questa costituzione proclamata nel 1793, non entrò mai in vigore, perocchè il 24 agosto venne sospesa per la concentrazione di tutti i poteri nel comitato dittatorio.

Nel 1795, à luogo una nuova Costituzione più moderata. È ristabilito il censo per gli elettori, introdotta una nuova rappresentanza del popolo, un consiglio di cinquecento eletti tutti e due direttamente dal popolo e nella stessa assemblea, e i membri dei due consigli si rinnovavano ogni tre anni. Il potere esecutivo venne affidato ad un Direttorio composto di 9 membri, nominato dal consiglio degli anziani, sopra una lista presentata dai cinquecento.

La licenza ha generato la stanchezza, e apparecchiata la via per la dominazione del primo console. Il Generale Bonaparte reduce dall'Egitto, ricco di gloria, e pieno di ardimento può con facilità rovesciare il Direttorio ed i due Consigli, poi con un altro colpo di Stato, nel novembre del 1799, invita Sieyes a compilare un progetto di Costituzione che non essendo in nessun modo attuabile, pensò Bonaparte di presentarne uno egli stesso, che fu accolto dal popolo.

Digitized by Google

Il fondamentale principio di questo nuovo Statuto, è di conservare la forma democratica repubblicana, ma di stabilire un potere esecutivo quasi monarchico. Napoleone a somiglianza di Augusto, conserva i nomi ma distrugge la sostanza. Stabilisce tre camere, un senato, un tribunato, un corpo legislativo.

I Senatori dovevano avere 40 anni almeno, in tutti erano 80, e venivano nominati a vita.

Essi eleggevano i membri delle altre due camere sopra i notamenti degli eletti del popolo, eleggevano i consoli, i giudici di cassazione, i commissarî dei conti, vegliavano alla inviolabilità della costituzione, ma non avevano parte al potere legislativo.

Il tribunato si rinnovava ogni anno del quinto. Componevasi di 100 membri dell' età non minore di 25 anni, 3 dei suoi membri svolgevano innanzi al corpo legislativo le decisioni che esso prendeva, manifestando i desiderî per nuove leggi, ed invocando rimedi per abusi commessi. Il corpo legislativo era poi composto di 300 membri, che doveansi rinnovare di un quinto ogni anno. Votava senza discutere le leggi, dopo avere inteso gli oratori del tribunato e del governo, e le leggi confermate da questo corpo dovevano essere promulgate dal primo console, il quale insieme con altri due eletti per 10 anni, e rieleggibili indefinitivamente, avevano il potere esecutivo.

Col tempo tutta la vita della nazione, tutti i poteri dello Stato si concentrarono nelle mani del primo Console Bonaparte. Si può dir che la nuova Costituzione si personificò tutto in lui. Nel 1802 si fa nominare primo console perpetuo, nel 1804 assunse il titolo d'Imperatore dei Francesi.

Napoleone Bonaparte figliuolo del popolo non poteva certamente riconoscere la monarchia del Diritto divino, ed egli sapeva quanto la Francia e l'Europa erano spaventate e stanche dalla violenza, dalle crudeltà commesse dalla demagogia. Cercò fondare il principato sotto altra forma. Della libertà politica si curò poco, ma sentì che la Rivoluzione rispondeva ad un bisogno universale, che non era nata a caso, onde egli cercò creare la libertà sotto l'aspetto civile, stabilire l'eguaglianza dei cittadini innanzi alla legge. Questo principio seppe profondamente incarnarlo nelle leggi religiose e civili.

L'assemblea costituente avea proclamato l'eguaglianza e la libertà; ma non saputo ben determinarli. La convenzione resistette

Digitized by Google

contro tutta l'Europa congiurata, ma si tinse di sangue, spaventò il mondo, rese impossibile la libertà. Napoleone Bonaparte traduce in atto nella legislazione civile i principî proclamati dalla Rivoluzione, la libertà e l'eguaglianza, ma quand' egli diventa il più forte e temuto signore di Europa, in Francia tacciono o sono già morte le altre corporazioni, non vi ha nobili, non vi ha clero, non vi ha popolo che sappia conservare i dritti acquistati. Tutto è distrutto, e la volontà di un uomo solo che impera, rende impossibile per un pezzo il governo costituzionale, che pure è un desiderio costante, un' aspirazione continua delle più elette intelligenze della Francia.

§ XX.

Conclusione

Finalmente il sistema rappresentativo trionfa dappertutto nel secolo XIX. Oggi non vi è nazione civile in Europa che non abbia ordini costituzionali più o meno perfetti, acquistati per volontà di principe o di popolo. Tutti riconoscono che la rappresentazione è il mezzo più acconcio per temperare da una parte gli eccessi della potestà regia, che facilmente degenera in dispotismo, e dall'altra i furori dei governi popolari che d'ordinario degenerano in demagogia. I governi rappresentativi moderni ammettono la libertà per tutti, la partecipazione di tutti alla vita politica; ma riconoscono nel medesimo tempo la sovranità della ragione, dell' intelligenza, della giustizia e del diritto. La sede della Sovranità è nella coscienza del popolo, ma si conviene che bisogna confidarne l' esercizio ai rappresentanti temporanei, che bisogna *delegare* questa Sovranità.

Il popolo si spoglia quindi del proprio potere e lo comunica per un periodo di tempo ad un deputato eletto da esso; il quale deputato è tenuto a rappresentare nel Governo quella parte che, senza tale trasferimento, sarebbe stata rappresentata dal popolo stesso.

Questa teoria così facile, non fu attuata dall'antichità, e non è nata, come dicemmo, che nei tempi moderni. Veramente sembra che la rappresentazione abbia esistito presso gli antichi, giudicandone dall' assemblea degli Anfizioni, considerando le grandi

Digitized by Google

assemblee di Carlo Magno, la delegazione alle diete federali; pure la differenza è grande, perocchè solo nella rappresentanza moderna prevale il principio che il deputato rappresenta gl' interessi generali e non gl' individuali, ed in questo il governo rappresentativo è affatto diverso dal principio federale antico.

Il governo, dicemmo, non è un fatto arbitrario, ma una conseguenza dei costumi della civiltà del popolo, che perfezionando se stesso perfeziona la forma di governo. Risponde sempre alla sua missione, quando favorisce lo svolgimento dell' intelligenza e della moralità del popolo; quando si può dire che è più sapiente chi dirige e governa di chi ubbidisce ed esegue.

Avviene quindi che i governi dispotici, gli aristocratici, la monarchia pura, tutti, in somma, han contribuito al progresso dello spirito umano, allorquando han rappresentato lo stato della cultura dei popoli in mezzo a cui apparivano, ed erano innanzi in civiltà degli amministrati.

La storia si trova pienamente d' accordo con i principii razionali. Essa ci ha insegnato che dapprima nel mondo hanno avuto vita i governi dispotici, di poi gli aristocratici, la monarchia pura e per poco la repubblica pura o democratica; ma dopo molti vaneggiamenti ed errori, quando la repubblica democratica con una sola assemblea fe' nascere dapprima la tirannia delle masse, e di poi quella dei principi, ben si vede che l'ideale della forma di governo, per un popolo civile, non può essere che il rappresentativo.

Se non si attuò nella civiltà pagana, i più celebri filosofi però di quei tempi, Aristotile, Tacito, e Cicerone, reputarono il governo misto il più perfetto di tutti per i popoli giunti ad essere di nazione. Aristotile dice, la costituzione migliore è quella che accoppia le parti più varie; e corrobora la sua sentenza col detto di Archita, che la costituzione perfetta deve unire le parti di tutte le altre.

Condizione necessaria dell'armonia nei governi rappresentativi, è l'opposizione, e la pugna, non già d'armi o di muscoli, ma di bisogni d'interessi; pugna legale da cui non viene la morte dei combattenti, ma la vita e il vigore. La pugna senza accordo è l'anarchia o licenza, ma la libertà è una lotta incessante dei mortali fra loro, e i popoli liberi, dice bene il Guizot, non possono aspirare alla pace, ma sibbene alla vittoria.

Digitized by Google

Gli amatori del dominio dispotico, ripongono la felicità di uno Stato nella quiete assoluta, che poco si varia da quella del sepolcro; essi ignorano che la vita non è riposo, ma battaglia continua di elementi discordi, di cui sorge la luce e la civiltà.

I governi rappresentativi vennero adunque gli ultimi nel mondo, e sono anch'essi i migliori, ma non è a credere che si possano attuare presso tutti i popoli e nella medesima forma. « A che serve, dice Stuart Mill, il sistema rappresentativo, anche il più francamente popolare, se gli elettori non si danno pensiero di scegliere per deputato il migliore cittadino, se sostengono colui che spende più danaro per farsi eleggere? come mai un' assemblea rappresentativa potrà occuparsi del bene pubblico se i suoi membri possono venire comperati, o la violenza del loro carattere, che nè la disciplina pubblica nè la loro propria valgono a moderare, è tale che li rende incapaci di una deliberazione calma, e li spinga a venire a vie di fatti nella camera stessa o a duelli? Come il governo o qualsiasi altro negozio, potrà riuscire a bene presso un popolo tanto invidioso che quando sembra che un uomo sia sul punto di riuscire a qualche cosa, quelli che dovrebbero cooperare con lui, tacitamente cospirano a fargli danno?.....

Perchè la macchina politica, nei governi rappresentativi, funzioni regolarmente, non basta che gli uomini vi diano il loro semplice assenso, ma è necessario che vi piglino parte attiva, è necessario insomma che il popolo accetti spontaneamente il governo, che abbia la volontà e la capacità di fare ciò che è necessario per conservarlo; la volontà e la capacità di far tutto ciò che esige da lui, senza di che esso governo non potrebbe raggiungere lo scopo.

La monarchia e la repubblica rappresentativa, da quanto accennammo, non differiscono che di nome; la forma è diversa, la sostanza è la stessa—È del tutto accademica la quistione che suol farsi, se l'una sia preferibile all'altra; se l'una rappresenta il passato l'altra l' avvenire del mondo. L' Inghilterra è una monarchia costituzionale da secoli; è libera, civile, e potente, e nessuno sogna trasformarla in repubblica; per vece l' America anche essa è libera, ricca e potente, ma nessuno pensa di mutare la repubblica rappresentativa colla monarchia. Invece i popoli latini, han distrutto più volte la monarchia, han creato repubbliche pure e democratiche con una sola assemblea, son parsi più liberali degli

Digitized by Google

altri popoli germanici, eppure quelle libertà non sono sopravvissute gran tempo, quelle repubbliche son morte e seppellite, il costituzionalismo presso essi non ha avuta splendida e duratura vita.

Perchè la libertà e le forme di governo rappresentativo sian possibili, è necessario, giova ripeterlo, aver le virtù necessarie più che le costituzioni ben scritte e che garentiscono maggiori diritti. Quando questa sapienza e queste virtù sono nei popoli, le due forme di governo riescono ugualmente utili ed ottime, attuando or l'una or l'altra, secondo il grado della civiltà, i costumi, l'indole, le tradizioni, la positura geografica dei popoli.

Digitized by Google

LIBRO PRIMO

La Civiltà ed il Governo rappresentativo in Italia.

---

§ I.

La civiltà italiana del Medio Evo

Ma perchè in Italia il Governo rappresentativo apparve assai tardi e quali effetti ha prodotto appo noi?

La risposta sarà agevole studiando il corso che la civiltà ha fatto in Italia nel Medio-Evo, il suo carattere speciale, del tutto diverso, non solo da quello delle razze germaniche, ma anco delle nazioni latine, imperocchè presso queste si consolidò pure, come dicemmo, la Monarchia, che le rese indipendenti ed unite, laddove la penisola nostra, che ha avuta tanta parte nella storia della coltura dei popoli moderni, non ottenne l'indipendenza e l' unità che assai tardi, e toccò a noi la ventura grandissima di veder avverate le speranze e i desiderî delle generazioni che ci precedettero.

Nel Medio Evo, durò continuamente la lotta fra due razze, fra due civiltà, la latina e la germanica. Amendue si contendono l'imperio del mondo, ed or par che la vittoria sorrida ai barbari ed ora agli oppressi latini. In Italia dove maggiore era la tradi-

Digitized by Google

zione latina, la lotta fu anche più ostinata, e da essa nacquero due istituzioni affatto diverse e che pure ebbero un'importanza grandissima e dettero alla nostra storia un carattere tutto suo. Queste due istituzioni sono la Chiesa ed il Comune.

Per opera della prima, l'Italia si pose a capo del sentimento religioso e alla Roma pagana sostituì una Roma non meno potente ed universale dell'antica, che vuole abbracciare il mondo per stringerlo in una sola fede.

La Chiesa converte Goti, Unni, Franchi, Sassoni, tutti i barbari del settentrione che cerca incivilire. Si spande in ogni popolo, in ogni società, e per raggiungere il suo fine, adopera le scienze e le arti, la poesia e la pittura, la scultura e la filosofia. È il popolo latino oppresso che si trasforma in Chiesa, sorge contro la razza tedesca, le fa guerra, la vince, e costringe i barbari invasori a piegarsi riverenti innanzi a lui.

Pel Comune poi l'Italia si pose a capo del movimento intellettuale dell'Europa moderna, e nell'industrie, nelle scienze, nelle lettere e nei Commerci, iniziò un'era novella di sapienza e di civiltà. Anco il Comune in Italia è il trionfo dell'elemento latino; anch'esso lotta continuamente colla razza tedesca; ma queste due istituzioni originali della storia nostra moderna, sono pure le cagioni principali della divisione politica e di poi della nostra servitù.

La Chiesa ed il Comune impedirono che il paese nostro divenisse unito ed indipendente, nè si potette costituire a nazione, se non quando, e l'una e l'altro ebbero compiuto la propria missione.

§ II.

La Chiesa

Parecchi pensano che la Chiesa cattolica non abbia portato al mondo che sventure e mali, e per reazione a questa scuola alcuni rinomati ed insigni scrittori dei giorni nostri, ne dissero il maggior bene possibile, e rinnegando il passato, corsero dietro a dottrine diffettose e fallaci.

Cotesto modo di esaminare le istituzioni, annulla l'utilità della storia, perocchè si giudicano i fatti parzialmente e non secondo verità e giustizia.

Digitized by Google

Il certo è che nei primi secoli, allora quando la Chiesa cattolica si stabilì in Roma per propagare la fede novella, rappresentò la forza morale della società. I dotti di quel tempo non furono che ecclesiastici; gl'ingegni più eletti, gli uomini più indipendenti diventarono frati, e la virtù rinchiusa nei chiostri, fece grandi filosofi, grandi riformatori, uomini operosi che spesero tutta la lor vita a sanare i costumi della corrotta cristianità e principalmente quelli d'Italia.

Il Capo della Chiesa era Vescovo di Roma, cioè, il primo Vescovo della cristianità eletto dal popolo, dagli ecclesiastici e dal Senato uniti insieme.

Il codice della Chiesa era codice universale; i pergami erano l'unica tribuna, i concilî l'unica assemblea deliberante. Le arti parea che fossero ai servigi de' Papi; e Re, guerrieri, conquistatori, mercatanti, popoli interi s'inchinavano a lui chiedendogli aiuto e benedizione, onde a ragione il De-Maistre disse: « l'autorità del Papa fu per secoli la vera forza costituente d'Europa ». Ma col tempo la Chiesa acquistò potenza terrena, ed ebbe tutte le virtù ed i vizi delle umane istituzioni. Il Clero addivenne feudale, il potere religioso si congiunse col civile, ed il medesimo uomo fu sacerdote e re ad un tempo, ebbe il supremo ed assoluto impero dell'anima e de' corpi. Da quel giorno i Papi chiamarono costantemente gli stranieri, ma quando questi pongono il piede nella penisola e cercano costituirsi a popolo, i Papi han ricorso a nuovi stranieri e caccian via i primi. Fan guerra ai Goti, ai Longobardi, ai tre Ottoni che furono pure i re più italianizzati fra gli Imperatori stranieri, come afferma uno storico cattolico, il Balbo, e che ebbero il pensiero di pacificare e riunire la penisola.

Chiamano i Sassoni contra gli Svevi; gli Svevi contro i Sassoni; in appresso, Spagnuoli, Tedeschi, Svizzeri, Ungheresi, di tutte le religioni, non esclusi i Turchi, per far strazio di questa misera Italia.

A Liutprando, ad Arduino, a tutti quei principi che per interesse, per ambizione, o per grandezza di animo, ebbero il magnanimo pensiero di unificare la patria nostra, fanno guerra crudele.

Dapprima la Chiesa si è sorretta e venuta a grandezza per opera dell'Imperatore, dippoi si unisce a'Comuni per combattere contro l'impero; e quando la Monarchia e il Comune pensano di unificare l'Italia, essa stende la mano a novelli stranieri, gli in-

Digitized by Google

vita a varcare le Alpi, ora per abbattere lo Svevo, ora per spegnere l' ultimo Municipio libero della penisola.

Infine siede arbitra delle coscienze e tiranna del pensiero; si pone in opposizione compiuta colla libertà moderna, condanna ogni nuovo progresso, le scienze, le arti, la filosofia e la storia. Certo se tutti i libri annotati dall' indice fossero stati distrutti, noi ci troveremmo in condizioni poco dissimili dai selvaggi. Condannò la dottrina del movimento della terra, che disse contraria alla santa scrittura, soppresse le scienze filosofiche che chiamò empie, la storia naturale che accusò di materialismo, la stampa che disse arte infernale, l' applicazione del vapore qual forza motrice, gli asili per l'infanzia, le scuole normali, insomma tutto quanto v' ha di più pregevole nella civiltà nostra.

« Allorquando la repubblica romana, nel 1849, aprì le porte al santo Uffizio, dice il Lafarina, tutti coloro che quivi erano, ebbero opportunità di osservare quanto si era operato in sei secoli per ispegnere la ragione umana e con essa ogni lume di civiltà. Nelle prigioni del santo Uffizio, vidersi orribili sotterranei gremiti di ossa umane, di trecce di donna, di logori vesti: v' era anco qualche piccola moneta dei tempi di Pio VII, quasi a testimoniare quell' esecrando sepolcro avere continuato ad ingojare vittime umane dopo l'anno 1815. Vidersi nelle celle moderne, letti in disordine, coperte sbranate colle mani o strappate coi denti, sandali di frati, veli di monache, gonne di fanciulle, berrettini e fasce di lattanti: e rosarii e rocche, e calze ancora non compiute..... oscuri misteri del delitto, in presenza dei quali l'immaginazione si arresta inorridita. Negli archivi di quel luogo è una collezione completa de'libri condannati, molti dei quali sono oggi affatto dimenticati, essendone state distrutte tutte le copie, salvo quella che l' inquisizione ha per se riservata quasi trofeo di vittoria: sono quivi ancora tutte le opere manoscritte, delle quali giunse ella a tempo ad impedire la pubblicazione; immensa biblioteca e prigione dell'umana intelligenza, in fondo alla quale giganteggia terribile la statua di Pio V.

Insomma, nessuno più dei Papi fu avverso all' indipendenza d' Italia, nessuno più di essi si oppose ai progressi della libertà Dante e Machiavelli pronunziarono intorno al papato sentenze, che i secoli posteriori han sempre confermato. Infatti niente di più vero di quanto scrive il Machiavelli: che la Chiesa ha tenuto e

Digitized by Google

tiene questa nostra Provincia divisa..... E la cagione che l'Italia non abbia una repubblica o un Principe che la governi, è solamente la Chiesa, perchè avendovi abitato e tenuto imperio temporale, non è stata sì potente nè di tal virtù che abbia potuto occupare il restante d'Italia e farsene Principe; non è stata, dall'altra parte, sì debole che per paura di perdere il dominio delle cose temporali, la non abbia potuto invocare un potente, che la difenda contro a quello che in Italia fosse diventato troppo potente..... Non essendo dunque stata potente la Chiesa da potere occupare l'Italia, nè avendo permesso che un altro la occupi, è stata cagione che la non è potuta venire sotto un capo, ma è stata sotto più principi e signori; dai quali è nata tanta disunione e tanta debolezza che la si è condotta ad essere stata preda non solamente dei barbari potenti, ma di qualunque l'assalta.»

In conclusione la Chiesa cattolica che si organizza in Roma è opera principalmente degl'Italiani, i quali per essa hanno ancora l'imperio del mondo, ma la Chiesa impedisce che in Italia la monarchia o la repubblica si consolidino, che si unifichi il paese, e che fosse possibile il governo rappresentativo.

§ III

Il comune italiano

Sul finire del secolo XI sorge in Italia il Comune. Era già qualche tempo che tentavasi in Europa abbattere o modificare la potenza de'vescovi e de'baroni; ma mentre la feudalità regnava in Francia in Alemagna ed in Inghilterra, presso noi invece era caduta colla sollevazione delle città.

Nella metà del secolo XII, scrive il Muratori, il Marchese di Monferrato era il solo barone italiano, non soggetto alle leggi di qualche Comune o inscritto nel libro di qualche mestiere.

Presso i popoli del settentrione trionfa il sistema feudale. Ivi troviamo possenti signori, conti, duchi, marchesi, baroni, i quali abitano i merlati castelli sulle cime dei monti, alle cui falde si ricoverano i vassalli in miseri abituri. In Italia sorge il Comune; un'altra forma di società che meglio risponde alle tradizioni romane.

Sul piano vicino ad un fiume d'ordinario sorge una cinta di

Digitized by Google

mura, nella quale si armano artigiani, mercatanti, industriali. Eleggono due consoli, che col consiglio di un senato, governano la Città.

Gli uomini liberi si considerano come uguali e sono costretti a combattere contro i signori feudali, che non vorrebbero vedere intorno a' loro castelli, città ricche e possenti. Le due razze la Germanica e la Latina sono ancora in guerra fra loro.

Il Comune sorge adunque per legittima difesa contro i barbari divenuti baroni che interrompono il suo commercio. I prepotenti signori, si appoggiano all'Impero e si valgono della sua autorità; il Comune invece fa causa colla Chiesa.

L'Imperatore manda aiuti, raccoglie i baroni con varie lusinghe, attira alla sua parte altri Comuni, mentre dall'altro lato si raduna la gran massa de' baroni Guelfi, sostenuti e guidati dal Papa.

Il Comune ha già conquistato il territorio necessario alla sua attività, ma ecco sorgere la guerra civile. È ancora guerra di razza. I baroni sconfitti ed entrati in città non hanno obbliato che nelle loro vene scorre il sangue tedesco. L'Imperatore sempre li accarezza, essi divengono ogni giorno più audaci, tentano pigliare in mano il governo della città e qualche volta vi riescono, Allora il popolo si leva in armi, riaccende la guerra civile ed alla fine li caccia dal Governo; e spesso toglie ad essi anche i titoli.

La lotta non ha tregua. Il popolo minuto si solleva contro il popolo grosso, ed infine l'infima plebe vuol salire al Governo e vi riesce. Quando gli eccessi della plebe resero inevitabile una reazione, i capi ne profittarono, impadronendosi della repubblica in cui presto furon tiranni. Così finì la storia dei Comuni.

Per difendersi dalle continue invasioni le Città dovettero circondarsi di mura, onde nacque fra esse, l'arte delle fortificazioni militari, e si perfezionarono le armi e le macchine da guerra. Si distrussero i codici barbari, ed ebbero luogo le prime guerre dell'Indipendenza nazionale, nelle quali si vinsero gli eserciti possenti dell'Imperatore tedesco, con mirabile esempio di coraggio e di virtù cittadina. Si sviluppa e perfeziona la industria e il commercio. Venezia compie la conquista latina di Costantinopoli; molte Città ed isole le furono date ed ella nel nuovo Regno di Gerusalemme stabilisce grandi fondachi e vie e quartieri italiani. Pisa e Genova cavano utile anch' esse dal trasportare i guerrieri

Digitized by Google

nel tempo delle Crociate; ottengono privilegi, ed apertasi la via dell'Oriente, ebbero il primato commerciale sul Mediterraneo, che durò per tre secoli o poco più, stabilendo nelle terre orientali i Consoli e tutte quelle istituzioni che già vigevano nella madre patria.

In quanto agli effetti morali, per opera dei Comuni risorsero le antiche lettere e nacque di poi l'arte nuova. Alla teologia, ed alla scolastica si associò presto la scienza del diritto.

La prosperità che le Città Lombarde ebbero dal Commercio, la loro organizzazione, l'amore dell'indipendenza e della libertà, crearono nuovi bisogni e fecero nascere una nuova attività nella vita civile e politica. In fino allora il Clero avea coltivato lo studio del diritto romano, facendone quasi una scienza occulta e riposta; ma i laici gli rapirono questo privilegio, e Bologna principalmente addivenne maestra del diritto; Bologna che non era molto lontano da Ravenna, ricca in tutti i tempi di manoscritti, e dove più che in altre città, si era conservato un certo numero di libri di Giustiniano.

Il voler spiegare il rinnovamento delle scienze giuridiche, nel secolo XII per la scoperta delle pandette in Amalfi è un volerne assegnare una ragione troppo meschina, se pure non voglia dirsi falsa. Da Ravenna alcune copie de' libri di Giustiniano furono portate a Bologna, ed ivi un uomo, che amava sinceramente le scienze, Irnerio, lesse questi libri e dopo averli profondamente studiati, cominciò ad interpretar le leggi parola per parola, poi ad interpretarle dove pareva che il senso fosse oscuro, ed insegnando creò una scuola.

Ai lavori di Irnerio e dei glossatori, seguono altri dottori di dritto, e quando la presa di Costantinopoli fece venire in Italia dotti uomini ed i capolavori della Grecia, la scienza progredì di molto, ed Angelo Poliziano oratore, grammatico e filosofo introdusse la filologia e la letteratura nella giurisprudenza, rendendo possibile di poi Alciato e Cujacio.

Nel libero svolgimento della vita delle città italiane nacquero e vennero in fiore le arti belle emulando l'antica Grecia. Nacque e fiorì la scuola medica di Salerno.

La persecuzione di Leone Isaurico pel culto delle sacre immagini, fa venire in Italia un gran numero di monaci e di artisti, che lasciano molte opere di scultura, pittura e architettura, e in-

Digitized by Google

troducono fra noi le forme bizantine che volgarmente si chiamano gotiche. Così alle poche opere artistiche, alle fabbriche di chiese e monasteri che edificarono i Longobardi quando si convertirono alla fede, alle dipinture sacre, ma di gusto grossolano e pesante, che ebbero luogo in quel tempo, seguirono le forme bizantine.

Nato il sentimento di emulazione fra le città, si destò in tutte il desiderio di avere bei tempii, che ognuna volea fosse superiore all' altro, e bei palazzi, che nobili e popolani, con ogni studio s'ingegnavano di perfezionare. — In Pisa medesima nel 1152 sorgeva il battistero, opera di Diotisalvi, e nel 1174 la bella torre, opera di Bonanno e Tommaso da Pisa.

Di là incomincia la vera architettura italiana, e dopo l'architettura, come avvenne da per tutto, nacque la scultura e la pittura, per opera di Giunta Pisano, e Cimabue fiorentino.

Sorgono oratori, capi di nobili, capi di popolo, faziosi grandi e piccoli, e quindi dal mescolarsi degl'interessi e degli uomini in tutta la penisola, dal destarsi degli studi, dal combattere per uno scopo comune a cagione di una guerra di patria indipendenza, nasce quella lingua comune che addivenne poi italiana.

I primi a poetare nella nuova lingua furono cittadini appartenenti alle diverse parti d'Italia, Duoso Lucio pisano, Ciullo d'Alcamo di Sicilia, Guido Ghisilieri di Bologna, Pier delle Vigne, Dante da Majano in Toscana, Nina Siciliana, Guido Guinicelli da Bologna, e scrissero in prosa Riccardo di S. Germano, Guidotto da Bologna, S. Bonaventura, e poi Riccordano Malaspini da Firenze.

E si ponga mente che qualunque sia stata l'origine della lingua volgare, certo ella sorse dapprima in tutta la parte meridionale della penisola, ed in Sicilia e quasi contemporaneamente in Sardegna e nel centro d'Italia, fiorendo poi nella Toscana e in Firenze ove la libertà era maggiore, e dove nacque un uomo che seppe sollevare il dialetto natio a dignità di linguaggio.

Dante fatto padrone del concetto dei suoi giorni abbozza in un quadro senza tempo e senza spazio tutta quanta un' era civile, tutta quanta la storia del genere umano. Dante crea un' epopea eroica, religiosa e storica ad un tempo. Petrarca, ponendosi a cantare de'suoi amori, rappresenta tutto quanto l'individualismo cavalleresco e poetico del medio evo; Boccaccio fa la satira dei

Digitized by Google

costumi corrotti del secolo, ed addiviene il creatore della letteratura comica. Ed accanto a questi sommi, sorgono gli scrittori minori che creano la cronaca politica, i fratelli Villani e Dino Compagni; e scrittori facili che insegnano la morale e la carità cristiana, e che saranno di poi esempi di spontanea e perfetta forma di scrivere.

Nell'età de'Comuni apparvero i primi e grandi viaggiatori che movendo d'Italia, nuove terre scovrirono nelle più lontane regioni del mondo. Flavio Gioja inventava la bussola; un mercatante pisano Leonardo Fibonacci porta dall' Indie i primi elementi dell'Algebra; e Marco Polo e poi quel divino Cristoforo Colombo che studia a Pavia e non trovando nella sua patria chi sapesse intenderlo, dona alla Spagna un Nuovo Mondo.

Così l'Italia in quel periodo che corre dalla pace di Costanza alla venuta di Carlo VIII, vede prosperare le sue città, ed ha tre secoli di splendore e di grandezza in cui indubitatamente ha il primato morale e civile su tutte le nazioni d'Europa.

Ma tanta rigogliosa giovinezza è rôsa da mali gravi ed inveterati, che presto la trarranno al sepolcro.

Si è certo più liberi che in qualunque altro paese, ma questa libertà, perchè non temperata, non si consolida, ed il potere cade nelle mani de'più ambiziosi e peggiori.

Presso gli altri popoli, i Comuni non pensarono ad abbattere del tutto la monarchia, ma vollero invece aver parte al governo, e il Terzo Stato cominciò ad entrare ne' parlamenti nazionali, e poichè non tutti i componenti il Terzo Stato potevano di persona sedere nell'assemblea, elessero alcuni deputati che rappresentavano tutte le classi onde uscivano.

In Italia non trovi partiti che lottano legalmente, ma ambiziosi senza freno che vogliono abbatter tutto, e quei che vincono tiranneggiano gli altri, senza rischio e quasi senza scrupolo.

La sicurezza sociale manca affatto. I conflitti son giornalieri, la vittoria è fatale per chiunque la riporti, il quale modifica a senno suo lo Statuto, infino a che trionfa la demagogia o il terrore.

I Comuni quindi non solo non si potettero accordare fra loro, ma non seppero unirsi per uno scopo nazionale, nè alcuno addivenne così potente da dominar gli altri e unificare il paese.

Si corrompono i costumi coll' anarchia che trionfa, e sorgono dovunque le congiure e le pugnalazioni. A Genova quella di Ge-

Digitized by Google

rolomo Gentile, a Ferrara quella di Niccolò d'Este, a Milano quella contro Galeazzo Sforza, a Firenze quella de'Pazzi. E le congiure dan luogo a nuove tirannie. Lorenzo de'Medici rimasto solo a capo della repubblica, la volge a principato, e non guari dopo, gli stati italiani passano sotto la dominazione straniera.

§ IV

I Parlamenti in Sicilia e Napoli

La divisione politica d'Italia, fe' nascere diverse forme di governo; e nel medesimo tempo che un gran numero di città, reggevasi a libero Comune, viveva la monarchia in Napoli e Sicilia.

Ruggero normanno, nipote di Roberto Guiscardo, nel fondare una sola monarchia dell'Isola di Sicilia e del continente, in un'assemblea che nel 1130 fu tenuta a Salerno, e a cui dette il nome di parlamento, fu proclamato re.

Cercò limitare la potenza dell'aristocrazia feudale, e ricordò l'altro parlamento tenuto in Ariano, ove fe' proclamare che nessuna parte della regia potestà, apparteneva a nessuno dei principi o dei conti.

Seguendo gli usi nordici, introdusse nel suo regno il gran Contestabile, comandante delle forze militari; il gran Cancelliere, capo della magistratura e presidente del consiglio regio; il gran Siniscalco presidente del governo della famiglia del re; il grande Ammiraglio comandante delle armate di mare, il gran Giustiziere, capo di tutte le giurisdizioni; il gran Ciamberlano, vigilatore delle cose pertinenti al re; il Protonotario, cioè il segretario fedele del principe.

Quantunque con precisione non si potesse affermare, come fossero ordinati cotesti parlamenti, e quali attribuzioni avessero, pure par certo che oltre i sette grandi uffiziali di cui abbiamo discorso, v'intervenivano non solo i Prelati e i Baroni ma altri uomini insigni, e vi si trattavano oggetti politici, (come riferisce Carlo Pecchia, nella sua storia civile politica del regno di Napoli), economici, militari, civili, ecclesiastici non concernenti lo spirituale, con alla testa il Sovrano; sicchè cotesta Curia rappresentava il gran parlamento di Parigi, quando il re teneavi *letto di giustizia*.

Digitized by Google

Il Parlamento ebbe maggiore importanza ai tempi di un altro re d'origine tedesca, di Federico Secondo di Svezia. Nel 1231, conchiusa la pace con Papa Gregorio, raccolse molte costituzioni sue e de'suoi predecessori, e promulgò la *Nova Constitutio*. Volle anche egli infrenare il potere dei baroni, e distrutte molte delle loro fortezze, istituì un'inchiesta rigorosa, per verificare i titoli delle concessioni e dei privilegi loro e ad alcuni li confermò, li revocò ad altri, il che fece coll'ajuto di un parlamento tenuto a Capua nel 1220. Punì con pene gravi chi rendeva schiavo un libero individuo, e proibì che i beni allodiali si mutassero in feudali. Di queste riforme grande giovamento trassero le città, e sebbene i baroni si ribellassero riacquistando qualcuno dei perduti privilegi, tuttavia non si potettero togliere alle città que' diritti che già avevano acquistato.

E fra questi privilegi, eravi quello grandissimo di mandare ciascuna città quattro Deputati al parlamento, ed ogni castello ed ogni distretto due. Nel parlamento generale tenuto in Messina nel 1234, si dette alla rappresentanza Comunale il potere di sedere a fianco dell'elemento aristocratico, e si stabilì che l'assemblea si avesse a convocare due volte all'anno, cioè il primo di Maggio e il primo di Novembre, e che, per poter vedere da vicino quali fossero i bisogni ai quali dovea provvedere, si avesse a convocare in diverse città che erano di quà e di là del Faro. Permise che a questi parlamenti potessero presentare petizioni tutti coloro credevan reclamare contro i giustizieri o qualunque altro regio uffiziale.

Caduti gli Svevi, sotto Carlo d'Angiò, continuarono a convovarsi i parlamenti, ma si raccolsero nella città di Napoli ove il re avea stabilito la sua residenza, e v'intervennero nobili e popolo, cioè baroni, cogli alti uffiziali del Regno, ecclesiastici e i sindaci delle altre città e terre del Regno.

Avvenuto il vespro siciliano, si riformò anche l'istituzione del parlamento.

Nel 1286, radunavasi in Palermo un' assemblea, in cui intervennero i prelati, i baroni e i sindaci delle città e terre dell'Isola. Giacomo, figliuolo di Pietro d'Aragona, che in quel parlamento venne incoronato, promulgò le costituzioni e immunità, le quali riforme promettevano protezione alle persone e ai beni della Chiesa, ma restringevano la colletta a pochi casi determinati,

Digitized by Google

vietavano l'alienazione degli stabili della corona, riordinavano l'amministrazione della giustizia.

Federico figliuolo di Giacomo giurò che non avrebbe fatto nè pace nè guerra senza il consenso della Nazione. Stabilì che in ciascun anno s'adunasse un parlamento generale di conti, baroni e sindaci de'Comuni, i quali insieme col Re dovevano provvedere alla pubblica cosa. I sindaci accusavano il parlamento che avea il diritto di censurare i magistrati ed uffiziali pubblici, puniva i colpevoli. Inoltre il parlamento ebbe il potere di scegliere dodici nobili siciliani, i quali giudicavano inappellabilmente le cause criminali de'baroni.

Normanni, Svevi ed Aragonesi rispettarono il parlamento in Sicilia, e si finì col dividerlo in tre braccí, quello de'baroni in cui intervenirono cinquantanove principi, ventisette duchi, trentasette marchesi, ventisette conti, un visconte e sessantanove baroni; quello degli ecclesiastici che componevasi di tre arcivescovi, sei vescovi, quattro abati e sei priori; e il terzo era de' rappresentanti de' comuni.

Quantunque la Sicilia fosse unita al continente, pure il parlamento restò sempre separato, e si radunò uno a Palermo e l'altro a Napoli. Quello ebbe più regolare forma e visse più a lungo, l'altro finì nel 1642, ed ebbe invece i *Sedili*, o *Seggi*, o *Piazze* della città, in cui si raccoglievano i principali cittadini, nobili in gran parte, tranne nel *Seggio del popolo*, che deliberavano sulle faccende pubbliche. Ogni seggio sceglievasi un deputato che chiamavasi Eletto. Ve ne erano da prima ventinove, vennero di poi ridotti a cinque ed aboliti nel 1799.

Ma il mutarsi frequente delle dinastie, la vicinanza con gli stati del Papa, col quale si era spesso in lite, impedirono i progressi e lo sviluppo de' parlamenti di Napoli e di Palermo, che perdettero privilegi in luogo di acquistarne, in fino a che si estinsero del tutto; nè potette il terzo Stato costituirsi ed acquistare quell' importanza che ebbe altrove.

Digitized by Google

§. V

La dominazione straniera e la coltura italiana nel cinquecento

Nel mille quattrocento novantadue l'Italia cadde nella servitù degli stranieri, e proprio quando nelle altre terre d'Europa sorgevano i grandi Stati. — Infatti la Germania, l'Inghilterra la Francia e la Svizzera aveano forti e poderosi eserciti ed erano orgogliose della loro unità ed indipendenza.

Le grandi potenze guardano questa Italia posta nel mezzo del Mediterraneo, così famosa e temuta in antico, così lacera e divisa in quel tempo. Vogliono conquistarla e Francia e Spagna per 77 anni se ne contendono dapprima la signoria. Di poi per cento e quarant'anni ci pesa addosso la Spagna, e per altri cento quattordici anni siamo servi dell'Austria e della Francia, Queste tre potenze sostengono le maggiori guerre per l'interesse loro nel nostro territorio. L'Italia è tenuta come terra abbandonata, e tutti hanno il diritto d'occuparla e d'impossessarsene, tranne gl'italiani che sono quali stranieri in casa propria. Come paese conquistato che non sa, e che non vuole governarsi da sè, ognuno si crede in diritto di spogliarlo delle sue ricchezze ed opprimerlo impunemente.

Ma prima che la patria nostra cadesse in tanta miseria, avea compiuti nell'ordine del pensiero, fatti così splendidi che non possono obbliarsi e che non poco contribuirono allo svolgersi della civiltà Europea. Pria che venisse la morte del seicento ella avea sparso nel mondo la luce della sapienza.

Alla conquista di Costantinopoli, già lo accennammo, vennero presso noi i libri dell'antica Grecia e di Roma, ed uomini culti in ogni dottrina. L'Italia per un secolo intiero, che è il quattrocento, si volse con amore e diligenza infinita allo studio dell'antichità. Si pubblicano, si commentano, si traducono i migliori libri greci e romani, e la coltura antica si spande nel mondo.

Come la libertà venne meno, gl'intelletti più eminenti, gli uomini più operosi e avidi di libertà, non si piegarono all'avversa fortuna; non potendo operare, essi meditano e scrivono.

Dall'altra parte i principotti italiani credettero di crearsi amici mostrandosi splendidi, e proteggendo letterati ed artisti; credet-

Digitized by Google

tero che il miglior mezzo di distrarre gli uomini dai pubblici negozi, dal culto della libertà era quello di volgere il loro ingegno a raffigurare santi e madonne, a novellare, a scrivere canzoni e sonetti.

Da una parte era risorta la civiltà antica; Aristotile e Platone, Omero e Virgilio rivivevano: dall'altra la società nuova appariva con tutti i suoi splendori, in tutta la sua varietà, in tutto il suo disordine e gajezza ad un tempo.

Si torna allo studio ed al culto della lingua volgare, quando si ha già piena la mente della sapienza antica e dell'arte greco-latina. Così sorge il cinquecento, che è il secolo in cui si perfeziona la letteratura italiana, e in cui trovi quella medesima varietà nelle forme che si ravvisa ne'diversi elementi politici, nelle varie fonti da cui scaturiva la civiltà.

Colla cultura antica rivive il paganesimo, gli Iddii del Lazio, i giuochi della Grecia. Papi e principi, che vogliono far rappresentare le glorie del cattolicismo sulle tele e nelle statue, si mostrano in volto sorridenti ai pittori e scultori, e questi ritraggono i nuovi simboli del cristianesimo, quando già si sono addottrinati sull'arte antica, hanno ammirato le statue pagane, han veduto capolavori che prima erano loro ignoti. La forma antica serve a rivelare concetti nuòvi. Michelangelo, Raffaello, Tiziano, Cellini e cento altri perfezionano la pittura, l'architettura, la statuaria. Protetti ed applauditi or ritraggono soggetti cristiani or greci e pagani.

Accanto ai principi protettori delle lettere, sorgono allegre brigate che pensano a darsi bel tempo, ricordando gli splendidi fatti della cavalleria, e novellando sulle piacevoli avventure dei frati e dei preti che sono i caratteri comici del tempo.

Dal raccogliersi di tante dame e cavalieri, cupidi di gioja e di feste, incominciano da prima a diventare più frequentate ed accette le sacre rappresentazioni: di poi il Poliziano scrive l' Orfeo ed ha principio il teatro. Dalle piacevoli brigate, dalle vaghe donne e cavalieri che ricordano l' imprese di Carlo Magno e dei suoi paladini, ha nascimento una nuova forma di epopea, la romanzesca. E già vengon fuori il Febos, il Margante del Pulci, l' Orlando innamorato di Matteo Bojardo che sono i precursori, come sempre avviene, di un uomo che quella forma renderà perfetta, vogliamo dire di Lodovico Ariosto.

Digitized by Google

Ed accanto al poeta che ti ha fatto piacevolmente sorridere, rappresentandoti la società cavalleresca, eccoti il Tasso cantore delle crociate, il quale crea un'epopea storica, che per la semplicità ed andamento dell'azione entra innanzi a tutti gli altri poemi.

Ma nel Tasso medesimo il sapere antico si congiunge alle nuove credenze, alla nuova coltura. D'animo gentilissimo, egli vive tutto nel cuore. Ha bisogno di amare', ha bisogno di credere; e quando l'avversa fortuna lo perseguita ed opprime, egli non trova altro conforto che nella religione in cui è nato, vive nel suo pensiero, ricorda Gerusalemme e gli eroi cristiani, parla col Genio che gli è compagno nella solitaria prigione di Ferrara, si empie la mente delle dottrine platoniche, e medita su Omero e Virgilio, che toglie a maestri ed imita spesso.

Il Guicciardini e il Macchiavelli introducono la discussione nella storia e spianano la via a Giambattista Vico.

Nel medesimo tempo sorgono i grandi filosofi, Ficino, Fabrizio, Pompanaccio, che meditano Platone ed Aristotile; Telesio, e grandissimo fra tutti, Giordano Bruno, che movon guerra al passato, ad Aristotile, alle credenze antiche. Pompanaccio fece la critica del cristianesimo, cercando mostrare inconciliabile i requisiti della divinità col fatto della depravazione degli uomini. Giordano Bruno è rinnovatore di quella dottrina panteistica, che già visse in antico, e che sarà poi continuata dalla scienza alemanna.

Il teatro, che suol esser sempre il compimento delle altre forme dell'arte, che venne fuori in Grecia, quando già l'epopea e la lirica erano addivenute perfette; in Italia cominciava ad apparire nel 500. Invero la forma era incerta ancora, erano i primi tentativi, che si sarebbero di poi perfezionati, ma il teatro perchè fiorisca, ha bisogno di un popolo che ascolti, della libertà che gli sorrida; ed il popolo italiano e la libertà dopo il 500 non ci sono più.

Come complemento della cultura di quei tempi sorgono due scuole di scrittori minori i Petrarchisti e i seguaci del Boccaccio.

Il 500, nella sua varietà, nella sua ricchezza è il riassunto, di tutta la società del medio evo. È il compimento della vita dei comuni italiani, come il secolo di Pericle e quello d'Augusto sono l'ulti-

Digitized by Google

ma espressione della libera Grecia e della Roma repubblicana. Nè solo si pensò e scrisse in quel tempo, ma non mancarono altresì tentativi di opere, e vuolsi ricordare Burlamacchi, Macchiavelli e Savonarola. Sono sforzi individuali, ma che pure mostrano come l'animo non era ancora vinto o piegato innanzi alla servitù straniera. Sogna il Burlamacchi di far libera Lucca con mille uomini, e con Lucca la Toscana e l'Italia. Fu preso, mandato a Milano, torturato, decollato. Fra Girolamo Savonarola sorge a predicare contro la Chiesa corrotta, e cerca far rivivere la libertà. La sua parola resta infeconda; egli è preso, arso vivo, e le ceneri disperse al vento. Macchiavelli tenta riordinare la repubblica fiorentina, cerca un principe che unifichi l'Italia, e non trovandone uno dabbene, non teme di volgersi a un Cesare Borgia. Il Macchiavelli non fu più felice degli altri due; non solo non vide attuato il suo disegno, ma addivenne per lungo tempo oggetto di calunnia e di derisione.

Coi costumi corrotti del popolo, colla perduta libertà vengono meno anche le opere dell'ingegno; ma la cultura italiana si spande nell'Europa, la quale la raccoglie; e continua l'opera incominciata dai padri nostri.

L'arte italiana trova i suoi imitatori nella Francia: il commercio dell'Oriente, infino allora tutto nostro, passa nelle mani dell'Inghilterra e di altre nazioni. La filosofia, la critica, le discussioni intorno ai libri antichi sono ereditati dalla Germania ed il pensiero di Telasio e di Bruno trova i suoi seguaci in quella terra. La libertà della discussione, la libertà politica, le libertà della scienza che avea tutto disanimato, che avea tutto posto in dubbio, trova numerosi seguaci in Germania, e Martino Lutero sorge iniziatore della più importante delle libertà, la libertà religiosa.

§ VI.

La riforma religiosa

La Chiesa cattolica non solo era corrotta come corpo politico, ma già da gran tempo era straziata e divisa dallo scisma, sorto in mezzo ai popoli cristiani.

Martino Lutero si leva a protestare, e con lui tutta quanta la Germania, che insorge un altra volta contro la stirpe latina. La

Digitized by Google

Chiesa e lo Stato si divisero, e cominciarono le lunghe guerre e le lotte di religione dal secolo XVI fino alla metà del XVII. Si rannodano ad essa gli avvenimenti più importanti dell'Europa moderna; le lotte dei Guisa coi Valois; la rivoluzione dei Paesi-Bassi, la costituzione dell'Olanda a stato libero ed indipendente; i Regni di Maria ed Elisabetta in Inghilterra, la maggiore importanza che acquistano le potenze del Nord; la guerra coi Turchi, quella dei trent'anni, lo scoppio della rivoluzione in Inghilterra, i regni di Lodovico XIII e di Lodovico XIV in Francia.

Lo spirito germanico riporta nuova vittoria, si moltiplicano le opinioni e le Chiese, e lo Stato si separa dalla Chiesa.

Si diffonde da un lato la coltura italiana, e dall'altro rapidamente la riforma; la quale prevale in Inghilterra, in Germania ed in America e con essa la civiltà germanica. L'Italia, la Spagna, ed anche la Francia, restano invece fedeli alla civiltà latina ed al cattolicismo.

La riforma religiosa fa sorgere nella Germania, sede eterna dell'individualismo, un'attività grandissima intellettuale, che apparisce sotto mille forme, e quantunque politicamente resti smembrata e divisa, predominando la federazione, forma più acconcia all'indole della razza tedesca, pure è indubitato che ella acquista una supremazia scientifica e letteraria che nessuno le può contendere. In Inghilterra in quel tempo si perfeziona la monarchia rappresentativa.

La Spagna invece, altra nazione cattolica della famiglia latina, che ha scoperto le miniere d'America, che ha una letteratura splendida e nazionale, che con Carlo V, re di Spagna ed imperatore di Germania ad un tempo, ha sognato l'impero universale, con Filippo II l'inquisitore, il nemico di tutte le libertà, cade rapidamente,

Solo in Francia il cattolicismo lotta col protestantismo.

L'aristocrazia feudale invisa al popolo ed alla corona, era di origine germanica. Essa abbraccia la riforma e in poco tempo riesce a costituirsi a partito potente. Si pone a capo dei protestanti e combatte lungamente.

L'Italia del seicento non cerca una terra in Asia o in America; ella non comprende i grandi fatti che si succedono intorno a lei; il suo genio la sua erudizione sono già venuti meno.

Le corti dei principotti sono decrepite e disprezzate da tutti.

Digitized by Google

Ai frequenti ed audaci delitti, succedono le ballerine e i cantanti. Morte nella vita politica; corruzione ed esagerazione nelle lettere, nelle arti. Il cavaliere Marini è il poeta sovrano di quei tempi; la Spagna non solo è arbitra delle nostre sorti politiche ma signoreggia ancora sul nostro spirito.

Il popolo, calpestato da' baroni e dai vice-re inviati dalla Spagna, viveva nella più squallida miseria. I nobili amministravano la giustizia, proteggevano i banditi, vivevano di prepotenze; da una parte i loro scherani, i cavalli, le caccie; dall' altra le fanciulle rapite, i nemici ammazzati, le campagne ingombre di banditi. Di qui quegli odii ereditarii, quelle frequenti risse, quelle lotte di famiglia, quella mancanza di commercio che rendeva sempre più insopportabile la vita.

Un vicerè spagnuolo è in Napoli, uno in Sicilia, ed un governatore in Milano, i quali sono quasi principi assoluti in Italia, e governano non per gl'interessi della Spagna, ma per i propri principalmente.

Un consiglio d'Italia in Madrid tempera solo la potenza di questi governatori. Non vi sono milizie nazionali, corpi napoletani o milanesi. Questi si arruolano nei terzi reggimenti spagnuoli, e venivano levati a forza o per inganno.

Gl'Italiani militano fuori per interessi non propri, e gli stranieri in Italia per interessi antitaliani. La Spagna appoggiava il papa nell'intolleranza religiosa; ed i papi stringevano la mano alla Spagna nell'opprimere le nostre popolazioni.

Nelle finanze le imposizioni sono inique; il denaro serve per l'accrescimento di potenza estera. In Napoli e Sicilia sono pure gli avanzi di assemblee rappresentative, ma che rappresentano popoli stanchi, senza volontà, domati, che non hanno alcuna iniziativa, nessun libero voto; deliberano insomma ai cenni del re lontano, o del vicerè presente.

Il disordine era grandissimo, eppure si voleva tutto regolare. Fra tanti codardi è bene ricordare le vittorie del Morosini, ed il Montecuccoli; è bene ricordare la Storia del Concilio di Trento di fra Paolo Sarpi, opera straordinaria a que' tempi, e che è splendida testimonianza dell'indipendenza del pensiero italiano.

Chi può obliare Torricelli, Viviani, Salvator Rosa, Bartoli e sopra tutti Galileo Galilei?

Digitized by Google

§ VII.

Casa Savoia

In questa decadenza generale era solo cresciuta casa Savoja. Già Emanuele Filiberto, discendente da una lunga serie di buoni principi, era salito alla buona fortuna per meriti proprî. Riacquistato lo stato, fu gran legislatore a riordinarlo. Radunò gli stati generali in Chamberì, ma trovando ostacolo ai suoi deliberamenti li sciolse e non li convocò mai più, istituì i senati o corti supreme di giustizia, e regolò i tribunali minori; incominciò ad ordinare la milizia nazionale. Nel 1562 rientrò in Torino, e vi rimase quasi sempre, a differenza dei suoi maggiori, che preferivano il soggiorno al di là delle Alpi. Incominciò la cittadella di Torino, ed altre fortezze fece poi; ordinò le finanze. Nel 1573 permise che gli atti pubblici si facessero in lingua italiana; e sempre chiamò e protesse letterati di altre province italiane. Fu primo a dirozzare i suoi popoli ed italianizzarli. Nel 1574 riebbe gli stati suoi, vuotati di quà e di là dai Francesi e dagli Spagnuoli. Accrebbe questi stati comperando feudi imperiali dal Doria e da altri signori. Vero ordinatore e rinnovatore di una monarchïa italiana.

Gli successe Carlo Emanuele I, che crebbe il suo regno, ma che pensò farsi grande al di là delle Alpi più che in Italia. Carlo apre la guerra contro la Francia, e aspira alla corona della medesima. Poi cede le province francesi alla Francia, e Saluzzo è ceduta dalla Francia all'Italia. La Savoja perde di territorio ed anime, ma ci guadagna nel quadrare i suoi stati italiani (come dice il Balbo) e ci guadagna ancora, col non avere dentro un vicino potente, facendone anche un naturale amico contro Casa d'Austria.

Nel trattato di Bruzolo si era stabilito che i duchi di Savoja si trasformavano in re dei Lombardi. Morto Enrico IV non se ne fece altro, ma quel regno lombardo rimase sempre ne' duchi di Savoja un desiderio che non venne mai meno, e d'allora in poi fu costantemente italiana.

Carlo Emanuele I sostiene colla Spagna una guerra di quattro anni; poi colla Francia, e la vince nel 1628, ma è vinto nal 1629,

Digitized by Google

perdendo Savoja, Pinerolo e Saluzzo. Si apparecchiava alla riscossa, quando lo sopraggiunse la morte. Parlò ed operò italiano e fu il protettore di molti letterati, Tasso, Tassoni, Marini, Chiabrera.

Carlo Emanuele II disputa pel titolo di re di Cipro con Venezia. Nel 1670 apre fra i dirupi della Savoja una strada per la Francia, opera alla romana. Nel 1672 move guerra a Genova, ma non riesce a nulla.

Vittorio Amedeo II fu anche più grande principe di Carlo Emanuele I. Era il tempo della maggiore potenza di Luigi XIV. Scese Catinat a capo d'un esercito francese, devastò il Piemonte, incendiando case e villaggi, e vinse una gran battaglia a Stuffarda. Ma il duca resta vittorioso a Cuneo nel 1692 ed invade il Delfinato. Catinat vince una seconda gran battaglia a Marsiglia nel 1693, ma perdeva Casale nel 1695. Nel 1696 Luigi XIV finisce per conchiudere un trattato per cui Vittorio Amedeo riebbe tutto il suo Stato compreso Pinerolo, e si fece arbitro d'Italia patteggiando la neutralità universale di essa. La quale non fu poi riconosciuta da Spagna sua antica alleata. Ei si volse contro essa e la sforzò ad aderire.

Dalla prima guerra della successione di Spagna e quindi del trattato di Utrecht, nel 1713, l'Italia dalla preponderanza austro-spagnuola passò alla preponderanza austriaca propriamente detta. Solo casa Savoia acquista la Sicilia e il titolo di Re dell'intiero Monferrato, Alessandria Valenza, Lomellina, Val di Sesia.

Dalla guerra di Morea e di Sardegna, l'Austria viene accresciuta di tutto il regno delle due Sicilie, ed è pure signora di Milano e Mantova. A re Vittorio, spogliato della Sicilia, è data la Sardegna.

Dalla guerra per la successione di Polonia segue che don Carlo di Spagna rimane re di Napoli e di Sicilia; a Francesco di Lorena si promette il ducato di Toscana, alla morte di Gian Gastone de' Medici; ed il re di Sardegna acquista Novara, Tortona, e la supremazia del feudo delle Langhe.

La signoria straniera è ridotta a Milano, Mantova, Parma e Piacenza; e sono ai due estremi angoli d'Italia due gran regni nazionali, quello di Napoli e Sicilia rifatto da poco indipendente da ogni servitù straniera, e quello di Piemonte. In Toscana succede la casa di Lorena.

Digitized by Google

Nel 1740 per la successione di Guglielmo re di Prussia e di Carlo imperatore, si sollevarono parecchi Stati. Fu fatta una alleanza tra Francia, Baviera e Spagna, a cui poscia si accostarono Prussia e Sassonia, e re Carlo di Sardegna.

Nel 1742 Carlo Emanuele apre la guerra assalendo Modena, alleata di Spagna, ma in breve fu chiamato in Savoja per l'invasione di un altro esercito spagnuolo che re Carlo respinse da prima, ma da cui fu respinto poi. La Francia vedendo questa alleanza della Sardegna coll'Austria, dichiara la guerra; e varca anch'essa le Alpi.

Nel 1744 l'esercito Gallo-ispano assale fortemente il Piemonte difeso con gran valore dal Re Carlo, che alla fine fu vinto a Bassignana.

Ma re Carlo di Sardegna aveva introdotto una clausola nel trattato coll'Austria, che potesse cioè scostarsi dall'alleanza avvertendola sei mesi prima. Trattò quindi con Francia, fu firmata una convenzione o progetto di pace definitiva, per cui dovevano rimanere Parma e Piacenza a don Filippo, il Milanese a casa Savoja ed accrescimenti di terra a Genova, a Modena e a Venezia; Toscana sola a casa d'Austria. L'Italia sarebbe rimasta indipendente alla fine, ed ella dovea stringersi in lega per mantenere quella indipendenza. Ma il fatto non ebbe l'effetto tanto desiderato. Quando i preliminari del trattato si vollero rendere diffinitivi, non si conchiuse.

In ogni modo re Carlo continuò la guerra. I Tedeschi ricuperarono Milano e la Lombardia; poi Austriaci e Piemontesi uniti sotto il Botta rigettarono Francesi e Spagnuoli oltre l'Appennino e poi oltre Alpi.

Nel 1748 si firmarono i preliminari della pace. È qual sorte toccò all'Italia? Rimase riconosciuta la seconda casa d'Austria, ed accresciuta la monarchia piemontese dei due brani di Lombardia diventati piemontesi, unendovi gl'Italiani di Parma e di Piacenza.

Digitized by Google

§ VIII.

I Principi italiani e le riforme

L'unico bene in questa lunga, vergognosa ed abbominevole dominazione straniera, è il veder venir meno a poco a poco tutti i piccoli ed innumerevoli Stati, ed acquistare maggiore forza, ampliarsi di molto parecchie province della penisola, costituendo principati più grandi e di maggiore importanza. Nel 1748 gli stati indipendenti italiani, se ne togli la repubblica di Lucca e S. Marino, si riducono a dodici.

Intanto la letteratura francese e tedesca cominciavano ad essere coltivate fra noi, e i principi medesimi profittando d'una pace che durò 44 anni, si facevano iniziatori di utili riforme. In Napoli furono migliorate le leggi civili, criminali e commerciali. In Toscana, regnando Pietro Leopoldo, si continuarono le riforme incominciate; Francesco I, Maria Teresa, e poi Giuseppe II, riordinarono in Lombardia l'amministrazione, e questi ebbe fama di gran principe e fra i più liberali del tempo. Il Piemonte, Parma e Piacenza, sotto l'infante Don Filippo, ebbero leggi migliori, e profittando della pace e della quasi compiuta indipendenza, si riordinano tutti i nuovi stati, e fatto degno di osservazione è questo, che i nuovi principati e proprio quelli che avevano fino a quel tempo minori storie da narrare, progrediscono più facilmente, e peggiorano invece e decadono quelli che eran fioriti nel medio evo, e la cui missione era già compiuta; vogliam dire Genova e Venezia. Alla fine del secolo XVIII, l'Italia era tutta quasi indipendente e pareva felice, ma presto si sostiene ancora un'altra gran lotta, una nuova oppressione, e si fa manifesto a tutti che le riforme non valgono a nulla quando l'indipendenza non è compiuta. La lotta durerà ancora, ma tutto contribuirà a far trionfare i nuovi principii a far risorgere questo popolo oppresso.

Le riforme promosse dai governi fanno rinascere l'amore alle scienze ed alle lettere. Gl'intelletti si volgono allo studio dell'antica cultura italiana, e movon guerra al seicentismo del Marini. E non avviene come per lo passato che le scienze e le lettere fioriscono ora in una, or nell'altra tra le provincie della penisola, ma

Digitized by Google

dovunque si desta la vita: in ogni terra appariscono uomini che si ammestrano nell'antica sapienza dei padri nostri.

Ecco nell'antica terra dei filosofi, apparire un genio solitario creatore d'una Scienza Nuova. Gian Battista Vico disamina i fatti e cerca determinarne il corso.

Nell' altro angolo estremo d' Italia Lagrangia e il Volta aprono un nuovo campo alle scienze fisiche. L' Alfieri diviene creatore della tragedia italiana, Apostolo Zeno e Metastasio del melodramma, Goldoni della commedia. In questo nuovo periodo della civiltà nostra si perfeziona il teatro che, incominciato ad apparire nel 500, era morto, come dicemmo, colla libertà dei comuni italiani. Ecco Gaspare Gozzi e Giuseppe Parini inventori di nuove forme dell' arte e correttori dei costumi; il Giannone, il Genovesi, il Tiraboschi, il Denina, Mario Pagano, Cesare Beccaria, Filangieri, Gioja, Galiani, Botta, Morgagni, Zanotti, Galvagni, Mascheroni, Mascagni ed altri eccellenti pubblicisti, filosofi, economisti. Risorge col Canova la scoltura e raggiunge la maggior perfezione la musica con Porpora, Marcello, Leo, Pergolesi, Paesiello, Cimarosa, Zingarelli, nomi ormai troppo celebri, ma superati dipoi dal Rossini, Bellini, Donizzetti, Mercadante.

La rivoluzione francese, mutò tutti gli ordinamenti che vigevano in Italia, e quando finì, il nostro paese restò anche più oppresso di quello che era per lo passato; ma da quel giorno si destò più forte il desiderio della libertà, si sentì più grave il peso della propria divisione, e divenne maggiore il bisogno dell' indipendenza.

Caduti sotto la quasi compiuta dominazione dell' Austria, eran però restati presso noi molti codici con parecchie istituzioni francesi, informate dai nuovi principii coi quali s'era abbattuto interamente il feudalismo.

Si raccolgono i migliori ingegni col disegno di scuotere il giogo che li opprime; le cospirazioni politiche sono frequenti, e ogni qual volta nel resto dell'Europa, qualche nazione si solleva, cercando istituzioni più libere, anco l'Italia si agita, si commove, e al nome della libertà affrontano supplizi moltissimi benemeriti cittadini di ogni sua provincia.

Digitized by Google

§ IX.

Il risorgimento.

Il più splendido periodo della nostra storia è certamente quello che potrebbe addomandarsi del risorgimento, che comincia colle riforme ch'ebbero luogo nel 1848, da cui vennero gli Statuti e poi la guerra nazionale, e termina colla liberazione di Roma, la quale restituita all' Italia, ne compie la sua unità e segna la fine del potere temporale de'Papi, la fine del Medio Evo e il trionfo del nuovo dritto.

Al principio di questo secolo, in Italia la libertà la desideravano molti, l'indipendenza la sognavano pochi, l' unità pochissimi. Ma erano desideri e speranze da retori e da poeti; solo nelle lettere o nelle scienze, i cittadini delle diverse provincie, si sentivano uguali, comprendevano avere una patria comune, lacera, divisa ed oppressa.

Allora quando dal campo del pensiero si cominciò a scendere a quello de' fatti, nacquero dapprima le Sette, e quella de' Carbonari potè in breve tempo fortificarsi e dilatarsi di molto. Dal 1831 seguì la *Giovine Italia* del Mazzini, che in poco tempo trovò partigiani principalmente nella gioventù, avvezza a non misurare i pericoli e a cui sembra nobile e bella ogni impresa che ha un fine lodevole da compiere e che per raggiungerlo si serve di mezzi misteriosi.

Da principio la Setta (giova notarlo) produsse qualche utile effetto, perocchè rese più universale il sentimento della libertà; i potenti d'Europa incominciarono a temere che quest'uomo fantastico, intraprendente e continuo agitatore era un pericolo per i Governi costituiti, e che l' Italia un giorno o l'altro potea crear loro delle grandi noje. Ma col tempo il fuggiasco cospiratore non produsse che mali. Professando la teoria che ogni mezzo è buono, qualora meni ad un fine reputato ottimo, tollerò che intorno a se s'adunasse la feccia de' paesi, sperando che la bontà del principio, vi avesse tirato dentro a poco a poco anco i virtuosi. Si suscitarono imprese arrischiate e temerarie, le quali non servirono che a sacrificare centinaja di vittime alla tirannide. — Un esperimento non riuscito ne ti-

Digitized by Google

rava dietro un altro, perocchè il Mazzini pensava che quanto più crudeli battiture avessero provato i popoli, tanto maggiore desiderio sarebbe in essi nato per conquistare la libertà. Quando per contrario avveniva che col tempo molti dei migliori si allontanarono dalla setta, vergognandosi e negando di avervi partecipato; sia perchè non credevano che potesse partorire utili risultati, sia perchè si vedeva il capo restar sempre lontano dai pericoli ai quali i meno cauti erano mandati quasi al macello.

Si cominciò allora a comprendere che la via delle congiure era sempre fallace, e che colle piccole sommosse si aggravava il male già immenso.

Accanto ai cospiratori, educati alle tradizioni classiche e rettoriche dell' antichità e del pugnale, arma vergognosa che rese così miseramente celebre l'Italia ne' secoli di mezzo, sorse una scuola di Guelfi che volle rinnovare un' antica istituzione, fare un nuovo ed ardito tentativo. Questa scuola si addomanda piemontese, dai capi che la fondarono Vincenzo Gioberti e Cesare Balbo, i quali esercitarono una grandissima influenza nel rinnovamento italiano.

Il Gioberti illustre filosofo, salito in gran fama per la molta dottrina e la facile parola, pensò che il Papato fosse capace di trasformazione civile, lo glorificò oltre misura proponendogli di dare esempio agli altri principi di pubbliche riforme. Caldissimo lodatore delle glorie della patria comune, il Gioberti sostenne che l'Italia avea primato civile e morale sulle altre nazioni, per avere in lei la provvidenza collocato il capo visibile della cattolica religione, che abbracciando il creato, ricongiunge l'uomo con Dio. Sostenne che l'unità di nazione, la libertà civile, l' indipendenza dallo straniero, nessuno più che il Papa avrebbe potuto farcela conseguire.

All' unità e all' indipendenza poteva questi provvedere, col farsi capo di una confederazione di vari Stati della penisola alla libertà con l' indurre i principi d' accordo coi loro popoli a quelle riforme che mutano gli Stati senza violare essenzialmente la sovranità assoluta. Non convenendo all'Italia la forma repubblicana, le bastava un governo rappresentativo, che avesse potuto accordare il principato e la libertà, rese stabili e sicure le sorti della penisola, e la nostra patria fatta forte da una confederazione di monarchie, avendo a capo il Pontefice, facil-

Digitized by Google

mente avrebbe acquistato quel primato morale e civile che la provvidenza e la natura le avevano conferito.

Il pensiero del Gioberti, parve da prima volesse avverarsi, poichè venne al trono ponteficale un uomo che sembrava aver compreso i nuovi tempi, e si mostrava desideroso di mettersi in una via affatto diversa da quella che avean percorso i suoi predecessori.

Pio IX promulga un decreto di amnistia, ed il popolo di Roma lo accoglie come promessa di maggiori riforme governative. Tutta Italia innalza alle stelle la generosità, la grandezza d' animo del Pontefice; e non evvi dimostrazione, luminarie, lieti suoni che bastino al popolo per esprimere la sua riconoscenza — Pio IX vinto da avvenimenti così impreveduti promulga liberali concessioni. Gli altri principi della penisola sono costretti ad imitarlo, ed in breve Napoli, Firenze, Roma, Torino, hanno i loro statuti costituzionali, mentre la Sicilia insorge contro la signoria borbonica, e poco dopo nel 24 febbraio 1848, avviene la rivoluzione in Francia.

§ X.

Re Carlo Alberto e lo Statuto costituzionale.

Re Carlo Alberto non fu il primo tra i principi italiani che concesse a' suoi popoli uno Statuto costituzionale, nè veramente quando lo promulgò era tenuto dalla maggioranza degli Italiani in conto di generoso e liberale sovrano.

A differenza dell' altre province della penisola, come dicemmo, in Piemonte ne' secoli scorsi, non predominò il reggimento popolare, si fortificò invece la monarchia, ed i conti di Savoia, posti a guardia dell'Alpi, costretti a difendersi da vicini arditi, si educarono di continuo nelle armi, fecero guerrieri i loro popoli innanzi tutto, e nelle frequenti guerre che si sostenevano in Europa e in Italia, e nelle quali di continuo presero parte, vennero sempre allargando la loro dominazione e costituirono uno Stato importante e vigoroso. Restò tradizionale il pensiero di casa Savoja, di ampliare lo Stato ma con prudenza e senza gravi rischi, vivendo il più che fosse possibile in buono accordo con la nobiltà e col sacerdozio.

Digitized by Google

E nobili e sacerdoti conservarono in Piemonte i privilegi feudali, che in altre terre d'Italia venivan meno dopo la rivoluzione di Francia del 1789. — Se non che con l'Alfieri era cominciato un nuovo periodo per quelle Province — Il grande astigiano nel far guerra agli antichi privilegi, italianizzò il Piemonte e poichè coi nuovi governi erano entrate le nuove opinioni, la nobiltà si era scissa in due, l'una partecipava pel vecchio ordine, l'altra era desiderosa del nuovo. Quella avea con se i Gesuiti ed il clero, questa più scarsa di numero appoggiavasi sui dotti e buona parte dell'esercito, il quale fu il primo a sollevarsi nel 1821 e chiedere la costituzione di Spagna. Spenta la rivoluzione del 1821, la Monarchia sarda, tornò a raffermarsi negli antichi ordini, ed i Piemontesi ebbero quasi dieci anni di regno come il peggiore non avevano mai avuto. Crebbe il potere de'Gesuiti, i quali si collegarono con quella setta terribile, chiamata cattolica, setta che ebbe origine allorquando il Re rifugiossi in Sardegna, ed aveva intendimento di mantener salda la monarchia assoluta, signoreggiandola a proprio vantaggio.

Alla morte di Carlo Felice, il principe di Carignano, succeduto al trono, era desideroso di apportare nell'amministrazione del regno quelle utili riforme reclamate dai tempi, ma dall'altra parte si trovava circondato dai vecchi nobili, dai Gesuiti, dai Vescovi, dalla Corte, i quali adoperavano ogni mezzo per attraversare ogni loro disegno.

Non mancarono uomini autorevoli e liberali ad eccitarlo perchè avesse voluto porsi a capo di coloro che volevano cacciato d'Italia lo straniero, ed ordinata a libertà la penisola. Lo stesso Giuseppe Mazzini ebbe o mostrò di avere in lui confidenza e gli scrisse una lettera esortandolo a compiere l'impresa vagheggiata.

Ma se nei primi anni del suo regno Re Carlo Alberto non potette liberarsi dalla setta tenebrosa clericale che imperava in Piemonte, non mancò di attuare quelle riforme che miglioravano in gran parte gli ordini dell'interna amministrazione. Prime sue cure furono l'Erario, l'esercito, gli studi. Nei giudizi criminali diminuì la pena de' ferri, abolì il supplizio della ruota e delle tenaglie infocate, tolse la generale confisca dei beni, ordinò che in nessun caso dovesse insultarsi il cadavere de'condannati.

Più tardi fondò un nuovo ordine chiamato del *merito civile*, per ricompensare la virtù e l'ingegno in qualunque classe de'cit-

Digitized by Google

tadini. Istituì una commissione per dar base alla ristaurazione legislativa, da tanti anni invocata. Creò una Giunta di antichità e di belle arti; una deputazione sopra gli studi di storia patria, consigliò gli asili d'infanzia e la casse di risparmio, promosse le scuole, accolse i congressi scentifici. Saggiamente amministrò le rendite dello Stato, e poichè l' esercito fu sempre la sua prima cura, spese di continuo a migliorare le armi e gli armati. I cortigiani ed i retrivi in possesso ancora di molti privilegi, si opponevano di continuo ad ogni utile riforma, pur egli proseguiva creando commissioni per dar base alle prime traccie di vie ferrate in Piemonte, promulgando il codice civile o criminale, aspettati da tanto tempo, e che quantunque lasciassero molto a desiderare, pure contenevano sempre qualche miglioramento.

In occasione del matrimonio del Duca di Savoja, fe' coniare una medaglia con antica leggenda de'Duchi di Savoja. Da un lato la medaglia portava impresso un leone che spennacchiava un'aquila, dall'altra leggevasi quest'epigrafe: *J'attends mon astre.*

A Massimo d'Azeglio diceva un giorno : « faccia sapere ai pa-
« trioti di nostra contrada che stieno in quiete per ora, che sie-
« no certi che, presentandosi l'occasione, la mia vita, la vita dei
« miei figli, le mie armi, i miei tesori, il mio esercito, tutto sarà
« speso per la causa italiana ».

Eran questi gl' intendimenti di Re Carlo Alberto, quando la sollevazione di Sicilia e le condizioni in cui si trovavano i popoli nelle altre Province, costrinsero i Governi ad accordare statuti costituzionali.

Quello di Re Carlo Alberto sopravisse alla rivoluzione, ed in capo a pochi anni addivenne la legge fondamentale di tutta Italia — Eccolo.

Digitized by Google

STATUTO COSTITUZIONALE

DEL 4 MARZO 1848

CARLO ALBERTO ecc.

Con lealtà di Re e con affetto di padre, Noi veniamo oggi a compiere quanto avevamo annunziato a' nostri amatissimi sudditi col nostro proclama deli' 8 dell'ultimo scorso febbraio, con cui abbiamo voluto dimostrare, in mezzo agli eventi straordinarii che circondavano il Paese, come la Nostra confidenza in loro crescesse colla gravità delle circostanze, e come, prendendo unicamente consiglio dagli impulsi del nostro cuore, fosse ferma nostra intenzione di confermare le loro sorti alla ragione dei tempi, agl'interessi ed alla dignità della Nazione.

Considerando Noi le larghe e forti istituzioni rappresentative contenute nel presente Statuto fondamentale, come un mezzo il più sicuro di raddoppiare que' vincoli d'indissolubile affetto che stringono all' itala nostra Corona un popolo, che tante pruove ci ha dato di fede, di obbedienza e d' amore, abbiamo determinato di sancirlo e promulgarlo, nella fiducia che IDDIO benedirà le pure nostre intenzioni, e che la Nazione libera, forte e felice, si mostrerà sempre più degna dell'antica fama, e saprà meritarsi un glorioso avvenire.

Perciò di nostra certa scienza, regia autorità, avuto il parere del nostro Consiglio, abbiamo ordinato ed ordiniamo, in forza di Statuto e legge fondamentale perpetua ed irrevocabile della Monarchia, quanto segue:

Art. 1. La Religione cattolica, apostolica e romana è la sola Religione dello Stato. Gli altri culti ora esistenti sono tollerati conformemente alle leggi.

Digitized by Google

2. Lo stato è retto da un governo monarchico e rappresentativo. Il Trono è ereditario secondo la legge Salica.

3. Il potere legislativo sarà collettivamente esercitato dal Re e da due Camere: il Senato e quella de' Deputati.

4. La persona del Re è sacra ed inviolabile.

5. Al Re solo appartiene il potere esecutivo. Egli è il Capo supremo dello Stato. Comanda tutte le forze di terra e di mare. Dichiara la guerra. Fa i trattati di pace, d' alleanza, di commercio ed altri, dandone notizia alle Camere, tosto che l'interesse e la sicurezza dello Stato il permettono, ed unendovi le comunicazioni opportune. I trattati che importassero un onere alle finanze, o variazione di territorio dello Stato, non avranno effetto se non dopo ottenuto l'assenso delle Camere.

6. Il Re nomina a tutte le cariche dello Stato: e fa i decreti e regolamenti necessarii per l'esecuzione delle leggi senza sospenderne l'osservanza o dispensarne.

7. Il Re solo sanziona le leggi, e le promulga.

8. Il Re può far grazia, e commutare le pene.

9. Il Re convoca in ogni anno le due Camere; può prorogarne le sessioni e disciogliere quella de' Deputati; ma in quest' ultimo caso ne convoca un' altra nel termine di quattro mesi.

10. La proposizione delle leggi apparterrà al Re ed a ciascuna delle due Camere. Però ogni legge d'imposizione di tributi, o di approvazione de'bilanci e dei conti dello Stato, sarà presentata prima alla Camera dei Deputati.

11. Il Re è maggiore all'età di diciotto anni compiti.

12. Durante la minorità del Re, il Principe suo più prossimo parente nell' ordine della successione al Trono sarà Reggente del Regno, se ha compiuti gli anni 21.

13. Se per la minorità del Principe chiamato alla Reggenza, questa è devoluta ad un parente più lontano, il Reggente che sarà entrato in esercizio conserverà la Reggenza fino alla maggiorità del Re.

14. In mancanza di parenti maschi, la reggenza apparterrà alla Regina Madre.

15. Se manca anche la Madre, le Camere, convocate fra dieci giorni da'Ministri, nomineranno il Reggente.

16. Le disposizioni precedenti relative alla Reggenza sono applicabili al caso in cui il Re maggiore si trovi nella fisica impossibilità di regnare.

Però se l'erede presuntivo del Trono ha compiuti diciotto anni, egli sarà in tal caso di pien diritto il Reggente.

17. La Regina madre è tutrice del Re finchè egli abbia compiuta l'età di sette anni: da questo punto la tutela passa al Reggente.

Digitized by Google

18. I diritti spettanti alla podestà civile in materia beneficiaria o concernenti all'esecuzione delle provvisioni di ogni natura provenienti dall'estero, saranno esercitati dal Re.

19. La dotazione della Corona è conservata durante il Regno attuale, quale risulterà dalla media degli ultimi dieci anni.

Il Re continuerà ad avere l'uso de' reali palazzi, ville e giardini e dipendenze, non che di tutti indistintamente i beni mobili spettanti alla Corona, di cui sarà fatto inventario a diligenza di un Ministro responsabile.

Per l' avvenire la dotazione predetta verrà stabilita per la durata di ogni Regno dalla prima Legislatura, dopo l' avvenimento del Re al Trono.

20. Oltre i beni che il Re attualmente possiede in proprio, formeranno il privato suo patrimonio ancora quelli che potesse in seguito acquistare, a titolo oneroso o gratuito, durante il suo Regno.

Il Re può disporre del suo patrimonio privato sia per atti fra vivi, sia per testamento, senza essere tenuto alle regole delle *leggi civili* che limitano la quantità disponibile.

Nel rimanente il patrimonio del Re è soggetto alle leggi che reggono le altre proprietà.

21. Sarà provveduto per legge ad un assegnamento annuo pel Principe Ereditario giunto alla maggiorità, od anche prima in occasione di matrimonio; all' appannaggio dei Principi della Famiglia e del sangue reale nelle condizioni predette; alle doti delle Principesse; ed al dovario delle Regine.

22. Il Re salendo al Trono presta in presenza delle Camere riunite il giuramento di osservare lealmente il presente Statuto.

23. Il Reggente, prima di entrare in funzioni, presta il giuramento di essere fedele al Re, e di osservare lealmente lo Statuto e le leggi dello Stato.

De' diritti e de' doveri de' Cittadini

24. Tutti i regnicoli, qualunque sia il loro titolo o grado, sono eguali dinanzi alla legge.

Tutti godono egualmente i diritti civili e politici, e sono ammessibili alle cariche civili e militari, salve le eccezioni determinate dalle leggi.

25. Essi contribuiscono indistintamente, nella proporzione de'loro averi, a' carichi dello Stato.

26. La libertà individuale è guarentita.

Niuno può essere arrestato o tradotto in giudizio, se non ne'casi previsti dalla legge, e nelle forme che essa prescrive.

Digitized by Google

27. Il domicilio è inviolabile. Niuna visita domiciliare può aver luogo, se non in forza della legge, e nelle forme che essa prescrive.

28. La stampa sarà libera ma una legge ne reprime gli abusi.

Tuttavia le Bibbie, i catechismi, i libri liturgici e di preghiere non potranno essere stampati senza il preventivo permesso del Vescovo.

29. Tutte le proprietà, senza veruna eccezione, sono inviolabili.

Tuttavia quando l'interesse pubblico legalmente accertato lo esiga, si può essere tenuti a cederle in tutto od in parte mediante una giusta indennità, conformemente alle leggi.

30. Nessun tributo può essere imposto o riscosso, se non è stato consentito dalle Camere e sanzionato dal Re.

31. Il debito pubblico è guarentito.

Ogni impegno dello Stato verso i suoi creditori è inviolabile.

32. È riconosciuto il diritto di adunarsi pacificamente e senz' armi, uniformandosi alle leggi che possono regolarne l'esercizio nell'interesse della cosa pubblica.

Questa disposizione non è applicabile alle adunanze in luoghi pubblici od aperti al pubblico, i quali rimangono intieramente soggetti alle leggi di polizia.

Del Senato

33. Il Senato è composto di membri nominati a vita dal Re, in numero non limitato, aventi l'età di 40 anni compiuti, e scelti nelle categorie seguenti:

1) Gli Arcivescovi e Vescovi dello Stato.

2) Il Presidente della Camera de' Deputati.

3) I Deputati dopo tre legislature, o sei anni di esercizio.

4) I Ministri di Stato.

5) I Ministri Segretarii di Stato.

6) Gli Ambasciatori.

7) Gl' Inviati straordinarii dopo tre anni di tali funzioni.

8) I primi Presidenti e Presidenti del Magistrato di cassazione e della Camera de' conti.

9) I primi Presidenti de' magistrati di appello.

10) L'avvocato generale presso il Magistrato di cassazione ed il Procuratore generale, dopo cinque anni di funzione.

11) I Presidenti di classe de' Magistrati d' appello dopo tre anni di funzione.

12) I Consiglieri del Magistrato di cassazione e della Camera dei conti dopo cinque anni di funzioni.

13) Gli Avvocati generali o fiscali generali presso i Magistrati d'appello, dopo cinque anni di funzioni.

Digitized by Google

14) Gli uffiziali generali di terra e di mare.

Tuttavia i Maggiori generali e i Contrammiragli dovranno avere da cinque anni quel grado in attività.

15) I Consiglieri di Stato dopo cinque anni di funzioni.

16) I membri de' Consigli di divisione dopo tre elezioni alla loro presidenza.

17) Gl' Intendenti generali dopo sette anni di esercizio.

18) I membri della regia Accademia delle scienze dopo sette anni di nomina.

19) I membri ordinarii del Consiglio superiore di istruzione publica dopo sette anni di esercizio.

20) Coloro che con servizii o meriti eminenti avranno illustrata la patria.

21) Le persone che da tre anni pagano tremila lire d' imposizione diretta in ragione de' loro beni o della loro industria.

34. I Principi della Famiglia Reale fanno di pien diritto parte del Senato. Essi seguono immediatamente dopo il Presidente. Entrano in Senato a ventun' anno, ed hanno voto a venticinque.

35. Il Presidente ed i Vice-presidenti del Senato sono nominati dal Re.

Il Senato nomina nel proprio seno i suoi segretarii.

36. Il Senato è costituito in alta Corte di giustizia con decreto del Re per giudicare de' crimini di alto tradimento e di attentato alla sicurezza dello Stato, e per giudicare i Ministri accurati dalla Camera de' Deputati.

In questi casi il Senato non è Corpo politico. Esso non può occuparsi se non degli affari giudiziarii per cui fu convocato, sotto pena di nullità.

37. Fuori del caso di flagrante delitto, niun Senatore può essere arrestato se non in forza di un ordine del Senato. Esso è solo competente per giudicare de' reati imputati a' suoi membri.

38. Gli atti co' quali si accertano legalmente le nascite, i matrimonii e le morti de'membri della Famiglia Reale, sono presentati al Senato, che ne ordina il deposito ne' suoi archivii.

Della Camera de' Deputati

39. La Camera elettiva è composta di Deputati scelti da' Collegi elettorali conformemente alla legge.

40. Nessun Deputato può essere ammesso alla Camera se non è suddito del Re, non ha compiuta l'età di trenta anni, non gode i diritti civili e politici, e non riunisce in sè gli altri requisiti voluti dalla legge.

41. I Deputati rappresentano la Nazione in generale, e non le sole provincie in cui furono eletti.

Digitized by Google

Nessun mandato imperativo può loro darsi dagli elettori.

42. I Deputati sono eletti per cinque anni: il loro mandato cessa di pieno diritto alla spirazione di questo termine.

43. Il Presidente, e i Vice-presidenti e i segretarii della Camera dei Deputati sono da essa stessa nominati nel proprio seno al principio d'ogni sessione per tutta la sua durata.

44. Se un Deputato cessa per qualunque motivo dalle sue funzioni, il Collegio che l'aveva eletto sarà tosto convocato per fare una nuova elezione.

45. Nessun Deputato può essere arrestato, fuor del caso di flagrante delitto, nel tempo della sessione, nè tradotto in giudizio in materia criminale senza il previo consenso della Camera.

46. Non può eseguirsi alcun mandato di cattura per debiti contro di un Deputato durante la sessione della Camera, come neppure nelle tre settimane precedenti e susseguenti alla medesima.

47. La Camera de' Deputati ha il diritto di accusare i Ministri del Re, e di tradurli dinanzi all'alta Corte di giustizia.

Disposizioni Comuni alle due Camere.

48. Le sessioni del Senato e della Camera de' Deputati cominciano e finiscono nello stesso tempo.

Ogni riunione di una Camera fuori del tempo della sessione dell'altra è illegale, e gli atti ne sono intieramente nulli.

49. I Senatori ed i Deputati prima di essere ammessi all'esercizio delle loro funzioni prestano il giuramento di essere fedeli al Re, di osservare lealmente lo Statuto e le leggi dello Stato, e di esercitare le loro funzioni col solo scopo del bene inseparabile del Re e della Patria.

50. Le funzioni di Senatore e di Deputato non danno luogo ad alcuna retribuzione o indennità.

51. I Senatori ed i Deputati non sono sindacabili per ragione delle opinioni da loro emesse e de' voti dati nelle Camere.

52. Le sedute delle Camere sono pubbliche.

Ma quando dieci membri ne facciano per iscritto la domanda, esse possono deliberare in segreto.

53. Le sedute e le deliberazioni delle Camere non sono legali nè valide, se la maggiorità assoluta de' loro membri non è presente.

54. Le deliberazioni non possono essere prese se non alla maggiorità de' voti.

55. Ogni proposta di legge debb' essere dapprima esaminata dalle Giunte che saranno da ciascuna Camera nominate per i lavori preparatorii. Discussa ed approvata da una Camera, la proposta sarà trasmessa all'al-

Digitized by Google

tra per la discussione ed approvazione, e poi presentata alla sanzione del Re.

Le discussioni si faranno articolo per articolo.

56. Se un progetto di legge è stato rigettato da uno de' tre poteri legislativi, non potrà essere più riprodotto nella stessa sessione.

57. Ognuno che sia maggiore d'età ha il diritto di mandare petizioni alle Camere le quali debbono farle esaminare da una Giunta, e dopo la relazione della medesima deliberare se debbano essere prese in considerazione, ed in caso affermativo mandarsi al Ministro competente, e depositarsi negli uffizii per gli opportuni riguardi.

58. Nessuna petizione può essere presentata personalmente alle Camere.

Le autorità costituite hanno solo il diritto d' indirizzare petizioni in nome collettivo.

59. Le Camere non possono ricevere alcuna deputazione, nè sentire altri fuori de' propri membri, de'Ministri, e de'Commissarii del Governo.

60. Ognuna delle Camere è la sola competente per giudicare della validità de' titoli di ammessione de' proprii membri.

61. Così il Senato come la Camera de' Deputati determina per mezzo d'un suo regolamento interno il modo secondo il quale abbia da esercitare le proprie attribuzioni.

62. La lingua italiana è la lingua officiale delle Camere. È però facoltativo di servirsi della francese a' membri che appartengono a' paesi in cui questa è in uso, od in risposta a' medesimi.

63. Le votazioni si fanno per alzata e seduta, per divisione, e per isquittinio segreto.

Quest' ultimo mezzo sarà sempre impiegato per la votazione del complesso di una legge, e per ciò che concerne al personale.

64. Nessuno può essere ad un tempo Senatore e Deputato.

De' Ministri

65. Il Re nomina e revoca i suoi Ministri.

66. I Ministri non hanno voto deliberativo nell'una o nell'altra Camera, se non quando ne sono membri.

Essi vi hanno sempre l' ingresso, e debbono essere sentiti semprechè lo richieggano.

67. I Ministri sono risponsabili.

Le leggi e gli atti del Governo non hanno vigore, se non sono munit della firma di un Ministro.

Digitized by Google

Dell'ordine giudiziario.

68. La giustizia emana dal Re, ed è amministrata in suo nome da giudici ch' egli istituisce.

69. I giudici nominati dal Re, ad eccezione di quelli di mandamento, sono inamovibili dopo tre anni di esercizio.

70. I magistrati, tribunali e giudici attualmente esistenti sono conservati. Non si potrà derogare all' organizzazione giudiziaria se non in forza di una legge.

71. Niuno può essere distolto da'suoi giudici naturali.

Non potranno perciò essere creati tribunali o Commissioni straordinarie.

72. Le udienze de' tribunali in materia civile, ed i dibattimenti in materia criminale saranno pubblici conformemente alle leggi.

73. L'interpretazione delle leggi in modo per tutti obbligatorio spetta esclusivamente al potere legislativo.

74. Le istituzioni comunali o provinciali, e la circoscrizione de'comuni e delle provincie, sono regolate dalla legge.

Disposizioni generali.

75. La leva militare è regolata dalla legge.

76. È istituita una milizia comunale sovra basi fissate dalla legge.

77. Lo Stato conserva la sua bandiera e la coccarda azzurra è la sola nazionale.

78. Gli ordini cavallereschi ora esistenti sono mantenuti con le loro dotazioni. Queste non possono essere impiegate in altro uso fuorchè in quello prefisso dalla propria istituzione.

Il Re può creare altri Ordini e prescriverne gli Statuti.

79. I titoli di nobiltà sono mantenuti a coloro che vi hanno diritto. Il Re può conferirne de'nuovi.

80. Niuno può ricevere decorazioni; titoli o pensioni da una Potenza estere senza l'autorizzazione del Re.

81. Ogni legge contraria al presente Statuto è abrogata.

Disposizioni transitorie.

82. Il presente Statuto avrà il pieno suo effetto dal giorno della prima riunione delle due Camere, la quale avrà luogo appena compiute le elezioni: fino a quel punto sarà provveduto al pubblico servizio d' urgenza con sovrane disposizioni, secondo i modi e le forme sin qui se-

Digitized by Google

guite, ommesse tuttavia le interinazioni e registrazioni de' magistrati, che sono fin da ora abolite.

83. Per l' esecuzione del presente Statuto il Re si riserva di fare le leggi sulla stampa, sulle elezioni, sulla milizia comunale, e sul riordinamento del Consiglio di Stato.

Sino alla pubblicazione della legge sulla stampa rimarranno in vigore gli ordini vigenti a quella relativi.

84. I Ministri sono incaricati e responsabili della esecuzione e della piena osservanza delle presenti disposizioni transitorie.

Dato a Torino addì quattro del mese di marzo, l'anno del SIGNORE milleottocentoquarantotto, e del Regno nostro il decimottavo.

---

§ XI.

Le prime guerre dell' Indipendenza italiana nel 1848.

Nei primi mesi dell' anno 1848, l' Italia era mezzo insorta; la Francia, abbattuta la Monarchia di Luigi Filippo, proclama la Repubblica; la Germania e la Prussia son tutte sottosopra, Vienna è in completa rivoluzione.

I Lombardi sentirono che era giunto il tempo di spezzare le antiche lor catene. Ai 18 di marzo, i Croati volendo opporsi ad una dimostrazione popolare, che avea luogo in occasione di alcuni prigionieri che si volevano lasciati in libertà, nacque lotta fra il popolo ed i soldati austriaci, ed in mezzo alla mischia apparve d'improvviso il tricolore vessillo. Alle barricate!.. grida una voce. Alle barricate! rispondono cento altre voci; le campane suonano a stormo, da tutte le case escono armi ed armati, il sangue scorre per le vie; per cinque giorni continui dura la lotta, in fino a che Radetzki abbandona furtivamente il campo, sconfitto non da un esercito ma da un popolo disarmato che avea tante volte oppresso e deriso e che ora fa sventolare sulle sue mura la bandiera tricolore su cui è scritto: Italia libera.

Come giunse la nuova dei fatti avvenuti a Milano, in ogni parte d'Italia si grida: accorriamo in aiuto de' nostri oppressi

Digitized by Google

fratelli, fuori lo straniero. Il popolo di Torino con frequenti dimostrazioni spinge alla guerra Re Carlo Alberto, e questi nel 23 marzo pubblica il seguente proclama:

Popoli della Lombardia e della Venezia!

« I destini d'Italia si maturano: Sorti più felici arridono agl' intrepidi difensori dei conculcati diritti:

Per amore di stirpe, per intelligenza di tempi, per comunanza di voti, noi ci associamo primi a quella unione di ammirazione che vi tributa l' Italia.

Popoli della Lombardia e della Venezia!

Le nostre armi che già si concentravano sulla vostra frontiera quando voi anticipaste la liberazione della gloriosa Milano, vengono ora a porgervi delle ulteriori prove, quell'aiuto che il fratello aspetta dal fratello, l'amico dall' amico.

Seconderemo i vostri giusti desiderî, fidando nell' aiuto di quel Dio che con sì meravigliosi impulsi, pone l' Italia in grado di far da se.

E per viemmeglio dimostrare con segni esteriori, i sentimenti dell'unione italiana, vogliamo che le nostre truppe entrando sul territorio della Lombardia e della Venezia, portino lo scudo di Savoia sovrapposto alla bandiera tricolore italiana ».

Il giorno 26 dello stesso mese partiva il Re per la Lombardia pigliando la strada di Alessandria. Radetzki avuta notizia delle mosse dell'Esercito piemontese, lasciava in fretta le pianure di Milano; e scacciati da Goito, gli austriaci si ritiravano in disordine verso Valleggio, dove inseguiti da Carlo Alberto, dovettero dopo vana resistenza, sgombrare il terreno.

Il Re era àddivenuto un' altra volta l'eroe dell' Indipendenza, l'amore dei popoli; ma le lodi che gli si prodigavano, destarono presto la gelosia degli altri Principi della penisola, i quali vedendolo tanto sopra di loro esaltato, cominciarono a temere che si volesse proclamare Re d'Italia.

Ad accrescere i gelosi sospetti non mancarono le cagioni. Una lega proposta fra i principi italiani, non fu da Carlo Alberto stretta sollecitamente come avrebbe potuto, onde avvenne, che Napoli e la Toscana, inviarono soldati per combattere l'Austriaco, ma il fecero di mal'animo costretti dal voto popolare, e colla speranza di poterli richiamare alla prima occasione.

Carlo Alberto non seppe poi profittare dello sbigottimento

Digitized by Google

che avea colto l' esercito imperiale, quando fuggiva dalle città venete e lombarde, ed impedire che si chiudesse nelle fortezze.

In ogni modo i Piemontesi riportarono da prima parecchie segnalate vittorie a Goito, Monzabano, Borghetto, Pastrengo, Santa Lucia. Con gran valore sostennero poi l' assalto di numerose schiere austriache gli Italiani a Curtatone, Montanara, e dopo breve assedio, caduta nelle nostre mani Peschiera, tutto faceva sperare securo il finale trionfo, ma la discordia cittadina rinacque presto. Il poco ardire e l'incertezza del Re, i tumulti repubblicani, le intemperanze della piazza, il tradimento degli altri Principi dettero all'Austria il tempo di fortificarsi e di ottenere una rivincita.

Incomincia la reazione. Ferdinando II di Napoli mitragliato il suo popolo il 15 maggio di quell'anno, richiama i soldati dai campi Lombardi; Pio IX dopo la capitolazione di Vicenza disapprova la guerra, cospira contro il Re di Piemonte, e il Duca di Toscana non dimentica mai di essere Principe austriaco. Il Re Carlo Alberto intanto dopo molte esitazioni, delibera portarsi contro Mantova. Nel mattino del 23 luglio Radetzki invia le sue milizie e prende l' offensiva. I Piemontesi che difendevano la Corona, sostennero con valore l'assalto, nulla di meno oppressi dal maggior numero ripiegarono su Rivoli; dove si rinnovò più ardente il conflitto.

Mentre ciò accadeva, Radetzki col miglior nerbo delle sue truppe marciava sopra Sommacampagna, custodita soltanto da 10000 uomini. Sebbene il combattimento fosse molto ineguale, i difensori di Sommacampagna tennero fronte per tre ore contro gli assalitori. Il Re avuto notizia di questi eventi, il giorno 23 lasciava sotto Mantova una parte delle truppe e indirizzava l' altra a Villafranca, dove dopo una lunga marcia ed angosciosa si trovarono riuniti 20000 uomini. Accesa la mischia, gli Austriaci fuggirono lasciando sul terreno 500 uomini, 2 bandiere e 1800 prigionieri. Ma Radetzki non tardò ad indovinare i progetti del Re, raccolse tutte le sue forze ed ordinò l'attacco di Custoza, e Sommacampagna con 50000 combattenti, e benchè respinto più volte alla baionetta, riuscì finalmente ad accamparsi sulle pianure di Custoza. Si ordinò la ritirata dell'esercito subalpino che raccoglievasi intorno a Villafranca, e si compiva col sacrifizio di molti soldati che affranti dalla stanchezza, languenti per fame,

Digitized by Google

per sete, morivano sulla via. Si passò il Mincio e pervenne tutto l' esercito composto di 50000 uomini, a concentrarsi nelle vicinanze di Goito, seguìto sempre dalle schiere nemiche. Si volle far prova di combattere nelle vicinanze di Lodi, ma i soldati per fame e stanchezza cadenti ricusavano la lotta. D' ora in ora scemava l'esercito per il gran numero di disertori che, gittate le armi, invadevano le campagne e seminavano lo spavento. Alla fine Carlo Alberto nel terzo giorno di agosto giungeva con 25000 uomini sotto Milano, e Radetzky già era alle spalle dell'affranto e diminuito esercito da poche ore accampato sotto le mura. La popolazione di Milano che non aveva potuto immaginare così rapido e grande disastro, rimase attonita a quella vista. Come si sparse la nuova della sconfitta, cominciarono a fuggire, giovani e vecchi, poveri e ricchi, verso il confine piemontese o svizzero ove si credevano sicuri dal furore barbarico.

Il nemico avvanzavasi intanto in tre colonne, e il Re che avrebbe dovuto abbandonare una pianura aperta per ricoverarsi dietro il Pò ed il Ticino in Alessandria, volle che si difendesse a qualunque costo Milano. Cominciò la zuffa verso Vigentino. Divenne ardente in prossimità della cascina chiamata la *Gamboloita* della quale stavano a difesa le brigate di Cuneo e d'Acqui.

Si ripigliò la lotta e si protrasse fino alle 8 della sera. Cadeva a torrenti la pioggia. Carlo Alberto accorreva dove maggiore ferveva il cimento. I Piemontesi benchè logori ed affranti, combatterono con maggiore ardire che non fosse dato sperare dopo tanti disastri. I Milanesi vedendo minacciata Porta Romana, deliberarono di prepararsi alla resistenza cittadina colle barricate; ma l'entusiasmo della prima insurrezione era venuto meno. In ogni modo si costruirono alla meglio, ed erano già compiute, quando sulle nove del mattino cominciò a circolare qualche voce di capitolazione già combinata.

Il Re raccolto il consiglio di guerra, questo conobbe l' impossibilità di resistere, perocchè i viveri e le munizioni non bastavano a 25000 armati. Non restava che trattare ed in ciò furono tutti d' accordo. Carlo Alberto mandò allora ad offrire al maresciallo austriaco la capitolazione, unici patti, proponendo che la Città fosse salvata, raccomandati all' equità dell'inimico gli insorti; l'esercito Piemontese potesse andarsene, precedendo di due tappe l' austriaco, menando via i feriti e quanti volessero

Digitized by Google

de' cittadini seguirlo. Radetzky accettò con pochi cambiamenti la capitolazione, che non si seppe in Milano che assai tardi. Il patto parve obbrobrioso; un fremito universale si levò nella città; corsero alcuni a furia al palazzo Greppi dove stava il Re, rovesciarono le carrozze ch'erano preparate pel viaggio, ricacciarono i carabinieri che vi facevano sentinella e urlando traditore ed esacrato il Re, insultarono Generali ed Uffiziali ai quali stracciavano le spalline, rompevano le spade.

Si faceva impeto contro le porte, si abbarravano le vie, mille voci si udivano minacciose, furibonde, e alle grida si mescevano ostili assalti e colpi di fuoco.

Fu costretto Carlo Alberto a levarsi dal letto ove giaceva oppresso da febbre, per parlare al popolo, ma furono accolte le sue parole con urli, sibili e palle di moschetto. La inviperita moltitudine apponeva scale alle mura, traeva fucilate alle finestre, e già si appiccava il fuoco alle porte, allorchè uno stuolo di cavalleria e bersaglieri senza colpo ferire riusciva nel cuore della notte a proteggere la dolorosa evasione del Re e de'suoi figli, il duca di Savoia e il duca di Genova, che con tanto valore aveano combattuto, nel corso della campagna.

Non meno di 120,000 persone abbandonavano la terra lombarda e cercavano asilo in Piemonte, ed i soldati infermi e feriti, commossi da tanta sventura confortavano gli esuli con amiche parole e ponevano sui lor carri le donne e gli ammalati.

Vinto ma non oppresso il Re Carlo Alberto indirizzava ai soldati il seguente ordine del giorno :

Soldati!

« Le sorti della guerra ci costringono a passare il Ticino. Pure l'ultimo combattimento sotto le mura di Milano, onora il vostro coraggio, e se la mancanza di munizioni ci tolse di continuare la difesa come era ardente nostro desiderio, anche questa ritirata costò assai caro all'inimico.

Soldati! Sollevate gli animi sconfortati, ordinatevi tosto e fortemente. Io voglio che la disciplina più severa sia mantenuta e che ogni infrazione di essa sia punita col massimo rigore: La polizia sia meglio curata, e la proprietà de'cittadini sia più inviolabilmente rispettata. Nei momenti difficili è necessaria più che mai l'unità e la subordinazione.

Digitized by Google

La causa dell' Indipendenza Italiana che abbiamo preso a sostenere è nobilissima e santa sopra tutte le altre. Essa fu il sospiro dei passati secoli e testè ancora il voto delle popolazioni si pronunziava per noi libero, aperto ed unanime. Passeranno i giorni dell' avversa fortuna e il diritto trionferà della forza brutale. Che niuno disperi, che tutti adempiano il proprio dovere.»

Vigevano 7 agosto 1848.

Queste nobilissime parole che proferiva un Re leale nel colmo della sventura, mentre tutti gli altri Principi d'Italia spergiuravano, dettero animo ai Piemontesi i quali tornarono alla speranza.

Conchiudevasi l'armistizio, che dal Generale che lo sottoscrisse si disse Salasco; si stabilì che ogni Stato sarebbe ritornato alle antiche condizioni, che il Piemonte avrebbe restituito le fortezze di Peschiera, Rocca d'Anfo: sgombrati Modena, Parma e Piacenza; che gli stessi patti si sarebbero osservati per la città e Provincia di Venezia; che per ultimo l'armistizio durerebbe sei settimane per dar corso alle negoziazioni di pace.

All'annunzio di quest'armistizio, si levò un grido universale di disapprovazione. Il Re per placar gli animi pubblicò un altro bando in cui fra le altre cose diceva: « o avremo condizioni onorate di pace, o ritorneremo un' altra volta a combattere.

« Mi ricordo gli evviva con cui avete salutato il mio nome: « essi risuonavano ancora al mio orecchio nel fervore della battaglia. Confidate tranquilli nel vostro Re. La causa dell' Indipendenza non è ancora perduta.

« I palpiti del mio cuore furon sempre per l'Indipendenza Italiana: ma l'Italia non ha ancora fatto conoscere al mondo che « può fare da se. »

Rinacque la fiducia, si decretò una leva in massa, si stabilirono comitati per raccoglier denaro, per avere sussidî, per apparecchiare il paese a nuova guerra contro l'Austria.

Il Re giudicando più acconci a nuove imprese uomini nuovi, chiamava a capo del Ministero il Generale Perrone. Da Alessandria dove si ritirava, chiedeva prima alla Francia e poi alla Polonia rinomati comandanti.

In quel tempo l' Inghilterra proponeva che si assegnasse l'Adige a confine del regno di Carlo Alberto; la Francia consigliava

Digitized by Google

d'accettare per frontiera le sponde del Mincio, poi le sponde de l'Adda, poi di nuovo quelle del Mincio e dell'Adige coi ducati di Modena, Parma e Piacenza.

Il popolo torinese spediva intanto delegati al Governo per invitarlo ad aprire il Parlamento : denunciava agl' Italiani l'armistizio Salasco: protestava contro la mediazione.

Gli Austriaci, occupate Parma e Modena, mossero capitanati da Welden sopra Bologna. Appena le milizie nemiche furono in vista della città, il popolo levossi per combatterle , ma i rettori della medesima per non esporla ad un orribile saccheggio, permettevano l'ingresso a Welden, se non chè il popolo non volendo saperne di questi accordi si levò contro le falangi Imperiali. Il Pontefice dava in quel tempo comiato al suo Ministero che voleva continuare la guerra. Ferdinando II di Napoli bombardava il popolo di Messina. Oramai la causa dell'indipendenza non aveva altri difensori che i Veneziani i quali continuavano a combattere il nemico ad oltranza, e con gran valore.

Nei circoli popolari delle principali città della penisola si imprecava contro lo spergiuro Ferdinando II, contro Carlo Alberto, contro il Pontefice, contro il gran duca di Toscana, contro i re tutti inetti a liberare l'Italia dallo straniero, e si affermava dover aver fede intera, nel popolo, esser necessario proclamare la Repubblica la quale solo avrebbe avuto la forza di dichiarare guerra implacabile agli austriaci, finchè non ripassassero le Alpi.

Il 15 novembre del 1848 un vile assassino trafiggeva nella gola uno dei più illustri uomini che abbia avuto l'Italia, Pellegrino Rossi. Pochi giorni dopo il Papa abbandona Roma e fugge nel Napoletano, e da Gaeta nomina i nuovi rettori che debbono governare; ma questi non accettano l'incarico ed il Parlamento romano manda una deputazione al Pontefice pregandolo di tornare nella città eterna. I deputati son respinti al confine, il popolo offeso dall' insulto dichiara decaduto il Pontefice, eligge una costituente con 143 deputati i quali votano contro il governo temporale dei Papi e proclamano la Repubblica democratica.

Tosto la vicina Toscana segue l'esempio di Roma.

Digitized by Google

§ XII.

Novara.

Pio Nono si volgeva alla Francia, all'Austria, alla Spagna e a Napoli per riacquistare la perduta signoria; e il Parlamento di Torino chiedeva intanto la continuazione della guerra contro l' Austria. Carlo Alberto accoglieva i deputati della nazione dicendo loro: « Voi mi assicurate che la nazione è pronta ad ogni sacrifizio, io vi accerto che l'esercito è preparato e fiorente e che a me ed ai miei figli nulla sta maggiormente a cuore dell'onor nazionale e dell'indipendenza d' Italia. »

Il re ignorava il vero stato delle cose. I soldati non aveano fiducia nei loro capi; il clero e l' aristocrazia facevano ogni opera pel trionfo dell'Austria. Predicavano i preti contro la guerra, ripetendo ai coscritti che la causa d' Italia era quella dell' infermo; diffondevano nei soldati stampe clandestine colle quali si affermava che mentre essi starebbero in campo per il re, si proclamerebbe in Torino la Repubblica. I Savoiardi, principalmente, di guerra per l'indipendenza Italiana non volevano sapere.

Chiesto invano alla Francia un Generale provato che avesse saputo capitanare l'esercito Piemontese, e non avendolo potuto ottenere qual si desiderava, si pose a capo delle milizie il generale Polacco Chrzanowsky uomo d'incerta fede.

Poichè fu intimato a Radetzki la cessazione dell'armistizio, mosse l' esercito Piemontese da due parti per pigliare l' offensiva, 150,000 combattenti aveva la Sardegna, poco più di 80,000 ne contava l'Austria.

Chrzanowsky non pensò a difendere la frontiera Piemontese. Stabilì di passare il Ticino sul ponte di Buffalora, e portarsi tosto sulla cipitale della Lombardia. Raccolse cinque divisioni fra Novara e il Ticino: ordinò alla brigata Solaroli di tenersi verso Oleggio, ed al Generale Ramorino comandante la quinta divisione di accamparsi alla Cava, e contrastare il passo al nemico nel miglior modo che per lui si potesse, e ritirarsi sopra Mortara quando il resistere gli fosse stato impedito dal maggior numero degli assalitori. Radetzki intanto raccoglieva le sue forze a Pavia e nel mattino del 20 ordinava al Generale d' Aspre di

Digitized by Google

passare il Gravellone. Ramorino invece di essere alla Cava come era suo debito, si appostava sulla riva destra del Pò. Gli austriaci non trovando resistenza, verso notte potettero accamparsi sul suolo piemontese senza aver perduto un solo soldato. Verso Mortara incontrata l' avanguardia piemontese, presero a salutarla coll' artiglieria.

In buon ordine combattendo retrocedono i Piemontesi a Sforzesca, dove stava appostato il generale Bess, ivi più volte disperdono alla bajonetta gli austriaci; ma sul far della sera il general d' Aspre si slanciava sulle nostre truppe, le quali non opponendo che una debole resistenza voltarono le spalle e cercarono scampo in Mortara, ove con essi penetrarono gli austriaci arrecandovi confusione e spavento indicibile. Era alta la notte e le fitte tenebre non facevano distinguere l'amico dall' inimico. Invano alcuni generali tentarono rannodare le milizie; i nostri furono costretti ad abbandonar Mortara lasciando nelle mani del nemico quasi 2000 prigionieri e cinque pezzi d' artiglieria.

Caduta Mortara, il generale in capo pensò a raccogliere tutte le sue schiere intorno a Novara aspettando gli austriaci in prossimità d'una cascina denominata la Bicocca.

Alle nove del mattino tutte le truppe stavano ordinate a battaglia, ma i viveri mancavano, e già in Novara si saccheggiava e uccideva impunemente. Verso le undici il generale d'Aspre muove ad assalirle, ma trovata forte resistenza impiega la riserva, e all' arrivo delle nuove truppe, la brigata di Savoia retrocede, si sbanda, e d'Aspre è padrone della Bicocca. Il generale Passalacqua accorre, ripiglia la posizione ma cade mortalmente percosso da tre palle al petto. Il Duca di Genova si slancia sugli austriaci riprende la Bicocca, s' impadronisce di Olengo. Con eguale successo combatteva la divisione Durando e tutto arrideva ai Piemontesi, ma il generale in capo non seppe profittare di quel momento, e d' Aspre riprese coraggio, tornò all' assalto allorchè giunsero rinforzi considerevole e Radetzki in persona che scaglia tutte le sue forze contro la Bicocca e s' impadronisce delle cascine del Castellazzo e della Farsata. Chrzanowsky chiama tutte le riserve ed ordina di assalire da tutti i lati gli Imperiali; ordina al Duca di Genova di ripigliare la Bicocca, ma le due prime brigate non vollero combattere, ed il Principe potendo raccogliere a stento fra tanti fuggiaschi tre battaglioni, fu costretto a retrocedere. Da

Digitized by Google

quel momento la sconfitta divenne compiuta ; uffiziali e soldati nel massimo disordine fuggirono verso Novara inseguiti vigorosamente dagli Austriaci e giunti presso la città, i soldati della divisione Bess furono bersagliati dalle nostre stesse artiglierie e si sbandarono per la campagna. I soldati dentro la città, rotto ogni freno alla disciplina, consumarono atti nefandi col pretesto che i cittadini avessero voluto la guerra. Si aggiravano per le vie con fiaccole accese, rubavano, stupravano, uccidevano, nè si potettero frenare, se non adoperando la cavalleria ed i cannoni. Simili infamie commisero nelle provincie di Biella, di Novara, di Casale, di Vercelli.

Carlo Alberto (è il Cadorna che scrive) stette sempre esposto al fuoco ov' era maggiore il pericolo; le palle fischiavano di continuo sul di lui capo ; molti caddero morti vicino a lui; anche a notte egli continuava a stare sugli spalti della città ov' era ridotta la nostra difesa; il generale Giacomo Durando dovette trascinarlo pel braccio perchè cessasse di correre, ormai inutilmente, rischi terribili—Generale, rispose il re, è questo il mio ultimo giorno, lasciatemi morire.

Quando il re vide lo stato infelice dell' esercito e gli parve impossibile il resistere ulteriormente e quindi necessario di chiedere una sospensione di armi e forse di accettare condizioni cui ripugnava l'animo suo, disse che il suo lavoro era compiuto, ch' ei non poteva rendere più servigi al paese al quale da 18 anni avea consacrato la sua vita, che avea invano sperato di trovare la morte nella battaglia e che in seguito a matura riflessione avea deciso di abdicare.

Eran presenti i Duchi di Savoja e di Genova e alle vive istanze fattegli perchè revocasse la detta decisione, Carlo Alberto fermamente soggiunse: La mia risoluzione è presa, io non sono più il re; il re è Vittorio mio figlio. Abbracciò e baciò tutti gli astanti, ringraziando ciascuno dei servigi resi a lui e allo Stato. Dopo la mezza notte partì accompagnato da due soli domestici.

Si stabilì intanto fra gli Austriaci ed i Piemontesi un armistizio e si convenne che il paese fra il Ticino e la Sesia dovesse essere occupato da 22 mila austriaci a spese del Piemonte ; misto presidio di Piemontesi e di Austriaci in Alessandria ; congedo delle truppe straniere, riduzione dell' esercito come in tempo di pace, immediate negoziazioni per ristabilire i trattati del 1815, stipu-

Digitized by Google

lazioni commerciali fra i due stati; a carico del Piemonte le spese di guerra.

La guerra per l'indipendenza italiana volgeva alla fine; ma fra tanti tradimenti e codardie, memorabili ed eroici restarono la resistenza che opposero all'invasione straniera Casale e Brescia, Venezia e Roma.

La reazione intanto trionfa dappertutto in Italia. Rovesciato in Firenze il governo democratico, ritorna Leopoldo II. Il re di Napoli ordina di principiare le ostilità contro la Sicilia, ed in breve cadono nelle sue mani, Catania, Augusta, Siracusa e poco dopo Palermo. Gli austriaci, assediano ancora Bologna ove trovano vigorosa resistenza, ma l' occupano dopo averla bombardata per 36 ore, e si avviano poscia alla volta di Ancona che depone le armi dopo essersi difesa valorosamente per 25 giorni.

In Piemonte intanto, come giunse nuova dei disastri di Novara, fu grandissimo il dolore e lo sgomento delle popolazioni; e la Camera dei deputati, dichiarando benemerito della patria Carlo Alberto, decretò d'innalzare una statua equestre per ricordarne la memoria e nominò una commissione per recare un messaggio al re onde consolarlo in qualche modo pel dolore immenso del quale dovea esser trafitto il suo generoso cuore.

Vittorio Emanuele che raccoglieva la corona fra tanta sventura nazionale, nell'ascendere il trono pubblicava il seguente proclama :

« Cittadini ! fatali avvenimenti e la volontà del veneratissimo mio genitore mi chiamarono assai prima del tempo al trono dei miei avi. Le circostanze fra le quali io prendo le redini del governo son tali, che senza il più efficace concorso di tutti, difficilmente io potrei compiere all' unico mio voto, la salute della patria comune. I destini delle nazioni si maturano nei disegni di Dio: L' uomo vi debbe tutta la sua opera ; a questo debito noi non abbiamo fallito. Ora la nostra impresa dev'essere di mantenere salvo ed illeso l' onore , di rimarginare le ferite della pubblica fortuna , di consolidare le nostre istituzioni costituzionali.

» A questa impresa scongiuro tutti i miei popoli; io mi appresto a darne solenne giuramento, ed attendo dalla nazione in ricambio aiuto, affetto e fiducia ».

Nel pomeriggio del 29 marzo infatti si raccoglievano nell'aula

Digitized by Google

del Senato i membri delle due camere innanzi alle quali il re cittadino giurava di serbare intatto lo Statuto, pronunziando un breve discorso che concludeva colle seguenti parole: «Il consolidamento delle nostre istituzioni costituzionali, la salute e l'onore della patria comune faranno il costante soggetto del mio pensiero, cui mi affido di poter compiere coll' aiuto della Divina Provvidenza ed il concorso vostro. Profondamente compreso della gravità dei miei doveri, ho compito davanti a voi il solenne giuramento che dovrà compendiare la mia vita ».

Vivissimi e prolungati applausi scoppiarono a queste parole ; viva il re ! viva l'Italia ! viva lo Statuto gridarono deputati e Senatori, e questi gridi furono ripetuti fragorosamente dal popolo Torinese nelle maggiori vie della città.

§ XIV.

Gloriosa difesa di Roma e di Venezia, ultimi giorni di Carlo Alberto.

Intanto che queste cose seguivano in Italia, la Russia, la Prussia, la Germania, la Spagna, facevan voti per la compiuta vittoria dell'Austria ; l'Inghilterra si mostrava a noi poco amica, e la repubblica francese, non solo ci ricusava aiuto, ma l' assemblea Nazionale nella seduta del 28 marzo agli oppressi e sventurati rivolse parole d'amare ingiurie. Nè si tenne paga di questo ; ella volle la gloria di distruggere in Campidoglio la Repubblica Romana.

Il Papa per ritornare al dominio dei suoi stati, ebbe, secondo l'antico costume, ricorso a tutti i Sovrani d'Europa, ed Austria, Francia, Spagna ed il Re di Napoli si unirono per prestargli l'invocato aiuto. Il Re di Napoli occupò con 12000 uomini, Albano e Velletri, dove assalito da Garibaldi, diedesi a pronta fuga; la Spagna inviò alcune truppe, l' Austria invase le legazioni, la Francia spediva a Civitavecchia dieci mila uomini, comandati dal Generale Oudinot. Nel 30 di aprile, giunse questi sotto le mura di Roma e chiese di entrare. Avuta risposta negativa, fece appello alla forza, occupò due case di Villa Panfili, donde cominciò a molestare la città. Garibaldi attacca i Francesi alla baionetta, li sbaraglia e fa 300 prigionieri. Si combatte su tutta la linea e do-

Digitized by Google

po sette ore di pugna i francesi si diedero alla fuga lasciando più di 1000 uomini frà prigionieri morti e feriti. Si conchiuse un armistizio; ma rafforzata la spedizione con nuovi sbarchi, Oudinot ricompare minaccioso sotto le mura di Roma e nel 3 di giugno si accinse a nuovi assalti. La battaglia fu terribile e durò tutto il giorno. Furono prese, perdute e riprese quattro volte le ville Panfili e Corsini; ma avvedutosi il Generale francese che Roma non si espugnava con aperte armi, deliberò di accingersi a regolare assedio, e per un mese intero bombardò la città non avendo riguardo ai monumenti e ai miracoli di arte, per cui Roma è veramente la metropoli del mondo.

Io non posso neppure accennare gli atti di valore compiuti dai Romani in quel tempo: certo riempie l'animo di ammirazione il veder i prodi raccolti nella città eterna che, in mezzo a tante sventure, non si piegano alla prepotenza, e sapendo che torna impossibile il resistere dinnanzi alle congiunte forze della Spagna, Francia ed Austria, vogliono tuttavia combattere fino all'ultimo, per salvare, quando non altro, l' onore nazionale.

Finalmente i Francesi potettero ricondurre in Roma Pio IX, e puntellare colle loro baionette il cadente trono per altri venti anni.

Non meno memorabile fu la difesa di Venezia. Com' ebbero nuova dei disastri di Novara, i Veneziani dichiararono di voler resistere a qualunque costo, e l'Assemblea dette tutti i poteri a Manin, perchè avesse più efficaci mezzi di mandare ad effetto la nobile risoluzione.

Contro il forte di Marghera, cominciarono gli attacchi degli Austriaci. Nel 4 di maggio questi smascherarono tutt'ad in tratto 5 batterie e trassero sul castello, ma Marghera seguitò a resistere. Molte sortite fecero gl' Italiani, e sempre con lieto successo, per disturbare i lavori del nemico, e memorabile fu quella del 9 maggio in cui cacciarono dalle trincee gl' Imperiali e pervennero a tagliare le dighe che separavano il canale dalle opere nemiche.

Gli Austriaci ripresi i lavori furono in grado il 24 maggio di tempestare Marghera con 50 bocche da fuoco, a cui gli assediati risposero colle loro poche artiglierie e durò il cannoneggiare dai primi albori del mattino fino al cadere del sole. Al nuovo giorno ricominciò il fuoco micidiale, ed in questo secondo giorno la for-

Digitized by Google

tezza ebbe a soffrire maggiormente. Nel 26 continuò l' espugnazione colla medesima violenza, e la difesa col medesimo valore. Ma nella notte essendo il castello tutto distrutto, il presidio, abbattuti gli archi del ponte, si trasse con gran rischio sopra la via ferrata, e lasciò di Marghera non più che le rovine e le ceneri.

Gli Austriaci padroni di Marghera e di S. Giuliano, poterono dirigere le loro batterie contro Venezia, e per 25 giorni consecutivi lanciarono contro la regina dell' Adriatico, bombe e razzi incendiari. Mancavano intanto le vettovaglie; infieriva il cholera, e non morivano meno di 400 persone al giorno. Impossibile era più il resistere, onde il 22 d' agosto, Venezia, che avea con tanta gloria combattuto, dovette finalmente venir di nuovo a patti coll'Austriaco.

Re Carlo Alberto compiuta l'abdicazione, scomparve dal campo, e poco mancò che non venisse fatto prigioniero o ucciso dagli invasori. Pensò di ritirarsi ad Oporto, città abbastanza lontana dal Piemonte, com'egli diceva al Santarosa, perchè nessuno potesse credere che avesse voglia d'immischiarsi ancora nei pubblici affari. Ma lasciando il suolo italiano, le ultime parole del vinto Re furono queste: « In qualunque luogo in qualunque tempo s'alzi una bandiera contro l' Austria, possono esser certi gli Austriaci di trovarmi, semplice soldato nelle schiere dei loro nemici. » Giunto ad Oporto si ritirò in modesta villa e le sole persone a lui accette erano i Deputati e i Senatori che il Parlamento piemontese avea colà spediti.

Ma la sua salute non potè reggere ai lunghi stenti, e per quanto fosse grande la gagliardia dell'anima, pure ben si avvide che era prossimo il suo fine.

Postosi a letto continuava a ragionare, colle persone che lo visitavano, delle vicende della guerra. L'Italia fu l'ultimo pensiero della sua travagliata esistenza: e sperando un avvenire migliore, augurando al suo paese l' indipendenza per cui egli avea tanto sofferto, il 29 luglio 1849 cessò di vivere.

La sua spoglia da Oporto veniva trasportata in Torino e deposta nelle arche Reali in Superga. Si commosse ai suoi funerali tutto il Piemonte, e poche volte si sparsero lagrime più sincere sul feretro di un estinto.

Il Re martire dell'indipendenza italiana rendeva più nobile e bella la santa causa, per cui lasciava la vita, ma ad un tempo

Digitized by Google

rinnovava, di splendida e rigogliosa giovinezza la sua illustre, guerriera ed antichissima dinastia.

§ XI.

L'Egemonia piemontese.

La reazione trionfava nel 1849, non solo in Italia ma in tutta Europa, e dei governi costituzionali surti dal movimento del 48 non restava che il solo Piemonte. Gli Austriaci si accampavano vittoriosi in Lombardia, nei Ducati, nelle Marche, nelle Romagne, nell'Umbria, nella Toscana, e tenevano presidio in Alessandria. Al servizio del rinnovellato dispotismo clericale, stavano i soldati francesi nell'eterna Roma. I Borboni di Napoli flagellavano i popoli della meridionale penisola, e turbatissime poi erano le condizioni interne della Liguria e del Piemonte, ove il partito clericale tentava in mille guise indurre il Re ad allearsi coll' Austria.

Vittorio Emmanuele salito al trono da poco, non avea ancora potuto far palese tutta la grandezza dell'animo suo, ed i nemici della monarchia non gli risparmiavano calunnie.

Un uomo volgare e mediocre si sarebbe certo perduto d' animo, in mezzo a tante difficoltà, e avrebbe facilmente presa la via retrograda nella quale si eran messi tutti i principi d'Italia e d'Europa.—Vittorio Emmanuele seppe invece rispettare i giuramenti, serbò lo Statuto che avea concesso il padre suo, giurò di compiere l' indipendenza e l' unità delle patria a costo della corona e della vita; e da quel giorno in cui le aspirazioni dei patriotti italiani divennero il programma di un Re che quantunque vinto, avea pure una forza ordinata intorno alla quale potevano raggrupparsi i partiti liberali e popolari della Penisola, da quel giorno si rese possibile avverare il sogno di tanti secoli,

Ma conveniva procedere guardingo e previdente. Fatale poteva tornare l'intemperanza e si sarebbe dall'altra parte perduto ogni prestigio se non si resisteva con coraggio e dignità alle prepotenze del vincitore. Il Piemonte incominciò col dichiarare che era pronto a incontrare i rischi d'una terza guerra, se l'Imperatore d'Austria non accordava piena amnistia a tutti coloro che si erano compromessi negli ultimi avvenimenti politici.

Digitized by Google

Conclusa la pace, restò salvo l'onore della dinastia, del paese e non si contrasse alcun impegno d'alleanza col secolare nemico.

Assunse la presidenza del consiglio dei Ministri Massimo d'Azeglio che si propose conservare la casa di Savoja all' Italia; mantenere nel Piemonte il civile rinnovamento della Monarchia, rialzarvi l'Autorità del Governo, serbandola liberale ma moderata, abbattere l'anarchia, acquistare credito ed amicizia fuori, dare incremento all' industria ed ai commerci, contrastare all' Austria il predominio politico della penisola, abbattere i privilegi clericali e avvezzare i subalpini alla libertà, perchè l'Europa si avesse a convincere che nel suolo d'Italia potevano prosperare gli ordini liberi di governo, e gl'Italiani delle altre province avessero tenuti gli occhi sempre volti al vessillo tricolore innalzato in Piemonte, colla speranza di potersi presto raccogliere intorno ad esso.

Ma nella Camera eletta dopo i disastri di Novara era una maggioranza democratica che non volea far pace a qualunque costo coll'Austria, assemblea che tentava rappresentare la rivoluzione, senza averne la forza. Venuto in discussione il trattato di pace non volle approvarlo. Parve allora necessità al Ministero consultare un'altra volta il paese. Il 20 di Novembre dal Castello di Moncalieri il Re indirizzava agli elettori un proclama in cui fra le altre cose diceva: *Se gli elettori mi negano il loro concorso, non su me ricadrà ormai la responsabilità del futuro.* Ma conchiudeva: *Le libertà del paese non corrono rischio veruno; esse sono tutelate dalla venerata memoria di Re Carlo Alberto mio padre; sono affidate all'onore della Casa di Savoja, sono protette dalla religione dei miei giuramenti; chi oserebbe temere per loro?*

Parve questo un colpo di Stato; pure se l' atto non era conforme allo spirito costituzionale, le condizioni del paese erano difficilissime, e il rifiuto della Camera di approvare il trattato di pace, quando necessità ineluttabile lo imponeva, giustificavano il provvedimento eccezionale, giustificava l' atto compiuto con sincero intendimento di fare un supremo sforzo per salvare la costituzione.

La nuova Camera riuscì moderata, conforme agli intendimenti del Ministero, e s'incominciò d'allora a formare una maggioranza che sorreggendo il Governo, apparecchiò tempi migliori e rese possibile l'unità e l'indipendenza della penisola.

Digitized by Google

Nella camera si è una maggioranza ministeriale distinta in destra e centro destro; l'opposizione è divisa in se medesima in pura sinistra e in centro sinistro, composto questo di uomini governativi i quali non rinunciando al loro passato, dichiarano di non osteggiare il governo per sistema, non perchè questo fosse secondo il loro animo, ma perchè non vedono come si potesse mutare in meglio.

Sedeva nel centro diritto il Conte di Cavour, amico d'ogni progresso politico ed economico, e nemico risoluto del pari di ogni mezzo violento. Professava anche egli, come il d'Azeglio, la teoria che bisogna promuovere la libertà per allontanare le rivoluzioni. Si oppose con ogni potere quindi ad ogni moto che partendo di sinistra o di destra gli pareva che potesse del pari distruggere la legge fondamentale dello Stato, in favore di follie repubblicane o dispotiche: e nel medesimo tempo proclamava come i due più nobili e più sinceri caratteri del diritto e della forza fossero la calma e la moderazione; non fiacchezza d'animo e di proposito, ma risoluto avvanzare verso un fine chiaramente concepito con mezzi approvati e ragionevoli. Come Deputato sostenne il ministero Pinelli gagliardemente, non andò in cerca delle passioni popolari, contrastò invece i sedicenti democratici, difese ed appoggiò il Gioberti quando questi risolse di intervenire in Toscana e Roma per dare credito e forza al Governo. Senza pericolo potea far professione di intenzioni liberali, certo che nessuno avrebbe potuto sospettare che egli patteggiasse coi partiti estremi.

Addivenuto Ministro nell'Ottobre 1850 continuò la politica iniziata dal D'Azeglio, ma staccandosi sempre più dai suoi amici di destra. Per dieci anni non cessò mai di essere non solo Ministro, ma capo di tutti i Ministeri diversi, vero dittatore del Piemonte.

In questi dieci anni si compiono dal Governo subalpino fatti che dettero veramente a quel piccolo stato l'egemonia proposta dal Gioberti.

Il Parlamento già aveva accordata la cittadinanza agli emigrati Italiani, aveva abolito parecchi privilegi, come i majorascati e le primogeniture, e in quell'angolo estremo d'Italia si eran raccolti esuli di tutte le provincie della penisola e fuorusciti d'ogni parte d'Europa. I Governi dispotici, l'Austria e

Digitized by Google

la Francia in mille guise fan pressura perchè il Piemonte restringa la libertà della stampa e scacci i fuorusciti; e queste domande insistenti sono spesse fatte anco con minacce ; ma forte del suo diritto il Piemonte non si lascia vincere dalla paura, non pensa a restringere la libertà della stampa, non ad espellere gli emigrati. I repubblicani accrescono le difficoltà; apparecchiano nuove rivoluzioni, si spandono in tutta la penisola e predicano che il crollo della monarchia costituzionale piemontese deve precedere l'assalto da darsi in armi all'Austria. Il governo di Torino che ha l'obbligo nello stesso tempo di resistere alle recriminazioni dei Governi e vegliare sull'opera dei settari cospiratori, compie con lode il debito suo, non lasciandosi intimidire dalle minacce straniere, nè dai folli tentativi repubblicani.

Incomincia presto la scissura con Roma. Eransi nell' antico Piemonte mantenute grandi le prerogative e le immunità della Chiesa, prevalevano gli influssi clericali. Le Curie Vescovili aveano ingerenza sempre nelle cause relative ai riti, agli sponsali, al matrimonio, alle decime, al patronato ecclesiastico con poche restrizioni. Il giudizio sui reati d' eresia, di bestemmia, e di offesa alla religione era riserbato alle Curie Vescovili ; un ecclesiastico non poteva essere privato del necessarie a vivere e e imprigionato per debiti; gravissime le pene per i reati religiosi e il Codice Civile lasciava alla Chiesa il privilegio di imporre degli oneri ai fedeli a vantaggio dei Vescovadi, delle Parrocchie e de' benefizi, qualora non bastassero le oblazioni spontanee. La registrazione degli atti civili era affidata ai Parroci. Grandissima era l' ingerenza dei Vescovi, dei frati e delle monache nell' insegnamento. I beni acquistati dai Chierici, ricevuti gli ordini sacri, erano sgravati dal vincolo d' usufrutto della legge comune, assegnato al padre sui beni avventizi dei figli. Un cumulo di decime ecclesiastiche onerose incagliava il prosperamento economico della Sardegna.

Proclamata la costituzione, il Ministero comprese che bisognava tosto entrare nella via delle riforme per quella parte delle leggi patrie che si riferivano a materie implicate di gius canonico ; ma i governanti volevano procedere in ciò di pieno accordo colla santa Sede. La prova non riuscì. Il Ministero d'Azzeglio volle ritentarla e da quel giorno comincia la seria lotta tra il clero e lo Stato. Si cerca intavolar pratiche per venire ad un

Digitized by Google

equo accordo con la Santa Sede ma il tentativo non riesce; e la curia romana non smette il costume di seminare screditi e diffidenza verso il Gabinetto di Torino ne' maggiori potentati.

Riusciti del tutto inutili i diversi tentativi fatti dal governo Sardo per introdurre un ordine di cose che da un mezzo secolo esisteva senza danno della religione presso tutti gli altri stati cattolici, pensa di attuare tutte quelle riforme reclamate dai nuovi liberi ordinamenti che ora vigevano. Si abolisce il foro ecclesiastico ed altri privilegi del clero; si presenta al parlamento un progetto di legge sul matrimonio civile, un altro con cui si domanda l'abolizione degli ordini religiosi che per voto non attendevano all'istruzione pubblica, all'assistenza degli infermi e alla predicazione, la soppressione di certe inutili manimorte ecclesiastiche, l'aggravio per altre di un contributo, destinato, colle sostanze degli ordini soppressi tratte nelle casse dell'economato ecclesiastico, a provvedere con riparti equi alle spese del culto.

Il Papa, avuta notizia della legge, esce fuori con un monitorio nel quale i consiglieri responsabili della corona di Vittorio Emanuele eran chiamati in colpa, e condannati come favoreggiatori delle sette dei socialisti e dei comunisti, violatori della fede dei trattati e della libertà della chiesa. In pari tempo il Papa ammoniva tutti coloro, i quali nel reame sardo avevano dato appoggio alla legge, di badare che sul loro capo gravitavano le censure e le pene stabilite dai sacri Concilii contro gl'invasori e profanatori delle cose sacre, contro gli usurpatori dei diritti della chiesa, contro i violatori della libertà e podestà ecclesiastica.

La curia pontificia pubblicò di poi per le stampe una serie di documenti relativi alle negoziazioni passate tra la Corte di Roma e quella di Torino adoperando improprio ed ignobile linguaggio, che suonava la peggiore condanna per chi parlava in nome d'uno stato ecclesiastico. Massimo d'Azeglio rispose alle villane accuse con uno scritto pubblicato sulla Gazzetta piemontese col titolo *Il governo di Piemonte e la Corte di Roma*, che in breve fece il giro di Europa, cercato e lodato con grande scapito della curia pontificia.

Dopo lunghe controversie, tornato Cavour presidente del Consiglio dei Ministri, la legge dei conventi benchè mitigata alquanto fu approvata dal Senato e sanzionata dal Re. Per essa perdeva-

Digitized by Google

no la personalità civile trecento trentaquattro case religiose, eran conservati venticinque ordini religiosi con dugento sessanta quattro case; i beni dei soppressi conventi doveansi amministrare a parte per sopperire ai bisogni del clero e del culto.

Il Papa nel 27 luglio 1855 in Concistoro segreto promulga la scomunica maggiore contro tutti coloro che avevan promosso, approvato e sancito questa legge; e tutti coloro che prestassero mano al suo attuamento, come fautori o come consultori ed esecutori.

Era il medio evo che si cercava chiamare a nuova vita, ma quei tempi son morti e non vi è potenza umana che possa risuscitare i cadaveri. Le scomuniche restarono inefficaci. Come arma arruginita ed impotente a ferire, passarono inosservate.

Il mutarsi dei tempi consigliavano il Cavour ad accostarsi sempre più alla sinistra, parendogli che per impedire la reazione già vittoriosa fuori e che faceva ogni opera per prevalere al di dentro, si dovesse costituire fortemente il partito liberale, staccarsi in tutto dai timidi delle istituzioni costituzionali e del loro sviluppo.

La scissura tra il Cavour e gli antichi suoi amici di destra ebbe luogo presto nelle quistioni economiche e politiche. Egli voleva cambiare affatto il piano finanziario dello stato; credeva che in questa innovazione non si potesse procedere per principii teoretici od assoluti: non accettò quindi di surrogare un'imposta unica sulla rendita; ma andò invece introducendo parecchie imposte già in uso altrove colle quali si colpiva le ricchezze investite nei fabbricati urbani, nei commerci e nelle industrie.

Con queste semplici misure di finanze non credette però che si potesse restaurare l'erario pubblico.

Applicò allora, fra i primi in Europa gradualmente il sistema del libero scambio, abbassando le tariffe dei dazi sui vini, sulle sete, sui bestiami, sulle poste e promovendo l'introduzione delle ferrovie che agevolarono le comunicazioni di provincia a provincia. Stabilì trattati di commercio colla Svezia, colla Danimarca, col Belgio, colla Francia, coll'Inghilterra e perfino coll'Austria, e si servì di questi trattati e delle sue riforme economiche per rimettere la Sardegna nel concetto degli Stati europei.

In quanto alle quistioni religiose sostiene con maggiore vigore l'indipendenza del potere civile e la necessità di costituire lo

Digitized by Google

stato laico. Il clero ispirato da Roma continua a fare ogni specie di guerra accanita, d'intrighi e di calunnie contro il Ministro, autore di così grandi innovazioni.

Cavour non oblia un solo istante la causa dell'indipendenza, e nel tratto di dieci anni, senza provocar mai una guerra, che in quel tempo sarebbe stata rovinosa alla Sardegna, si oppose costantementee nel giro della diplomazia alle pretenzioni ed alle minaccie dell'Austria.

Cercò di fare intendere all'Europa che se il Piemonte non voleva violare il diritto altrui, era risoluto a sostenere ogni sacrifizio, piuttosto che cedere il suo proprio.

Le quistioni spinose della stampa e dei fuorosciti tornano sempre in campo. Intemperanti erano i diari repubblicani, ma non meno violenti i clericali nello screditare il Re ed i suoi ministri; tutti poi i giornali moderati si scagliavano contro l'Austria e contro i principali vassalli suoi, protestando contro le crudeli opere di sangue che si consumavano tutti i giorni. Nel novembre del 1852 per un disegno chimerico di cospirazione, in Mantova, in seguito ad un giudizio statario, cinque italiani furono appesi alle forche, altri gittati negli ergastoli. Sorse un grido di riprovazione unanime, nella stampa costituzionale piemontese. Tosto il Gabinetto di Vienna chiede a quello di Torino perchè volesse far pubblica dichiarazione di orrore per le parole scagliate dai diari piemontesi contro l'Imperatore e il suo Governo a cagione delle sentenze di Mantova. Il ministero del Re Vittorio Emanuele rispose: che la libertà della stampa in Piemonte era fondata su basi assai larghe; ma che i suoi sviamenti potevano esser sempre colpiti dalla legge, e per le offese dei capi dei Governi esteri, il pubblico ministero era obbligato intentare un processo, sempre che vi sia l'istanza della parte offesa. L'Austria querelavasi aspramente contro la stampa quotidiana, e ne pretendeva la repressione, ma ricusavasi di ricorrere ai mezzi legali per ottenerla.

Nel 1853, Mazzini tenta in Milano una sommossa che vien subito vinta. Con un editto imperiale ecco tosto la Corte di Vienna porre sequestro alle sostanze di tutti i fuorosciti veneti e lombardi. Il Cavour fece chiedere se il provvedimento comprendeva gli esuli delle provincie italiane dell'Austria, divenuti sudditi del Piemonte; nel qual caso protestava contro una flagrante violazione di diritto internazionale.

Digitized by Google

L'Austria rispose in modo aspro e sdegnoso, dichiarò che se l'atto del sequestro pareva illegale, era però necessario per la sicurezza della monarchia. Dei folli tentativi ne rendeva quasi responsabile il Governo Sardo che, fattosi protettore degli esuli, non si era studiato di frenare una stampa abominevole, alimentata dal danaro dei facoltosi esuli lombardi e assidua nell'eccitare a ribellione i sudditi italiani e dell'impero. Sosteneva avere il governo austriaco esercitato diritto di legittima difesa; non doversi fare distinzione tra fuorusciti e fuorusciti; esser tutti colpevoli; i più disperati erano gli strumenti attivi delle sommosse, e i più cauti profittavano delle violenze di costoro. Concluse di non riconoscere in alcun governo straniero il diritto di chiedere le prove autentiche della reità dei colpevoli.

L'Austria operando in questa guisa violava apertamente i trattati, annullava l'amnistia accordata nell'anno 1849, ella voleva sospingere il Piemonte per una via nella quale potevano sorgere tali complicazioni da darle libera mano di esercitare sullo stesso una pressione pericolosa. Ma il Ministero piemontese non si lasciò prendere da queste subdole arti, nè venne meno ai suoi diritti ed ai suoi doveri.

I gabinetti di Parigi e di Londra cercarono di prestare al Piemonte i loro buoni ufficii per una causa così giusta, ma l'azione dei due gabinetti era languida, poichè si ingrossava la quistione di Oriente, e la Francia ed Inghilterra volevano tenersi amica la Corte di Vienna.

Dopo lunga discussione alla presenza del Re, il Consiglio dei ministri in Torino decise di ordinare all'ambasciatore piemontese a Vienna di ritornare in patria. Cavour diceva: il nostro contegno non può essere appuntato d'imprudenza. Noi protestiamo; è il meno che si possa fare.

L' opinione pubblica non faceva che lodare il Piemonte pel contegno serbato nelle sue controversie colla Corte di Roma e di Vienna. La fama di un re italiano intrepido difensore dei diritti del suo popolo, di un re galantuomo era giunta nelle terre più lontane del mondo, e già la saggia politica seguita dall'anno 1850 in appresso spianava la via per concludere alleanze utili e durevoli.

Nè trascorse molto tempo e si presentò l'occasione propizia.

Al principiare dell'anno 1853 l'imperatore Nicolò di Russia

Digitized by Google

credette venuto il tempo propizio d'abbattere l'impero ottomano, secolare pensiero degli czar da Pietro il grande in poi.

Ma i suoi calcoli non furono esatti. Trattandosi della conservazione dello equilibrio europeo, l'Inghilterra si unì tosto alla Francia, le quali fecero ogni opera per staccar l'Austria dalla Russia e farsela alleata. I diplomatici austriaci che non volevano dichiararsi contro la Russia, risposero che non potevano lasciarsi alle spalle i rivoluzionari del Piemonte che apparecchiavano nuove ribellioni. Per quanto avessero fatto i gabinetti di Parigi e di Londra per assicurare quello di Vienna che quante volte avesse combattuto a difesa della Turchia, le sue province italiane le verrebbero garentite e difese da ogni assalto dal di fuori, pure l'Austria non volle saperne di alleanze.

Divenuta inevitabile la guerra, ne' primi mesi del 1854, i gabinetti delle potenze occidentali volsero allora tutte le loro cure per tirar la Sardegna negli interessi della lega, ed il Cavour rispondeva che non si parlasse di alleanza, senza aver prima dato serie garentigie che l'Austria avrebbe rispettato l'indipendenza territoriale e la libertà del Piemonte —Ma rinnovando le istanze la Francia e l'Inghilterra presso la Sardegna perchè si associasse al trattato del 10 Aprile, il Ministero presieduto dal Cavour considerò che la neutralità era l'isolamento, che il Piemonte si sarebbe all'interno trovato sconvolto da partiti irreconciliabilmente nemici, al di fuori assalito dall'Austria, colla Francia e l'Inghilterra poco benevoli e da cui certo non poteva sperare aiuto. « Andiamo adunque, disse risoluto Camillo di Cavour agli altri ministri, andiamo ad ogni costo con ardimento per la via seguita dai padri nostri, indicataci dalle nobili tradizioni della casa di Savoia, dalla sicurezza del presente, dall'antiveggenza del futuro; dappoichè il re si mostra pari alla grandezza degli eventi ed alle virtù guerriere degli avi suoi, possiamo esser certi che la nostra bandiera posta fra i gloriosi stendardi di Francia e d'Inghilterra, si mostrerà degna di sì alta compagnia. »

Convennero in questo pensiero tutti gli altri ministri, tranne quello degli affari esteri; il Piemonte entrò nell'alleanza, si stabilì che avrebbe somministrato pei bisogni della guerra un corpo d'esercito di 15 mila uomini sotto il comando di un generale Sardo, obbligandosi di mantenerlo sempre alla stessa cifra col-

Digitized by Google

l' invio successivo e regolare dei necessari rinforzi. Stretta l' alleanza, occorreva domandarne al Parlamento Subalpino la sanzione. L' ottenerla riuscì al Cavour difficilissimo. Alla fine dopo otto giorni di lotta il trattato di alleanza fu approvato dalla Camera dei deputati con 101 voti favorevoli e 60 contrari, e dal Senato con 63 voti favorevoli e contrari 21.

Il governo Inglese si mostrò assai soddisfatto della conclusa alleanza. Clarendon scrisse a Hudson; « Esiste in tutta quanta l'Inghilterra tanta ammirazione per la saviezza ed il coraggio di cui la Sardegna diè prova in difficili circostanze, tanta simpatia pei fortunati sforzi fatti a stabilire una libertà razionale che qualunque misura tenda a legare più strettamente i due paesi è accolta qui con un sentimento che s' approssima all' entusiasmo. »

I soldati piemontesi salparono per la Crimea il 21 Aprile 1855 e ne teneva il comando supremo il generale Alfonso della Marmora che tanta parte aveva avuto nel riordinare l' esercito dopo il disastro di Novara. I soldati diretti da così illustre benemerito uomo restaurarono presto la reputazione militare del paese. Bisognava continuare l'opera cominciata, ed il Cavour vide che il Piemonte doveva legarsi in alleanza più stretta con potenti alleati, se voleva acquistare una posizione sicura. Gli parve che l'unico su cui potesse contare fosse l'Imperatore Napoleone, poichè per Cavour l'impero significava abolizione dei trattati del 1815. Cercò quindi di temperare per quanto gli tornò possibile il linguaggio sfrenato della stampa liberale di Piemonte, pensando in cuor suo di stringere fra l'Impero di Francia e la dinastia di Savoja quell' alleanza che sarebbe poi divenuta feconda di più utili effetti. L'Imperatore Napoleone avea più volte manifestato la sua simpatia per l'Italia e pel Piemonte. I ministri di Vittorio Emanuele giudicarono acconcio che il Re si recasse a Parigi ed a Londra per fare atto di regale cortesia.

Vittorio Emanuele e il suo primo Ministro giunsero in Parigi il 23 novembre 1855. L'uno e l'altro ebbero coll'Imperatore Napoleone colloqui intimi, dai quali riportarono la lieta persuasione che sul trono di Francia stava un monarca da cui si poteva ripromettere qualche risoluzione favorevole all'Italia. Una sera l'Imperatore conversando dopo il pranzo con Cavour e con Azeglio uscì in questa domanda — Che cosa si può fare per l'Italia? — Cavour tosto rispose; — La domanda è di troppa im-

Digitized by Google

portanza e viene di troppo alto perchè io non debba pregare Vostra Maestà a concedermi di fargli una risposta per iscritto e pensata. Sia pure: riprese Napoleone. Pochi giorni dopo il ministro piemontese presentò una lunga memoria, ove cercò dimostrare quanto sarebbe tornata di vantaggio agli interessi della Francia e dell'Occidente, l'indipendenza e la creazione di un forte Stato in Italia.

Intanto espugnata Sebastopoli, l'Austria, perchè non avesse ad estendersi la guerra nel resto d'Europa, si atteggiò ad un contegno risoluto ed impose alla Russia la sua mediazione — costretto a subire la legge della necessità, lo czar Alessandro dovette dichiararsi pronto a negoziar la pace — L'Austria acquistò allora una grande preponderanza e per la Sardegna sursero nuovi pericoli. Pure il Ministero non mancò di manifestare agli ambasciatori di Francia ed Inghilterra in Torino, che la Sardegna confidava di vedere presi in esame le infelici condizioni in cui versava l'Italia, che potevan dar luogo a rivoluzioni, per spandersi probabilmente in altri paesi.

I Gabinetti di Parigi e di Londra non si mostrarono facili ad accogliere le proposte del Piemonte; ma convocatosi un congresso a Parigi nel febbraio del 1856, la Sardegna, ottenne alla fine, con molta contradizione dell'Austria, di entrare nel congresso e deliberare alla pari de' grandi stati d'Europa.

Si adoperò il Cavour perchè si discutessero gli affari d'Italia, ma la discussione accettata dalla Francia e dall'Inghilterra, venne respinta dall'Austria. In ogni modo il ministro piemontese potette mostrare a'plenipotenziari raccolti delle potenze d'Europa, in quali misere ed infelici condizioni si trovasse la penisola, e come l'Austria prepotente avesse per fino violato i trattati del 1815. Partendó da Parigi lasciò un *memorandum* in cui descriveva le miserie ed i pericoli della sua patria, proponeva i rimedi ai mali più urgenti, una risoluzione provvisoria della questione romana.

Tornato da Parigi, il Cavour acquistò una popolarità che non avea avuto pel passato; si strinsero intorno a lui parecchi degli oppositori più fieri, i repubblicani più illuminati, che incominciarono ad aver fede in Vittorio Emmanuele e nella sapienza del suo ministro.

Ma la scissura tra l'Austria e il Piemonte, crebbe ancora e pa-

Digitized by Google

reva inevitabile che presto avesse a cambiarsi in aperta guerra. Cavour non si stette inerte; prevedendo il pericolo e il tempo avvenire, aprì concerti coll'imperatore Napoleone dal quale ottenne l'assicurazione di appoggio. Il matrimonio della principessa Clotilde col Principe Napoleone confermò maggiormente l'alleanza tra la Francia ed il Piemonte; l' Austria provocò il suo avversario; Alessandria fu guernita di cannoni per una pubblica sottoscrizione raccolta in tutta Italia; il Municipio di Torino accettò il dono mandato dai lombardi affine di erigere un monumento all' esercito Piemontese in memoria della guerra di Crimea. L'Austria protesta un'altra volta contro la stampa piemontese, e Cavour le risponde con altera dignità; l'Imperatore Francesco I° entra in Milano, e da parte del Governo di Torino non si manda nessuno a complimentarlo; le relazioni internazionali sono interamente rotte.

Il governo francese si adopera per indurre l' Austria a qualche concessione e così prevenire la guerra, ma invano; e Vittorio Emmanuele nell' apertura del Parlamento a' 10 di gennaio disse a rappresentanti del paese:

« L' orizzonte in mezzo a cui sorge il nuovo anno non è precisamente sereno. Ciò non di meno, vi accingerete colla consueta alacrità ai vostri lavori parlamentari. Confortati dall' esperienza del passato andiamo risoluti incontro all'eventualità dell'avvenire; questo avvenire sarà felice, riposando la nostra politica sulla giustizia e sull'amore della libertà e della patria. Il nostro paese, piccolo per territorio, acquistò credito nei consigli della Europa, perchè grande per le idee che rappresenta, per le simpatie che esso ispira. Questa condizione non è scevra di pericoli: giacchè nel mentre rispettiamo i trattati non siamo insensibili al grido di dolore, che da tante parti di Italia si leva verso di noi. Forti per la concordia, fidenti nel nostro buon diritto, aspettiamo prudenti e decisi i decreti della divina provvidenza. »

Il Conte di Cavour indirizzava lettere agli ambasciatori di Sardegna appo le corti estere, lamentando come rimasti senza effetto le proteste degli Ambasciatori Sardi al congresso di Parigi, la condizione d' Italia era peggiorata; osservava che la preponderanza Austriaca era cresciuta e restava perpetua minaccia contro il Regno Sardo; concludeva che riunendo l'Austria potentissimo esercito nelle provincie Lombardo-Venete, il governo di Vittorio

Digitized by Google

Emanuele avea dovuto pensare alla difesa nazionale. Si unirono le principali potenze d' Europa per scongiurare il pericolo della guerra, ma senza risultato; perocchè l' ingegno del grand' uomo di stato italiano seppe metter l'Austria nella condizione di dover rompere gl' indugi ed assalire. Ed infatti, il Gabinetto di Vienna intimò alla Sardegna di disarmare, e per prima cosa licenziare i volontari che da tutte parti d' Italia erano accorsi per prender parte alla sperata guerra dell'indipendenza. Il Governo Sardo respingeva le altere pretenzioni. L'Austria infine invase il Piemonte, che con rara costanza d'animo lasciò devastare le sue province, raccogliendo l' esercito intorno Casale ed Alessandria, infino a tanto che fosse pronto all'offesa.

Il 2 di maggio, il Re mettendosi alla testa dell' esercito, parlava nella seguente guisa:

« Popoli d' Italia! L'Austria assale il Piemonte perchè ha perorato la causa della comune Patria nei consigli dell' Europa, perchè non fu insensibile ai vostri gridi di dolore!

« Così essa rompe oggi violentemente quei trattati che non ha rispettato mai. Così oggi è intero il diritto della nazione, ed io posso in piena coscienza sciogliere il voto fatto snlla tomba del mio magnanimo genitore! Impugnando le armi per difendere il mio trono, la libertà dei miei popoli, l'onore del nome italiano, io combatto pel diritto di tutta la nazione! Confidiamo in Dio e nella nostra concordia, confidiamo nel valore de' soldati italiani, nella alleanza della nobile nazione francese, confidiamo nella pubblica opinione.

« Io non ho altra ambizione che quella di essere il primo soldato dell' Indipendenza italiana. »

I Francesi intanto calavano in aiuto dal Moncenisio e per la strada di Genova dagli Appennini.

La guerra fu assai breve. Gli alleati vinsero a Montebello, a Palestro, a Magenta, a Melegnano, a San Martino, a Solferino che decise delle sorti della campagna. Questa ultima battaglia durò dalle quattro del mattino alle otto della sera. L' esercito alleato perdè 17 mila uomini, l'Austriaco, 28 mila.

L' otto di luglio il maresciallo Vaillant per Napoleone, il generale Hess per l'Imperatore d'Austria, firmarono un armistizio e i due Imperatori si abboccavano a Villafranca, stabilendo le seguenti condizioni di pace.

Digitized by Google

I due monarchi avrebbero favorita la creazione d'una confederazione italiana, presidente onorario il Pontefice.

L'Imperatore d'Austria avrebbe ceduta la Lombardia a Napoleone, che a sua volta l'avrebbe ceduta a Vittorio Emanuele.

La Venezia avrebbe fatto parte della confederazione italiana, rimanendo però soggetta all'Austria.

Toscana e il Ducato di Modena sarebbero ritornati sotto il governo degli antichi Sovrani; ma la Francia e l'Austria non avrebbero potuto usare della forza delle armi per rimettere sul trono i principi spodestati.

§ XV.

Le annessioni

Questa pace di Villafranca che troncava a mezzo le speranze degl'Italiani, fu accolta come una vera sventura nazionale. In ogni modo non si perdettero d'animo i popoli, e la Toscana che avea costretto il gran Duca a partirsene dai suoi Stati, Parma, Modena e più tardi le Romagne si legavano fra loro, nominavano reggente il Principe di Carignano, votavano la loro annessione al regno di Vittorio Emanuele.

Nel trattato di Zurigo che si tenne per confermare quanto si era concluso a Villafranca, si riconobbe nei duchi spodestati il diritto di risalire sul trono, ma a condizione che i loro sudditi li avessero volontariamente richiamati. Ma i modenesi e i toscani non vollero saperne. Intanto il Conte di Cavour che erasi ritirato a vita privata concluso l'armistizio di Villafranca, rientrò il 15 gennaio 1860 nei consigli del re di Sardegna; vinse le resistenze della Francia e i maneggi della diplomazia; le province dell'Italia centrale furono annesse al Piemonte, il quale dovette cedere alla Francia la Savoja e Nizza.

Insorge in quel tempo la Sicilia. Garibaldi sorretto dal partito nazionale, accorre in aiuto degli insorti. Sbarca e vince a Marsala; si proclama dittatore dell'isola per Vittorio Emanuele, ordina l'esercito siciliano, vince a Calatafimi, penetra in Palermo, vince a Milazzo, e liberata la Sicilia passa sul continente, sbarca in Calabria. Frattanto la rivoluzione scoppiava in diversi punti del territorio napoletano, nella Basilicata, nella Capitanata, nella

Digitized by Google

provincia di Molise, nei due Principati. Il sette settembre il Dittatore entra in Napoli, abbandonata da Francesco II, mentre l'esercito napoletano si riuniva dietro la linea del Volturno appoggiando a Capua. Ivi il primo ottobre s' impegnò una seria lotta, ed infine i regi respinti cercarono asilo in Capua ed in Gaeta.

Il Conte di Cavour si trovò allora a dover vincere difficoltà innumerevoli. Abbandonar Garibaldi e la rivoluzione napoletana era un suicidio del Piemonte; per accorrere palesemente in aiuto bisognava conquistare le Marche e l' Umbria, impossessarsi degli Stati del Papa, destando le ire il risentimento della Francia e delle altre potenze cattoliche. Ma non resta in forse, delibera tosto di entrare negli Stati della Chiesa. A Pio IX chiede che licenziasse i corpi di milizie estere da lui assoldate; alla diplomazia dice che il Piemonte è costretto ad operare in quella guisa per contrastare a Garibaldi la direzione del movimento nazionale, il possesso delle Marche e dell'Umbria, impedire che si avanzasse su Roma e mettesse a fuoco e fiamma tutta Italia, proclamando la repubblica.

Il Cardinale Antonelli rispose con un rifiuto; e Vittorio Emanuele diresse ai suoi soldati, che penetravano negli Stati del Papa il seguente proclama:

« Soldati! Voi entrate nelle Marche e nell' Umbria per ristaurare l' ordine civile delle desolate città e dare ai popoli la libertà di esprimere i propri voti.

« Non avete a combattere potenti eserciti, ma a liberare infelici provincie italiane da straniere compagnie di ventura. »

I piemontesi occupano tutte le città dell' Umbria e delle Marche, s' impadroniscono di Pesaro, Spoleto, Perugia ed Ancona, vincono il 18 settembre a Castelfidardo, distruggono in tutto l'esercito papalino, fecero prigioniero Lamoricière che si era pur battuto da bravo soldato, e così si aprivano la via pel napoletano. Il 21 ottobre i popoli delle Marche e dell' Umbria e delle due Sicilie dichiaravano con solenne Plebiscito di voler far parte del regno di Vittorio Emanuele, il quale con decreto del 17 dicembre sanzionava la riunione delle diverse provincie italiane in un solo Stato che per deliberazione del Parlamento addivenne il regno d' Italia.

I Piemontesi dopo ventiquattr'ore di bombardamento, occuparono Capua, e assalita Gaeta, che oppose valida resistenza, l'espu-

Digitized by Google

gnarono il 13 febbraio, giorno in cui fu firmata la capitolazione della fortezza, e Francesco di Borbone cercava asilo in Roma. Così con poco spargimento di sangue, si liberava mezza Italia.

§ XVI.

Il Regno d'Italia

Il Conte di Cavour era stato dapprima l'ingegnoso scrittore di opere economiche; di poi il savio ministro che, trovato il suo paese disfatto e senza aderenze, sviluppa tutti i germi di operosità politica e sociale che si contengono nella forte indole delle popolazioni subalpine, allarga le istituzioni liberali, ma le difende da ogni licenza.

Infine si pone a capo della rivoluzione, fa acquistare al Piemonte una forza magnetica e irresistibile che assorbe le altre provincie Italiane, stende la mano a Garibaldi, e, per quanto il consentono le condizioni diplomatiche, gli è largo di soccorsi nella sua fortunata spedizione.

Ma Garibaldi è per fede repubblicano. Egli non rinnega il suo passato, va a combattere in nome di Vittorio Emmanuele, a condizione che il re compia l'indipendenza e l'unità della patria.

Già Manin è sceso nel sepolcro predicando concordia e additando agl'Italiani la dinastia di Savoia. Or Garibaldi che diventa costituzionale e monarchico per un istante, rende certo al suo paese un segnalato servigio, che non può mai obbliarsi.

La Monarchia e la rivoluzione si accordano per concorrere al medesimo fine; e da questa unione di tutte le forze vive del paese nascono effetti non sperati. Già il moto nazionale del 1848 avea avuto due forme distinte, la guerra dinastica contro l'Impero e la guerra rivoluzionaria contro il Papato. Divise queste due forze soccombettero entrambe. Il Piemonte ebbe paura della rivoluzione ed il re fu vinto a Novara; il popolo abbandonato dalla monarchia fu disfatto in Roma. Ma se le due forze distinte si congiungono insieme, Garibaldi rappresenta sempre la rivoluzione, che tutto vuole abbattere, che non conosce leggi internazionali, non vuol sentir parlare di alleanze, non ammette indugi. Cavour deve ora temperare le passioni del generale, arrestarlo ne' suoi generosi ma arrischiati disegni, contenere l'entusiasmo per non perdere il frutto di tanti sacrifizi sostenuti.

Digitized by Google

L'opera parve così difficile che per un pezzo fu creduta insormontabile. Si era già costituito nel paese un partito che tentava di addivenire uno Stato nello Stato. Questo partito aveva una finanza, un esercito di volontari che per i facili trionfi ottenuti si teneva per invincibile. Il modo inatteso poi col quale l'Imperatore Napoleone III si era fermato a Villafranca, il mostrarsi in apparenza poco favorevole alla costituzione dell'unità Italiana, la cessione di Nizza e della Savoja fecero crescere il numero dei partigiani della rivoluzione.

Sursero quindi due opposti sistemi. L'uno dichiara che la nostra politica rispetto a Roma, riposa sull'alleanza francese, e che in quanto alla Venezia dobbiamo armarci ed aspettare la propizia occasione per liberarla. Era questo il programma del Conte di Cavour. L'altro partito invece capitanato da Garibaldi vuole l'Italia in uno stato permanente di rivoluzione e di guerra, e crede non solo opportuno ma indispensabile l'aver ricorso alle proprie forze per conquistare Roma e Venezia.

Eran queste le condizioni del paese quando il 18 febbrajo in Torino si apriva il primo parlamento che fin d'allora si poteva chiamare Italiano.

Il Re fra indescrivibili applausi diceva:

« Signori Senatori, signori deputati. Libera e unita quasi tutta « per la concorde volontà dei popoli e per lo splendido valore « degli eserciti, l'Italia confida nella virtù e nella sapienza « vostra.

« A voi si appartiene il darle istituti comuni, e stabile assetto. « Nell'attribuire le maggiori libertà amministrative a popoli « ch'ebbero consuetudini ed ordini diversi, veglierete perchè l'u- « nità politica, sospiro di tanti secoli, non possa mai essere me- « nomata.

« L'opinione delle genti civili ci è propizia; ci sono propizi gli « equi e liberali principi che vanno prevalendo nei consigli d'Eu- « ropa. L'Italia diventerà per essa una guarentigia d'ordine e di « pace, e ritornerà efficace strumento della civiltà universale.

« L'Imperatore dei Francesi mantenendo ferma la massima del « non intervento, a noi sommamente benefica, stimò tuttavia di « richiamare il suo inviato. Se questo fatto ci fu cagione di ram- « marico, esso non alterò i sentimenti della nostra gratitudine nè « la fiducia del suo affetto alla causa Italiana.

Digitized by Google

« La Francia e l'Italia, che ebbero comune la stirpe, le tradi-
« zioni, il costume, strinsero sui campi di Magenta e Solferino un
« nodo che sarà indissolubile.

« Il Governo ed il popolo dell'Inghilterra, patria antica della
« libertà, affermarono altamente il nostro diritto, ad essere arbi-
« tri delle proprie sorti, e ci furono larghi di confortevoli uffici,
« dei quali durerà imperitura la riconoscente memoria.

« Salito sul trono di Prussia un leale ed illustre Principe, gli
« mandai un ambasciatore a segno di onoranza verso di lui, e di
« simpatia verso la nobile nazione Germanica, la quale spero
« verrà sempre più nella persuazione, che l'Italia costituita nella
« sua unità naturale, non può offendere i diritti nè gli interessi
« delle altre altre nazioni.

« Signori Senatori, Signori Deputati!

« Io son certo che vi farete solleciti a fornire al mio governo
« i modi di compiere gli armamenti di terra e di mare. Così il
« Regno d'Italia posto in condizione di non temere offesa, trove-
« rà più facilmente nella coscienza delle proprie forze la ragio-
« ne dell'opportuna prudenza. Altra volta la mia parola suonò
« ardimentosa, essendo savio così lo osare a tempo, come lo at-
« tendere a tempo.

« Devoto all'Italia, non ho mai esitato a porre a cimento la vita
« e la corona: ma nessuno ha il diritto di cimentare la vita e le
« sorti di una Nazione.

« Dopo molte e segnalate vittorie, l'esercito italiano crescente
« ogni giorno in fama, conseguiva nuovo titolo di gloria espu-
« gnando una fortezza delle più formidabili. Mi consola che là si
« chiudeva per sempre la serie dolorosa de'nostri conflitti civili.

« L'armata navale ha mostrato nelle acque di Ancona e Gaeta
« che rivivono in Italia i marinari di Pisa, di Genova e di Venezia.

« Una valente gioventù, condotta da un capitano che riempì
« del suo nome le più lontane contrade, fece manifesto che nè
« la servitù, nè le lunghe sventure valsero a snervare la fibra dei
« popoli Italiani.

« Questi fatti hanno ispirato alla nazione una grande confi-
« denza nei proprii destini. Mi compiaccio di manifestare al pri-
« mo Parlamento d'Italia la gioja che ne sente il mio animo di
« Re e di soldato.

Questo splendidissimo discorso formolava la politica del go-

Digitized by Google

verno, il programma nazionale. La Camera rimase composta di 443 Deputati che rappresentavano le 59 Provincie del Regno d'Italia, siccome allora era costituito.

§ XVII.

Il primo Parlamento Italiano

Le elezioni politiche generali del 1861 si erano fatte in un buon momento di entusiasmo, sendo al potere ancora il Conte di Cavour. Tutti quelli che non credevano alla stabilità del nuovo Stato, non vennero all'urna, e la Camera fu composta di uomini che avean combattuto o patito per l'Italia, durato per essa la prigione o l'esilio. E tutti vennero col medesimo proposito, di costituire cioè l'Unità e l'Indipendenza del proprio paese, e costituirla per mezzo della libertà. Fatto nuovo nella storia, perocchè la libertà che altrove è la corona dell'edifizio, presso di noi doveva esserne la base.

I clericali non vollero saperne di elezioni, e al Parlamento si formaron presto due partiti che doveano la loro origine al doppio modo con cui si era formato il regno; la maggioranza si raccolse intorno al Conte di Cavour, e la sinistra esprimeva i concetti del generale Garibaldi.

Eran due correnti diverse, il Governo e la Rivoluzione, l'impazienza ed il senno, la penna e la spada, che si combattevano, senza confondersi mai. Oltre la quistione politica sorgeva la quistione amministrativa e finanziaria, e si proponevano due sistemi per compiere al più presto l'unificazione. Consisteva l'uno nel così detto ordinamento regionale, per mezzo del quale si tenevano in vigore le leggi civili ed amministrative in tutti gli stati, finchè il Parlamento con diligente esame fosse venuto alla graduale e definitiva unificazione. L'altro sistema consisteva invece nell'unificare al più presto il paese con nuovi ordinamenti che corrispondessero al genio ed alle tradizioni degli italiani, ed avessero per base il migliore e possibile decentramento. Il primo era più favorevole agl'interessi locali, ma non era senza pericolo dell'unità; il secondo più razionale, ma più difficile ancora. Si adottò invece un terzo sistema che fu consigliato dalle necessità delle cose. Nel tempo dei pieni poteri si pubblicarono molte leg-

Digitized by Google

gi e regolamenti amministrativi già applicate nel Piemonte e nella Lombardia, leggi ed ordinamento amministrativo troppo dispendioso e poco in armonia coll'indole e gli interessi delle popolazioni. Da quì nacque nella Camera una lotta novella fra quelli che volevano modificare il già fatto e quelli che volevano estendere a tutt' Italia l'intero ordinamento amministrativo del regno subalpino.

Erano in questa lotta i germi di novelle e funeste discordie.

Fra tante complicazioni sì interne che estere, quando il regno d'Italia non era ancora riconosciuto dalla diplomazia Europea, e il partito d'azione da una parte, e il brigantaggio e le infelici condizioni della pubblica sicurezza dall' altra, impedivano il consolidarsi del nuovo stato; fra tante gravi preoccupazioni il Conte di Cavour non si abbandonava alla gioia dei trionfi ottenuti e con febbrile attività continuava l'opera cominciata. Egli vuol risolvere la quistione di Roma, vuol tentare un'altra volta la conciliazione della Chiesa collo Stato; intavola trattative colla Curia pontificia, e fa proclamare dal Parlamento con voto pressochè unanime, Roma capitale d' Italia, e pronuncia la formola che poi addivenne argomento di così varie interpetrazioni, *libera Chiesa in libero Stato.*

Garibaldi intanto impaziente d'indugi, dimandava l'armamento nazionale senza limiti, un milione di soldati, e non tralasciava occasione di accusare il gran ministro chiamandolo l' uomo funesto e il cattivo genio d' Italia.

Ma l' illustre uomo, che pochi giorni prima avea proclamata in parlamento benemeriti della patria i difensori della repubblica Veneziana e Romana oppresso da tante fatiche si ammalò fortemente e nel mattino del 6 giugno, avendo appena 51 anno. Spirava la sua grand'anima e le ultime parole che egli profferiva furono: *L' Italia è.*

Nel momento che la patria avea maggiormente bisogno dell'opera sua, la morte del più eminente uomo di Stato che abbia avuto il secolo, fu veramente una grande sventura nazionale.

Erede del suo genio non vi era nessuno, ma egli già aveva segnato la via che doveva percorrersi per giungere alla meta, ed una maggioranza si era formata che accettava il suo programma si mostrava desiderosa di attuarlo.

Venne un ministero presieduto dall' illustre Barone Ricasoli

Digitized by Google

che vide subito come fosse necessario innanzi tutto porre fine alle inevitabili agitazioni che producono sempre i subitanei mutamenti, ordinare le amministrazioni, organizzare l'esercito, fondendo gli elementi diversi e rendendolo forte e compatto per resistere alle seduzioni interne ed apparecchiarsi a combattere l'ultima guerra dell'indipendenza, riordinare le finanze e pareggiarne i pesi, estendere alle province aggregate da poco tutte le libertà che accorda lo Statuto, impedendo di abusarne.

Il Ministero, secondato dal parlamento, si pose alacremente all'opera. Vi erano quattro eserciti, il Piemontese, l'Emiliano, il Toscano e il Napoletano, formati con sistema diverso di leva, di stipendi, di pensione, di disciplina. Si unificarono dapprima le leggi di leva, anche quella per i marinari, e si estesero in tutte le province del regno. Si fusero le due marine Genovese e Napoletana.

Si spendono considerevoli somme per armare il paese; l'ordinamento della guardia nazionale compiesi dovunque sulle basi della stessa legge organica.

Si unisce il debito pubblico e si pensa ad un nuovo sistema di imposte da attuare, si istituiscono scuole ed asili d'infanzia, si approvano grandiosi lavori di difesa, tanto nelle fortezze quanto nei porti militari e nelle nostre spiagge. Vota il parlamento gran numero di vie ferrate in tutte le parti del regno; moltiplica le strade provinciali e comunali, le comunicazioni tanto all'estero quanto all'interno con una compiuta riforma postale; si attuano in tutte parti reti telegrafiche — Insomma si provvede nella miglior guisa possibile al riordinamento dello Stato.

Ma le due cagioni di continui e gravi disordini, che aveano origine da fatti diversi, erano ancora nel paese; il brigantaggio delle provincie napoletane e le intemperanze del partito d'azione.

Si agitavano molti in favore di Mazzini proponendo che si richiamasse in patria; e si organizzavano comitati di provvedimento che assumevano il titolo di assemblea nazionale Italiana. Il quindici di dicembre del 1862 in una radunanza tenuta in Genova, si deliberò adoperare tutti i modi perchè venisse richiamato Mazzini, promuovere nelle provincie arruolamenti col mezzo di comitati succursali, formare quadri di volontari disposti all'occorrenza a rispondere al loro invito. Il barone Ricasoli teneva

Digitized by Google

dietro a quei procedimenti, sorvegliava gli agitatori, ma l'opera sua riusciva inefficace. Crescevano ogni giorno i sospetti che si macchinavano spedizioni che avrebbero compromesso la sicurezza dello Stato, o sostituita all' azione legittima del governo quella di associazioni e di partiti. Il ministro, colla franchezza del suo carattere, risolveva dissipare ogni illusione di Garibaldi, dichiarandogli gl' intendimenti del governo, che avrebbe impedito ad ogni costo qualunque tentativo che potesse avere per risultato la rottura immediata delle ostilità tra l'Italia e qualche estera potenza.

Garibaldi acconsentì a vivere tranquillo nel suo modesto asilo di Caprera, ma insistette per la istituzione dei tiri nazionali. Intanto la Camera dei Deputati mosse interpellanza intorno alle condizioni del paese; e il Ministero, dopo cinque giorni di discussione, rassegnava i suoi poteri nelle mani del Re. Componeva il nuovo gabinetto, il commendatore Rattazzi. Garibaldi, udito appena il cambiamento ministeriale, si era recato a Torino a conferire col nuovo presidente del consiglio, col quale vennero in qualche accordo.

Intanto nel 9 marzo aveva luogo in Genova la radunanza che dovea riunire tutte le associazioni democratiche esistenti nel Regno in numero di 500. Da quel giorno la società assunse il titolo di associazione emancipatrice, e formolò il suo programma: attuazione piena del plebiscito 21 ottobre 1860: Roma capitale d'Italia: uguaglianza politica di tutte le classi: concorso di armi cittadine nel promuovere l' unità e la libertà della patria.

Parve a molti che l'intendimento principale della società fosse di costituire un potere abbastanza forte per compromettere ed esautorare il Governo, costringerlo a dar mano e secondare i fini, dei quali Garibaldi e Mazzini erano l'incarnazione.

Ritenevasi ancora che accordi segreti fossero corsi tra il ministro Rattazzi e Garibaldi, il quale dopo pochi giorni della memoranda seduta di Genova, partiva alla volta di Lombardia, ed in Milano inaugurava i tiri nazionali, fra grandi dimostrazioni di giubilo. Giunto a Brescia, dicevasi d' improvviso sorpreso da dolori reumatici, e si riduceva alle acque di Trescore, ove accorrevano molti de' suoi più ardenti fautori, e fra gli altri il Mazzini. Presto fu palese com' egli intendesse con un pugno di gente prorompere nel Tirolo, dar la mano, ai mal-

Digitized by Google

contenti della Dalmazia ed Ungheria, e chiamare ad insorgere quanti anelavano sottrarsi al giogo dell'Austria.

Come il governo fu fatto sicuro dell'intendimento di Garibaldi, si affrettò di mandare ordini per impedirne l'esecuzione e procedeva a qualche arresto.

Garibaldi se nè mostrò offeso affermando, che i giovani radunati a Sarnico, erano i più senza mezzi di sussistenza, e che egli li provvedeva col soccorso della carità cittadina ed intanto li esercitava alle armi.

I fatti palesi destavano grandi timori nel Parlamento. La Camera dei Deputati, chiesta spiegazione di quanto avveniva, votò un ordine del giorno così concepito :

« La Camera udite le spiegazioni date dal Ministero sugli ultimi avvenimenti, approva il suo operato; e confidando ch' egli coll' autorità della Legge manterrà sempre illese le prerogative della corona e del Parlamento, passa all'ordine del giorno. »

Garibaldi riparte per Caprera; ma tosto move per Palermo ove è accolto con febbrile entusiasmo. Il 10 luglio all'occasione di una rivista della Guardia Nazionale, si lasciava andare arringando a parole molto avventate ed ingiuriose contro l'Imperatore Napoleone.

Giunta nuova di questi avvenimenti, nacque nel paese una seria agitazione.

È fama che il generale Garibaldi avesse promesso agli uomini del governo di movere in compagnia dei suoi volontari alla volta della Grecia, ove avrebbero agevolmente acceso il fuoco in Oriente; ma giunto a Palermo, l'ammiraglio inglese il dissuase e gli additò invece la via di Roma, ed egli, per non perdere il frutto delle fatiche sostenute, e poichè avea raccolto gran numero di volontari, accetta il consiglio, percorre la Sicilia, ricevuto dovunque con entusiasmo, dichiara in ultimo esser giunto il momento di rompere ogni ritegno, invita quindi gli antichi suoi commilitoni a seguirlo a Roma ed a Venezia.

Il Governo tenta opporsi agli arrischiati disegni. Il Re nel 3 agosto pubblica il seguente proclama :

« Italiani !

« Nel momento in cui l' Europa rende omaggio al senno della nazione e ne conosce i diritti, è doloroso al mio cuore che giovani illusi dimentichi de' propri doveri e della gratitudine ai

Digitized by Google

nostri migliori alleati, facciano segno di guerra il nome di Roma, di quella Roma a cui tendono concordi i voti e gli sforzi comuni. Fedele allo Statuto da me giurato, io tenni alta la bandiera d' Italia, fatta sacra dal sangue e gloriosa dal valore de'miei popoli. Non segue questa bandiera chiunque violi le leggi e manometta la libertà e la sicurezza della patria, facendosi giudice de' suoi destini.

« Italiani !.. Guardatevi dalle colpevoli impazienze e dalle improvvide agitazioni.

Quando l' ora del compimento della grand' opera sarà giunta, la voce del vostro Re si farà udire. Ogni appello che non è il suo, è un appello alla ribellione, alla guerra civile. La responsabilità ed il rigore delle leggi cadranno su coloro che non ascolteranno le mie parole.

Re acclamato dalla Nazione conosco i miei doveri; saprò conservare integra la dignità della corona e del Parlamento, per avere il diritto di chiedere all' Europa intera giustizia per l' Italia ».

Garibaldi non si arrese a queste nobili parole, e diviso il piccolo esercito in tre colonne, incomincia i suoi movimenti militari. Il governo intanto scioglieva la Società Emancipatrice e i Comitati che ne dipendevano, e decretava lo stato d'assedio per la Sicilia. Garibaldi padrone di Catania, la sera del 24, prende la volta della Calabria, sbarca in Melito, e prosegue oltre. Visto riuscir vano il tentativo di conciliazione ; incomincia la guerra fratricida. Si spediscono subito battaglioni sull' orme di Garibaldi coll' ordine di attaccarlo e non accettar resa altrimenti che a discrezione. Presso Aspromonte s' impegnò la mischia ; energico fu lo scontro ma breve, una palla colpiva Garibaldi nel piede , quando i suoi fecero segnale di cessare il fuoco. L' indomani il generale venne accompagnato a Scilla, e di lì, imbarcato sul Duca di Genova, veniva condotto al Varignano presso la Spezia.

L'infausto avvenimento fu cagione di grave dolore a tutto il partito liberale, e le scissure non che diminuire crebbero oltremodo.

Digitized by Google

§ XVIII.

Il trasferimento della Capitale

Il regno d' Italia aveva ereditato dagli antichi e dai nuovi governi un disavanzo ordinario di 102 milioni; molte leggi e decreti organici che dovevano attuarsi; la rivoluzione avea poi collocato molti impiegati in pensione, nominandone nuovi, più di quanto vi era di bisogno; e intanto i pubblici introiti eran dappertutto diminuiti.

L' armamento nazionale, l' estendersi delle leggi organiche, le nuove strade ferrate e nazionali crescevano il bilancio delle spese e quindi il disavanzo. Ma non cresceva del pari il bilancio delle entrate, sia perchè inevitabili ritardi si frapponevano alla discussione delle nuove leggi d'imposte; sia perchè la rivoluzione avendo turbati e sconvolti tutti i servizi, pochi erano i rami delle pubbliche entrate nelle quali non si fosse vista una notabile diminuzione delle stesse. Aggiungi che le riforme d' imposte nei primordi della loro applicazione, producevano, come sempre avviene, diminuzione nel prodotto. Senza tener conto di quello che ci costò il riordinamento di tutti i pubblici servizi, e delle spese di guerra sostenute negli anni 1859 e 1860, noi avevamo speso in 4 anni, dal 1860 al 1864, un miliardo per l'esercito, più di 300 milioni per la marina, 400 milioni per opere pubbliche. Nel 1864 si era già contratto un debito di due miliardi e mezzo, e s' incominciava allora a vedere quali funeste conseguenze sarebbero venute se non si pensava seriamente all'accrescimento delle entrate.

Le condizioni delle finanze pubbliche agitano grandemente il paese, si destano presto rivalità regionali fra le altre provincie della penisola ed il Piemonte. Nel seno della maggioranza parlamentare eran nate novelle divisioni. L'Italia vedeva con dolore come le alte cariche della diplomazia, dell' esercito, di tutte le pubbliche amministrazioni erano affidate in gran parte ai piemontesi e questi, alla lor volta, non sanno tollerare che a capo del governo sia un cittadino delle aggregate provincie, sia il Ricasoli o il Minghetti, che non tengono in conto di uomini politici.

Digitized by Google

Ha luogo la perequazione dell'imposta fondiaria, ed il Piemonte si crede ingiustamente aggravato, onde le ire si accrescono e la divisione diventa maggiore nel seno della Camera.

Al Ministero parve allora necessario compiere qualche gran fatto, per ridestare negli animi la fede abbattuta, e che ci spianasse la via per poter coronare l' edifizio della nostra unità ed indipendenza.

Tentato invano colla Francia un accordo intorno alla quistione romana, concluse finalmente, il 15 settembre, la convenzione che da un lato segnava un giorno fisso alla partenza delle truppe francesi dal territorio italiano, e dall'altra il trasferimento della capitale del Regno. Un fatto così grave dovea di certo produrre serie conseguenze, ed i partiti ostili se ne servirono per agitare il paese, per funestare con tumulti, disordini e repressioni la città di Torino, che avea insegnato alle altre l' ordine e la reverenza alle leggi.

Il partito d' azione soffiava nel fuoco e accendeva sempre più gli animi insinuando che colla convenzione si erano stabiliti accordi segreti di cedere altre provincie allo straniero, e che quella convenzione voleva dire rinunzia completa a Roma. Si attrraversa allora una crisi gravissima e parve inevitabile uno scisma regionale, sendo implacabili i Piemontesi, i quali col trasporto della Capitale si credevano spogliati della loro preminenza morale e politica.

Ma anche questa volta splende per l'Italia una buona stella. Da benemeriti ed illustri uomini, che in gran parte, è bene che si ricordi a lor lode, eran Piemontesi, il Lamarmora, il Lanza, il Sella, si compie il trasferimento della capitale, e nel medesimo tempo dichiarano che essi intendono restare al governo del paese per attuare le maggiori economie possibili.

Risparmiano infatti cinquanta milioni sopra i due bilanci di guerra e di marina, chiedono ad un tratto un aumento d'imposte per 40 milioni e l'anticipazione di 120 milioni d' imposta fondiaria, ed in breve tempo raccolsero la chiesta somma.

La Convenzione del Settembre affrettò l' unificazione legislativa ed amministrativa del regno, perocchè parve utile autorizzare il governo a promulgare codici e leggi conosciute perchè studiate ed approvate da speciali commissioni nei due rami del parlamento.

Digitized by Google

In pochi giorni si dette al paese quella compiuta unificazione che da tutti era reclamata, ma che pure per quattro anni non si era pervenuti ad effettuarla.

Si promulgò un nuovo codice civile e colla stessa legge, che autorizzava la pubblicazione del Codice Civile, si attivava per tutto il regno.

I. Il Codice di Commercio Albertino del 30 dicembre 1842, con alcune modificazioni conformi ai recenti progressi della ragione commerciale.

II. Il nuovo codice per la marina mercantile già discusso e deliberato dal Senato.

III. La nuova legge generale sull'espropriazione di pubblica utilità.

IV. Una nuova legge generale sulla proprietà letteraria ed artistica.

Colla medesima legge del 2 aprile 1865 si estendeva per tutto lo Stato.

a) Il nuovo Codice di procedura civile.

b) Il nuovo Codice di procedura penale.

c) Una legge che modifica in alcune parti l'organico giudiziario.

d) Una legge che introduce altre ed importanti modificazioni nel Codice penale quanto alle competenze.

Con legge del 19 maggio 1865 si unificarono tutti gli ordini amministrativi che eran divisi fra loro nelle varie parti del Regno. Si approvarono e resero esecutorie:

a) La legge sul Consiglio di Stato.

b) La legge che abolisce il contenzioso amministrativo già approvata dalla Camera dei deputati.

c) La legge organica sulla pubblica sicurezza, che era stata già discussa ed approvata dal Senato.

d) La legge comunale del 23 Novembre 1859 riveduta e corretta.

e) La legge sulle opere pubbliche.

f) Finalmente la legge generale in proposito della polizia sanitaria.

Digitized by Google

§ XIX.

La conquista del Veneto

Nel mese di giugno dell'anno 1865 si compiva il trasloco della Capitale.

La dinastia di Savoia, per secondare il voto della maggioranza del paese, piena di fede nell'avvenire dell'Italia, abbandona con gran dolore l'antica terra de' suoi padri, e si trasporta sulle sponde dell'Arno, aspettando anziosa il giorno in cui possa inalberare la nobile sua bandiera in piazza S. Marco e sulle vette del Sacro Campidoglio.

Ma le speranze che si erano concepite da molti che a Firenze potessero riordinarsi meglio i partiti politici, andarono deluse; anzi, nonchè costituirsi un partito conservatore, la maggioranza si scinde e scompone ancor più.

La sinistra nella Camera cresce in numero. A lei si uniscono i deputati Piemontesi della *permanente*. L'opposizione che fanno è sistematica; tutto fa credere che vogliono rendere impossibile il governo e distruggere quell'edifizio che essi primi avean contribuito ad inalzare con tanta sapienza, e sostenendo continui e nobili sacrifizi.

La situazione diventa così sempre più grave. Le antiche provincie non sono più un elemento di ordine, e nelle nuove è ancora grandissimo lo spostamento di molti interessi, conseguenza inevitabile della rivoluzione compiuta.

La Camera eletta alla fine del gennaio 61, che ebbe la febbre dell'unità e come fu giustamente osservato entro i termini della più rigorosa osservanza della legalità costituzionale, fu la vera ed efficace costituente dell'unità Italiana, avea compiuto il suo tempo; fu adunque sciolta e i Comizi convocati pei giorni 22 e 29 ottobre 1865. La nuova Camera si raccoglieva sotto l'impressione che producevano le nuove tasse e la loro recente applicazione; le elezioni furono la manifestazione del sentimento che si dovesse provvedere colla massima sollecitudine alla condizione delle finanze. La divisione dei partiti nella nuova assemblea era grande, e nessuno di essi raccoglieva una prevalente maggioranza. Intanto i piani finanziarii del Ministero non incontra-

Digitized by Google

rono favore, e in una quistione relativa alle banche essendogli stato contrario il suffragio delle Camere, diede le sue dimissioni. Non fu un'impresa facile comporre un nuovo ministero; alla fine se ne venne a capo ed il nuovo gabinetto enunciò il suo programma finanziario alla Camera nei primi dell'anno 1860. La Camera considerando la gravità del problema finanziario decretò che una commissione da essa scelta, composta di 15 deputati, appartenenti alle diverse frazioni politiche, dovesse procedere all' accurata disamina delle proposte ministeriali e suggerire le modificazioni che più reputasse opportune e confacenti allo scopo. Fu intitolata la Commissione dei 15, e nel successivo aprile propose una serie di provvedimenti finanziari e indicò i risparmi che, a parer suo, potevano compiersi nelle pubbliche spese per venire in sollievo dell' erario esausto.

Per buona fortuna dell'Italia si presenta a lei un'occasione da cui può cavare gran giovamento, e gli uomini politici che erano a capo del governo non se la lasciano sfuggire. I dissidi fra il gabinetto di Vienna e quello di Berlino non si potevano comporre più; crescevano anzi ogni giorno ed appariva manifesta la probabilità di una guerra fra i due potentati Germanici. L'Italia era naturalmente stretta in alleanza con chiunque si dichiarava contro l'Austria. Dai comuni interessi e dalle comuni aspirazioni dei due paesi era dettata, e presto si concluse l' alleanza Italo-Prussiana. Unite la Prussia e l'Italia costringevano l'Austria a partire in due il suo esercito, e a tenerne una parte sulla riva dell'Elba, e l'altra su quella dell'Adige e del Mincio.

L'Imperatore Napoleone che avrebbe allora potuto impedire quest'alleanza nol fece, e si contentò, agli 11 di giugno, scrivere al suo Ministro degli affari esteri una lettera che doveva esser letta al corpo legislativo, in cui indicava la politica che avrebbe seguito. Il punto principale di questa lettera era il seguente:

« Nella guerra che è prossima a prorompere, noi non abbiamo « se non due interessi, la conservazione dell'equilibrio europeo, « il mantenimento dell'opera che noi abbiamo contribuito a « edificare in Italia ».

E parlando della conservazione dell'equilibrio europeo, accennava chiaramente che quante volte si dovesse modificare la carta d'Europa a vantaggio della Prussia, egli si sarebbe creduto in diritto di pretendere il Reno, o almeno la frontiera del 1814, e di

Digitized by Google

occupare il Belgio, quando i voti liberamente espressi lo avessero indotto a ciò. In effetti, soggiungeva « Noi non potremmo « pensare all' estensione delle nostre frontiere, se non nel caso « che la carta d'Europa venisse ad essere modificata ad esclusivo « vantaggio d'una gran potenza, e se le province limitrofe chie- « dessero mediante voti liberamente espressi la loro annessione « alla Francia. »

Accorrono gl' Italiani a migliaja ad accrescere le file dell'esercito, e mentre il re Guglielmo ai 18 di giugno implorava da Dio la vittoria pei suoi soldati, il re Vittorio Emmanuele rivolgeva le seguenti parole agli italiani :

« Italiani! Son corsi ormai sette anni che l' Austria assalendo armata mano i miei stati perchè io aveva perorato la causa della comune patria nei consigli d'Europa, e non era stato insensibile ai gridi di dolore che si levavano dall'Italia oppressa, ripresi la spada per difendere il mio trono, la libertà de' miei popoli, l'onore del nome italiano e combattere per il diritto di tutta la nazione.

« La vittoria fu pel buono diritto; e la virtù degli Eserciti, il concorso dei volontari, la concordia ed il senno dei popoli e gli aiuti di un magnanimo alleato rivendicarono quasi intiera la indipendenza e la libertà d' Italia.

« Supreme ragioni che noi dovemmo rispettare ci vietarono di compiere allora la giusta e gloriosa impresa: una delle più nobili ed illustri regioni della penisola che il voto delle popolazioni aveva riunito alla nostra corona, che un' eroica resistenza e una continua o non meno eroica protesta contro il restaurato dominio straniero ci rendeva particolarmente cara e sacra, rimase in balìa dell'Austria.

« Benchè ciò fosse grave al mio cuore, nondimeno mi astenni dal turbare l'Europa desiderosa di pace, che favoriva colle sue simpatie il crescere e il fondarsi del mio regno.

« Le cure del mio governo si volsero a perfezionare ed assodare gli ordinamenti interni, ad aprire ed alimentare le fonti della pubblica prosperità, a compiere gli armamenti di terra e di mare, perchè l'Italia, posta in condizione di non temere offesa trovasse, più facilmente nella coscienza delle proprie forze la ragione dell'opportuna prudenza, aspettando che si maturasse nel tempo, col favore dell'opinione delle genti civili e degli equi e

Digitized by Google

liberali principii che andavano prevalendo nei consigli d'Europa, l'occasione propizia di ricuperare la Venezia e di compiere e assicurare la sua indipendenza.

« Quantunque l'aspettare non fosse senza pericoli e senza dolori, entro confini mal circoscritti e disarmati sotto la perpetua minaccia d'un inimico, il quale nelle infelici province rimaste soggette alla sua dominazione aveva lungamente accumulato i più formidabili argomenti dell'offesa e della difesa, collo spettacolo continuo innanzi agli occhi dello strazio che egli faceva delle misere popolazioni, che la conquista e una partizione iniqua gli avevano dato, pure io seppi frenare, in omaggio alla quiete d'Europa, i miei sentimenti d'Italiano e di Re e le giuste impazienze dei miei popoli. Seppi conservare integro il diritto di cimentare opportunamente la vita e le sorti della Nazione, integra la dignità della corona e del Parlamento, perchè l'Europa comprendesse che doveva dal canto suo giustizia intera all'Italia.

« L'Austria ingrossando improvvisamente sulle nostre frontiere e provocando con un atteggiamento ostile e minaccioso, è venuta a turbare l'opera pacifica e riparatrice intesa a compiere l'ordinamento del Regno ed alleviare i gravissimi sacrificii imposti ai miei popoli della sua presenza nemica nel territorio nazionale.

« Alla non giustificata provocazione ho risposto riprendendo le armi che già si riducevano alle proporzioni delle necessità dell'interna sicurezza: e voi avete dato uno spettacolo maraviglioso e grato al mio cuore colla prontezza e coll'entusiasmo, con che siete accorsi alla mia voce nelle file gloriose dell'esercito e dei volontari.

« Nondimeno quando le potenze amiche tentarono di risolvere le difficoltà suscitate dall'Austria in Germania e in Italia per via di un congresso, io volli dare un ultimo pegno dei miei sentimenti di conciliazione all'Europa e mi affrettai di aderirvi.

« L'Austria rifiutò anche questa volta i negoziati e respinse ogni accordo e diede al mondo una prova novella che se confida nelle sue forze, non confida egualmente nella bontà della sua causa e nella giustizia dei diritti che usurpa.

« Voi pure potete confidare nelle vostre forze, Italiani, guardando orgogliosi al florido esercito e alla formidabile marina pei quali nè cure nè sagrifizii furono risparmiati; ma potete anch

Digitized by Google

confidare nella santità del vostro diritto di cui ormai è immancabile la sospirata rivendicazione.

« Ci accompagna la giustizia della pubblica opinione, ci sostiene la simpatia dell'Europa, la quale sa che l'Italia indipendente e sicura nel suo territorio, diventerà per essa una guarentigia d'ordine e di pace e ritornerà efficace strumento della civiltà universale.

« Italiani! Io do lo Stato a reggere al mio amatissimo cugino il Principe Eugenio e riprendo la spada di Goito, di Pastrengo, di Palestro e di S. Martino.

« Io sento in cuore la sicurezza che scioglierò pienamente questa volta il voto fatto sulla tomba del mio magnanimo genitore. Io voglio essere ancora il primo soldato della indipendenza italiana ».

Il comando supremo dell'esercito Italiano fu assunto da S. M. il re; il suo Capo di Stato Maggiore era il Generale Alfonso La Marmora.

Cominciarono le ostilità in Germania il 15 del mese di giugno, e nel 21 dello stesso mese eran dichiarate in Italia. Il 24 fu combattuta fra i colli di Peschiera, Verona, Somma Campagna, testimoni già del valore Italiano e della sua sventura sedici anni fa, la battaglia che prese il nome di Custoza, nella quale i nostri soldati si batterono con grande ardimento, ma incerto fu il risultato della giornata; e al sopraggiungere di nuovi nemici, i nostri credettero bene di ripassare il Mincio.

Tutti speravano ed avevan fede nella vittoria e tutti credevano necessario un plebiscito militare dell'unità d'Italia, che avesse potuto farci acquistare quell'importanza che il nuovo Regno aveva diritto a pretendere.

La nuova dell'insuccesso del 24 giugno, fu quindi accolta dal paese con dolore grandissimo, ma con fierezza e costanza, e non destò nessun allarme o sgomento nei luoghi vicini alla battaglia. Si giudicò che fummo costretti a perdere, non perchè fosse venuto meno il valore dei combattenti, ma per difetto sostanziale del concetto strategico, per la divisione in due comandi, per la disgregazione delle forze.

E si continuava a credere che l'Italia col suo esercito, con una flotta di tanto maggiore della nemica, dovesse compiere a qualunque patto l'impresa che si era proposta.

Digitized by Google

Il paese era pronto ai sacrificii e pieno ancora di entusiasmo; sapeva che il vincere gli poteva costar molto; ma i sacrifizi per quali e quanti potessero essere, sarebbero sempre minori di quelli ai quali lo assoggetterebbe il perdere. Si chiedeva da tutte parti perchè si continuassero le operazioni di guerra con maggiore probabilità di prospero successo.

Ma fatti gravissimi che non erano entrati nella previsione umana avvenivano intanto. Padrone già della Sassonia, i prussiani entrati da tre parti nella Boemia, vinti a più riprese i diversi corpi dell'esercito Austriaco, che volevano impedire la congiunzione dei diversi corpi del loro; lo trovârono tutto raccolto nella pianura di Sadowa il 3 luglio, ed ivi dettero la più grossa battaglia della quale seguì la maggiore rotta che forse mai abbia subìto l'Austria.

La breve campagna attestò la prevalenza del pensiero e della scienza per parte della Germania, perocchè in un istante si scoprì che il soldato prussiano era meglio amato dell' austriaco in ogni parte, era provveduto d'un terribile fucile ad ago che tirava con tanta speditezza, che l'assalto della baionetta e la carica della cavalleria eran diventati poco meno che impossibili. Tutto attestava nei prussiani uno studio indefesso ed intelligente delle condizioni nuove, la velocità dei trasporti, la trasmissione rapida delle informazioni, congegni esatti dell' amministrazione. All' Austria parve incomportabile il confessarsi vinto e il cedere alla Prussia, ma s'era da un pezzo preparata a cedere in Italia.

Già prima che la guerra scoppiasse l' Imperatore d' Austria avea fatto sentire a quello di Francia; che non sarebbe stato alieno dal cedere la Venezia all'Italia, purchè questa si staccasse dalla Prussia, ma non però prima d'aver mostrato all' Europa ch' egli era in grado di difenderla e gl' Italiani non avrebbero avuto la forza di strappargliela.

I fatti avvenuti consigliavano l'Imperatore Giuseppe a far quella cessione con suo onore e vantaggio; ma mettevano l'Italia nella condizione di non poterla accettare, perocchè questa era entrata in una guerra d'accordo colla Prussia, e non poteva abbandonarla e concludere la pace da se sola. Pensò l' Austria allora di cedere la Venezia all' Imperatore dei Francesi, perchè la ricedesse a sua posta all' Italia. Era un espediente adatto solo a destare in Italia malumori, a rendere sempre più difficili le relazioni tra l'Italia

Digitized by Google

e la Francia; ed infatti non appena il 5 luglio il *Moniteur* annunziava che la Venezia era ceduta all'Imperatore dei Francesi, perchè questi ne disponesse conforme alla sua lettera degli 11 giugno, nacque in Italia una generale costernazione.

La gioja per la evidente certezza del ricupero della Venezia si alternava nell'animo di tutti al dolore che il gran fatto non si fosse compiuto dopo una splendida vittoria. Il governo del re fedele sempre agl' impegni presi, e comprendendo le delicate suscettività del sentimento nazionale; raddoppiò gli apparecchi militari e il giorno 9 luglio il Generale Cialdini colle sue schiere valicava il Pò avanzandosi a celeri marce verso il Friuli e il Trentino.

Ma l'Imperatore Napoleone aveva interessi grandissimi di fermare la guerra e d'impedire che un'intera ruina dell'Austria portasse uno smisurato ingrandimento della Prussia in Germania si adoperava quindi perchè la pace si concludesse in tutti i modi. In quel tempo avveniva il disastroso fatto di Lissa che fu reputato dal paese a giusta ragione come un immensa sciagura di cui governo e nazione furono afflittissimi, perocchè ognuno credeva alla superiorità delle nostre forze navali.

Il Governo italiano interrogato il 6 di luglio se voleva concludere l'armistizio coll' Austria, ed accettare la mediazione della Francia per la pace, rispose: che in quanto alla mediazione l'avrebbe accettata; in quanto all'armistizio di non poter risolverlo se non d'accordo colla Prussia. Questa vide subito che la cessione della Venezia alla Francia la metteva a risico di aver contro tutto quanto l'esercito Austriaco e che facilmente nei negoziati della pace avrebbe preso il secondo posto, mentre avea tenuto ne' fatti della guerra così splendidamente il primo. Reputò opportuno di accettare la mediazione francese, e in quanto all' armistizio rispose che non poteva fermare le sue armi, se non era certa delle basi, sulle quali sarebbe stata conclusa la pace. Formolò i patti, ma a Napoleone parvero così gravi che egli negoziò ancora, trattò colla Prussia e ne temperò le sue domande, e quando gli sembrò che potessero essere accettate presentò cotesti preliminari di pace all' Austria, e fece ressa perchè li avesse accolti.

L'Imperatore d'Austria intanto in un proclama dell' 11 luglio manifestò ai suoi popoli l'indomato volere di non cedere alla for-

Digitized by Google

tuna. Si decreta una leva in massa, si fa conto sui soldati che arrivano dall'Italia vincitori di Custoza e si spera che una nuova battaglia avrebbe fatto pentire i Prussiani di una temerità così insolita e così fortunata; ma questi si avvanzavano sempre, e dalla battaglia di Sadowa in poi non era stato possibile di arrestare per poco un solo dei corpi del loro esercito.

Per quanto fossero dure le condizioni di pace, l'Austria fu costretta a dover accettare la sospensione di ogni atto di guerra, e mandò i suoi negoziatori al campo prussiano. Nello stesso tempo il re di Prussia invitò quello d'Italia a sospendere anch' egli la guerra ed attendere ad intendersi coll' Austria nei preliminari di pace.

Noi lasciati in disparte dopo il 5 luglio, non avevamo potuto concordar nulla, e la sospensione delle armi per l'Italia nei giorni che fu chiesta fu più dolorosa che mai, poichè in quei giorni noi vedevamo almeno da una parte le cose della guerra avviarsi meglio, e si sperava di ottenere una parte del territorio che intendevamo rivendicare e che ci era pure molto conteso. Intanto la Francia incalzava da una parte, e la Prussia invitava non senza minaccia di lasciarci sola dall' altra, cosicchè il Governo italiano dovette acconsentire che la mattina del 25 cominciasse una tregua da durare otto giorni tra l' Austria e l' Italia.

Intanto la Prussia e l'Austria continuavano i negoziati d'armistizio e di pace a Nicolsburgo, mediatrice e patrona la Francia.

Nel concludere la pace, la Prussia non ebbe pretensioni proporzionate alle sue vittorie. Ma la sua moderazione fu piena di accorgimento, perocchè quantunque si fosse ingrossata di poco territorio, pure in effetti divenne padrona della Germania.

L' Italia concluse un armistizio di quattro settimane, e stipulò come preliminari di pace la riunione incondizionata della Venezia mediante un plebiscito, riserbandosi di definire poi la quistione dei confini.

Il 3 di ottobre si firmava a Vienna il trattato di pace, e il dieci del medesimo mese gli austriaci cominciavano a consegnare le fortezze del Veneto agl' Italiani.

Nel mese di ottobre, sesto anniversario del plebiscito delle provincie napolitane e delle provincie siciliane, si procedette al plebiscito delle provincie venete, e la manifestazione della volontà delle popolazioni veneziane superò la comune aspettazione. L'atto

Digitized by Google

solenne dell' unione venne rogato a Torino il giorno 4 novembre 1866, ed il re diceva alla deputazione dei veneti che era andata a rendergli omaggio le seguenti parole :

« Signori, il giorno d'oggi è il più bello della mia vita. Or sono 19 anni, il padre mio bandiva in questa città la guerra dell'indipendenza nazionale ; oggi, giorno suo onomastico, voi, o signori, mi recate la manifestazione della volontà popolare delle provincie venete, che ora riunite alla gran patria italiana, dichiarano col fatto compiuto il voto dell' Augusto mio Genitore. Voi riconfermate con questo atto solenne quello che Venezia faceva fin dal 1848 e che seppe ognora mantenere con tanta ammirabile costanza ed abnegazione.

« Io porgo quindi un tributo a quei generosi che mantennero col loro sangue e coi sagrifizii di ogni sorta incolume la fede alla patria ed ai suoi destini.

« Nel giorno d' oggi scompare per sempre dalla penisola ogni vestigia di dominazione straniera. — L' Italia è fatta se non compiuta. Tocca ora agli Italiani saperla difendere, farla prospera e grande.

« Signori, la corona di ferro vien pure restituita in questo giorno solenne all'Italia; ma a questa corona io antepongo ancora quella a me più cara fatta coll'amore e coll' affetto dei popoli. »

Nella metà del successivo dicembre, la convenzione conchiusa con la Francia, nel settembre 1864, veniva pienamente eseguita da questa potenza, e le sue truppe che tenevano guarnigione nel territorio pontificio s' imbarcavano a Civitavecchia e facean ritorno in patria.

Giorno solenne pur quello in cui avea termine l' occupazione francese, che già durava da oltre diciassette anni. — Gl' italiani per la prima volta, dopo tanti secoli di servitù, potettero alfine esclamare con gioia : la nostra terra non è più calpestata da un solo soldato forestiero.

Digitized by Google

§ XX.

La quistione di Roma

Liberata la Venezia, indipendente ed unita quasi tutta Italia, è necessario conservare quella che si è acquistato e per costituire la nazione, urge compiere l'ordinamento civile del paese e provvedere alle condizioni delle finanze.

Era una dolorosa verità quella che un illustre inglese diceva a parecchi nostri uomini politici che lo festeggiavano: L'Italia non ha che un solo formidabile nemico e conviene che ad ogni patto lo vinca ed atterri, il disavanzo.

Il ministero si pose alacremente all' opera, e ne' primi giorni del gennaio 1867 presentò alla Camera una proposta di legge per la liquidazione dell' asse ecclesiastico e per l' attuazione della libertà della Chiesa. Ma quella proposta venne rigettata dagli uffici della Camera e poichè il ministro avea proibita la radunanza di alcuni *meetings* delle provincie venete che aveano per iscopo di protestare contro le leggi, nacquero interpellanze e discussioni nella Camera, la quale non approvò la condotta del governo, e questi stimò opportuno rivolgere un appello alla nazione.

L' elezioni generali vennero fatte nei giorni 10 e 17 marzo in condizioni poco propizie, poichè gli avvenimenti infelici della guerra, il disavanzo e l' opposizione sistematica dei permanenti piemontesi eran tutte cagioni continue e gravi di disordine e malcontento.

La Camera che uscì da queste elezioni contava un quarto di deputati nuovi; la sinistra si era rafforzata e si andava formando un terzo partito. Più concorde pareva la destra che si teneva unita visto l' incremento dell' opposizione, e la necessità urgente di ordinare il paese in un modo stabile.

Ma il ministero Ricasoli, non appena convocato il Parlamento, rassegnò le sue dimissioni, non per voto della Camera, ma perchè credette che le elezioni generali da esso medesimo fatte fossero tornate a lui contrarie. Succedette al potere l'onorevole Rattazzi, il quale pareva che avesse il medesimo programma del ministero precedente, ma i fatti che avvennero di poi mostra-

Digitized by Google

rono che il cambiamento non era solo di persona, ma di idee nell' indirizzo della cosa pubblica.

Il mutamento ministeriale aveva ingenerato confusione nella Camera, pure questa votò il trattato di pace coll' Austria, un trattato di commercio, un altro per le poste, per le strade ferrate, pei telegrafi concluse colla medesima potenza; votò la convenzione colla Francia pel riparto del debito Pontificio, procedette all'unificazione tributaria delle provincie Venete, riordinò il banco di Sicilia, e votò altri disegni di legge di minore importanza. Il governo era risoluto di procedere animosamente nella via del pareggio operando efficaci risparmi, ed attuando nuove tasse. La Camera approvava regolarmente, uscendo così dal provisorio, il bilancio attivo e il bilancio passivo per l' esercizio del 1867. Ma la legge più importante, votata sotto il ministero Rattazzi, fu certo quella per la liquidazione dell' asse ecclesiastico, argomento di lunghi studi per parte della commissione scelta dagli uffici della camera.

Ora ecco tornar di nuovo in campo la quistione romana. S'interpella il ministero per aver notizie esatte intorno alla dimora del generale francese Dumont a Roma, a' discorsi che gli venivano attribuiti relativamente ai soldati della così detta legione d'Antibo; e se fosse vero che quel generale così parlasse ed agisse in seguito a positive istruzioni ed a missione ufficiale avuta dal governo Imperiale di Francia. Il ministero risponde aver chiesto al governo francese le opportune spiegazioni, e quando queste giunsero apparve manifesto che il governo francese non dava al viaggio del generale Dumont a Roma qual si voglia significazione politica, e continuava a mostrarsi sollecito di osservare la convenzione stipulata nel settembre, per opera della quale il governo Pontificio si trovava collocato in faccia ai suoi sudditi, senza che nessun potentato straniero potesse ingerirsi delle vertenze che fra essi potessero insorgere.

Ma non andò guari e s'incominciò a discorrere di armamenti di volontari, di distribuzione di brevetti, di cedole per prestiti. Gli uomini più autorevoli volgevano ai giovani consigli di saviezza e di moderazione, ed esortavano vivamente il governo a non lasciarsi usurpare da nessuno la prerogativa di dirigere e moderare il moto nazionale, che infino ad ora aveva avuto un esito così felice, perchè in ogni occasione esso avea pigliato origine e regola dal governo del re.

Digitized by Google

Il Ministero, fedele all'antico programma nazionale, prendeva le necessarie disposizioni perchè non fosse varcata la frontiera pontificia. Venne fermato e sciolto un drappello di giovani che, movendo da Terni, voleva entrare armata mano nel territorio del Papa. Ma l'agitazione nonchè scemare crebbe ancora al ritorno del Generale Garibaldi da Ginevra, ov'era andato per assistere al congresso della pace.

Il Ministero non mancò di dichiarare per mezzo della Gazzetta ufficiale che in una terra libera nessun cittadino può farsi superiore alla legge, mettere se stesso in luogo dei grandi poteri della nazione, e di suo arbitrio disturbare l'Italia nella dura opera del suo ordinamento e trascinarla in mezzo alle più gravi complicazioni. Dichiarava aver fede nel senno e nell'amòr patrio degl'Italiani; ma se alcuno si fosse attentato di venir meno alla lealtà dei patti, e violare quella frontiera da cui ci doveva allontanare l'onore della nostra parola, il ministero non l'avrebbe in nessun modo permesso, e avrebbe lasciato ai contravventori la responsabilità di quegli atti ch'essi avevano provocato. Pochi giorni dopo pubblicata questa dichiarazione, il Generale Garibaldi era fermato a Sinalunga nel territorio Italiano, ed il governo dava contezza di questo fatto nella *Gazzetta ufficiale* nella seguente guisa:

« L'agitazione, colla quale si voleva spingere il paese a violare « i patti internazionali, lungi di calmarsi, si era fatta più viva e « più audace dopo la franca e precisa dichiarazione del Ministe- « ro, di essere fermamente risoluto a compiere il dover suo, ed a « mantenere la data fede. Il Ministero dovette convincersi che « un grande numero di volontarii s'incamminava verso la fron- « tiera, depositi di armi erano stati fatti, altri li accompagnava- « no e seguivano. Il general Garibaldi partito da Firenze e da « Arezzo, da Sinalunga si dirigeva verso i medesimi confini. Lo « scopo di tale movimento era oramai troppo palese: l'azione era « veramente incominciata. Sorgeva per il governo la ineluttabile « necessità o di permettere che i trattati fossero rotti contro la « fede pubblica, l'autorità della legge, gl'interessi della nazione, « o di mantenere la sua parola, e serbare inviolata, per quanto « gli avesse a costare, la maestà della legge. Il Ministero ha fatto « il debito suo. I volontari che si avviavano, o già erano alla « frontiera, ebbero avviso di ritornare alle case loro: chi non vol-

Digitized by Google

« le, vi fu ricondotto: il generale Garibaldi a Sinalunga fu avver-
« tito in nome della legge di dover retrocedere: rifiutando, fu
« condotto ad Alessandria: depositi di armi furono sequestrati.
« Il Ministero ha compito un doloroso dovere: ma se avesse più
« oltre indugiato, prevedeva conseguenze molto più luttuose. Il
« senno degl'Italiani, se non diminuì il dolore di questo ufficio,
« lo ha reso meno difficile. Il Ministero confida che per questa
« medesima prudenza abbiano a sparire subito le tracce di una
« agitazione contro la quale esso veglia, nella coscienza del suo
« ufficio, per la dignità della parola italiana, pel vantaggio della
« nazione ».

L'arresto del generale Garibaldi produsse profonda ed universale sensazione. Condotto dapprima in Alessandria e di là rinviato nell'isola di Caprera parve che l'agitazione verso la frontiera romana venisse meno; ma la sosta fu di breve durata; bande di volontari invasero il territorio pontificio, il movimento andò crescendo e pigliando sempre più proporzioni maggiori in fino a che avvennero parecchi scontri colla truppa del papa, e fu proclamato il governo provvisorio a Viterbo e in altre località.

La condizione delle cose era gravissima, l'ansietà degli animi divenne anche maggiore, quando si seppe che il governo francese, ravvisando in tutto ciò che succedeva una violazione de' patti conclusi, si apparecchiava a rioccupare le terre Romane. Il Rattazzi rassegnò le sue dimissioni; ma mentre il generale Cialdini s'industriava di formare un nuovo gabinetto, il generale Garibaldi lasciata d'improvviso l'isola di Caprera sbarca nel continente, passa per Firenze e si avvia alla frontiera romana. Ciò contribuì ad aggravare maggiormente la situazione. L'intervento francese fu decretato allora, il generale Cialdini declina l'incarico di comporre il ministero, ed il re si rivolge al generale Menabrea che compone la nuova amministrazione e tosto pubblica nella Gazzetta ufficiale il seguente proclama reale.

« Italiani! — Schiere di volontari eccitati e sedotti dall'opera
« di un partito, senza autorizzazione mia nè del mio Governo
« hanno violato la frontiera dello Stato. Il rispetto egualmente
« da tutti i cittadini dovuto alle leggi ed ai patti internazionali
« sanciti dal Parlamento e da me, stabilisce in queste gravi cir-
« costanze un inesorabile debito di onore. L'Europa sa che la ban-
« diera innalzata nelle terre vicine alle nostre, sulla quale fu

Digitized by Google

« scritta la distruzione della suprema autorità spirituale del Capo
« della religione cattolica, non è la mia. Questo tentativo pone
« la patria comune in un grave pericolo, ed ingiunge a me l'im-
« perioso dovere di salvare ad un tempo l'onore del paese, e di
« non confondere in una due cause assolutamente distinte, due
« obbiettivi diversi. L'Italia deve essere rassicurata dai pericoli
« che può correre; l'Europa deve essere convinta che l'Italia, fe-
« dele ai suoi impegni, non vuole nè può essere perturbatrice
« dell'ordine pubblico. La guerra col nostro Alleato sarebbe
« guerra fratricida fra due eserciti che pugnarono per la causa
« medesima. Depositario del diritto della pace e della guerra,
« non posso tollerarne l'usurpazione. Confido quindi che la voce
« della ragione sia ascoltata e che i cittadini italiani che viola-
« rono quel diritto, si porranno prontamente dietro le linee delle
« nostre truppe. I pericoli che il disordine e gli inconsulti pro-
« positi possono creare fra noi devono essere scongiurati, man-
« tenendo ferma l'autorità del Governo e l'inviolabilità delle
« leggi. L'onore del Paese è nelle mie mani; e questa fiducia che
« ebbe in me la Nazione nei suoi giorni più luttuosi, non può
« farmi difetto. Allorchè la calma sia rientrata negli animi e l'or-
« dine pubblico pienamente ristabilito, il mio Governo d'accor-
« do colla Francia, secondo il voto del Parlamento, curerà con
« ogni lealtà e sforzo di trovare un utile componimento che val-
« ga a porre un termine alla grave ed importante questione dei
« Romani. — Italiani! Io feci e farò sempre a fidanza col vostro
« senno, come voi lo faceste con l'affetto del vostro Re per que-
« sta grande Patria, la quale, mercè i comuni sacrifizi, tornam-
« mo finalmente nel novero delle Nazioni, e che dobbiamo con-
« segnare ai nostri figli integra ed onorata. »

Ma gli sforzi che si fecero, non valsero ad impedire un sanguinoso combattimento che ebbe luogo nelle vicinanze di Mentana fra i volontari da una parte e le truppe pontificie e francesi dall'altra. Ecco in qual guisa la Gazzetta del regno narrava i fatti avvenuti:

« Il generale Garibaldi, malgrado i consigli ricevuti di arren-
« dersi all'invito fatto dal Re nel suo proclama, e di ritirarsi coi
« suoi volontari dietro le file dell'esercito, volle perdurare nei
« suoi tentativi contro lo Stato Pontificio. Le sue colonne mentre
« erano dirette verso Tivoli furono attaccate e sconfitte, ed egli

Digitized by Google

« fu costretto a rifugiarsi, dopo un deplorabile spargimento di
« sangue, a Passo Corese entro i nostri confini. Con treno spe-
« ciale erasi di là avviato verso Livorno per quindi recarsi a Ca-
« prera; ma il Governo del Re, deciso a mantenere, sopra ogni
« cosa, l'impero della legge ed a rimuovere ogni causa di pertur-
« bazione dell'ordine pubblico, ha creduto necessario trattenere
« il generale Garibaldi, facendolo custodire a Varignano nel golfo
« della Spezia. Durante gli avvenimenti succedutisi in questi ul-
« timi tempi, molti paesi dello Stato della Santa Sede facevano
« plebisciti, coi quali votavano la loro unione al Regno d'Italia.
« Il Governo del Re non solamente non provocava tali dimostra-
« zioni, ma apertamente le sconsigliava: epperò ha dovuto, seb-
« bene con rammarico, rifiutarsi ad accettarne i risultati allo
« scopo di non rendere maggiormente complicata la situazione,
« e di lasciarsi nel tempo stesso maggiore libertà per tutelare in
« modo più efficace i voti e gli interessi della Nazione. Intanto
« egli fa i più premurosi officii affinchè le persone che presero
« parte a tali atti non vengano molestate. Siccome la dissoluzio-
« ne ed il disarmo delle bande dei volontari fanno cessare il bi-
« sogno di ogni intervento, così il Governo del Re, non ravvi-
« sando opportuno di rimanere più a lungo nei punti occupati
« dalle nostre truppe, fino da ieri prese la deliberazione di farle
« rientrare nei confini dello Stato. Considerazioni militari e poli-
» tiche consigliarono d'altronde questa determinazione, la quale,
« rendendo la posizione del Governo del Re più netta e svinco-
« lata da ogni impegno, farà sì che egli potrà con maggiore au-
« torità far valere le ragioni che gli competono nelle presenti
« gravi congiunture. Dacchè il territorio pontificio è ormai
« sgombro dai volontari ed ogni pericolo di nuove aggressioni è
« svanito, il ritiro delle nostre truppe toglierà ogni motivo o
« pretesto alla continuazione di un fatto che ha più d'ogni altro
« addolorato il paese, cioè il nuovo intervento francese in Roma.
« Il ministro imperiale degli affari esteri dichiarava nel suo di-
« spaccio circolare del 25 ottobre, che, tostochè il territorio pon-
« tificio fosse stato libero dagli aggressori e la sicurezza ristabi-
« lita, la Francia avrebbe considerato come adempiuto il suo
« còmpito e sarebbesi ritirata. Il Governo prestò fede a tali assi-
« curazioni, e quando esse saranno state mandate ad effetto, po-
« trà entrare nelle vie delle trattative per regolare in modo defi-
« nitivo la questione romana.

Digitized by Google

Riconvocata la Camera, in seguito ai luttuosi fatti avvenuti, nella sua prima tornata deliberò di procedere ad una discussione politica sugli ultimi avvenimenti. Presero parte alla discussione i più autorevoli oratori. Quando si venne a votare erano nell'aula 408 Deputati: otto s'astennero; 201 disapprovarono la condotta del Ministero, 199 invece deplorarono gli ultimi avvenimenti, biasimavano la condotta dell'amministrazione passata e approvavano quella dell'amministrazione presente.

In conseguenza di questo voto il Ministero Menabrea offrì al Re le sue dimissioni. La crisi ministeriale fu lunga e grave; ma dopo maturo consiglio la corona stimò opportuno affidare l'incarico di comporre la nuova amministrazione al medesimo generale Menabrea, il quale fece quanto era in poter suo per corrispondere a tanta fiducia e per far cessare la dolorosa situazione che la crisi cagionava in tutto il paese.

Occorreva sempre adottare urgenti provvedimenti pel restauro delle finanze, perocchè ogni giorno si rendeva più triste la condizione delle cose. Il nuovo ministero narrò con schiettezza quali fossero le condizioni del pubblico erario, manifestò come reputasse necessario adottare una serie di provvedimenti legislativi, i quali ci ponessero sulla via del pareggio ed attestassero all'Europa il fermo proposito di non retrocedere dinnanzi al qual siasi sacrifizio per far onore ai proprî impegni.

Il Parlamento secondò l'opera del Ministero, e presto votò la tassa di registro e bollo, l'unificazione delle tasse per le concessioni governative, aumentò di un terzo decimo addizionale l'imposta fondiaria, e di un decimo la tassa di ricchezza mobile, ed in fine incominciò ad esaminare l' importante progetto sul macinato.

Dopo dodici giorni di discussione, in cui gli oratori che si schieravano fra gli avversari del disegno di legge facevano notare il grave onere che il nuovo balzello imponeva ai contribuenti, lamentando che esso pesasse in modo speciale sulla classe meno agiata dei cittadini; e i difensori insistevano sulla imperiosa necessità di far ogni opera perchè l'Italia rimanesse fedele ai proprî impegni, iniziando una vera battaglia contro il disavvanzo, dopo dodici giorni di discussione generale si venne infine alla disamina degli articoli. Eran presenti 347 Deputati. Respinsero la legge 149, 184 si dichiararono invece favorevoli, uno si astenne.

Digitized by Google

Venne inoltre votata la legge della contabilità e quella per l'esazione delle imposte dirette; ma in tutte queste votazioni appariva manifesto come la Camera non appoggiava il Ministero che non era venuto fuori dalla maggioranza parlamentare, ma il tollerava, vista la necessità del tesoro ed il dovere di restaurare il credito dello Stato.

Intanto si presenta un progetto di legge per la Regia cointeressata dei tabacchi che trova la maggiore opposizione della Camera e che al fine fu approvato con soli 14 voti di maggioranza.

Parve allora ai Ministri, vedendo crescere ogni giorno i proprî avversari, fosse bene compiere un' alleanza coi Permanenti e col terzo partito. Il pensiero era ottimo, ma si faceva l'unione non sopra un grande argomento di politica o d'interna amministrazione, ma intorno a tre convinzioni di finanza e di banca.

Succede una nuova crisi ministeriale; cinque ministri escono e in questa guisa cresce l'irritazione da parte della destra; le convenzioni presentate son respinte dal comitato privato della Camera, il Ministero le ritira e poco dopo sorge la mal' augurata quistione dell' inchiesta sui fatti della Regia cointeressata e la Camera creando una commissione d' inchiesta poneva così fine alla lunga sessione del 1867.

Succedono scandali per questa inchiesta; i partiti avversi si agitano ancora, le calunnie son frequenti, le cospirazioni si organizzano su vasta scala nelle diverse province dello Stato e tutto fa temere che presto succedano gravi disordini. In questo stato di cose cade il ministero Menabrea e succede una amministrazione preseduta dall'onorevole Lanza.

§ XXI.

Soluzione della questione romana.

Dalla vittoria di Sadowa era parsa inevitabile una guerra tra la Prussia e la Francia e ognuno prevedeva quanto sarebbe stata terribile; ma pochi pensavano che potesse scoppiare così presto e al modo ond' ebbe principio. Napoleone nella guerra del 1866, si pose in mezzo per impedire la compiuta unità della Germania, la Prussia a malincuore conchiuse la pace, ma da quel giorno continuò ad apparecchiarsi e perfezionare ancora l' organizzazione

Digitized by Google

del suo possente esercito, aspettando che venisse l'occasione propizia per attuare il suo disegno a qualunque costo; col ferro e col fuoco. Surse la quistione del Lussemburgo, e parendole che non fosse ancora apparecchiata abbastanza, si mostrò condiscendente ed umile alle pretese della Francia.

Gli avvenimenti sono ora del tutto mutati.

Non è oggi il tempo di giudicare della politica di Napoleone III e degli effetti che ha avuto nel suo paese e vedere se al triste fine dell'impero, vi hanno avuto maggior parte i difetti della sua mente, la fiacchezza del suo animo, l'inettezza de' suoi Ministri e de' suoi Generali, o se invece questa colossale caduta fosse effetto della decadenza o corruzione del popolo francese. Noi certo non possiamo negare la parte grandissima che ebbe nêl risorgimento italiano Napoleone III, il quale ha per noi il torto di non aver voluto seguire una politica chiara e ben definita, e cercato invece di destreggiarsi tra l' uno e l'altro e armonizzare i contrari, onde al tempo di maggior bisogno non trovò alleanze di sorte. Lascia a mezzo la guerra d'Oriente con poca soddisfazione dell' Inghilterra e con grand' odio della Russia, la quale non potrà mai obliare la disfatta in Crimea e la presa di Sebastopoli. Porta la guerra nel Messico e si innimica gli Stati Uniti. In Italia ove è venuto colla promessa di liberarla dall'Alpi all'Adriatico, si arresta a Villafranca, si mostra in apparenza poco propizio per l'unità italiana; richiama il suo ambasciatore al passaggio delle nostre truppe nelle Marche e nell' Umbria; si intromette nella cessione del Veneto e ci impedisce di andare a Roma mostrandosi ora amico dell'Italia e ora tenero del Papa.

Nell' interno circa 20 anni governò da assoluto signore esercitando su tutti una tutela che pareva tirannia; ma quando gli avvenimenti il costrinsero a far concessioni liberali, egli in un tratto permise che la stampa si abbandonasse a tutte le intemperanze, e che i partiti politici a lui avversi si organizzassero alla meglio. L'Impero crede salvarsi portando la guerra fuori, e senza essere apparecchiato, senza aver misurato le forze de'suoi avversari, dichiara una guerra che, non avendo nessun apparente ragione, sembra ingiustificabile ed aggressiva. La Prussia che con grande accorgimento ha creato gli ultimi avvenimenti, si sente forte abbastanza, accetta volentieri il guanto di sfida, perchè reputa sia giunto il momento propizio per uscire dalla riserva in cui si era tenuta.

Digitized by Google

Sorgon presto in Italia due partiti, che vorrebbero farci entrare nella guerra. I fautori dell' alleanza francese ricordano Magenta e Solferino e che l'Imperatore rese possibile l'unità, proclamando il principio del non intervento. I partigiani dell'alleanza prussiana alla lor volta ricordano che a questa potenza dovevamo la liberazione del Veneto. Prevalse però l'opinione della maggioranza del paese, e quantunque dalle due parti belligeranti si cercasse la nostra alleanza, pure ci tenemmo nella più stretta neutralità.

I francesi partono intanto da Roma; la Prussia passa di vittoria in vittoria e in poco tempo distrugge completamente gli eserciti e l'Impero di Francia. Mutato il Governo di Parigi, non ha più ragione di esistere la convenzione del settembre.

Il Governo italiano comprende che deve compiere ad ogni costo il programma nazionale, ricongiungendo Roma all'Italia, se non vuole che i partiti usurpino i suoi poteri e la rivoluzione entri trionfante in Campidoglio.

Cessata d'accordo col nuovo Governo di Francia la convenzione del settembre, si fan pratiche presso il Papa per indurlo a venire ad un accomodamento, ma poichè il tentativo riesce infruttuoso, si varca la frontiera e si occupa militarmente Roma.

Nel medesimo tempo il Governo del Re annunzia alla diplomazia che il nostro primo dovere, facendo di Roma la capitale d' Italia, è quello di dichiarare che il mondo cattolico non sarà minacciato nelle sue credenze dal compimento dell' unità nostra. Ed in primo luogo la grande situazione che appartiene personalmente al Santo Padre non sarà in nessun modo diminuita; il suo carattere sovrano, le sue preminenze sugli altri Principi cattolici, le immunità e la lista civile che gli appartengono in quella qualità gli saranno ampiamente garentiti; i suoi palazzi e le sue residenze avranno il privilegio della estraterritorialità.

Si dichiara decaduto il potere temporale de'Papi, e un solenne plebiscito di Roma e delle provincie romane, acclama per suo Re Vittorio Emanuele, il quale nel ricevere in solenne udienza la Deputazione incaricata a presentargli l' atto del plebiscito potette esultante dire:

« In fine l'ardua impresa è compiuta e la patria ricostituita. Il « nome di Roma, il più grande che suoni sulle bocche degli uomi-

Digitized by Google

« ni, si ricongiunse oggi a quello d'Italia, il nome più caro al mio « cuore. Il plebiscito pronunciato con sì meravigliosa concordia « del popolo romano, è accolto con festosa unanimità in tutte le « parti del Regno, riconsacra le basi del nostro patto nazionale, e « mostra una volta di più che se noi dobbiamo non poco alla for- « tuna, dobbiamo assai più all'evidente giustizia della nostra cau- « sa. Libero consentimento di volontà, sincero scambio di fedeli « promesse, ecco le forze che hanno fatto l'Italia, e che, secondo le « mie predizioni l'hanno condotta a compimento. Ora i popoli ita- « liani sono veramente padroni dei loro destini. Raccogliendosi « dopo la dispersione di tanti secoli, nella città che fu metropoli « del mondo, essi sapranno senza dubbio trarre dalle vestigia delle « antiche grandezze gli auspicii di una nuova e propria grandez- « za, e circondare di riverenza la fede di quell'Impero spirituale « che piantò le sue pacifiche insegne anche laddove non erano « giunte le aquile pagane.

« Io come Re e come cattolico nel proclamare l'unità d'Italia, « rimango fermo nel proposito di assicurare la libertà della Chiesa « e l'indipendenza del Sovrano Pontefice, e con questa dichiara- « zione solenne io accetto dalle vostre mani, egregi signori, il ple- « biscito di Roma e lo presento agli Italiani, augurando che sap- « piano mostrarsi pari alle glorie dei nostri antichi e degni delle « presenti fortune.... »

Proclamata Roma capitale d'Italia, e stabilito che il trasferimento debba aver luogo nel mese di giugno del corrente anno, il Parlamento, siccome si era promesso, si è posto a discutere le garanzie da accordarsi al Papa e la libertà della Chiesa.

Il partito d'azione vorrebbe abbattere il papa non solo qual principe temporale ma anco qual capo della Chiesa. Il partito governativo invece dichiara decaduto il potere temporale ma non entra in quistioni religiose, anzi per tranquillare l'animo dei cattolici, accorda al pontefice garenzie così larghe perchè sia libero ed indipendente nell'esercizio del suo potere spirituale, che a molti sembra che il medio Evo ritorni in vita, con le sue barbare e morte istituzioni.

Ma non è a credere per questo che il papa ce ne saprà grado e che voglia conciliarsi con l'Italia e la civiltà moderna.

Fedele alle sue tradizioni adopererà ogni mezzo per distruggere l'opera, che abbiamo creato con tanti sacrifizi.

Digitized by Google

La lotta fra la Chiesa e lo Stato continuerà ancora; ma il cieco fanatismo de' clericali non commove più la gran maggioranza delle popolazioni e de' governi.

Se la libertà ci rende operosi e illuminati da sapere sostituire all'egoismo della curia pontificia la vera carità e l'efficace dottrina, il Papato col tempo dovrà trasformarsi per non esser costretto a perire, come un vecchio arnese arruginito.

Col risolvere questa quistione, l'Italia si renderà benemerita della razza latina, dell'Europa intera, della civiltà cristiana.

§ XXII.

Conclusione

L'Italia in pochi anni, superando difficoltà che parevano insormontabili, è addivenuta indipendente ed unita, ed ha compiuto il sogno di molti secoli. Molto dobbiamo certo alla fortuna ed alla giustizia della nostra causa, ma molto ancora alla lealtà del Principe, al patriottismo delle popolazioni, all'accorgimento del Governo che anco le sventure ed i disastri seppe volgere a comune utilità.

Si è creato un esercito ed una flotta, si è coperto il paese di vie ferrate e di lavori pubblici, riformate leggi e codici, diffusa l'istruzione, diminuendo d'anno in anno le pubbliche spese. Il governo rappresentativo nel breve tempo che ha esistito presso noi si è certo tenuto lontano da tutti quei difetti così frequenti in molti paesi d'Europa; ma non bisogna farsi illusione, perocchè queste sono fatali agli individui come ai popoli; nessuno potrebbe affermare che esso funzioni ancora regolarmente.

Ottenuta l'indipendenza, la libertà e l'unità politica, non abbiamo ancora il popolo italiano pari all'altezza della sua missione. Nè veramente è da farne le meraviglie, quando si ricordi il nostro passato. Che se per volontà propria ci liberammo dalla servitù e dalla depravazione che crea sempre la tirannide, non potevamo in un istante trasformarci in sapienti e civili, ma dovevamo per necessità subire le conseguenze di quello che eravamo stati prima, colle debolezze ed i vizi a cui ci avevano educato gli antichi despoti. Allorquando si poterono ben disaminare le condizioni morali ed economiche del nostro paese, noi scovrim-

Digitized by Google

mo un numero infinito di analfabeti, ci trovammo senza commercio ed industria, col brigantaggio che infestava alcune provincie del Regno, e non secondi a nessun altro popolo nel commettere reati. Una classe assai limitata poi, e non tutti i cittadini, come pur dovrebbesi in un libero governo, pigliano interesse della cosa pubblica, e quindi il paese non può essere molto vigoroso politicamente.

Il Piemonte dal 48 al 59 ebbe partiti politici serî, poichè la sinistra e la destra subalpina rappresentavano idee concrete e determinate. Ma dal 59 in poi veri partiti politici presso di noi non esistettero; cerchi invano un partito conservatore ed un'opposizione legale. La sinistra raccolse fin dal principio opinioni assai disparate e non avendo che un programma negativo, non poteva dirsi un partito costituzionale che al bisogno potesse sostituire quello che essa si sforza distruggere. Al Governo ha sempre negato i provvedimenti che potevano aumentare gl'introiti, senza mai suggerire che cosa si potesse sostituire a quelle proposte. Voleva l'armamento nazionale, strade, porti, scuole, estesi i tribunali in tutte le parti più remote del regno, ma nel medesimo tempo protestava che non avrebbe mai votato una sola nuova tassa. Non era certo possibile chiamare a capo del governo uomini che non avevano un programma ben definito, che predicavano la guerra e la rivoluzione ad ogni costo, che non davano nessuna garanzia d'ordine. Avvenne quindi che la maggioranza, non conservatrice ma essenzialmente rivoluzionaria, come l'avea creata il Conte di Cavour, dovette di continuo governare il paese. E stando sempre al potere, consumò ed esaurì le sue forze, si suddivise in piccoli gruppi, frazioni, chiesuole, spesso esclusive che disprezzando i loro compagni della stessa maggioranza, accrebbero la disorganizzazione de' partiti. Seguì da questa anormale situazione una conseguenza molto grave. Come Saturno, la maggioranza divorò sempre i ministeri che pure erano usciti dal suo seno, e questi caddero il più delle volte in modo estra parlamentare, non in conseguenza di un voto di sfiducia, anzi quando da poco ne aveano avuto uno di approvazione.

La vita costituzionale non fu presso noi l'alternarsi di sistemi, ed indirizzi diversi secondo l'esigenza dei tempi, non quel moto che senza scosse fa progredire gli stati ed evita le rivoluzioni,

Digitized by Google

ma prevalenza di un solo partito ed ire nell' altro che non può afferrare il governo.

L'educazione politica mancando nel paese, non si è potuto formar mai nessuna vera opinione pubblica atta a dirigere l'assemblea nelle difficili quistioni. Eppure chi non sa che senza questa opinione le assemblee non possono risolvere bene nessuna quistione, poichè si può sperare che esse riproducano in un più alto grado le idee che sono nel seno della nazione, ma è vano credere che da sè sole possano veder tutto.

In assai scarso numero gli elettori accorrono all'urna per scegliere i loro deputati; questi alla lor volta non si recano con frequenza al parlamento, onde spesso si debbono sospendere le discussioni per mancanza di numero.

La disorganizzazione dei partiti rese spesso lunghe, noiose ed accademiche le discussioni. Le interpellanze furono senza numero, le crisi frequenti e il continuo alternarsi de'ministri aumentò l'anarchia parlamentare, il disordine amministrativo, il dissesto finanziario. E la confusione e il disordine crebbero ancora perocchè nell' unificare e riordinare il nuovo stato, i legislatori addivennero spesso dottrinari. In vero il problema che noi eravamo chiamati a risolvere non avea riscontro nella storia; la nostra unità si era costituita in modo affatto diverso di quello per cui si era ottenuta dagli altri popoli. Le leggi dei singoli Stati italiani erano differenti, le comunicazioni tra l'uno e l'altro così difficili che tornava quasi impossibile scambiarsi idee ed aver notizia di quanto si operava nelle vicine terre.Gli uomini più autorevoli e illuminati eran dai reggitori tenuti lontani dai pubblici uffizi, anzi parecchi di essi vivevano in esilio o in prigione, vagheggiando nella loro mente una patria ideale dell'avvenire.

Mutati i tempi questi uomini o cospiratori o letterati si trovarono per non sperati avvenimenti a capo del Governo. Non ebbero modo e tempo di studiare la legislazione vigente e migliorarla, vollero invece far trionfare dottrine astratte e spesso attuare quelle leggi di altri paesi che essi avevano vagheggiato come scrittori.

Avvenne quindi che a voler correre appresso a leggi generali, scentifiche, a principii astratti, e volerli applicare ad ogni costo, quando pure la storia e la civiltà vi si opponeva, si accrebbe il mal contento ed il disordine. Aggiungi che l'opera legislativa

Digitized by Google

si dovette compiere in assai breve tempo e quindi non potette esser perfetta, ed infatti chiunque si pose partitamente a disaminare tutte quelle leggi trovò facile argomento di censura e di critica.

Per guarire l'ammalato, si proposero spesso rimedi, alcuni dei quali veramente eroici. A sentire molti bisognerebbe cominciare da capo e rifar tutto. Altri propone riforme parlamentari, chi un largo decentramento amministrativo, e non mancarono coloro i quali pensano che moltissimo si ha da riformare nelle nostre istituzioni, che vita della libertà è il correggere ed il progredire, ma a tempo ed a modo, non distruggendo, sviluppando invece gli ordinamenti che già esistono. L'origine de'mali, più che nella mancanza delle riforme, la trovano nella grande trasformazione degli ordinamenti e delle nuove leggi e propongono che si dovessero modificare solo quando delle medesime si fosse fatta una seria applicazione e l' esperienza avesse mostrato i loro veri difetti.

Certo è urgente completare il nostro ordinamento amministrativo, ma non è tutto, e compiendo l'unificazione legislativa, non è a credere che il disordine finisca come pare che sperino alcuni i quali danno alle leggi più importanza di quello che veramente hanno. Perchè il sistema parlamentare e la libertà produca i suoi benefici effetti, è necessario educar l'uomo in Italia, educarlo con l'istruzione e col lavoro. Soltanto coll' opera concorde del paese, vigile ed assidua si potranno riordinare i partiti politici, colmare il disavvanzo e dare un assetto definitivo allo Stato.

Gli ultimi fatti compiuti in Europa mostrano abbastanza che il mondo vuol tornare più che mai alla prova della forza. La terribile guerra che ha avuto luogo tra la Germania e la Francia sarà sorgente di novelle guerre, e chi può prevedere quali saranno le possibili conseguenze? Nessuno più di noi deve ingegnarsi di convertire ogni cittadino in soldato. Guai ai deboli! Guai a'vinti.

Ricordiamoci che fra tante fortune abbiamo avuto una sventura sola ma grande, non abbiamo ancor saputo vincere una battaglia per terra o per mare, dar prova compiuta delle nostre forze ed acquistare piena coscienza del proprio diritto.

Noi dobbiamo raddoppiare la nostra operosità intellettuale, morale ed economica, affrettarci di occupare il posto che altri

Digitized by Google

lascia voto in questo consorzio delle civili nazioni; ed aspettare armati e concordi per far rispettare la nostra indipendenza ed unità quand' altri tentasse violarla.

La quistione pontificia non è certo compiuta ancora; e perchè abbia la sua piena soluzione è necessario che il paese si apparecchi a prevenire i pericoli che possono venire dall' estero o dall'interno.

È necessario che il Governo continui ancora per molto tempo a farsi iniziatore di tutte quelle utili istituzioni che in altri paesi nascerebbero dalle associazioni private, e che presso di noi non potrebbero aver vita se l'iniziativa non procedesse dall'alto.

Solo con l'operosità e col lavoro noi potremo conservare quello che si è acquistato. Per lungo tempo ancora avrà ragione nel mondo chi è più forte, ed i forti non bisogna obbliare saran sempre i più disciplinati e più sapienti.

Digitized by Google

LIBRO SECONDO

Diritti Pubblici e Politici — Essenza del governo rappresentativo

---

Dicemmo che non dalla forza o dalla conquista, ma per libera e concorde elezione dei popoli si è costituito il nuovo Regno d'Italia, colla monarchia costituzionale di Vittorio Emanuele e suoi successori.

I primi plebisciti in Toscana e nell' Emilia ebbero luogo nell' 11 o 12 marzo 1860, e furono accettati con real Decreto del 15 aprile. Il 21 ottobre 1860 si tenne il plebiscito per le province Napoletane, che fu accettato insieme a quello della Sicilia con real Decreto del 17 dicembre dello stesso anno. Nel 5 dicembre 1860, i cittadini delle Marche e dell'Umbria furono chiamati a votare la loro unione al nuovo regno, e questo plebiscito venne accettato il 17 dicembre 1860. Il 21 e 22 ottobre 1866 ebbe luogo quello delle province Venete e di Mantova, accettato con Real Decreto 4 novembre del medesimo anno; e finalmente nel 2 ottobre 1870 i cittadini delle provincie Romane ancor soggette al Papa, votarono la loro unione e il plebiscito venne accettato con decreto reale del 9 ottobre.

Nel medesimo tempo che si accolsero i voti delle popolazioni, si promulgò nelle nuove province lo Statuto fondamentale concesso a suoi popoli subalpini dal Re Carlo Alberto il 4 marzo 1848.

Lo Statuto si può dividere in due parti affatto distinte; l'una stabilisce la forma del Governo, l'organismo dello Stato; l' altra

Digitized by Google

è, come si disse in Francia, la dichiarazione dei diritti dell' uomo.

Lo Statuto infatti proclama l' eguaglianza davanti alla legge, riconosce che ogni cittadino ha facoltà di operare, di abitare senz' impedimento nella sua casa, di seguire quel culto religioso che meglio gli piace, di manifestare senza danno altrui le proprie opinioni, di riunirsi e associarsi coi suoi simili, di possedere e disporre liberamente de'suoi beni, di lavorare secondo la propria capacità.

La libertà individuale, la libertà del domicilio, la libertà di coscenza, la libertà della stampa, la libertà dell' insegnamento, la libertà di riunione e di associazione, il diritto di proprietà, la libertà di lavoro, d'industria, sono tutti diritti perfetti, ai quali corrispondono altrettanti doveri secondo il nostro diritto pubblico.

Diremo appresso della forma del governo; vediamo ora brevemente, in qual modo il nostro Statuto riconosce e regola l' esercizio di questi diritti.

Dell' eguaglianza dinanzi alla legge

1. In che consiste l' eguaglianza giuridica — 2. Come è regolato questo diritto dalle diverse legislazioni — Eguaglianza dell' imposte — 3. Teoria de'democratici — Confutazione della stessa.

§ I.

È bene ricordare che cosa noi intendiamo per eguaglianza dinanzi alla legge, e in che essa consiste.

Dicemmo altrove che se gli uomini appartengono a razze diverse, pure tutti hanno un' origine e una missione da compiere, tutti son dotati della ragione e della libertà, e la comune natura è il fondamento della loro eguaglianza.

Come esseri socievoli e ragionevoli debbono aver tutti quindi libertà di poter raggiungere lo scopo che si prefiggono, dev' essere concesso a ciascuno di applicare le proprie forze entro i limiti del suo diritto, la qual cosa non potrebbe aver luogo se tutti i cittadini non fossero dalla legge trattati nello stesso modo, se non si ammettesse che essi hanno i medesimi diritti ed i medesimi doveri, e che questi diritti li esercitano a parità di condizioni.

Digitized by Google

Ma se gli uomini sono uguali dinnanzi alla legge non lo sono di fatto, perocchè esistono differenze inevitabili le quali nascono dal modo onde ciascuno sviluppa le sue facoltà fisiche ed intellettuali.

Alcuni uomini son robusti ed altri deboli; ingegnosi alcuni, altri sciocchi, deformi e belli, e non tutti sviluppano le loro facoltà in modo uniforme; onde nessuna legge positiva potrebbe stabilire l'eguaglianza assoluta di fatto repugnante all'umana natura.

Lo Stato non può quindi riconoscere che l'uguaglianza dinnanzi al diritto; non può proclamare altre verità che queste: ciò che è giusto per gli uni è anche giusto pur gli altri, diritti e doveri uguali per tutti, non privilegi non distinzioni, perocchè la gerarchia annulla la libertà umana.

La vera uguaglianza, disse saviamente Vittorio Cousin, consiste nel trattare inegualmente esseri ineguali.

II.

Ma innanzi che questo principio dell'eguaglianza de'cittadini dinnanzi alla legge fosse ammesso dai legislatori, son corsi parecchi secoli; ed oggi medesimo non è allo stesso modo riconosciuto dai diversi Stati.

In Inghilterra quantunque sia garentita l'uguaglianza legale, pure esistono ancora molti privilegi. In Germania la nobiltà è organizzata in categorie; nobiltà di razze alta e piccola, e nobiltà personale. Vivono ancora colà molte istituzioni feudali, e nelle province Renane della Prussia i Cavalieri dell'Impero godono dell'autonomia nelle quistioni di successione; in altri paesi ha vita ancora pei nobili la sostituzione fedecommissaria, e nel Wurtemberg e in una parte dell'Hannover la nobiltà è una condizione per esercitare alcuni diritti e alcune immunità annesse alla proprietà. In Russia sono ancora in vigore molte disuguaglianze legali e molti privilegi a favore dei nobili e dei ricchi negozianti.

Insomma l'uguaglianza innanzi alla legge non vige ancora del tutto presso i popoli del nord e dalla razza Germanica, ed è invece ammessa dalle legislazioni della razza latina e prima a proclamarla in Europa fu la rivoluzione di Francia nel 1789, allorchè dichiarò che tutti i cittadini senza eccezione di nascita erano

Digitized by Google

ammissibili a tutte le cariche e professioni. Nel 1790 fu soppressa la nobiltà ereditaria ed i privilegi davanti ai tribunali. La nobiltà fu riconosciuta di nuovo dalla carta del 1814, ma senza diritti speciali; ed anche la legge del 12 maggio 1832 riconobbe i titoli nobiliari ma soppresse i majoraschi.

In Ispagna la costituzione del 1845 abolì tutti i privilegi, accordando a tutti i cittadini nel medesimo tempo il diritto di potere senza distinzione aspirare alle cariche dello Stato. Vige il medesimo principio nel Portogallo e nel Belgio ove la costituzione del 1831 dichiarò che non esistono nello Stato distinzioni di ordine.

Quasi tradotto dalla carta francese è l'art. 24 del nostro statuto ove è detto: *Tutti i regnicoli, qualunque sia il loro titolo o grado, sono eguali dinanzi alla legge. Tutti godono egualmente i diritti civili e politici e sono ammessibili alle cariche civili e militari.*

Con apposite leggi o decreti si abolirono poi molte disuguaglianze che esistevano in Piemonte prima del 1848. Con decreto del 17 febbrajo 1848 si ammisero i Valdesi al godimento dei diritti civili e politici; Con decreto 18 ottobre dello stesso anno si abolirono le tasse speciali per gl'Israeliti; colla legge 19 giugno 1848 si stabilì che la differenza dei culti non portava esclusione o disuguaglianza nel godimento dei diritti. Si abolirono di poi i fidecommessi, i majoraschi e le primogeniture, le bennalità, l'esenzione degli amministratori e beneficiati delle manimorte dell'imposte, il foro ecclesiastico e le immunità locali ed infine certe esclusioni a danno dei soldati di giustizia e de' loro figli.

Ma non è a credere però che tutti i privilegi siano stati aboliti presso di noi. I ministri, i senatori, i deputati non sono sottoposti al diritto comune; privilegi sono ancora accordati a società e a corporazioni, ed agli ufficiali governativi; ed è a sperare che cessino presto tutte queste distinzioni che ancor sono nelle leggi.

Ma il diritto anche qui è correlativo di dovere. Se tutti sono uguali, tutti debbono contribuire indistintamente nella proporzione dei loro averi alle spese dello Stato.

L'eguaglianza dinanzi all'imposta è un dovere senza del quale il potere non avrebbe i mezzi necessari per compiere il suo ufficio. Ma imporre egualmente in senso assoluto non si potrebbe perocchè la capitazione o testatico che non distingue la ricchezza

Digitized by Google

relativa, ma si fonda sopra una ricchezza presunta, è forma di contribuzione contraria alla giustizia. Chi nulla possiede, non può pagare imposte, e ciascuno contribuisce proporzionalmente secondo i suoi averi, cioè secondo i suoi redditi. E questa legge della proporzionalità esclude del pari l'esenzioni e il sistema della progressione crescente.

In pratica attuare con tutta giustizia questo principio dell'uguaglianza de'cittadini dinnanzi all'imposta, riesce assai difficile e spesso impossibile, quantunque i legislatori si studino di venirne a capo in tutti i modi. Ma le disuguali ripartizioni, l'imperfezione degli umani sistemi, non è conseguenza del principio che mette parità di obblighi in tutti, è invece conseguenza del fatto che impedisce di raggiungere quell'idea dell'equa proporzionalità che si propone come criterio assoluto.

Nel nostro Stato le disuguaglianza di fatto sono però rispettate ed anco i titoli di nobiltà, ma chi vuole usarne deve rinunziare ad ogni privilegio. In questa guisa va spiegato l'art. 79 dello statuto, ove è detto che i titoli di nobiltà sono mantenuti a coloro che vi hanno diritto.

III.

Santo è certo il principio dell'eguaglianza di tutti i cittadini dinanzi alla legge; la democrazia è la forma a cui tendono le società moderne; ma nel mondo d'ordinario ad una violenza ne segue un'altra, i sistemi, le opinioni più disparate si alternano e spesso se ne cavano esagerazioni e conseguenze funeste. Monopolii ed ingiusti privilegi resero nel medio Evo odiati i patrizi ed il clero; ora i democratici esagerano il principio dell'eguaglianza, onde ne nasce la demagogia, che vuole livellare tutte le disparità, accentrare in un punto tutti i poteri e tutta la vita della nazione con gran danno dell'ordine e della libertà.

In Francia ove la monarchia assoluta prima e la rivoluzione democratica poi, hanno livellato tutte le condizioni, sono surti i partigiani più numerosi della democrazia, ed ogni esagerazione ha trovato seguaci. In nome dell'eguaglianza assoluta han proposto di abolire le disuguaglianze nella famiglia, abolire la patria potestà, il matrimonio, il governo dello Stato, e non mancarono coloro che pretesero che tutti i cittadini fossero di diritto

Digitized by Google

e di fatto ammissibili alle cariche civili e militari, e perchè l'eguaglianza potesse addivenire veramente un fatto, proposero di affidare la scelta alla sorte e di governare per turno.

In nome dell'eguaglianza e del popolo, la democrazia uccide la libertà e diventa dispotica.

È bene conoscere i principii generali ammessi dalla maggior parte de' democratici, ed esposti con molta chiarezza e convinzione dal signor Stefano Vacherot, nel suo libro intitolato *la Democratie* — Eccoli:

La religione dev' essere sostituita dalla scienza, poichè essa è incompatibile colla democrazia. Un popolo che ha una religione non sarà mai democratico.

L' istruzione dev' essere generale, obbligatoria, gratuita. Lo Stato ha l'obbligo di sorvegliare l'insegnamento dei privati, ed a chi non dà compiute guarentige, non si accorda il permesso d'insegnare. Lo Stato ha poi l' obbligo di provvedere esso nella miglior guisa all'insegnamento pubblico.

Ai mestieri, ed alla proprietà la democrazia apporta una riforma radicale. Abolisce i contadini, i domestici, gli operai. Il governo deve espropriare a beneficio dei coltivatori le proprietà fondiarie. Deve determinare i salari, il prezzo delle merci, l'interesse dei capitali, costruire ed amministrare le ferrovie tutte, per dar lavoro agli operai, e sorvegliare le opere pubbliche che costruiscono i privati. Deve provvedere alla conservazione dei monumenti storici, sorvegliare le miniere, incoraggiare le arti, dando agli artisti i mezzi di viaggiare e d'istruirsi.

Il governo deve proteggere la morale pubblica, mantenere teatri, musei, conservatori di musica, sorvegliare l'igiene pubblica, e deve anche regolare l' uso della proprietà privata nel pubblico interesse; « perocchè nessuno, dice il Vacherot, possiede legittimamente la terra se non a condizione di farla fruttare. Se non lo fa, lo Stato ha il diritto e il dovere di render la proprietà alla sua destinazione sia obbligando il proprietario a coltivarla o a farla coltivare, sia espropriandola per causa di pubblica utilità.

Ma chi dà al governo i mezzi per compiere tutte queste cose? La risposta è agevole per i democratici. Dal momento che la giustizia, essi aggiungono, e la democrazia vogliono l'imposta progressiva, non v'è considerazione economica che possa valere contro simile autorità!!

Digitized by Google

Col suffragio universale debbono essere eletti i legislatori. L'assemblea legislativa dev'essere unica. Il potere esecutivo emanare dal potere legislativo ed il governo poi provvedere a tutto, essere il tutore e il distributore universale.

IV.

È questo il concetto fondamentale della scuola democratica (che in nessun paese, quanto in Francia, trova seguaci più numerosi ed audaci); per essa l'individuo si annulla e sorge onnipotente lo Stato che sorveglia e dirige ogni cosa, e nel quale, come nella Cina tutti i cittadini hanno parità di condizione, ma nessuno è libero.

Infatti i diritti più sacri dell'uomo sono annullati; e per i democratici, non vi è libertà di coscienza, libertà d'insegnamento, libertà individuale, libertà di lavoro, non vi è diritto di proprietà. Alle rivoluzioni segue la dittatura, ed alla dittatura le rivoluzioni, onde nella politica, la Francia, come disse un illustre storico tedesco moderno il Gervinus, ora tocca i confini dell'assolutismo e ora dell'anarchia; conserva ordinamenti dispotici sotto qualsiasi forma di governo ed invece esercita l'uso della ribellione come un diritto. Si pone in pericolo la libertà colla sfrenatezza dell'eguaglianza, e l'eguaglianza colla sfrenatezza della libertà. Odia l'autorità nell'istessa maniera che ne ha bisogno. Vuol disciogliere tutti gli ordini dello Stato, cerca sempre progressi inauditi che si propone di raggiungere correndo dietro a tendenze communistiche proprie dei popoli barbari. Proclama la fraternità, e fa guerra a ciò che il selvaggio stesso protegge, la proprietà e la famiglia. Vuol fondare un ordine nuovo ed eterno delle cose col mezzo di rozzi ed incomposti tumulti di piazza. » L'errore cardinale de' democratici francesi è di confondere il popolo con la moltitudine, e il non ammettere che il numero per grande che sia non può distruggere la ragione ch'è immutabile ed assoluta.

« Perciò coloro, esclama il Gioberti, che ripongono nel soprabbondare del maggior numero la perfezione del vivere civile, introducono una regola secondo la quale i Goti e i Vandali, gli Unni e gli altri barbari del V secolo e dei seguenti sarebbero stati i legittimi padroni del mondo di allora: e i Russi avrebbero

Digitized by Google

balia giuridica di quello di oggi; anzi le smisurate popolazioni semibarbare, barbare e selvagge dell'Asia, dell'Africa, dell'Oceania e di una parte dell'America, dovrebbero signoreggiare la piccola Europa.

Costoro non avvertono che la civiltà del globo terraqueo è stata finora un privilegio di pochi, benchè sia destinata a tutti, potendosi adottare la divina parola, che molti sono i chiamati e pochi gli eletti.

L'ignoranza, l'errore, la superstizione e simili passi, di cui risulta la barbarie, sono ancora il patrimonio dei più; come in origine furono di tutti; laonde la demagogia, assegnando il sovrastare alla turba, e gridando in tal senso, popolo, popolo, viene in sostanza a gridare, barbari, barbari; e tirando le nazioni civili alla rozzezza dei loro primordi è in sostanza retrograda ».

Le diversità della razza, le memorie dell'istituzioni della libera Inghilterra, da cui traeva l'origine, il suolo, le condizioni tutte differenti fecero acquistare alla democrazia americana un' indole affatto diversa dalla francese. Ma se nel nuovo mondo della rivoluzione democratica non surse il governo dittatoriale, nacque pure colà l'onnipotenza del maggior numero, e contro la tirannide de' più manca alla minoranza ogni garentigia. « Io non « conosco al mondo, dice Toqueville, paese ove siavi maggiore « indipendenza di spirito, o minore libertà di discussione che in « America. Il maggior numero traccia un circolo formidabile in- « torno al pensiero; dentro que' limiti lo scrittore è libero; ma « sventura a lui se osa valicarli. Non è già che egli debba temere « il rogo; ma disgusti di ogni genere e persecuzioni di tutti i « giorni. La conseguenza di questa tirannia oscura esercitata sul « pensiero è una nuova specie di servilismo e di cortigianeria « democratica che bisogna studiare ».

Questi fatti considerando molti ed autorevoli scrittori, pensano sia impossibile organizzare un governo libero e democratico ad un tempo.

Cousin esclama: « Ogni democrazia vuole un Cesare; or l'eguaglianza è la formola della democrazia, dunque essa si risolve nel dispotismo » Montalembert soggiunge « Dove l'aristocrazia è potente e privilegiata ivi regna la libertà ». Molti fra gl'illustri pubblicisti inglesi professano la medesima dottrina e Brougham e Roger Collard ricordano Roma libera durante la lotta dei patrizi

Digitized by Google

colla plebe, e che quando si abolì ogni privilegio, e si proclamò l'eguaglianza delle due classi, nacque il dispotismo dei Cesari. Ricordano l'Inghilterra e pensano che la sua secolare aristocrazia sia il più valido fondamento delle libere istituzioni. Lord Brougham vuol dimostrare anzi che mentre diete, Cortes, statuti non potevano prosperare e si abolivano nel continente Europeo in mezzo al dispotismo quasi generale, splendeva l'aristocrazia britannica e la libertà inglese. È così comune questa credenza nel Regno Unito, che Bulwer affermò che quand'anco le leggi abolissero la Camera de'lordi, rimarrebbe onnipossente l'aristocrazia, poichè in quel libero paese aristocrazia nel governo significa intelligenze superiori, e nessuna legge ha potere di abolirle.

Se queste opinioni si possono confutare, è indubitato però che il solo principio dell'eguaglianza è inorganico, quando non si riconosca in pari tempo che vi ha un'aristocrazia naturale che nessuna legge o forza può mai annullare, l'aristocrazia dell'ingegno, l'aristocrazia degli ottimati.

La plebe in tutti i tempi ha rappresentato il progresso delle nazioni; un desiderio infinito di cose nuove si manifesta sempre in lei che vuol distruggere tutto quello che esiste. È necessario quindi che vi sia nel seno delle società civili un altro elemento temperato e prudente, che ha interesse di conservare più che di abbattere, si oppone alle violenze, tempera gli ardori e cede e transige solo quando la nuova idea è addivenuta coscienza di tutti, e si può attuare senza scuotere la società dalle sue fondamenta, senza che la medesima corra alcun pericolo.

Certo il movimento democratico ha acquistato forza ed estensione; la società moderna aspira in mille guisa all'eguaglianza in cui è riposta l'assenza della democrazia; ma i popoli latini presso i quali predomina, non han ancora saputo trovare temperamenti efficaci a moderarla, nè sono più forti nè più liberi di quelli in cui vivono ancora istituzioni aristocratiche, come in Germania ed in Inghilterra.

Chi potrebbe profetare quante altre lotte e quanto altro tempo occorrerà prima che la società moderna possa organizzare lo stato sulle basi dell'eguaglianza e della libertà insieme, senza che l'una renda impossibile l'esistenza dell'altra? L'opera non sarà certo delle più agevoli: niente potrà impedirne il compimento finale quanto l'esagerazione de'principii democratici.

Digitized by Google

Della libertà individuale

1. Concetto della libertà — 2. L'*habeas corpus* — 3. Quando può aver luogo l'arresto di un individuo, secondo le nostre leggi — 4. La legge di Pubblica Sicurezza è una violazione della libertà individuale? — 5. Quando si può ricorrere a misure eccezionali?

§ I.

Il Conte di Cavour in un suo discorso splendidissimo pronunciato alla Camera de' Deputati nel 1861, diceva: noi crediamo che si debba introdurre il sistema della libertà in tutte le parti della società religiosa e civile: noi vogliamo la libertà economica: noi vogliamo la libertà amministrativa: noi vogliamo la piena ed assoluta libertà di coscienza: noi vogliamo tutte le libertà civili e politiche, che sono compatibili coll'ordine pubblico.

È a sperare che il senno e la moderazione degl'Italiani porranno al più presto in atto il nobile desiderio dell'illustre statista; ma nessuna cosa può allontanarci tanto dalla meta a cui tendiamo, quanto il formarci un falso ed inesatto concetto della libertà.

Noi dicemmo altrove che ognuno ha il diritto di dare alle sue facoltà fisiche ed intellettuali, lo svolgimento e l'applicazione che meglio gli aggrada, purchè non ne venga nocumento agli altri. La libertà è quindi subordinata alla ragione, la quale insegna all'uomo che non può fare tutto quello che i sensi gli consigliano, ma solo ciò che è conforme al bene ed alla morale. Se la libertà non ha limiti, se degenera in abuso, ha luogo la licenza che è il maggior suo nemico. Ogni libertà speciale esagerata diventa tirannica alle altre ed a se stessa. Essa quindi non può vivere senza l'ordine, senza il rispetto dei diritti altrui; senza l'osservanza della legge, che limita all'uomo, nello stato sociale, una parte della sua libertà assoluta, perchè possa godere del resto, e non abbia luogo l'arbitrio — *Il regno della legge costituisce la libertà*, dice il Sismondi; ed il medesimo Robespierre aveva esclamato: *la liberté a la loi pour sauvegarde.*

Si sviluppa e progredisce poi la libertà secondo i tempi e il grado della civiltà di un popolo; di che segue che non tutte le nazioni possono esercitarla ad un modo, se pure non vuolsi in grazia delle dottrine, rendere impossibile la comunanza civile.

Fondamento di tutte le altre è la libertà individuale. L'uomo

Digitized by Google

certamente non potrebbe compiere la sua missione se non potesse operare come meglio crede, senza che sia in potere di nessuno d'impedirlo, quand' egli non leda i diritti altrui.

La libertà individuale è quindi lo scopo, (lo ripetiamo colle parole di Beniamino Constant) di tutte le associazioni umane; senza di essa non vi ha pace per gli uomini nè dignità, nè godimento, e quando si dà al potere esecutivo la facoltà di attentare a questa facoltà individuale, si distruggono tutte le guarentigie che costituiscono la prima condizione e lo scopo unico della riunione degli uomini sotto l' impero della legge.

I Governi dispotici violano in continuo questo sacrosanto diritto, per quanto i governi liberi si studiano di garentirlo il meglio che possono.

II.

In Inghilterra fin dal 1214, sotto Carlo III ebbe origine quel celebre statuto che è riconosciuto nella storia col nome di *habeas corpus* (ricevi il corpo, la persona) e che attuato compiutamente poi nel 1679, da quel tempo si è gelosamente custodito.

Gl' inglesi sono a giusta ragione entusiasti di questo bill. Macaulay il crede il freno più possente che la legislazione imponesse giammai alla tirannia. Blakstone pensa che l'atto del 1669 dev'essere considerato come un' altra magna carta del regno. « La dottrina della libertà individuale, così egli scrive ne' suoi commenti delle leggi inglesi; è tanto antica quanto ne sono i primi rudimenti della costituzione inglese. Essa ci è stata trasmessa di mano in mano dai nostri antenati Sassoni, malgrado le lor guerre coi Danesi, e le violenze che accompagnarono la conquista dei Normanni.

Il conquistatore stesso e i suoi discendenti l' hanno approvata e confermata: e quantunque la ferocia dei tempi e il passaggiero dispotismo dei principi usurpatori ed iniqui, vi hanno sovente portata qualche ferita, è stata però sempre stabilita sulle basi più solide, dalle disposizioni della magna carta, e da molti statuti sotto Edoardo II. »

Ma che cosa è mai l' *habeas corpus*, che cosa stabilisce?

Esso prescrive che nessun agente dell' autorità può detenere un cittadino inglese senza che il potere giudiziario abbia spiccato contro del medesimo mandato di arresto.

Digitized by Google

Dietro la protesta o la domanda per iscritto di una persona arrestata, o di chiunque reclami in nome della stessa, qualunque sia il delitto di cui è accusata (tranne alcuni determinati casi di delitti politici), l'autorità competente ha l' obbligo di rilasciarle un *habeas corpus*, e glie ne deve dare immediatamente notizia. Al prigioniero, se è ammissibile la cauzione, si concede la libertà quando persone idonee garentiscono che egli comparirà dinnanzi alla giustizia per rispondere dell'accusa che gli vien fatta.

Quest' ordine dev' esser segnato dal magistrato che lo spedisce; e nel rovescio dev' essere espresso, che è accordato in esecuzione dello Statuto dell' *habeas corpus*.

In un tempo determinato in ragione delle distanze, ma che in nessun caso può eccedere i venti giorni, devono esser fatti il rapporto del compimento dell' ordine e la rappresentazione del prigioniero.

I guardiani e i preposti che trascureranno di mandar l'atto col loro rapporto, o che non daranno al prigioniero od al suo agente, nelle sei ore dopo la sua domanda, una copia dell'ordine dell'arresto, o che lo trasferiscono da un carcere all' altro senza ragione od autorità sufficiente, saranno condannati per la prima offesa a 100 lire sterline (2500 lire italiane), per la seconda a 2000 (5000) pagabili alla parte lesa; e saranno dichiarati incapaci di esercitare ulteriormente il loro impiego.

Una persona messa in libertà in virtù dell' *habeas corpus*, non può essere imprigionata di nuovo per la stessa causa; e chi ne ordinasse l' arresto è condannato alla pena di 500 lire sterline.

Ogni cittadino arrestato per alto tradimento o fellonia, ha diritto se lo domanda, di essere giudicato nella più prossima sessione del giurì; e di essere ammesso a cauzione se lo chiede; e se la causa non passa nel termine indicato dalla legge, va ad essere esonerato da ogni pena pel delitto che gli è imputato.

I magistrati che negassero di dare al prigioniero il suo *habeas corpus* son condannati alla multa di lire sterline 500 cadauno pagabili al prigioniero.

Queste sono le principali disposizioni dell' *habeas corpus*, in virtù del quale in tutto il regno unito non vi è un solo cittadino, che dopo sei ore della sua prigionia non abbia ricevuto comunicazione dell' ordine di arresto, e non sia ammesso a far valere le sue ragioni. Così non può aver luogo la detenzione arbitraria,

Digitized by Google

per negligenza o per oppressione; e nessuno può esser dimenticato nelle carceri.

III.

Il codice penale francese, fin dal 1789 punì l'arresto illegale e la detenzione. La Carta del 1814 dichiarò che la libertà individuale era garentita, e che nessuno poteva essere processato nè arrestato, fuorchè ne' casi preveduti dalla legge, e nelle forme ch'essa prescrive. Quantunque questa disposizione fosse riprodotta dalla Carta del 1830, pure fu di continuo violata dalle leggi eccezionali.

Il nostro Statuto traduce a parola dal francese il medesimo articolo e stabilisce *che nessuno può essere arrestato, se non ne' casi previsti dalla legge e nelle forme che essa prescrive.*

Ma quali sono questi casi previsti dalla legge?

Perchè abbia luogo l'arresto di un individuo occorre che l'imputazione cada sopra reato portante alla pena del carcere o maggiore; quando sia colto in flagranza e allorchè dalle prove raccolte del magistrato risultino *bastevoli indizi* di reità. Quando vi sono questi bastevoli indizi pei reati che costituiscono l'intera materia del codice penale, il giudice istruttore ha facoltà di spiccare il mandato di cattura. Ne' casi di flagranza poi l'arresto può essere eseguito da ogni uffiziale o agente della forza pubblica e può esserlo da qualunque persona presente al reato.

Per cause civili può aver luogo l'arresto personale, ma dev'esser ordinato dal giudice sull'istanza della parte interessata e nei soli casi enumerati dal codice civile, cioè contro colui che ha volontariamente contravenuto a inibizioni giudiziali per l'adempimento delle obbligazioni assunte col fatto della trasgressione; contro i contabili verso lo Stato, le provincie e i Comuni, gli ospizi ed altri pubblici stabilimenti o loro agenti e preposti per denari e oggetti di cui fossero dichiarati responsabili ancorchè non siavi dolo, valutando le circostanze del caso, contro colui, che nell'esercizio di pubbliche funzioni, o per incarico di magistrati ha in suo potere documenti, carte, danari o altri oggetti e rifiuta di restituirli.

Ed anche ammesso l'arresto personale per cause commerciali, contro il commerciante condannato per debito commerciale; contro i non commercianti condannati per tratta, girata, accet-

Digitized by Google

tazione o rivalsa di lettere di cambio, o di biglietti all'ordine che dipendono da causa commerciale; contro i non commercianti giudicati dall'autorità giudiziaria di commercio, qualora vi sian soggetti a norma delle leggi civili. L'autorità giudiziaria di commercio può anche ordinare l'arresto contro i non commercianti condannati per operazioni commerciali marittime, quando vi sia pericolo di fuga e di non solvenza. Può anche ordinare la custodia del fallito, specialmente nei casi di latitanza dello stesso, o quando non abbia presentato il bilancio.

E quale è l'autorità competente ad ordinare l'arresto? Non può esser rilasciato mandato di cattura sulla semplice querela o denunzia fatta, a meno che sia il caso di temere la fuga dell'imputato o si tratti di denunzia ufficiale accompagnata da verbali o da altri documenti che somministrino bastevoli indizi di reità; dei quali casi è però tenuto il giudice istruttore a stendere un verbale in cui enuncia i motivi del mandato. Il mandato di cattura poi non può essere eseguito di notte tempo in veruna abitazione particolare senza autorizzazione speciale per iscritto dell'istruttore che ha rilasciato il mandato, e l'assistenza del giudice di mandamento o delegato di pubblica sicurezza.

Il prevenuto arrestato in uno di tali modi deve tosto esser tradotto innanzi al giudice per essere interrogato, nelle ventiquattrore al più tardi sopra i motivi del suo arresto. Ove il reato del quale il prevenuto è imputato, costituisce un semplice delitto, punibile con pena correzionale, esso ha diritto senza che possa venirgli negato, di esser rilasciato libero mediante cauzione.

La legge prescrive ancora che quando l' uffiziale del potere, abusando delle proprie funzioni opera un arresto illegale commette reato per cui dev' esser punito. Punisce ancora i custodi e carcerieri che ricevessero un detenuto senza la presentazione di un ordine di cattura o di una sentenza o senza il comando di una superiore legittima autorità, come ogni altro privato che abbia prestato un luogo di detenzione. Punisce con pene anche maggiori l'uffiziale del potere, se all'arresto illegale aggiunge minacce, violenze e mali trattamenti, e si valga di una falsa divisa, di un nome falso, di un fals'ordine di una autorità pubblica.

Digitized by Google

IV.

Altre leggi speciali e particolarmente quella in vigore sulla pubblica sicurezza, stabiliscono molti casi in cui si può procedere all'arresto per contravvenzioni alle medesime.

Molti credono che queste leggi speciali sono una limitazione alla libertà individuale, e pensano che Uffiziali ed Agenti del potere esecutivo non debbano avere facoltà di ordinare e compiere l'arresto de' cittadini. Vorrebbero che la pubblica sicurezza fosse affidata al potere giudiziario che per la sua inamovibilità ed indipendenza, per la dottrina ed imparzialità nell'applicare le leggi, inspira maggiore fiducia.

Esamineremo più a lungo in altra parte dell'opera questa quistione; diciamo ora soltanto che son due cose affatto distinte la giustizia che pone a riparo quando è avvenuto il disordine attuando le leggi, e l'altro potere che previene, che veglia ed assicura ai cittadini il legittimo esercizio dei loro diritti.

Per prevenire i reati la legge ha dovuto sottoporre a regole speciali l'uso delle armi, il diritto di riunione, la stampa, la sorveglianza sulle persone sospette, sugli operai, nei luoghi ove più facilmente possono avvenire reati, sulle osterie, alberghi etc.

Certo la libertà individuale, viene limitata da queste leggi eccezionali; facili sono gli abusi del potere nel prevenire i reati, ma non potrebbesi raggiungere lo scopo, senza porre in opera questi mezzi; e il grande problema de' liberi governi è di saper trovare il modo come prevenire i reati, rispettando il più che è possibile la libertà individuale.

Il potere esecutivo e non il giudiziario è responsabile innanzi al paese dell'indipendenza e della libertà della patria. Or come potrebbe compiere questa missione salutare, se non avesse ad un tempo i mezzi per difenderla dalle invasioni straniere, e garentire nello interno la vita, la sostanza, l'onore de' cittadini? Esso deve vegliare innanzi tutto ad arrestare le opere malefiche, sorprendere il colpevole, non quando ha compiuto, ma allorachè si accinge ad eseguire il delitto.

In Inghilterra è ora la pubblica sicurezza sotto la dipendenza del Ministero dell'Interno, ed in quel libero paese la legge non si contenta di punire i reati, ma si studia anche di prevenirli ed

Digitized by Google

il personale della giustizia preventiva si compone degli agenti di polizia delle contee e dei borghi.

Le istituzioni dei constabili stabiliscono, dice il Fronqueville, nella sua pregevole opera *Les Institutions politiques, judiciaires et administratives de l'Angleterre*, che le loro ricompense non saranno già proporzionate alla quantità dei reati che potranno scoprire, od al numero degli arresti per loro cura operati, ma al numero dei reati prevenuti.

In tutti i casi, nei quali puossi temere che una persona tentò di commettere qualche violenza ad una cattiva azione, il magistrato prevenuto da un Constabile o da un privato, lo fa comparire e lo forza a dare cauzione che egli si terrà tranquillo. Questa cauzione consiste, sia nel deposito di una somma di denaro, sia, e più sovente, nella garenzia offerta di qualche cittadino di conosciuta probità. Con questo sistema si realizza il pensiero di Montesquieu: un buon legislatore cercherà meno di punire che di prevenire i reati.

Solo dopo che la giustizia preventiva si è dimostrata impotente ad impedire l'esecuzione dei fatti criminosi, interviene la giustizia repressiva.

I Constabili hanno poi il diritto di arrestare le persone erranti ed i vagabondi, che turbano la quiete pubblica, e quelli che essi hanno giusto motivo di sospettare che meditano rei disegni, come anche gli individui che incontrano dopo il tramonto ed il levare del sole sulla pubblica via, e che non possono dimostrare di avere i mezzi di sussistenza ed infine quelli che da un altro individuo sono loro segnalati come colpevoli di aggressioni, di furto e di qualunque altro delitto.

Ma contro le prescrizioni sancite dal nostro Statuto, si sono ancora ripetute in Italia le medesime censure che già fecero gli scrittori in Francia. Si disse che permettendo l'arresto di un cittadino ne' casi previsti dalla legge e nelle forme che essa prescrive, si stabilisce in altri termini che della libertà individuale farà ciò che meglio piace alla legge.

La libertà individuale non ha bisogno d'altre guarentigie fuori di quelle che l'intelligenza e la moralità di ciascun cittadino le può fornire: questo prezioso diritto, pensano, è ancora un voto presso di noi perocchè il monopolio governativo invade tutto. Per lo meno credono inutile, la dichiarazione speciale, in

Digitized by Google

cui è detto salvo ne' casi contemplati dalla legge. Essi dicono: se questi casi son legittimi non occorre che voi lo affermiate; infatti se si arresta un ladro, un assassino, non si viola già la sua libertà individuale, ma si mette un freno al disordine che ha recato. Ammesso il principio che un legislatore, secondo gli torna a grado, accorda e nega la libertà individuale, si giustificano le più ingiuste leggi, si ammette che possa sospenderla anche compiutamente, il che non può aver mai luogo, molto meno a danno di una provincia intiera, essendo evidente che non tutti gli abitanti di quella terra possono esser colpevoli nello stesso tempo, e non è giusto punire gl'innocenti insieme coi rei.

V.

Questo ragionamento ha il difetto di considerare l' uomo in astratto, di tener solo conto dei diritti individuali e non di quelli della società.

Certo la libertà individuale deve esser circondata dalle migliori garenzie possibili. Ma se dall' esagerare il principio della sicurezza sociale, si giustificarono in passato tutte le misure illegali de' governi dispotici, dall'esagerare il principio di libertà, possono venir delle conseguenze non meno funeste. Non è possibile in questo stabilire principii assoluti; le leggi debbon esser diverse, secondo i paesi, come diversa è la civiltà.

« Negli Stati Uniti, dice il Toqueville, quando si commette un reato, ognuno si crede interessato a fornire la prova ed arrestare il colpevole. Ho veduto nel mio soggiorno agli Stati Uniti, gli abitanti di una Contea, nella quale un gran delitto era stato commesso, formare prontamente dei comitati per scoprire i colpevoli e consegnarli al Tribunale ».

Qual differenza fra quelli e i costumi di alcune province dell'Italia? Nelle piazze più popolose di molte città delle Romagne, si vede a cadere trafitto di pugnale in pieno mezzogiorno un onesto cittadino. Mille spettatori hanno riconosciuto l' assassino e l'han fatto impunemente fuggire. Allora quando la giustizia investiga per iscoprire l'autore del misfatto, non trova un solo testimone che osa deporre. I magistrati conoscono i rei, ma non hanno le prove legali per condannarli. I giurati assolvono i colpevoli, e l'atterrita società è in mano dei settari e malfattori che

Digitized by Google

a lor talento dispongono delle vite, dell'onore e della sostanza dei cittadini.

È mai possibile governare con le medesime leggi l'America e le Romagne! Or quando questi gravi fatti avvengono, allorchè non si è potuto coi mezzi legali ed ordinari porre rimedio al male, dovrà lo Stato tollerare a lungo il disordine e le violenze, permettere che si renda impossibile la società civile, o potrà invece ricorrere a misure eccezionali e temporanee?

Certo lo stato d'assedio, le corti marziali, il domicilio coatto, e tutti gli altri mezzi eccezionali che limitano e infrenano la libertà individuale vogliono essere adoperati in casi gravissimi e con tutte le cautele possibili; sarebbe desiderabile che la civiltà e la moderazione dei popoli li rendesse affatto inutili; nè mai una simile misura potrebbe essere in un governo libero posta in opera senza il consenso del parlamento; ma se il male è insanabile coi rimedi ordinari, le misure eccezionali non sono lesive alla libertà dei cittadini, ma la garentiscono invece, ed il governo in questi casi ha l'obbligo di trovare una maniera più spedita, più severa, per tutelare gli onesti contro i malvagi.

Lo Stato non può certo adoperare gl'individui come mezzo, ma il diritto individuale è subordinato a quello della società, la quale deve aver modo d'impedire che altri attenti alla sua esistenza, e quando i legittimi rappresentanti del paese il credono necessario, i mezzi eccezionali sono la migliore garenzia dell'ordine.

L'Inghilterra che è sempre citata come la madre della più larga libertà, che è così fiera, come dicemmo, e gelosa del suo *habeas corpus*, sa trovare i modi opportuni per prevenire e porre rimedio a tutti i mali — Il suo parlamento onnipotente approva ed autorizza ogni misura sia anco eccezionale quando la crede utile e necessaria, ed infatti non ha esitato a sospendere in Irlanda l'*habeas corpus* ed introdurvi un regime eccezionale per domarvi le agitazioni dei Feniani, che pure avevano un carattere politico.

Senza il domicilio coatto col quale gli individui più notoriamente designati dalla pubblica voce come fautori ed esecutori dei reati venivano per un determinato periodo relegati in un comune, donde non potevano uscirne sotto pena del carcere, il bri-

Digitized by Google

gantaggio nelle provincie meridionali, non si sarebbe presto quasi del tutto estirpato.

È certo che in questi casi possono aver luogo ingiustizie e soprusi, che le vendette particolari possono compiersi su larga scala, che assai difficile è il comporre le speciali Commissioni che debbono assumere le sommarie notizie di cui segue la condanna, ma è indubitato dall'altra parte che l'eccesso del male giustifica i mezzi straordinari.

L'educazione può molto più sui costumi e sulla pubblica moralità di quanto le leggi eccezionali; ma per educare un popolo occorrono anni e se in questo tempo non avete provveduto a tutelare l'ordine pubblico, sarà impossibile organizzare la civile società.

Per quanto possa parere esagerata e pericolosa, è pur vera la sentenza del Montesquieu, il quale diceva « Negli Stati in cui si fa maggiore conto della libertà vi sono delle leggi che la violano a danno di un solo per conservarla a tutti. Ve n' erano in Atene e Roma, ve ne sono in Inghilterra. Cicerone voleva che fossero abolite. « Io confesso, aggiunge lo scrittore francese, che l' uso dei popoli più liberi della terra mi fa credere che vi siano de'casi in cui bisogna mettere per un momento un velo sulla libertà, come si nascondevano una volta le statue degli Dei. »

Ingiusto ci sembra poi, e vorremmo che presto venisse abolito, l'arresto personale per debiti in materia commerciale. Coloro che vogliono dimostrare la legittimità di questi arresti, ragionano così. « Il commercio, dice Troplong, ha bisogno di sicurezza; se l'insolvibilità di un debitore non recasse gravi conseguenze anche per lui, la mala fede regnerebbe sovrana nei rapporti civili e commerciali dei cittadini, e ne deriverebbe gran danno alla società. Non si punisce personalmente il debitore, si vuole soltanto obbligarlo, mediante una cauzione, ad adempiere le sue obbligazioni. Quante volte la sola minaccia dell'imprigionamento basta perchè il debitore adoperi ogni suo sforzo per soddisfare il creditore? L'arresto poi non lede punto la libertà individuale. La legge, deve fare più caso della pubblica agiatezza, che della libertà di un cittadino. »

Questa opinione si può agevolmente confutare. In questo caso la legge fa proprio del cittadino uno strumento, considerandolo come un mezzo, nell'istessa guisa che facevano gli antichi dei

Digitized by Google

loro schiavi. Se il debitore è fraudolento, si può applicare contro lui il diritto penale; se egli invece fu vittima dell'imperizia, o dell'imprevidenza, è cosa immorale ed ingiusta il punire un imprevidente o un disgraziato.

Sacro è il diritto della libertà individuale; un popolo è tanto più civile e libero quanto sa meglio tutelarla; è a desiderare che presso noi si abbia per la stessa maggiore rispetto e che si abolissero tutte quelle disposizioni di legge che sono ancora in opposizione coi principii del diritto; ma quando gli interessi sociali sono messi in grave pericolo, quando i popoli veggono che i mezzi ordinari sono impotenti a salvare la società dai mali che la minacciano, il non ricorrere a misure temporarie eccezionali sarebbe un suicidarsi, salvare la forma ed uccidere la sostanza. I mezzi debbono essere proporzionati al fine. A mali estremi, occorrono estremi rimedii.

§ III.

Dell'inviolabilità del domicilio

La libertà individuale sarebbe una vera illusione, se non si ammettesse l'inviolabilità del domicilio, se ogni individuo non fosse padrone in casa sua, ove nessuno può penetrare, finchè egli non commetta reato.

La legge inglese, dice Bladshton, ha un'alta idea della sicurezza d'un privato nella sua casa, che da essa è detta la sua fortezza, e non permette in modo alcuno che venga impunemente violata. L'inglese esclama: *la mia casa è il mio regno*, ed in vero egli ha provveduto a garentire questo diritto, come non ha saputo fare nessuno altro popolo del continente.

L'articolo 27 dello Statuto fondamentale del nostro regno dice: *Il domicilio è inviolabile. Niuna visita domiciliare può aver luogo se non in forza della legge, e nelle forme che essa prescrive.*

Ma in quali casi prescrive la legge che il domicilio di un cittadino può essere perquisito?

Allorchè trattasi di procedere all'arresto di un prevenuto di crimine, nel caso di flagranza di reato, ed allora ogni pubblico funzionario può penetrare nella casa dove il reo si è rifuggito, e quando si ha fondata ragione di rinvenirvi oggetti attinenti al

Digitized by Google

reato. Ma le perquisizioni domiciliari per referto, non possono eseguirsi su vaghe supposizioni; è necessario che esistano *gravi indizi*, risultanti dal processo, che nella casa ove si vuol eseguire la visita si possano trovare oggetti utili allo scoprimento della verità. Occorre sempre l'intervento del Giudice Istruttore, e queste visite non possono esser fatte di notte, determinando la legge l'ora in cui può eseguirsi; dal primo ottobre al 30 marzo, non prima delle ore 7 del mattino e dopo le cinque della sera, e dal primo di Aprile al 30 settembre, non prima delle ore cinque del mattino, nè più tardi delle otto della sera. Si fa eccezione a questo principio solo nel caso in cui vi fosse pericolo imminente nel ritardo. Allora che si procede all'arresto di un prevenuto, il mandato d'arresto non può eseguirsi che mediante la esibizione di un mandato rilasciato in regola, dal Giudice Istruttore, sopra bastevoli indizi di reità.

I Teatri, le botteghe, gli ospizi, gli alberghi e simili son luoghi sottoposti alla vigilanza obbligatoria dell'autorità amministrativa. Sarebbe sempre però considerato come domicilio, la stanza chiusa, in cui un passeggiero abitasse in un albergo.

Il codice penale punisce la violazione del domicilio.

§ IV.

La libertà della stampa

1. *La libertà della stampa* non esclude la repressione de'delitti — 2. La stampa in Inghilterra e Francia — 3. Leggi che reprimono gli abusi della stampa in Italia — 4. Osservazioni e proposte.

I.

Nessuna invenzione umana ha mai esercitato una così grande influenza sullo sviluppo della società quanto la stampa. Sono manifesti i vantaggi che da essa derivano. Combatte gli abusi ed i disordini, fuga le tenebre degli intelletti, dà a ciascun uomo la notizia dei propri diritti. Colla rapidità del vapore e dell'elettrico, diffonde le nuove idee, affratella le genti divise, infiamma le menti, spande la vita e la luce dovunque.

La libertà della stampa è un diritto naturale dell'uomo; potenza necessaria ed indispensabile in un libero Governo. Se la temo-

Digitized by Google

no gli spiriti volgari e colpevoli, la invocano e desiderano gli onesti e generosi, certi che potendo essa porre in chiaro la rettitudine delle azioni, serve loro di potentissimo ajuto.

Con quel senno ed accorgimento tutto suo, Nicolò Machiavelli diceva: « a coloro che in una città sono preposti a guardia della libertà non si può dare autorità più utile e più necessaria, quanto è quella di accusare i cittadini al popolo, o a qualunque magistrato o consiglio, quando peccassero in alcuna cosa contro allo Stato libero. Quest'ordine fa due effetti utilissimi alla repubblica. Il primo è che i cittadini, per paura di essere accusati, non tentano cose contro allo Stato, e tentandole, sono incontanente senza rispetto oppressi. L'altro è che si da vita onde sfogare a quelli umori che crescono nelle Città di qualunque modo contro a qualunque cittadino. E quando questi umori non hanno onde sfogarsi ordinariamente, ricorrono in modi straordinari, che fanno rovinare in tutto una repubblica. E non è cosa che faccia tanto stabile e ferma una repubblica, quanto ordinare quella in modo che l'alterazione di questi umori che l' agitano, abbia una via da sfogarsi ordinata dalle leggi ».

Ma se ciascun cittadino ha il diritto di accusare altrui del male fatto, nessuno ha il diritto di calunniare.

Machiavelli medesimo dopo aver dimostrata la giustizia dell'accusa, scrive un altro intero capitolo, per provare che quanto le accuse sono utili alle repubbliche, altrettanto sono pericolose le calunnie.

Anzi si potrebbe aggiungere che la somma dei beni prodotti da una stampa onesta ed illuminata, è minore de'mali che vengono da una stampa licenziosa ed immorale.

A considerare le quali cose si domanda da molti; È conforme ai principii del progresso sociale, infrenare la stampa colla censura repressiva, cioè punirne l'abuso dopo l'uso, o sarà più opportuno adottare leggi proibitive, cioè, vietar l'uso su certe cose, o meglio accordare intera libertà?

Che, come tutti gli altri diritti, possa anche questo esser determinato, perchè non degeneri e diventi un reato, è verità ammessa dai più accreditati e liberali scrittori. Beniamino Constant dice: « La libertà della stampa non esclude la repressione dei delitti, dei quali essa può essere l'istrumento. Le leggi devono

Digitized by Google

pronunziare delle pene contro la calunnia, la provocazione alla rivolta, in una parola contro tutti gli abusi, che possano risultare dalla manifestazione dell' opinione. Queste leggi non nuocono punto alla libertà, anzi la garentiscono e senza di esse non può esistere alcuna libertà ».

Se non potrebbero giustificarsi le leggi proibitive, la censura repressiva poi è conforme ai diritti di qualunque governo più libero. Ma non si può anche in questo adottare principii assoluti e credere che tutti i popoli debbono avere uguale larghezza nel manifestare il proprio pensiero per mezzo della stampa. Invece la censura repressiva diventa più o meno limitata, secondo la minore o maggiore capacità di esercitare questi diritti, e quando un popolo è temperato e civile ed ha piena coscienza della libertà, non occorrono neppure leggi repressive.

La storia conferma a pieno quanto abbiamo accennato.

Inventata la stampa verso la metà del secolo XV; dapprima i principi non concepirono nessuna gelosia per la nuova arte, anzi la colmarono di favori, siccome piacevole ed innocente istrumento atto a diffondere le utili cognizioni.

Ma presto essa suscitò, a favore dell'eresia di Lutero, l'opinione dei popoli; diffuse la dottrina del libero esame, agitò le masse e popolarizzò la controversia.

Fu per ciò prima la Chiesa a sentirne danno, onde vi cercò porre rimedio coll'imporre ai libri la censura religiosa. Nell'anno 1525 Leone X vietò di stampare senza il consenso dei Vescovi e degli Inquisitori. Paolo IV poi nel 1559 fece compilare dal Santo Ufficio un indice di libri proibiti; e a sua istanza il concilio Tridentino confermò la censura religiosa per le stampe.

Papa Sisto V, creò poi la congregazione dell'Indice, a cui Clemente VIII diè regola e giurisdizione negli Stati della cristianità.

I principi che dapprima l'aveano accolta con favore, visto che una rivoluzione politica e sociale scrollava il vecchio edifizio Europeo, cominciarono a comprendere che la stampa era l'arcana forza che col suo libero esame abbatteva il principio di autorità. Avvenne quindi che fra il XVI e il XVII secolo, alla censura religiosa fu aggiunta la civile, e la stampa seguì poi nei diversi paesi il corso della civiltà e libertà, e prese diverse forme, produsse effetti differenti, ebbe legislazioni diverse, secondo l'indole e la coltura dei popoli.

Digitized by Google

II.

In Inghilterra, sotto ai Tudor si emanarono severissimi Statuti contro gli abusi della stampa. Si punivano colla multa, coll'esilio alla torre di Londra, alla berlina e al taglio delle orecchie e della mano i contravventori. Sotto Elisabetta Tudor, certo Stubbs ebbe per un fatto di stampa la mano tronca ed egualmente il suo tipografo. Rigorose perquisizioni avevano luogo perfino nelle case private, per iscoprire se vi fossero libri vietati. Era proibito l'introduzione dei libri per via di mare; e dichiarato caso d'alto tradimento lo stampare contro lo Stato e la religione. Elisabetta vietò la stampa de'libri, in tutte le parti del Regno, tranne Londra, Oxford e Cambridge, e prescrisse nel medesimo tempo, che qualunque opera venisse pubblicata, prima di vendersi, dovesse passare sotto la censura del Vescovo di Londra e dell'Arcivescovo di Cantorbery.

Il lungo Parlamento istituì censori speciali per i libri che trattassero di teologia, giurisprudenze, matematiche, almanacchi e profezie; e sottomise a una censura generale tutti gli altri.

Ma questi rigori non impedirono la propagazione delle nuove idee, anzi si stabilì una specie di contrabbando, col mezzo del quale le opere proibite passavano di mano in mano. Le stamperie clandestine sorgevano in ogni parte, e i libri vietati si spacciavano con cautela. Nel 1617 fu dapprima abolita la censura ecclesiastica e nel 1679 guerra civile.

La Camera alta nel 1695 propose un Bill per ristabilirla, ma i Comuni lo respinsero; e così la censura preventiva morì per sempre, quantunque non si abrogassero le vecchie leggi penali piene d'arbitrio.

In piedi però restò la censura repressiva con un arbitraria giurisdizione a ciascuna delle due camere. Il Fiscel narra che il 21 febbrajo 1764 fu dalla Camera alta condannato ad essere abbruciato per mano di Boja il libro di un avvocato senza patente di nome Brecknock, libro servilmente realista, ma di nessuna pratica utilità, col titolo *Droit du Roi*. Sotto Giorgio I un infelice stampatore ebbe le orecchie mozze per offese al Re; e sotto Giorgio II un dottor Shebbar per aver motteggiato un Lord, ebbe oltre la berlina tre anni di carcere.

Digitized by Google

Oggi i diritti della stampa si trovano regolati da due Statuti della regina Vittoria. Però un ampio campo è ancora lasciato ai processi per *libello;* che le leggi Inglesi non hanno mai definito, e quindi per lungo tempo l'assolvere o il punire per libello fu abbandonato all'arbitrio de' giudici.

Ma dal 1858 in poi i processi di censura repressiva contro la stampa anche per libello, furono totalmente tralasciati. Per risoluzione presa dalla Camera de' Comuni, niuna stampa può venire sequestrata se non ne precede la condanna, salvo che si tratti di libri e di figure oscene, contrarie ai costumi. Il Parlamento serba ancora un privilegio veramente singolare, può cioè giudicare, condannare per libello o ingiuria, contro ai suoi membri, con multa o carcere senz' appello e forma di procedimento.

Il potere che esercita la stampa nella gran Bretagna è veramente sorprendente. Il popolo gelosissimo di custodire le sue franchigie, la sua proprietà, la dignità sua, non è agitato da un desiderio infinito di nuove riforme; anzi nessuna legge nuova entra in attività se prima non è profondamente meditata e discussa nel paese.

Or l'opinione pubblica non si forma, non promuove quindi l'attuazione e non accetta le nuove leggi, se prima la stampa non le ha profondamente discusse.

La vita solitaria ed operosa dell'Inglese, trova un compenso grandissimo nella stampa periodica. Il giornale ogni mattina gli arreca quanto basta per soddisfare a tutti i bisogni della sua operosità. Il giornale è un libro, più che un foglio volante, in cui vi sono nuove del Governo, del Parlamento, delle colonie, delle provincie, dei borghi; viaggi e curiosità letterarie, scienze ed arti, ricapiti di negozi e cronache giudiziarie, nascite, disgrazie, affari criminali e finanziari, vendite, polemiche, corrispondenze delle più lontane parti del mondo, reclami contro la pubblica amministrazione e contro i privati, insomma notizie compiute dei fatti più importanti che avvengono nel mondo.

Non vi ha nell'isola opinione religiosa, politica, scentifica o letteraria, che non trovi uno o più giornali per diffonderla, e l'Inglese che abborre i caffè e gli altri pubblici ritrovi, fatti per oziare più che per altro, nella sua casa, col suo giornale educa lo spirito, e mentre vive solitario, ha pure relazione quotidiana di

Digitized by Google

quanto avviene di più importante, e s'interessa con cognizione di causa di tutto quello che può servire allo sviluppo della civiltà e libertà del suo paese.

Affatto diversa dall'Inglese, è la stampa di Francia, come diversa è l'indole degli abitanti e il corso della civiltà.

Nel secolo scorso gli enciclopedisti, non avevano ancora compiuta la rivoluzione intellettuale della Francia, quando cominciò presto la rivoluzione politica. Allorchè si distruggeva il passato cogli ordini privilegiati, colle associazioni del Medio-Evo, bastava una pagina di giornale per sommovere Parigi, per innalzare patiboli.

Sotto l'impero di Napoleone I, la stampa fu soffocata. La Carta costituzionale apresso proclamò l'intera libertà della stampa, salvo la repressione legale degli abusi che ne nascessero. Molte restrizioni e processi ebbe sotto i Borboni, e cacciato Carlo X, nella nuova Carta promulgata, venne garentita la stampa da ogni censura preventiva. La costituzione repubblicana del 48 non impose altro limite alla stampa, che il diritto e la libertà altrui e la sicurezza personale. Grande restrizione ebbe sotto Napoleone III, e quando questi credette giunto il tempo di accordare ai suoi popoli intera libertà di stampa, i partiti avversi se ne servirono per apparecchiare la caduta e la ruina dell'Impero.

Se la moderazione e lo spirito di legalità accompagnato da una continua discussione su tutti i fatti della vita, sono le doti comuni della stampa inglese; la violenza invece, l'eccitamento alle più disordinate passioni, le teorie più strane e spesso immorali, esposte sempre con forma facile e seducente, sono le doti comuni della maggior parte degli scrittori francesi.

Quella potente nazione fu certo mirabile nel distruggere, ma sulle ruine del passato, non ha saputo ancora edificar nulla: la società si dibatte per organizzarsi, si mutano ogni giorno costituzioni, si combattono guerre terribili; ma il risultato è sempre lo stesso; alla rivoluzione succede l'anarchia, e all'anarchia la dittatura e il dispotismo. Il francese raramente conosce il giusto mezzo; egli invece segue con maggior predilezione i partiti estremi. Il cattolico è intollerante per quanto è dispotico e prepotente il rivoluzionario, che incomincia a stabilire che la repubblica è di diritto divino e quindi indiscutibile. E l'errore seduce si fattamente gli animi, che uno dei più popolari scrittori

Digitized by Google

della Francia, il Vittor Ugo, ne' tempi in cui più grande la sventura opprimeva il suo paese, cercava commovere l'opinione pubblica delle altre nazioni a favore di Parigi esclamando con enfasi che questa non poteva perire perchè era la culla della civiltà mondiale, perchè era il cervello d'Europa, perchè era la Rivoluzione !!

La letteratura col numero infinito de' suoi romanzi, col suo teatro, ha fatto ogni opera per demolire la famiglia, per spegnere gli affetti più sacri, spargendo nel paese uno spirito d'indifferenza e di scetticismo. In mille modi, con forma scultorea ha rappresentato i casi più reali della vita, e si può dire che la letteratura francese ha fatto l'apoteosi dell'adulterio e di tutti i vizi più volgari degli uomini.

In politica, colla libertà della stampa i demagoghi si tramutarono in libellisti; chiamaron ladri, corrotti e venduti tutti gli uomini investiti di qualche carica, dissero ingiuste e tiranniche le leggi, eccitarono il popolo a disprezzarle, a ribellarsi ad ogni principio di autorità. Ora si semina l'odio e l'invidia contro i ricchi; ora s'insegna che la democrazia è il governo in cui non vi son poveri, lo Stato in cui non occorre lavorare per vivere.

Insomma in Francia dal 99 in poi si tenta distrugger tutto ed alla rivoluzione segue la rivoluzione, e la stampa fu in generale l'eco fedele di questi avvenimenti. Ora oppressa, e quando è lasciata in libertà è addivenuta sostenitrice delle misure estreme, non ha in generale saputo sollevarsi alla sua nobile missione, d'illuminare le menti, d'insegnare la tolleranza delle altrui opinioni, di avezzare il popolo all'uso della libertà.

III.

Quant' era oppressa la stampa in Italia prima del 1848, non è chi nol sappia.

Ma la doppia censura, civile ed ecclesiastica che pesava su di noi e che c' impediva di manifestare i desiderii più modesti, le aspirazioni più nobili e generose che possa avere un popolo, non valsero a nulla. La stampa clandestina ebbe un immenso potere; e si formò fra gli scrittori un linguaggio convenzionale che ciascuno intendeva,

Digitized by Google

I nuovi libri e le nuove idee si sparsero presto, apparecchiando tempi migliori. Il 48 abolì la censura preventiva, ma la libertà della stampa non restò che solo in Piemonte, ove veramente produsse utilissimi effetti dal 48 al 60.

L'art. 28 dello Statuto di Carlo Alberto prescriveva che la stampa sarà libera, ma che una legge ne reprimerà gli abusi. E questa legge infatti venne emanata il 26 marzo 1848. Essa comprende:

1.° La provocazione pubblica a commettere reati.

2.° I reati contro la religione e i buoni costumi.

3.° Offese pubbliche contro la persona del Re.

4.° Le offese pubbliche contro il Senato e la Camera de' Deputati, i Sovrani ed i Capi di Governi esteri ed i membri del corpo diplomatico;

5.° Le diffamazioni ed ingiurie pubbliche e libelli famosi.

6.° Le pubblicazioni periodiche:

7.° La divulgazione di secreti che possono compromettere la sicurezza dello Stato o giovare indirettamente ai nemici del medesimo;

8.° Il fare adesione a qualunque forma di Governo diversa da quella dell'attuale, o il manifestare voto o minaccia della distruzione dell'ordine Monarchico Costituzionale.

9.° L'offesa contro l'inviolabilità del diritto di proprietà;

10.° L'offesa contro il rispetto dovuto alla legge;

11.° L'apologia di fatti qualificati crimini o delitti dalle leggi penali;

12.° La provocazione all'odio, fra le varie condizioni sociali e contro l'ordinamento delle famiglie;

13.° Le pubblicazioni dei discorsi pronunziati in seduta segreta nell'uno o nell'altro ramo del Parlamento senza averne avuto il permesso;

14.° La pubblicazione del rendiconto di un dibattimento tenuto a porte chiuse, o degli atti d'istruttoria criminale o dibattimento pubblico per causa d'ingiurie o insulti.

15.° La pubblicazione dei nomi dei Giudici del fatto e le discussioni e i voti individuali dei Giudici del diritto, ogni qual volta si rende conto di un giudizio per reato di stampa.

Regolano ancora presso di noi la materia della stampa, la legge del 26 febbrajo 1852 che contempla le offese dirette contro i Sovrani od i capi di Governi stranieri;

Digitized by Google

La legge del 20 giugno 1858 che riflette l'apologia dell'assassinio politico.

Avvenuta l'annessione, la legge subalpina sulla libertà della stampa, non fu uniformemente applicata, ma subì delle modificazioni in alcune delle nuove province, che sono ancora in vigore.

Contro l'editto del marzo, furon fatte le più severe censure. Si è affermato da molti che spesso opprime, e che altre volte non garentisce abbastanza gl'interessi della società nè quelli dei particolari.

Improprio si è trovato il linguaggio che adopera, di che nacquero molti dubbi; si notarono disposizioni contradittorie; si dissero insufficienti le pene inflitte alle persone chiamate a rispondere delle pubblicazioni periodiche; si disse inefficace l'atto del sequestro, non ben regolato il dovere dell'inserzioni forzate.

Si è discorso sovente che bisognava riformare questa legge; e si son proposti dall'altra parte congressi di giornalisti, incaricati di regolare la polemica e di rinchiuderla nei confini del lecito. È parso invece ad altri che il vero rimedio per la stampa disordinata, sia l'indifferenza e l'impunità della stampa medesima. I cittadini vedendola impunita finiranno per crederla impotente. Si aggiunse: la stampa corregge la stampa, come la lancia di Achille che feriva e sanava.

Ma per quanto sia desiderabile che queste leggi organiche si riformino assai di rado, pure è indubitato che in Italia la piccola stampa ha colle sue calunnie denigrato negli ultimi anni scorsi le migliori reputazioni del paese, e che se tutto presso noi resiste all'attuazione di tumulti sconsigliati, troppi elementi vi sono però da cui pure potrebbe sorgere l'anarchia.

Colla presente legge in vigore, abbiam visto, non è gran tempo, organizzarsi nelle più popolose città della penisola una specie di brigantaggio politico. Uomini abbietti e facinorosi si son serviti della stampa per penetrar nel seno delle famiglie, rivelare fatti privati, calunniare e incutere spavento con le improntitudini audaci.

Molti furon costretti o a tollerare le contumelie, o chiedere riparazione delle offese a gente discreditata, che nulla aveano a perdere, e che per giunta del duello faceva un mestiere.

Per tutte queste ragioni a noi pare desiderabile, visto i costu-

Digitized by Google

mi e le attuali condizioni del paese, una riforma alla legge sulla stampa.

IV.

Noi vorremmo assoluta libertà per le teorie, sia religiose sia filosofiche che politiche; annullate molte prescrizioni ora in vigore e che non saprebbero veramente giustificarsi, ma nel medesimo tempo punite più severamente la diffamazione e l'ingiuria, l'eccitamento a commetter reati, seguito da effetto, vorremmo regolate in modo più efficace le pubblicazioni periodiche.

Non si saprebbe infatti come possa giustificarsi oggi la seconda parte dell'art. 28 dello Statuto, ov'è detto che le Bibbie, i catechismi, i libri liturgici e di preghiere non potranno essere stampati senza il preventivo permesso del Vescovo. L'offesa alla religione non dovrebbe essere contemplata dalla legge, poichè qualunque pena anche lieve e inflitta ad uno scrittore per motivi religiosi, è una negazione della libertà di coscienza.

Inefficace ed ingiusta ci sembra la prescrizione che condanna la manifestazione di opinioni politiche contrarie a quelle che sono rappresentate dal governo. Infino a che si resta circoscritto nel terreno delle opinioni, non si offende in nessuna guisa la giustizia, non si lede il diritto di nessuno e quindi non è in facoltà della legge di impedire la manifestazione del pensiero. La verità poi non ha bisogno di processi, perchè ella si mostri superiore all'errore; e ogni condanna fatta contro la manifestazione di opinioni politiche, sembra un arbitrio una prepotenza legale, e in luogo di giovare produce l'effetto contrario.

La legge sulla stampa punisce ogni attacco fatto al diritto di proprietà. Che si condanni chi viola la proprietà coi fatti, o concorra attivamente ed efficacemente a farla violare, è cosa giusta; ma non si può impedire che in teoria si abbia, fosse anche falsa, una determinata dottrina sul diritto di proprietà; non si può impedire di discuterla liberamente, secondo si crede.

È punito chi offende il rispetto dovuto alla santità del giuramento. Ma in verità non si saprebbe in che modo possa giustificarsi la condanna inflitta ad un pubblicista, se a costui venisse in mente di sostenere una teoria immorale ed assurda per mezzo della stampa, cioè che il giuramento non è cosa sacra.

Digitized by Google

Molto generale e vaga è la disposizione che punisce la mancanza del rispetto dovuto alle leggi. Certo, un popolo è tanto più civile per quanto più rispetta le sue leggi; ma la legge stessa è opera dell'uomo, quindi imperfetta, e se censurarne una cattiva, non può essere impedito a chichessia, non sarà certo un delitto da punire il mancare di rispetto alla medesima.

Per quanto può esser sacra la famiglia, e gli uomini si debbono studiare di renderla morale, operosa, civile, sendo essa la pietra più salda su cui si fonda lo Stato, non si potrebbe però ragionevolmente punire chi ne assalisce colla stampa l'ordinamento.

Una falsa, un erronea teoria non mette in pericolo la famiglia, e se l'autore della medesima, si deve biasimare ed anco disprezzare, non va poi punito, poichè danno non ne ha arrecato a nessuno.

Dicemmo delle prerogative eccezionali del Parlamento Inglese. La nostra legge punisce pure le offese fatte ad uno dei due rami del parlamento, col carcere estensibile a due anni e con multa non minore di L. 1000 e non maggiore di L. 3000; ma nei casi di offesa verso una delle due Camere, l'azione penale non può essere esercitata, se non precede l'autorizzazione del corpo contro cui fosse diretta l'offesa.

In una nuova legge per la stampa sarebbe bene abrogare questa disposizione non conforme alla giustizia. Se un giornale insulta personalmente un senatore o un deputato, spetta a ciascuno di essi domandar conto dell'ingiuria, ma non come legislatori del paese, bensì pel diritto comune dei cittadini. Il parlamento italiano, ha infatti per principio rinunziato a queste prerogative.

Ma se a noi pare che in parecchi casi la presente legge, inceppi oltre misura la libertà della stampa, diremo ora che essa in altri casi non garentisce abbastanza i cittadini contro i delitti che seriamente si possono commettere colla medesima.

Sarebbe desiderabile, che ella punisca più severamente coloro che senza ragione entrano a discorrere dei fatti personali delle famiglie, a censurarli o svelare segreti, che gelosamente dovrebbero essere custoditi.

Maggior pena dovrebbe essere inflitta ai diffamatori, a coloro che falsamente col mezzo della stampa, imputano ad un individuo atti, che se fossero veri lo disonorerebbero e renderebbero colpevole.

Digitized by Google

Chi mentisce calunniando l'onore di un suo simile, ha conculcato il diritto più prezioso della vita, l'onore; egli è quindi più colpevole di un ladro di un assassino qualunque e dovrebbe quindi esser soggetto a pena severa, inesorabilmente applicata.

Meglio di quanto fa oggi la legge, dovrebbero esser regolate le pubblicazioni periodiche. L' editto del 26 marzo stabilisce che non tutti coloro i quali prendono parte alla compilazione del giornale, ma il solo gerente è responsabile, aggiungendo solo nell' art. 46, che la responsabilità dei gerenti sarà anche applicata agli autori che avranno sottoscritto gli articoli.

Ognun sa quali conseguenze sieno venute da questa disposizione poco provvida. Gli scrittori han cercato tanto più nascondersi, per quanto maggiore offesa arrecavano alla legge, sapendo bene che essi non incorrevano in nessuna pena, poichè la legge non si cura di cercarli e non punisce che il solo gerente responsabile.

Chi siano i gerenti dei giornali, ognuno lo sa. Il più delle volte gente che non intende una parola sola di quel che è stampato. Ora condannare un uomo che se si assoggetta per bisogno volontariamente ad un penoso uffizio, pure non è colpevole di reato, e il vedere dall' altra parte impunito l'autore che se non ha apposto la sua firma allo scritto, si conosce da tutti, è parsa sempre cosa contraria alla giustizia, e quindi è avvenuto che i tribunali han cercato interpetrare la legge a modo loro, di che son nate confusioni, arbitrii e contraddizioni infinite.

Si è proposto come rimedio il pretender la firma degli scrittori di ogni articolo; si è creduto da altri che la cauzione o il bollo potrebbero essere sicure guarentigie contro il male: ma questi rimedi che non potrebbero applicarsi con frutto presso di noi, violano in certo modo il principio della libertà. Infino a tanto che nessuno fa male e non offende la legge, può bene parlare al pubblico senza farsi conoscere. Lo scrittore che si stima deve certamente avere il coraggio delle proprie opinioni, e non scriver mai cosa, cui non possa apporre la sua firma. Ma se per qualunque ragione volesse egli serbare l'anonimo, non offende certo nessun diritto e non si potrebbe costringere senza ingiustizia a rivelare il suo nome.

È così limitato lo smercio presso noi della stampa periodica che suonerebbe poi restrizione assoluta della libertà il pretendere che tutti i giornali dessero una cauzione.

Digitized by Google

Importante adunque è di rispettare in tutto la libertà, ma scoprire nel medesimo tempo e punire il diffamatore, il vero colpevole.

Or quale a noi pare il sistema più adatto per raggiungere lo scopo?

In Inghilterra è accordato a tutti sian cittadini o stranieri, facoltà di pubblicare giornali, quando però adempiano a due condizioni; di darne partecipazione al Ministero dell'Interno se il giornale vien fuori a Londra, o all'Ufficio di stampa del distretto se si vuol pubblicare in provincia. In questa dichiarazione si deve dire del titolo del giornale, del luogo in cui vien pubblicato, del nome dello stampatore o editore, del nome del proprietario. Se appartiene ad una società, si debbono indicare i nomi ed i domicili di ciascun socio non che il numero delle azioni spettanti a ciascuno. Si paga una multa di L. 1250 italiane se si trascura questa prima condizione.

Deve dar cauzione chi vuol fondare il giornale, ed avviene nel seguente modo. Innanzi alla pubblicazione del primo numero, il proprietario del giornale è tenuto a presentare alle autorità accennate di sopra, due proprietari di case, coll'indicazione del loro domicilio e professione. Questi si rendon garanti di pagare tutte le multe e i risarcimenti ai quali il giornale possa essere condannato in conseguenza di offese contro il Governo e contro i privati. Pei giornali che escono a Londra si debbono obbligare per 400 sterline (10000 L. italiane); per quelli della provincia per 3000 sterline (7,500 italiane), oltre i due che assumono la garanzia materiale, il proprietario deve presentare ancora due persone note e rispettibili, le quali dichiarino di conoscere gli altri due e attestino che son solvibili in caso di multa. Se il giornale si pubblica prima che siasi prestata la garanzia voluta si paga per ogni numero 500 lire italiane di multa. Al gerente non si ricorre se non nei casi in cui il proprietario è insolvibile, del resto questi è sempre responsabile pel primo delle multe e dei risarcimenti dei danni.

Queste prescrizioni che sono in vigore nel più libero paese di Europa, mostrano chiaramente quanto i popoli civili si studiano di avere una legge seria atta ad impedire gli abusi della stampa.

In favore del sistema che vige in Inghilterra si possono addurre molte ragioni. Se un cassiere un amministratore qualunque, può

Digitized by Google

essere obbligato a prestar cauzione, con maggior diritto si può pretendere che questa la dia anche un proprietario di un giornale, perchè sien garentiti i diritti dei terzi. In materia di stampa poi, sono preferibili le pene pecuniarie a quelle che tolgono la libertà.

Ma in Italia questo sistema non potrebbe applicarsi, senza crear quasi un privilegio, poichè pochi avrebbero i mezzi per trovare una cauzione conveniente.

Ci sembra invece che si potrebbero ben garentire gl'interessi della società e degli individui, quando presso noi, come altri ha consigliato, s'introducesse il sistema che nel Belgio ha fatto ottima prova, essendovi colà una stampa liberalissima, che ha acquistato in Europa una grande importanza, ed ha sempre saputo tenersi lontana dagli scandali e dalle violenze.

La costituzione generale e il decreto 20 luglio 1831 regolano nel Belgio la stampa. Secondo la medesima, quando l'autore non è conosciuto; è responsabile di tutto quello che il giornale contiene lo stampatore. Questi chiamato a comparire davanti al giudice istruttore, se vuole esimersi da ogni responsabilità, palesa l'autore dell'articolo. E poichè i delitti di stampa sono trattati nel Belgio col processo criminale, cioè innanzi all'Assisie ed ai Giurati, anche quando sian condannabili con pene correzionali, avviene che se lo stampatore conferma la sua dichiarazione davanti all'Assisie, allora si pone ai giurati la domanda: Il tale è egli l'autore dell'articolo? se la risposta sarà affermativa, lo stampatore rimane sciolto da ogni procedimento ulteriore, e l'autore viene accusato in sua vece.

Da questa misura così semplice e ragionevole, segue che se lo stampatore vuol'esser sicuro e non arrischiare i suoi capitali, deve conoscer sempre gli autori degli articoli per poterne palesare il nome al bisogno.

Questa misura tanto facile è pure di una efficacia grandissima. La responsabilità cade sopra una persona che possiede e non sopra un gerente che nulla ha per poter rispondere delle imputazioni avute. Lo stampatore possiede macchine e capitali; ha bisogno della stima pubblica pel credito dei suoi affari. È quindi interessato a esimersi dell'accusa, il che può fare sempre rivelando il nome dell'autore.

È necessario ancora regolar meglio, presso noi, l'atto del se-

Digitized by Google

questro, perocchè è fuor di dubbio che oggi spesso l'ordine del sequestro è impartito dall'autorità, quando l'articolo riprovevole è divulgato con migliaja di copie.

Le pene pecuniarie nei reati di stampa difficilmente si eseguono. Si dovrebbe quindi sospendere il giornale, qualora in un tempo determinato i proprietari non avessero pagato la multa e l'importo della spesa a cui per avventura fossero stati condannati. Meglio dovrebbe anch' esser regolato il dovere dell' inserzioni forzate, imposto alla persona responsabile nelle periodiche pubblicazioni.

Un altro reato che può commetter la stampa è il provocare alla violazione dei diritti altrui. Per la quiete sociale dovrebbe esser permesso d'incriminare l'articolo per i tristi effetti che può produrre; e quando la provocazione è seguita da effetto, l' autore è punibile con pene severe poichè egli non è solo complice ma l'istigatore del delitto avvenuto, l'autore principale.

Il Re in un Governo costituzionale è irresponsabile; nulla è più giusto quindi che il punire chiunque l' offenda per mezzo della stampa. Nei paesi liberi è severamente punito chiunque osi insultarlo. In Inghilterra in forza dello Statuto della Regina Vittoria, ogni eccitamento tendente a spossessare la regina, alla guerra in generale od all'impiego della forza contro la medesima ed il Parlamento, è punito come fellonia, cioè, colla morte o con la deportazione.

In Inghilterra vi ha alcuni principii fondamentali che sono frutto dell'educazione, e sono rispettati con uguale religione da tutti i partiti. Nessun conservatore della camera alta sogna di violare le guarentigie costituzionali o qualunque altra libertà; e nessun radicale, per progressista che sia, osa porre in dubbio l'inviolabilità delle leggi, l'esistenza della dinastia.

Il Franqueville a questo proposito riproduce da uno dei giornali radicali d'Inghilterra, il *Morning-Advertiser*, il seguente brano:

« Il mondo deve alla saviezza politica e alle virtù private della regina lo spettacolo di una augusta madre di famiglia servita, carezzata ed amata da un leone più indomito e selvaggio di quello, che, nella favola, curva la testa sotto le mani di una timida giovinetta. La democrazia della Gran Bretagna serba per la sua regina un legame che sorpassa l'amore che si può provare per una

Digitized by Google

donna; la segue cogli occhi pieni di ammirazione e trasale di felicità quando sa che si trova felice ». Tali parole, conchiude il Franqueville, non fanno solamente l'elogio del monarca che le ispira e dell'uomo che le scrisse, ma onorano sopratutto il paese di cui esprimono così bene i sentimenti.

Chi giudicherà dei delitti di stampa?

Se l'utilità nel giurì può mettersi in dubbio pei reati comuni, è considerata come istituzione indispensabile per quelli di stampa. Nessuna legge può definire con esattezza questi delitti; i magistrati sogliono giudicare secondo la lettera delle leggi, e solo la coscienza d'integri cittadini, può tener conto dei fatti presenti e valutare la colpa che moralmente o politicamente può aver commesso lo scrittore.

Anco presso di noi l'autorità chiamata a giudicare dei delitti di stampa è il Giurì. Si fece un'eccezione a questo principio colla legge del 1852, la quale demandava alla competenza dei tribunali correzionali le offese contro i Sovrani ed i Capi dei governi stranieri. Parve che operando in questa guisa divenisse più probabile e pronta la repressione; ma se quella fu una legge colla quale il governo subalpino in tempi in cui stava per stringere una alleanza politica colla Francia, volle, succeduto l'attentato di Orsini, ingraziarsi l'Imperatore Napoleone, e dette ai tribunali la competenza di giudicare delitti certamente politici, è a desiderare che questa legge venga abrogata, e che anche simili reati sien giudicati colle norme e colla procedura comune.

Riassumendo le cose dette, possiamo concludere:

Che la libertà della stampa è diritto prezioso, indispensabile per liberi governi, da cui tutti i poteri debbono trarre ajuto e forza.

Sarebbe desiderabile che i costumi e le civiltà di un popolo rendessero inutili le leggi preventive o repressive, ma se dalla stampa possono nascere reati, questo come tutti gli altri diritti, vuol'essere circoscritto, secondo il grado della coltura e le speciali condizioni dei popoli.

Se si dovesse emanare una nuova legge sulla stampa presso noi, vorremmo ch'ella fosse anche più larga e che accordasse completa libertà alla manifestazione alle teorie, sia religiose, sia politiche; ma vorremmo pure che punisse più severamente l'ingiurie e la diffamazione, la provocazione a commettere reati, che meglio regolasse le pubblicazioni periodiche.

Digitized by Google

Poche pene, ma gravi ed efficaci, quando dai reati di stampa potessero nascere delitti che violano l'onore dei cittadini, o mettono in pericolo l'esistenza stessa della società.

Del Diritto di proprietà

1. Perchè lo Statuto dichiara inviolabile la proprietà? 2. Di alcune teorie intorno al diritto di proprietà. - 3. Definizione e diverse forme della proprietà. - 4. Limite della stessa. - 5. La proprietà delle corporazioni religiose. - 6. Espropriazione forzosa per causa di pubblica utilità. - 7. Miniere e Monopoli. - 8. Proprietà Intellettuale. - 9. I comunisti. - 10. Del diritto di testare.

I.

Lo Statuto dopo avere proclamato la libertà personale, l'inviolabilità del domicilio, l'eguaglianza de' cittadini innanzi alla legge, la libertà della stampa, nell'art. 29 stabilisce che: *tutte le proprietà, senza alcuna eccezione, sono inviolabili. Tuttavia quando lo interesse pubblico, legalmente accertato lo esiga, si può essere tenuti a cederle in tutto o in parte mediante una giusta indennità, conformemente alle leggi.*

Le leggi penali puniscono severamente i reati contro la proprietà, le leggi civili determinano i modi di acquistarla e di trasmetterla. Or perchè il legislatore la dichiara inviolabile con lo Statuto, tranne alcuni casi in cui lo esiga il pubblico interesse?

La proprietà è uno de' più preziosi diritti, il cardine costitutivo delle famiglie e quindi la base del vivere sociale. Essa poi abbraccia tutti i rapporti dell'uomo. Infatti appartiene per la sua origine al diritto naturale, pel modo con cui si acquista, si conserva e si perde al dritto civile; ed al diritto pubblico quando occorre determinarne i limiti.

Ma se vi ha popoli presso i quali è meglio protetta che la persona, nessun diritto, quanto questo, ha trovato contradittori tanto audaci e costanti, e ne' tempi in cui in un solo uomo si personificava lo Stato, sovente col pretesto di utile pubblico, si violarono i diritti dei cittadini, si consumarono vere usurpazioni.

Perchè non si rinnovassero le violenze commesse, e tutti fossero sicuri di poter disporre e godere i propri beni, nella dichiarazione de'diritti dell'uomo, che venne posta in capo della costi-

Digitized by Google

tuzione francese del 1791, fu scritto, all' art. 17 « La proprietà è inviolabile e sacra, nessuno può esserne privato, salvo quando la *necessità pubblica,* legalmente riconosciuta, lo esiga evidentemente, ed a condizione di una giusta e preventiva indennità ».

Le successive costituzioni di Francia, compresa quella dell'ultima monarchia, di cui lo Statuto italiano è in gran parte la copia, riprodussero questo principio, e solo alle parole di *necessità pubblica* sostituirono la frase *utilità pubblica,* e invece delle parole a *condizione di una giusta e preventiva indennità*, si disse soltanto a *condizione* di una giusta indennità.

La filosofia del diritto e l'economia politica confutano i sofismi coi quali si è negato questo diritto; noi senz'entrare in una compiuta discussione, crediamo bene ricordare alcuni principii generali.

II.

Si domanda da prima:

Quale è la vera proprietà inviolabile? è questo un diritto primitivo, o invece una creazione della legge?

Alcuni scrittori hanno ritenuto il fatto, senza brigarsi di esaminare la sua essenza e le sue modificazioni. Hanno immaginato che prima della divisione di tutto il globo, in proprietà private e nazionali, ciascun individuo avesse il diritto sopra ogni cosa; che fatta poi tal divisione, fosse intervenuto un accordo fra tutti i popoli e gli individui, per cui ciascuno rinunciò al proprio diritto universale sopra del tutto, per acquistare un diritto esclusivo sopra alcune cose.

Ma da nessuna storia, da nessun documento è ricordata questa convenzione, che non ha mai esistita.

Per altri il principal titolo che conferisce le proprietà è l' occupazione delle cose che non hanno padrone. Ma è evidente che la forza, il solo fatto dell' occupazione, non può costituire mai il diritto.

A questa dottrina segue quella dei giureconsulti, i quali affermano che la proprietà deve solo la sua esistenza alle leggi civili, Il Montesquieu, il Bhackstone, il Bentham, sostengono questa opinione.

« Siccome gli uomini, dice Montesquieu, hanno rinunziato alla loro indipendenza naturale, per vivere sotto le leggi politi-

Digitized by Google

che, così essi hanno rinunziato alla comunione dei beni, per vivere sotto le leggi civili. Le prime leggi procacciano ad essi la libertà; le seconde la proprietà. Ed il Bentham aggiunge: « La proprietà e le leggi sono nate insieme e morranno insieme; prima delle leggi non proprietà, togliete le leggi e la proprietà cessa. »

Ma fu confutata già questa teoria, fu osservato che se il diritto di proprietà non fosse assoluto e primitivo, ogni legislatore avrebbe facoltà di modificarlo a suo talento e di abolirlo quando il credesse opportuno.

I partigiani del dispotismo han sostenuto, che il principe è il proprietario assoluto dei beni e del territorio dello Stato; gl' individui hanno solo l'usufrutto, ma non la proprietà dei beni che possiedono, i quali sono loro lasciati per concessione tacita e revocabile del principe. I partigiani della teocrazia alla lor volta hanno affermato che tutti i beni appartengono a Dio, il quale ne delega il possesso al ceto sacerdotale. Questo siccome meglio crede, dà agli individui l'usufrutto di alcuna parte dei beni, ma non mai l'assoluta proprietà. Alle medesime conclusioni giungono i comunisti, i quali negando il diritto di proprietà individuale, affermano che il solo potere sociale è il proprietario di tutti i beni.

Le false teorie trovano un riscontro nella storia.

Nelle prime età del genere umano, i beni della terra furono considerati come un dono fatto da Dio a tutti, e di cui tutti doveano egualmente godere. Ma quando le famiglie e le tribù cominciarono a prendere dimora fissa ed abbandonarono la vita nomade, si sviluppò coll' appropriazione della terra, l' idea della proprietà. Pure il concetto di una proprietà individuale non esiste ancora. Si considera ciascun uomo come membro di una famiglia d' una tribù, e siccome il lavoro si faceva in comune, così si distribuirono in comune i beni.

Da poi il diritto di proprietà si estese sull'uomo che si considerò come cosa, e da qui ebbe origine l' antica schiavitù. I più forti non solo si appropriarono il prodotto delle fatiche altrui, ma tennero i più deboli come una proprietà qualunque.

Questo concetto era universale presso gli antichi, e Carlo Comte nota a proposito « che i legislatori e i filosofi le cui opinioni e i di cui principii, servono ancora a formare i nostri, eran tutti

Digitized by Google

possessori di schiavi. Platone, Aristotile, Cicerone, Papiniano, Ulpiano, possedevano a titolo di proprietari, un numero più o meno considerevole di uomini, di donne e di ragazzi. Essi non mettevano punto in dubbio che questa specie di proprietà non fosse perfettamente legittima; e avrebbero considerato come un cattivo cittadino colui, che avesse assalito le istituzioni proprie, atte a garantire la durata della schiavitù. Gl'imperatori romani e quelli di Costantinopoli, i cui decreti son pervenuti a noi, non possedevano solamente alcuni uomini, ma eran proprietari di nazioni intere. Finalmente sotto il regime feudale, la schiavitù esisteva come presso i romani: il coltivatore era considerato, come faciente parte del campo al quale era allegato. Più tardi le nazioni furon tenute come proprietà di famiglia, di cui si è disposto per trattati o per testamento, nell'istessa guisa con cui noi disponiamo del nostro gregge. Anche ai giorni nostri le nazioni sono considerate nella maggior parte dell'Europa, come la proprietà dei principi che le governano. Basta per convincersene, leggere i trattati che si fanno tra loro. »

La schiavitù, la conquista per mezzo della quale si rapiva o violava la proprietà altrui, il concedere ad alcuni l'esercizio di questo diritto ed il negarlo ad altri, l'appropriarsi il frutto del lavoro degli uomini, sono stati questi i modi che ha tenuto il genere umano, prima che il diritto assicurasse a ciascuno il pieno godimento della proprietà.

III.

La scienza insegna che il diritto di proprietà è un diritto personale primitivo, fondato sulla natura stessa dell'uomo, diritto che la società ha l'obbligo di regolare.

L'uomo è fine a se stesso; le cose invece, tutto quello che esiste nel mondo, sono un mezzo, di cui l'uomo usa, quando le crede atte a soddisfare i propri bisogni, per conservarsi e compiere il fine della sua esistenza.

L'uomo è proprietario perchè è libero e ragionevole. Gli altri animali del globo hanno anche essi bisogno di nutrirsi e di ricovero; s'impossessano di quello che serve a soddisfare il proprio istinto; eppure non diventan mai proprietarii perchè non trasforman le cose col lavoro. Invece l'uomo per cibarsi si serve dei

Digitized by Google

frutti della terra; per procurarsi un ricovero, dalle pietre forma capanne, case e città. Dapprima coll'occupazione si appropria gli obbietti, di poi li modifica col lavoro, facendo sue quelle cose della natura che sono le condizioni della propria esistenza.

L'origine della proprietà è quindi l'occupazione delle cose trasformate dal lavoro. Se l'uomo avea diritto sui primi obbietti appropriati, molto più ne ha sopra quelli che egli modifica e produce, trasformandoli, ed imprimendo agli stessi il suggello della sua personalità.

Il diritto di proprietà è adunque inerente alla natura umana; ed è quella facoltà per la quale ognuno può nel modo più assoluto godere e disporre di tutto ciò che legittimamente gli appartiene.

Ma vi ha alcune cose che non possono divenir proprietà mai di una persona privata o collettiva. Tali sono per esempio, l'aria, la luce, l'acqua del mare, dei grandi fiumi, alcuni prodotti del regno animale e vegetale, ed altri simili. Tutti debbono godere della luce, respirar l'aria, e nessuno può impedire che altri faccia lo stesso.

Il medesimo principio è applicabile nell'interesse delle nazioni fra loro. Un'azione non può esser lecita per gli uomini che vivano in un paese, mentre sarebbe illecita per altri. Nell'uso delle cose comuni vi è sovente un interesse internazionale. Non solo per la loro politica esistenza, ma per quanto ha relazione a quelle proprietà che possono esser comuni colle nazioni vicine, è necessario determinare i confini di ciascun popolo. Vi ha quindi alcuni spazi che a nessuno appartengono, e che debbono invece considerarsi come beni dell'intera nazione, per concedersi o ritenersi secondo che più torna utile. Per queste proprietà non si ammette usurpazione o prescrizione di sorte, perchè sono indispensabili e necessarie ai bisogni comuni, di una parte o di tutta la nazione. Il Comte a questo proposito dice. « La cura che prende una nazione di garentire a ciascuno il godimento di tali (beni comuni) e di vietare le conseguenze che sieno deteriorate in pregiudizio del pubblico è ciò che particolarmente distingue una nazione incivilita da quella che non lo è.

Nei paesi in cui vi sono leggi che garentiscono gl'interessi di tutti dai privilegi concessi a vantaggio di qualch'uno, come lo erano tutti gli Stati d'Europa sotto il reggimento feudale e come sono i paesi soggetti al dominio Turco, le proprietà pubbliche

Digitized by Google

sono le prime ad essere invase, ed a perire per mancanza di cure conservatrici; ma presso i popoli bene amministrati le proprietà pubbliche sono garentite al pari delle private ».

Vi ha adunque proprietà che potremmo dire universali, perchè delle stesse ne fanno uso tutti; vi ha proprietà nazionali che appartengono allo Stato ai Comuni alle Provincie ; vi ha proprietà collettive, vi ha infine proprietà private materiali o intellettuali.

È questa, cioè la proprietà privata, la salva guardia della libertà personale e della vita domestica. Essa assicura a ciascuno i modi, per potersi esplicare. È la sorgente dell'attività e del lavoro, e da essa vengono le scoverte più importanti; è condizione di moralità, e se non si ammettesse, infinito sarebbe il numero dei conflitti, per la distribuzione dei beni sociali, anzi si può dire che sarebbe impossibile la stessa società.

Machiavelli diceva, che gli uomini dimenticano più presto la morte del padre che la perdita del patrimonio, e stimano più la roba che gli onori. Perchè la nobiltà romana sempre negli onori cedè senza scandalo alla plebe; ma come si venne alla roba, fu tanta l'ostinazione sua nel difenderla, che la plebe ricorse per isfogare l'appetito suo, a mezzi straordinari.

Gli uomini hanno ammesso la proprietà in tutti i tempi e presso tutti i popoli, e questo fatto è di grave peso, perocchè le idee uniformi, nate presso intiere nazioni sconosciute fra loro, debbono avere un motivo comune di vero, come sentenziò il Vico.

La proprietà e la famiglia, ripeteremo col Gioberti, sono istituzioni naturali, necessarie indelebili, antiche e durature quanto la nostra specie. Il possesso è fondato in natura non meno dell'uso ed ha origine dal lavoro, per cui l'uomo trasforma, e quindi si appropria le fatture naturali coll'arte; aggiungendo loro un pregio che dinnanzi non avevano; onde il diritto di possedere, risale di mano in mano, sino al fatto universale e primitivo della creazione, che ne diede all'uomo la prima investitura; e si attua, si rinnovella di mano in mano, mediante la virtù concreatrice dell'ingegno umano. Dalla proprietà e dalla famiglia, quasi da due fattori, scaturisce il giure del retaggio ; il quale ha per tanto la sua radice nella natura non meno di quelle.

Digitized by Google

IV.

Dai principii che abbiamo accennato segue adunque che sorgente legittima della proprietà è il lavoro, per mezzo del quale l'uomo, che non ha potere di creare o distruggere la materia, rende però atte le cose a servire pei suoi bisogni, sicchè queste diventano utili. Così la proprietà individuale è quella che può addimandarsi inviolabile, appunto perchè creata dall'individuo.

Ma se la proprietà non è fattura della legge, ogni diritto ha un limite ed anche la legge deve limitare e regolare la proprietà.

Se non che bisogna ben determinare in che consistono queste limitazioni, perchè dall'esagerare il potere dello Stato, o dal non ammettere che abbia facoltà di regolare la proprietà, vengono conseguenze fallaci e pericolose.

Come sulle persone, così il Governo esercita la sua sovranità anche sopra i beni; anzi la esercita in modo più assoluto su questi che su quelle, perchè sopra i beni i suoi diritti sono uguali, siano posseduti da nazionali o da stranieri.

Questo diritto di sovranità egli lo esercita innanzi tutto colle imposte. È indispensabile che una parte dei beni, delle private proprietà, e degli averi dei cittadini sien prelevati, per servire a tutto ciò che collettivamente viene indicato sotto il nome di bisogni dello stato, pel suo ordine, pel suo mantenimento, pel suo benessere. Ma se niuno può negare che lo Stato può impiegare a comune vantaggio questo fondo comune, si può far quistione sul modo come costituirlo, e saperlo spendere.

Se il principio delle pubbliche imposte è certamente legittimo, egualmente debbono essere legittimi gli effetti, sia per determinare quello che può essere obbietto dei tributi, sia pel metodo di riscossione, sia pel regolare l'uso da farne. Ma le imposte debbono avere per fondamento, oltre della vera utilità e necessità per cui si riscuotono, il diritto e la giustizia. Le imposte debbono quindi essere in ragione delle sostanze delle popolazioni, ed il Governo che imponesse più di quanto i contribuenti posson pagare, compie una confisca, una spogliazione. I tributi debbono gravitare indistintamente su tutti i beni e su tutti gli averi dei cittadini, ognuno deve pagare in ragione di quanto possiede, poichè tutti hanno guarentigia nello Stato.

Il Governo esercita il suo diritto di sovranità sui beni per mez-

Digitized by Google

zo dell'espropriazione per causa di pubblica utilità, col determinare che nessuno faccia della sua proprietà un uso nocivo ad altri, col limitare il diritto che i privati possono esercitare, sopra alcune speciali proprietà, come boschi, miniere, paludi, ma anche in questo non bisogna, in nome della pubblica utilità violare il diritto di proprietà, occorre che lo Stato determini bene i casi in cui veramente esiste un'utilità pubblica, e quando sia proprio necessario che il privato ceda i suoi diritti innanzi all'utile sociale.

La legge civile poi regola i modi come si acquistano, si conservano, e si trasmettano le proprietà, sia col cambio, colla vendita, col dono o colla successione. Se l'appropriazione delle cose, che in tempi assai remoti han potuto fare i primi uomini, si avvera nell'origine delle società, ora questo dev'essere regolato da un altro diritto civile e politico, per cui si può trasmettere ad altri quello che un tempo fu occupato e quello che di poi fu p.odotto e si va producendo dagli individui. Le idee di possesso legittimo, di legittima proprietà, costituiscono quell'ordine in difetto del quale la società non potrebbe avere esistenza: se si potesse risalire ai primi occupatori, non si verrebbe mai a sapere chi legittimamente possiede. È stato quindi necessario, per mantenere la proprietà sempre la stessa presso di chi se ne trova in possesso, stabilire sotto alcuni aspetti la medesima occupazione, e fondare il diritto di proprietà su ciò che dai legali dicesi *prescrizione,* ossia detenzione avvalorata per un periodo di tempo dalla legge, in guisa che l'usurpazione stessa avvenuta in un tempo, viene in capo a molti anni a convertirsi in un diritto legittimo. Così oltre il lavoro, diventa sorgente di proprietà anche la prescrizione.

Ma le leggi civili che regolano la proprietà, hanno pure dei limiti che non potrebbero varcare senza ingiustizia: la legge civile non può certamente ingerirsi se sia utile, se sia giusto, se sia opportuno che questi o quegli abbia una proprietà, il modo come l'amministra, l'uso che fa della stessa, quand'anche sia provato che potrebbe meglio amministrarla.

Digitized by Google

V.

Lo Stato ha egli il diritto di abolire le corporazioni ecclesiastiche, o invece queste possono possedere al pari di tutti gli altri cittadini?

Vi ha molti i quali pensano che abolirle sia una flagrante illegalità, una violazione della libertà individuale, una spoliazione della proprietà che lo Statuto dichiara inviolabile senza alcuna eccezione, un violare lo Statuto stesso che accorda a tutti i cittadini il diritto di adunarsi liberamente, e colla soppressione delle corporazioni religiose non solo si proibisce agli ecclesiastici di godere di questo diritto per l'avvenire, ma si toglie ad essi il possesso legittimo in cui sono presentemente.

Questi ed altri argomenti si sono ripetuti in Italia, non solo dal clero che non voleva di certo abolite le corporazioni ecclesiastiche, ma da autorevoli e pregiati scrittori; molti de' quali vogliono dimostrare che i frati e le monache, conservan sempre la loro giuridica personalità e che nessun ostacolo può essere messo alla loro attività.

Nessun Governo, dicono, vieta ai cittadini di congregarsi, ed unire le forze loro intellettuali e pecuniarie, con fine determinato, a niuno dannoso. Insieme col diritto di associarsi, viene di concerto l'altro di mettere eziandio in comune i mezzi, e di questi alcuni sono morali, altri materiali, come roba e danaro. Posta una possidenza comune è pure necessario amministrarla a comune; nè questo potrebbe aver luogo se la potestà civile non riconoscesse in quel corpo sociale, ciò che appunto addomandasi la persona civile o giuridica. Simile ufficio di riconoscerla non è nell' arbitrio della legge. Essa non la fa nè la crea, ma la trova e la riconosce, in conseguenza del diritto di associazione che è parte essenziale della libertà dei privati. Falso è adunque il detto dei giuristi, che la legge come fa e crea, così può disfare ed annullare la persona civile.

I corpi morali non possono essere aboliti dalla legge in fino a quando non trasgrediscono le condizioni, gl' intendimenti, le massime di lor fondazione, e non offendono in niente la probità privata o pubblica e le istituzioni dello Stato. Nè il fisco deve impossessarsi dei lor beni, per conto ed utile proprio, perchè in generale al diritto privato devesi aggiungere quella preziosa

Digitized by Google

franchigia dell'associazione con fine lecito, e del porre a comune le sostanze, conseguendo la ricognizione della legge, la quale non ha arbitrio nè di restringerla nè di negarla, nè di revocarla in progresso di tempo, eccetto per altro i limiti, le cautele e la vigilanza continua che intorno a ciò appartiene al Governo.

Il ragionamento di questi scrittori non ci sembra che confuti abbastanza le ragioni addotte da altri per provare che il Governo ha il diritto di abolire le corporazioni religiose.

Si afferma che si viola il diritto di associazione, diritto inerente alla natura umana e che nessuna legge ha potere di creare.

Ma il diritto di associazione, come ogni altro, dev'essere esercitato entro certi limiti, ed ogni governo ha facoltà di regolarlo. Lo Stato può intervenire in tutto lo svolgimento delle libertà di associazione, sia politica sia religiosa sia industriale; e quando fossero violatrici delle leggi, o altrimenti pericolose alla pubblica tranquillità e sicurezza, si possono impedire e perfino disciogliere.

In Italia il Governo esercita la sua potestà anche rispetto alle società commerciali, le quali per costituirsi han bisogno di una preventiva autorizzazione ed approvazione dei loro Statuti in conformità delle disposizioni del Codice di commercio.

Grande è poi la differenza che esiste fra le semplici associazioni ed i corpi morali. L'associazione ha vita, appena volontariamente si accordino liberi individui, i quali in nome dell'esercizio di questo alto diritto, mettono in comune i lor capitali, i lor voleri, per conseguire un comune intento, e con ciò costituiscono una società. Ma queste nulla hanno di duraturo; perocchè la morte discioglie i vincoli temporari, che sono stati creati dalla volontà dell'uomo.

Ma altrimenti avviene dei corpi morali, diversi affatto dalle altre semplici associazioni, perocchè essi hanno un carattere di permanenza e di perpetuità. Or questi esseri non possono esistere che per una finzione, perocchè se tutti gli uomini muojono, gli aggregati di uomini, non possono esser diversi dagli elementi che li compongono.

Ecco perchè a ragione han sempre ripetuto i giuristi, che i corpi morali, sono una finzione della legge civile, una finzione artificiale che attribuisce ad essi uno speciale favore, imprime loro il carattere della perpetuità, e a differenza dei beni che ap-

Digitized by Google

partengono ai privati, le proprietà che il corpo morale abbia acquistato non ritornano più alla circolazione economica per la causa ordinaria della morte, ma il loro possedimento rimane talvolta vincolato per secoli in una personalità artificiale, che non esiste altrimenti se non per virtù e concessione della legge.

Nessuna società non munita di speciale autorizzazione del Governo è capace di succedere e di personalità giuridica. Nè può avere personalità giuridica, nè esistere come corpo morale, qualunque fondazione laica, un ricovero di mendicità uno spedale, senza una preventiva autorizzazione ed approvazione dello Stato, il quale quando abbia dato ad essi l'esistenza, non potranno ancora esercitare i diritti civili siccome persona, fuorchè colle limitazioni e condizioni prescritte dalle leggi.

Le corporazioni religiose avrebbero un privilegio, starebbero fuori il diritto comune se fossero considerate come corpi morali, aventi la piena capacità civile di acquistare, possedere e succedere e non assogettandosi alle leggi regolatrici di tutti gli altri corpi morali non ecclesiastici.

Si è poi domandato da molti: ma quale è la proprietà della chiesa, è veramente essa proprietaria? La proprietà è il diritto di usare ed abusare delle proprie sostanze; ora il clero, non può vendere non può permutare i propri beni, la proprietà non appartiene agli individui i quali a causa del loro voto non possono elevare ragioni di dominio nè di usufrutto nè di uso di questi beni; ma appartiene agli stabilimenti ecclesiastici. Or la proprietà privata passa dall'una all'altra mano, e subisce infinite modificazione, ma le proprietà l'ecclesiastica diventa invece perpetua ed intangibile, e un ostacolo a qualunque progressivo miglioramento.

Abbiam detto che vero proprietario non può essere che la persona, che la proprietà è permanente, perchè costituisce un diritto che vive della propria energia, e quando non sia individuale non può avere diritti assoluti di disporre delle cose. Il donatore dei beni si spogliava del suo patrimonio, ma non investiva completamente il donatario perocchè non gli accordava il diritto di disporre, solo l'usufrutto.

Nè si contravviene alla volontà dei fondatori, poichè questi debbono sapere che la loro disposizione avendo un tratto progressivo e perpetuo, rimane soggetta di sua natura non solo a

Digitized by Google

tutte le modificazioni che le leggi esistenti possono imporre, ma a quelle ancora che le leggi future, a cui non possono per alcun verso sottrarsi le proprietà situate nello stato, potrebbero per avventura introdurre. Anche i diritti feudali non furono rispettati dal legislatore, e rispetto ai feudi e ai fedecommessi, si poteva con tutta ragione apporre che la legge imperante nel tempo in cui veniva redatto il testamento, e che avea autorizzato il testatore e disporre in quelle conformità dei suoi beni a favore di una data famiglia, non poteva essere abrogata da una legge posteriore, e che questa non poteva avere un effetto retroattivo, e togliere il diritto alle persone contemplate nella disposizione testamentaria. Eppure nessuno esitò a sopprimere i vincoli fedecommissari, non solo per l' avvenire, ma a sciorre quelli che erano stati precedentemente stabiliti.

Ma si dice, sopprimendo il corpo morale non potete ereditarne i beni. Evidentemente lo Stato nel sopprimere le corporazioni religiose, deve farlo nell'interesse pubblico non a fine di lucro. Ma avvenuta la soppressione a chi potranno appartenere questi beni? Non ai membri delle rispettive corporazioni, perchè essi acquisterebbero un dritto che non ebbero mai; di necessità adunque bisogna attribuirlo allo Stato, che rappresenta l'universalità dei cittadini, come avviene di tutte le proprietà di coloro che non lasciano eredi.

Se è indubitato che le corporazioni religiose sono creazioni fittizie fatte dalla legge, questa può disfarle al modo stesso che le ha autorizzate; non è quindi una spogliazione il revocare la facoltà accordata ai corpi morali di possedere, ed il governo non viola certo il dritto comune sopprimendo le corporazioni religiose. In questo caso queste sarebbero trattate come tutte le altre associazioni e corpi morali, ed è ingiusto che la chiesa rivendichi come proprio suo diritto quello che non è concesso a nessun'altra associazione.

VI.

I sostenitori del diritto assoluto di proprietà negano allo Stato il potere di regolarla; trovano inesatta ed irrazionale la definizione che il Codice civile fa della proprietà; non ammettono che lo Stato possa abolire le corporazioni religiose; pensano che sia una flagrante ingiustizia l' espropriarla per causa di pubblica utilità.

Digitized by Google

Anzi affermano che espropriare un cittadino de'suoi beni, allegando la causa dell'utilità pubblica, è come volere ammettere il comunismo. Infatti essi dicono non si potrebbe sostenere questo principio, se non si ritiene che lo Stato come sovrano proprietario di tutti i beni posseduti dei privati, ha il diritto di riprendere quello che gli appartiene. E se si ammettesse questa teoria è chiaro che potrebbe espropriare senz'indennizzare i privati, poichè l'individuo dev'essere immolato alla società.

Or non vi ha, così ragionano, più manifesta ingiustizia. Il diritto di proprietà essendo individuale dev'essere rispettato ad ogni costo. Nessuno può obbligare altri a spossessarsi della sua terra, se non a patti che gli convengono, e se non vuol cederla, è padrone di farlo. Nessuna legge umana lo può costringere a rinunziare a ciò che è suo, anche previo indennizzo. Nell'interesse di mille persone, spogliando l'uomo del suo diritto si commette un delitto nell'istessa guisa che se si spoglia nell'interesse di un solo. Aggiungete che il compenso che vuolsi accordare spesso non può essere proporzionato.

Se per costruire una pubblica strada voi dovete abbattere la mia casa, non vi è compenso che valga a risarcirmi del dolore che provo nel veder distrutto il luogo, ove son morti i miei genitori, ove ho visto nascere i miei figli, a cui son legate le più care memorie della mia vita. L'utilità del maggior numero non può servir mai di fondamento al diritto, e la prima delle pubbliche utilità è il rispetto severo della giustizia. Se lo Stato ha bisogno di una strada, di una fontana e per costruirle ha bisogno di una proprietà privata, coloro che ne traggono utile vi concorreranno certamente. Ma può avvenire che ad altri non conviene cedere la sua proprietà, ed allora si cambi pure il tracciato della strada, e se occorre si allunghi anche, ma si rispetti il diritto di proprietà. Adoperate la pubblica opinione, la stampa e tutti i mezzi che vi dà la libertà per agire sui proprietari ricalcitranti. Denunciate il nome dell'egoista che non vuol cedere la sua proprietà per l'utile pubblico a'propri concittadini, e spesso per nonesporsi al biasimo universale, concorrerà all'opera riconosciuta come di pubblica utilità.

È agevole confutare questa opinione de'dottrinari, più sottile che vera. L'espropriazione non ha luogo perchè lo Stato si considera come proprietario di tutti i beni posseduti da'privati,

Digitized by Google

anzi non mai quanto ora si mostra sollecito di riconoscere questo sacrosanto dritto ne'singoli cittadini, stabilendo che nessuno può essere costretto a cedere la sua proprietà od a permettere che altri ne faccia uso, se non per causa di utile pubblico legalmente riconosciuto, e premesso il pagamento di una giusta indennità.

Or questo sacrifizio delle cose non avviene per capriccio dell' uomo, ed il dritto di proprietà se si trova a fronte dell' utilità pubblica, non può che cederle il posto. Come i dritti ed i doveri fra uomo e uomo sono correlativi, e pel bene e perfezionamento dell'individuo è una condizione necessaria la comunanza sociale, così il dritto individuale cessa ove comincia quello della società, nè questa sarebbe possibile senza l'obbligo nell' individuo di far sacrifizio de'privati vantaggi al bene comune.

Le più civili nazioni d'Europa in omaggio di questo principio, hanno leggi speciali per l'espropriazione di utilità pubblica. E se in Inghilterra, secondo le leggi comuni, il dritto di proprietà non può essere violato anche quando si tratti dell'interesse pubblico, può però il potere legislativo obbligare un privato ad acquetarsi contro la sua volontà a ciò che esige il bene generale ed a cedere per tal ragione i suoi beni.

Riportiamo le parole del Blakstone, (commentario delle Leggi Inglesi).

« *Il potere legislativo* può solo obbligare un particolare ad aderire contro sua voglia a ciò che esige il bene pubblico, ma non mai spogliandolo arbitrariamente della sua proprietà: ciò che la legge gli toglie, gli è reso dall'indennità che gli accorda. Allora il pubblico è considerato come un individuo che fa un cambio con un altro individuo; e il potere legislativo obbliga solamente il proprietario a cedere una parte della sua proprietà, mediante un prezzo ragionevole. Ma il potere legislativo usa di questa sua autorità con la più grande discrezione ».

Ma se è un principio assoluto che l' interesse generale deve prevalere all'interesse privato, è dall' altra parte indubitato che il dritto del cittadino non deve essere leso, e che la personalità dell'individuo non deve essere assorbita da quella dello Stato.

È necessario quindi che la legge determini bene ed equamente i rapporti della proprietà privata con l'interesse generale, i limiti fra il diritto individuale e quello della società, e le frequenti

Digitized by Google

modificazioni che simili leggi sull' espropriazione han subìto presso i più culti Stati d'Europa, provano come lo stabilire con giustizia questi rapporti, non è opera agevole.

In Italia una legge del 25 giugno 1865, sull'espropriazione per causa di pubblica utilità abrogava le diverse leggi e regolamenti che già esistevano nei singoli Stati della penisola.

La legge assicura nella miglior guisa il diritto di possesso, ma tenendo conto delle condizioni sociali del paese, sapendo bene che sarebbero affatto ineffica i e la stampa e la pubblica opinione, per indurre a consentire alla cessione dei suoi beni il proprietario che non ne vuol sapere, ha stabilito, che l'assoluto diritto di proprietà, può essere limitato quando trattasi di utile generale.

Secondo la legge possono esser dichiarate, di pubblica utilità, non solo le opere che si debbono eseguire per conto dello Stato delle provincie o dei Comuni nell'interesse pubblico, ma anche quelle che allo stesso scopo, intraprendono corpi morali, società private o particolari individui.

La domanda per ottenere che un' opera sia dichiarata di pubblica utilità, deve preventivamente pubblicarsi in ciascun Comune in cui l'opera stessa vuol' essere eseguita, ed inserirsi per estratto nel giornale ufficiale della Provincia. Durante il termine di quindici giorni, ciascuno può prendere conoscenza della relazione e del piano depositati nell'Ufficio del Comune, o della Prefettura o della Sotto Prefettura e fare le sue osservazioni.

La dichiarazione di pubblica utilità ha luogo per legge nei seguenti casi:

Per la costruzione delle strade nazionali, delle ferrovie pubbliche, dei canali navigabili, pel prosciugamento dei laghi, e per altri grandi lavori d' interesse generale, la cui esecuzione, giusta le discipline che governano le opere pubbliche, dev' essere autorizzata per legge, debba o nò lo Stato concorrere alla spesa.

Per le opere provinciali, la dichiarazione di pubblica utilità è fatta dal Ministero dei lavori pubblici, quando i progetti d'arte debbano essere dal medesimo approvati: negli altri casi è fatta dal Prefetto.

È altresì fatta dal Prefetto per la costruzione e sistemazione delle strade comunali, e consorziali poste fuori dell'abitato, delle

Digitized by Google

opere idrauliche e dei ponti, spettanti pure ai Comuni od a' consorzi, dopo che il progetto dell'opera sia stato approvato.

È fatta con decreto Reale, sulla proposta del Ministro della guerra e della marina, la dichiarazione di pubblica utilità, per la costruzione di fortificazioni o di fabbriche militari.

L'indennità da accordarsi si determina nel modo seguente: Il Prefetto autorizza l'occupazione immediata dei fondi pei quali fu accettata l'indennità stessa, facendo di questa espressa menzione. Contemporaneamente formerà l'elenco dei proprietari che non accettarono l'offerta indennità, e non conchiusero alcun amichevole accordo cogli espropriantì, indicando sommariamente i loro beni soggetti ad espropriazione, e trasmetterà tale elenco, unitamente al piano di esecuzione e agli altri documenti al Presidente del Tribunale del circondario, in cui sono situati i beni da espropriarsi.

Il Tribunale nei tre giorni immediatamente successivi al ricevimento delle carte, nomina con un semplice decreto, e senza che sia necessaria la citazione delle parti, uno o tre periti coll'incarico ai medesimi, di procedere alla stima dei beni, da espropriarsi situati nel circondario, ed indicati nello elenco stesso dal Prefetto.

Collo stesso decreto si stabilisce ai periti il termine entro il quale dovranno presentare la loro relazione. Questa viene dal Presidente del Tribunale trasmessa al Prefetto con tutti i documenti; e il Prefetto ordina all'espropriante, di depositare nella cassa di depositi e prestiti, le somme risultanti dalla perizia, ovvero autorizza il pagamento diretto dell'indennità per intero o in parte, e in seguito alla presentazione dei certificati comprovanti il seguito deposito, o dei titoli giustificanti l'effettuato pagamento, pronuncia l'espropriazione ed autorizza l'occupazione dei beni; indicando nel decreto l'ammontare dell'indennità che fu assegnata colla perizia e di cui venne fatto il deposito o il pagamento.

Son questi i principii generali che informano la nostra legge, la quale certo tutela meglio l'interesse private e quello della generale comunanza di quanto facessero le prescrizioni che vigenano nelle diverse province d'Italia, assai spesso contradittorie.

Ma non vogliamo tacere, come a parer nostro, qualche volta la legge esagera il principio dell'utilità pubblica.

Digitized by Google

Ammesso che lo Stato possa espropriare mediante indennità, le quistioni più importanti che sorgono son queste: chi deve dichiararla, chi determinare il compenso, quanta parte dei beni può esser compresa nell'espropriazione.

Varie sono le opinioni dei pubblicisti intorno all'autorità che deve dichiarare l'utilità pubblica. Sostengono alcuni che quest'atto debba emanarlo il potere legislativo, altri il potere esecutivo.

Il Sirey è di parere che l'espropriazione non dovrebbe mai aver luogo, salvo in virtù di una legge. In questa il cittadino potrebbe trovare garentigie veramente efficaci; ed è bene ricordarsi che occorre una legge per stabilire qualsiasi imposta, che sovente è una diminuzione di proprietà assai più lieve che non sia l'espropriazione di un fondo.

Il Romagnosi e parecchi scrittori con lui, sostengono invece che il potere legislativo non potrebbe pronunciare la dichiarazione di pubblica utilità con sicurezza e dignità. Con sicurezza, perchè il potere legislativo non può chiarire e risolvere questioni di fatto, le quali il più delle volte dipendono da cognizioni locali; nè con dignità poichè i legislatori si trasformerebbero in semplici giudici, e sovente l'oggetto pel giudizio non offrirebbe grande interesse.

Potrebbe avvenire poi che nell'intervallo delle tornate parlamentari, per mancanza di autorità che pronunzi la dichiarazione di pubblico vantaggio l'esecuzione delle opere d'interesse generale sarebbe ritardata, con gran danno talvolta dell'interesse pubblico.

Ma è evidente che allorquando trattasi di lavori di grande importanza, i quali si collegano colla prosperità generale dello Stato, il potere legislativo riserva a se di dichiarare la pubblica utilità, e tutto questo lo fa con piena sicurezza e senza derogare alla sua dignità, poichè trattasi di lavori che possono influire allo svolgimento della civiltà e ricchezza pubblica.

La nostra legge stabilisce che quando trattasi di grandi lavori, l'utilità pubblica dev'essere autorizzata dal potere legislativo. Quando per l'esecuzione di un'opera devesi imporre un contributo ai proprietari dei fondi, confinanti o contigui, è necessario che la dichiarazione sia fatta anche per legge. Negli altri casi d'interesse puramente locale, il potere legislativo, delega al potere esecutivo la facoltà di dichiarare la pubblica utilità, e per-

Digitized by Google

chè l'opera possa compiere con maggiore espeditezza, o perchè il Parlamento non sia distratto d'affari di lieve importanza.

Ma non sarebbero meglio tutelati gl'interessi individuali, se la dichiarazione di pubblica utilità, più che dal potere esecutivo, venisse fatta dal potere giudiziario, tranne quando trattasi di costruzioni di fortificazioni e di fabbriche militari?

In quanto a chi deve determinare le indennità potevano esservi tre mezzi, l'autorità amministrativa, un giurì speciale, o i tribunali ordinari. Incompetente è l'autorità amministrativa, per l'indole naturale del suo ufficio.

In Inghilterra, negli Stati Uniti d'America ed in Francia, determina le indennità un giurì speciale. Ma se nei primi due Stati, ove il giurì ha competenza, non solo nelle materie penali ma anche nelle civili ed è istituzione antichissima, ha prodotto eccellenti risultati, il medesimo non è avvenuto in Francia ove l'istituzione del giurì di espropriazione è stata causa di molti mali, e minaccia di produrne maggiori. Gl' interessi della proprietà territoriale, dicono i giuristi francesi, non trovano quasi nessun contrapeso e l'industria è completamente sacrificata. I membri del giurì debbono essere proprietari per giudicare con cognizione di causa nell'estimare le terre; ora i proprietari per un sentimento naturale dettato dal proprio interesse, sono inclinati a dare un grande valore alla ricchezza immobiliare che forma il loro patrimonio.

La legge in vigore presso noi ha con molto accorgimento lasciato a' Tribunali ordinari la competenza di determinare in modo definitivo l'indennità dovuta agli espropriati.

L'art. 22 stabilisce che, nell' espropriazione possono comprendersi non solo i beni indispensabili all' esecuzione dell' opera pubblica, ma anche quegli attigui in una determinata zona, l'occupazione dei quali conferisce direttamente allo scopo principale dell'opera predetta.

Con simile disposizione si è creduto poter dar mano e termine ai grandi lavori di cui tanto vi ha bisogno presso noi che aumentino i commerci e le industrie e rendano facile l'ampliazione dell'abitato dei Comuni, divenuti in gran parte ormai angusti per la crescente popolazione.

Ma per quanto possa parere giustificata la necessità di questa disposizione, pure il principio della pubblica utilità assume pro-

Digitized by Google

porzioni molto vaste, onde facilmente potrebbero essere compromessi gl'interessi privati.

VII.

I giuristi e gli economisti si son molto occupati della *proprietà delle miniere.*

Appartengono esse allo Stato, al proprietario del suolo, a chi le scovre?

Dicono alcuni, l'industria delle miniere è cosa tutt'affatto speciale: per eseguirla occorrono meccanismi e congegni diversi, si debbono superare molti ostacoli, l'escavazione fino alla profondità necessaria, l'apertura delle gallerie, l'estrazione delle materie. Il concetto della proprietà non può applicarsi alle miniere; la prima include l'idea dell'uso perpetuo per la produzione; e la seconda presuppone l'esaurimento, la temporaneità. Inoltre la ricchezza mineraria è dote concessa dalla natura una sola volta al genere umano, onde lo Stato, anche nell'interesse delle generazioni avvenire, deve vegliare perchè sia convenientemente rispettata. Il proprietario del suolo non può dirsi quindi proprietario del sottosuolo. L'*occupazione*, *il lavoro*, *la prescrizione*, si riscontrano in colui che è proprietario del suolo, ma non possono riscontrarsi in ordine al sotto suolo, finchè non è naturalmente visibile ed occupato, e reso produttivo col lavoro. Queste due proprietà, del suolo e del sotto suolo cioè, si debbono tener distinte, imperocchè ciascuna ha un'origine, una destinazione differente siccome d'indole diversa è l'industria e l'applicazione del lavoro che vi si riferiscono. Lo stato ha sulle miniere diritti che non potrebbe certamente vantare per le altre proprietà private.

Ma i sostenitori di questa teoria non osano concludere che la proprietà delle miniere spetti allo Stato; invece che il Governo abbia il diritto ed il dovere di esercitare sulle stesse la sua sorveglianza; e finchè trattasi di sorveglianza o tutela governativa, son pochi che dissentono.

Sembra invece evidente che il proprietario del suolo lo sia nel medesimo tempo del sotto suolo; che egli può scavare il fondo della terra, volgere a sua utilità tutte le ricchezze che può trovarvi ad una piccola come ad una grande profondità, tutto ciò che vi era nascosto ed ignoto, la sorgente d'acqua, il tesoro, la

Digitized by Google

miniera. Ammettere che un estraneo possa fare opere di escavazioni nel fondo altrui, è ammettere una evidente violazione della proprietà privata. Ancora nel diritto romano prevalse nelle prime epoche, in tutto il suo rigore, il principio dell'assoluto diritto di proprietà che nelle scuole si espresse colla formola, *che la proprietà si estende dalla superficie del suolo fino alle stelle*, e fino *alle viscere della terra*. In Inghilterra, dove tanto è estesa l'industria della coltivazione delle miniere non si distingue la proprietà del suolo da quella del sotto suolo. Nei tempi feudali le miniere appartenevano al Re, come le terre; ora mai son passati i tempi delle *regalie*.

Ma certamente questa proprietà sotterranea ha altre leggi che la superficiale. Una miniera è una materia inerte che giace in fondo alla terra e non ha valore finchè non è estratta; può accrescere la pubblica ricchezza, e lo Stato quindi ha l'obbligo di regolarne l'esercizio in ordine all'interesse pubblico, e deve esercitare la sua ingerenza per quanto riguarda l'esercizio dell'industria in rapporto alla sanità degli operai, alla disciplina, all'ordine, alla sicurezza. Per causa di pubblica utilità, può certo espropriare il terreno per escavar le miniere quando il proprietario ricusi di farlo, pagando allo stesso la conveniente indennità. È chiaro che in questo caso la proprietà della miniera appartiene a colui che coi suoi capitali e col suo lavoro intraprende a coltivarla; ma in ogni modo il diritto di esplorare è dapprima del proprietario del suolo, nè questo diritto di scoprirla e coltivarla può esser dato ad un terzo, se non per consenso del proprietario del fondo, al quale il diritto medesimo appartiene.

Sono ora in vigore in Italia tre leggi sulle miniere, informate da principii affatto diversi; una ha vigore in Piemonte e Lombardia; un'altra in Toscana, una terza nel Napoletano. Unificarle non è opera agevole, nè forse utile, e come avviene di tutte le altre leggi, vi ha molti lodatori di quella che vige in Toscana, e molti della piemontese del 1859. In questa è stabilito, fra le altre prescrizioni che non si possono coltivare le miniere se non in virtù di una concessione sovrana, e questa permissione può ottenersi anche nel caso in cui il proprietario del terreno ove debbono farsi le ricerche ricusi il suo assenso.

Questa disposizione è contraria ai principii della giustizia; è una manifesta violazione del diritto, e non potrebbe in nessuna guisa giustificarsi.

Digitized by Google

Un'altra limitazione al diritto di proprietà può venire dai monopolî, esercitati dallo Stato. Il monopolio spossessa collettivamente la società tutta quanta d'un suo diritto, per usarne in sua vece e spoglia senza alcun compenso. Ora è evidente che se la utilità pubblica basta a giustificare l'espropriazione ; per giustificare il monopolio , bisogna che sia dimostrato come lo Stato e non altri possa esercitare quelle funzioni; più che l'utilità vuol esser provata la necessità.

Lo Stato regola l'uso della conservazione della proprietà pubblica e privata, affinchè niun danno provenga alla salute e alla vita delle persone ; determina il dissodamento e sboscamento delle terre, limitando anche in questo il diritto del proprietario, imperocchè le foreste non solo servono per i bisogni della difesa nazionale, ma perchè un eccessivo disboscamento può scomporre l'armonia del clima e produrre le innondàzioni.

VIII.

Sono moltissimi coloro i quali negano la proprietà letteraria,e credono che sia un monopolio quello che la legislazione ha finora accordato agli autori ed anche agli editori, monopolio dannoso a tutti, non derivazione della proprietà giustificata da invariabili principii di diritto.

Si può egli essere , così ragionano , proprietario di un'idea ? Fino a che tengo in me la mia idea , ne sono certo il proprietario, ma ho grande dubbio che l' idea quando si è dovuta ritenere in se , sia in generale un' idea ; essa lo è forse tanto poco come un oggetto di valore, una miniera non aperta la quale non si sa cosa contenga. Ogni qualvolta poi io comunico la mia idea, non vo' dire per iscritto o per la stampa, ma anche a voce, allora io me ne esproprio e la rendo di dominio di coloro ai quali io la comunico, senza menomamente obbligare questi ad astenersi dal propagarla. Non si può adunque ammettere una proprietà materiale nelle opere dell' ingegno ; il diritto d' autore è un monopolio al pari di un altro , e che ha quindi di comune co' monopoli di rincarare il prodotto, monopolio sconosciuto dall' antichità. Se si ammette il diritto di proprietà letteraria, bisogna renderlo ereditario e perpetuo, perchè o è contrario all'interesse sociale, e allora perchè consacrarne il principio, o è conforme, ed

Digitized by Google

allora perchè limitarne l'uso? . . . La proprietà letteraria spegne le grandi opere, ammutolisce i grandi scrittori e fa formicolare solo i piccoli.

Rispondono altri; la base sociale dell'antichità è affatto diversa dalla nostra, oggi è una società di lavoratori e lo scrittore ha anch'egli in mira il profitto del suo lavoro. Se non si riconosce una proprietà materiale nei prodotti intellettuali, è certo però che in ogni opera sia scientifica, letteraria o artistica, vi ha idea e forma: l'idea appena manifestata cessa di costituire parte della nostra proprietà personale ed è patrimonio dell'universale; non potendosi circoscrivere non è appropriabile, il pensiero nè s'inceppa nè s' isola: ma se non si sostiene la proprietà del pensiero, la proprietà può cadere sulla forma colla quale il pensiero è manifestato, e può essere quindi proibito il riprodurre le altrui idee coll' istessa forma. All'autore per acquistarla sono occorsi lunghi studi, ed è per questo che deve essergli accordato il diritto di vendere il suo lavoro.

E ragionano giusto. Togliete infatti alle opere artistiche più celebrate la loro forma individuale ed esse resteranno un' opera comune e volgare senza importanza. Infatti se voi spogliate della sua forma poetica la Francesca da Rimini o il Conte Ugolino, quelle due immortali creazioni appariranno come due fatti ordinari della vita, poichè non vi ha niente di sorprendente e nuovo nelle avventure di un adultero e nella morte disperata per fame di un uomo.

Per lunghi studi ed ispirato lavoro da un nudo marmo vien fuori la statua parlante del Mosè, il quadro della Trasfigurazione, un basso rilievo di Benvenuto Cellini. I suoni stessi così vaghi ed indeterminati, prendono una forma tutta propria da non confondersi con le altre, diventan musica di Mozart o di Rossini. Una idea qualunque che è comune a molti uomini, si trasforma e acquista un carattere nuovo e determinato, pel modo onde è vestita dall'intelletto. Per l'ordine, pel metodo questa idea addiviene un sistema filosofico, la dottrina di Platone o di Aristotile. La luce, l' aria, l'acqua, proprietà comuni, si adoperano come forze motrici, si utilizzano per uno scopo determinato, s' inventan le macchine con le quali si vince e trasforma la natura.

Ora se non vi è proprietà più legittima ed inviolabile di quella che l'uomo acquista col proprio lavoro, trasformando e rendendo

Digitized by Google

utili le cose sulle quali imprime il suggello della propria personalità, nessuna opera costa tanto lavoro, ed è più individuale quanto quelle dell'ingegno, sebbene si trasformino e rendano utili idee e non cose.

Abolita la proprietà letteraria, ne verrebbero le più manifeste ingiustizie. Oggi è assai limitato l'utile che un autore cava dalla stampa del suo libro, spesso anzi oltre le fatiche che ha dovuto durare per scrivere l'opera, deve aggiungere la perdita delle spese che sono state necessarie per stamparla. E tutti sanno che le opere che più si spacciano non sono sempre quelle che più valgono; ma la spiega di questo fatto è assai agevole, e non serve punto a chiarire la presente quistione.

Pure fra tanti autori dilettanti, vi è qualche fortunato che vende la sua opera, sia romanzo o storia, sia antologia o compilazione — Se Shakspeare muore povero attore, Dickens diventa milionario coi suoi romanzi; se Molière e Racine non acquistarono ricchezze coi loro capolavori drammatici, Scribe, Sue, Dumas scrivendo racconti, commedie o drammi di effetto ebbero compensi favolosi.

Senza legge che garentisca le opere dell'ingegno, si esclude da'lucri solo colui che n'è l'autore. Pubblicato il libro, se è tale che facilmente si può vendere, si trova subito qualche pirata che lo ristampa. Questi spesso ha gran copia di capitali, corrispondenti, giovani da negozio, associatori molesti in tutte le principali città, ne'più remoti villagi. Ha modo di fare annunziare con infiniti cartelloni affissi su tutte le piazze il suo libro, con avvisi ripetuti ogni giorno nei più accreditati e diffusi giornali. L'editore in pochi giorni esaurisce tutte l'edizione, e all'autore, rinchiuso in una città di provincia, non torna facile trovar persona a cui far dono della opera sua, che pure gli è forse costata molti anni di studi, perdita di tempo e di capitali.

Certo la società ha l'obbligo di garentire il dritto dell'autore, poichè ben legittimo è lo scopo che può proporsi un uomo, di procacciarsi cioè col frutto della sua intelligenza i mezzi materiali per campare la vita.

Ma questa proprietà letteraria non può paragonarsi a quella di una terra qualunque; la prima non è divisibile come la seconda, nè l'autore può vantare un diritto assoluto, diritto che può ledere l'interesse sociale.

Digitized by Google

Il suo diritto non è trasmissibile in modo assoluto, poichè sarebbe, nota l'Ahrens, impedire ogni progresso, proclamare l'egoismo illimitato, spezzare i vincoli che legano l'uomo all'umanità, stabilire de' maggioraschi letterari più fatali dei maggioraschi della proprietà fondiaria.

Differisce in ordine alla durata, ma tutte le civili legislazioni ammettono questo diritto, e in molti stati si appella *proprietà letteraria ed artistica*, l'Olanda lo chiama *diritto di riproduzione*, l'Inghilterra *diritto di copia*. In Italia la legge del 25 giugno 1865 determina i diritti spettanti agli autori dell'opere dell'ingegno.

Da nessuna legislazione è ammesso il diritto di autore in perpetuità, ma è riconosciuto allo stesso l'esclusivo diritto sulla sua opera per tutta la vita con facoltà di cederlo o trasmetterlo; ma la durata del diritto negli eredi varia secondo i diversi paesi.

Le leggi di Francia, Russia e Spagna stabiliscono che a decorre dalla morte dell'autore dura negli eredi il diritto per 50 anni; secondo la legge italiana per 40. In Austria, in Prussia, nella Baviera, in Portogallo, nella Sassonia dura per 30; nel Belgio, nella Danimarca, nella Svezia per 20; per 15 nella Grecia; in Turchia ogni diritto cessa con la vita dell'autore.

In Italia il diritto quanto alla sua durata va distinto in due periodi. Se l'autore visse meno di 40 anni, gli eredi conservano il diritto fino al termine di tale periodo, quindi ne comincia un secondo di anni 40 in cui l'opera si può ristampare senza speciale consentimento di colui al quale il diritto d'autore appartiene, sotto la condizione di pagargli il premio del 5 per cento sul prezzo, che deve essere indicato sopra ciascuno esemplare.

Negli Stati Uniti gli eredi conservano il diritto per anni 28 a decorrere dalla pubblicazione dell'opera, coll'aumento di 14 anni nel caso che allo autore sia succeduta la vedova coi figli.

La legislazione inglese accorda 7 anni agli eredi, al termine di tale periodo, se non sono trascorsi 42 anni dalla prima pubblicazione dell'opera, conservano il diritto fino al compimento degli anni 42.

La Svezia accorda 20 anni ai successori dell'autore purchè facciano una nuova edizione dell'opera. In Danimarca se dopo cinque anni l'editore non ha più esemplari dell'opera essa diventa di libera riproduzione.

Le società di scienziati, accademie, università e lo Stato se

Digitized by Google

pubblicano un'opera hanno in Portogallo, in Prussia, in Russia, in Baviera, nella Spagna e nel Wurtemberg un diritto eguale a quello riconosciuto agli eredi; in Inghilterra è perpetuo, in Austria dura per anni 50, in Italia per 20.

Le opere postume sono egualmente proprietà degli eredi in Inghilterra, Austria, Prussia, Baviera, Sassonia, Portogallo, Belgio e Russia e per il tempo accordato per le altre opere, ma a decorrere dalla prima pubblicazione. Nella Spagna e Danimarca dalla morte dell'autore. In Italia le opere postume appartengono agli eredi per 80 anni distinti in due periodi,

In Francia e Belgio le opere postume sono riservate agli eredi purchè esse non siano annesse alle altre opere dell'autore.

Un'altra classe di opere che meritano speciale menzione sono i discorsi, le prediche, i corsi pubblici. Le legislazioni della Spagna, Russia, Italia, Portogallo, Austria, Baviera, Sassonia e Danimarca si sono pronunciate perchè fossero assimilate alle altre opere letterarie.

La Prussia impedisce ai terzi di pubblicarle in fino a che è in vita l'autore. L'Inghilterra fece un eccezione per i corsi di professori retribuiti, e l' Italia per i discorsi pronunciati nelle camere legislative od in pubbliche riunioni sopra un soggetto d'interesse pubblico od amministrativo.

Gli editori di canti nazionali, proverbi, favole, racconti e di ogni altro monumento di antichità nazionale conservati per tradizione orale, hanno ricevuto presso alcune legislazioni una speciale protezione.

Quanto alla traduzione delle opere letterarie poche sono le legislazioni che se ne occupano. L'Italia ha concesso allo autore il diritto esclusivo di fare tradurre la sua opera per anni 10 a decorrere dalla prima pubblicazione ; se non esercitò tale suo diritto, tutti possono tradurla, ed acquistare nella traduzione i diritti di autore nei limiti ordinari. Le convenzioni letterarie si sono più specialmente occupate di questa questione, col determinare i rapporti con gli altri stati, essendo più specialmente all' estero che si fanno traduzioni e non nel paese ove l' opera fu pubblicata.

La legge italiana introdusse un'innovazione nell' espropriazione per causa di utilità pubblica, pronunciata nelle forme ordinarie, dietro parere del Consiglio di Stato, a profitto dello Stato,

Digitized by Google

delle Provincie e dei Comuni. L'indennità è regolata da tre periti. In Francia la legge del 10 fruttidoro anno IV. permette solo allo Stato di trattare amichevolmente con gli autori per le opere d'istruzione pubblica.

Prima della stipulazione delle convenzioni, i diritti degli stranieri non erano riconosciuti in Francia; ma un decreto del 1852 accordò loro senza condizione le medesime guarentigie che hanno i francesi. Il Portogallo, l'Austria, la Baviera, la Sassonia, la Svezia, la Grecia e l'Italia hanno ammesso il principio di reciprocità.

Nella Danimarca, Svezia ed Austria non è richiesta alcuna formalità per la riserva del diritto di autore.

In Francia è richiesto il solo deposito; la sola dichiarazione è prescritta nella Russia, Prussia ed Inghilterra; nella Spagna, Italia, Portogallo, Belgio, Olanda è prescritta la dichiarazione con il deposito; nella Sassonia e Baviera l'inadempimento di tali formalità non impediscono l'azione contro il contraffattore.

La contraffazione è generalmente un reato contro il quale non si può d'ufficio procedere senza che vi sia querela della parte lesa. In Russia è espressamente detto che i tribunali possono consultare l'accademia delle belle arti, in Austria i periti in letteratura e nelle arti.

La contraffazione è d'ordinario punita con pene pecuniarie, e dà luogo al risarcimento dei danni e interessi. In Portogallo in caso di recidiva è punita col carcere, nella Russia poi possono essere applicate contro il contraffattore le pene della frusta e quella della deportazione.

IX.

Non vi è utopia che tanto facilmente seduca o trovi seguaci numerosi, quanto quella sostenuta da' comunisti, che negando in tutto il diritto di proprietà, agita e commove le moltitudini, e desta brame disordinate e selvagge.

I comunisti dicono: la proprietà privata si fonda sul principio dell'egoismo; essa è contraria alla morale che prescrive all'uomo di considerare innanzi tutto il bene generale e di posporre il proprio interesse a quello della società umana.

La proprietà privata è la sorgente della maggior parte de' delitti che si commettono nel mondo. È la cagione di una ineguaglianza che non ha rapporto alcuno col merito degli uomini.

Digitized by Google

Stabilisce ed alimenta una lotta continua fra gli individui, che spesso debbono riuscire ingiusti gli uni verso gli altri. Isola le forze e le facoltà dell'uomo e della società, e così operando multiplica gli oggetti che potrebbero essere utili a più persone, e ingenera un grandissimo sperpero di forze.

I beni amministrati da'privati, di cui godono l'usufrutto, non appartengono che al potere sociale, il quale ha il diritto di regolarne il possesso, espropiare gli uni a benefizio degli altri, liquidare i beni comuni, impedendo che vi siano ricchi e poveri, e stabilendo che tutti debbano possedere la stessa quantità di beni.

E proseguono in coro coi democratici; la società deve abolire il capitale, gli imprestiti ad interesse, i testamenti, distribuire lavoro a chi ne manca, aver cura de'malati, de'vecchi, de'fanciulli, aprir scuole gratuite, provvedere in tutto all'educazione ed al benessere sociale.

Questa utopia che apparve la prima volta nella Repubblica di Platone, fu poi, presso i popoli moderni, riprodotta dal Campanella, nella Città del Sole, da Tommaso Moro, Rousseau, Ficte, e molti altri scrittori di minor fama.

Si è da parecchi confutata con successo, e basta ricordare il Romagnosi, il Rosmini, il Comte, il Thiers. Noi senza ripetere tutti gli argomenti che si possono addurre per mostrarne la falsità, diremo solo che è falsa razionalmente, che la sognata eguaglianza della divisione di proprietà non può sussistere fra gli uomini sia nello stato naturale o sociale, e che quando questo inattuabile disegno volesse con la forza tradursi in atto, non ne verrebbe che una guerra civile sanguinosa e ruine infinite, e sarebbe sconvolta e distrutta la base del vivere sociale, la famiglia.

Tentare d'introdurre l'eguaglianza de'beni, diremo col Romagnosi, con le istituzioni umane sarebbe un tentare l'oppressione e la degradazione della specie umana; essa diventerebbe dannosa assai più per coloro, al giovamento de'quali si temesse, che, non osservata, potessero abusarne. La *disuguaglianza*, per lo contrario, di beni e di stato è inevitabile; essa è una conseguenza naturale delle cose e de'diritti umani, ed un effetto del rispetto usato all'eguaglianza: ad un certo segno essa è la più utile, anzi necessaria condizione di uno stato.

Il potere sociale non si può elevare per pretensione di dominio

Digitized by Google

universale a distributore e dispensatore delle proprietà private, perchè l' appropriazione privata, condizione principale di progresso sociale, precede lo Stato, sicchè lo Stato garentisce e non crea la facoltà dell' appropriazione, come garentisce e non crea la facoltà del lavoro.

Non vi ha poi chi possa porre in dubbio che il possesso e l' uso garentito della proprietà privata, spinge gli uomini a conservarla, a migliorarla, ad accrescerla; or nessuno si deciderà mai ad affrontare le pene del lavoro, senza esser certo di goderne il frutto, e quando nessuno avrà interesse a fare più di quanto gli occorre per vivere, altrimenti ne sarebbe spogliato, la ricchezza sociale deve di necessità diminuire.

Or non pare che negandosi assolutamente la proprietà sia distruggere la famiglia custode delle virtù civili, custode di quanto ha di più bello e sacrosanto il genere umano?

Infatti dove i legami della famiglia sono più deboli, ivi i comunisti trovano maggior numero di seguaci. Nulla vi è di più morale della famiglia inglese. Giovinetta la donna gode di una compiuta libertà, ma il giorno in cui prende marito, ella rinunzia alla sua libertà, addiviene sottomessa al volere dell' uomo che ha scelto a suo compagno, non vive che per lui e per l'educazione de' suoi figli, e d'ordinario è modesta, buona massaia, ispiratrice di nobili e generosi affetti. La legge ammette il divorzio, onde agevolmente si potrebbe sciogliere il matrimonio; ma la maggior libertà non serve che a rendere più costante ed amorevole l' unione.

Assai men saldo e duraturo è il nodo che stringe la famiglia in Francia e in generale presso tutti i popoli latini. Sotto la tutela paterna, la donna non ha libertà di sorte; non può uscir sola di casa e raramente si vede ne' teatri e negli altri pubblici spettacoli. Ma non appena trova un marito, alla primitiva claustrale restrizione, segue una intera indipendenza, un' emancipazione completa. Ognuno de' conjugi, vive pei fatti suoi, e si può affermare che d'ordinario in Francia la casa maritale non è altro che un luogo di convenio in cui la famiglia si riposa per qualche ora della notte. Questo fatto si avvera principalmente nelle grosse città, ove l' operaio giovinetto ancora si allontana dalla casa paterna, con desiderio infinito d' inebriarsi di voluttà, e dolente solo che col tenue salario non può appagare le sue brame.

Digitized by Google

Scrittori che professano la dottrina de' comunisti ve ne ha in Inghilterra e Germania, ma solo in Francia, nel corso di questo secolo, dal campo della teoria si è sceso a quello de' fatti, e si è tentato attuare il sistema con la forza, e della Francia solo nelle grandi città Parigi, Lione, Marsiglia ove maggiore è il numero degli operai, e dove i legami di famiglia sono più deboli. Napoleone fece ogni opera per ingraziarsi questi operai, fu anzi accusato di socialista; ma mentre questi il chiamarono per dileggio l'imperatore delle campagne, ed alla prima occasione lo spingere alla guerra, l'insultarono con ogni contumelia, e quando la fortuna l'abbandonò, il dissero causa di tutti i lor mali.

La sventura che oggi passa inesorata sulla Francia, che pure per tante ragioni ha diritto alla stima ed all'affetto de' popoli civili, stringe il cuore di pietà e di dolore grandissimo.

Ma perchè dopo una così fatale e ruinosa lotta esterna, ritorce disperata le braccia contro se stessa e con tanta ira e ferocia si strugge in una guerra civile senza esempio nella storia?

Vogliono il decentramento! Ma quale? In che consiste mai? Non è possibile che sognino una repubblica federale di tutti i comuni autonomi, e questo mentre la Germania realizza i suoi sogni storici e completa la sua unità; non è possibile che l'idea della patria, l'idea della nazionalità sia morta nel cuore della Francia per dar posto ad idee senza nome, senza bandiera e senza altro colore che quello del sangue.

È la setta di tutti i paesi, è l'internazionale, sono stranieri, anzi son selvaggi che non appartengono a nessuna nazione quelli che che incendiano Parigi?

Ma non è possibile che gente senza domicilio, senza focolare, patria, Dio; abbia il potere d'imporsi ad un popolo forte, e combattere con maggiore risoluzione e tenacità di quello che abbia fatto contro il nemico straniero, che ancora invade il proprio territorio ed a cui è forza pagar cinque miliardi e cedere due province.

Le cause di così grandi sventure possono essere parecchie; ma certo prima fra tutte sembra la quistione sociale. L'operaio si è trasformato in guardia nazionale, vuol porre le mani nell'altrui proprietà, gli pesa tornare all'officina, vuol comandare e preferisce combattere e morire, anzichè riprendere i sudati lavori.

Digitized by Google

La quistione sociale è il gran problema dell'avvenire—Il trionfo de'comunisti porterebbe la morte della democrazia, e il ritorno nel mondo della più crudele barbarie.

X.

Vi sono altri infine che negano parzialmente il diritto di proprietà. Solo chi lavora dicono, deve godere del frutto delle sue fatiche, oltre la tomba non sopravivono diritti, cessando con la stessa la personalità giuridica, la proprietà. L'istituzione di erede è creazione del diritto positivo, che trae l'origine dal desiderio di perpetuare nella persona degli altri la propria individualità. Niente di più ingiusto che alla morte di un uomo, passino i suoi beni a'figli o altri eredi, che non han fatto nulla per meritarli.

L'errore di questi scrittori trae origine dal falso concetto che essi si formano della proprietà e del testamento. Questo è creazione del dritto positivo, ma ammesso il diritto di proprietà, secondo il quale si può disporre nel modo più assoluto di quanto si possiede, ne segue come conseguenza necessaria il diritto che ha ogni uomo di testare. Che se il testamento ha effetto allorchè è trapassato l'individuo, pure fu compiuto quando ancora era in vita, avea coscienza di quello che operava ed era libero di disporre nel modo che credeva de'suoi beni legittimamente posseduti.

È certo spiacevole il veder spesso figliuoli oziosi e dissoluti, che non hanno speso un'ora sola della lor vita per nobilitarsi col lavoro, barattare in orgie frequenti il ricchissimo patrimonio paterno. Ma accanto a questa, chiamatela se pur vi piace, ingiustizia sociale, ponetene un'altra. Non ammettendo il diritto di testare, i beni privati passeranno alla comunità de' cittadini, ed esseri estranei ed indifferenti godranno della sostanza di uomini che essi neppure han conosciuto. E non vi pare che questa ingiustizia sia maggiore della prima?

Chi nega il diritto di testare, nega ad un tempo ogni progresso sociale. Se l'uomo avesse certezza che alla sua morte, i proprii figliuoli si troveranno nella condizione comune, e che non spetterà ad essi più che agli altri, non penserà a risparmi, a migliorare ed accrescere quel che possiede, non alle industrie, o agli arrischiati commerci, ma si contenterebbe del poco che basti a soddisfare i suoi bisogni.

Se il diritto di proprietà potesse abolirsi, saremmo forse tutti uguali, ma tutti poveri ad un tempo.

Digitized by Google

Del Diritto di Associazione e riunione

1. La libertà dell'associazione è un diritto naturale — 2. Può essere circoscritto dalla legge — 3. Quali dovrebbero esserne i limiti — 4. Il dritto di associazione in Inghilterra e Francia — 5. Legislazione Italiana — 6. Associazioni diverse — 7. Il diritto di riunione.

I.

Se l'uomo isolato è debole, associandosi coi suoi simili acquista forza, supera gli ostacoli e le opposizioni, impara meglio a conoscere gli obbietti di comune utilità, compie la sua educazione, vince e trasforma la natura, pon mano ad imprese meravigliose, e certo i popoli più civili e liberi son quelli ove i cittadini si associano più facilmente per uno scopo comune.

La libertà di associazione è un diritto naturale. Ogni cittadino può associare le sue forze a quelle degli altri per raggiungere uno scopo legittimo, e l'esercizio di questo diritto non è che una conseguenza della libertà individuale, inviolabile quanto essa.

Ma questo diritto, come ogni altro, può essere circoscritto dalla legge in certi limiti, o invece tutte le associazioni possono esistere, operare, possedere, fare in somma tutto quello che vogliono finchè rispettano i diritti altrui?

II.

Pensano alcuni che ogni associazione può esercitare tutte quelle facoltà che sono richieste dallo scopo che ne ha determinato l'origine. Qualunque altro limite si voglia loro imporre è arbitrario ed ingiusto, come ingiustificabile è il potere che si arroga il governo di dirigerne le operazioni e di sciogliere sotto pretesto dell'interesse pubblico. La persona collettiva deve avere tutti i diritti della persona individua. Libertà in tutto e per tutti, ecco il principio che deve inspirare l'opera del legislatore, quando prende a regolare l'esistenza e i diritti delle società, sieno esse religiose o industriali, morali o politiche. L'associazione non esiste senza la libertà; la libertà non è feconda senza l'associazione spontanea delle forze individuali.

Digitized by Google

Come corollario a queste premesse segue, che il governo non può rifiutare l'esistenza legale alle corporazioni religiose, che tutte le società politiche, sono egualmente legittime epperò inviolabili onde debbono esser garentite dalle leggi civili. L'uso della forza pubblica per scioglierle è una prepotenza, un arbitrio governativo, e le società sien religiose, industriali e letterarie, possono uscire dal loro campo e per occuparsi di quistioni estranee, per esempio di quistioni politiche, perchè gli associati non han perduto il diritto di cittadini.

Ma questi scrittori non considerano che l'esercizio del diritto più legittimo, abbandonato senza regola fra le mani dell'uomo non può che ingenerare abusi.

Nel seno delle civili società, niun diritto può essere esercitato in modo assoluto, perocchè l'esercizio del diritto assoluto a favore di alcuni, contiene necessariamente la negazione del diritto medesimo in altri; e ammettendolo uguale in tutti, si verrebbe per ciò stesso a renderne impossibile l'esercizio.

« La maggior parte degli Europei, dice il Tocqueville, considerano ancora l'associazione come un'arma di guerra, che si foggia per provarla tosto sul campo di battaglia. Si radunano essi per discutere, ma il pensiero dell'azione prossima preoccupa tutti gli spiriti. Un'associazione è un esercito; parlano per muoversi, per infiammarsi e poi piombano sul nemico. Le vie legali si giudicheranno mezzi, ma non son mai l'unico mezzo di riuscita ».

« Nell'associazione così prosegue l'illustre autore della Democrazia in America, è implicata sempre l'adesione pubblica di un determinato numero di persone a certe dottrine, e l'obbligo contratto di cooperare alla loro prevalenza in un modo prestabilito. Per questo rispetto l'associazione si confonde negli effetti colla libertà dello scrivere; se non che anche circoscritta a questi termini, l'associazione è più potente che non sia la stampa. Quando un'opinione sia rappresentata da una associazione, essa trovasi nella necessità di prendere una forma ben determinata e precisa. Essa novera i suoi fautori e gl'impegna a propugnarla; questi imparano a conoscersi, e il loro zelo cresce in proporzione del numero degli aderenti. L'associazione raccoglie in fascio lo sforzo di spiriti che sarebbero divergenti, e gli spinge vigorosamente verso una sola metà chiaramente segnata.

Digitized by Google

Una maggiore potenza viene all' associazione dalla facoltà di raccogliere insieme coloro di cui essa consta. Un'associazione che concentri i proprii sforzi su certi punti più importanti del territorio riesce più operosa ed allarga i proprii influssi. Ivi gli uomini si conoscono a vicenda e concertano i modi da tenersi; ivi le varie opinioni si svolgono con efficacia e con uno zelo a cui non raggiunge mai la parola scritta. Havvi ancora un altro grado nell'esercizio del diritto di associazione; i fautori di una stessa opinione possono raccogliersi in comizi elettorali, e deputare dei mandatari che deliberino per loro in un' assemblea centrale. È questa propriamente l'applicazione del sistema rappresentativo alle parti politiche.

Così nel primo caso i seguaci delle stesse opinioni, sono legati insieme da un vincolo puramente intellettuale; nel secondo si raccolgono in piccole assemblee che rappresentano le frazioni di una parte politica; nel terzo essi formano quasi una nazione nella nazione, un governo nel governo. I loro mandatari, simili ai veri mandatari della maggioranza, raccolgono in se la forza e la volontà dei loro aderenti, arrivano quasi con un' apparenza di rappresentare la nazione, e con tutto il prestigio che ne risulta. Manca loro, è vero, l'autorità di fare la legge, ma hanno la facoltà d'impugnarla e di esprimere quale debba essere la legge nuova ».

Dalle associazioni non ben regolate nascono i maggiori disordini, mali infiniti. Ognun sa che i club insanguinarono la Francia, e addivennero mezzo potente di tirannia per le minoranze, che distribuivano grazie, davano ordini, e a cui spesso le autorità più eminenti furon costrette ad inchinarsi e cercar protezione. I club in fine usurparono i poteri dello Stato, addivennero dispotici, resero impossibile la libertà.

Giorgio Wasingthon, che avea certo un concetto più giusto ed esatto di tutte le umane libertà, di quello che può formarsene un dottrinario o professor di diritto qualunque, li giudicava nel seguente modo. I circoli sono diretti da capi popolo, che nascondono intenzioni ree, spargono nel popolo diffidenza, gelosia, mal contento contro il governo per rovesciarlo quando che sia con tutte le sue leggi. Tali convegni sono una congiura permanente per cui una minorità audacissima, si leva censuratrice del governo: sentenzia sulle leggi discusse dai Deputati: proclama la

Digitized by Google

volontà sua, legge universale: agli avversari che siedono al governo, dà taccia di traditori e d'ignoranti. Per la pace della società è assurdo, è perniciosissimo questo governo illegale ed occulto, stabilito accanto ai pubblici e legali reggimenti. Niun amico dell'ordine, e della stabilità di un governo, può approvare siffatte riunioni. »

È evidente che lo Stato non ha solo il diritto, ma anche il debito di regolare le associazioni; esso non può consentir mai che entro i suoi confini si eserciti o libertà od autorità che non sia soggetta alle leggi, deve sempre mantenere inviolato il diritto individuale dei cittadini col diritto collettivo della nazione. Se nessun principio può mantenersi in onore senza che sia discusso, onde niente è più legittimo del diritto che hanno i cittadini di riunirsi ed ottenere che le leggi si mutino quando il richiede il progresso dell'idee, nulla dall'altra parte più nuoce allo svolgimente dello spirito d'associazione quanto l'abuso di questo diritto per ribellarsi agli ordini legittimi del potere, per esautorare le leggi.

III.

E su quali associazioni l' autorità governativa deve esercitare la sua sorveglianza, e se occorresse, aver dalla legge la facoltà di scioglierle?

Innanzi tutto è bene ricordare che questo diritto, siccome ogni altro, nell'esercizio e nell'applicazione si svolge secondo l'indole, i bisogni particolari di ciascuna nazione, e il legislatore nel regolarlo, non può quindi stabilire principii astratti ed universali, ma deve disaminare le condizioni reali del popolo.

Vi possono essere diverse specie di associazioni, secondo lo scopo che si prefige l' uomo, religiose, commerciali, scentifiche, politiche.

In tesi generale non si potrebbero proibire quelle che si propongono la discussione di principii teoretici; ma invece, tutte le altre che possono diventare pericolose per l'ordine pubblico per la sicurezza interna ed esterna dello Stato che promuovono la ribellione, o si propongono di violare le leggi.

Si possono anche vietare le associazioni manifestamente immorali. Ma da qual fonte trae lo Stato il criterio supremo ed assolu-

Digitized by Google

to per giudicarle? Nessun potere laico ha il privilegio della legge morale, invece l'ossequia ed ubbidisce; ma se si ammette che esiste un senso morale comune in tutti gli uomini, il quale distingue ciò che è bene da ciò che è male, non torna difficile allo Stato sentenziare se un'associazione è in disaccordo con la legge morale, che è norma prima dell'ordine intero del vivere comune.

E solo una legge, non preventiva ma repressiva, dovrebbe determinare i confini che non può oltrepassare nè l'autorità governativa nè il cittadino, per evitare possibilmente gli arbitrii popolari o ministeriali, essendo assai difficile il potersi contenere nei giusti limiti in cui sia rispettato il principio di autorità e il diritto di associazione.

Il potere esecutivo dovrebbe aver facoltà di sospender solo un'associazione nei casi di flagranza o di quasi flagranza; perocchè quando il pericolo non è imminente, il potere giudiziario ha tempo di ordinarne la sospensione. Anzi in tutti i casi in cui il giudizio può mettere in compromesso l'esistenza di un'associane, dovrebbe appartenere alla Corte d'Assise il giudicare coll'intervento dei giurati, come per tutti i fatti di reità politica, pei quali il legislatore vuole che fra l'imputato ed il giudice, interprete della legge, si frammettano i cittadini imparziali, a cui interessa ugualmente che non sia turbata la sicurezza dello Stato, e non violate le libertà costituzionali.

IV.

Il diritto di associazione è limitato e circoscritto, dove più dove meno, ma in tutti gli stati liberi.

In America ed in Inghilterra, è d'ordinario il principio da cui procedono i maggiori progressi del paese, è mezzo per raccoglier seguaci di un'opinione e cercare gli argomenti più adatti per convincere la maggioranza, non per sopraffare gli oppositori, promuovere la ribellione, porre in pericolo la sicurezza interna od esterna dello Stato.

Pure l'Inghilterra si è premunita contro gli eccessi che ne possono nascere ed il diritto di riunione si trova oggi regolato dalle seguenti leggi, come riferisce il Fiscel, nella sua storia della costituzione inglese.

Digitized by Google

Prescrive un atto del 39 anno di Giorgio 3°, Capitolo 79, che è illegale ogni associazione politica i di cui membri contraggono delle obbligazioni con giuramento e firme, senza essere autorizzati e senza permesso della legge.

Così pure sono illegali quelle società che conservano il segreto sui nomi de'loro membri, o nelle quali una parte dei capi restano avvolti nel mistero; son pure illegali le società formate di diverse sezioni, di cui ciascuna in particolare ha i suoi favoriti.

Trovano eccezione a questa regola le società religiose o di beneficenza.

L'apertura dei club o locali di riunione, nei quali si discute, l'apertura di una sala di lettura è subordinata alla concessione di due giudici di pace.

Un atto del 57° anno nel medesimo regno, capitolo 19, proibisce le relazioni fra le diverse società, eccettuate quelle di beneficenza e letterarie, e la riunione de'delegati di società differenti in conferenza generale.

Ogni riunione di tre persone o di un numero maggiore, allorchè si può ragionevolmente supporre che abbia il disegno di turbare la pubblica tranquillità, è illecita e soggetta a punizione. Appartiene al giurì di decidere se questa riunione è pericolosa.

Chiunque prende parte ad una riunione illegale e sediziosa di dodici persone o più può esser punito di fellonia.

Per un atto del 13° anno del regno di Enrico IV capitolo 7°, due giudici di pace accompagnati da uno scieriffo o sotto scieriffo hanno il diritto di reprimere tutte le riunioni sediziose.

Secondo le disposizioni, emanate sotto Maria Elisabetta, ogni riunione di dodici persone o più, illegalmente associate che non si separano un' ora dopo il formale comando di un giudice di pace, che procede alla lettura delle *rotoacte*, si rende colpevole di fellonia.

Il militare non può intervenire contro i perturbatori se non richiesto dall'autorità civile. Tanto i militari che i funzionari civili incorrerebbero in pene severe se la truppa facesse uso delle armi, senza prima aver compiute le formalità prescritte.

Non ordinato e sicuro fu l'esercizio del diritto di associazione in Francia. La prima rivoluzione vide che le associazioni politiche abusarono della libertà e divennero istrumento di oppressio-

Digitized by Google

ne. Nel 1791 l'assemblea costituente emanò un decreto che vietava la formazione dei club, quali società politiche, l'affiliazione ai medesimi, e le petizioni collettive.

Napoleone I vietò e punì tutte quelle in cui si raccogliessero più di venti persone. Questa disposizione del codice penale del 1810 rimase in vigore per tutto il tempo della monarchia costituzionale, che nel suo Statuto non consacrò nè il diritto di associazione nè quello di riunione. Una legge del 1834 aggravò ancora le disposizioni del codice penale, sia allargando la proibizione, sia accrescendo la repressione.

Il diverso indirizzo che le associazioni presero nei due paesi, trae origine dalle medesime cagioni che abbiamo accennate altre volte, dal diverso modo in cui le due nazioni concepiscono ad attuare la libertà.

L'Inghilterra si educò ad occuparsi di tutti gl' interessi pubblici non pure di quelli dello Stato, ma di quelli della Chiesa delle scuole, dei comuni e delle provincie. In Francia invece non è riforma o progresso d'idee, ma tumulto, rivoluzione disordinata, in cui ogni partito cerca violentemente afferrare il potere, tutti aspettando ogni cosa dai Governi o dalle rivoluzioni, onde con meravigliosa celerità, nascono e muojono le costituzioni, e tutti sperano che l'ultima chiuda l'era de' sanguinosi tumulti.

V.

Or vediamo quali leggi regolino presso noi le private associazioni.

Prima del 1848 in Piemonte come nel resto d'Italia, non eran libere le associazioni. Chi avesse voluto riunirsi e costituire una società, doveva ricorrere alle autorità amministrative e chiedere l'autorizzazione di farlo. Questa concedeva o negava a suo beneplacito; ma quando accordava il permesso, vi poneva tutte quelle restrizioni che le sembravano opportune.

Dipendeva affatto dal capriccio, dall'arbitrio dell'autorità governativa il determinare la durata di queste società. L'associazione insomma non era un diritto, ma una concessione, e al medesimo modo con cui si poteva negare prima il permesso, potevasi ritirarlo in seguito in qualunque epoca, secondo che il governo lo stimava utile.

Digitized by Google

Pubblicato lo Statuto nel 1848, nell'articolo 32 si disse « È riconosciuto il diritto di radunarsi pacificamente senz'armi, uniformandosi alle leggi che possono regolarne l'esercizio, nell'interesse della cosa pubblica.

« Questa disposizione non è applicabile, alle adunanze in luoghi pubblici od aperti al pubblico, i quali rimangono interamente soggetti alle pene di polizia. »

Ma poichè esistevano nel codice penale allora vigente talune disposizioni, non più in armonia col nuovo ordine politico, un decreto del 26 settembre del 1848, abrogò gli articoli 483, 484, 485, 486 del Codice Penale come in aperta opposizione collo Statuto.

Era prescritto in questi articoli: Articolo 483. È vietata qualunque associazione di più persone *organizzate in corpo*, il cui scopo sia di riunirsi in tutti i giorni, od a giorno determinato, per occuparsi senza permesso, o con vincolo di segreto, di oggetti, sien religiosi, sien letterari, sien politici, od altri, se non è formata con permesso dell'autorità legittima, e siano osservate le condizioni da questa imposte.

Art. 484. Ogni associazione della natura sopra espressa, formata senza autorizzazione, o che dopo averla ottenuta, avrà violate le condizioni imposte, sarà immediatamente disciolta dall'autorità competente, ed i *capi*, *direttori* od *amministratori* della medesima, saranno puniti col carcere, col confine, o colla multa, secondo le circostanze.

Art. 485. Se gli individui di un associazione già disciolta tornano a riunirsi, saranno puniti colla pena imposta ai capi, direttori od amministratori, giusta l'articolo precedente. I capi, direttori, amministratori, saranno in questo caso puniti col carcere non minore di mesi sei o col confine secondo le circostanze.

Art. 486. Chiunque avrà conceduto l'uso di sua casa o di una porzione di essa per la riunione dei membri di un' associazione, quantunque autorizzata, dovrà renderne partecipe l'autorità competente, prima che segua la riunione, sotto pena di multa estensibile a L. 200.

Costituito il regno d'Italia avvennero gravi fatti percui fu forza discutere se ancora sussistesse nell' interesse della cosa pubblica la facoltà dell'immediato scioglimento delle associazioni già conceduto al potere esecutivo, o se invece ogni ingerenza dell'autorità non potesse essere altra che puramente repressiva.

Digitized by Google

Parve ad alcuni che non vi fosse dubbio di sorta, nel ritenere che lo Statuto ammettesse il diritto di associazione, e che riconoscendo l'articolo 32 nei cittadini il diritto di adunarsi liberamente nè facendo menzione alcuna di consenso preventivo dell'autorità amministrative nè di restrizioni che le medesime possono opporre al godimento di questo diritto, fosse in facoltà dei privati cittadini, riunirsi, costituire liberamente qualunque associazione, senza aver bisogno di ricorrere all'autorità amministrativa, la quale non potrebbe intervenire senza commettere un abuso di potere.

Si diceva: l'art. 32 dello Statuto, proclama il diritto di adunarsi pacificamente e senz'armi, gli art. 483, 484, 485, 486, del Codice penale sardo vietavano le *associazioni* propriamente dette, i decreti 5 agosto e 26 Settembre 1848 abrogarono questi articoli come contrari allo Statuto, dunque lo Statuto ha garentito non il fatto accidentale delle riunioni, ma sibbene il vero diritto di associazione.

Questa interpretazione ci sembra sottile ma non esatta e persuasiva. Se si cerca nella lettera dello Statuto, è forza confessare che non è stato conceduto questo diritto, di cui non si fece espressa menzione, poichè l'art. 32 riconosce solo il diritto di riunion, che è qualche cosa di diverso da quello di associazione, e questo articolo 32 fu riprodotto dalla costituzione Belga, nella quale è distinto il diritto *di semplice riunione dal diritto di associazione*. Ora l'avere tradotto quasi letteralmente l'articolo 19 della costituzione Belga, in cui è riconosciuto il diritto di riunione, e il non avere riprodotto l'art. 20 che segue immediatamente, che dichiara libere le associazioni, è chiara prova che il nostro legislatore non ha voluto comprendere i due casi in un articolo solo, ma ha voluto parlare delle semplici riunioni, riserbandosi forse di regolare con altra legge il diritto di associazione.

Infatti l'art. 19 della costituzione dei Belgi prescrive che « Les Belges ont le droit de s'assembler paisiblement et sans armes en se conformant aux lois qui peuvent régler l'exercice de ce droit sans néanmoins le soumettre à une autorisation préalable ».

E l'art. 20 non riprodotto dal nostro Statuto « Les Belges ont le droit de s'associer: ce droit ne peut être soumis à aucune mesure préventive ».

Digitized by Google

Più razionali e conformi al vero ci sembrano le ragioni adotte dall'onor. Boncompagni (in un'eccellente relazione al progetto di legge sulle associazioni presentato dal ministro Rattazzi alla Camera de' deputati, nella tornata del 3 Giugno 1862) per dimostrare che la facoltà di associarsi pacificamente e senz'armi è parte del diritto costituzionale Italiano. « Lo Statuto, egli dice, non deve interpretarsi come un privilegio, la cui ampiezza si misuri alla precisa significazione dei termini in cui sta espresso. Il principio a cui s'informa la nostra legge fondamentale si è quello della libertà. Essa consacra implicitamente ogni uso di libertà che non si metta in contraddizione cogl' istituti della nostra monarchia costituzionale. Il complesso di quegli istituti pone la nazione in grado di provvedere ai propri interessi e di tutelare i propri diritti con tutti i modi pacifici ed onesti. A questo fine mirano la rappresentanza nazionale, il diritto di petizione, la libera stampa, quello di riunione.

In questa guisa i cittadini possono influire più efficacemente sull'ordinamento della cosa pubblica. Una accolta di cittadini riuniti fra loro che procede secondo una norma prefissa ed intende ad uno scopo lecito ed onesto non può essere vietata dal governo. Se il diritto di associazione non è nella lettera è nello spirito dello Statuto. »

I fatti che ebbero luogo dopo il 1860, fecero apparir manifesto come nella nostra legislazione esistesse una grave lacuna e come fosse necessario ed urgente proporre una legge che meglio definisse e meglio regolasse questo diritto. Ma il progetto del Rattazzi, quasi rifatto dalla commissione parlamentare, non si discusse mai, onde oggi continuano le dubbiezze che vi eran prima.

La Camera dei deputati ha però sempre ammesso che il governo possa sciogliere le associazioni pericolose, lasciando la facoltà di giudicare quando veramente lo fossero al potere esecutivo responsabile innanzi ai rappresentanti del paese, i quali hanno sempre modo di sentenziare se l'atto compiuto dal Ministro è una violenza o un arbitrio, o invece una misura necessaria per tutelare la sicurezza e l'ordine dello Stato.

Digitized by Google

VI.

Ma se non vi è in Italia una legge speciale che regoli le associazioni, ve ne ha parecchie però che stabiliscono quando alcune di esse sono assolutamente vietate, e quando per costituirne altre vi è bisogno dell'assenso dell'autorità governativa.

Il Codice penale considera le associazioni preordinate a commettere reati contro la proprietà, o contro l'ordine politico. L'art. 426 stabilisce che ogni associazione di malfattori in numero non minore di cinque, all'oggetto di delinquere contro le persone o le proprietà, costituisce per se stessa un reato contro la pubblica tranquillità. E l'articolo seguente aggiunge: questo reato esiste pel solo fatto dell'organizzazione delle bande, o di corrispondenza fra esse e i loro capi, o di convenzioni tendenti a render conto, o distribuire o dividere il prodotto dei reati. Gli autori, direttori o capi di tale bande saranno puniti pel solo fatto dell'associazione, o coi lavori forzati a tempo, o colla reclusione secondo la qualità dei malfattori e l'oggetto del disegno o del concerto.

La legge stabilisce che nessun corpo morale gode de'dritti civili, se prima non è legalmente riconosciuto.

L'articolo 156 del Codice di commercio prescrive che le società in accomandita per azioni e le società anonime non possono esistere, se non sono autorizzate con decreto reale e se non è in pari modo approvato l'atto di lor costituzione.

Il nostro Codice penale poi (art. 385, 386) punisce ogni concerto ogni associazione di operai che tende *senza ragionevole causa* a sospendere, impedire, o rincarare i lavori, sempre che il concerto abbia avuto un principio di esecuzione.

Tutti ammettono che la legge debba punire l'associazione de' malfattori; ma molti affermano che l'interesse pubblico non giustifica in nessuna guisa quella che essi chiamano iniquità giuridica, l'obbligo cioè che s'impone a'cittadini se vogliono costituire una società, di chiederne l'assenso al Governo.

I cittadini, essi dicono, che hanno il godimento dei loro diritti, possono concedere o rifiutare a loro beneplacito la propria fiducia alle società che si sono costituite. È puerile l' affermare che il legislatore, nel regolare la costituzione delle società industriali, veglia alla garentigia del diritto dei terzi, perocchè è dif-

Digitized by Google

ficile credere che un uffiziale governativo salariato, possa vegliare al buon andamento della società, più di coloro che vi hanno interesse direttamente. Adducono il solito argomento, che il governo è sempre un cattivo amministratore, un tutore incapace, le discipline esser di mera apparenza, e i commissari che si eleggono, per lo più non pratici e proclivi al lasciar fare.

La legge non può in nessuna guisa, ripeton molti, rifiutare l'esistenza legale ad un dato numero d'individui, che si associano insieme, e mettono in comune il proprio patrimonio. Togliere a quest'associazione i suoi beni, è un vero ladrocinio; perocchè se tutti i partiti sono legittimi, ne viene di conseguenza che sono egualmente legittime le società che si costituiscono, le quali son per ciò inviolabili e la loro esistenza dev'esser garentita dalle leggi civili. Guardate l'America. Ivi se un vescovo cattolico, vuol formare una parrocchia nuova, non ne chiede licenza a nessuno, e la crea per virtù propria. Quando vuol fondare una chiesa, compera un pezzo di terra, sicuro che resterà della società, anche quando col tempo, adunandosi gente, case attorno al tempio comune, il valore di quel pezzo di terra sarà centuplicato. Negli Stati Uniti, non esistono nessuna di quelle condizioni o pregiudizi legislativi che han vita presso noi; la creazione delle corporazioni ecclesiastiche è libera, è lecito a ciascun privato di creare un ente giuridico, che diventi soggetto perpetuo di una proprietà, di qualunque genere e valore.

Iniqua reputano poi le disposizioni del Codice che regolano le associazioni degli operai. Si viola il diritto di proprietà pel quale dev'esser concesso a ciascuno di vendere il proprio lavoro a quel prezzo ed a quel patto che gli piace; si viola nel medesimo tempo il diritto di associazione, perocchè non si può negare a dieci o cento, sieno essi operai che si uniscono insieme, quello che si concede ad ogni individuo.

Il governo può solo intervenire, quando si passa a vie di fatto, e la pretenzione di occuparsi degli interessi loro, più di loro stessi, è assurda e ridicola.

Or qui bisogna distinguere due cose. Certo è desiderabile che le condizioni sociali, che la pubblica moralità, rendano affatto inutile l'intervento governativo, nelle società industriali e che si possa attuare presso tutti i popoli i principii di libertà che vigono in America. Ma quando invece ancora la razza degli

Digitized by Google

speculatori ingordi è infinita, le risorse delle frodi non sono esaurite, nessuno potrebbe negare al governo, il diritto d'intervenire nella formazione delle società industriali. L'autorizzazione governativa, aggiunge nell'interesse del vero e del giusto, un esame imparziale delle basi primitive e fondamentali dell'istituzione; avvalora la pubblica fiducia. Lo Stato non deve certo confondersi o colla morale o coll'industria; ma deve però proteggerle, tutelarle, prevenire i reati. Oggi che la proprietà mobiliare ha acquistato così grande importanza; che le società anonime, abbracciano un'infinità d'imprese bancarie, che i grandi stabilimenti che ne nascono, danno nuovo aspetto a queste società industriali, il governo non può non occuparsi dei molteplici loro interessi. Per tutelare i terzi deve ingerirsi della formazione degli statuti; sorvegliare le operazioni delle società, animato sempre da un sentimento di benevole tutela. Queste considerazioni determinarono il parlamento ad adottare la massima dell'intervento governativo in alcune società industriali, ed ecco come la Relazione, che precede il nostro Codice di commercio, ne espone i motivi.

« Rispetto poi alle forme del contratto di società presentavasi innanzi tutto la questione, se convenisse mantenere l'autorizzazione governativa, alla costituzione delle società in accomandita per azioni al portatore, e della società anonima; o se anzi convenisse estenderla a quella in accomandita per azioni nominative.

Or messo da canto lo esame se l'abolizione di essa non urtasse in uno di quei principii direttivi che il governo è tenuto a rispettare in questo lavoro di revisione e di coordinamento, la inefficacia rimproverata all'ingerenza governativa, nel garentire la serietà dell'impresa e l'adempimento dei patti sociali, è sembrato non potersi più lamentare ora che essa diviene come il compimento di altre cautele; avvenia che l'autorizzazione sovrana solamente può alle medesime dar valore, e assicurare i terzi che le nuove condizioni imposte dalla legge furono adempiute.

La facoltà poi di ritirare cotesta autorizzazione, quando la società sia minacciata da gravi perdite è un rimedio potente a prevenire maggiori sventure, a salvare molti interessi. Che se è a sperare in progresso la invocata cessazione dell'intervento del governo in materia di società, il toglierlo di presente sarebbe improvvido consiglio di certo, quando la cupidigia di disonesti

Digitized by Google

guadagni sull'altrui credulità e buona fede, molti va sospingendo ancora a simulare vaste associazioni, imprese promettitrici di grossi lucri, che poi riescono a disonesti scrocchi, a danno dei creduli e degli illusi.

Non è quindi paruto il tempo di scemare bensì quello di aumentare le difese contro somiglianti pericoli, e però non si è dubitato di estendere la necessità dell' autorizzazione, anche alle società in accomandita per azioni nominative ».

E in vero non mancano coloro che pensano che lo Stato non solo non debba rinunziare ad ogni sua ingerenza nelle società azionarie, ma accrescere, rendere più efficace la sorveglianza, poichè spesso si sente il difetto di disposizioni legislative che avrebbero dovuto pur prevedere casi gravissimi. Sono recenti i fatti avvenuti in Napoli delle banche usure. Un'associazione di disonesti speculatori, promettendo guadagni impossibili, immorali, ed esercitando quindi apertamente la frode, trova così gran numero di gonzi ed avidi che le dan modo da poter rubare parecchi milioni. Tutti sanno che si commette un vero ladrocinio da uomini abbietti e discreditati, che in questo giuoco disonesto nessuno può guadagnare senza la totale ruina degli altri, eppure l'autorità politica si dichiara impotente, afferma che non trova nella legge disposizione che autorizzi a procedere contro questi ribaldi, i quali debbono essere rispettati pel diritto che hanno i cittadini di associarsi liberamente!!

Crediamo anche noi che la libertà consiste principalmente nello spazio lasciato alla volontà singola di ciascun cittadino senz' offesa o limitazione indebita della volontà dell' altro, nel potere che lo Stato gli assicura di crearsi un particolare organismo sociale, dentro il quale si possa espandere, senza danno degli altri, e che la resistenza che possono fare questi organismi particolari agli arbitri delle maggioranze sia la vera tutela delle libertà private e politiche.

Ma pensiamo pure che nessuno può negare allo Stato il diritto ch' egli ha di attribuire alle associazioni il carattere di corporazione, di dare agli enti morali, la personalità civile, e questo principio è in vigore presso la nazione più libere del mondo, l'Inghilterra, dove il consenso del Principe è assolutamente necessario alla fondazione di una corporazione: se non che non è necessario che questo consenso sia esplicito. È principio della *com-*

Digitized by Google

mon law, doversi ritenere ottenuto il beneplacito del Principe da tutte le corporazioni esistenti, in altre il beneplacito del Re è presunto per prescrizione, quando sussista da tempo immemorabile. Ma fuori di queste cause, l'assenso del Principe è necessario in qualità di capo del potere esecutivo.

Se in Italia la sorveglianza o tutela che esercita il governo sui corpi morali pare a molti assai incompiuta, nessuno potrebbe dire che all'attuale condizione dei costumi e della civiltà sia opportuno abolirla del tutto.

Il patrimonio delle opere pie, è ricchissimo presso di noi. La tutela che le Deputazioni provinciali oggi esercitano sulle medesime è veramente inefficace, e quando si farà un'accurata inchiesta sullo stato economico di questi corpi morali, si vedrà chiaramente che dall'attuazione della legge del 1862, il patrimonio è scemato forse di un terzo, che l'Amministrazione è disordinata, che mancano gli Statuti, che i conti non sono resi da anni. E come se tutto questo fosse poco, i retori e gli Arcadi ogni giorno ripetono che è necessario dare maggiore libertà, completa autonomia ai corpi morali, e negano al Governo la facoltà d'ingerirsene in alcun modo.

La libertà dell'industria e del lavoro dev'esser certo rispettata, ma lo Stato ha anche il diritto di premunirsi contro il capriccio degl'irrequieti e degl'intriganti.

Non si nega agli operai facoltà di associarsi; ma si puniscono solo quando senza *ragionevole* causa, fan concerto fra loro, di sospendere i lavori, sia per obbligare i padroni ad aumentare il salario, sia per ottenere diminuzione di lavoro. È libero ciascuno di vendere l'opera sua a quel prezzo che crede; ma quando collettivamente si commettono scioperi, si passa già a vie di fatto, da cui come l'esperienza quotidiana lo dimostra, facilmente nascon gravi disordini.

La legge procede contro gli operai allorchè minaccian d'imporsi colla forza, farsi giustizia colle proprie mani, quando insomma ha luogo il tentativo del reato.

VII.

Il dritto di riunione poi è tassativamente riconosciuto dello Statuto nel citato art. 32.

Digitized by Google

Come agevolmente vedesi, il diritto di riunione è qualche cosa di diverso da quello di associazione. Questo è il diritto di riunirsi non in un modo accidentale e passaggero, ma in modo permanente e regolare, in un locale designato, sotto la direzione di certe norme liberamente stabilite dai membri dell' associazione stessa, col proposito di conseguire un fine noto, colla facoltà di costituirsi legalmente, per mezzo di legittimi direttori, amministratori o rappresentanti, scelti dai membri dell' associazione stessa, in quel modo che sarà dai proprii regolamenti prescritto.

Invece per costituire una riunione, basta che un numero qualunque di individui, anche ignoti fra loro, si trovino uniti in un luogo collo scopo di discutere pubblicamente una quistione qualunque; questo fatto può essere senza antecedenti, può essere l'effetto o del caso, o di un bisogno o di un accordo preventivo. La riunione può sciogliersi come si è formata in nulla, e può anche invece diventare un' arma possente e terribile.

La legge riconosce il diritto di radunarsi ma a due condizioni, che abbia luogo *pacificamente* e *senz' armi*, e che avvenga in privato, poichè le adunanze in luoghi pubblici o aperti al pubblico, restan soggette alle pene di polizia.

L'art. 26 della legge di Pubblica Sicurezza prescrive poi i modi coi quali devesi sciogliere una riunione o un assembramento.

Gli Uffiziali di Pubblica Sicurezza, alla cui prudenza è lasciata la responsabilità di determinare in quali casi una riunione in luoghi pubblici, assuma il carattere di minaccia pel buon ordine, richiamano prima gli oratori alla legalità, quando la riunione prende un carattere sedizioso. Se queste ammonizioni restan senz' effetto, s' invitano le persone assembrate a separarsi, e se resistono, e non vogliono sciogliersi, potrà adoperarsi la forza, ma dopo tre distinte formali intimazioni, ciascuna delle quali dev' esser preceduta da un rullo di tamburro o squillo di tromba.

Il legislatore ha distinto a disegno tre gradi diversi, l'invito, l'intimazione e l'uso della forza. Siffatta distinzione deve esser strettamente osservata; nè potrebbe giustificarsi mai l' uso della forza se non in casi eccezionali, e quando perdurando il tumulto, nessun effetto si fosse ottenuto dalle tre distinte formali intimazioni, e l'indugio, il temporeggiare, possono essere scambiati per debolezza e partorire mali maggiori.

Digitized by Google

In Inghilterra, se vuolsi tenere un *meeting*, viene invitato lo sceriffo della contea a riunirlo; se si rifiuta, il meeting ciò non ostante ha luogo. Ma ben di rado ne nascono disordini e ciò per doppia ragione, come nota il Brugham, in primo luogo, perchè l'autorità non interviene, se non quando sia necessario; in secondo luogo, perchè il popolo sa rispettare gli ordini di essa.

La legge se lascia quasi in grado illimitato ai cittadini il diritto di prender in esame, in adunanze pubbliche, gli affari dello Stato, reprime le riunioni che eccedono i limiti legali, cessano di essere utili e tendenti al bene, e diventano invece il mezzo di intimidire le autorità costituite, di spargere il terrore fra le persone pacifiche e ben disposte, e di preparare le forze per fomentare la ribellione.

Il popolo Inglese che ha così intera coscienza de'suoi diritti e così illimitato rispetto alle sue leggi, si scioglie incontanente all'invito dell'autorità costituita.

Riassumendo concludiamo: il genere umano progredisce per l'opera associata degli individui; ma il diritto d'associazione e riunione, quantunque assoluti, pure possono esser determinati dalla legge, e sarebbe opportuno che un provvedimento legislativo, che ancor manca presso noi, le regolasse.

È necessario che esse sieno garentite da ogni arbitrio governativo, e che lo Stato dal canto suo sia tutelato e difeso dagli abusi, che potrebbero nascere per opera delle medesime.

Proibire le associazioni, come hanno usanza i governi dispotici, è il mezzo più sicuro perchè le migliori, quelle che si propongono un fine onesto ed utile, non restino in vita, ed invece le peggiori che compiono opere sovversive, si trasformino in sette segrete, ed acquistino un' importanza che non avrebbero altrimenti avuto.

Un governo libero ed illuminato deve promuovere in ogni guisa le utili associazioni, e non vedere sistematicamente in ognuna di esse un pericolo per la sicurezza dello Stato.

In Italia poi nessuna cosa potrà tanto influire a far perdere al nostro popolo le infami abitudini settarie, funesta eredità dei caduti governi, quanto avvezzare i cittadini ad associarsi liberamente e discutere con ordine dei loro più gravi interessi.

Ma dall'altra parte non bisogna obbliare che le sette con audacia e costanza grandissima tentano organizzarsi presso tutti i

Digitized by Google

popoli d'Europa. Ognun sa quale influenza malefica ha esercitato *l'Internazionale* nelle ultime sciagure da cui è stata oppressa la Francia. I settari cercan seguaci principalmente in chi nulla possiede. Destan negli operai irrealizzabili speranze, mettono in mezzo la quistione sociale, si spargono nelle città più popolose e nei villaggi più remoti, esercitando dovunque un potere tirannico e funesto.

Se è bene promuovere le utili associazioni, non bisogna disarmare lo Stato e renderlo impotente innanzi alle sette, nemico implacabile e pericoloso, che come tutti i traditori si nasconde nel mistero, e quando meno te lo aspetti ti ferisce alle spalle.

Della libertà di coscenza, e la Chiesa e lo Stato.

1. Necessità della libertà religiosa — 2. Concetto della medesima — 3. Diversi rapporti della chiesa con lo Stato — Sistema teocratico — 4. Concordati — 5. Chiesa nazionale Anglicana — 6. Chiesa Belga — 7. Libere Chiese d'America — 8. La legge delle prerogative pontificie — 9. Discussione parlamentare — 10. Argomenti addotti in difesa — 11. Nostre osservazioni — 12. Speranze e timori e di una possibile riforma nella Chiesa.

I.

Or diciamo della più importante e preziosa delle libertà, quella di coscenza.

La religione non è, come pensan parecchi, frutto dell'ignoranza o dell'ipocrisia, non superstizione o abitudine, ma supremo bisogno dell'intelletto, necessità sociale in tutti i tempi ed in tutti i luoghi, per ciascuno individuo come per qual siasi popolo.

L'uomo tende all'infinito; e per quanto gli torna impossibile altrettanto raddoppia gli sforzi per definire Iddio, per spiegare il mistero della vita, l'origine e il fine della sua esistenza e stabilire alcuni precetti di morale, regolatori delle sue azioni.

Per intendere il vero, per raggiungere quell'ideale a cui aspira, adopera la religione e di poi la scienza. Con la fede presta credenza ad un dogma, che addivien norma de' suoi pensieri, de'suoi affetti, di tutti i suoi atti individuali.

Ma se ciascuno sente il bisogno di elevarsi all'assoluto, non

Digitized by Google

tutti, per le diverse condizioni morali e sociali, l'intendono ad un modo; lo concepiscono anzi in diversa guisa, secondo l'educazione, l'indole particolare degli individui e de' popoli. Di qui i diversi culti, le diverse religioni, che hanno di comune il fine, ma differiscono grandemente nella forma.

Se l'assoluto può concepirsi ed essere obbietto di culto in modo diverso, se lo Stato non può avere una sua particolare convinzione nella verità religiosa ed imporla a' cittadini, ne consegue che a tutti deve essere concesso di manifestare liberamente le convinzioni della sua coscenza sui problemi della religione.

Ma il diritto non deve solo garentire a tutti la libertà di professare quelle credenze a cui presta fede, ma deve ancora garentire il culto, che è l'insieme degli atti destinati a manifestare esternamente il sentimento religioso.

Ogni opinione religiosa ha dunque ugual diritto ad esistere, a manifestarsi, a costituirsi, ma sempre entro i limiti segnati in comune dalla legge. E la libertà di coscenza non può contradirsi da chi ammette l' eguaglianza giuridica degli uomini, e che nessuno atto è buono, meritevole, morale, se non è libero.

Gli intolleranti che non vogliono saperne di libertà di coscenza così ragionano:

La verità è una, se il governo di uno Stato la possiede, ogni libertà lasciata a' cittadini è superflua e pericolosa, poichè una sconfinata discussione non può ingenerare che il disordine nelle menti e ne'cuori. Il governo deve insegnare morale e religione e questo obbligo cresce ancora quando ha con lui la maggioranza del paese che professa la medesima religione. Alcune verità sono poi così evidenti ed innegabili che le ammettono tutti i popoli sian civili o barbari, ed è necessario tenerle sempre in onoranza, imporle al bisogno, altrimenti ogni umana società decade e si corrompe, prevalendo le più basse e selvagge passioni.

Gli intolleranti che ragionano in questa guisa non s'accorgono che essi son partigiani del più odioso dispotismo, della tirannia la più ingiusta e brutale.

Ammesso che la verità sia una, pure è indubitato che gli uomini la concepiscono in modo diverso, onde varie son le religioni, ognuna delle quali crede di possedere tutto il vero e reputa false le altre. Che ne segue? oggi a capo del governo di uno Stato

Digitized by Google

sono i cattolici, essi avrebbero il diritto d'imporre la loro credenza, di perseguitare ebrei, protestanti, razionalisti. Domani imperano invece i protestanti, ed essi alla lor volta impongono la lor fede e perseguitano e condannano i cattolici. Le violenze e gli arbitri si succedono a vicenda, e nella storia delle sventure e delitti umani l'intolleranza religiosa ha avuto forse la prima parte. Se l'Inquisizione tortura migliaia di dissidenti, i protestanti non sono meno crudeli verso i cattolici.

Lo Stato, custode del diritto, stabilisce i limiti della libertà degli individui, li costringe, quando occorre, con la forza a non oltrepassarli, perchè non si impedisca l'esercizio dell'altrui libertà; può punire solo le azioni che arrecan danno agli altri, ma non ha nessun potere sui fatti interiori e quando la manifestazione degli stessi non viola i diritti altrui.

Or dall'essere io cattolico o protestante qual danno può venirne a te israelita o scismatico? In che offendo il tuo diritto? Io non ti impongo le mie credenze, non vengo a turbarti nell'esercizio delle tue, è in tua facoltà d'ignorare, se anco il vuoi, l'esistenza del mio culto, or perchè, in virtù di qual giustizia dovrebbe essere impedito a me quello che a te è concesso, perchè tu puoi e deve essere a me vietato di pregare in un tempio e predicare la mia religione? Se la tua fede è così luminosa ed incontrastabile da non poterne negare l'evidenza, non è necessario certo che tu abbi ricorso alla forza per farmela adottare, io la intendo facilmente e niente può illuminarmi meglio di una libera discussione.

Se tu per reggerti in piedi hai bisogno di privilegi, se non lasci a tutti piena libertà di esaminare quel che dici ed operi, sei una religione debole e presso a morire, perocchè temi il libero esame e vuoi importi agli uomini non con la forza delle idee, ma con quella de'muscoli, vuoi puntellarti non su i principii, ma su i roghi e le scimitarre.

II.

Abbiam detto che lo Stato deve riconoscere la libertà religiosa, non presumere di crearla o di annientarla. È necessario ora determinare i limiti di questa libertà, perchè ciascuna chiesa si considera come se fosse sola nel mondo, nè le par legittimo e sano che questa libertà si accordi all'altre.

Digitized by Google

La cattolica, fra tutte le chiese, è certo quella che conta maggior numero di seguaci, ed è più di tutte intollerante. Essa afferma che niente vi ha in terra che la sopravanzi, che gli ordini civili debbono dipendere da lei, come l'umano dal sopronaturale, il finito dall' eterno. Custode della divina parola, ella è la mente del mondo, il potere civile deve essere il suo braccio, nè mai questo ha facoltà di circoscrivere ed esaminare le azioni della Chiesa immortale, libera di operare a suo modo.

Come agevolmente vedesi, sotto il nome di libertà si chiede quello ch' è il maggior suo nemico, un privilegio; ma è facile comprendere che se devesi accordare a' culti compiuta indipendenza, non si può mai consentire che essi offendono gli altri diritti sociali dell'uomo. La libertà delle Chiese deve anzi cessare dove comincia il diritto e la libertà dello stato; il quale se non ha facoltà d'imporre le sue credenze religiose, creare la chiesa ufficiale, salariarne una coi tributi che pagano i contribuenti che possono appartenere ad altri culti, non deve mai lasciarsi spogliare di nessuna funzione che spetti ad esso.

La legge civile deve alla religione quella medesima tutela che ha l'obbligo di esercitare sopra qualunque dritto di cittadini; deve considerare le chiese nè più nè meno come ogni altra società, certo la più importante di quelle che esistono, ma una società che vive nello Stato e che ha i medesimi diritti ed obblighi di tutte le altre, e deve quindi vivere sotto la tutela del dritto comune.

Lo Stato accorda piena libertà alla chiesa di regolare il culto a patto che essa non esca dal campo religioso per ingerirsi degli affari dello Stato, per opporsi in nessuna guisa a' principii ed istituzioni fondamentali dello stesso, che non si neghi di concorrere agli obblighi imposti al corpo intero dei cittadini, che non professi principii immorali.

Lo Stato non deve abdicare in favore della Chiesa nessun diritto necessario ed utile alla sua libertà e sicurezza, deve avere modo di difendersi coi mezzi legali contro tutti gli abusi che venissero commessi a suo danno a nome della religione.

La libertà dello stato e quella della chiesa per coesistere pel bene comune, debbono essere ordinate in guisa che l'una non possa nuocere all'altra, e si raggiunge lo scopo se entrambi non escono da' proprii confini.

Digitized by Google

Ogni chiesa dovrebbe esser libera nella scelta de'suoi vescovi, de'suoi parrochi, de' suoi ministri; libera di promulgare i suoi brevi, le sue pastorali, le sue encicliche; libera di possedere ed avere i mezzi di sostenersi, libera di predicare e d'insegnare la dottrina religiosa.

Ma questi diritti ripetiamo, non devono convertirsi in un privilegio. Le chiese debbono rispettare le leggi che sono in vigore ne' diversi stati e non avere la strana pretenzione che si modifichino per loro utilità. Se lo Stato ammette il dritto di associazione, di proprietà d' insegnamento senza limiti, godranno le chiese, come ogni altro, di queste larghezze; ma se, poniamo, in una società civile non si fosse del tutto attuato il principio del libero insegnamento, se il diritto di proprietà e di associazione fossero circoscritti, non potrebbe sostenere la chiesa che ella può insegnare non solo religione ma tutte le altre scienze o lettere, e che non si possono espropriare i suoi beni per causa di pubblica utilità.

Senza ingerenza del governo, ella col concorso del clero e del popolo, dovrebbe nominare i suoi vescovi e sacerdoti; ma lo Stato nel medesimo tempo deve avere mezzi efficaci per reprimere gli abusi che questi potessero commettere nell'esercizio del loro ministero, e servirsi della religione per commuovere le coscienze e sollevarle contro le istituzioni civili.

Libera chiesa non vuol dire che essa sia uno Stato dentro lo Stato; così forte ed indipendente associazione da render vana l'autorità del governo e contradirla talvolta ed impugnarla, ma vuol dire libertà assoluta nel professare le credenze religiose, nelle quali lo Stato è incompetente d'intervenire, in fino a che si rispettino i dritti altrui.

Insomma le leggi civili debbono imparzialmente difendere i culti diversi ne'loro atti esterni onde non sian turbati ed impediti e serbino l'uno verso dell'altro un conveniente rispetto, e le chiese, se vogliono che la lor libertà diventi feconda, debbono ben guardarsi di valicare i confini che sono loro assegnati.

In questa guisa noi intendiamo la formola delle *Chiese libere in liberi Stati*.

Digitized by Google

III.

I popoli presso cui troviamo già attuati i principii esposti, sono pochissimi. Invece son vari i sistemi che regolano i rapporti fra la Chiesa e lo Stato.

Nel primo periodo della storia, ha vita il sistema teocratico, in cui il potere religioso assorbe il civile, la Chiesa usurpa i poteri dello Stato. Popoli ignoranti e deboli veggono una divinità in ogni fenomeno naturale, considerano i sacerdoti, ministri di quella divinità, come una parte della stessa, ed attribuiscono ai medesimi poteri straordinari.

Il sistema teocratico è il più antico, e nel medesimo tempo la negazione più assoluta della libertà di coscenza e della libertà dei culti.

La primitiva chiesa cattolica perseguitata non domandava che la protezione legale accordata agli altri culti, riconoscendo in essi il diritto di vivere come lei; non le pareva allora necessario il privilegio. Tertulliano esclamava «noi siamo, dite voi, delinquenti, trattateci adunque come tali; non ci condannate sul nome che ci si dà, informatevi dei fatti, esaminate le prove, ascoltate la difesa. Noi non insegniamo, dite voi, nulla di più che i vostri filosofi? . . trattateci adunque come i vostri filosofi; lasciateci adunque come quelli, formare delle sette, ed aprire tranquillamente le nostre scuole nel mondo romano. »

Mutò interamente sistema il cattolicismo, quando fu esteso, e trovò comodo da prima di chiedere al governo di prestargli le sue sanzioni, e si ordinò poi come se la comunità dei fedeli fosse necessaria e non volontaria.

Da prima, la chiesa, avea mantenuto intero al governo il diritto di esigere l'ubbidienza dal cittadino, ma aveva ottenuto che lo Stato non esercitasse ingerenza sulle coscenze. Quando prese tutte le forme del potere laico ebbe tosto guardie e carceri, dipoi mutò sistema, e da Gregorio VII sostenne principj interamente diversi da quelli professati in fino allora.

Si compiacque di tramutarsi in potenza terrena, si gonfiò d'orgoglio e d'ambizione e sognò di esercitare imperio assoluto su tutti i popoli e principi della terra. Si sostenne che come in cielo splende il sole e la luna, così nelle nazioni cristiane sovrasta-

Digitized by Google

no il Papa e l'Imperatore, ma nel secondo l'autorità è trasfusa dal primo, e quanto il corpo è inferiore allo spirito ed i fini mondani a' sopranaturali, di tanto la sovranità e dignità pontificia è superiore a quella del monarca. La chiesa romana custodisce essa sola la verità infallibile, non ammette quindi libertà privata e pubblica, condanna l'eguaglianza de' culti, la libertà della stampa, l'insegnamento sottratto alla sua vigilanza; afferma che quando nasce contestazione fra la potestà civile e la spirituale, di necessità logica deve superare l'ecclesiastica perchè procede da Dio, da cui riceve le ispirazioni — Sacre son le sue proprietà perchè son doni divini, e Re, Imperatori, popoli debbono in tutto piegare riverenti il ginocchio innanzi al pontefice di Roma, arbitro delle sorti e della civiltà umana.

Con meravigliosa costanza sostenne questa dottrina e mentre fu intollerante di ogni altra credenza religiosa non solo moralmente ma anco materialmente, e ben lo sanno i martiri del Santo Ufficio, mutò sostanzialmente le relazioni con lo Stato e fece ogni opera per assorbirlo del tutto.

La logica è inesorabile, e posti alcuni principii se ne traggono le ultime conseguenze. Il medio evo è venuto meno, la società moderna si è tutta trasformata, ma Roma resta sempre la stessa, e le sue dottrine le compendia nel Sillabo, in cui santifica il dispotismo più efferato, rinnega l'umana ragione, si mostra avversa ad ogni progresso scientifico, maledice solennemente i popoli civili.

Secondo le ottanta proposizioni del Sillabo erra chi non concede alla chiesa ogni sfrenato potere, l'uso della forza esterna, il dritto del *fas et nefas*. Erra chi concede all'autorità civile i suoi primi ed essenziali elementi di vita, chi le concede il diritto di costituirsi liberamente a suo modo, chi le concede il diritto di potere ordinare la famiglia, condanna chi disputa se il potere temporale sia compatibile con lo spirituale, chi non proclama il cattolicismo religione dominante dello Stato, chi non condanna la tolleranza di altri culti, chi desidera che il Papa si concili con la civiltà moderna; in breve condanna tutto il mondo civile se non si sottomette un'altra volta all'arbitrio supremo del pontefice romano; che per giunta il Concilio Ecumenico dichiara infallibile!

Digitized by Google

IV.

I cristiani principiarono a dissentire l'uno dall'altro; surse nelle nazioni il sentimento della propria indipendenza, cominciò una lunga lotta fra la Chiesa e lo Stato, che volea porre un freno alle usurpazioni continue della Curia romana. I chierici esercitavano una giurisdizione privilegiata, erano giudicati da speciali tribunali, erano investiti di funzioni secolari e sacre ad un tempo, il matrimonio era nelle lor mani, ricevevano gli atti di nascita e di morte, erano ufficiali dello stato civile.

Molti principi cattolici gelosi della propria sovranità, decretarono che le bolle pontificie si consideravano come non avvenute, non avevano forza obbligatoria di legge, non ricevevano alcuna pubblicità nei loro stati senza il sovrano consenso. La giurisprudenza laica si armò contro l'ecclesiastica, lo Stato, fondandosi sulla ragione umana, proclamò che dovea possedere una propria autonomia, che senza annullare se stesso non poteva soggiacere ad una potestà superiore alla sua, che anzi tutto quello che si opera dentro la sua cerchia deve sottostare al suo dominio; e poichè la chiesa si effettua nello stato ne segue che deve ad esso sottomettersi.

Per comporre l'antica discordia si venne infine ad un accordo; si ebbe ricorso a molti espedienti, a' *placet*, agli *exequatur*, agli appelli *ab abuso*, alla presentazione a' benefizi maggiori.

Nacquero i concordati che sono trattati internazionali conclusi tra il potere civile di uno stato col capo della sua chiesa.

Al tempo in cui ebbero origine impedirono di certo mali maggiori, anzi arrecarono gran bene. Ma Roma accettò la pratica dei concordati, dichiarando sempre ch'ella scendeva a quelle transazioni per la quiete dell'anima e per mera benignità.

Le Corone poi col tempo si sforzarono di tramutare il fatto in diritto, opponendo la sovranità propria alla Pontificia; ed intanto in queste lotte, in questi accordi, in queste simulazioni scambievoli, mentre si contendeva ad ogni tratto, la Chiesa e lo Stato si accusavano a vicenda di usurpazione.

Il diritto del popolo nella nomina dei Vescovi e beneficiati fu sempre l'argomento di maggiori contese, perocchè i principi ed i popoli che originariamente dettero la dote, l'edifizio ed il fon-

Digitized by Google

do, non vollero mai rinunziare alla presentazione dei Vescovi. Il *beneficium* non poteva infatti esser conceduto da altri che dai principi, i quali lo accordavano con tutti gli obblighi inerenti alla fedeltà, compreso il servizio di guerra che i vescovi si onoravano di prestare.

Nella Spagna, che la Chiesa chiama la cattolica, fu stipolato nel 1370 un atto di concordia fra la Regina Eleonora ed il Cardinale di Comenge, in nome del Papa, in cui si disse che laddove il Vescovo frappone il minimo impedimento al libero esercizio della regia autorità può il Sovrano per notorio suo diritto, bandirlo dal regno e privarlo delle temporalità.

In Francia, Austria, Portogallo, Spagna, Baviera, in generale in tutti gli stati cattolici, sono ancora in vigore i concordati, nè pare vogliano abbandonarli, anzi conservano e difendono gelosamente i *placet*, gli *exequatur*, gli appelli *ab abuso*.

Ma se queste istituzioni resero, quando nacquero come dicemmo, segnalati servigi alla società civile, sono poco giovevoli ora e singolarmente in quei paesi governati a forma libera e rappresentativa. I concordati non tornano nè a vantaggio della chiesa, nè della società civile. Lo Stato scapita nella sua autonomia, se è costretto venire a patti con un potere straniero e riconoscere che lo stesso può esercitare un'ingerenza oppressiva sulle coscienze di cittadini appartenenti ad altri stati.

La chiesa poi diventa vassalla del governo civile, quando da questo deve ricevere i suoi vescovi, i principali ministri del suo culto.

Lo Stato poi non è in condizione di poter conoscere i sacerdoti che meglio convengono ad una o ad un'altra carica ecclesiastica, spesso accetta per buoni i cattivi, e dichiara meritevoli i malvagi, e senza volerlo fa de'vescovi e de'parroci uomini politici e li rende partigiani.

Gli *exequatur* ed i *placet* sono veramente armi antiche, e che oggi han poco valore. Ma lo Stato nell'abbandonarli, deve però avere i mezzi per impedire ogni possibile abuso degli ecclesiastici.

V.

Da prima la Chiesa ha assorbito lo Stato; per reazione sorge di poi un altro sistema pel quale lo Stato assorbe la Chiesa, il capo del governo civile è altresì capo della religione.

Digitized by Google

Le chiese nazionali nacquero anche esse dalla lotta che ebbe luogo tra il papa e i popoli della gran Brettagna e germanici, e sul principio la Riforma in Inghilterra non fu che una riforma di giurisdizione. Di poi le chiese nazionali diventano anche esse intolleranti, perseguitano i cattolici ed alla tirannia papale sostituiscono la regia. Proponendosi difendere gagliardamente l'indipendenza del proprio paese contro ogni dominio ed ingerenza straniera, la chiesa anglicana fu vincolo potente per sostenere l'unità nazionale; ma nel nome, nell'interesse, per la salute suprema della patria, si giunse per fino a sopprimere la libertà di culto, dando al governo un diritto arbitrario, quello di violentare le coscienze.

L' inglese così geloso e fiero della sua indipendenza, non ammise per molto tempo la libertà religiosa, credendola un pericolo, mentre attuò tutte le altre forme della libertà. Perseguitati ed oppressi furono per parecchi secoli i cattolici; agli ebrei non si accordavano tutti i diritti civili, e solo nel 1829 i cattolici furono pareggiati agli altri cittadini, ma con molte restrizioni.

La Chiesa anglicana fu la chiesa nazionale dell'Inghilterra e del paese di Galles, ove nessuna altra riunione religiosa poteva aver luogo senza un preventivo permesso. Solo nel 1789 i dissidenti furono dispensati del giuramento contro il papismo, ma per avere il godimento di tutti i diritti civili doveano fare una dichiarazione di professare le dottrine protestanti di una setta qualunque.

Nel 1812 e poi nel 1828 i ministri de' culti dissidenti vennero autorizzati a predicare ed ottennero maggiore libertà, ma a condizione di promettere con giuramento che nulla avrebbero tentato contro la religione nazionale.

Le provincie ecclesiastiche son due Cantorbéry e York, e ciascuna di esse ha a capo un arcivescovo sotto la cui immediata dipendenza sono 28 diocesi.

I Vescovi eletti altre volte dal clero e dal popolo sono oggi nominati dalla corona, tenendo però sempre in vigore le antiche forme di elezione nel capitolo della diocesi. Al verificarsi di una vacanza, il sovrano manda al capitolo un permesso di elezione, e nel medesimo tempo indica la persona ch' egli raccomanda. Lo statuto e gli atti di Enrico VIII dispongono che l'aggiornamento o diniego d' elezione, è una prevaricazione punibile col sequestro

Digitized by Google

della proprietà, e coll'arresto per deliberazione della corte che giudica in nome del Re.

L'arcivescovo di Cantorbéry è il primate d'Inghilterra ed a lui spetta l'incoronazione del Re; mentre l'arcivescovo di York assiste all'incoronazione delle regine.

I ministri del culto non possono essere arrestati durante gli uffici e neppure quando vanno a celebrarli. Per tutti i fatti relativi al loro ministero sono giudicati dalle Corti ecclesiastiche. Le consacrazioni e le ordinazioni sacerdotali hanno luogo presso a poco nella stessa guisa che nel culto cattolico.

I membri del clero della chiesa stabilita non possono sedere in Parlamento. Le lor funzioni sono incompatibili con quelle di consigliere municipale, sceriffo, balio. Essi non possono essere commercianti, industriali e giurati, e prendere in affitto, quando non ne abbiano avuto licenza dal vescovo, una proprietà eccedente 80 *acri*.

A capo della chiesa nazionale havvi un parlamento ecclesiastico denominato *convocazione o sinodo*. È un assemblea degli Stati spirituali del Regno in ciascuna delle due provincie, e in ognuna di queste assemblee, havvi una camera alta ed una camera bassa.

La prima è composta di Vescovi e presieduta dall'arcivescovo nella sua qualità di primate o metropolitano. La seconda si compone di censori e di delegati nominati dai capitoli delle cattedrali. I membri eleggono il loro presidente.

Ma queste assemblee non possono riunirsi senza l'autorizzazione del re, la cui approvazione è necessaria per la validità di quanto deliberano. Sono convocate ogni anno nello stesso tempo in cui è aperto il parlamento. L'arcivescovo od il suo delegato apre la sezione, ma il più delle volte dichiara che non vi è alcun affare da trattare e proroga l'assemblea.

Oltre alle rendite ecclesiastiche vi ha certe imposte destinate a sovvenire alle spese della chiesa nazionale, e queste imposte sono di due sorti: le decime che servono di rimunerazione ai ministri del culto, e le tasse di chiesa destinate alla manutenzione e costruzione degli edifizi religiosi. Si noti che le decime sono pagate da tutti i proprietari di fondi, *qualunque sieno le loro credenze*.

Nel 1856 furono creati tre commissari delle proprietà ecclesia-

Digitized by Google

stiche; due scelti dal sovrano ed il terzo dall'arcivescovo di Cantorbéry.

I commissari ecclesiastici hanno il carico di presentare al sovrano, in *consiglio*, i progetti relativi a' cangiamenti delle circoscrizioni, creazioni di vescovati, soppressione di canonicati, decanie e determinare l'emolumento de' vescovi. Essi amministrano i fondi comuni delle parrocchie, e le loro proposte, accettate in consiglio, hanno forza di legge.

I commissari ecclesiastici hanno il potere di esaminare ogni sette anni le rendite de' vescovi, le quali non dovrebbero possibilmente oltrepassare i 100 o 125 mila franchi per anno, e se fossero al disotto elevarle a tal cifra. L'Inghilterra ed il paese di Galles sono percorsi tutti gli anni da due sorveglianti, che esigono le entrate ecclesiastiche, e le versano alla Banca d' Inghilterra, a nome de'commissari ecclesiastici. Tutte le vendite, compere, cambi son fatti sotto il loro controllo.

Il Re e la Regina d'Inghilterra non possono appartenere alla chiesa di Roma. È vietato a' preti cattolici di vestir l'abito sacerdotale, se non nella chiesa e nelle processioni.

Una legge del 19 anno del regno di Vittoria ha abolito le pene inflitte per la non registrazione delle chiese dissidenti, pure ai dissidenti è ancora vietato di celebrare il servizio divino a porte chiuse; e se sono eletti ad uffici municipali è lor vietato, sotto pena di ammenda, d' assistere in uniforme alle cerimonie religiose ne' loro tempii. La camera de' Lord nel 1861 respinse un bill che voleva sopprimere questa prescrizione.

Quantunque lo spirito di tolleranza abbia fatto oggi grandissimi progressi, pure la chiesa anglicana non ha perduto i suoi diritti di chiesa dello Stato. Ebrei e cattolici son soggetti alla giurisdizione de'tribunali ecclesiastici anglicani, e gli aderenti di tutte le professioni religiose sono obbligati di conformarsi alle disposizioni concernenti la celebrazione della domenica.

La chiesa dominante rifiuta costantemente di ricevere ne'suoi cimiteri il corpo di qualsiasi dissidente.

Le diverse sette, nate dal libero esame, si combattono a vicenda. Lo Stato nel difendere la chiesa officiale non difendeva che se medesimo, e le chiese dall'altra parte non domandavano che la separazione dello Stato, che questo non costringesse i cittadini che differiscono dall' opinione religiosa a contribuir tut-

Digitized by Google

ti pel mantenimento d' un culto solo a cui non tutti partecipavano.

Da questo moto son nate le Chiese libere-anglicane.

VI.

Nel Belgio la rivoluzione del 1831 fu fatta principalmente dal partito cattolico, come è noto, per sottrarsi all' oppressione della chiesa protestante; dal partito cattolico che nell'indipendenza nazionale vide la propria difesa. La costituzione del Belgio è fra le più libere che si conoscano. Ammette la libertà dell'insegnamento vietando qualsiasi misura preventiva, riconosce ne'Belgi il diritto di riunirsi pacificamente, senza aver l'obbligo di assoggettarsi ad una autorizzazione anticipata, ammise come altrove dicemmo, il diritto di associazione dichiarando nel medesimo tempo che questo diritto non può essere assoggettato a qualsiasi misura preventiva. Riconosce anco la libertà religiosa dichiarando che lo Stato non ha il diritto di intervenire nè nella nomina, nè nell'installazione dei Ministri di un culto qualsiasi, nè d'impedire a questi di corrispondere coi loro superiori, e di pubblicare i loro atti, salvo in quest'ultimo caso, la responsabilità ordinaria in materia di stampa e di pubblicazione. Non fu voluto nè anche ammettere che l'esercizio di ciascun culto potesse essere impedito per legge. La chiesa cattolica fu definita come tutte le altre chiese, un' associazione libera intesa alla coltura religiosa dell' uomo, punendo i delitti commessi, nell'esercizio di esso culto, come tutti gli altri comuni.

Il concetto della libertà delle chiese nel Belgio è intero; ma accanto a questo principio vi ha una disposizione che la rende inefficace e quasi nulla. Lo Stato deve pagare dal bilancio suo lo stipendio e la pensione dei ministri del culto, mentre, come abbiamo detto, si è spogliato d' ogni ingerenza nel nominarli. La contradizione è manifesta, e il culto sciolto da ogni legame del potere civile, tranne solo in questo del ricevere il salario, non può che scapitarne, con nessun utile dello Stato, che non è in grado di giudicare quanti sacerdoti abbisognano alla chiesa — Avviene poi sempre che mentre al Governo pare che sostenga una spesa molto grossa pel culto, al clero invece sembra che ella sia assai lieve e certo non proporzionata alle sue brame, a'suoi bisogni.

Digitized by Google

Da questo errore sostanziale venne che la prova della libertà della chiesa, non è del tutto riuscita nel Belgio. Legato agli interessi mondani, il clero cattolico sentì il bisogno di tramutarsi in partito politico, di diventare maggioranza nelle Camere, e coll'insegnamento cercò impadronirsi delle famiglie per signoreggiare su tutta quanta la società civile.

Dal 1831 in fino ad oggi la spesa del culto è cresciuta quasi di un terzo e crebbe altresì il numero delle persone stipendiate; ma nel medesimo tempo crescono nel clero i bisogni e vorrebbe che il salario fosse più grosso; e poichè la legislazione vigente ancora colà stabilisce che ogni associazione per essere in grado di acquistare deve avere un'esistenza legale, ne è avvenuto che di continuo si fanno sforzi per mutare in questo la legge che dicono ingiusta, mentre dall'altra parte i liberali si oppongono con ogni potere a tenerla in vigore. Identificare la chiesa con una parte politica, è peggio che identificarla collo stato. Il principio della libertà religiosa produce una lotta infeconda e quasi giornaliera, e più che altrove si tramuta in privilegio, che diventa anche oppressivo per l'episcopato, il quale non ha nessuna garenzia.

Il Laurent nella sua pregevole opera *L'Eglise et l'Etat*, discorrendo delle condizioni in cui si trova il clero nel Belgio esclama:

« La chiesa è libera nel Belgio! Vediamo ciò che questa libertà vuol dire: i Vescovi sono nominati direttamente dal Papa, in nulla dipendono dal Governo; in questo senso essi son liberi: ma liberi riguardo allo Stato, essi cadono sotto la dipendenza della santa sede, dipendenza assoluta, perchè nella dottrina ultramontana, non può esservi questione di garenzia per l'Episcopato. Che vuol dunque dire la libertà dei Vescovi?... Vuol dire onnipotenza, dominazione illimitata del sovrano Pontefice. Così la servitù si chiama libertà nel mondo cattolico. Ma accade ai Vescovi del Belgio come al Pascià dei Turchi. Schiavi della corte di Roma si rifanno della loro schiavitù, esercitando l'impero assoluto sul clero inferiore. Così si ha un potere arbitrario in tutta la gerarchia; e questa è la libertà della Chiesa nel significato ultramontano. A rigor di termine i Vescovi possono consolarsi, non così il clero inferiore che non ha per se che la servitù.

I Vescovi hanno cura di non conferire ai loro dipendenti che poteri revocabili, e la destituzione è sempre sospesa sulla loro testa. Il Vescovo comanda al parroco di accattar voti dagli elet-

Digitized by Google

tori, o di minacciare le pene eterne, a coloro che rifiutansi di votare pel candidato di Monsignore; e i parroci debbono ubbidire.... Ecco la condizione del clero libero; non è dessa tale libertà un'amara derisione? »

VII.

Le libere chiese non esistono veramente che nel nuovo mondo; e varie ragioni, come han contribuito al loro nascimento, hanno potere di farle esistere insieme con utilità e vantaggio di tutte.

Dicemmo, nel principio di quest'opera, quanta importanza han le chiese negli Stati Uniti, e quale benefica influenza esercitano sui destini della nazione.

Gli Stati Uniti d'America, come ognun sa, si son formati da cittadini di ogni parte del mondo, i quali appartenendo a diverse sette religiose, han continuato a vivere nella nuova patria colle credenze che aveano portato dalla antica. Nessuna di queste sette era così forte e numerosa da pretendere per se un privilegio di imporsi alle altre, onde non potette aver vita il sistema teocratico professato dalla Chiesa cattolica, nè vi fu necessità di aver ricorso a creare una chiesa nazionale, siccome vive in Inghilterra, perchè veramente lo Stato non aveva a difendersi contro nessuna usurpazione del potere religioso. Aggiungasi che quando l'America si sottrasse dalla dominazione Inglese, avea già trionfato il principio del libero esame. Oggi le sette religiose che esistono negli Stati Uniti, sono oltre cinquanta tutte protestanti; cioè poggianti sul principio individuale. Su trentasette milioni di abitatori, ve ne ha appena tre di cattolici, i quali debbono esser lieti della libertà accordata a tutti, poichè essi essendo in minoranza, non si sentono in forze di imperare sugli altri.

In America la libertà religiosa forma parte delle altre libertà; della libertà di riunione, d'insegnamento, di pubblicazione che colà sono intere.

La sovranità spirituale non appartiene nè allo Stato nè alle chiese ma all'individuo. Il diritto di associazione è illimitato; e le società religiose sono riconosciute dallo Stato, come società private di laici ed ecclesiastici: esse eleggono, sospendono e di-

Digitized by Google

mettono i loro pastori a piacimento; ma le chiese sono società limitate all'esercizio del culto, il quale è a carico dei membri delle associazioni, perocchè lo Stato non sussidia nessun culto nè impone tasse per essi. Non vi sono statuti di manomorta, tranne che in uno stato solo; la creazione delle corporazioni ecclesiastiche è libera.

In America lo Stato non ha nulla che fare colla Chiesa; ma la scuola pubblica dev'essere rigorosamente laica, perchè è un istituzione di carattere tutto civile; l'insegnamento pubblico essendo mantenuto a spese di tutti i cittadini, la scuola non deve favorire un culto piuttosto che un altro. L'insegnamento religioso non s'impartisce nelle scuole; anzi è proibito agli istitutori di insegnare dogmi di qualsiasi religione. La sola preghiera è ammessa e fra le preci cristiane non si è prescelta che la sola orazione domenicale. L'istitutore deve coltivare il sentimento morale appoggiandosi agli eterni principii della religione naturale. La religione si insegna solo nelle chiese, poichè per rispetto alla libertà di coscenza e per la dignità stessa dei culti, gli americani non vogliono mescolare il loro insegnamento agli studi ordinari, e temono siffattamente di dare all'istruzione del popolo, ciò che essi dicono una tendenza settaria, vale a dire i principii di una religione positiva qualsiasi, che la legge ha formalmente escluso qualunque ministro del culto a qualunque setta appartenga, da tutti i comitati scolastici; e tutti i partiti, tutte le sette approvano questo sistema, tranne i cattolici.

Per i protestanti l'istruzione religiosa si dà nelle scuole festive, e le donne e gli uomini più chiari, i giudici delle alte corti, i capi eletti dalla città e degli Stati, i generali stessi non isdegnano di adempiere, l'umile funzione di maestro di scuola, anzi si disputano l'onore d'istruire i fanciulli, e la scuola strettamente laica, non annulla ogni sentimento religioso, come affermano taluni; anzi in nessun luogo, questo sentimento è più universale, e più fecondo di opere buone, quanto in America, ove, come afferma il Toqueville, la fede è il fondamento della libertà illimitata.

Ma anche in America le associazioni religiose non diventan corpi morali se non in virtù della legge, e la capacità di questi corpi morali non può mettersi mai in contrasto collo Stato il

Digitized by Google

quale ha nel diritto comune tutte le garenzie per opporsi ed impedire ogni abuso.

VIII.

I governi che esistevano presso noi, prima che fosse costituito il regno d'Italia, si trovavano vincolati dai concordati colla chiesa; e si erano sforzati a mantenerli in vigore qual più qual meno.

Nel primo articolo dello Statuto fondamentale del regno si legge: « la religione cattolica, apostolica romana è la sola religione dello Stato. Gli altri culti ora esistenti sono tollerati conformemente alle leggi. »

Si stabilì in questa guisa il sistema della religione ufficiale, il dominio per una chiesa alla quale si accordano molti vantaggi che si negano alle altre, anzi la servitù di queste per utilità di quella sola, poichè lo Stato che ha una religione tiene l'obbligo non solo di tutela ma di difesa contro di essa.

Con questo sistema si offende non pure la giustizia, ma anco la logica. Il legislatore, proteggendo un culto a danno degli altri, si arroga un diritto che non può avere, afferma che egli solo conosce la verità religiosa e che i cittadini debbono riceverne comunicazione da lui.

Si è già da gran tempo ammesso, anco dagli uomini di parte moderata, che non può costituirsi in Italia nessuno edifizio di libertà religiosa senza abrogare esplicitamente questo primo articolo, ed estendere le prerogative della chiesa cattolica a tutte le altre società religiose che si trovano nello Stato. E si è detto che questa riforma alla nostra legge fondamentale si può fare, senza aver ricorso alle costituenti, pur che sian d'accordo i tre poteri dello stato; e quando questo accordo è intero, si può mutar questa come ogni altra disposizione dello statuto.

Ma si è osservato ancora che la interpetrazione di questo primo articolo dello statuto, introdotta ne' codici e nelle leggi è già tale che non si oppone alla più larga libertà religiosa, ed infatti le società accattoliche che esistono nel regno posseggono di dritto e di fatto la maggiore libertà.

È parso a molti miglior consiglio tenere abrogato di fatto questo articolo, senza bisogno di una legge, e che è sempre pericoloso metter le mani nella legge fondamentale.

Digitized by Google

Rinnovatasi in Piemonte, dopo il 1848, la lotta fra la Chiesa e lo Stato, si finì per dichiarare nullo il concordato, e quando il regno si estese, gli altri concordati rimasero lettera morta.

Caduto il potere temporale e proclamata Roma capitale del regno, sorge tosto un grande ploblema da risolvere: quali sono le garenzie da accordare al Papa per assicurargli l'indipendenza del potere spirituale, quali riforme debbono subire le relazioni della Chiesa cattolica con lo Stato?

Il governo presentò al parlamento un progetto, e mai legge più importante di questa fu sottoposta alla deliberazione di un'assemblea, sia per la novità del tema, sia perchè essa non tocca solo i diritti dello Stato, ma altresì ciò che vi ha di più intimo nella coscienza; ed interessa non solo l'Italia ma tutto il mondo, dove sono uomini che professano la fede cattolica.

Quasi tutti gli oratori più eminenti del Senato e della Camera de'deputati han preso parte alla discussione, che non è stata certo nè breve nè molto chiara; ed infine ne è venuta fuori la legge che forma ora parte del dritto pubblico italiano e che per la sua importanza crediamo bene qui appresso riportare.

VITTORIO EMANUELE II

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA.

Il Senato e la Camera dei Deputati hanno approvato,
Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

TITOLO I.

PREROGATIVE DEL SOMMO PONTEFICE E DELLA SANTA SEDE

Art. 1.

La persona del Sommo Pontefice è sacra ed inviolabile.

Art. 2.

L'attentato contro la persona del Sommo Pontefice e la provocazione a commetterlo sono puniti colle stesse pene stabilite per l'attentato e per la provocazione a commetterlo contro la persona del Re.

Digitized by Google

Le offese e le ingiurie pubbliche commesse direttamente contro la persona del Pontefice con discorsi, con fatti, o coi mezzi indicati nell' articolo 1 della legge sulla stampa sono punite colle pene stabilite all' articolo 19 della legge stessa.

I detti reati seno d' azione pubblica e di competenza della Corte d' Assisie.

La discussione sulle materie religiose è pienamente libera.

Art. 3.

Il Governo italiano rende al Sommo Pontefice nel territorio del Regno gli onori Sovrani, e gli mantiene le preminenze d' onore riconosciutegli dai Sovrani cattolici.

Il Sommo Pontefice ha facoltà di tenere il consueto numero di guardie addette alla sua persona e alla custodia dei palazzi, senza pregiudizio degli obblighi e doveri risultanti per tali guardie dalle leggi vigenti del Regno.

Art. 4.

È conservata a favore della Sante Sede la dotazione dell' annua rendita di lire 3,225,000.

Con questa somma, pari a quella inscritta nel bilancio romano sotto il titolo: *Sacri palazzi apostolici*, *Sacro collegio*, *Congregazioni ecclesiastiche*, *Segreteria di Stato ed Ordine diplomatico all' estero*, s' intenderà provveduto al trattamento del Sommo Pontefice e ai vari bisogni ecclesiastici della Santa Sede, alla manutenzione ordinaria e straordinaria, e alla custodia dei palazzi apostolici e loro dipendenze; agli assegnamenti, giubilazioni e pensioni delle guardie, di cui nell' articolo precedente, e degli addetti alla Corte Pontificia, ed alle spese eventuali; non che alla manutenzione ordinaria e alla custodia degli annessi Musei e Biblioteca, e gli assegnamenti, stipendi e pensioni di quelli che sono a ciò impiegati.

La dotazione, di cui sopra, sarà inscritta nel Gran Libro del debito pubblico, in forma di rendita perpetua ed inalienabile nel nome della Santa Sede; e durante la vacanza della Sede si continuerà a pagarla per supplire a tutte le occorrenze proprie della Chiesa romana in questo intervallo.

Essa resterà esente da ogni specie di tassa od onere governativo, comunale o provinciale; e non potrà essere diminuita neanche nel caso che il Governo italiano risolvesse posteriormente di assumere a suo carico la spesa concernente i musei e la biblioteca.

Digitized by Google

Art. 5.

Il Sommo Pontefice, oltre la dotazione stabilita nell' articolo precedente, continua a godere dei palazzi apostolici Vaticano e Lateranense, con tutti gli edifizi, giardini e terreni annessi e dipendenti, non che della villa di Castel Gandolfo con tutte le sue attinenze e dipendenze.

I detti palazzi, villa ed annessi, come pure i Musei, la Biblioteca e le collezioni d' arte e d' archeologia ivi esistenti sono inalienabili, esente da ogni tassa o peso e da espropriazione per causa di utilità pubblica.

Art. 6.

Durante la vacanza della Sede Pontificia, nessuna autorità giudiziariai o politica potrà per qualsiasi causa porre impedimento o limitazione alla libertà personale dei Cardinali.

Il Governo provvede a che le adunanze del Conclave e dei Concili ecumenici non siano turbate da alcuna esterna violenza.

Art. 7.

Nessun ufficiale della pubblica autorità od agente della forza pubblica può, per esercitare atti del proprio ufficio, introdursi nei palazzi e luoghi di abituale residenza o temporaria dimora del Sommo Pontefice, o nei quali si trovi radunato un Conclave o un Concilio ecumenico, se non autorizzato dal Sommo Pontefice, dal Conclave o dal Concilio.

Art. 8.

È vietato di procedere a visite, perquisizioni o sequestri di carte, documenti, libri e registri negli Uffizi e Congregazioni pontificie, rivestiti di attribuzioni meramente spirituali.

Art. 9.

Il Sommo Pontefice è pienamente libero di compiere tutte le funzioni del suo ministero spirituale, e di fare affiggere alle porte delle basiliche e chiese di Roma tutti gli atti del suddetto suo ministero.

Art. 10.

Gli Ecclesiastici che per ragione d' ufficio partecipano in Roma all' emanazione degli atti del ministero spirituale della Santa Sede non sono

Digitized by Google

soggetti per cagione di essi a nessuna molestia, investigazione o sindacato dell' Autorità pubblica.

Ogni persona straniera investita di ufficio ecclesiastico in Roma gode delle guarentigie personali competenti ai cittadini italiani in virtù delle leggi del Regno.

Art. 11.

Gli Inviati dei Governi esteri presso Sua Santità godono nel Regno di tutte le prerogative ed immunità che spettano agli Agenti diplomatici secondo il diritto internazionale.

Alle offese contro di essi sono estese le sanzioni penali per le offese agli Inviati delle Potenze Estere presso il Governo italiano.

Agli Inviati di Sua Santità presso i Governi esteri sono assicurate nel territorio del Regno le prerogative ed immunità di uso secondo lo stesso diritto nel recarsi al luogo di loro missione e nel ritornare.

Art. 12.

Il Sommo Pontefice corrisponde liberamente coll'Episcopato e con tutto il mondo cattolico, senza veruna ingerenza del Governo italiano.

A tal fine gli è data facoltà di stabilire nel Vaticano o in altra sua residenza uffizi di posta e di telegrafo serviti da impiegati di sua scelta.

L' uffizio postale pontificio potrà corrispondere direttamente in pacco chiuso cogli uffizi postali di cambio delle estere amministrazioni o rimettere le proprie corrispondenze agli uffizi italiani. In ambo i casi il trasporto dei dispacci o delle corrispondenze munite del bollo dell'uffizio pontificio sarà esente da ogni tassa o spesa pel territorio italiano.

I corrieri spediti in nome del Sommo Pentefice sono pareggiati nel Regno ai corrieri di Gabinetto dei Governi esteri.

L' uffizio telegrafico pontificio sarà collegato colla rete telegrafica del Regno a spese dello Stato.

I telegrammi trasmessi dal detto uffizio con la qualifica autenticata di *pontifici* saranno ricevuti e spediti con le prerogative stabilite pei telegrammi di Stato e con esenzione di ogni tassa nel Regno.

Gli stessi vantaggi godranno i telegrammi del Sommo Pontefice, o firmati d'ordine suo, che, muniti del bollo della Santa Sede, verranno presentati a qualsiasi Ufficio telegrafico del Regno.

I telegrammi diretti al Sommo Pontefice saranno esenti dalle tasse messe a carico dei destinatari.

Digitized by Google

Art. 13.

Nella città di Roma e nelle sei Sedi suburbicarie i Seminari, le Accademie, i Collegi e gli altri Istituti cattolici fondati per la educazione e coltura degli ecclesiastici continueranno a dipendere unicamente dalla Santa Sede, senza alcuna ingerenza delle Autorità scolastiche del Regno.

TITOLO II.

RELAZIONI DELLO STATO COLLA CHIESA.

Art. 14.

È abolita ogni restrizione speciale allo esercizio del diritto di riunione dei membri del clero cattolico.

Art. 15.

È fatta rinuncia dal Governo al diritto di legazìa apostolica in Sicilia ed in tutto il Regno al diritto di nomina o proposta nella collazione dei benefizi maggiori.

I vescovi non saranno richiesti di prestare giuramento al Re.

I benefizi maggiori o minori non possono essere conferiti se non a cittadini del Regno, eccettochè nella città di Roma e nelle sedi suburbicarie.

Nella collazione dei benefizi di patronato Regio nulla è innovato.

Art. 16.

Sono aboliti l'*exequatur* e *placet* Regio ed ogni altra forma di assenso governativo per la pubblicazione ed esecuzione degli atti delle Autorità ecclesiastiche.

Però fino a quando non sia altrimenti provveduto nella Legge speciale di cui all'articolo 18 rimangono soggetti all' *exequatur* e *placet* Regio gli atti di esse Autorità che riguardano la destinazione dei beni ecclesiastici e la provvista dei benefizi maggiori e minori, eccetto quelli della città di Roma e delle sedi suburbicarie.

Restano ferme le disposizioni delle Leggi civili rispetto alla creazione e ai modi di esistenza degli Instituti ecclesiastici ed alienazione dei loro beni.

Digitized by Google

Art. 17.

In materia spirituale e disciplinare non è ammesso richiamo od appello contro gli atti delle Autorità ecclesiastiche, nè è loro riconosciuta od accordata alcuna esecuzione coatta.

La cognizione degli effetti giuridici, così di questi come d'ogni altro atto di esse Autorità, appartiene alla giurisdizione civile.

Però tali atti sono privi di effetto se contrari alle Leggi dello Stato od all'ordine pubblico, o lesivi dei diritti dei privati, e vanno soggetti alle Leggi penali, se costituiscono reato.

Art. 18.

Con Legge ulteriore sarà provveduto al riordinamento, alla conservazione ed alla amministrazione delle proprietà ecclesiastiche nel Regno.

Art. 19.

In tutte le materie che formano oggetto della presente legge cessa di avere effetto qualunque disposizione ora vigente, in quanto sia contraria alla Legge medesima.

Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella Raccolta ufficiale delle Leggi e dei Decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come Legge dello Stato.

Data in Torino addì 13 maggio 1871.

VITTORIO EMANUELE

G. Lanza — E. Visconti-Venosta — Giovanni de Falco — Quintino Sella — C. Correnti — C. Ricotti — G. Acton — Castagnola — G. Gadda.

IX.

Riassumeremo gli argomenti diversi che si son addotti pro e contro la legge nel Senato e nella Camera de' deputati, ma comentarla nelle disposizioni più importanti nol possiamo, quantunque ne avessimo gran desiderio, poichè occorrerebbe un volume e sarebbe poco.

Digitized by Google

È forza quindi limitarci ad accennare appena le principali opinioni.

Oppositori della legge furono dapprima i cattolici, in assai scarso numero è vero, i quali affermarono che la convivenza in Roma delle due autorità, spirituale e civile è onninamente impossibile. Il Papa non può essere che sovrano e non soggetto ad alcun principe. Perchè la sua indipendenza spirituale sia assoluta, è necessario ch' egli sia ad un tempo principe politico di un determinato territorio. I privilegi accordati al Pontefice non sono tali da surrogare quella indipendenza dell' azione spirituale che il potere temporale gli ha dato fin' ora. Gli si toglie una garenzia che è durata per tanti secoli per dargliene una che non sarebbe forse durata una settimana. Non è possibile ammettere libertà di culti, e vedere in Roma, nella città cristianissima e santa erigersi cappelle e templi forse a Maometto ed a Budda. Si aggiungeva: la legge fosse pur sufficiente, manca nelle fondamenta sue, poichè non è possibile garentire le garentigie; e oggi si fa un'opera che si può disfare dimani.

Poniamo che le circostanze si mutino, che certe gravi apprensioni diminuiscano, che la parte meno considerata e meno prudente del parlamento giunga a timoneggiare lo Stato, chi ci assicura che non vorrebbe mutare le presenti deliberazioni?

Altri l' han combattuta per spirito liberale; essi avrebbero voluto che tutte le materie della relazione fra la chiesa e lo Stato e similmente fra l'Italia e il Papato ricevessero soluzione coi soli principî del diritto comune. A giudizio loro il primo titolo della legge è un tessuto di privilegi, il secondo di restrizioni e però è odiosa da un lato, insufficiente dall'altro.

Voi fate del Papa un sovrano, gli accordate un potere anche maggiore di quello di cui è investito il Re; poichè gli atti emanati da questo son sempre contraffirmati da un Ministro responsabile innanzi al paese, laddove gli atti del Papa non han bisogno di questa formalità. Gli concedete guardie, stabilite che non si possa in alcun modo procedere a visite negli uffici e congregazioni pontificie; che nessuno ufficiale della pubblica autorità od agente della pubblica forza può per esercitare atti del proprio ufficio, introdursi nei palazzi e luoghi di abituale residenza o temporaria dimora del Sommo Pontefice. Voi in

Digitized by Google

questa guisa rimettete in onore il diritto di asilo, create già le cagioni di un conflitto permanente fra l'autorità civile ed ecclesiastica. Non avete pensato che innalzando il Papa di un grado, avete abbassato il Re di un altro. Questo Papa scevro di odî, perchè non metterà più balzelli, perchè non governerà più, ed il governo era ciò che lo rendeva odioso e spregiato, questo Papa quasi idealizzato da voi lo riporrete sul vertice della grande piramide dello Stato, di maggiore importanza che non è il Re, il quale nelle lotte possibili che sorgeranno nella pubblica opinione per amore della libertà, dovrà forse allearsi col Papa. Voi disfate così l'unità ideale dello Stato. Avevate il Papa fuori; era un nemico, un piccolo nemico, ma che in fondo non vi turbava. Ora voi includete il Papa nello Stato, quella forza che vi era vi sarà sempre nemica, e così compiendo l'unità territoriale, disfate l'unita politica e ricostituite come base del vostro Stato il dualismo che costò tanto sangue ad altre generazioni. Facendo il Papa Sovrano, voi avrete ancora la stessa impotenza all'interno, perocchè non contentate nessuno, avrete le stesse agitazioni contro la sovranità del Papa, come l'avevate contro il potere temporale.

Lasciate che il Pontefice pubblichi le sue scomuniche e le sue proteste, ma non accordategli nessuna immunità, dategli una libertà assoluta, ma applicategli il diritto comune.

Lo Stato non deve rinunziare a tutte le armi che aveva per difendersi contro il potere della Curia pontificia. Non deve rinunciare ai *placet* che sono armi inventate per reagire non già contro il potere temporale, ma contro il potere spirituale che abilmente travestito vuol introdursi e comandare in casa altrui. Se questo potere spirituale dee continuare a sussistere, non cessa il bisogno e l'utilità dei *placet*, quantunque sia caduto il potere temporale. I *placet* son mezzi necessari per impedire che i Papi vadano a comandare in casa altrui. È questa la ragione per cui oggi anche gli Stati liberi, li conservano gelosamente.

Altri approvando la prima parte, respingevano la seconda proponendo che si accordasse alla Chiesa maggiore libertà; parendo a questi che si avesse l'obbligo di concederle il libero esercizio di tutti quegli atti che non offendono le leggi dello Stato. Questa libertà comprende il libero esercizio dell'autorità e della giurisdizione spirituale di tutta la gerarchia della

Digitized by Google

chiesa; la libertà di comunicazione e di corrispondenza, tra il capo della chiesa e tutta la chiesa medesima: la libertà dell'elezione dei Ministri della chiesa del più alto al più basso grado: la libertà d'insegnare: la libertà di riunione; la libertà di possedere e di amministrare i proprî beni secondo le leggi dello Stato. La presente legge è monca in quanto che non parla di due importantissime libertà, quella dell'insegnamento, e quella di possedere ed amministrare i proprî beni. È necessario risolvere queste due questioni, quantunque sien molto complicate. Conviene riordinare la proprietà ecclesiastica, rimettere il fondo che rimane disponibile alla chiesa. Non si ponga il piede nella giurisdizione della stessa; noi dobbiamo assolutamente astenerci dall'occuparci di ciò che non ci compete in quanto tocca alla costituzione della medesima, salva la sua suggezione alle leggi dello Stato, quanto al suo patrimonio, come avviene per gli altri corpi morali. Lasciate alla Chiesa la sua libertà; essa rinnoverà il grande miracolo, di sorgere da se stessa dal letargo in cui si trova: *surge et ambula*, risorgerà e si ringiovenirà, e rinvigorendosi provvederà ai proprî bisogni.

Propugnatori di questa teoria furono principalmente l'onorevole Deputato Peruzzi e l'onorevole Senatore Vigliani; ma il primo, cogli altri Deputati che proponevano l'abbandono assoluto dell'*exequatur* e l'ordinamento della proprietà ecclesiastica, cercarono stabilire e regolare in un controprogetto il modo della sua amministrazione — volevan creare congregazioni diocesane e parrochiane, alle quali venisse affidata l'amministrazione dei beni della chiesa. Invece l'onorevole Senatore Vigliani proponeva che si rinunziasse del tutto all'*exequatur* per le provviste beneficiarie, perocchè si mancherebbe altrimenti al programma nazionale, al programma della libertà della chiesa, alle promesse fatte dalla corona e dal parlamento all'Italia ed all'Europa. In due splendidi ed eloquenti discorsi proferiti al Senato, cercò di mostrare che mantenendo l'*exequatur*, per le provviste beneficiarie, si verrebbe a cancellare la sola libertà, veramente apprezzabile che, nelle condizioni presenti della legislazione italiana, potrebbe concedersi alla chiesa.

Disse che gli argomenti pei quali l'*exequatur* ed i *placet* si vorrebbero conservare, sono frivoli e di nessuna importanza.

Sostenne che l'*exequatur* sostituito all'ingerenza preventiva,

Digitized by Google

nella nomina dei Ministri del culto, peggiora le relazioni della Chiesa verso lo Stato, e conserva un mezzo di difesa, che la Chiesa ha subìto ma non mai riconosciuto; peggiora le condizioni delle relazioni dello Stato verso la Chiesa, perchè crea nuovi rancori, che potrebbero produrre gravissime conseguenze, e rendere impossibile la conciliazione.

Disse che l'*exequatur* è incompatibile colla moderna civiltà e coll'ordinamento politico del nostro paese; e che se era un mezzo che nei tempi andati non avea prodotti i risultamenti che se ne attendevano; molto meno può essere utile nei tempi e nelle condizioni presenti.

A Roma non si può andare con i *placet* e gli *exequatur*, ma con una libertà lealmente data e francamente mantenuta, essendo miglior consiglio fare una concessione oggi, anzichè esser costretti domani a riparare un errore.

X.

Con dottrina, con facondia, con costanza grandissima difesero il progetto ministeriale, alquanto modificato dalle commissioni dei due rami del Parlamento, gli onorevoli deputato Bonghi e e Senatore Mamiani, il primo relatore della commissione nella Camera de'deputati, il secondo nel Senato.

E con non minore eloquenza parlarono l'onorevole Visconti Venosta ministro degli affari Esteri e l'onorevole De Falco guardasigilli. Il primo per la parte politica, il secondo per la legale.

In uno dei discorsi pronunziati al Senato, l'illustre ministro degli affari esteri, con quella temperanza e maturità di senno, con quella parola facile ed ornata che gli è abituale, esponeva il concetto politico della legge. Non potendolo per intero, ne riporteremo alcuni brani. Egli diceva:

« La legge che noi vi abbiamo presentato, è, io credo, la conseguenza, il risultato, l'espressione naturale e legittima del programma che l'Italia ha sempre affermato nella quistione romana, e che fu più volte convalidato dai voti di questo illustre Consesso. Il nostro passato riassume i termini della quistione; e la nostra tradizione in questo arduo problema, che la necessità delle cose e la logica della storia ci hanno imposto di sciogliere, segna ancora la norma migliore per la nostra condotta presente

Digitized by Google

e per la nostra condotta avvenire. Nella politica, i fatti, le opportunità, le occasioni immediate sono bene spesso impreviste e imprevedibili, ma le condizioni intime e logiche dei grandi problemi morali compariscono sempre le stesse attraverso le varie forme, che prendono gli eventi umani.

« Sino dalla formazione del Regno d'Italia, noi abbiamo posto la soluzione della questione romana in un programma complesso. Questo programma diceva: Cessazione del potere temporale, Roma unita all' Italia, capitale d' Italia, il Pontefice indipendente, la Chiesa libera. Non fu, o Signori, per un espediente di governo, nè per una concessione a una effimera passione di popolo, che il grand'uomo, che diresse il nostro risorgimento nazionale, non esitò a porre in faccia all'Italia, e in faccia al mondo cattolico, la questione di Roma.

« La questione di Roma era nel portato logico della ricostituzione nazionale d'Italia. È un errore , a mio avviso , il credere , perchè di tempo in tempo si fece il silenzio in Italia intorno alla questione di Roma, che questa fosse meno profondamente radicata nella fede e nella volontà della nazione.

« Si fece di tempo in tempo il silenzio, perchè gli Italiani hanno sempre fatto la debita parte alle circostanze ed alle opportunità, perchè hanno sempre tenuto conto delle generali condizioni d'Europa, perchè infine la sosta medesima fu sempre da noi considerata, non già come la rinuncia ad uno scopo, ma come un mezzo più sicuro per raggiungerlo.

« Ma bastò sempre un' occasione che aprisse l' adito alla speranza, perchè la questione romana apparisse più viva e più imperiosa che mai. E non poteva essere altrimenti , poichè era un istinto profondo di questo popolo quello che gli diceva , che le condizioni di esistenza del nuovo Stato portavano seco l' abolizione del potere temporale e Roma associata ai destini di Italia.

« Le condizioni della sovranità temporale si sono andate determinando a seconda delle condizioni storiche della penisola, e nel frazionamento dei piccoli Stati. Ma l' Italia chiese ed ottenne quello che la civiltà e lo spirito dei nostri tempi non potevano negarle, di essere, cioè una nazione indipendente, chiese ed ottenne una forma politica, guarentigia della sua civiltà. O era d'uopo revocare presto o tardi in questione lo stesso movimento

Digitized by Google

nazionale dell'Italia, negarle il diritto di darsi l'ordinamento che reputava più conforme alla sua sicurezza e alla sua pace, o era d'uopo riconoscere che una trasformazione radicale nelle condizioni politiche del Papato era una conseguenza inevitabile della trasformazione radicale avvenuta nelle condizioni politiche del paese, dove il Papato ha la sua sede.

« Vi era un terzo sistema: quello di arrestare il movimento con un ostacolo di forza materiale; ma levato questo ostacolo, il movimento doveva ricominciare, come ricominciò infatti, secondo le sue indeclinabili leggi.

« Io non so, o Signori, quale sarebbe stata la storia d'Italia, se il Papato politico, come fu costituito dal potere temporale, avesse potuto associarsi al sentimento nazionale che anima la presente generazione di Italiani. Certo, se il Pontefice non fosse stato che un Sovrano politico, nulla gli avrebbe impedito di unire la sua causa a quella dell'indipendenza e dell'autonomia della nazione. Se il Pontefice non fosse stato che il Capo religioso, in che cosa l'impresa della nostra ricostituzione nazionale poteva contraddire al sentimento religioso, il quale può ugualmente reggere e penetrare tutti gli avvenimenti, tutte le istituzioni, tutte le forme mutevoli della civiltà e della storia?

« Ma la confusione dei due poteri era un ostacolo tanto all'uno quanto all'altro di questi due risultati. Essa impedì al Pontefice di diventare mai un principe nazionale, e condusse il Capo della religione a far nascere nelle coscienze degli italiani un doloroso antagonismo fra due sentimenti che Dio pose nel cuore umano, il sentimento religioso cioè e l'affetto della patria.

« Come poteva, o Signori, in mezzo all'Italia ricostituita coi principii e colle idee della libertà moderna, durare un Governo diretto da principii e da interessi ostili a tutte le condizioni di esistenza della nuova società italiana con tradizioni ostili al costituirsi dell'Italia in una nazione indipendente? Come può reggersi una sovranità civile senza il consenso dei suoi popoli? E come potevano i sudditi di questo Governo resistere all'influenza morale dell'Italia ricostituita e rigenerata? Come potevano essi rimanere indifferenti allo spettacolo delle nostre istituzioni liberali, all'attrazione, al prestigio della nazionalità riconquistata?

« Le circostanze dunque potevano affrettare o protrarre il mo-

Digitized by Google

mento della caduta del potere temporale, ma questo risultato era nella inevitabile necessità delle cose....

. . . . . .

« E se voi, o Signori, esaminate questa legge io confido che troverete che essa risponde alle condizione del problema senza mutarlo, ma anche senza esagerarlo, e che essa è la conseguenza della politica che abbiamo seguito fin ora.

Questa politica, o Signori, mi sia permesso il dirlo, considera come un' illusione il credere che il movimento nazionale si potesse arrestare nelle sue inevitabili conseguenze; che l'abolizione del potere temporale, che Roma capitale d'Italia non fossero nella logica indeclinabile delle cose; ma nello stesso tempo questa politica non vuole esagerare il movimento nazionale, non vuole condurlo fuori della sua via, non vuole fargli oltrepassare il suo scopo, non vuole farne un movimento perturbatore delle istituzioni della religione cattolica.

La nostra rivoluzione ha avuto uno scopo determinato: indipendenza, libertà, unità!

Lo scopo è raggiunto.

Certo continuerà, o Signori, quello svolgimento indefinito d'idee, di cui si tesse la vita delle nazioni; ma il compito politico della rivoluzione italiana è finito.

Se voi esaminate la presente legge nei termini di questo problema, voi vedrete che essa corrisponde appunto ad essi termini.

Noi abbiamo tolto di mezzo un fatto materiale, un fatto estraneo alla costituzione del cattolicismo, che non toccava che ai diritti dell'Italia: la sovranità politica del Pontefice sulla popolazione romana.

Là si arresta il còmpito nostro; e noi rispettiamo ogni attributo del Pontificato spirituale nei suoi rapporti coi cattolici italiani, e coi cattolici fuori di Italia.

Questo, o Signori, è il pensiero che ispira il primo Titolo della legge.

L'Italia, compiendo la sua unità nazionale, non tocca a la costituzione religiosa del Papato.

Il Pontificato è una istituzione che ha un carattere universale, che esercita una giurisdizione sopra la società cattolica presso le altre nazioni, negli altri Stati.

Digitized by Google

È l'organizzazione stessa del cattolicismo, che dà al Pontefice questo supremo potere religioso, questa giurisdizione, questo primato spirituale.

. . . . . .

« Pur mantenendo intatta la dignità nazionale, una previdente politica deve saper prevedere e prevenire quei conflitti, che si possono evitare: deve saper procurarsi il favore dell' opinione; deve ispirare la fiducia e non tenere continuamente aperte le questioni, perchè si ridestino un giorno o l'altro, e vengano ad aggravare tutte le possibili complicazioni dell'avvenire.

Appunto, perchè, o Signori, il Governo mancherebbe al primo dei suoi doveri se non mantenesse inviolato il diritto nazionale; appunto perchè esso non potrebbe in alcun modo accettare delle ingiuste pretese, è d'uopo, che nell' applicazione del suo programma, che nell'applicazione di questa legge esso faccia prova di una moderazione, della quale ci terranno conto non solo i Governi, ma anche l'opinione liberale del mondo intero.

Vi è qualche cosa, o Signori, che vale assai meglio che respingere le ingerenze diplomatiche, è di sapere evitare e prevenire le dimande, che ci possono esser fatte, in tutto ciò che esse possono avere di legittimo e giusto; è di saper mantenere in Roma uno stato di cose, dal quale appaia che l'Italia fa tutto quello che le si può ragionevolmente chiedere, e che la indipendenza e dignità del Pontefice hanno a Roma ogni necessaria guarentigia. È questo l'intento a cui si rivolge la politica del governo Italiano, ed è con questo intento che abbiamo presentato la legge che raccomandiamo alla vostra approvazione. L'interesse pubblico reclama che essa diventi una legge dello Stato, che offra una base sicura alla nostra politica esterna, come alla nostra politica interna. Quando questa legge avrà avuto la nostra sanzione, noi potremo dire al mondo cattolico: l'Italia assicura al Pontefice tali condizioni e tali guarentigie, come nessuna altra nazione o nessuno altro stato potrebbe offrirne di più degne e di più grandi.

L'Italia ha dato alla chiesa, malgrado difficoltà gravissime, una libertà di cui nessuno altro stato ha dato mai la maggiore. Gli interessi religiosi de'cattolici stranieri, gli interessi de' cattolici italiani sono posti sotto la salvaguardia di un popolo e di

Digitized by Google

un Governo, che hanno il sentimento della moderazione, della giustizia e della libertà ».

(*Vivissimi segni d'approvazione. Molti senatori vanno a stringer la mano dell'oratore.*)

XI.

Confutare gli argomenti de'cattolici non era opera molto difficile — Come! Voi dite che il capo della Chiesa perchè possa liberamente reggere le anime, non deve essere suddito di nessun principe, e deve invece avere un principato a se. Ma vi ha nulla al mondo di più contrario a'fatti che asserite? Il Pontefice possedeva il patrimonio di S. Pietro, ma a qual modo egli era indipendente, se in tutti i tempi ha dovuto chiamare gli stranieri per proteggerlo contro il popolo, per garentirlo con le armi, con l'oppressione? Da un trono sorretto da'soldati stranieri poteva uscir libera, rispettata la parola del Gerarca supremo del Cattolicismo?

Dite impossibile la convivenza in Roma delle due autorità, la spirituale e la civile, allegando fatti storici. Ma i fatti citati della servitù del papato sotto gl'Imperatori greci, e dopo assai tempo sotto i Re di Francia in Avignone, non provennero per nulla dal troppo avvicinamento delle due potestà e dal non essere i Papi investiti da una corona regale. Proveniva in quel tempo la lotta e la servitù dalla misera confusione dell'uffizio dei due poteri. Da un lato gl'Imperatori orientali, governavano essi temerariamente i concilii e traducevano nelle lor leggi civili i dogmi di fede e le discipline canoniche. Dall'altro lato Bonifacio VIII scomunicando Filippo il Bello, e sciogliendo Francesi e Fiamminghi dagli obblighi di sudditanza, costrinse quel re bellicoso a difendersi, col far trasportar la sede pontificia in Avignone.

Dite impossibile l'esistenza in Roma di varii culti, e non tollera il Papa forse da lunghissimo tempo colà le Sinagoghe?

Colla presente legge il Pontefice è indipendente, sovrano, libero, per lo meno quanto lo era prima. Egli ha dotazione lauta e onore di Re, inviolabilità personale per se e per i suoi elettori, immunità di luoghi, di uffizi, di persone, libertà di comunicazione nello Stato e fuori, libertà di riunione, libertà d'insegnamento religioso, libertà di elezioni, libertà in ogni materia spi-

Digitized by Google

rituale e disciplinare. Noi vi garentiamo la libertà che nessun altro Stato cattolico ha in fino ad ora accordato alla Chiesa.

A coloro che volevano regolate le relazioni tra l'Italia ed il Papato coi soli principii del diritto comune, si rispondeva: occorre pensare all'opera costituita a poco a poco nel corso di diciotto secoli, nel qual tempo la indipendenza del Sommo Pontefice fu accertata in modi straordinari, in modi non conciliabili colla legge comune, la quale nelle cose di religione non va più oltre delle franchigie del diritto privato. Se gli oppositori accettano questo gran fatto, verranno le conseguenze di doversi accordare al Pontefice quelle maggiori difese ed immunità colle quali circondiamo la sacra persona del Re.

Si sono mantenute alla persona del Pontefice, come capo della cattolicità, quelle garentigie che avessero potuto assicurare i cattolici dell'indipendenza di lui nell'esercizio della sua potestà spirituale. Non vi ha anomalia nell'aver creato e mantenuto un Sovrano senza sudditi; perciocchè questo carattere di sovranità, che si è riconosciuto nel Pontefice, non ha servito già a costituire per lui dei sudditi, ma a far sì che non sia suddito egli stesso. La sovranità mantenuta è sovranità personale non territoriale; a lui non si è concessa nè giurisdizione civile nè potestà, ma semplicemente comunanza di onori e di dignità colla persona del Re, e non comunanza di potere.

Coloro che affermano che la seconda parte della legge, in cui sono stabilite le relazioni della chiesa collo stato, sia monca e non accordi maggiori libertà di quelle che oggi aveva la chiesa, è bene considerino che si è abolita ogni restrizione speciale all'esercizio dei diritti di riunione dei membri del clero cattolico, onde non è più necessaria nessuna autorizzazione preventiva per la riunione dei concilii, dei sinodi, dei capitoli e di altre assemblee politiche; si è rinunciato dal Governo al diritto di legazia apostolica in Sicilia, e in tutto il Regno al diritto di nomina finora da esso esercitato in forza di concordati, di legge, o di consuetudine nella collazione dei beneficii maggiori. I Vescovi sono disciolti dall'obbligo di prestare giuramento al Re; sono aboliti gli *exequatur* ed i *placet* per la pubblicazione ed esecuzione degli atti dell'autorità ecclesiastica; essi sono solo mantenuti provvisoriamente, fino all'ordinamento della proprietà ecclesiastica per le provviste dei benefizi maggiori e minori; nella ma-

Digitized by Google

teria disciplinare e spirituale, non è più ammesso alcun richiamo d'appello, contro gli atti delle autorità ecclesiastiche, nè è loro riconosciuta od accordata alcuna esecuzione coatta; solamente assoggettati alle regole del diritto comune gli atti che potessero essere in opposizione col diritto civile o violare la legge penale.

Or chiunque metta queste disposizioni in riscontro col nostro antico diritto ecclesiastico, scorge facilmente qual progresso esse segnano nella via della libertà, e nell'attuazione del concetto e della separazione della chiesa e dello stato.

La quistione oggi non è di principii, ma di applicazione e di opportunità. Le maggiori libertà che si vogliono accordare, non possono essere argomento di una sola legge ma di molte. Se volete completa la libertà d'istruzione, bisogna prima che voi l'estendiate ad ogni ramo dello scibile, ad ogni parte dell'insegnamento poi occorre abbandonare tutto quanto il nostro sistema, il quale pone che il governo mediante i suoi sotto ufficiali impartisca ed assicuri ad ogni ordine di cittadini certa dose d'istruzione e di scienza. Voi dovete infine negare al Governo quel suo monopolio di dare esso gli esami, eleggere gli esaminatori, imporre i programmi ed i metodi. Voi dovete per ultimo, siccome nel Belgio, creare delle giunte così capaci come libere e dal governo indipendenti, per esaminare gli allievi di qualsiasi università e collegio. Atteniamoci al solo praticabile e non cerchiamo di costruire i tetti, quando le muraglie ancora non sono bene edificate.

Il riordinamento della proprietà ecclesiastica, è cosa molto difficile, e dovrà certo essere argomento di serî studî, onde non sarebbe stato conveniente ed opportuno voler risolvere ora colla presente legge una quistione così importante.

In quanto all'aver mantenuto temporaneamente l'*exequatur* ed il *placet* nelle provviste beneficiarie, si diceva, che il governo che da prima ne avea prescritto l'abolizione completa, consentì ad aggiornarne l'attuazione quando il progetto incontrò grandissime difficoltà nella camera de' Deputati, e non senza ragione.

Perocchè quando la legge ammetteva l'appello *ab abusu*, l'azione della potestà civile, annullando i provvedimenti lesivi de' diritti altrui, aveva una garenzia efficace a tutelarli. Ma oggi che l'appello *ab abusu* è tolto, qual rimedio si avrebbe egli contro

Digitized by Google

l'arbitrio della curia romana che rimuovesse un vescovo per nominarne un altro? Qual rimedio si avrebbe contro l'arbitrio di un vescovo che rimuovesse un parroco o altro beneficiato senza ragione?

Dovrebbe lo Stato assistere impotente a questi eccessi, che pure potrebbero essere tanto facili quanto frequenti? e potrebbe egli permettere che i provvisti di un beneficio ne venissero spogliati senza che vi fosse autorità veruna a cui ricorrere?

Si deve temporaneamente conservare l'*exequatur*, per la presente costituzione della nostra proprietà ecclesiastica, secondo la quale il beneficio è un'istituzione di natura e forma feudale. L'ufficio sacro, unito indissolubilmente ad un patrimonio, che ne costituisce la dote, forma un ente morale che nei casi di vacanza del beneficiato passa all'amministrazione dello Stato, e come fondazione è sempre sottoposto alla vigilanza e protezione dello stesso.

Le libertà debbono essere uguali per tutti e completarsi a vicenda: rotto l'equilibrio che per necessità di cose esse hanno fra loro, se non riuscissero pericolose sarebbero inefficaci: concesse agli uni e negate agli altri sarebbero odiose. Sul cammino della libertà è uopo proceder cauti per non esser costretti ad arrestarsi.

Se è ragionevole che la chiesa cattolica divenuta libera possa da per se stessa nominare i ministri del suo culto, e che cessi ogni ingerenza dello Stato in un atto pel quale è indubitatamente incompetente; non è altrettanto necessario, che il nominato debba assumere il possesso del beneficio, ed esercitare la sua giurisdizione senza che lo Stato intervenga in qualche modo alla tutela dei proprii diritti.

Nell'avvenire si potrà sciogliere del tutto la chiesa dai legami che la tenevan unita ancora allo Stato. Ma oggi si sospende questa riforma radicale, finchè si dileguino quegli ostacoli che ancora si oppongono alla sua intera effettuazione.

Ad un sistema di privilegi, non si può aggiungere una libertà sconfinata. È bene ricordare che dovunque è applicato il diritto comune alle religioni ed alle chiese, non vi ha ombra di quei privilegi che accordiamo noi, il che fa che i capi ed i moderatori colà de'culti sono educati a rispettare le leggi ed amare con zelo le istituzioni del paese. Chi esamina la legge con pon-

Digitized by Google

derazione, senza spirito di parte, e con quel senno dell'uomo di Stato, che non può nè deve prescindere dalle condizioni di tempo e di luogo, facilmente resterà convinto che essa in tutto risponde al fine che si è proposto il legislatore.

XI.

Questi e molti altri argomenti furono addotti dagli oratori pro e contro la legge, che dopo lunghissima discussione venne approvata, ed ora fa parte fondamentale del nostro giurepubblico.

Ma se considerazioni politiche, se l'esistenza in Italia del papato, giustificano l'approvazione di questa legge, non può negarsi dall'altra parte che essa accorda al Pontefice un potere sovrano, che certo non ha nessun vescovo di altre religioni, e che queste prerogative sono in aperta opposizione coll'eguaglianza e libertà dei culti, la più grande fra le conquiste della civiltà moderna. La Chiesa in Italia è ora più libera che in tutti gli Stati Europei. Ma la Corte Pontificia non che contentarsi delle avute garentigie continua ad empire di lamenti e di pianti il mondo intero, cerca sollevare una crociata contro il Governo Sardo, come ancor dice, spogliatore de' sacri suoi diritti; e pur che tornasse ad esser proprietaria di uomini, il che fu la maggior piaga della Chiesa e della politica, la causa di tutte le miserie religiose e morali, vedrebbe volentieri di nuovo tagliata a pezzi l'Italia ed oppressa da barbari stranieri.

Questa cieca intemperanza, non nuoce certo a noi. Se il papato avesse avuto coscenza dei tempi moderni; non avrebbe proclamato il Sillabo e il dogma dell' infallibilità, che gli han creato tanti nemici e resa più agevole l'opera nostra. Se avesse avuto maggiore accorgimento, sarebbe a tempo debito venuto in accordi col Regno d'Italia, dal quale avrebbe agevolmente avuto maggiori larghezze. Ora immaginate il Papa con tutti i privilegi della sovranità che gli furono riconosciuti; ponete che la legge gli avesse concesso facoltà di nominare i suoi Vescovi senza ingerenza alcuna dello Stato, intera libertà d'istruzione, diritto di possedere ed amministrare i suoi beni senza limiti e dite se il Papa, a cui si toglie il potere temporale, non addiviene più forte e potente colle nuove concessioni.

Una sì vasta associazione come quella della chiesa, coi mezzi

Digitized by Google

che possiede, per cui si prende in mano agevolmente l'istruzione della maggior parte dei giovani, con un patrimonio che in breve si sarebbe raddoppiato, col primo articolo dello Statuto, che dichiara la religione cattolica ufficiale per lo Stato e tollera appena gli altri culti, è certo che avrebbe raddoppiato il suo potere. Ella se fosse entrata nel campo dell' azione avrebbe esercitato una grande influenza sull' elezioni politiche ed amministrative, forse in breve avremmo avuto i clericali a capo dei Municipi e dei consigli provinciali, in maggioranza nella Camera dei Deputati e quindi nel Ministero. L'esempio del Belgio conferma i nostri timori.

In questa guisa l'Italia avrebbe fatto di Roma la sua capitale, ma avrebbe perduto ad un tempo la sua libertà.

XII.

In ogni modo il tentativo che facciamo è nuovissimo, e nessuno ignora le difficoltà che ci aspettano in Roma e che pure dobbiamo sciogliere ad ogni costo.

Ora un intervento straniero non lo temiamo. Per quanto i legittimisti ed i clericali di Francia ci dican villanie e si sforzino di sollevare le moltitudini contro di noi; pure è indubitato che la Francia per odio che provi all' Unità Italiana, dopo i disastri sofferti, ha molte cose da aggiustare in casa sua e non è in condizioni da intraprendere una nuova guerra.

Le maggiori difficoltà che a noi occorrerà vincere in Roma son interne. Chi può negare la benefica influenza che la cittadinanza temperata della capitale ha sopra tutto l'andamento dello Stato? e nella nuova capitale non vi sono tradizioni monarchiche e si è troppo nuovi nella vita libera. Per quanto il popolo della Città eterna, abbia dato a bene sperare di sè, mostrandosi indifferente a tutti gli intrighi del partito clericale, pure è indubitato che la lotta fra il potere civile ed ecclesiastico potrà rinnovarsi tutti i giorni e crearci molestie e noie grandissime.

Ma questa lotta, se vogliamo esser pari al nostro destino, dobbiamo accettarla con orgoglio, adoperando tutti i mezzi legali per vincere, ricordandoci sempre che in Roma e non altrove si compie un' opera che interessa la civiltà universale.

Digitized by Google

Noi dobbiamo vincere tenendo la via che abbiamo percorso in fino ad ora, opponendo all'immobilità ed al fanatismo della Curia Pontificia, tutti i mezzi che fornisce la libertà. Accanto ai Gesuiti e al Vaticano dovrebbero sorgere altri culti, una stampa libera, temperata, dotta, atta ad esercitare il suo sacerdozio sacro di combattere gli errori e illuminare le menti. Che se i clericali si sforzano di suscitare scandali e tumulti, se vogliono apparir martiri in tutti i modi, il Parlamento nazionale e il popolo romano, colla loro temperanza, col loro senno debbono rendere vani ed inutili tutti i tentativi forsennati.

Verrà tempo in cui la Curia Romana, quando si sarà convinta di non aver nulla cavato dalle bolle e dalle encicliche, quando avrà veduto che il mondo non si commove più ai suoi lamenti, che nel seno del cattolicismo son nate nuove divisioni e novelli scismi, comprenderà che è tempo di mutar via. La conciliazione fra la Chiesa e lo Stato che oggi sembra impossibile, addiverrà allora una necessità. La legge sulle garenzie potrà in quel tempo essere completata e seguìta da un' altra che mentre assicura piena libertà alla Chiesa, riconosce in pari tempo l'assoluta libertà dei culti; una legge che riconduca la Chiesa ai suoi principii, che determini l'elezione dei Vescovi per parte del clero e del popolo, che affidi l'amministrazione del patrimonio ecclesiastico alle congregazioni provinciali, che ammetta la libertà dell'insegnamento con tutte quelle garentigie che riconosce necessarie lo Stato. E ritornando alle sue primitive istituzioni, la Chiesa per poter vivere in armonia con la società civile è forza che compia una riforma cattolica nella sua costituzione e nella sua vita. Questa rigenerazione ecclesiastica deve permettere che ogni paese cattolico si ordini in una maniera conforme alla sua coltura, in armonia coi suoi bisogni e col suo sviluppo, che il clero ed i laici sieno collaboratori insieme e che da questo accordo nasca la riconciliazione delle diverse confessioni e rami della grande chiesa.

Oggi da una parte abbiamo i propugnatori dell'*Internazionale*, che negano ogni religione, dall'altra i partigiani del Sillabo. Gli estremi si toccano; ma non è possibile che per lungo tempo ancora il genere umano si lasci dominare da idee estreme ed esagerate. È necessario compiere non solo la rigenerazione politica dei popoli cattolici, ma anche la morale e religiosa.

Digitized by Google

In Italia regna oggi superstizione e clericalismo, o compiuta indifferenza ed incredulità. La gente mezzanamente colta crede vano ogni sentimento religioso. I liberi pensatori son pochi di numero, pochi fecondi scrittori in materia religiosa, senza culto esterno, e che non esercitano nessuna influenza sulle moltitudini. In Germania il dogma dell'infallibilità farà nascere forse novelle chiese. Presso noi invece se pochi si brigano delle scomuniche, nessuno pensa a nuovi culti, e la religione nazionale che consiglian molti sarebbe la cosa più difficile ad attuarsi, poichè nessuno vuole esser luterano o calvinista.

Ma non bisogna farsi illusione. Un popolo di scettici, senza una qualunque siasi fede religiosa che non riconosca come regola suprema gli eterni principii della morale, non può mai addivenire un popolo interamente libero e forte. L'ateismo o l'indifferenza che ha roso la società italiana nel tempo della sua maggiore oppressione, deve venir meno; ed oggi che abbiamo una patria e l'obbligo sacro di renderla illustre per poter compiere i suoi provvidenziali destini, una fede operosa dovrebbe sostituirsi alla nostra miscredenza, alla nostra superstizione.

Il disaccordo tra la Chiesa e lo Stato nuoce non meno all'una che all'altro. I popoli latini non paion disposti ad abbracciare altra religione che non sia il cattolicismo, ma questo se vuole rifiorire e sanare le piaghe di cui è minacciata la società, dee riformarsi, mettersi in armonia con la civiltà moderna e non volere ad ogni costo risuscitare il Medio Evo, che è morto da un pezzo.

Il Papato per certo fu una delle più importanti istituzioni create dall'ingegno italiano. Io non dubito che nella patria di tanti grandi e sapienti pontefici ne surga, quando che sia uno, che sappia dare alla chiesa nuovo indirizzo, e rinunziando al potere temporale, aspirare ad imperare nel mondo per la carità e per la virtù operosa, impedendo così che questa istituzione, che in fino ad ora si può dire italiana, diventi nell'avvenire un patrimonio di tutti i popoli cattolici.

Incomincerebbe un nuovo periodo di grandezza nazionale nel giorno in cui il Re ed il Papa vivessero di comune accordo in Roma, capitale del nuovo regno d'Italia e capitale del cattolicismo, per concorrere amendue alla rigenerazione di un gran popolo, al trionfo della giustizia e della verità. Sarà possibile, o è questo un sogno vano?...

Digitized by Google

Libertà dell'insegnamento e istruzione obbligatoria

1. I sostenitori dell'assoluta libertà d'insegnamento — 2. I partigiani del monopolio governativo—3. In che son falsi i due sistemi—4. La libertà d'insegnamento secondo la legge Casati—5. L'istruzione obbligatoria — 6. l'Istruzione elementare in Inghilterra — 7. Del progetto di attuare in Italia l'istruzione obbligatoria — 8. Quali sono le maggiori difficoltà che occorre vincere.

I.

L'insegnamento ha, in tutti i tempi ed in tutte le parti del mondo, preoccupato i filosofi e i legislatori. A ragione il Leibnitz disse: datemi l'educazione della gioventù per una generazione, ed io cambierò l'aspetto del mondo.

Non è quindi da far le meraviglie se un gran disaccordo regni fra i pubblicisti intorno al modo in cui deve ordinarsi.

Gli argomenti dei sostenitori di una illimitata libertà, si possono riassumere così:

La libertà dell'insegnamento, esiste da per se, nè la legge ha bisogno alcuno di crearla e di estenderla; è un diritto naturale, che vuol esser garentito e non aver altro limite che il rispetto del diritto altrui.

Tutte le libertà son legate da un vincolo armonico e necessario; onde se ne violate una, avrete nel medesimo tempo conculcate tutte le altre. Chi nega questa non deve ammettere la libertà di coscienza, quella di lavoro, di associazione, la libertà della stampa.

Nessun cittadino può esser obbligato a pagar professori, presso i quali non va a scuola e di cui non approva le dottrine; e l'unità violenta che s'introduce negli studi, l'identità dei programmi ai quali il governo sottomette professori e studiosi, è indizio certo della morte degli intelletti.

L'istruzione data dagli agenti dello Stato è poi inferiore a quella che può nascere dalla libera iniziativa dei privati; e la sola libertà può servire di stimolo ai padri, onde si adoperino con tutti i loro mezzi ad istruire i loro figliuoli; essa creerà le feconde gare di emulazione, farà fiorire gli studi, poichè gl'insegnanti intenderanno che non basta un brevetto governativo, per assicurare la loro posizione, ma è necessario che il loro zelo si raddoppi e diventi ogni giorno maggiore.

Digitized by Google

In uno Stato libero tutti i cittadini debbono adunque avere il diritto d'insegnare, e l'individuo privato è il miglior giudice dell'istruzione che gli occorre. Non soggetto a privilegi, dev' esser lasciato libero l'esercizio di tutte le professioni; ciascun cittadino può avere la facoltà di scegliere, quella che vuole intraprendere e servirsi degli educatori che crede più adatti. La strada dell'istruzione sia aperta ad ognuno, ma tutti la percorrano coi mezzi proprii e nel modo che stimano. Chi vuol istruirsi lo faccia; chi preferisce rimanere ignorante lo sia pure, il danno è tutto suo.

II.

Ai sostenitori del monopolio governativo non paiono convincenti queste ragioni. Essi pensano che l'iniziativa privata è insufficiente, che il Governo ha il debito sacro di migliorare e dirigere la coltura intellettuale dei cittadini, di impedire la concorrenza privata che può falsare l'educazione della gioventù, ed essere arma potente e pericolosa dei partiti politici.

A lor giudizio il diritto d'insegnare, spetta essenzialmente allo Stato; nè può esercitarlo altri se non in virtù della delegazione che questo gli accorda. Se ciascuno potesse insegnare ed imparare liberamente, ne seguirebbe innanzi tutto la diffusione di dottrine scandalose ed immorali. Senza unità di leggi e programmi governativi, si mette anche in pericolo l'unità nazionale. La cosa più agevole del mondo è che l'insegnamento passi nelle mani del clero, il quale potrà esercitare il monopolio della pubblica istruzione, perocchè esso possiede mezzi morali e finanziari potentissimi, e può render difficile ogni concorrenza, arrestare il corso delle conquiste dell' umano progresso.

III.

I due sistemi di cui abbiam fatto cenno, della piena libertà individuale, e dell'intervento assoluto del Governo nell'insegnamento, sono amendue falsi, perocchè esclusivi.

Certo la libertà d' insegnamento è un diritto naturale, ma nella pratica non può ricevere sempre la sua applicazione assoluta. Per i popoli in cui l'iniziativa privata nulla lascia a desiderare, il

Digitized by Google

Governo non dovrebbe esercitare sull' istruzione che una sorveglianza indiretta ; permettere che ciascuna dottrina abbia le sue associazioni indipendenti, e che ciascuno possa, come meglio gli aggrada, adottare l'uno più che l'altro sistema pedagogico, aprir scuole secondarie o superiori.

Ma se l' iniziativa privata è insufficiente, diviene necessario l'aiuto dello Stato.

Ma non bisogna esagerare i sistemi.

Allorchè il Governo organizza l'istruzione in una maniera uniforme, adoperando anche al bisogno i mezzi coercitivi, è difficile ogni progresso nell' insegnamento, e il predominio dell' istruzione ufficiale può rendere stazionaria la società.

Se invece si abbandona l' insegnamento tutto agl' individui, si avrà, è vero, la varietà delle forme e dei metodi; ma l'istruzione resterà circoscritta a pochi e spesso insufficiente. Perocchè è quasi impossibile che l' iniziativa privata possa impartire l' istruzione nella capanna del povero, nei villaggi più lontani e deserti, non essendo agevole trovare uomini capaci che si senton disposti a sacrificare la propria vita nel tedioso insegnamento dei fanciulli senza una speranza di modesto avvenire, e quando dal loro mestiere non ne posson cavare i mezzi da vivere onestamente.

È chiaro adunque che i due sistemi adoperati separatamente, non soddisfano nè l'uno nè l'altro ai bisogni delle popolazioni. L' istruzione del tutto uffiziale è incompatibile con un sistema politico di pubblicità e di discussione; e l' azione puramente individuale non basta, e non è sufficiente, dove maggiore è il bisogno nell' istruzione elementare.

Vige ora la libertà d' insegnamento nel Belgio, nella Svizzera e in Inghilterra. Quivi le Università son provvedute di fondi propri, si compongono di collegi indipendenti fra loro , per le norme e per l'amministrazione; i professori che sono eletti dai loro eguali danno al corso degli studi quell' indirizzo che credono migliore.

IV.

Lo statuto fondamentale del nostro Regno non fa parola della libertà d' insegnamento. La legge Casati del 1859, che ancor regola la pubblica istruzione presso noi, l'ammise in parte, e nella

Digitized by Google

relazione che precede la legge il Ministro riassume nella seguente guisa il sistema che ha adottato:

« Al principio di libertà dovea pertanto ispirarsi il nuovo ordinamento, anche per confermarsi agli intendimenti del Parlamento, il quale nella grave discussione sulla legge del 22 Giugno 1857 lo riconobbe espressamente, e proclamò che esso sarebbe posto ad atto nelle leggi speciali che dovevano regolare i diversi rami della istruzione.

Ma a procedere con sicurezza era dovere del Legislatore anzi tutto spogliarsi d'ogni maniera di preconcetti giudizi e determinare al vero e preciso valore di questa libertà, il grado di sua applicazione, essendo indubitato come la medesima sia suscettiva di varie forme, di modi e gradazioni diverse.

Tre sistemi principali si offrivano da abbracciare: quello d'una libertà piena ed assoluta, la quale, come in Inghilterra, esclude ogni ingerenza amministrativa; quello in cui come nel Belgio è concesso agli Stabilimenti privati di far concorrenza cogli istituti dello Stato; quello infine praticato in molti paesi della Germania nel quale lo stato provvede all' insegnamento non solo con istituti suoi proprii, ma ne mantiene eziandio la Direzione superiore, ammettendo però la concorrenza degli insegnamenti privati con quelli ufficiali. A quali di questi sistemi volesse darsi la preferenza non fu argomento di molte dubbiezze. Una libertà illimitata che è conveniente ed opportuna in Inghilterra, dove i privati sono da tanto tempo avvezzi a far da se ciò che altrove è lasciato al Governo, non potrebbe senza pericolo esperimentarsi da noi. Anche al secondo sistema possono essere opposte gravi difficoltà da chi si preoccupi di certe condizioni peculiari del nostro paese. Restava pertanto da abbracciare il partito più sicuro, vale a dire un sistema medio di libertà, sorretta da quelle cautele che contengono entro i dovuti confini e da quelle guarentigie che l'assicurano e la difendano contro i nemici palesi ed occulti, i quali la farebbero traviare, e ne guasterebbero il frutto.

Quali sieno queste regole e guarentigie, apparisce dai provvedimenti della presente legge. In essa fu lasciata la più larga libertà all'autorità paterna; dai privati furono richiesti quelle prove di capacità e di moralità che possono dare alla società ed alle famiglie sufficienti guarentigie; ai Corpi morali infine fu conceduta bastevole larghezza, perchè possano utilmente valersi della

Digitized by Google

propria iniziativa e dei proprii mezzi, ma sotto la tutela delle Autorità che loro concede e mantiene l'esistenza civile.

Negli studi universitari è aperto l'adito al libero insegnamento col dare così agli Insegnanti ufficiali, come ai Dottori delle Facoltà ed a quanti forniscono prova di speciale attitudine il diritto di far corsi privati, affinchè ciascuno abbia modo di manifestare il proprio valore, e i giovani sien tratti ad udirli piuttosto dal merito individuale dell' insegnante che non da un articolo di regolamento.

I Professori si distinguono pertanto in ordinari, straordinari e liberi. Le materie più importanti e generali si insegnano dagli ordinari; le specialità delle scienze dai Professori straordinari; e ciò quanto allo Stato. Gli Insegnanti liberi poi professano qualunque ramo di scienza che meglio risponde ai loro studi e sul quale abbiano date le necessarie prove di capacità.

Della libertà dell' insegnare deriva la conseguenza della retribuzione dei corsi e le convenienze di lasciare, salve poche eccezioni, agli studenti la facoltà di regolare il corso dei propri studi; giacchè sarebbe illusoria l'applicazione di quel principio ove l' insegnamento ufficiale fosse gratuito e lo studente non avesse l'arbitrio di seguitare il corso ufficiale od il libero secondo il corso che gli convien meglio. Anche negli esami si dovette di necessità far di guisa che l' insegnamento libero vi fosse rappresentato, e che essi non versassero più solo sopra frazioni di trattati, ma su tutta intiera la materia di un corso. Vinta poi la prova in cadaun corso, il candidato si presenterebbe agli esami di laura nei quali tutti insieme ripetendo le materie studiate, darà non fallace saggio ch' ei possiede ed abbraccia compiuto il ciclo della scienza a cui attende ».

La libertà d' insegnamento iniziata in Italia, doveva ampliarsi col tempo, e questo era il voto della maggior parte degli scrittori, sperando che l'opera dei Comuni e delle associazioni private si voltasse più volentieri dagli interessi materiali agli interessi intellettuali e morali. Si sperava che a poco per volta si rendesse meno necessario e più scarso l' ingerimento del poter pubblico, di guisa che il Corpo degl' insegnanti si abilitasse a reggere e moderare sè stesso o ordinare la sua gerarchia secondo i gradi del merito. In questa guisa l' insegnamento ufficiale non avrebbe per nulla turbata la varietà e spontaneità delle dottrine e dei metodi.

Digitized by Google

Ma in fatti avvenne che l'iniziativa privata non rispose all'aspettazione che si aveva di lei. Aprir scuole ne' piccoli comuni fu opera difficilissima e spesso impossibile, quantunque la legge imponesse loro questo obbligo. E le statistiche confermano anche oggi che l'insegnamento privato è più incompiuto e partorisce minori frutti che il governativo.

Avvenne quindi che gli ordinamenti e i decreti posteriori alla legge Casati, in luogo di accrescere restrinsero sempre più la libertà dell' insegnamento ; e seguendo questa via si urtò in altri scogli, perocchè le formole si moltiplicarono, e la gran copia dei programmi governativi non ha servito ad accrescere il progresso intellettuale del paese, ma ha creato invece un'istruzione incompiuta ed artificiale.

A noi sembra che sia tempo di attuare in Italia maggiore libertà nell' insegnamento, ma a due condizioni.

Lo Stato deve continuare ad avere doppia guarentigia governativa, cioè, guarentigia di una competente capacità per le professioni pubbliche, e garentigia per l' educazione e moralità delle classi inferiori. Le professioni pubbliche, interessano tanto sostanzialmente la sanità, gli averi e le persone dei cittadini da non potersi permettere che si governino coi lumi della sola esperienza individuale.

Il Governo deve avere il diritto di sorveglianza e d' ispezione, deve poter sottomettere a forme legali i metodi di esame, deve iniziare le utili riforme, e supplire all' insufficienza dell' opera dei privati creando istituti scolastici modelli.

V.

I partigiani di un' assoluta libertà, negano che lo Stato possa render obbligatoria l' istruzione elementare ; anzi credono che questo potere che si arroga lo Stato sia la più grande violenza ed ingiustizia. Ma si è giustamente osservato che questa è la libertà del male, la libertà del padre a danno del figliuolo, la libertà dell'ignoranza, questa libertà non può esistere presso alcun popolo civile, non può giustificarsi in nessuna guisa.

L' uomo non ha solo il diritto di vivere materialmente, ma ha il dovere di educare il suo intelletto, perocchè la sua ignoranza

Digitized by Google

è un perpetuo male della società. Nessuno potrebbe negare che i parenti hanno l'obbligo d'istruire i proprii figliuoli; e quando l'ignoranza o l'inerzia, li rendesse poco curanti di questo sacro debito, lo Stato, custode non solo dei singoli diritti individuali, ma rappresentante anche del diritto sociale e collettivo, interviene e supplisce alla mancanza dei genitori, ponendo fra le sue leggi l'obbligo dell'istruzione. La società ha il diritto di prevenire i mali che possono nascere dall'ignoranza, e quando si ha la certezza che essa origina le maggiori sventure, le malattie e i delitti, il disonore, e la povertà, non può rinunciare ed aver ricorso alla scuola, senza mettere in pericolo la stessa sua esistenza.

L'istruzione è infatti obbligatoria presso popoli civili e fra i più liberi. Essa è tale in tutti gli Stati germanici, negli Stati Uniti d'America, in ventidue cantoni Svizzeri, in Isvezia, in Norvegia e Danimarca, in Austria, nel Canadà superiore ed inferiore, in Portogallo e perfino in Turchia.

In Germania risale fino ai tempi di Lutero. Nel 1763 un'ordinanza di Federico stabiliva la scuola parrocchiale, il diritto d'alta ingerenza e sorveglianza dello Stato, l'obbligo dei fanciulli dai cinque ai quattordici anni di frequentare la scuola. Il Codice generale del 1794, non fece che rassodare questi principii. Nelle ultime leggi presentate al Parlamento germanico, cresce ancora l'unità governativa, intorno all'istruzione elementare. La nuova legge vuol dare una direzione uniforme a tutto l'insegnamento prussiano, ed anche la nomina di maestri elementari in fino ad ora riserbata alle autorità provinciali, sarebbe interamente devoluta al Governo centrale.

L'obbligo dell'istruzione è vario secondo i diversi Stati della Germania. In alcuni s'impone l'obbligo a' parenti di mandare i figli ad una scuola qualsiasi; in altri perfino di mandarli a quella sola scuola per la quale il Comitato e la Deputazione li ha registrati.

Le pene sono: l'ammonimento, l'ammenda pecuniaria, e in fine la prigionia correzionale. Le assenze in Prussia sono multate di quattro centesimi per ogni giorno d'assenza e possono salire fino a 62 centesimi. Le cause che esentano dalle pene sono: la lontananza delle scuole e il bisogno d'impiegare il fanciullo in un lavoro domestico, o anche il cattivo tempo.

Digitized by Google

VI.

L'istruzione non è obbligatoria in Francia, nel Belgio, in Spagna, in Russia, nel Cantone di Ginevra, in Olanda.

In Inghilterra dalla legge sull'istruzione elementare del 9 agosto 1870, si sono stabiliti alcuni principii che giova conoscere.

Prescrive questa legge che, i distretti scolastici debbano avere sufficienti pubbliche scuole per tutti gli alunni residenti in ciascun distretto. E quando vi sia insufficienza, un Comitato scolastico sarà formato per ciascun distretto, e provvederà alla mancanza, ed in caso di difetto del Comitato scolastico, il dipartimento dell'istruzione procurerà che il servizio sia eseguito nel modo prescritto dalla legge.

La scuola è aperta in ogni tempo dall'Ispettore governativo, il quale non ha però facoltà di ricercare nè esaminare l'istruzione religiosa.

Il Comitato d'istruzione farà inchiesta sulle scuole e sulla loro proporzione al bisogno; e se dopo essere spirato il tempo non eccedente i sei mesi, si è convinto che tutti gli apparecchi richiesti non sono stati forniti, istituirà un Comitato scolastico, e provvederà all'apertura delle scuole; le quali saranno sotto la vigilanza e direzione di questo Comitato.

Nessun catechismo religioso può essere insegnato nelle scuole; i fanciulli che le frequentano, pagano una tassa che per povertà può essere condonata.

Fra gli altri poteri che ha il Comitato scolastico, vi è quello di espropriare luoghi adatti per scuole, col consenso del Dipartimento d'istruzione, e colla conferma di tali atti per parte del Parlamento.

Può stabilire l'intero o una parte del compenso scolastico, ed in casi speciali di paesi poveri, può aprire scuole libere. E può anche formare scuole industriali.

Questo Comitato scolastico sarà eletto dalle persone, i cui nomi sono nelle liste elettorali, e in una parrocchia non situata nella metropoli, per parte dei contribuenti alle tasse locali; e poichè la legge non distingue gli uomini dalle donne, ne è venuto di conseguenza che anche queste votano alla costituzione dei Comitati scolastici e sono eleggibili. Il Comitato è una vera corpora-

Digitized by Google

zione o persona giuridica costituita di membri non meno di cinque, nè più di quindici ; osserva certe regole a cui mancando, il Dipartimento dell'Istruzione lo dichiara in difetto. Nessun membro di esso potrà accettare un posto retribuito nell' istruzione ; i contravventori son puniti con una multa di 50 lire sterline.

Il Comitato può nominare i suoi impiegati o tenerle in comune con altri comitati.

Può obbligare i fanciulli a frequentare le scuole.

Quando il Dipartimento d' istruzione crede utile formare un distretto scolastico più largo che un borgo ed una parrocchia, può, eccetto nella metropoli, ordinare che sia formato coll' unione di due o più distretti, stabilendo, ove lo creda, un Comitato per ciascuno dei distretti uniti. Ma spetta al dipartimento far l' inchiesta per la convenuta formazione di tale unione, e però decretare lo scioglimento, ordinandolo tre mesi prima.

Le spese del comitato scolastico sono a carico del fondo per le scuole. Il fondo anzidetto si compone dei compensi pagati dagli scolari, dai sussidi del Parlamento e da qualunque altro introito fatto dal Comitato scolastico. Le tasse sono distribuite in proporzione del valore tassabile di ciascun distretto, costituente i consorzi. In casi speciali, e col consenso del dipartimento si può fare anche debiti. Al 25 di marzo e al 29 di settembre si danno i conti, e l' esame è demandato a colui che rivede la tassa dei poveri del distretto ; ed a questo esame può assistere ciascun contribuente.

Il primo d'ogni anno ogni autorità locale invia al dipartimento una relazione particolare della scuola e dei fanciulli ; e nel caso che tali relazioni non sieno mandate a tempo, il dipartimento d'istruzione, delega qualche persona e nomina degl'ispettori perchè vi provvedano. Le scuole che si rifiutano di dare i conti non sono annoverate fra le elementari del distretto.

Il Comitato scolastico può far regolamenti per *ordinare che si mandino alle scuole i fanciulli che abbiano non meno di 5 anni e non più di 13, può determinare il tempo in cui questi devono frequentare la scuola.* Le scuse ragionevoli per non intervenirvi sono : che il fanciullo abbia altrimenti l'istruzione, che sia trattenuto da malattie o da altro impedimento, o che abiti troppo lontano dalla scuola elementare.

Nessun sussidio governativo dopo il 31 marzo 1871, viene ac-

Digitized by Google

cordato a nessuna scuola elementare che non sia secondo l' intendimento della legge.

Dalle notizie che abbiamo accennate, ben si vede come anche in Inghilterra l' istruzione elementare è divenuta obbligatoria, certo non con grande soddisfazione degli utopisti di un'assoluta libertà d' insegnamento, che al modo onde essi l' intendono non esiste presso nessun gran popolo.

VII.

La legge Casati del 13 novembre 1859 consacrò pure la massima dell'istruzione obbligatoria, che ebbe riconferma di sanzione nel regolamento approvato col Real Decreto del 15 settembre 1860. Se non in tutte, in molte province della penisola, venne questa massima enunciata di mano in mano che esse vennero a riunirsi col regno d' Italia.

Ma la legge Casati enunciò il principio senza stabilire sanzioni penali. Avvenne quindi che rimase senza effetto. Nel paese intanto si è manifestato più volte il bisogno che si dichiarasse obbligatoria l'istruzione, per la qual cosa l'onorevole ministro dell' istruzione pubblica, comm. Correnti, con decreto 18 dicembre 1869, istituiva una Commissione con incarico di raccogliere e completare gli studi relativi all' obbligatorietà dell' insegnamento primario e alle disposizioni che possono rendere possibile ed efficace, mercè gli opportuni temperamenti e le necessarie sanzioni, la pratica attuazione dell' art. 326 della legge 13 novembre 1859.

La Commissione terminò il suo lavoro, e presentò al Ministro preceduto da una lunga relazione, il seguente progetto di legge.

Art. 1.

La istruzione elementare è data gratuitamente in tutti i Comuni.

Questi sono tenuti a provvedervi secondo i bisogni dei loro abitanti.

Art. 2.

Nel determinare i bisogni in proporzione dei quali i Comuni hanno l'obbligo di provvedere alla istruzione elementare, potranno essere tenute in conto le scuole fondate da corpi morali, o da private associazioni, o

Digitized by Google

in forza di lasciti, in servigio del pubblico, quando codeste scuole siano a tale effetto approvate dal rispettivo Consiglio scolastico provinciale.

Potranno pure essere tenute in conto le scuole fondate da individui privati, quando, sulla proposta del Consiglio scolastico provinciale, intervenga l'approvazione del Ministro della pubblica istruzione.

Art. 3.

I genitori e coloro che ne fanno legalmente le veci hanno obbligo di procacciare ai loro figli dei due sessi la istruzione elementare; e quando non li mandino alle scuole pubbliche debbono dimostrare al Sindaco del rispettivo Comune che vi provvedano altrimenti.

Art. 4.

I fanciulli che abbiano compiuta l'età di sei anni, dovranno frequentare le scuole che esistono nel Comune per tutta la durata prescritta al corso elementare, nè potranno cessare dal frequentarle, sinchè non consti della loro idoneità negli esami finali, dati a cura delle Autorità comunali e scolastiche.

Il tempo nel quale le scuole di ciascun Comune dovranno rimanere aperte e gli orari delle singole classi saranno stabiliti dal Consiglio provinciale scolastico sulla proposta delle Giunte Municipali.

Art. 5.

In ogni Comune in conformità della presente legge vi sarà un numero di scuole elementari, almeno del grado inferiore, sufficienti alla sua popolazione e distribuite in modo da poter essere agevolmente frequentate, e dove tali condizioni siano state debitamente riscontrate dal Consiglio provinciale scolastico, si applicheranno le sanzioni determinate nella presente legge.

Art. 6.

In ogni Comune il Sindaco, in principio del mese che precede ogni nuovo anno scolastico, annunzierà con espresso avviso il riaprimento delle scuole elementari, ricordando ai genitori ed a quelli che ne fanno legalmente le veci l'obbligo imposto dalla presente legge, e le corrispondenti sanzioni penali.

Esso ne farà poi speciale ammonizione personale e coloro che senza poterne addurre legittima causa non avranno adempito quell'obbligo entro il primo mese del nuovo anno scolastico.

Art. 7.

Nel mese successivo i nomi di coloro che avranno trascurato l'adem-

Digitized by Google

pimento dell'obbligo di procacciare l'istruzione elementare ai figli, saranno per cura del Sindaco inscritti in apposito elenco ed esposti alla pubblica censura alla porta della Casa Comunale.

Art. 8.

Trascorso un mese dalla pubblicazione dell' elenco, il Sindaco dovrà fare istanza alla competente autorità giudiziaria, affinchè ciascuno degli inadempienti l' obbligo predetto sia sottoposto per contravvenzione alla pena dell' ammenda giusta gli articoli 63 e 67 del Codice penale, stato promulgato il 20 novembre 1859.

Art. 9.

Le disposizioni precedenti sono anche applicabili a tutti coloro che tengono in custodia, impiegano, od hanno comecchessia sotto la loro dipendenza, fanciulli in età di frequentare la scuola elementare o i cui parenti o tutori non abbiano stanza ordinariamente nel Comune.

In particolare sono, per gli effetti del precedente articolo, corresponsali dei genitori i padroni di bottega, officina o negozio, i quali o direttamente o in un modo indiretto qualsiasi impediscano o rendano difficile o dannoso ai fanciulli di cui sopra il frequentare la scuola elementare.

Art. 10.

I capi di stabilimenti meccanici o industriali, ove siano impiegati fanciulli dell'età di sei o dodici anni sono obbligati a darne, col mezzo del Sindaco, la nota al Consiglio Provinciale Scolastico e a procacciare loro l' istruzione elementare a norma delle ingiunzioni di questo, sia mandandoli o lasciandoli andare alla scuola elementare pubblica, sia somministrando loro nel proprio stabilimento l'istruzione primaria.

Questa disposizione non è applicabile agli stabilimenti, i quali per l'indole loro non hanno lavoro che ad intervalli e per pochi mesi dell' anno.

Art. 11.

È obbligatoria l' istruzione elementare nelle carceri giudiziarie, nei bagni penali, nelle case di pena e nelle case di custodia, con quelle speciali disposizioni che l' indole peculiare di tali stabilimenti richiede.

I funzionari loro preposti dovranno ogni anno con ispeciale Rapporto riferire al Ministero i nomi dei detenuti che meglio siansi distinti per diligenza e profitto nella istruzione.

Digitized by Google

Art. 12.

È obbligatoria la istruzione elementare pei militari di terra e di mare, i quali, all'epoca della loro chiamata sotto le armi, non sappiano leggere o scrivere.

Tale istruzione sarà impartita in apposite scuole appartenenti ai vari corpi, secondo le norme determinate da speciali regolamenti, avuto riguardo, così pei mezzi come per le forme didattiche alla età ed alla condizione militare dei discenti.

I regolamenti indicheranno altresì le privazioni, i vantaggi e le punizioni disciplinari pei militari meno curanti dell' istruzione.

Art. 13.

Affinchè i corpi dell' esercito e dell' armata possono essere forniti d'insegnanti appartenenti alla milizia, sarà provveduto perchè ogni anno siano ammessi, previ appositi esami, a frequentare le scuole normali o magistrali pubbliche un certo numero di sotto uffiziali e caporali di ogni corpo ed arma, i quali abbiano per tal guisa a conseguire la patente di maestro elementare.

Art. 14.

È obbligatoria la istruzione per tutti i fanciulli e per gli adulti i quali non abiano oltrepassata la età di quaranta anni che trovansi ricoverati in stabilimenti compresi nella categoria delle Opere Pie, eccettuati quelli o quelle parti di essi che provvedono esclusivamente alla cura degl'infermi e degl' invalidi.

Art. 15.

Gl' istituti contemplati nell' articolo precedente dovranno mantenere apposite scuole coi loro fondi patrimoniali, oppure profittare delle scuole pubbliche comunali quando la rispettiva Deputazione provinciale lo consenta, avuto principalmente riguardo al limitato numero dei fanciulli ricoverati.

Nel caso che alla istituzione e mantenimento di apposite scuole mancassero o riuscissero deficienti i fondi patrimoniali, dovranno provvedervi, colle opportune inscrizioni nei loro bilanci, le provincie od i comuni che debbono a tali istituiti concorrere per legge o che hanno il diritto di profittarne.

Art. 16.

Nelle pie istituzioni principalmente destinate al ricovero ed alle educazione di fanciulli e di adolescenti dei due sessi, potrà essere, sulla

Digitized by Google

proposta dei Consigli provinciali scolastici, e d'ordine del Ministro della pubblica istruzione, introdotto l'insegnamento magistrale, allo scopo di formare maestri e maestre elementari del grado inferiore.

Il personale insegnante sarà a carico del bilancio del Ministero della pubblica istruzione. Per altre spese sarà provveduto come nell'articolo precedente.

Art. 17.

I padri di famiglia i quali non osservando l'obbligo di procurare l'istruzione elementare ai figliuoli siano stati passibili dell'ammenda a termini dell'art. 8 non potranno esercitare il diritto di cui fossero investiti dell'elettorato politico ed amministrativo pel termine non minore di un anno.

Art. 18.

Dopo trascorso un anno dal giorno dalla pubblicazione della presente legge, nessun cittadino, il quale non sappia leggere e scrivere, potrà venire nominato a qualsiasi posto od impiego cui vada annesso un salario od uno stipendio inscritto nei bilanci o dello Stato o di una provincia o di un comune.

Art. 19.

Le doti di maritaggio ed i sussidi di collocamento, la cui collazione compete ad Opere Pie, dovranno concedersi soltanto a chi sappia leggere e scrivere.

Così le Opere Pie, come qualsiasi altro pubblico ente, cui compete la erogazione di sussidi o di elargizioni d'altra natura, dovrà, quando l'indole della beneficenza non vi si opponga, preferire, a parità di condizioni quelli che sanno leggere e scrivere.

Art. 20

Le ammende da pagarsi in virtù della presente legge andranno a vantaggio del Comune nel quale sono inflitte; ed esso dovrà erogarle in iscopo di pubblica istruzione.

Art. 21,

Dopo cinque anni dal giorno della pubblicazione della presente legge, sarà fatta la nota di tutti i Comuni che ancora non avessero aperto il numero di scuole dal Consiglio Scolastico Provinciale dichiarate necessarie alle loro popolazione.

Digitized by Google

La rispettiva Deputazione provinciale inviterà questi Comuni ad aprire, entro il termine di un anno, tutte le scuole necessarie, imponendo ai loro amministrati anche nuove tasse per sopperire alle spese richieste.

Art. 22.

Qualora, anche prima del compimento del quinquennio contemplato dal precedente articolo, venga provata la impossibilità assoluta di un Comune a mantenere le scuole volute dalla presente legge, malgrado che il suo bilancio abbia raggiunto il massimo delle sovrimposte dirette consentito dalla legge, per l' anno in corso interverrà la provincia a sostenere metà della relativa spesa. E successivamente il Comune stesso, sentito il Consiglio provinciale, sarà, per Decreto Reale, aggregato ad un altro.

VIII.

La legge proposta sarà realmente efficace ?

L'onorevole Bargoni, relatore e presidente della Commissione, non si dissimula punto le difficoltà che sono da vincere, anzi le enumera tutte, ingegnandosi di mostrare come il disegno di legge risponda il meglio che si poteva al suo scopo.

La Commissione non ha voluto dettare precetti assoluti e di immediata e forse impossibile applicazione. Ha creduto miglior partito affidarsi all'opera del tempo ed abbracciare un periodo di cinque anni, e dar così l'istruzione elementare a tutti i cittadini in età da profittarne in tutti i Comuni dello Stato.

Nessuno potrebbe ragionevolmente credere che si possa con un tratto di penna cambiare il presente, senza garentir nulla per l'avvenire. Non si può mandare a scuola, quando le scuole non esistono in numero sufficiente; e dall'altro canto è assurdo il volere erette tutte le scuole, quando le famiglie le lasciano vuote. Secondo il concetto della Commissione, la legge potrà essere eseguita man mano. Mentre i Comuni, i Consigli provinciali e le Deputazioni provinciali e, quando l'ultima ragione lo esige, le competenti autorità giudiziarie, provvederanno perchè sia eseguita, lo stato dà l' esempio e veglia perchè dove cessa l'azione della famiglia e della tutela privata, ivi non cessi l'obbligo dell' istruzione; ma la scuola sorga dovunque, e il maestro compia il suo nobile sacerdozio; e quegli che voglia ostinarsi nell' ignoranza volontaria, sia privato di certi benefizi, e costituito in uno stato

Digitized by Google

di inferiorità che gl'impedisca di competere coll'istruito, quando si tratta di certi posti e di certi impieghi.

La Commissione pensa che questa legge fatta eseguire senza esitanze e senza debolezze, si otterranno grandissimi risultati; crede che a capo di cinque anni, lo scopo più immediato e diretto potrà dirsi effettivamente raggiunto. Ma crede altresì, ed ha ragione, che anche allora non potrà il nostro paese vantarsi di esser giunto alla meta ove pervennero in fatto d' istruzione primaria, più fortunati paesi, se Governo, Province, Comuni, e tutti i cittadini non coopereranno alla educazione delle masse, sicchè la istruzione diventi oggetto di stima e non conseguenza di timore.

A noi pare che una legge sull'istruzione obbligatoria in Italia, si debba attuare al più presto, ma crediamo ancora che essa non tornerà molto utile, se nel medesimo tempo non si pon mano ad altre riforme necessarie nella pubblica istruzione, e non si pensa innanzi tutto ad avere buoni insegnamenti elementari.

In quali condizioni si trovino codesti maestri, nella maggior parte dei nostri Comuni, è già noto. In alcuni son compensati con trecento, o poco più, franchi all'anno, e per quanti sforzi si facciano per ottenere che il salario si aumenti, pure ritornano inutili, perocchè non si possono costringere comunelli di cinque o seicento abitatori a pagare somme maggiori. Retribuito in questa guisa il maestro elementare, non può cavare dal suo mestiere tanto quanto gli basti per campare la vita, onde deve cercare l'esercizio d'un'altr'arte; spesso anzi addiviene un uomo enciclopedico, insegna ai fanciulli, rade le barbe, tiene aperta bottega di liquori e di tabacco, suona le campane.

In America, come è noto, il maestro elementare percepisce lo stipendio, col quale in Italia si compensa un professore di università. Non torna perciò difficile trovare uomini capaci che sappiano esercitare convenientemente il proprio ufficio. Ma che cosa volete che possa insegnare la maggior parte de'maestri elementari de'nostri comuni, scesi tanto basso, e retribuiti così scarsamente che sembra per fino un' amara derisione, un dileggio? È già molto se riescono ad istruire i fanciulli a leggere, a scrivere qualche parola, e far pochi conti. Ma questa istruzione a che serve? chi sa tanto poco, in che differisce da un analfabeta che non sa neppure scrivere il suo nome? Non vi pare che a queste condi-

Digitized by Google

zioni diventi affatto inutile la scuola elementare? E quando si debbono raccogliere così scarsi frutti, è giusto dichiarare obbligatoria la scuola e stabilire che i comuni ne sopportino la spesa, sia anche lieve?

L'istruzione elementare, secondo le nostre leggi, dovrebbe essere di grado inferiore e superiore, comprendendo nel primo l'insegnamento religioso, la lettura, la scrittura, l'aritmetica elementare, la lingua italiana, le nozioni elementari sul sistema metrico; e nel secondo oltre le materie sudette, le regole della composizione, la calligrafia, la tenuta de'libri, la geografia elementare, l'esposizione de'fatti più notevoli della storia nazionale, le cognizioni di scienze fisiche applicabili principalmente agli usi ordinari della terra. Nè l'istruzione elementare potrebbe restringersi di più, se non vuolsi rendere cosa affatto inutile.

Ma è egli mai possibile che in sette mila e più comuni del regno si trovino maestri capaci d'insegnare tutte queste materie, e si contentino di spendere tutta quanta la lor vita nell'ingrato mestiere, avendo la certezza, almeno la maggior parte, che non ne avranno mai un compenso maggiore delle 500 lire all'anno?

In Prussia, si ricordi, l'istruzione elementare è obbligatoria *per dieci anni*, e in questo tempo si appara non solo il leggere e lo scrivere, ma si esce dalla scuola istruito abbastanza per potere con utilità intraprendere qualsiasi professione. In Germania poi, e in generale dove è ammessa la scuola obbligatoria, si ha cura principale d'istruire non solo la mente, ma di educare il cuore de' giovani, e in questa opera di educazione e di morale vengono in aiuto dello stato le chiese.

Qual differenza con l'Italia, per la scissura, per l'antagonismo, per la lotta che ancora esiste fra la chiesa e lo stato! I parroci hanno obbligo di opporsi con tutto il loro potere alla creazione degli asili d'infanzia, condannati dalla curia pontificia; spesso dal confessionale e dal pulpito predicano contro l'inutilità delle scuole, avvertendo i contadini che il fuoco dell'inferno li brucerà eternamente se metteran piede in quelle municipali o dello stato.

Le pene, sian pure gravissime, difficilmente potranno eseguirsi quando occorre punire non centinaia, ma milioni di colpevoli, e le spese saranno sempre inefficaci se non entra ne'costumi e nelle abitudini del paese l'obbligo sacro per ogni cittadino di educare il suo spirito. Ma questo dovere, e quindi la frequenza dei gio-

Digitized by Google

vani alle scuole, solo il buon metodo, la buona scuola, la sorveglianza continua possono infonderlo nel cuore delle popolazioni. Si dichiari obbligatoria l'istruzione, conchiudiamo, ma è impossibile raccogliere utili frutti, se nel medesimo tempo non si pensa a creare maestri elementari capaci.

Non solo l'istruzione elementare, ma tutti gli studi presso noi non sono oggi in floride condizioni. Nel processo di questo lavoro, diremo delle cagioni, che, a parer nostro, contribuiscono a non farli progredire. Una riforma sostanziale nell'insegnamento è un bisogno sentito dall'universale, se si vuole che l'Italia, costituita nazione, possa acquistare quel grado di comune coltura che oggi posseggono altri popoli civili, e senza della quale è impossibile che si formino i grandi popoli.

Libertà di lavoro e di Commercio

1. In che consiste la libertà del lavoro e di commercio - 2° Come fu vincolata nel Medio-Evo - 3. Falso concetto di alcuni economisti intorno alla libertà - 4. Limitazione del diritto di professioni industriali in Inghilterra ed in Italia - 5. Protezionisti e libero cambio - 6. Con quali cautele deve questo attuarsi.

I.

Nell'enumerare le diverse forme di libertà che lo stato ha stretto dovere di garentire ed assicurare non possiamo omettere quelle di lavoro e di commercio; per le quali il nostro statuto non ha una sanzione speciale, ma che pure son conseguenza dell'eguaglianza e della libertà individuale. Non consentendo la brevità del nostro lavoro di ragionarne ampiamente, come pure sarebbe necessario, accenneremo solo alcuni principii generali.

L' essere intelligente e libero deve avere facoltà di scegliersi quella professione che crede più adatta e di mutarla a suo piacere, senza che altri gli possa imporre limite o freno di sorta, quando non viola il diritto altrui; gli dev'esser concesso d'impiegare, nella guisa che stima migliore i suoi capitali, regolare il prezzo de'suoi prodotti, e far concorrenza coll'industrie, sorgente principale della produzione.

Non si è quindi in possesso di questa libertà, se prescrizioni vessatorie ne limitano l'esercizio. La libertà del lavoro non è compiuta, allorchè s'interdice al cittadino di procurarsi dove gli pia-

Digitized by Google

ce, all'interno o all'estero, le materie prime della sua industria o i meccanismi di cui abbisogna; allorquando non può scambiare i frutti del lavoro con oggetti di consumo o di uso presi su tutti i mercati del mondo.

II.

Conseguenza dell'erronee teorie economiche che si professavano nel Medio-Evo, il lavoro fu vincolato da regole arbitrarie ed ingiuste. Il legislatore non si teneva contento di creare fittizie distribuzioni di classi, attribuendo alle une diritti che negava alle altre; ma voleva regolare ogni operazione dell'industria, fosse anco di pochissima importanza, indicare spesso i metodi di cui il più oscuro artigiano dovea servirsi, e punirlo qualche volta per qualunque innovazione volesse introdurre, servisse pure al perfezionamento della sua professione o mestiere. Per assicurare al paese un aumento di numerario, creduto l'unica e la principale ricchezza, si volle determinare il limite dell'importazioni e quello dell'esportazioni. Si moltiplicarono le restrizioni, per beneficare certe classi di produttori a scapito delle altre, con grave danno dei consumatori. Si pose ogni studio nella ricerca di espedienti che servissero a limitare la libertà commerciale; e sulle carni e sulle altre derrate di consumo s'imposero i calmieri, si volle limitare il lusso con leggi suntuarie, si vincolò il commercio pe' generi frumentari con altre leggi. La pubblica autorità volle tutto regolare, volle a modo suo modificare l'andamento della vita economica delle nazioni, creando in questa guisa, direi, un panteismo governativo, che dovea crollare quando raggiunse la maggiore sua potenza.

Ai tempi della monarchia di Luigi XVI in Francia, si presentivano già i tempi novelli, e in un editto di quel re, opera del Turgot, si leggono le seguenti parole « Dio dando all' uomo dei bisogni, rendendogli necessaria la risorsa del lavoro, ha fatto del dritto di lavorare la proprietà dell'uomo, e questa proprietà è la prima, più sacra, più imprescrittibile di tutte ».

Noi consideriamo, come uno de'principali doveri della nostra giustizia e come uno degli atti più degni di nostra benevolenza, l'affrancare i nostri sudditi da tutti i colpi portati a questo dritto inalienabile del genere umano ».

Digitized by Google

III.

La rivoluzione dell'89 a' numerosi poteri, ch' erano solamente un mezzo di ricchezza e di potenza per alcuni, sostituì un potere unico, amministratore degli interessi di tutti. Fu questo certo un gran progresso nella libertà e nell' eguaglianza, ma come tutte le umane cose, non scevro di mali.

Vennero così meno molte delle antiche restrizioni industriali e commerciali, ch'erano bandiere arbitrarie all' esercizio dell'umane facoltà.

I privilegi e i monopoli di qualunque sorte li combatterono come ingiusti ed assurdi i politici sotto una forma, gli economisti per un' altra. Questi in vero esagerando spesso i principii; non tennero ragionevole conto della storia, si chiusero in un campo astratto e teorico in cui considerarono l' uomo ideale e non quale è, e ripetendo in tutti i tuoni che la libertà dell'individuo finisce, dove comincia l'offesa del dritto altrui, ma che dentro questi limiti l'individuo è sovrano e basta a se stesso; che l'attività umana non ha stimolo più potente, nè guida più sicura dell'interesse individuale, e il maggior servizio che lo Stato possa rendere all'industria è quello di non occuparsene; ripetendo simili precetti, proposero in conclusione l'abolizione d'ogni governo, e l' attuazione di una libertà che non ha precedenti esempi, ed è inattuabile nell'avvenire.

I privilegi delle arti e maestranze inceppavano, non può negarsi, in mille modi i lavori e l'industria ed erano per la massa del popolo un peso ed un'oppressione di più; ma in quelle esistenze collettive, in quelle associazioni c' erano de' sentimenti, de'legami fra gli uomini, e la decomposizione delle stesse creò delle difficoltà nuove, de' nuovi pericoli. Ora il costante e grave errore degli economisti è di preoccuparsi di un lato solo della quistione, vedere del passato il solo male e credere che la libertà, per la quale gli uomini hanno tanto fatto e tanto patito, si ottenga col limitare, coll'indebolire il potere.

Ma se ricordiamo questo che a noi sembra errore della maggior parte degli economisti, non vogliamo tacere del gran bene che essi hanno fatto rendendo popolari alcune nuove teorie della scienza. Dimostrarono ad evidenza dapprima che tutta in-

Digitized by Google

tera la società è una vasta casa di commercio o un immenso mercato di scambi. Infatti chi possiede una quantità di prodotti maggiore di quella onde ha bisogno, ed ha difetto di molti altri che pure necessitano, pensa a permutare ciò che possiede cogli altri prodotti di cui non è provvisto; scambiando ancora personali servigi, non che i servigi medesimi fra loro. Al primitivo baratto dei prodotti in natura, segue la compra vendita per moneta, s'inventano le banche e gli istituti di credito per rendere agevoli le anticipazioni fondate sulla fiducia, e colle strade moltiplicate, colle navi, colle ferrovie si rendono più facili gli scambi, perocchè si risparmia spese e fatica, si accresce il movimento delle transazioni; e quanto è maggiore la libertà del traffico, quanto sono meglio adempiute le condizioni necessarie perchè possa aver luogo senza impedimento, tanto sarà maggiore la ricchezza nazionale, la prosperità del commercio.

IV.

Oggi le professioni son libere, ma lo stato esercita un suo diritto nell'interesse sociale, prescrivendo che per misura d'ordine pubblico ed igiene alcune di esse non possano esercitarsi senza speciale permesso.

Nè queste limitazioni s'impongono da governi retrogradi o o dispotici, ma hanno vita presso popoli liberi e civili.

In Inghilterra solo la legge del 54° anno del Regno di Giorgio 3° rese legalmente libero l'esercizio di ogni industria. Pure esistono oggi ancora per alcune professioni dei regolamenti di polizia molto severi, come pei panettieri, i venditori di birra, burro, carbone, mugnai, fabbricatori di armi, farmacisti, venditori di pellami, venditori di polvere, rigattieri, usurai, piloti, spazzacamini, mercanti di provvigione ed altri. Nell' esercizio della maggior parte di queste industrie, si ha l'obbligo di ricevere l'ispezione degli ufficiali governativi. Gli archibugeri e i venditori di armi a fuoco non hanno permesso di vendere che quelle ufficialmente provate. I mercanti ambulanti sono soggetti a molteplici restrizioni sotto pena di prigionia. Possono solo vendere tabacco i fabbricanti approvati e la contravvenzione è punita per un atto del regno della regina Vittoria, colla confiscazione della mercanzia, di 100 lire sterline di multa e di tre

Digitized by Google

mesi di carcere con lavori forzati. Ciascuno ha il diritto di denunciare queste trasgressioni alla giustizia e ne riceve in premio una parte della mercanzia tolta al controbbandiere.

Occorre una concessione dell'autorità governativa per esercitare alcune industrie, le quali non si accordano se non quando si è ottenuto un certificato di buona condotta e moralità. Di questo certificato han bisogno i venditori di birra e i tavernieri; la concessione la fa il giudice di pace. I venditori di birra devono poi promettere di non tollerare che nelle loro botteghe si facciano giuochi illeciti; ed ogni concessione di vendita di liquori, dev' essere rinnovata ogni anno dai giudici di pace. I venditori di birra e di acquavite sono sottoposti ad una sorveglianza speciale di polizia, come anche i fabbricanti di polvere, i venditori di tabacco, i sorveglianti delle pubbliche strade.

Occorre una licenza anche per chi vuole aprire alloggi pubblici o appartamenti ammobigliati.

La professione medica, che in altri tempi era libera, per un atto del 2 agosto 1858 della regina Vittoria ha avuto delle restrizioni. I soli medici scritti sopra una lista ufficiale possono reclamare in giudizio perchè siano retribuiti del loro onorario; e i farmacisti che non abbiano ottenuto la concessione dell' autorità governativa, non hanno diritto di reclamare in giudizio quante volte altri negasse pagarli.

Se si distribuissero scritti immorali o avessero luogo delle riunioni illegali nelle botteghe ove si vende la birra o nelle osterie, i giudici di pace possono immediatamente ritirare la concessione. Per altri abusi non han questo potere i giudici di pace, ma occorre un verdetto del giurì.

La legge di Pubblica sicurezza, quella sulla sanità ed altre stabiliscono presso noi che molte professioni ed arti, molti mestieri non si possono intraprendere senza speciale permesso.

Occorre l'autorizzazione governativa per aprir farmacie, fabbricare e vendere armi: aprir teatri, spettacoli, trattenimenti pubblici, alberghi, osterie trattorie, botteghe da vendere caffè, vino, birra, liquori, bevande per le sale di bigliardo, pei giuochi leciti, per l'arte tipografica e litografica.

Ed occorre un permesso speciale per potere esercitare il mestiere di suonatore o di cantante ambulante, di ciarlatano, per fare esposizione di rarità, di persone, di animali, di gabinetti ottici, non che per le cave delle miniere o per le usaje.

Digitized by Google

Anche le libere professioni, come quelle di medico, avvocato, ingegnere non possono esercitarsi senza un diploma governativo.

V.

Come agevolmente vedesi la libertà di commercio è solo una forma speciale di quella di lavoro; perocchè se ammettesi il libero esercizio dello stesso e il libero uso della proprietà che ne deriva, viene di conseguenza la teoria del libero cambio.

Ma accanto a' propugnatori della libertà commerciale, vi ha i partigiani della restrizione, vi sono i protezionisti. Questi credono che la legge deve proteggere l' industria nazionale contro la concorrenza straniera, non accettare in cambio equivalenti prodotti, dovessimo pure, fabbricandoli noi stessi, pagarli più cari. Meglio, essi dicono, vestir di lana mal tessuta anzichè di seta e panni finissimi, se ne viene utilità alle manifatture nazionali. Per i protezionisti le importazioni maggiori sono un male ed invece un gran bene le maggiori esportazioni; per quelle il denaro esce dal proprio regno, laddove per queste vi entra, e sono così tenaci e convinti della propria opinione che non temono di affermare ch' essi al primo incontro sommergerebbero le navi ancorate nel porto cariche di merci straniere.

E finiscono per concludere che la ricchezza di un popolo si misura esattamente dalla quantità d' oro e d'argento che questo popolo possiede.

VI.

La dottrina de'protezionisti fu a lungo confutata dalla scienza economica e dimostrata falsa, sia che si consideri dal lato teorico, sia dal pratico.

Oggi tutti sanno che la ricchezza della società non consiste nella maggiore o minore quantità di un qualunque siasi metallo, ma bensì nel complesso di tutte le cose atte a soddisfare i bisogni del genere umano. Ma quando anche questo principio che l'oro e l'argento compongono tutta la ricchezza della società fosse vero, non ne verrebbe di conseguenza che col sistema proibitivo più che con la libertà si aumentino. Infatti i prodotti che un paese importa sono pagati con quelli che esso esporta, e

Digitized by Google

quando le importazioni aumentano, crescono anche le esportazioni ed i metalli preziosi saldano le tenui differenze.

Il protezionismo è ad un tempo manifesta violazione del dritto di proprietà, e grave ingiustizia che si vuole imporre sotto il pretesto della pubblica utilità.

Per *proteggere* i naviganti nazionali, si stabiliscono dazi differenziali sulle bandiere estere; per proteggere il fabbricante di cattivi tessuti, si esclude la introduzione de' buoni tessuti stranieri che la gran massa de'consumatori potrebbe avere a modico prezzo. L' ingiustizia ed il danno è evidente se io son costretto a pagare venti lire un pezzo di stoffa che in un altro paese potrei comperare per dieci, e tutto questo perchè è necessario imporre un grosso dazio a far sì che il fabbricante indigeno realizzi un profitto—Bastiat dimostrò già che il protezionismo è una vera violazione della proprietà, un comunismo mascherato.

Se io non sono padrone d'impiegare i miei prodotti nel miglior modo che credo, se non posso donarli, vendere, scambiare a secondo della mia convenienza, se la legge mi vieta di esportare certi prodotti o mi comanda di non importarne certi altri, obbligandomi di pagare alcune merci molto più di quanto valgono, limita, viola il mio diritto di proprietà.

Ma il regime proibitivo non è solo ingiusto; i fatti, l'esperienza hanno addimostrato, che non è utile, che non reca nessun vantaggio economico. Con restrizioni doganali proteggete un' industria, ma tutte le classi sociali che non vendono i loro prodotti, che non vivono che del loro lavoro, risentono il peso de' vincoli creati dal sistema proibitivo senza compenso alcuno.

È oggi verità elementare che il fondamento di una buona economia nazionale consiste nell'impiegare in ogni cosa il lavoro ed il capitale nel modo più produttivo, che dia cioè la maggior massa e la migliore qualità possibile di prodotti. Le statistiche poi provano ad evidenza che non mai le industrie fecero tanti progressi, quanti dopo che furono abolite in alcune nazioni le restrizioni doganali.

Insomma i benefizi di un cambio si trovano non già nella derrata che parte e passa, ma in quella che viene e si riceve, e quanto è più grande la quantità dei valori che si danno in cambio dei nostri, tanto è meglio, poichè l'utilità, il benessere generale è di tutto il paese. Col libero cambio i consumatori si provvedono

Digitized by Google

di tutto ciò che ad essi piace di acquistare e possedere, prendendo il bene dovunque lo trovano, laddove, quando son vincolati, debbono contentarsi di ciò che i loro governanti vogliono ad essi permettere di avere.

La libertà de' mercati è garentigia vera al consumo, e stimolo alla produzione del commercio. Per essa avviene che il prezzo interno trattiene le cose necessarie, ed il prodotto che manchi è richiamato dal difuori dal corso naturale dei prezzi. L'emulazione la concorrenza, il libero scambio delle idee come delle merci e delle derrate costituisce la vera grandezza delle nazioni.

Fu notato che la protezione vera ed efficace che la legge può prestare alla libertà del commercio, consiste nel garentire la proprietà e le persone, nel rimuovere tutti gli ostacoli morali e materiali che inceppano il commercio, opera che difficilmente potrebbe compiersi dagli sforzi individuali. Lo Stato accorda una vera e reale protezione se diffonde la coltura, se apre scuole che insegnano a perfezionare le industrie e l'agricoltura, se costruisce porti, strade, canali per cui si possa agevolmente trasportare le merci, cambiarle e sostenere la concorrenza straniera.

Il governo poi ha il debito, in parità di condizioni, di preferire le industrie nazionali ed accordare alle medesime quelle facilitazioni che indirettamente possono tornar loro di grande utilità, quando compiendo tutto questo non si trascurano o danneggiano gl' interessi generali dello Stato.

VII.

Ma se dal lato della teoria, il libero scambio è la meta ultima a cui deve aspirare ogni civile società, sarebbe un errore dei più funesti il volerlo attuare assolutamente e con trasformazioni precipitose presso qualunque popolo, senza considerare prima il suo passato e le speciali sue condizioni. Un repentino passaggio dall' usato al nuovo sistema trarrebbe a certa ruina alcuni interessi, nati e cresciuti all'ombra delle leggi, le quali attirarono i capitali verso le industrie creandone alcune più o meno artificiali. Il Romagnosi e il Rossi, per tacere di altri, che pure con tanta sapienza propugnarono le dottrine della libertà commerciale, insegnarono nel medesimo tempo e con pari acume che nella via delle riforme è necessario mettersi con coraggio, ma armarsi ancora di prudenza.

Digitized by Google

Fra le nazioni che prima hanno attuato la libertà commerciale, è certo d'annoverarsi l'Inghilterra, che troppo sovente citiamo in questo lavoro, ma a noi sembra impossibile discorrere di ogni forma di libertà senza ricordarci della nazione che fra i popoli moderni seppe attuarle meglio di un'altra. Diverse cagioni certo contribuiscono alla straordinaria prosperità delle industrie inglesi, ma è indubitato che non ultima è stata la libertà del lavoro e del commercio.

Fra quelle in cui il sistema protettore trova maggiori seguaci anco ai dì nostri, è da annoverare la Francia dove pare che la voce di valenti economisti non giovi a farle mutar via. Protezionisti sono i liberali che vorrebbero attuare un sistema rappresentativo, e fra questi basta citare il Thiers; protezionisti sono anco i democratici socialisti che vorrebbero ricondurre la società al Medio-Evo coll'organizzazione del lavoro. Singolare concordia che rivela pure alcune qualità di quel popolo immaginoso, che ad ogni costo vuol tradurre in atto la teorie più contraddittorie, ma che non pare abbia la missione di creare una libertà temperata e duratura.

In Italia il principio del libero scambio trovò sempre parecchi seguaci fra i più illustri nostri economisti: lo attuò nella legislazione con quella sicurezza ed indomita volontà che è la principale dote dei grandi uomini, il più illustre dei statisti moderni, Camillo di Cavour.

Del diritto elettorale

1. Importanza del diritto elettorale. — 2 Sistema romano. — 3. Le elezioni nel Medio-evo. — 4. Sistema inglese. — 5. Altri sistemi. — 6. Sistemi fondati sul voto universale. — 7. Opinioni diverse. — 8. Elettori. — 9. Eleggibili. — 10. Elezioni amministrative. — 11. Come si esercita il diritto, e dei diversi sistemi proposti per ottenere la proporzionalità dei voti. — 12. Esame di queste proposte. — 13. Sistema elettorale italiano. — 14. Critica. — 15. Riforma possibile.

I.

È libero un popolo allora quando può esercitare i diritti individuali, senza limitazione alcuna, tranne quelle che occorrono per tutelare i veri interessi collettivi. Ma l'attuazione di questi diritti più che difficile, tornerebbe impossibile, se non vi fosse un potere pubblico destinato a vegliare per la loro guarentigia.

Or negli Stati retti da forme rappresentative, il governo è ope-

Digitized by Google

ra della grande maggioranza dei cittadini, che eleggono i deputati delle assemblee politiche, i rappresentanti del Municipio, delle provincie, di altri corpi morali, e che spesso sono anche chiamati a scegliere il presidente della repubblica o il Re. Ciò che costituisce il cittadino, come insegnò Aristotile, la sua qualità particolare, è il diritto di suffragio nell'assemblea, è il partecipare all'esercizio del potere pubblico nella sua patria.

Il diritto elettorale è certo il più importante esercizio della sovranità; non è quindi a far le meraviglie se fu sempre il problema elettorale fra i più ardui che han tentato risolvere i governi, se fu argomento di molte opere, e se in fino ad ora non è risoluto, tanto nel campo della teoria quanto in quello della pratica.

Credono alcuni manifesta ingiustizia il voto più o meno ristretto; ingiusto privilegio di pochi. Parecchi non ammettono dall'altra parte, il suffragio universale, da cui deriva l' assoluta preponderanza della forza numerica, di coloro che in generale nulla o poco posseggono, incapaci a bene amministrare la cosa pubblica, e non sempre in condizioni di libertà per dare il loro voto; tiranno privilegio del numero.

In che adunque risiede il diritto di elezione, è preferibile il voto ristretto o universale, è bene adottare la forma di elezione diretta, l'indiretta o altri sistemi; gli elettori e gli eligibili amministrativi, debbono avere i medesimi requisiti dei politici? Son queste ed altre quistioni che bisogna risolvere.

Ma innanzi di esporre la teoria che a noi sembra la più razionale, è utile accennare come il problema si è svolto nella storia, poichè esaminando le diverse costituzioni, apparirà manifesto come in epoche differenti, si sono posti in pratica tutt' i sistemi elettivi, dalle teorie più ristrette intorno al censo, fino al voto universale diretto.

II.

Osservammo altrove che gli antichi, si formarono della libertà un concetto del tutto diverso da quello che ne abbiamo noi.

Non ammisero mai l'eguaglianza giuridica degli uomini, e dove più dove meno, ma presso tutti i popoli si conferì il governo dello stato a caste speciali, o agli abitatori di una sola città, alla metropoli la quale esercitava un'odiosa supremazia sulle al-

Digitized by Google

tre, quantunque queste facessero pur parte dello stato, parlassero spesso la medesima lingua, appartenessero alla medesima razza.

Il potere elettorale fu ristrettissimo in Oriente come in Grecia. In Roma dura eterna la lotta dentro e fuori la città; ma fra tante discordie cittadine e guerre sanguinose, non venne meno anzi crebbe la sua potenza, perchè la lotta se non era del tutto legale, come la intendiamo oggi, non si può dire l'usurpazione oppressiva di una parte sull'altra.

I Patrizi finivan sempre per concedere qualche cosa ai plebei ed ai vinti nemici, ed è grande la differenza che corre fra la civiltà greca e le lotte quasi temperate della metropoli latina, fra le discordie delle città italiane nel Medio-Evo, e quelle dell'antica ed augusta lor madre.

Il sapiente e sagacissimo Segretario Fiorentino, non mancò di osservare nel principio del Libro III della sua Storia che « Le gravi e naturali inimicizie che sono tra gli uomini popolani ed i nobili, causate dal voler questi comandare e quelli non ubbidire, sono cagione di tutti i mali che nascono nella città perchè da questa diversità di umori tutte le altre cose che perturbano le repubbliche prendono il nutrimento loro. Questo tenne disunita Roma, questo s'egli è lecito le cose piccole alle grandi agguagliare, ha tenuta divisa Firenze: avvegnachè nell'una e nell'altra città diversi effetti partorissero. Perchè le inimicizie che furono in principio in Roma intra i nobili e il popolo disputando, in Firenze combattendo si diffinivano. Quelle di Roma con una legge, quelle di Firenze con l'esilio e con la morte di molti cittadini si terminavano. Quelle di Roma sempre la virtù militare accrebbero, quelle di Firenze al tutto la spensero... La quale diversità di effetti conviene sia dai diversi fini che hanno avuto questi due popoli causata. Perchè il popolo di Roma godere i supremi onori insieme con i nobili desiderava, quello di Firenze per esser solo nel governo, senza che i nobili ne partecipassero, combatteva. E perchè il desiderio del popolo romano era più ragionevole, venivano a essere le offese ai nobili più sopportabili, talchè quella nobiltà facilmente e senza venire all'armi cedeva: dimodochè dopo alcuni dispareri, a creare una legge, dove si soddisfacesse al popolo, e i nobili nelle loro dignità e rimanessero, convenivano. Dall'altro canto il desiderio

Digitized by Google

del popolo fiorentino era ingiurioso ed ingiusto, talchè la nobiltà con maggiori forze alle sue difese si preparava, e perciò al sangue ed all'esilio si veniva dei cittadini. E quelle leggi che di poi si creavano, non a comune utilità, ma tutte in favore del vincitore si ordinavano. »

Se la distinzione fra patrizi e plebei, fra ricchi e poveri fu il fondamento del diritto publico romano, il potere elettorale dovette di necessità ammettere questa differenza.

Fin dal tempo in cui Servio istituì le centurie, i votanti furono ripartiti in classi, secondo il censo, prevalendo sempre i pochi, l'elemento conservatore, che vegliava alla stabilità della costituzione.

La prima classe che conteneva tutti i possessori di oltre 100,000 sesterzi, numerava 80 centurie di fanti e 18 di cavalieri. La seconda de' possessori di 75,000, ne avea 20 e due di fabbri. La terza, de' possessori di 50,000, ne avea venti ed uno di trombettieri. La quarta, de'possessori di 25,000 ne avea anche 21. La quinta de' possessori minori 30; e la sesta de' piccoli proprietarii e dei proletari ne contava soltanto una.

I voti non si davano per capi, ma per gruppi contenuti, onde i più ricchi prevalevano; e la prima classe, quella che più possedeva e votava prima, avea 98 voti, cioè più della metà.

Si riformarono in progresso di tempo i comizi centuriati, i voti de' più o meno agiati e de' poveri furono meno disuguali, ma preponderarono *sempre i possessori più ricchi*, perocchè in luogo della metà spettò a questi il 5 de' suffragi, e dall' elettorato furono esclusi quelli che si reputarono moralmente indegni ed i proletari.

In quanto a' nuovi venuti, Roma quando ebbe conquistata l' Italia, non la considerò da prima come il comune romano. La sola città era rimasta tale, il resto era contado a lei annesso; e si faceva ogni opera per limitare e quasi annullare il voto di questi individui che appartenevano al contado.

Collo sciogliersi della lega latina si dette, è vero, la cittadinanza romana a un certo numero di città, ma la cittadinanza non intera (*civitates sine suffragio*) per cui si poteva contrarre matrimoni coi romani, e partecipare al loro commercio, ma non aspirare agli impieghi, non a diritti politici più importanti della *civitas*, non mai al *voto nell' elezione*.

Digitized by Google

In somma si può concludere che ne' tempi più splendidi della vita romana, in tutto il glorioso periodo della repubblica, or più or meno, ma sempre prevalse il sistema elettorale fondato sul censo.

III.

Il medio Evo che suddivise la società in tante classi, quanti erano i nuovi elementi che la costituivano dette ad ognuno di esse rappresentanze particolari e diritti diversi.

Prevaleva il privilegio ne' tre principali ordini, chiesa, nobiltà, borghesia. Ai capi feudali ed ai principi della chiesa si concedette la proprietà, e questi intervenivano al parlamento per diritto proprio. Il terzo stato non comprendeva tutto il popolo, ma o comuni che aveano ottenute le carte di franchigia, o città regie e libere. In queste non si votava da tutti i cittadini, ma solo da quelli che avevano diritto di borghesia.

La politica elettorale delle repubbliche italiane dei mezzi tempi ebbe più i difetti che si trovano in Grecia, anzichè i pregi che pure si ammirono in Roma.

Venezia, Milano, Firenze, Genova, sia che nell'una o nell'altra prevalesse l'oligarchia o la forma democratica, tutte credettero che non potessero mai salire a vera grandezza, non portando la servitù e la soggezione all'altre città che pure facevan parte del medesimo stato. Gli abitatori di queste li considerano come inferiori; il Municipio capo esercitava tutti i diritti della sovranità. Nelle sue mani era il potere elettorale; il contado ed i partiti avversi venivano esclusi. In parecchie città il potere elettorale lo esercitavono solo gli iscritti ne' libri d'oro, poche famiglie privilegiate; e la negazione di qualunque franchigia, rese accaniti gli odi, frequenti le rivoluzioni.

A ragione il Sismondi osserva che gli abitatori delle città non davano alcun diritto a quelli del contado, di modo che accrescendo le repubbliche il loro territorio, accrescevano il numero dei sudditi non de' cittadini. Pareva loro che la libertà fosse un diritto ereditario nelle famiglie, non già inerente alla qualità di uomo, onde restringevasi il numero di quelle famiglie; la popolazione cresceva, e i cittadini scemavano. Eppure ne' soli cittadini sta la forza, perchè i sudditi delle repubbliche non sono più devoti di quelle dei principi nelle monarchie. Alla fine del

Digitized by Google

secolo XV in Venezia non vi erano probabilmente che due o tre mila cittadini; in Genova non più di quattro in cinque mila; in Firenze, Siena e Lucca, cinque o sei mila in tutto; negli Stati della Chiesa, Lombardia, Regno di Napoli, le Città avean perduto la libertà, per la qual cosa appena sedici o diciotto mila italiani godevano pienamente i diritti di cittadino, in una popolazione di 18 milioni. Nel secolo XIV se ne sarebbero forse trovati 800,000 ed 1,800,000 nel secolo XIII. Questa diminuzione nel numero di veri cittadini fu la principale cagione della instabilità dei Governi italiani e della diminuzione delle loro forze. La libertà che prima poggiava sopra le più larghe basi, oramai poggiava sulla punta di una piramide. Prima della soggezione della Toscana, tutte le città avrebbero opposto forte resistenza. Dopo, Firenze si sarebbe reputata felice se nel pericolo non si ribellassero ».

In Firenze si convoca in piazza un parlamento, si crea una *balia* di otto, dodici o più capi di partito, per mutare la costituzione dello stato e per far quindi le *imborsazioni*, come a dire, le liste arbitrarie de'cittadini cioè degli elettori e degli eleggibili, e ogni due mesi solo dalla parte vincitrice, non dalla cittadinanza tutta, sono eletti i magistrati.

Non si seppe in nessuna guisa temperare, dalle libere città italiane, l'aristocrazia con la democrazia. Quella più esclusiva non ammise nel suo seno chi si rendeva illustre col lavoro, con la ricchezza, con la sapienza; questa turbolenta ed invida non aspirò che ad abbattere i prepotenti suoi rivali.

Il potere elettorale così ristretto, impedì che il popolo potesse avvezzarsi alla temperata discussione de' propri interessi e si rinnovarono i fatti avvenuti nell'antichità, le lotte sanguinose de' partiti: le città del contado insorgevano contro la metropoli.

IV.

Fra le istituzioni inglesi la più disordinata e viziosa è certo il sistema elettorale, ed è appena un secolo da che la pubblica opinione reclama una equa riforma.

Fin da' tempi più antichi si fondava sulla ripartizione territoriale, e diversa base fu data a quella delle città e de'borghi e all'altre delle contee.

Da prima i *Cavalieri*, ossia i Vassalli di secondo e terzo grado

Digitized by Google

che non avean posto nella camera de'lordi, mandavano due o più rappresentanti per ciascuna Contea al Parlamento. Di poi a cotesta classe di elettori fu aggiunta tutta quella de' *freeholders* cioè de' proprietari franchi ossia allodiali, i quali non tenevano fondo da chicchesia, ma per ragione de' loro poderi erano stimati vassalli della corona. Enrico VI limitò questo diritto nell'anno 1428, imponendo a' *freeholders* la condizione di possedere terre dell'entrata almeno di 40 scellini. Più tardi si trasformò la proprietà ed ai franchi territori che avevano diritto di suffragio, sottentrarono affittaiuoli o coloni enfiteutici che non ne avevano punto.

I diritti elettorali delle città e dei borghi erano diversi. In origine le città e i borghi più cospicui mandavano rappresentanti al parlamento, e chi ne mandava uno, due o tre ed anche più, secondo le proprie forze, ed altri nessuno. Ma nel 1673 il numero dei rappresentanti fu dichiarato fisso e non mutato fino al 1832. Ora avveniva, che città già illustri eran ridotte a miseri borghi detti volgarmente *putridi*, che pure avevano il diritto di eleggere rappresentanti al parlamento; mentre dall'altra parte città ricche, grosse, piene d'industria e di commercio, come Manchester e Liverpool, perchè venute su più tardi del 1673, o non aveano affatto rappresentanti o in numero inferiore alla propria importanza.

Il diritto di elettore era dato allora non a tutti gli abitanti della città che avessero alcune condizioni di censo, ma soltanto ai borghesi ascritti alle corporazioni di essa (*Freemen*) e in alcune città per acquistare il diritto di elettore bastava sposarvi la figliuola di un borghese, onde alla vigilia delle elezioni vi si celebravano molti sposalizi.

L'elezioni poi non si facevano in egual modo dappertutto. Nella maggior parte delle terre votavano direttamente gli elettori, in talune altre indirettamente o in secondo grado per mezzo dei delegati o del municipio.

Regnando Carlo II, dal ministero *Cabala* e da quello che seguì fu iniziato un vasto sistema di corruzione, che crebbe sotto i regni posteriori e addivenne veramente mostruoso sotto Giorgio II e Giorgio III. Si comperavano i voti dei deputati già eletti con impieghi, pensioni, danari contanti, col dar loro il titolo di Baronetto o di Cavaliere. Sotto Giorgio II erano alla Camera 257 impiegati; onde nel 1742 un bill restrinse il numero degli uffici

Digitized by Google

compatibili con quello di deputato. Si esclusero dalla Camera tutti i giudici salvo il *maestro dei ruoli*, e tutti coloro che tenessero appalti nell'esercito e nella flotta. Furono di poi emanati varii bill contro la corruzione elettorale,ma non se ne cavò nessun utile risultato, anzi il male crebbe e l'elezione nei borghi si vendeva pubblicamente, variando il prezzo di ciascuna fra le 2500 e le 4000 lire sterline. Giravano intorno ad offrirla e negoziarla sensali, con sì poco riguardo del parlamento che Lord Camelford minacciò un dì la camera dei Comuni di far eleggere nel suo borgo due spazzacamini per deputati.

L' elezioni nelle città grosse non erano opera di così abbietta corruzione, ma si eseguivano con maggiore violenza. Per quaranta giorni si tenevano aperti gli squittinii , durante il qual tempo i candidati erano esposti ad ogni contumelia e spesso si finiva a bastonate fra gli elettori. Nelle Contee le elezioni riuscivano più ordinate, ma sempre quasi secondo il desiderio dei Lord.

I mali eran così evidenti e grandi che nel 1770 parve necessaria una riforma ampia nel sistema elettorale. Si discusse dal 1770, al 1790 intorno a questa proposta, ma inutilmente.

Si radunava intanto una società detta degli amici del popolo che si proponeva di raccogliere con un' inchiesta le opportune notizie per promuovere poi un bill di riforma generale. Eseguita l' inchiesta, risultò che la città di Londra, che allora aveva un mezzo milione d'abitanti, eliggeva appena due deputati, mentre il paese di Cornovaglia con 165,000 abitanti ne avea 44, e la Contea di Lincoln con 24,000 abitanti ne avea 12 , quella di Surreg con 129,000 abitanti ne avea 281: 30 borghi con 375 elettori inviavano alla Camera 60 rappresentanti, e 46 terre con 90 elettori ne inviavano 90, 19 città ne inviavano 37 avendo appena 100 elettori, e 35 prive d' elettori ne inviavano 70; 500 città poi, fra le più popolose come Manchester e Birmingham non eran rappresentate affatto.Trecento deputati fra i 558 che contava l'Inghilterra e il paese di Galles venivano nominati da padroni di cui 40 erano pari. L'aristocrazia esercitava così sulla camera dei Comuni un potere grandissimo ; e la maggioranza dei deputati approvava tutte le ingiustizie favorevoli a se stessa. Nel 1793 Lord Grey presentò la petizione e l' inchiesta degli *amici del popolo*; ma la sua proposta fu solo appoggiata da 41 deputati , ed altri bill

Digitized by Google

di riforma presentati nel 1797, nel 1818 e 1819 non incontrarono l'approvazione del parlamento.

Nel 1820 Lord John Russel chiese che si togliesse l'elezione dei borghi putridi e si conferisse invece alle grandi città, ma la sua proposta fu respinta nel 1821, 1822, 1823, 1826.

Nel marzo del 1831 il medesimo Lord Jhon Russel, che era semplice deputato, presentò un disegno di legge di riforma, d' accordo col Ministero, col quale si sopprimeva il monopolio elettorale delle corporazioni e si conferiva il diritto di elettore a chiunque nella città pagasse 10 sterline di pigione. A 60 borghi putridi si toglieva la nomina del deputato, si scemava d'uno a 47 altri, e si conferiva o aumentava alle grosse città. Con quel provvedimento cresceva di mezzo milione il numero totale degli elettori. Passò il bill nella prima lettura per un sol voto essendovi presenti 608 deputati. Dopo lunghe e irritanti dispute nel comitato, fu definitivamente approvato dalla Camera dei comuni ai dì 21 del settembre colla maggioranza di 109 voti. Ma i pari lo respinsero alla seconda lettura a pluralità di 41 voti.

L'agitazione pubblica crebbe a segno che minacciava una rivoluzione. Il re chiamò al potere il Conte di Grey e pregò per iscritto i pari a consentire al bill per evitare mali maggiori e questi non fecero altra opposizione.

Questo bill importantissimo ripartì meglio i seggi parlamentari. Si tolse la nomina a 56 borghi putridi che eleggevano 111 deputati. A 30 altri borghi si levò a ciascuno un deputato e due borghi ne perdettero due, invece 22 città, fra cui alcuni distretti di Londra acquistaron due deputati; 20 ne acquistarono uno. Il numero dei deputati di contea crebbe da 94 a 159. Le università di Oxford, di Cambridge, di Dublino conservarono il diritto di nominare due deputati ciascuna.

Nella città e nei borghi si soppresse ogni restrizione speciale, ogni privilegio di corporazioni: indi si concedette il voto a chiunque possedesse 10 lire sterline di entrata ovvero pagasse egual somma per pigione di casa, avesse età di 21 anni, e risiedesse sul luogo nè mai fosse incorso in condanna infame. Serbarono il diritto elettorale gli antichi *freemen* o franchi borghesi eccetto quelli iscritti dopo il mese di marzo 1831; e fu anche mantenuto il diritto elettorale durante la lor vita nelle contee ai *freeholders*. Ad istanza di Lord Chaudos si stabilì che avesse diritto eletto-

Digitized by Google

rale ogni affittajuolo di campagna che pagasse affitto di 50 sterline all'anno, ed in questa guisa l'aristocrazia riacquistò quasi quanto avea perduto.

Il bill non mutò il censo stabilito da parecchi secoli ai rappresentanti, cioè 600 sterline di entrata pei cavalieri di contea, 300 pei deputati della città e dei borghi. Determinò la divisione delle contee e città in sezioni elettorali comode; ordinò la compilazione delle liste, diminuì il numero dei giorni concessi allo scrutinio, confermò l'esclusione dei giudici e degli agenti fiscali della camera. Non ostante questi miglioramenti restarono ancora molti difetti, la rappresentanza non fu proporzionata colla distribuzione delle imposte, restarono ancora in piedi parecchi borghi putridi, le popolazioni della città favorite su quelle della campagna; e si notarono altre sproporzioni nella superficie e nella ricchezza comparativa d'una contea coll'altra.

In ogni modo per opera del bill si era abbandonato il privilegio per pigliare la via dell'uguaglianza civile, la via della democrazia. Il parlamento non lasciò quasi passare anno senza perfezionarlo. Nel 1850 si abbassò il censo elettorale in Irlanda dalle 10 sterline di pigione alle 8. Lord Russel nel 1860 proponeva un nuovo bill di riforma, ma non venne adottato. Propose invano anche le medesime riforme il conte di Derby, perocchè dopo il 1832 in Inghilterra era avvenuta quasi una rivoluzione economica: la popolazione del Sud s'era accresciuta appena del 32, quella del Nord del 64 per cento; colà il valore del suolo era aumentato del 26, qui del 50 per cento. La venalità dei suffragi continuava ancora e molte città, che non eran rappresentate in parlamento, eran divenute assai considerevoli, mentre altre provviste di uno o più seggi parlamentari eran scapitate di molto.

Nell'anno 1866 gli operai del partito radicale fra cui erano Brigth e Stuart Mill, formarono tre leghe per reclamare con discussioni a voce o in istampa contro la restrizione del diritto di elettore.

Il Ministro Gladeston presentò alla camera dei comuni un disegno di bill ai dì 12 di marzo. Il disegno non piacque, e il Ministero si ritirò. Il Ministero tory capitanato dal conte di Derby che prese il potere presentò un nuovo bill, che riformato ancora un'altra volta fu accolto da tutti i partiti e dalla camera dei co-

Digitized by Google

muni respingendosi due emendamenti proposti dai deputati Lowe e Stuart Mill: l' uno per assicurare alle minorità la nomina di qualche rappresentante, l'altro per conferire il diritto elettorale alle vedove e nubili uscite dalla podestà paterna.

La Camera dei pari approvò nel 6 dell'agosto il *bill* a pieni voti, avendo ammesso un emendamento di Lord Cairns, conforme alla proposta del Lowe; cioè, che in ciascuno dei dodici collegi i quali eleggono tre deputati, ogni elettore disponesse soltanto di due voti; con qual mezzo si dava modo a tutte le opinioni di avere qualche rappresentante in parlamento.

Con questa seconda riforma fu concesso per l' Inghilterra il diritto di suffragio a chiunque da un anno occupi nei borghi e terre una casa ad uso di abitazione, e sia inscritto nella tassa dei poveri, o a quella municipale, o a chiunque da un anno paghi 10 sterline di pigione. Nelle contee questo diritto fu conferito a chiunque come proprietario, o affittajuolo a vita, abbia almeno in terre entrata di cinque sterline, oppure paghi per pigione 12 sterline e sia sottoposto alla tassa dei poveri. Alle contee fu tolta la facoltà di aggiungersi nei comizii una porzione degli elettori di certe città. E alle città la cui popolazione fosse inferiore a 10,000 anime, fu tolto di eleggere più d' un deputato.

Gli elettori che per tutto il regno unito, eran prima solo di un milione, colle nuove riforme riguardanti solamente l' Inghilterra ed il paese di Galles, ascesero a più di un milione e 200,000. Si calcolò che i borghi avrebbero avuto 750,000 elettori, di cui 450,000 operai, e le contee ne avrebbero avuto 460,000.

Queste riforme sono entrate in vigore nell'anno 1869, ma le classi operaje, e una grande parte della nazione chiede oggi di camminare oltre, e domanda lo squittinio segreto.

Come mai con un sistema elettorale così imperfetto, l' Inghilterra è stata per secoli il paese più libero d' Europa?

Per rispondere a questa domanda converrebbe fare un lungo discorso, mi contenterò ad accennare due sole ragioni. Giova ricordare che creatrice della vera grandezza brittanica, nel medio evo, fu l'aristocrazia, la quale non ebbe i vizi delle altre nobiltà feudali del continente, non oppresse il popolo, non aspirò a dominarlo con la violenza e con la forza, ma a governare il paese con la dottrina, ed a rinnovellarsi accogliendo tutti quelli che per ricchezza, per intelligenza, per segnalati servigi si rendevano singolari nel paese.

Digitized by Google

Se poi la camera de' comuni non fu costituita che verso la metà del 1300, e si elessero sovente i deputati con illegalità e corruzioni, le libertà locali vissero sempre da che i Sassoni le introdussero con le loro leggi e costumi; si godette delle libertà individuali, ignote a' nostri comuni, la franchigia della parola, del pensiero, la sicurezza della persona e della proprietà.

Questi diritti furono riconosciuti sacri dalla Magna Carta, riconfermati dall'*Habeas Corpus*, dal bill de' diritti. Il possedere queste libertà individuali, l'avere de'partiti politici, che non degenerano facilmente, come avviene altrove, ma che si costituiscono sulla base di un rispetto unanime per la costituzione del paese, tutti questi fatti non fecero nascere le lotte violenti, non si volle l'esclusione o la servitù dell'una o dell'altra parte.

Ma i partiti politici, istrumento necessario di un governo rappresentativo, dice Hello, senza i quali la nazione interrogata sull' interesse generale, risponderebbe unicamente per opinioni individuali, non possono venir decretati, nascono da se e nascono da' costumi anzichè dalle leggi; e quando si son formati, con tutte le loro condizioni costitutive, sono il più sicuro sintomo della libertà costituzionale nella sua maturità.

L' interesse generale è la meta di tutti, e questo sentimento ha salvato l' Inghilterra dall' indifferenza politica, la più mortale nemica del governo rappresentativo. Le opinioni si dividono e si classificano, e quelle che hanno qualche affinità fra loro, che sono d'accordo su qualche principio si riuniscano e lottano con vigore, sendo in Inghilterra, una massima antica che *l'estinzione de' partiti è l'origine delle fazioni.*

Il potere non si considera come un fine, ma come un mezzo per affrettare il trionfo delle idee. Nessuno uomo politico compie atto che potesse solo riuscire ad un semplice mutamento di persone, e quando si ritira nella vita privata porta con se la stima e l'affetto degli avversari.

Per questa singolare educazione politica, anco la venalità del voto non ha prodotto in Inghilterra i pessimi effetti che altrove.

« Non crediate che l'elezione inglese resti, soggiunge Hello, nel fango ove è per un momento entrata; essa se ne rialza mercè uno di quei fenomeni che si osservano unicamente in quell' inesplicabile paese: appena uscita dalla sua fonte immonda risale alla regione de' partiti politici dove si lava delle sue soz-

Digitized by Google

zure, si redime col mettersi a' servigi di un principio. L'elettore ha venduto il suo voto per un sordido interesse, ma il compratore purifica questo interesse col generalizzarlo; tutto ciò che tocca all' idee impersonali, ed a' sentimenti regionali guadagna qualche cosa della loro nobiltà. In conclusione, accade che l'elettore, forse senza volerlo, non ha votato per un uomo, ma per una delle maniere onde i partiti intendono il bene del paese; l' infamia del mezzo non si giustifica, ma si pallia con l'utilità certa e la reale moralità del fine ».

I partiti politici si agitano, lottano, promettono, corrompono, ma si redimono di poi adoperandosi in tutte le guise per far trionfare gli interessi generali del paese.

V.

Col sistema elettorale prussiano del 1850, i rappresentanti della seconda camera sono eletti con graduata importanza di voti, secondo la classe ed il censo. Gli elettori comunali sono elettori politici primari a 25 anni; e gli elettori primari sono divisi in tre categorie, in ragione delle imposte dirette che pagano.

La prima comprende quelli che pagano un terzo dell' imposte dirette; la seconda quelli che pagano le rimanenti imposte inferiori fino al valore di due terzi; la terza quelli che pagano le tasse minime.

La prima categoria comprende quindi un piccol numero di ricchissimi proprietari; la seconda la borghesia, la terza la gran massa che possiede meno. Ogni categoria nomina il terzo degli elettori secondari, quindi pochi ricchi hanno lo stesso numero di voti di tutta la borghesia.

Questo sistema graduato vige ancora in Baviera. La Camera de' rappresentanti si compone di 5 categorie. È costituita la prima di nobili proprietari; la seconda de'deputati dell' Università; la terza del clero cattolico e protestante; la quarta de' deputati di cento tre città privilegiate, la quinta de' proprietari non compresi nelle categorie precedenti; e la divisione è così fatta — Di nobili 1[8, di ecclesiastici 1[8, di città e borghi con 1[4; di proprietari comuni con 1[2 e tre deputati delle tre università.

Digitized by Google

VI.

Presso i popoli in cui predomina la democrazia si attua il suffragio universale, in Francia, in America, in alcuni cantoni svizzeri.

La costituzione francese del 1791 concedette la cittadinanza attiva e quindi l'elezione all'assemblea a tutti coloro che pagassero la contribuzione di una marca d'argento, onde il voto fu quasi universale. Gli statuti del 1793, compilati da Condorcet, Sieyés e Hèrault de Sèchelles, abolirono anche questa limitazione ed ammisero al voto perfino gli stranieri. Si volle poi con la costituzione dell'anno III temperare il voto, adottando l'espediente dell'elezioni indirette, ma il primo impero tornò alla base del suffragio universale, dividendo i cittadini in categorie. Se dopo il 1816, la Francia ebbe sistemi elettorali fondati sul pagamento d'imposte, si considerarono come valido sostegno del dispotismo, e il suffragio universale si domandò da molti, come riforma che solo avrebbe potuto costituire su solide basi la democrazia e la libertà. La rivoluzione repubblicana del 1848 lo rimise in vigore; ma quando si dovette scegliere il capo dello stato, come si era preveduto, si ebbe ricorso al candidato più noto, all'erede di Napoleone; il quale se da Presidente della Repubblica si tramuta in Imperatore, largisce il suffragio ad ogni cittadino, come in più larga base non si era mai fatto, ammettendo al voto tutti i francesi di 21 anno, compresi gli analfabeti ed i sussidiati della pubblica beneficenza, purchè avessero nel comune domicilio da sei mesi.

Napoleone fu eletto da prima Presidente e poi Imperatore da sette o otto milioni di elettori; che se in 20 anni di regno diminuirono, non mancarono però mai parecchi milioni di preti, operai, soldati e contadini a votare sempre in favor suo.

Ed oggi le porte della Francia all'esule sovrano, in un avvenire più o meno vicino, più che le cospirazioni e le armate, potrebbe solo aprirle il tenere ancora in vigore il suffragio universale.

Tutto fa credere che la democrazia francese finirà un'altra volta in un Cesare, e i dottrinari partigiani del voto popolare si accorgeranno tardi che la loro rettorica vanità non ha servito che

Digitized by Google

a rendere onnipotente il numero, la massa ignorante e brutale e quindi un uomo solo.

Nell'articolo 1°, sezione seconda, della costituzione degli Stati-Uniti d'America si legge: La camera de'rappresentanti sarà composta di membri eletti ad ogni biennio dal popolo de' vari Stati, e gli elettori di ciascuno stato dovranno riunire le qualità richieste per essere elettori dell'assemblea più numerosa della legislatura dello Stato.

2.° Niuno può essere rappresentante se non avrà raggiunto l'età di 25 anni, non sarà stato per lo spazio di anni sette cittadino degli Stati Uniti, e non sarà, al tempo della sua elezione, abitante dello stato che lo avrà eletto.

La costituzione di Nuova York, quella del 1821, dice, nell'articolo 1° I rappresentanti saranno eletti dal contado, in proporzione al numero de' suoi abitanti. Gli stranieri, i poveri e gli uomini di colore che non pagano tassa non saranno compresi in questo calcolo.

E nell' articolo secondo: Avranno egualmente il diritto di votare i cittadini in età di 21 anno, che hanno risieduto nello stato, durante i tre anni che precedono un'elezione, e durante l'ultimo anno, nella città o nel contado in cui possono dare il loro suffragio, e che avranno nel corso di questo anno contribuito pagando le tasse per la riparazione delle strade, o pagato l'equivalente del proprio lavoro, secondo che è dalla legge regolato.

Nessuno uomo di colore avrà il diritto di votare, eccetto che sia da tre anni cittadino dello stato, possegga da un anno prima dell'elezioni una proprietà fondiaria del valore di 250 dollari, (lire 1,337 e 50 centesimi) scevre d'ogni debito ed ipoteca.

Si potrà con leggi ulteriori escludere dal diritto di suffragio coloro che furono o fossero colpiti da pena infamante.

La costituzione della Virginia del 1830, quella di Nuova Jersey del 1776, quella di Pensilvania del 1776, del Maryland, di Massachusset, della Carolina Meridionale, del 1778, di Georgia, di Vermont, di Tennessee del 1796, di Ohio del 1802, di Luisiana del 1812, di Mississipi del 1817, dell'Illinese del 1819, tutte queste costituzioni stabiliscono, con piccola varietà, a somiglianza di quella di Nuova York, che per essere elettore occorre aver 21 anno, essere cittadino dello stato e dimorare da un anno nella città o contado in cui hanno luogo le elezioni, pagar tasse.

Digitized by Google

Ma queste costituzioni vennero in seguito modificate. Il suffragio universale oramai ha vigore negli stati di Nuova-York, Indiana, Vermont, Ohio, Michigan, Alabama, Missouri, Minnesota, Virgnia occidentale, Mississipì, Mariland, Nevada, Oregon, Colorado, Nuova-Jersey, Massachusset, Rhode-Island, Arkansas, Kentucky. Ma ancora nella Virginia orientale, negli stati di Pensilvania, Delaware, Moine, Luisiana, Georgia, Texas, Kansas, l'elettore deve essere iscritto ne' ruoli dell' imposte dirette e nelle due Caroline non votano che i proprietari.

Due terzi insomma degli Stati Uniti d'America hanno in fino ad ora ammesso il suffragio universale, ma tutto fa credere che presto si estenda dovunque, sendo impossibile arrestare il corso fatale degli avvenimenti e della democrazia, che somiglia in tutto alla lupa che dopo il pasto ha più fame che pria.

Nella repubblicana Svizzera, il potere elettorale varia ne' diversi cantoni, ma in generale i grandi Consigli sono scelti dal suffragio universale.

Alle tre democrazie, l'Americana, la Svizzera e la Francese, che hanno attuato il suffragio universale, dobbiamo aggiungere la Spagna, la Svezia e Norvegia, la Germania.

Dopo il 1866 il Conte di Bismarck si mostrò caldo sostenitore del voto popolare. L'introdusse nella costituzione federale della Germania del Nord, escludendo solo i condannati, i falliti, gli interdetti e quelli che l'anno precedente ebbero soccorsi dalla pubblica carità.

La legge elettorale Spagnuola del 1868, ha ammesso al voto tutti i cittadini di 23 anni, quando non siano interdetti, falliti, o abbiano subìto condanne.

Fin dal 1821 si era parzialmente modificata in Norvegia la costituzione del 1814, che accordava i diritti di elettore a' pubblici impiegati, a' possessori di terre, o a chi in città avesse il diritto di borghesia. Ora una legge recente ammette in tutto il regno al diritto elettorale, chiunque avesse 25 anni e vi abitasse da più che cinque. La popolarità del voto è però temperata colle elezioni indirette.

Digitized by Google

VII.

I diversi sistemi elettorali che abbiam visto in vigore presso vari popoli, han trovato tutti nel campo teorico apologisti ed oppositori numerosi.

Intorno al sistema che si fonda sul censo, si è detto che il governo principalmente è la difesa della proprietà, che la storia dell'uomo è strettamente legata a quella della terra; e che quindi il proprietario della stessa ha certo maggior interesse perchè l'ordine sociale non sia turbato; d'ordinario non manca dell'educazione necessaria, ed è in grado di esercitare con coscienza, libertà ed indipendenza il suo diritto, si aggiunge che questo sistema con varietà di forme ha avuto vita nei migliori tempi della repubblica in Roma, della libertà in Francia, ed è in vigore in Inghilterra.

Ma tuttociò, si risponde, non basta perchè siano esclusi gli altri. Creatore della ricchezza non è solo chi coltiva la terra, e sarebbe una grande ingiustizia attribuire a questi l'elettorato non ammettendo chi ha la medesima e talvolta maggiore intelligenza. Tutti i cittadini son soggetti al servizio militare; chi più e chi meno, ma tutti pagano imposte, perchè mai attribuire l'esercizio della sovranità ai soli ricchi proprietari?

Il governo che nasce da queste elezioni rappresenta la minoranza del paese.

Il Sismondi è fra quelli che combattono il sistema che si fonda sulla proprietà. « Molte virtù, egli dice, sembrano, è vero, ereditarie nei proprietari delle terre, e se lo Stato dovesse governarsi da un sol ordine, esso sarebbe il più degno; ma non vi ha questa necessità, anzi vi ha la legge universale che quella nazione che commette i suoi destini ad un uomo, ad un ordine, ad un'assemblea, cade in servitù; debbono esservi consacrati il diritto ed i mezzi di resistenza contro le usurpazioni del potere sovrano.... L'ingegno rende più abili a promovere il bene pubblico, la ricchezza collega i loro interessi col pubblico, siccome i natali li collegano coll'onor nazionale. Lo Stato perciò deve dar loro il diritto d'intervenire al suo governo, ma non deve ad essi confidare il tutto. Così se fosse solo in mano de' dotti, correrebbe pericolo di essere sacrificato a vane teorie e agli esperimenti delle loro pericolose astrazioni; abbandonato ai ricchi, sarebbe

Digitized by Google

come un podére messo a profitto del loro duro egoismo, i poveri sarebbero gravati, e la proprietà sarebbe più sacra della vita e della salute degli uomini; assoggettato alla nobiltà, il popolo sarebbe avvilito da essa, e risguardato di altra specie, quindi la parzialità o l'esclusività degli onori e delle cariche. Ma il principio sacro e conservatore di ogni Governo libero, consiste in ciò, che la sovranità non appartenga nè agli individui, nè a' consigli, nè agli ordini, non insomma ad una parte ma alla nazione intera.

Il sistema elettorale che divide la società in classi si combatte come non più applicabile oggi in cui le caste sono state abolite.

Partigiana del suffragio universale è la scuola democratica da Rousseau a Proudhon. Quegli avea definito la sovranità popolare *come la eguale partecipazione di tutti alla cosa pubblica, nel miglior modo che lo sviluppo economico, intellettuale e morale della società, assieme a tutte le altre circostanze concedono.* Il suffragio universale si disse un diritto naturale, perocchè ogni cittadino ricco o plebeo, ignorante o letterato ha un uguale interesse al buono andamento della cosa pubblica, e tutti pagano tasse.

Si deve quindi concedere a tutti i maggiori di età, senza altra condizione, sian pure indigenti o analfabeti.

« Il diritto elettorale, dice il Proudhon, è inerente alla qualità di uomo e di cittadino, come il diritto di proprietà, di ereditare, di testare, di lavorare, di associarsi, di comperare e di vendere, di fabbricare, di maritarsi ed avere de' figliuoli, come l' obbligo del servizio militare e del pagare le imposte. Per l' esercizio di questi diritti che tutti discendono dalla sovranità democratica, si è mai pensato ad esigere dal cittadino ch'egli pruovasse la sua istruzione? Che! Voi accordate all'illetterato tutti i diritti, il cui complesso costituisce la più alta dignità dell' uomo e del cittadino; e poi gli rifiutate il primo di tutti, il più elementare, quello per lo quale egli è chiamato a dichiarare che i tali uomini, incaricati di far per lui le leggi, di rivedere i conti dell' amministrazione, e di votare i carichi ch' egli avrà a sopportare, hanno o pur no la sua confidenza. Vi è qui più che usurpazione incostituzionale, vi è, conveniamone, una usurpazione borghese.»

Ma ammesso un principio, non si può arrestarlo a mezza via, è uopo cavarne le ultime conseguenze, e solo vi accorgerete del-

Digitized by Google

la falsità delle vostre opinioni quando l'onnipotenza della logica trae dalle vostre premesse assurde illazioni.

Il suffragio universale è un diritto naturale, dunque deve essere assoluto, adoperarsi in tutti i tempi e in tutti i luoghi, presso i popoli civili o barbari. E poi deve essere esteso a tutti, non solo agli analfabeti e miserabili, ma anco agli adolescenti ed alle donne. Ed infatti, voi escludete i fanciulli; esclama Sam Coledrige, ma, la ignoranza grossolana, e la superstizione inveterata, e la tirannide abituale della passione e de' sensi, non sono forse peggiori dell' infanzia? Forse che il giudizio di un giovinetto inglese, educato in mezzo ad una colta famiglia, non vale almeno quello di un contadino russo, che percuote il suo idolo per amicarselo, e si attribuisce il merito di una preghiera perpetua, quando attacca alle ali di un molino a vento la preghiera che gli ha scritta il padrone? »

Questi principii che hanno le apparenze del vero, sono ingiusti e falsi, sorgente di gravissimi mali, nemici di ogni libertà, sono il trionfo della più abominevole delle tirannie, quella del numero, della forza bruta, dell' ignoranza.

Giudicatene dagli effetti. Lasciamo la Germania, ove si è attuato da poco ed ove la libertà politica è veramente bambina, basta accennare quali beni e quali mali ha prodotto in fino ad ora in Francia, nella Svizzera, in America.

Con la repubblica e con l' Impero la democrazia francese ha mostrato ad evidenza che quando il numero predomina sul senno, sull' aristocrazia dell' ingegno e delle sostanze ammazza la libertà e si tramuta in demagogia o dispotismo.

Il voto universale, in Isvizzera, ha portato al potere i radicali, i quali reputando che ogni mezzo anche disonesto sia buono purchè raggiunga il fine, stesero la mano all' infime classi della società, che salite su non si tennero paghe di governare, ma si adoperarono con ogni potere per escludere del tutto i liberali, che pure erano i più intelligenti ed onesti del paese, dipingendoli al facile popolo come antichi nemici d'ogni suo bene, d'ogni suo vero interesse.

La lotta fu così accanita che pochi liberali ebbero la forza di resistere, gli altri disgustati non vollero saperne più degli affari pubblici e si trassero in disparte. Padroni del paese, i radicali si imposero e comandarono a piacer loro. Parve allora che la liber-

Digitized by Google

tà diventasse un vano nome, e il diritto elettorale non servisse che a nascondere, a legalizzare ogni arbitrio. Si fu costretti a votare o per l'una o per l'altra lista; per candidati ignoti, ed escluse interamente le minoranze che potevano sindacare il loro operato, si ruppe il freno ad ogni licenza, ad ogni arbitrio. In alcuni cantoni fu ristretta la libertà della stampa, in altri violata quella di associazione o di coscienza, la libertà personale; inceppata in mille modi la libertà del lavoro, e si giunse in alcuni cantoni ad obbligare il cittadino, come narra Hilty, ad associarsi contro gli incendi presso una determinata società.

Crebbe l'apatia e l'indiferenza de'più per gli affari pubblici, in guisa che alle frequenti elezioni la media degli intervenuti non raggiunse mai la metà degli iscritti.

Da parecchi anni la Svizzera è come chi giace in un letto di spine, cerca la pace e non la trova. Cambia leggi e costituzioni, ma senza risultato; anzi pare che il male si aggravi e non si può prevedere quali funesti effetti per la libertà ne nasceranno.

Gli Stati Uniti d' America hanno certo una civiltà splendida tutta loro, e sono fra le più operose, ricche e forti nazioni del mondo. Ma accanto a' molti pregi, che altrove abbiamo accennate, troviamo, nella vita americana, vizi gravissimi che non si possono nascondere.

In breve tempo salirono a così gran potenza, oltre le cause tutte speciali, pel gran senno, come accennammo, e prudenza ch' ebbero i fondatori delle repubbliche nel secolo passato. Vollero far vivere insieme la libertà con la democrazia. I poteri li divisero in guisa che l'uno non invadesse la sfera dell' altro, e fra l' esecutivo e il legislativo, collocarono il giudiziario indipendente, per mantenere l' equilibrio e non far pesare la bilancia dall' una più che dall'altra parte. Il potere centrale fu limitato dall'autonomie locali; l'onnipotenza della camera de'rappresentanti trovò un freno nel Senato, assemblea più autorevole e conservatrice, eletta a doppio grado; quasi in tutte le costituzioni il voto fu limitato a coloro che dimoravano nel luogo, possedevano un censo, avevano un' età conveniente ed un interesse da difendere e tutelare. I grandi fondatori della costituzione pensarono che la sovranità dovesse esercitarla il popolo e non la moltitudine, l' intelligenza e non il numero.

Gli effetti che seguirono da questo savio ordinamento furono

Digitized by Google

per ogni verso eccellenti. Ma la prevalenza dell'elemento democratico, il rinnovarsi la società quasi ogni anno d'emigrati che accorrono da tutte le parti del mondo è un bene ed un male nello stesso tempo. Si coltivano i campi, si doma la selvaggia natura, fioriscono le industrie ed il commercio; ma i nuovi venuti non si contentano di lavorare ed arricchirsi, vogliono anche essere cittadini, partecipare al governo della repubblica. A poco la volta il diritto elettorale si modificò; il censo venne ristretto, la democrazia crebbe in forza, e per quanto più otteneva, altrettanto domandava nuove concessioni, in fino a che nella maggior parte degli stati si attuò il suffragio universale. Se non ne seguì l'alternarsi del dispotismo con l'anarchia, certo l'onnipotenza della maggioranza, di una falsa democrazia cresce ogni giorno, corrompe gli antichi ordinamenti, addiventa tirannica nell'amministrazione del Comune, usurpatrice nell'assemblee legislative che spesso invadono il campo del potere giudiziario ed esecutivo.

Per un corso naturale degli avvenimenti in tutte le costituzioni il potere legislativo della prima camera tende a diminuire l'importanza ed usurpare le attribuzioni del Senato e del Potere esecutivo. In America questo moto è più celere che altrove.

Infatti come scemano i poteri de'governatori e del presidente, crescono quelli dell'assemblee legislative che s'intromettono in tutte le pubbliche cose a danno delle autonomie locali e delle libertà individuali. E queste assemblee han corta vita e si rinnovano spesso, come i desiderii, le passioni delle masse che tramutano il deputato, a cui danno sovente mandato imperativo, in un cieco agente della moltitudine, senza libertà e indipendenza.

Si è quindi rinnovato quanto è avvenuto in tutte le democrazie; si sono esclusi dal governo le migliore intelligenze, e come narrano la maggior parte de'giornali del nuovo mondo, gli uomini più capaci dell'Unione americana si tengono lontani dalla politica, e i più nobili doveri della vita sociale sono abbandonati ad avventurieri, adulatori delle più basse passioni dell'infima plebe.

La corruzione, la violenza, il furto, non presero mai sì vaste proporzioni in nessuna amministrazione pubblica di altri paesi. Operai faziosi, commercianti falliti e malfattori evasi dalle prigioni in Europa, si trovano nelle legislature di parecchi stati. Si fa mercato dell'onore, e si vende il voto al migliore offerente.

Digitized by Google

Alle maggioranze tiranniche e brutali, all'assemblee legislative, scese tanto basso, resistano ancora il Senato, non eletto dal suffragio universale, e il potere giudiziario, che temperano le violenze e rendono meno frequenti le ingiustizie.

Il Tocqueville trova nella sala del Senato eloquenti avvocati, magistrati integerrimi, prodi generali, uomini così celebri per quanto mediocri, vulgari ed oscuri son quelli della camera de' rappresentanti.

Il medesimo giudizio ne fece Chevalier, e Laboulaye esclama. « Io non esito a dirlo, è in grazia del Senato che la repubblica americana ha potuto prosperare, la democrazia ha potuto svilupparsi perchè aveva a capo un'assemblea composta degli uomini più ragguardevoli dell'America, custode de' grandi interessi del paese contro la foga delle passioni vulgari.

Ma il Senato d'oggi non è più quello che si ammirava trenta anni or sono. Le idee democratiche sono entrate nel suo seno ed agli uomini celebri succedono le vulgari mediocrità. E per giunta si levan grida dalla turbolenta democrazia che vuole, non che riformarlo, abolirlo, come inutile ruota, e chiede che i giudici, non dal presidente e dal Senato vengano eletti, ma dal popolo, che durino in carica pochi anni soltanto, siano amovibili, facciano il piacere e la volontà delle maggioranze. Già questo principio è entrato in qualche costituzione recente come in quella di California e Collarado; ma quali saranno le sorti della democrazia dell'America del Nord, se il Senato verrà soppresso, se in tutti gli Stati i giudici saranno eletti dal popolo che può revocarli secondo gli pare?

Diventeranno una fatale verità le profezie di Macaulay e molti altri; la libera e possente patria di Washington non sarà punto dissimile dal Messico, o dalle altre repubbliche spagnuole del nuovo mondo.

Il suffragio universale senza limiti, da cui seguono sempre effetti contrari a quelli che si augurano i democratici, può adottarsi con utilità in un caso solo, allorquando è forza stabilire qual forma di governo un popolo vuol darsi.

Non si tratta allora di far leggi o amministrare per anni. Ma si deve votare su ciò che tutti comprendono, e dalla cui soluzione dipende in gran parte l'avvenire nazionale.

Digitized by Google

§ VIII.

Il problema non è di facile soluzione. Da una parte non si può aggiudicare la sovranità alla proprietà ed alla ricchezza, cose affatto materiali, ed inette di lor natura a rappresentare; il cui predominio, dice il Gioberti, indurrebbe un sensismo politico, tanto più empio quanto incivile, e farebbe rivivere i tempi della barbarie. Dall'altra parte l'attuazione del voto universale senza limiti, per una via opposta, mena alle medesime conseguenze, fa trionfare il maggior numero senza più, non il popolo ma la plebe eslege, che diventa volgo, in cui predomina il senso, onde odia e soffoca nelle assemblee l'ingegno, che pur dovrebbe essere il sovrano naturale, e facilmente è licenzioso, anarchico, bestiale, atto a demolire non a costituire nulla di stabile.

Che se a'mali possibili non si pone rimedio, impedendo che una classe de'cittadini vada spogliata della propria parte nella rappresentanza, limitando a pochi il suffragio, non si accorda certo la libertà con la democrazia, formandosi di questa un falso concetto, ed estendendo senza limiti il voto anche a chi non ha le qualità necessarie per esercitare questo prezioso diritto.

In qual guisa adunque vuole essere esteso il suffragio?

D'ordinario la scuola democratica confonde i diritti naturali coi politici; crede che il sistema, ch'essa reputa il più razionale, si possa senza difficoltà attuare presso tutti i popoli ed in tutti i tempi, scambia la democrazia con la demagogia, che ne è la maschera.

Ricordiamo alcuni principii elementari.

I diritti, non solo i politici ma anco i civili, hanno certo il loro fondamento nel diritto naturale, ma differenziano da questo, che è assoluto di tutti i tempi e luoghi, laddove quelli possono essere circoscritti e limitati, perocchè oltre l'interesse individuale, vi è congiunto quello di tutta la società.

Così il diritto di esistere, di essere rispettato nelle proprie persone sono naturali, e la società non può in nessuna guisa sconoscerli o limitarli al fanciullo, al pazzo, all'idiota. Ma può ben prescrivere, nell'interesse de'terzi, che non abbiano facoltà di esercitare i diritti civili, contrarre matrimonio, far testamento, amministrare, poichè non hanno compiuta intelligenza o volontà.

Digitized by Google

Diversi dagli uni e dagli altri sono i diritti politici, nell' esercizio de' quali il cittadino compie un uffizio pubblico più che privato, da cui può venirne utile o danno all'interesse sociale, onde non tutti coloro che hanno i diritti civili possono pretendere d'avere l'esercizio dei politici.

L'analfabeta ha libertà di lavoro, di proprietà, di culto, può contrarre matrimonio, stipulare contratti, associarsi con altri, poichè nell'esercizio di questi diritti il principale interesse lo ha la propria persona, e il mancare dell'intelligenza necessaria produce effetti dannosi più all'individuo che alla società. Infatti se non sa amministrare le proprie sostanze, unirsi in conveniente matrimonio, peggio per lui; ma da questo fatto a tutti gli altri cittadini non ne vien danno. Il contrario ha luogo quando deve esercitare l'alto uffizio della sovranità dello Stato, quando dal suo voto dipende la qualità dell'esercizio di tutti i poteri pubblici. Più che gl'interessi individuali prevalgono i collettivi, per la qual cosa la società può limitare l'esercizio de'diritti politici e non accordarli se non a chi ha le condizioni necessarie per compierli.

I diritti politici non possono essere adunque estesi a tutti indistintamente. Ogni ceto, ogni individuo deve partecipare al governo, purchè abbia la capacità necessaria, purchè sappia compiere l'uffizio per cui è chiamato.

Non vi è maggiore ingiustizia, ripetiamo, principio più irrazionale di quello professato da'democratici, che vogliono dare parità di diritti a chi veramente non ne ha; di che segue che prevalendo il numero per grande che sia, non può, per se solo far legge.

L'ingegno e non altri è il vero sovrano. La plebe ha il senso della verità e del bene, ma sempre perplesso ed indeterminato, e mancando di coltura ed esperienza, di guida ed interpetre, scambia facilmente il bene col suo contrario, il reale coll'apparente.

Segue da quel che è detto che il suffragio universale è l'ideale a cui deve aspirare ogni governo rappresentativo democratico, che nessuno ordinamento elettorale può dirsi compiuto qualora escluda assolutamente una classe o una persona; ma nessuno sistema può anche dirsi ragionevole e giusto se ammette chi è incapace per propria colpa, o chi non ha interesse a conservare la società in cui vive.

L'elettore deve essere adunque intelligente, morale, indipendente, aver domicilio nello stato e dimorarvi da tempo.

Digitized by Google

Deve avere l' intelligenza del voto, cioè a dire, sapere cosa fa, perchè potsse scegliere chi esprima esattamente i suoi bisogni, le sue idee. L' ignorante commette i maggiori delitti e non ha la coscienza di se, onde se non gli riconoscono i diritti che appartengono all'uomo razionale, non è la società che lo esclude, ma la sua inerzia e rozzezza. Chi non sa leggere e scrivere non può adunque partecipare al suffragio, ma chi sa tanto poco non ha certo discernimento abbastante per potere scegliere i deputati. Il Mill vorrebbe un maggior corredo di cognizioni, una certa conoscenza della conformazione della terra e delle sue divisioni naturali e politiche, una certa cognizione degli elementi della storia generale e della storia e istituzioni del proprio paese. Ma se questo grado di sapere non è accessibile a tutti, e non esiste un meccanismo sicuro per accertarsi se vi si è o no giunti, quanto alla lettura ed al calcolo non vi sarebbe difficoltà. « Sarebbe agevole, soggiunge il Mill, l'esigere da chiunque si presentasse all'elezione elettorale che in presenza di colui che tiene i registri copiasse una frase da un libro e procedesse alla regola del tre ».

Ma se volesse adottarsi questo sistema, non sarebbe facile impedire frodi e corruzioni d'ogni sorte. Pei paesi ove è obbligatorio l'insegnamento, pare a me, si potrebbe prescrivere che nessuno può esercitare il diritto elettorale se non presenta un certificato d'aver compiuto almeno il corso elementare inferiore.

Del pari va escluso il fanciullo che non può avere l' intelligenza del voto. L' età necessaria per avere l' esercizio del diritto deve variare, secondo i diversi paesi ove è più o meno precoce lo sviluppo intellettuale.

Con maggiore ragione va escluso chi ha subìto condanne per reati comuni, chi è reo di notoria immoralità, chi esercita turpi professioni, chi non paga le imposte, chi si sottrae alla leva, chi abitualmente trascura i suoi doveri di elettore ed ogni pubblico ufficio, perocchè chi rinuncia a partecipare agli obblighi della vita sociale, non può ammettersi a goderne i vantaggi.

I miserabili che vivono della pubblica carità non possono essere elettori, e perchè è difficile che serbino la necessaria indipendenza e perchè chi non sa sostenersi col proprio lavoro, non ha diritto di servirsi del danaro altrui.

È necessario che l'elettore paghi parte di quelle imposte che le

Digitized by Google

assemblee generali o locali, sono chiamate a votare— « Quelli che non pagano imposte, osserva saviamente il Mill, disponendo coi loro voti del denaro altrui, hanno tutte le ragioni immaginabili di essere prodighi e nessuna di essere economi. In tutte le faccende pecuniarie, ogni facoltà di votare da loro posseduta è una violazione del principio fondamentale di un libero governo; un conserto difettuoso, nel quale havvi potere di sindacato e assoluta deficienza a bene esercitarlo. Tanto vale il permettere altrui di rovistare nelle tasche de'proprii vicini per qualsiasi obbietto che lor piacerà di chiamare obbietto pubblico: ognun sa che questo sconcio ha fatto salire, nelle maggiori città degli Stati Uniti, l'imposta locale ad una cifra oltremodo onerosa, e sopportata interamente dalle classi più ricche. Che la rappresentanza sia tanto estesa quanto l'imposta, nè più nè meno. Ma per conciliare ciò, quale condizione annessa, colla universalità del suffragio, egli è essenziale, e per molti altri rispetti indispensabile che l' imposta scenda, sotto forma visibile, sino alle classi più povere. »

E le donne? Si deve anche alle medesime estendere l'esercizio del diritto elettorale? La quistione si discute con calore da un pezzo. Bentham, Tommaso Hare, e sopra tutti Suart Mill rispondono affermativamente, e questi ne sostiene la tesi ragionando a un dipresso così. Tutti gli esseri umani hanno lo stesso interesse ad avere un buon governo, tutti hanno bisogno di un voto per assicurarsi la lor parte di beneficii. Le donne ne hanno più bisogno che gli uomini, poichè essendo fisicamente più deboli, dipendono più dalle leggi e dalla società per la loro protezione. Oggidì nessuno sostiene che le donne dovrebbero esser ridotte allo stato di servitù, che non dovrebbero più avere altro pensiero che di essere le schiave domestiche dei loro mariti, dei loro padri e fratelli. Si permette alle non maritate, e in alcuni paesi anche alle maritate di possedere un patrimonio come gli uomini, che possano scrivere ed insegnare. Or quando queste cose sono ammesse, l'incapacità politica non riposa più sopra alcun principio.

Gli uomini, come le donne, hanno bisogno dei diritti politici, non solo per governare, ma per impedire che altri governi male. La maggior parte degli uomini non sono e non saranno mai altro per tutta la loro vita, che una classe di lavoratori nei campi, nei fondachi o nelle officine; ciò non di meno nessuno dirà che fa-

Digitized by Google

ranno un cattivo uso del loro voto. Perchè si deve credere che lo faccian le donne? Forse l'attività impiegata in casa serve ad abbrutire più di quella impiegata nei solchi o nelle manifatture?

Si dice che voterebbero come semplici macchine allo stesso modo dei loro parenti. Sia pure, non apporterà un grande male. Sarebbe già un gran progresso nella posizione morale della donna, di non essere dichiarata dalla legge incapace d'avere un' opinione. Vi sarà qualche vantaggio per esse, individualmente, se avranno da dare qualche cosa che i loro parenti non possono tenere che per forza. E non sarebbe neppure piccolo vantaggio che il marito dovesse discutere la quistione con sua moglie, che il voto non fosse più un'affare suo esclusivo, ma un affare comune.

La qualità del voto sarebbe migliorata. Spesso l'uomo per l'influenza di sua moglie, resterebbe fedele ad un opinione sincera. Qualche volta, è vero, l'influenza della moglie sarebbe esercitata non a profitto di un bene pubblico, ma di un interesse di famiglia. Ma quando ciò avvenisse, non sarebbe ciò conseguenza del voto, ma bensì della cattiva educazione ricevuta dalle donne. Se essa potrà votare, sente tosto l'effetto del punto d'onore; impara a considerare la politica, come cosa sulla quale le è concesso di avere un'opinione, acquista un sentimento di responsabilità personale, di coscenza dei proprii atti. È cosa ingiusta ed irragionevole che quando la donna fornisce di tutte le guarentigie legali che si esigono da un elettore, quando ha un patrimonio indipendente, paga le imposte, è a capo della famiglia, si debba escludere dai diritti elettorali.

Speriamo che come si distruggono l' un dopo l'altro, tutti gli avanzi del monopolio e della tirannia, sparirà ancor questo, e che l'opinione de'più autorevoli pensatori del nostro secolo, avrà il suo effetto su tutti gli spiriti che non sono induriti dall' egoismo o da pregiudizi inveterati.

Queste ragioni allega il Mill per sostenere il diritto che han le donne ad esercitare il voto elettorale, ed altri argomenti aggiungono parecchi scrittori. Ma non giova riportarli.

Certo nel campo astratto se la donna è un essere ragionevole e libero, come l'uomo, e se è imputabile dei suoi atti, non si può privare della maggior parte dei diritti civili e politici; ella ha senza dubbio il diritto di votare.

Digitized by Google

Ma se infino ad ora nell' esercizio di molti diritti la donna non fu paragonata all'uomo, ciò non avvenne perchè vuolsi ancor tenere soggetta e servile. Se ella fosse in tutto pareggiata all'uomo nei diritti civili, si renderebbero men duraturi e saldi i legami della famiglia; se avesse i diritti politici, gli affari pubblici diventerebbero più confusi e difficili; in luogo di scemare crescerebbero le ire, e la donna scambiando interamente la sua missione tutta di amore, non ci guadagnerebbe punto.

Infatti se la traete in piazza perchè ella giudichi, faccia leggi, amministri, comandi eserciti, imponga balzelli, è facile che compia tutte queste cose con pari ingegno e forse con maggiore rettitudine degli uomini; essa desterà forse maggiore ammirazione ma perderà quella grazia modesta che forma oggi il principale suo pregio. I più grandi poeti, non fanno l' ideale della donna guerriera o politicante, ma Beatrice, Desdemone, Ofelia, Giulietta, Margherita, Tecla sono creature angeliche e modeste che vivono tutte nel cuore e non si lasciano ammirare nè innamorano il mondo per la loro sapienza, per la loro dottrina; quantunque debole, essa domina il mondo con gli affetti, esercitando un imperio tanto più invidiabile per quanto meno è dispotico. Le Giuditte, le Giovanne D' Arco istesse, le donne che filosofeggiano o discutono di astronomia o di politica non piacciono di più, non son tenute in maggiore considerazione di una poco colta ma affettuosissima madre.

In ogni modo, ammesso che in teoria non si può negare alla donna i diritti politici come i civili, ne segue che la quistione diventa tutta di opportunità e di convenienza. Allorquando i costumi di un popolo son tali che essa può liberamente esercitare ogni altra professione, le si può certo concedere il diritto elettorale. Ma in un paese dove i costumi pubblici non consentano che eserciti nessun arte o mestieri, ove gli uomini accorrono all'urne in numero scarsissimo, sarebbe opera inutile il concedere anco alle donne il voto, perocchè queste seguirebbero in tutto l'esempio de'lor mariti, padre o fratelli.

Ammesso adunque che tutti debbono partecipare al voto, viene il medesimo ristretto non dall'arbitrio della legge, ma dalla giustizia de' principii, dall' incapacità in cui volontariamente ognuno trovasi, ond'egli, se va privo del diritto, gli è perchè non si cura di adempiere agli obblighi suoi, ovvero perchè trovasi in

Digitized by Google

una condizione generale di avvilimento ; da cui, solo che il voglia, potrebbe uscire.

Il voto sarà adunque più o meno ristretto per quanto è maggiore o minore la moralità e civiltà di un paese. Ove gli analfabeti, i miserabili, i delinquenti, sono in scarso numero, il diritto elettorale avrà grande estensione ; ove invece il numero è grandissimo, sarà ristretto e limitato di molto.

IX.

Se tutti hanno il diritto di conoscere ed additare i legislatori, tranne le restrizioni accennate, questi non possono essere che gli eccellenti per virtù, per dottrina, per esperienza. L'elegibile dovrebbe avere oltre le condizioni richieste all'elettore, maggiore capacità, moralità specchiata, in guisa che dia sicura garenzia della sua indipendenza e rettitudine nel giudicare.

Se non è necessario il censo per diventar ministro, consigliere di Stato o generale, sarebbe un' ingiustizia se si pretendesse, quando devesi rappresentare la sovranità della nazione.

Ma occorre però considerare la quistione anche dal lato pratico. Il Deputato per compiere la sua missione è costretto ad abbandonare gli affari suoi particolari e dimorare parecchi mesi dell' anno nella capitale del regno, sostenendo gravi spese. Or chi nulla possiede non può convenientemente adempiere il suo mandato ; egli sarà costretto ad esercitare nel medesimo tempo una professione o un mestiere qualunque, e la sua povertà il rende meno indipendente e più facile alle corruzioni. Ecco perchè a voler avere zelanti Deputati, è necessità adottare uno dei due sistemi che sono in vigore in Inghilterra o in America.

Nella grand Brettagna fin dal 1858 si è abbolito dalla legge ogni censo per l'elegibile ; ma esiste di fatto , perocchè non può esser membro della Camera dei Comuni, se non colui che sostiene la spesa della propria canditatura, la quale ascende di ordinario a 25000 lire per persona. Chi non è ricco non può certo gettar via una somma così grossa.

In America invece tutti sono elegibili, ma Senatori e Deputati percepiscono lo stipendio di 3000 dollari all'anno. Non si può uscire da uno di questi due sistemi. Se vuolsi stabilire che l' ufficio del Deputato debba esser gratuito, di necessità si dovrebbe

Digitized by Google

prescrivere che egli avesse un censo sufficiente per compiere con decoro il proprio mandato. Se invece si dà compenso ai rappresentanti, allora la scelta può cadere su tutti.

Dei due sistemi sembra preferibile il secondo, quantunque sien moltissimi che il combattono, affermando che si accrescerebbero in questo modo le brighe, che si aprirebbe il campo ai cacciatori d' impieghi, e che il Deputato, per paura di perdere l' indennità, diverrebbe più pieghevole ai Ministri, dai quali forse più facilmente si lascerebbe corrompere.

Il non accordare le indennità, chiude le porte della Camera ai migliori, e mentre il Governo dovrebbe appartenere agli ottimi, non sarebbe in fin dei conti composto che di ricchi, forse ignoranti, speculatori o avvocati, che si servono del loro ufficio per esercitare influenza, per avere maggiori affari.

Oltre gli Stati Uniti, indennizzano i loro rappresentanti, la Svizzera, la Grecia, il Belgio che accorda a quelli non dimoranti nella capitale 200 fiorini per mese, la Danimarca, la Norvegia, l' Olanda, la Svezia. La Francia imperiale concedeva, durante la sessione, 2,500 lire al mese a' deputati e 3000 a' senatori. E dopo lunghi contrasti nella Camera alta, il Conte di Bismark ottenne finalmente nel 1867 che si votasse l'indennità anche pei deputati del parlamento germanico.

Se gli ecclesiastici possono essere elettori, crediamo che non si debbano ammettere come eleggibili. Il sacerdozio è tale uffizio, che dovrebbe stare lontano da ogni parte politica, non mescolarsi coi partiti, cogl'interessi e passioni; la chiesa sia cattolica o protestante vuole essere in tutto divisa dallo Stato; e questo principio ha vigore nell'America, nell'Inghilterra e nella Svizzera, ove si escludono dalla Camera gli ecclesiastici di qualunque genere.

Si debbono ammettere come eleggibili gli amministratori o stipendiati da società che ricevono sussidi dallo Stato, i quali nell'Assemblea più che de'pubblici, sarebbero difensori di privati interessi? Il male è evidente, ma è difficile impedirlo per legge, poichè escludere assolutamente questi deputati, sarebbe limitare la libertà degli elettori, con danno delle medesime assemblee dalle quali si allontanerebbero forse specchiate intelligenze, o industrianti che han pratica degli affari. Anche in Inghilterra le società industriali nominano spesso uno o più deputati, frà i più autorevoli ed influenti, ad amministratori delle medesime, col-

Digitized by Google

l'obbligo di promuovere in Parlamento gli interessi della società.

I costumi e la morale pubblica, più che ogni altra legge, possono correggere ed infrenare queste abitudini poco delicate e viziose. Ma quando fosse provato con fatti evidenti che il deputato ha un interesse personale, pecuniario, diretto da far valere, non si può al medesimo levargli la qualità di deputato, o interdirgli di prendere in pubblico la parola per fornir notizie, o difendere anco la società ch'egli rappresenta, ma gli deve essere vietato di dar sulla medesima qualsiasi voto.

E si debbono ammettere come eleggibili gli ufficiali pubblici? Fin dal 1713 in Inghilterra se ne restrinse di molto il numero. Oggi sono esclusi i Lord che seggono nella Camera alta, il clero, i pensionati della lista civile, i giudici retribuiti, tutti gli impiegati di finanza, meno i Lord della tesoreria, e sono ammessi i Ministri e sotto Segretari di Stato.

Gli escludono assolutamente dal congresso o dalla camera elettiva gli Stati Uniti d' America e la Svizzera, ed altre monarchie rappresentative le quali, come la nostra, ammettono per eccezione alcune categorie più o meno numerose.

Se è vero che l' impiegato non può mai obbliare che egli dipende da' Ministri da cui ebbe la nomina e che potrebbero traslocarlo o promuovere, l'esperienza prova ancora che molti fra essi sono fra i più indipendenti uomini, e il volerli escludere tutti dalla Camera, sian consiglieri di Stato, membri della Cassazione o professori d'Università, è un'offesa alla libertà del suffragio, con danno evidente dell'Assemblea.

Alcune categorie speciali di impiegati debbono essere eleggibili, poichè nel parlamento non vi portano solo temperanza ed amore dell'ordine, ma intelligenza, pratica cognizione delle leggi, e de'servizi speciali a'quali sono proposti.

Ma non può tacersi di un gran disordine, allorchè si sceglie a deputato un ufficiale pubblico.

Un professore di Università, un consigliere di corte di appello, per compiere il lor debito di rappresentanti debbono per parecchi mesi dell'anno abbandonare scolari e giudizi, ed intanto continuano a percepire lo stipendio per servizi che non prestano, con evidente ingiustizia.

Simili irregolarità non avrebbero però luogo adottando il sistema d'indennizzare i deputati perocchè gli ufficiali pubblici,

Digitized by Google

durante la sessione legislativa, si terrebbero come in disponibilità senza stipendio.

L'età degli eleggibili varia secondo le diverse costituzioni, dai 25 a' 30 anni. Un elemento giovane, pieno di vigoria, operoso e qualche volta audace è bene che segga nella Camera de'Deputati. Molti fra i più illustri uomini di Stato inglesi han cominciata la lor splendida carriera a 18 o 20 anni, si sono educati alla vita politica, e dalle lotte parlamentari ne sono usciti abili ministri o famosi oratori.

Ma è indubitato dall'altra parte che per esercitare un uffizio così eminente si richiede scienza e maturità di giudizio che d'ordinario non si rinvengono nei giovanetti.

X.

È quistione molto importante il formare bene le circoscrizioni elettorali. Si deve tenere come criterio l'elemento geografico, la popolazione, o l'ammontare delle contribuzioni dirette, come affermano alcuni?

I partigiani del concetto dell'estensione geografica, credono che adottando il sistema della popolazione, non vi sia parità di diritti, poichè intere province, che hanno interessi molto vari, son pareggiate a città popolose che hanno interessi comuni.

Quelli che le vorrebbero fondate sull'ammontare delle contribuzioni dirette, pensano che una provincia, se più ricca e paga maggiori tasse, deve avere maggior numero di voti nella Camera de' Deputati.

Ma l'esperienza dimostra che le circoscrizioni elettorali fondate sull'elemento geografico, favoriscono le campagne a danno delle città, le quali hanno un numero di rappresentanti, pari a' paesi poco abitati o deserti.

E il voler poi fondare le circoscrizioni sulle tasse dirette, è anche un fallace criterio; poichè siccome queste non sono le sole che pagano i cittadini, ne segue che dovrebbe tenersi conto anche di tutte le altre imposte indirette, che le sopportano principalmente le città, le quali ne avrebbero maggiori vantaggi.

Il criterio adottato quasi generalmente e il più razionale, è quello della popolazione.

Se inattuabili sono le elezioni fatte da un unico collegio, è

Digitized by Google

certo dall' altra parte, che quando le circoscrizioni son troppo piccole, ha luogo il vizio contrario e si dà prevalenza agli interessi locali degli elettori. È necessario adunque che le circoscrizioni siano formate da quei centri naturali che le lunghe abitudini e le tradizioni storiche hanno riunito da molto tempo, e che non siano nè molto estese nè troppo anguste. Allorchè gli elettori si conoscono, non votano senza la coscenza di quel che fanno; e quando il numero degli elettori è considerevole, è più difficile la corruzione o il prevalere degli interessi locali.

La formazione delle liste è variamente stabilita, secondo i diversi Stati; ma il miglior sistema è quello di affidarne la formazione alle Giunte Municipali.

Apparecchiate le liste si convocano gli elettori. In Inghilterra hanno luogo le elezioni amministrative nel primo giorno di novembre. Anche l'America convoca i suoi elettori a giorno fisso per legge. Altre legislazioni ne lasciano facoltà al governo, il quale potendo sciogliere la Camera, deve riconvocarla in un tempo determinato.

Gli elettori si adunano per votare nel capoluogo di circondario o di distretto, e secondo altre legislazioni in varie sezioni del circondario. La votazione nel Capoluogo di provincia non potrebbe farsi, essendo troppo vasta la circoscrizione; quindi convien scegliere fra i Comuni ed i loro consorzi vari. Ma la quistione non può risolversi dappertutto allo stesso modo, poichè il comune varia secondo gli Stati.

Allorchè è troppo piccolo, possono prevalere facilmente le corruzioni; ma ammesso che abbia una certa importanza e grandezza, l'elezione per Comune costa meno dispendio e fatica al cittadino ed è molto più agevole.

In Francia i Comizi son presieduti dai Sindaci, in Inghilterra, nelle contee dai Sceriffi, nei borghi dai Sindaci; ma i candidati che si considerano come interessati, hanno il diritto di designare agli uffici uno dei loro amici. Nel Belgio vige il sistema che dove sono tribunali civili ed anche preture, i Comizi sono presieduti dai magistrati per ordine di grado.

Argomento di molta controversia si è la maniera di dare il voto, se debba essere pubblico o segreto. Di presente in Inghilterra, in alcuni Stati dell'America e in alcuni cantoni della Svizzera, è pubblico. Si pensa che negli Stati liberi ogni uomo non

Digitized by Google

debba nascondere il proprio voto ma assumerne tutta la responsabilità.

Stuart Mill è sostenitore del voto pubblico.

Egli crede che l'esercizio del diritto elettorale è l'ufficio pubblico più eminente del cittadino e che questi debba essere sindacato di quanto opera nella società — Se mai rendete segreto il suffragio, contradite al supremo principio de' liberi governi, che è la pubblicità — Il voto segreto suppone che l'uomo possa parlare di un modo e votare in un altro, il che è un' immoralità, una vergognosa ipocrisia.

Ma nella maggior parte degli altri governi rappresentativi ha vigore il principio del voto segreto, credendo che in questa guisa la libertà sia maggiormente garentita — Infatti ne'paesi ove sono molti ufficiali stipendiati, ove sono preti o ricchi ai quali si vive soggetti, la pubblicità corrompe ed umilia, vi costringe a votare contro coscienza.

In province ove predominano le sette, dove i più forti ed audaci spaventano i deboli, la pubblicità non solo non ha il potere di formare il carattere degli individui, ma è il più sicuro mezzo pel trionfo dei ribaldi, che s' impongono con la forza.

Il voto segreto è invece la più gran guarentigia delle minoranze deboli, della veracità del suffragio, onde a ragione si domanda con tanta insistenza dal partito della riforma in Inghilterra.

Il voto deve essere presentato personalmente e non per procura.

Non può rendersi obbligatorio, perchè diventerebbe odioso il diritto senza raggiungere il fine.

Il governo non può abusare del suo potere, facendo pressioni negli elettori, promettendo danaro, impieghi o croci, comperando giornali, premiando o destituendo impiegati — Non vi ha nulla di più sconveniente che le candidature officiali.

Ma il governo dall'altra parte non può starsene inerte spettatore. Esso rappresenta un partito politico, la maggioranza del paese, e deve adoperare tutti i mezzi onesti e legali perchè trionfino gli uomini che il sorreggono coi loro voti.

Illuminare la pubblica opinione, non è corrompere gli elettori, ma è un debito sacro d' ogni governo che ha coscienza della sua missione — Deve vegliare all'osservanza delle leggi, tutelare

Digitized by Google

le minoranze, e senza fare illecita pressione, adoperarsi perchè nella lotta elettorale il partito, di cui rappresenta le idee, non sia sconfitto.

Gli impiegati politici si trovano in una difficile situazione, per conciliare tanto i loro diritti di liberi cittadini che i doveri di pubblici uffiziali.

Essi non han venduto la loro personalità politica e son liberi di votare a quel modo che credono; ma nel medesimo tempo sono il braccio del potere esecutivo, hanno l'obbligo di sostenerlo, poichè se ogni impiegato politico potesse farsi iniziatore di riunioni popolari, profferir discorsi contro i ministri, promuovere e sollecitare l'elezione de'deputati d'opposizione, ogni principio d'ordine verrebbe meno, sarebbe impossibile il governo — Libero di dare il voto a chi crede, l'impiegato non può addivenire un capo popolo, organizzare *meetings*, accusare gli uomini che sono al potere, di cui egli è pure un agente.

Se l'ufficiale pubblico non approva il programma del ministero che regge il paese, egli ha il mezzo di riacquistare interi tutti i suoi diritti di cittadino e, col rinunziare al suo ufficio, può da privato far tutte le opposizioni che gli consente la legge. Ma fino a che resta a servire il governo, si presume che ne accetti le idee, che le eseguisca ed onestamente, che sia in somma anche egli un agente del potere esecutivo, onde non può in pubblico ribellarsi ai suoi legittimi capi.

Tranne il voto, che vuol essere segreto, tutte le altre operazioni elettorali si debbono compiere in pubblico, sotto il controllo di tutte le parti interessate. L'azione del votare, quella di raccogliere i voti, di farne lo squittinio, di annunziarne il risultato, vuole essere fatta innanzi alla maggioranza de'cittadini.

Tutti possono con la stampa, coi discorsi, con le riunioni guadagnare l'opinione pubblica, per quanto deve essere assolutamente vietato che si usi violenza, che si faccia uso dell'armi, si venga a vie di fatto, si depongan più voti nell'urna, o, quel ch'è peggio, si comperino i voti.

XI.

Parecchie legislazioni hanno applicato gli stessi principii dell'elettorato politico all'amministrativo; ma l'uno dall'altro è

Digitized by Google

tanto differente, quanto lo stato dal comune e dalla provincia. I criteri debbon quindi variare. Nella capitale del Regno i rappresentanti della nazione approvano leggi che possono avere per obbietto le libertà individuali, impongono tasse generali, decretano leve di soldati, decidono della pace o della guerra. Ma il potere legislativo è diverso dall'esecutivo. I rappresentanti della nazione, col sindacato e colla votazione del bilancio, partecipano, è vero, al potere esecutivo; ma il loro ufficio principale è di di discutere leggi, lasciando a' ministri il carico di porle in atto. È chiaro che nell'esercitare questo supremo potere della sovranità tutti hanno un interesse da tutelare; la libertà è cara e sacra non meno al ricco che al povero; chi versa il suo sangue in difesa della patria è uguale nei diritti a chi paga maggiori imposte, onde tutti debbono, tranne poche eccezioni, partecipare alla scelta dei legislatori.

L'associazione del comune è affatto diversa. Essa, certo deve soddisfare a' bisogni morali a cui prendon parte agiati e miserabili, ma lo scopo principale del medesimo è quello di provvedere ad interessi materiali. Non detta leggi, ma decreta tasse, si amministra, apre scuole, strade, canali, istituisce opere di beneficenza.

I consiglieri comunali poi a differenza dei membri del parlamento, votan le tasse e nel medesimo tempo le amministrano. Il consorzio del municipio abbraccia interessi determinati; spesso quelli di una frazione non sono gli stessi dell'altra; sovente anzi gli opposti diritti appartenenti a diverse condizioni sociali, si trovano in lotta fra loro, più di quello che possa avvenire nelle camere legislative.

Membro del parlamento voto il progetto di legge pel traforo del Moncenisio. Come contribuente ne sostengo una parte della spesa e ne godo in comune cogli altri abitanti dello stato i vantaggi; ma i miei particolari interessi non ne soffrono in questo danno o ricevono utile diretto.

Se invece da consigliere comunale approvo la costruzione d'una strada, questa può passare innanzi alla mia casa, tagliare in mezzo un mio giardino, accrescere o deteriorare la mia proprietà; qui l'interesse privato s'immedesima col pubblico.

Il Comune è insomma un'associazione di contribuenti, i cui diritti si esercitano principalmente deliberando delle spese, e le somme necessarie per sostenerle son date in ragione delle sostanze che si posseggono.

Digitized by Google

Ne segue che il diritto elettorale amministrativo non può essere conferito se non in ragione dell'imposte che si pagano.

Se prevale il principio contrario avviene che coloro i quali non concorrono in nulla, non solo prendon parte all'amministrazione, ma impongono la propria volontà a chi ne sopporta il peso.

Una legge equa e razionale deve stabilire che eleggano i consiglieri i cittadini o corpi morali che pagano imposte di qualunque natura esse siano, e che il numero dei voti sia in proporzione delle diverse tasse che ognuno sopporta. Se la pluralità dei suffragi è ingiusta distinzione nell'elettorato politico, non lo è nell'amministrativo.

Una sola eccezione potrebbe avere questa regola.

Gl'interessi morali del Comune non possono essere garantiti che dagli uomini intelligenti e colti. Quand' anche non possiedan nulla, devono essere ammessi all' elettorato amministrativo chiunque abbia un grado accademico, i professori di università, de' licei, ginnasi, e di ogni altro istituto pubblico o privato. Ma sia più o meno largo il diritto di elettore amministrativo, quello che assolutamente dovrebbe prescriversi è che *non tutti gli elettori possano essere eleggibili*. La ragione parmi evidente.

Chi *amministra* gli interessi di un' associazione qualunque deve esser tenuto responsabile di quanto opera, deve avere i mezzi di riparare al male, cui per fatto suo l' associazione ha dovuto soggiacere.

Non tutti possiedono poi la capacità necessaria per amministrare, onde l' intelligenza ed il censo sono condizioni indispensabili. Ma il censo dall' altra parte non può stabilirsi nella medesima proporzione per tutti i comuni e province; si deve invece tener conto della popolazione, e dell' importanza del patrimonio che gli eletti son chiamati ad amministrare.

In fatti non può essere veramente responsabile nessuno amministratore se non in due casi.

Allorquando è agiato in guisa da risarcirvi de' danni sofferti per opera sua; o invece l' impiegato che in compenso de' servigi che presta, percepisce un salario, e in caso di negligenza, si può sospendere o rimuovere.

Per questa ragione a capo delle migliori amministrazioni locali noi troviamo o chi possiede ed ha un maggior interesse a custodire, o agenti salariati.

Digitized by Google

I principii esposti sono professati dall' illustre pubblicista Stuart-Mill, e vigono ne' governi locali, ove è maggiore la libertà, nell' Inglese e nel Prussiano.

Lo scrittore così discorre « Siccome il principal debito de'corpi locali consiste nel distribuire le tasse locali e disporre del loro prodotto, il diritto elettorale dovrebbe appartenere a tutti quelli che sottostanno a tali tasse, escludendone coloro che non le pagano. Non ci debbono essere, secondo me, imposte indirette, diritti di gabelle, o se ve ne ha, devono soltanto essere suppletorie, dovendo coloro su cui gravitano, andar parimente sottoposti a contribuzioni dirette.

Dovrebbesi assicurare la rappresentanza delle minoranze come in Parlamento, e in favore della pluralità de' voti militano le medesime ragioni.

Se non che rispetto a corpi locali, il far dipendere il voto plurale dalla semplice superiorità pecuniaria, sì come accade in talune delle nostre locali elezioni, non è oppugnabile. L' equo ed economo uso del denaro costituendo, vaglia il vero, una parte di gran lunga più considerevole nella bisogna de' corpi locali che non in quella della nazionale assemblea, egli è altrettanto giusto quanto politico l'accordare a coloro che posseggono superiori interessi pecuniarii un' influenza proporzionalmente più considerevole. »

Per provvedere a' varii servizii locali la contea, il borgo, la parrocchia inglese hanno organi propri, ed in questo sono veramente sovrani; ma nell' una o nell' altro il principio organico dell' amministrazione inglese è riposto in due condizioni essenziali, la *dimora* ed il *censo*.

Non è però a credere che questo appartenga a' soli nobili. Se molte leggi contribuiscono a conservarlo a' medesimi, è anche aperta la via ad ogni attività di procacciarselo, e la proprietà mobiliare in qualunque mano si trovi è il principio su cui si fonda l' amministrazione locale, tenendo sempre come massima *che nessuno deve governare ed amministrare che non sia interessato come proprietario ad amministrare con giustizia e parsimonia, secondo la natura de' suoi interessi.*

Le autorità pubbliche e le rappresentanze non sono che interessi organizzati.

L' organizzazione della contea è fra le più antiche ed aristo-

Digitized by Google

cratiche. — Non vi ha nessuna autorità elettiva, ma sono a capo della medesima i *proprietari fondiari.*

Ne' borghi, ove è in vigore il sistema elettivo, non può essere scelto a consigliere se non chi vi *dimora, possiede un capitale di 25,000 franchi, o è imposto alla tassa de'poveri per una rendita variabile, ma al minimo di 750 franchi.*

Gli elettori debbono essere borghesi, dimorare effettivamente da tre anni nel luogo e pagare un'imposta. Che se la parrocchia poi ha forma democratica di voto e tutti gli abitanti imposti alla *tassa dei poveri* riuniti in assemblea, senza rappresentanti, ma direttamente deliberano la contribuzione, il principio fondamentale è sempre il medesimo. Si ha da ciascuno un suffragio di più fino a 6 suffragi per ogni 20 lire inglesi di rendita oltre le 50. Ciascuno quindi impone a sè stesso.

I capi della contea sono adunque i più ricchi cittadini della medesima. Ne' borghi, dove ha vita il sistema elettivo, la partecipazione al voto è in ragione della contribuzione cioè sempre relativa all' interesse da far valere. Ordinato in questa guisa il *Self-Governament* è il reggimento di ciascun ordine secondo il suo grado, e non vi ha pericolo che diventi l' usurpazione locale dei poteri verso le autorità centrali. Ciascuna speciale organizzazione ha un suo proprio modo di vita; adempie una funzione sociale che si accorda al resto. I consiglieri rappresentando i propri interessi, e partecipando al governo locale in virtù della proprietà, e sopratutto della territoriale, sono indipendenti e nel medesimo tempo legati al governo.

Secondo il sistema che vigeva nelle province che formavano l' antico regno di Prussia, nell' assemblee di Circoli vi erano tre ordini di deputati, della nobiltà, della borghesia, della piccola proprietà.

La loro rappresentanza era ordinata in guisa che il primo ordine superava di gran lunga in numero gli altri due presi insieme, ed era anche influentissimo sull' ordinamento di piccoli comuni. Infatti in sei province i deputati della borghesia nelle assemblee de' circoli erano 1069, quelli de' piccoli comuni 1313, quelli della nobiltà ascendevano a 9424.

In generale l'autorità amministrativa e di polizia locale trovasi delegata al possessore di uno stabile sia o no feudale; e questi signori nominavano i capi di piccoli comuni.

Digitized by Google

In altri luoghi, l'offizio del capo del comune era esercitato per diritto feudale o ereditario dal possessore di una terra.

Con questi ordinamenti la nobiltà aveva senza altro il monopolio dell'amministrazione de' circoli.

A giusta ragione si rende gran lode al Conte di Bismarck ed al conte Eulenbourg, di avere con leggi del 1850 e 1853 riformato questo ordinamento; e proposte riforme più radicali e compiute col progetto presentato al parlamento prussiano, nel 1869.

Ma coloro che pensano voglia il principe di Bismarck attuare in Germania il *self-governament*, è bene che considerino su quali basi vuol fondarlo.

L'illustre uomo che per l'elezioni del parlamento germanico ha posto in vigore il suffragio universale, ha seguito una via affatto diversa pel governo locale. Secondo questo lodato progetto di legge del 1869, il corpo elettorale di ciascun circolo continua ad essere diviso in tre ordini, ciascun de'quali fa le sue elezioni. Prima su 11796 deputati nell'insieme delle diete, soli 1069 eran dati alle città e 1313 a piccoli comuni, il resto spettano alla nobiltà. Da oggi in poi le città, per regola generale, avranno un numero di Deputati corrispondente al rapporto fra la loro popolazione e quella delle campagne; il resto sarà diviso in parti uguali fra i piccoli comuni e la nobiltà.

Ma il corpo elettorale è diviso in tre consorzi, l'uno di maggiori proprietari territoriali, di quelli cioè che hanno una rendita imponibile di talleri 1000 (lire 3750) l'altro dei comuni rurali, il terzo delle città—Vi ha un quarto consorzio in quei paesi dove sono proprietari di beni stabili, nelle campagne e non nelle città, di una rendita netta imponibile di talleri 6000 (22,500) ed oltre. Il governo locale prussiano adunque secondo il concetto del principe di Bismarck, non si fonda sul suffragio universale, ma sul criterio del censo.

Non sono pochi coloro che vorrebbero introdotto nel continente il *Self-Governament* inglese.

Diremo altrove se è possibile attuarlo in Italia; or solo vogliamo notare come presso di noi è addivenuta un' usanza comune e facile il discorrere di decentramento ed invocarlo come unico rimedio di tutt' i mali.

Che sia impossibile una vera libertà politica senza franchigie locali, è verità manifesta; ma reca meraviglia il vedere come la

Digitized by Google

maggior parte di coloro che discorrono del *Self-Governament* inglese, non s'avvedano che la pietra fondamentale su cui riposa quel sistema sia il censo, condizione indispensabile senza cui non si può essere a capo dell' amministrazione della contea o del borgo.

Chi propone d'attuarlo presso noi, parmi, dovrebbe cominciare dall' ammettere quel sistema elettorale. Avviene il contrario. Si cerca armonizzare i contrari, si vogliono le libertà locali col suffragio universale, senza altra condizione per gli eleggibili che quelle richieste per essere elettore. E queste speranze o desideri non li manifestano utopisti o dottrinari, ma uomini di stato autorevoli, o senatori che furono ministri più volte. L'onorevole Conte Ponza di San Martino in un programma indirizzato agli elettori subalpini, dopo aver detto che è bene togliere ai rappresentanti del governo d'intervenire nell'amministrazione delle province non solo, ma sopprimerli del tutto, affidando la tutela della pubblica sicurezza all' autorità giudiziaria soggiunge « Dove si presenta gravissima difficoltà è nel trovare il « modo di correggere le amministrazioni provinciali e comunali, « nello scialacquo del denaro de'contribuenti, per cui potrebbero « derivarne col tempo conseguenze molto serie alla libertà. Ma « il sistema di chiamare la proprietà ad esercitare nelle elezioni « un'azione proporzionale alle contribuzioni pagate, è impossibi- « le in Italia, ove il sentimento pubblico vi si ribellerebbe com- « pletamente ».

Ma qual rimedio propone l'illustre Senatore? « A rassicurare, egli soggiunge, i contribuenti noi crediamo che possa valere molto l' imitazione del sistema americano, secondo il quale tutte quante indistintamente le amministrazioni hanno un mandato tassativamente determinato e sono responsabili in faccia ad ogni contribuente dell'infrazione che commettono deliberando in modo contrario al mandato ricevuto ».

Non si saprebbe spiegare come un così provato e dotto amministratore si faccia partigiano di simili progetti, se pur non si vuol credere che tutto ciò fu detto come manovra parlamentare. Innanzi tutto ognun sa qual differenza corra fra i costumi e le condizioni sociali della vita americana e la nostra.

Ma ammesso per poco che gli ordinamenti del governo locale di quel paese si possano introdurre in Italia, bisognerebbe at-

Digitized by Google

tuarli non a metà, ma per intero, come viggono nel nuovo mondo. Or se nella maggior parte degli Stati Uniti, anche per le rappresentanze locali, è in vigore il suffragio universale, quei repubblicani hanno compreso che difficilmente potea attuarsi il sistema senza le due seguenti prescrizioni importanti. L'ufficio di consigliere municipale è obbligatorio, e chi lo rifiuta è condannato ad una grossa ammenda. Nel medesimo tempo tutti gli uffiziali del comune sono stipendiati, in ragione del servizio che prestano.

Con queste due prescrizioni, quando non altro, il sindaco e i consiglieri si trovano agevolmente; ma poichè essi sono retribuiti, si è creata una burocrazia comunale poco dissimile della nostra governativa, onde è interamente mutato il principio che informa il *Self-Governament* inglese, della gratuità degli impieghi.

Ma se dovesse giudicarsi dagli effetti, non pare che sia molto da commendare questo sistema.

Il municipio si è trasformato agevolmente in campo politico, Si adopra ogni mezzo per ottenere una carica municipale, e perchè pagati, e perchè si può disporre del denaro pubblico con molta facilità e larghezza, e perchè è grandissima la massa degli interessi che è agevole soddisfare e de' posti che si possono conferire.

I giornali han narrato gli enormi scandali or non è guari avvenuti nell' amministrazione municipale di New-York, ove è in vigore il suffragio universale. Il partito politico, il democratico, che avea preso il di sopra nella città, per restare al potere, ha avuto ricorso alla corruzione ed all' inganno, falsando l' elezioni con tre notori metodi di frode.

Con la *gherminella del ripetere* cioè coll' iscriversi ne' registri di parecchi distretti, andare a frotte da 12 a 50 persone all' urne, e dato il loro proprio suffragio, assumersi di rappresentare i cittadini che si astenevano dal votare.

Col *giocar di mano,* che consiste nel far cadere sotto il tavolo la scheda del votante, per sostituirgliene un' altra — Col *contar falso*, cioè trasferendo a dirittura un numero di voti da un candidato all' altro. Si fa calcolo che in una sola elezione si sono falsificati oltre 50 mila voti. I presidenti, gli scrutatori, i membri dell' ufficio elettorale non s' opponevano a queste frodi, an-

Digitized by Google

zi le aiutavano, perchè compiute nell' interesse del proprio partito.

Nè i giudici condannavano perchè in alcuni stati, come dicemmo, sono anche essi eletti; debbono il loro officio a quella parte politica ch' è al potere, e quindi, sono partigiani ed agenti della medesima.

Il *Tammany* (così si chiama l' amministrazione municipale di New-York, dal luogo in cui si raccoglie) in due anni ha accresciuto il debito della città da 150 a 500 milioni, quantunque questa abbia di entrate cento milioni all'anno. Il pubblico ed i giornali insistettero per la presentazione de'conti, ed in fine si resero pubblicando un volume di 700 pagine.

Chi ebbe il coraggio di frugarci dentro, basta citare due soli fatti, trovò che in tappeti per un palazzo non ancor fatto, si era speso un milione e 250,000 lire; e per stampe 500,000 lire in nove mesi. Si noti che il capo del circolo di Tammany è socio della stamperia che le ha prese!

Si vuole introdurre in Italia cotesto sistema? Chi non sa che negli Stati Uniti le tasse locali pesano sui soli ricchi?

Pare che possa produrre appo noi più utili risultati? Qual somma converrà spendere per stipendiare tutti i Sindaci, gli assessori, i deputati provinciali? Non sorgeranno a migliaia i cercatori d' impieghi retribuiti, e fra i più audaci e facinorosi che useranno di ogni mezzo per mettersi a capo delle amministrazioni locali, dalle quali sarà tanto più difficile mandarli via, quanto maggiore l' utile che ne caveranno?

Ma presso noi, come in generale presso tutti i popoli latini, si fa peggio ancora.

Non si adotta tutto il sistema inglese, o tutto l' americano, ma si prendono dall' uno o dall'altro alcune disposizioni e si forma un eccletismo amministrativo impossibile. Si stabilisce la gratuità degli impieghi municipali, e non sul censo, come si usa in Inghilterra; si fonda l' elettorato amministrativo, ma vi si attua invece il quasi suffragio universale; nè il servire la provincia o il comune è obbligatorio, principio che ha vigore presso i due popoli citati.

Quello che d' ordinario succede presso noi è noto.

Difficilissimo è divenuto, per molti comuni, trovare chi voglia far da sindaco, e quasi impossibile comporre bene l' ammi-

Digitized by Google

nistrazione di un grosso municipio che spende parecchi milioni all' anno.

I partiti vogliono ad ogni modo cacciarvisi dentro, perchè agevolmente comprendono quanta influenza possono esercitare. Spesso chi nulla possiede e non ha dimora stabile nel paese, dispone di milioni e impone tasse; ed avviene sovente che messo a capo del medesimo un ingegnere, un medico, avvocato o chiunque, per vivere ha bisogno di esercitare la propria professione, e non percependo stipendio, o ne trascura gli interessi (poichè se deve curar malati o difender liti, non è possibile che spenda molte ore del giorno a far da assessore municipale) o penserà che sia un mestiere più comodo il cavare utile dall' erario municipale e spende e dilapida senza misericordia e si paga ad usura de' servigi che presta.

Dico concludendo, che voler conciliare nell' elezioni amministrative il suffragio universale con la gratuità degli impieghi è vano tentativo; ammettere poi egualmente alla partecipazione del locale governo chi nulla possiede e chi paga in gran parte le spese dell'amministrazione del comune, è manifesta ingiustizia.

Per quanto sappia che il voler dividere gli elettori e gli eleggibili in classi, sembra a moltissimi un sistema antico, da museo, più che altro, pure credo fermamente che non si possa ottenere vera libertà locale se non si adottano i principii che per secoli han tenuti in piedi il *Self-Governament* inglese, voglio dire, il censo, la dimora, il voto proporzionale.

Costituito su queste basi il governo locale può essere ad un tempo il freno più efficace del potere esecutivo e della democrazia.

XI.

Veduto in chi risiede legittimamente il diritto elettorale, è necessario dire in qual modo debba esercitarsi; qual sia il sistema più razionale, che garentisca meglio la libertà e la verità dei suffragi. La quistione è gravissima, anzi credono molti che dall'adottare l' uno più che l'altro mecchanismo, dipenda in gran parte, non solo organizzare bene la democrazia e diminuire i pericoli cui la medesima va sottoposta, ma costituire la rappresentanza nazionale, su basi di vera giustizia, in cui tutti i partiti abbiano una *proporzionale* rappresentanza.

Digitized by Google

Son quindici anni che si cerca con insistenza grande da pubblicisti e da associazioni, in Europa ed in America, questa pietra filosofale del perfetto sistema di votazione elettorale, e le proposte ed i progetti si succedono con una fecondità veramente prodigiosa.

I vecchi sistemi elettorali, son parsi incompleti, e viziosi, e si afferma che per l'imperfetto ordinamento, pel modo col quale si raccolgono i voti, l'elettore non può disporre con piena autonomia del suo suffragio a favore della persona che sceglie, e che le minoranze non sono rappresentate proporzionalmente all'importanza che hanno, il che è cagione di grandissimi mali.

In fatti, si ripete, in un collegio elettorale ove siano 2000 elettori, mille e cinquanta danno il loro voto ad un candidato, e poichè sono in maggioranza, ottengono che il loro rappresentante segga al parlamento: gli altri 950 elettori non sono rappresentati.

Manifestamente col sistema attuale, le assemblee non sono il ritratto fedele della nazione.

Aggiungasi che nemmeno le maggioranze sono rappresentate con sincerità.

Molti elettori sapendo che dividendosi farebbero trionfare i loro avversarii, spesso sono obbligati a concentrare i loro voti in un uomo in cui non hanno piena fiducia, meno intelligente e meritevole di quello che essi vorrebbero, ovvero subirne un altro di parte contraria.

Succede d'ordinario che molti si astengono, altri mettono schede bianche, altri disperdono i voti. Spesso l'eletto non ottiene più di 15 voti dell'altro; sovente avviene ancora che i voti si raccolgono sopra quattro candidati, e risulti eletto il quinto che ne avrebbe avuto certamente meno degli altri se questi si fossero uniti.

Avviene ancora che nelle Camere vi son deputati che rappresentano 900 e più elettori, ed altri solo sessanta; non è raro il caso in cui un illustre uomo ottenga in parecchi collegi, un gran numero di voti, senza riportare tuttavia la maggioranza in nessuno di essi.

Egli ha raccolto forse complessivamente più di 1000 voti, ed intanto non entra nella camera; ed altri invece che ne ha ottenuto appena 100 è scelto Deputato.

Digitized by Google

Se la maggioranza dev' essere rappresentata, ed ha il diritto di governare, non può sopprimere le minoranze lasciando molti individui non rappresentati e quindi lesi nei loro diritti ed interessi.

Fra i sostenitori della rappresentanza proporzionale, vi ha l' eminente filosofo, da noi spesso citato, lo Stuart-Mill, il quale dopo aver detto de' pericoli cui va sottoposta una democrazia rappresentativa, pericolo di un grado d' intelligenza mediocrissimo nel corpo rappresentativo, e nell' opinione popolare che deve sindacarlo, pericolo di una legislazione di casta da parte della maggioranza se composta tutta della classe medesima, così prosegue.

«...Nelle democrazie che esistono attualmente non vi ha eguaglianza di sorta, ci si scorge anzi un' ineguaglianza sistematica in favore della classe dominante. Nella parola democrazia confondonsi due idee disparatissime. L' idea pura della democrazia, secondo la sua definizione, è il governo di tutto il popolo pel popolo intero ugualmente rappresentato; la democrazia quale oggi si concepisce e si pratica, è il governo di tutto il popolo per una semplice maggioranza popolare rappresentata esclusivamente.

Nel primo senso, la voce democrazia è sinonima di uguaglianza per tutti i cittadini; nel secondo caso, è un privilegio in favore della maggioranza numerica, la quale in realtà è la sola che abbia voce nello stato. È questa la conseguenza inevitabile del modo con cui oggi raccolgonsi i voti, a compiuta esclusione delle minoranze — Queste debbono cedere alle maggioranze, il piccolo numero al più grande; ma fra il dare al piccol numero l' istesso potere del più grande ed annichilirlo compiutamente vi può essere una via di mezzo. Perchè la maggioranza dee prevalere sulle minoranze, è necessario che questa debba essere al tutto priva di rappresentanti? Che quella abbia tutti i voti e questa nessuno? Non vi ha che la consuetudine che possa addimesticare un essere ragionevole ad una simile ingiustizia — In una democrazia veramente uguale, ogni partito, qualunque esso sia, sarebbe rappresentato in una proporzione, non già superiore, ma identica alla sua essenza. Una maggioranza di elettori dovrebbe avere una maggioranza di rappresentanti; ma una minoranza di elettori dovrebbe essa aver pure una minoranza di rappresen-

Digitized by Google

tanti: uomo per uomo, la minoranza dovrebbe essere rappresentanta non meno compiutamente della maggioranza.

Senza di ciò, anzichè aversi eguaglianza, si ha privilegio: una parte del popolo governa il resto: ad una porzione di cittadini si rifiuta quel che loro spetta per diritto nella rappresentanza; e ciò contro ogni sociale giustizia.

D' altronde non è la sola minoranza che ne soffre. La democrazia costituita in tal guisa, non consegue neppure il suo scopo, che è quello di dar in tutti i casi il potere del governo alla maggioranza numerica; il risultato a cui ella giunge è ben altro: ella dà questi poteri ad una maggioranza, che può non essere, e che spesse fiate non è se non una minoranza dell' insieme.

Il parlamento così costituito rappresenta poco più che la mera maggioranza della nazione. La metà circa degli elettori, battuta negli squittini, non ha avuto sulla decisione influenza di sorta. Se la democrazia risiede nell'ascendente certo della maggioranza non v' ha altro modo di assicurarlo, che il permettere ad ogni cifra individuale di contare equabilmente nell'addizione: se la minoranza è lasciata daccanto, vuoi a bella posta, vuoi pel modo onde il meccanismo funziona, il potere non istà più nella maggioranza, di un gruppo d' uomini che fuori del parlamento sono minoranze ».

L' autore del *Governo Rappresentativo* continua poi a proporre i metodi ch' egli crede convenienti, perchè non abbiano luogo queste ingiustizie e l' elettore possa scegliere liberamente quello ch' egli giudica più adatto per compiere l' ufficio di rappresentante della nazione.

Ma innanzi di accennare qual sistema proponga il Mill, vogliamo dire di altri metodi che si sono immaginati affinchè l' elezione sia vera, e venga rispettata l' autonomia del suffragio.

Elezioni indirette

All' elezione diretta che è la più usata, secondo la quale si nominano direttamente i rappresentanti, si vuole da molti sostituire l' elezione indiretta che consiste nello scegliere altri elettori che poi nominano i membri del parlamento. Si è creduto che con questo sistema si possa meglio regolare il sentimento popolare, perocchè passando l'elezione per un doppio grado, la scelta ver-

Digitized by Google

rà probabilmente fatta con maggiore perizia ed accuratezza di quello che farebbero le masse.

Questo sistema vige in America ed in Europa. Lo Schmerling in Austria pensò a far nominare non dai cittadini a voto diretto, ma da cinque consorzi le diete dei vari regni che fan parte dell'impero, le quali poi debbono scegliere i deputati al Reichsrath. Grandi proprietari fondiari formano il primo; gli abitanti della città e centri manifatturieri il secondo; le Camere di commercio il terzo; i comuni rurali il quarto; ed il quinto è composto dei votanti così detti virili. Ognuno di questi gruppi elegge direttamente, meno i comuni rurali ove l' elezione è a due gradi.

In Assia vi ha tre gradi di elezioni; i primi nominano i procuratori, questi gli elettori, e gli elettori i deputati. Sono elettori i cittadini dell' età di trent' anni che pagano maggiori imposte.

Nel Wurtemberg, la Camera dei Deputati si compone di tredici membri della nobiltà, scelti dai cavalieri, dai rappresentanti del clero, delle città e dei baliaggi. Gli elettori censiti sono due terzi, e l'altro terzo sono solamente elettori primari ed hanno solo voto indiretto.

Il presidente degli Stati Uniti ed i Senatori sono nominati con le elezioni indirette, ed il Tocqueville crede che a questo sistema si debba la differenza che esiste in fatto di altezza intellettuale e morale fra i Senatori e i Deputati. « Basta, egli dice, che la volontà popolare passi a traverso queste assemblee per elaborarsi in certa guisa, e uscirne rivestita di forme più nobili e belle. Gli uomini così eletti rappresentano sempre esattamente la maggioranza della nazione che governa, ma essi non rappresentano che i pensieri elevati che han vita nel mezzo di essa, gl' istinti generosi che l'animano e non le piccole passioni che spesso l'agitano, e i vizi che la disonorano... È facile scorgere nell' avvenire un momento in cui le repubbliche americane saran costrette a moltiplicare i due gradi nel loro sistema elettorale, sotto pena di perdersi negli scogli della democrazia. Io non avrei difficoltà a confessarlo, veggo nel doppio grado elettorale il solo mezzo di mettere l' uso della libertà politica alla portata di tutte le classi del popolo ».

Ma contro l' elezioni indirette scrissero altri scrittori eminenti

Digitized by Google

Bentham Constant, Guizot, Brougham, Balbo, Cavour, Stuart-Mill, parendo ai medesimi che fossero anche più ristrettive di qualunque altra che avesse pure il suo fondamento nel censo più alto. Fu giudicato come un' inutile complicazione e come il trionfo delle minoranze.

Il Constant, fra gli altri, così ne discorre: «Se voi stabilite due gradi di elezione, avrete un maggior numero di suffragi per creare degli elettori; ma voi n' avrete uno minore per creare deputati. Or, creare elettori, gli è forse partecipare ai vantaggi del governo rappresentativo? Gli è esercitare i diritti che un tal governo garentisce ai cittadini? No; gli è conferire ad altri il diritto di esercitare questi diritti. I soli cittadini, in un tal sistema, sono gli elettori, il rimanente della nazione n' è diseredato. E non si dica che essa si disereda volontariamente; perocchè vi è certamente forzata, quando la legge non le accorda che la facoltà di nominare gli elettori o di non nominare alcuno. Val meglio dunque accordare a cento mila persone una partecipazione diretta, attiva, reale, nella nomina dei mandatari d' un popolo, che non far di tale partecipazione un monopolio per sedici o venti mila, sotto il pretesto di conservare ad uno, ovvero a due, ed anche a quattro milioni una partecipazione indiretta, inattiva, chimerica, e che si limita sempre ad una vana cerimonia. La sola elezione diretta costituisce il vero sistema rappresentativo.

« Quando i cittadini son chiamati a nominare i loro deputati, essi conoscono quali funzioni tali deputati son chiamati a compiere. Essi hanno un termine di paragone preciso e chiaro fra lo scopo che desideravano raggiungere, e le qualità richieste perchè un tale scopo sia raggiunto. Giudicano essi conseguentemente dell' attitudine dei candidati, della loro capacità, del loro interesse pel pubblico bene, del loro zelo e della lora indipendenza. Essi ripongono un grande interesse nelle nomine, poichè al loro risultato si lega la speranza di vedersi appoggiati, difesi preservati dalle imposte eccessive, protetti contro l'arbitrio. Ma quando questi cittadini non son chiamati che per nominare gli elettori, cioè, persone che ne nomineranno altre, non esiste più lo stesso interesse. Questi elettori, dopo avere dato in dieci giorni il loro suffragio, rientrano nella loro nullità, non possono più far del bene ad alcuno, abbracciare la causa di al-

Digitized by Google

cuno. Il popolo non può quindi annettere alla scelta degli elettori la stessa importanza che alla scelta dei deputati. Il risultato della prima scelta non è per nulla decisivo. Niun circondario saprà se la nomina dei rappresentanti sarà solamente modificata dalla frazione elettorale, alla scelta della quale esso avrà concorso. Una tale nomina di elettori è un ripiego ed una trafila che nasconde lo scopo agli sguardi, e che raffredda lo spirito pubblico.»

Quantunque non manchino i partigiani dell' elezioni indirette, pure si crede, a ragione, da' più autorevoli scrittori che esse possono essere sole utili quando, come negli Stati Uniti, dai rappresentanti delle legislature, che si valgono del proprio giudizio con quei riguardi che un governo libero deve usare alla pubblica opinione, si scelgono i senatori. Ma se vuolsi applicare questo sistema nella scelta de' deputati; se la maggioranza degli elettori dà ad alcuni di essi il mandato imperativo di nominare quelli che crede rappresentino meglio i suoi interessi, l' elezione a doppio grado è una ruota affatto superflua.

« Deroga, ripetiamo col Guizot, al principio ed allo scopo del governo rappresentativo, e ne abbassa la natura, snerva il diritto di elezione, per restare in apparenza fisso ad un'idea, e intanto, sotto una pretesa estenzione de' diritti politici, nasconde la restrizione e la mutilazione, l' indebolimento di questi medesimi diritti ».

Scrutinio di lista

Si chiama *scrutinio di lista* quel sistema, secondo il quale l' elettore, scrive sulla sua scheda non un solo nome, ma quanti sono i rappresentanti da eleggere.

Si fa lo squittinio di tutte le schede e si dichiarano eletti coloro che hanno ottenuto maggior numero di voti.

Questo sistema vige in Italia per l' elezione dei consiglieri comunali e provinciali, ed ha fatto buona prova; perocchè è molto più agevole conoscere coloro che sono più adatti ad amministrare in un dato tempo il comune o la provincia, che non indicare parecchi individui che possono degnamente esser scelti deputati al Parlamento.

Digitized by Google

Per l'elezioni politiche questo sistema ha pochi sostenitori, oppositori moltissimi. Infatti se i votanti si dividono in due partiti, delle due liste, quella che avrà ottenuta maggior numero di voti sarà del tutto vittoriosa; e basta che siavi un sol votante di più della metà, per annullare intieramente il partito contrario, che in fin dei conti avrebbe ottenuto i medesimi voti meno uno.

Può avvenire che gli elettori ancora compongano diverse liste, e che la prima resti vittoriosa per pochi voti, che ne raccolga, poniamo 300; la seconda 280; la terza 220: la quarta 200, l'ultima 80. La prima lista trionfa per pochi voti, non essendovi ballottaggio, mentre i primi 300, messi al confronto di quelli delle altre liste, sono una debolissima minoranza.

Insomma il voto non può essere intelligente e libero. Non si può in una vasta circoscrizione, conoscere 30 o più rispettabili cittadini, e si deve quindi accettare la lista che presenta un partito e votare per essa, contro coscienza, e spesso senza indipendenza e libertà.

Il voto limitato

Suol dirsi *voto limitato* quel modo di elezione, pel quale l'elettore possiede un numero di suffragi inferiore ai rappresentanti da eleggere.

Se questi fossero sei, e ciascuno elettore non potrebbe votare che per tre, questo modo chiamasi voto limitato o parziale. Escono eletti quei candidati che hanno raccolto maggior numero di suffragi.

Trovasi in vigore questo sistema in alcune costituzioni, come in quella dello Stato di New York, compilata nel 1769, ove è detto che la elezione dei 7 Giudici della Corte d'Appello, si deve fare secondo il voto limitato. È anche in vigore nella Svizzera e nella Pensilvania.

Il voto cumulativo

L'elettore dispone di tanti voti, quante sono le persone da eleggere, e li può concentrare sopra un candidato solo, ovvero distribuirli egualmente o inegualmente sopra parecchi. Se per esempio i rappresentanti sono sei, ciascun elettore dispone di sei

Digitized by Google

voti e li può dare a chi meglio crede. Questo metodo ha preso il nome di voto cumulativo — Riescono eletti quei candidati che raggiungono il maggior numero di suffragi.

È in vigore al Capo di Buonasperanza fin dal 1850, in una colonia d'Australia, nello Stato di Pensilvania.

In Europa non incontra molto favore e non trovasi applicato in nessun paese.

È uno spediente, più che altro, pensato dagli statisti inglesi.

Il voto unico

Questo metodo di votazione consiste in ciò, che gli eliggendi dovrebbero esser parecchi, che ciascuno elettore dovrebbe votare per un candidato solo e che verrebbero proclamati eletti quelli che hanno raccolto il maggior numero di suffragi.

Il voto unico porta per conseguenza l'elezione dei candidati più popolari, impedendo alle minoranze di essere rappresentate.

Il Collegio unico

Si è immaginato un altro metodo per avere la libertà e la proporzione dei suffragi, cioè quel sistema pel quale ogni elettore vota per un sol candidato; ma per lo squittinio, lo Stato forma un sol collegio, e si proclamano eletti tutti coloro che hanno ottenuto il maggior numero di voti.

Questo sistema non funziona in nessuno Stato. È impossibile che in un grande paese, ove sono da eleggere parecchie centinaia di rappresentanti, possa l'elettore conoscere tutti quelli che bene rappresenterebbero le sue idee.

Avviene quindi che pochi illustri uomini saranno eletti da migliaja di voti, e il resto ne avrà pochissimi, o sarà scelto da elettori che non ha mai conosciuto.

Il voto proporzionale

Stuart Mill, come dicemmo, ammette il voto universale limitato, sostiene che la donna debba anche avere il diritto elettorale; ma si avvede tosto che col suffragio universale è il numero che acquista la prevalenza, quel numero in cui non vi è abbon-

Digitized by Google

danza di coltura intellettuale e morale, in somma il predominio della forza sull'intelligenza. Questo pericolo egli lo vede più grave in Inghilterra, dove la maggior parte degli elettori sarebbero operai, e quindi è facilissimo che il governo cada un giorno nelle mani di coloro che nulla posseggono e nulla sanno.

Per impedire il male, propone vari espedienti; vuole che il voto sia palese perchè indizio di maggiore libertà ed indipendenza, che sia plurale o proporzionale, non solo per le elezioni amministrative, ma anche per le politiche,

Sostiene che ognuno debba avere un voto laddove abbia nn interesse diretto alla pubblica cosa; ma pensa ad un tempo che non tutti devono avere un voto di egual valore. Fra due individui uno più virtuoso dell'altro ed egualmente intelligenti, o di eguale virtù, ma di diversa dottrina, è chiaro che a questo spetta una maggiore influenza. Se reputasi ingiusto, egli nota, che uno dei due debba cedere, quale ingiustizia è maggiore, che il migliore è più retto giudizio ceda la via al peggiore, o questo a quello? il che maggiormente si attaglia alle istituzioni nazionali, dove nessuno è tenuto a sacrificare la propria opinione, ma potrebbesi accordare un posto più elevato ai suffragi di quelli, la cui opinione merita maggiore considerazione. Siffatta prevalenza data ai voti de' più non offenderebbe punto coloro, il cui voto non avesse meno. Non aver voto e veder conceduto agli altri un voto più potenziale, son due cose non solo differenti, ma incommensurabili.

Soltanto è necessario che questa influenza superiore venga concessa dietro motivi dei quali ognuno possa comprendere la equità e l'importanza.

Non ammette che questa superiorità d'influenza possa essere accordata in considerazione della proprietà, poichè lo crede un criterio imperfetto che ne renderebbe impossibile l'applicazione. Infatti se la democrazia si mostra in qualche luogo gelosa della superiorità naturale, abborre dovunque da quella fondata sul censo, detesta i privilegi di ricchezza o di nascita.

Un individuo può dare più di un voto per la sua superiorità mentale. L'autore propone un espediente per raggiungere lo scopo. Un imprenditore è più intelligente di un operajo, perchè egli deve lavorare non solo colle braccia ma colla testa: un operajo capo è generalmente più intelligente di un operajo ordina-

Digitized by Google

rio; e quello che si occupa di mestieri più raffinati vale certo assai di più di quello il quale non si occupa che di mestieri grossolani. Un banchiere, un mercante, un manifatturiere, avrà più intelligenza di un bottegajo o di un mercante girovago, giacchè i suoi interessi sono più estesi, più molteplici e più intricati a maneggiare.

L'autore per impedire ogni frode esigerebbe un determinato tirocinio di ciascuno nella propria professione. Allora ad ogni individuo si darebbe uno, due o tre voti, secondo il suo ufficio o professione, e un voto plurale si darebbe senz'altro a coloro, che per entrarvi dovessero dar prova di educazione. Conclude col dire che il tempo di porre in esecuzione sì fatti disegni non è giunto; ma quello che risulta evidente si è, che il vero ideale del governo rappresentativo si trova in questo indirizzo, e che lo incamminarsi coi migliori progetti pratici, che possono rinvenirsi, è un apparecchiare il vero progresso politico.

Ma per quanto questo sistema parta da un principio giusto, pure, come agevolmente vedesi, è inattuabile e resta più nel campo dell'utopie che de'progetti pratici.

Nell'elezioni amministrative si può ammettere il voto plurale, poichè la differenza de' suffragi potete stabilirla, ponendo come base un criterio certo ed esatto, cioè in ragione delle imposte che si pagano, del censo che si possiede; non così per le elezioni politiche quando si pone per criterio l'intelligenza.

In qual guisa è egli mai possibile pesare il valore intellettuale di un uomo, e stabilire che questi deve aver cinque e quegli un solo voto? Non è poi sempre vero che il capo maestro sia più intelligente dell' operaio, il banchiere, il negoziante più del bottegaio, il proprietario più del contadino.

In sostanza il Mill propone un sistema di categorie con questo di peggio, che la differenza delle medesime dovrebbe determinarsi stabilendo un principio falso e che nessuno vorrebbe ammettere, cioè che l' intelligenza è minore o maggiore secondo la posizione sociale degli uomini.

Il voto plurale trova oppositori implacabili presso i democratici, i quali credono che per nessuna ragione il voto di un cittadino pesi più che quello di un altro; lo combattono gli uomini di stato che veggono in questo modo create nuove disuguaglianze sociali e il germe di nuove guerre civili.

Digitized by Google

Il Quoziente

Un metodo di votazione che conta numerosi ed illustri partigiani, è quello che si addomanda del quoziente.

Fin dal 1780, il duca di Richmond, manifestò, nella camera de' Lord il concetto fondamentale di questo sistema, ma non ne fece una sua proposta.

Nel 1853 il sig. Garth Marshall, pubblicò in una lettera indirizzata a Lord Russell, alcune sue idee intorno al modo di applicarlo. Ma in luogo di proseguire i suoi studi, si arrestò nel mezzo, anzi dichiarò di poi che sarebbe stato impossibile attuarlo, onde si fece a propugnare il suo voto cumulativo.

Il seme non fu però gittato invano nella libera terra ove ogni opinione, ogni idea si studia e discute con perseveranza e dottrina. Non guari dopo, nel 1855, un egregio giurista, Tommaso Hare, incominciò a meditare sul problema della rappresentanza proporzionale; e gli parve di aver trovato una completa soluzione dello stesso. Nel 1857 pubblicò un libro in cui in forma di legge propone il modo di applicarlo nell' elezioni politiche.

Ecco in che consiste il metodo del quoziente:

In un' adunanza di un parlamento o di un' associazione qualsiasi, dove si tratta di eleggere con voto palese, una commissione di dieci membri, il presidente cerca il numero totale dei votanti e trova che sono 500; poi divide questo numero per quello degli eleggendi che sono dieci, e ne ottiene il quoziente di 500, 50|00.

Ciò fatto chiama gli elettori uno per uno a votare; ciascuno vota per un sol candidato. Non appena che un candidato raggiunga il numero di 50 voti, cioè il quoziente, egli si proclama eletto e nessun voto ulteriore può essergli dato. Si procede a chiamare gli altri elettori; se qualcuno viene e vuol votare ancora per l'eletto non può; onde è pregato di sostituirgli un altro candidato.

In questo modo votando, si avranno probabilmente eletti dieci persone colla piena quota di 50 voti. Ma se invece di 10 persone elette son 9, sono 8, sono 7, allora si chiamano di nuovo gli elettori discrepanti, perchè si mettano d' accordo, e ottengano anch' essi i loro mandatari.

Digitized by Google

L' Hare applica il sistema del quoziente alle elezioni politiche dell' Inghilterra.

Tutte le circoscrizioni le divide in tre grandi compartimenti della Scozia, dell' Irlanda e dell' Inghilterra. Ciascun compartimento ha un ufficio separato, al quale mettono capo tutte le circoscrizioni in esso comprese. L' ufficio compartimentale di Londra funziona, come ufficio centrale di tutto il regno.

Compiuta la votazione l' ufficio provinciale conta le schede e le trasmette per via telegrafica all' ufficio compartimentale, questo alla sua volta somma tutti i numeri, e ne trasmette il risultato all' ufficio centrale. L' ufficio centrale divide poi il numero totale delle schede raccolte in tutto quanto lo Stato per il numero de' Deputati, e telegrafa ai compartimenti ed alle singole circoscrizioni, indicando qual' è la quota de' voti. Gli uffici locali cominciano allora a utilizzare le schede che portano un sol nome; poi quelle che ne portano due; poi le altre che ne contengono di più. Il candidato che raggiunge la quota è eletto, e le schede che han servito alla sua elezione, vengono conservate nell' archivio della circoscrizione.

Qualora invece del competente numero de' Deputati, ne risultino eletti un minor numero, e per completare il numero, ne occorressero, immaginiamo 50, si dichiarano eletti quelli che in confronto dei rimanenti candidati, hanno raggiunto il maggior numero di voti.

A chiunque è permesso di ispezionare le schede e controllare l'andamento, il risultato e lo squittinio.

Nel caso di vacanza di un posto, gli elettori del Deputato cessante sono convocati ad eleggere il Deputato successore a semplice maggioranza di suffragi.

Insomma Hare vuol trovare il modo più semplice, il calcolo più naturale e più facile, per determinare il numero de' suffragi che deve ottenere un candidato per essere eletto rappresentante. Il criterio de' suffragi richiesti non li può dare nè la popolazione nè il numero degli iscritti nelle liste elettorali, ma la proporzione deve trovarsi fra coloro che sono accorsi all' urna e vi han preso parte. Immaginiamo che questi siano stati 400 mila, e che 400 siano i seggi dell' assemblea, ogni candidato non sarà rappresentante se non avrà ottenuto mille suffragi, quanto è il quoziente.

Digitized by Google

Ma poichè con questo solo non si potrebbe raggiungere la proporzionalità de'suffragi, poichè alcuni candidati potrebbero superare di uno o due volte il quoziente, ed altri non raggiungerlo affatto, l'Hare pensa tosto ad un altro congegno, al voto di preferenza, per cui l' elettore segna in primo sulla scheda il nome del candidato che preferisce a tutti, e poi il nome di un secondo o più candidati che lo surroghino, in caso che il primo non voglia o non possa accettare il mandato.

La lista libera

Molti altri procedimenti si son proposti per applicare il sistema del quoziente, e sarebbe assai lungo enumerarli tutti. Diremo solo di alcuno di essi. E dapprima di quella maniera di votazione denominata la lista libera. Nel 1866, l' associazione riformista di Ginevra, illustrò colle sue pubblicazioni, un progetto già pubblicato fin dal 1861 dal sig. A. Morin.

Le disposizioni principali di questo sistema sono:

I partiti formano liberamente, propongono le loro liste di candidati. Ciascuna lista ottiene un numero di candidati proporzionale al numero de' suffragi che ha raccolto.

I collegi elettorali stabiliti dalla istituzione sono conservati.

Le liste de' candidati portanti un numero di nomi, uguale a quello dei Deputati da eleggere nel collegio e presentate da trenta elettori, sono deposte, prima che si apra lo squittinio, nelle mani del presidente della elezione. Un elettore non può usare che una volta sola del suo diritto di presentazione. I nomi dei candidati sono disposti in ordine alfabetico. Le liste ricevono un numero d' ordine.

L' elettore depone nell' urna una scheda contenente: primo, il numero d' ordine della lista che ha scelta; secondo, un numero di candidati uguale, o inferiore al numero degli eleggendi del Collegio.

Si raccolgono, si contano le schede valide. Il numero loro diviso per quello dei Deputati, dà il numero dei suffragi che risponde ad un Deputato.

Si conta il numero dei suffragi accordati a ciascuna lista. Le schede appartenenti a ciascuna lista sono riunite in plichi separati, per venire spogliate separatamente.

Digitized by Google

Ciascuna lista ottiene un numero di Deputati proporzionale al numero dei voti che ha raccolti. Si determina questo numero, dividendo i suffragi ottenuti da ciascuna lista, per la cifra di ripartizione. Se la ripartizione produce frazioni, i Deputati da eleggere, il numero dei quali è rappresentato dalla somma di queste frazioni, sono distribuiti fra le liste. Quella che ha la frazione più grossa ottiene il primo; quella che ha la frazione più grossa dopo la prima, ottiene il secondo e così di seguito. Se due liste hanno frazioni uguali, il Deputato è attribuito a quella che ha il numero intero più grosso. Se poi hanno anche gli interi uguali, si procede all' estrazione a sorte. In caso di parità di voti l' anziano prevale. Di ciascuna lista sono eletti, nel numero a cui essa ha diritto, quei candidati che vi figurano per primi.

Le liste ricevono un carattere ufficiale, e son conservate per tutta la durata della legislatura.

Nel caso che un Deputato sia eletto da più liste, ovvero rinunci o muoia o si dimetta, egli vien surrogato dal candidato che sulla lista segue immediatamente il suo nome.

Legge elettorale Danese

Quasi nel medesimo tempo in cui Tommaso Hare, pensava al suo sistema elettorale, veniva pubblicato in Danimarca un progetto quasi identico, col quale si provvedeva all' adeguata rappresentanza delle minoranze.

Le principali disposizioni della legge del ministro Andrae son queste:

Lo stato è diviso in vari collegi per la elezione dei Deputati. L' elettore riceve una scheda, sulla quale scrive i nomi dei candidati in ordine di preferenza discendente, poi la sottoscrive e dentro otto giorni la spedisce al presidente della votazione del collegio. Il presidente conta le schede, le divide pel numero degli eligendi del collegio, e trascurate le frazioni, ha la quota. Rimette poi le schede nell' urna, le estrae e spoglia una per una, assegnando il voto al candidato primo in lista, ovvero al secondo, se il primo è l' eletto, ovvero al terzo e così via come nel procedimento Hare.

Non essendo completo il numero degli eletti del collegio, si

Digitized by Google

aggiungono per compirlo quei candidati, che hanno ottenuto il maggior numero dei voti, purchè questo numero sia superiore alla metà del quoziente.

Se due o più candidati hanno voti pari, la sorte decide.

Ove non sia ancora possibile compiere il Reichsrath a termine del precedente articolo, si riprende la lettura di tutte le schede, e di mezzo ai candidati primi scritti, si prescelgono coloro che hanno più voti. Le schede raccolte in plico separato, si custodiscono nei pubblici archivi.

Proposta di legge presentata a Neuchatel

Per conciliare l'organismo di Andrae col progetto di Hare, una commissione del gran consiglio di Neuchatel, compilò la seguente proposta: Il cantone è diviso in collegi elettorali. Ciascun collegio nomina il numero di Deputati a lui attribuito in rapporto alla sua popolazione. L'elettore scrive in una scheda la nota dei suoi candidati in ordine di preferenza e poi la sigilla e la getta nell'urna. Egli vi può scrivere un numero di nomi uguale, o superiore o inferiore a quello degli eleggendi. La votazione si fa in un giorno solo; tuttavia nei tre collegi di Neuchatel, Locle e Chandx-de-Fonds, essa dura due o tre giorni e vi si incomincia prima, in modo che le operazioni elettorali sieno terminate nel medesimo giorno in tutto il cantone. Finita la votazione, il presidente conta le schede, ne forma un plico, lo sigilla e lo manda per mezzo della Prefettura al Consiglio di Stato, il quale verificata la integrità dei sigilli, lo passa all'ufficio di scrutinio. Quest'ufficio è composto di 20 membri, è nominato dalla Corte d'Appello e può esser diviso in sezioni. Esso conta le schede di un collegio prendendolo a sorte, trova il quoziente elettorale del collegio e procede all'assegnamento dei voti. Poi prende le schede di un altro collegio e così di seguito.

Quando un candidato raggiunge il quoziente del suo collegio è eletto.

Se uno o più collegi non hanno tanti eletti quanti sono i loro Deputati, si riuniscono i voti raccolti da un medesimo candidato, nei differenti collegi, e se la somma raggiunge il quoziente elettorale, medio di questi collegi, il candidato è eletto;

Digitized by Google

se non basta, si dichiarano eletti quei candidati che in tutto il cantone hanno riunito il più gran numero di voti.

Degli altri candidati che non riescono eletti, vien fatta una lista indicante il numero dei voti, da loro ripartiti in ciascun collegio.

Le surrogazioni durante una legislatura si fanno riprendendo le schede attribuite al Deputato da surrogare, spogliandole di nuovo e dichiarando eletto quel candidato, che risulta avere il maggior numero di voti. Tuttavia si deve tener conto di questo spoglio di voti già attribuiti a ciascun candidato, nella generale elezione, e che figurano nella lista dei candidati non eletti.

Quando per nuove rinuncie o per altre cagioni non si previene a surrogare il Deputato cessante, il collegio viene convocato a nominarne uno a maggioranza relativa di voti.

XII.

La legge elettorale di Andrae è poco dissimile dalla proposta di Hare.

I sostenitori della lista libera di Ginevra, o i progettisti di Neuchatel tentano una conciliazione fra i due sistemi; ma tutti affermano che debbono risultare eletti quei candidati che hanno ottenuto il quoziente.

Intorno al sistema del pubblicista inglese, si son fatte lodi esageratissime e critiche spesso ingiuste.

Innanzi tutto, contribuì a dar credito ed importanza grande al medesimo la parola autorevole di Stuart Mill, che lo approvò, difese, fece suo, sostenendo ch'era una delle più utili e belle innovazioni che si possono portare al governo rappresentativo. Presto, nel vecchio e nel nuovo mondo, appo quasi tutte le nazioni, sorgono numerosi partigiani di questo disegno, ed innumerevoli sono le opere e gli opuscoli venuti fuori, con i quali si comenta, e si propongono modificazioni.

Anco in Italia non son mancati scrittori che ne han discorso. Il Predelletti, il Palma da prima e in due libri, pubblicati non a guari, l'avvocato Genela e Attilio Brunialti, attingendo le loro notizie alle fonti originali, hanno comentato e proposto il sistema con quel calore, che è proprio di chi ha sincere e forti convinzioni.

Digitized by Google

Il Genela si sforza provare che solo con questo sistema si può restituire la sua verità a qualunque elezione; i voti non saranno dati inutilmente ed avranno un egual valore nella bilancia elettorale. Tutti i partiti politici, in qualunque regime, devono far voti che si attui, poichè si tratta ristabilire la vera equivalenza de' suffragi in qualunque elezione, sia fatta per una società privata o per la camera elettiva; nel ritrovare il vero, il giusto còmputo de' suffragi, qualunque sia il numero degli elettori, sia in vigore il suffragio universale o ristretto.

Il quoziente, non può far diventare elettori capaci quelli che sono incapaci; suo fine e suo risultato si è di riflettere la vera, la genuina, la migliore volontà del corpo elettorale.

E chiude il suo libro nel seguente modo:

« Presentandoci ora, con finale riassunto, gli effetti del nuovo procedimento, troviamo:

La libertà — ridonata all'elettore nella quasi sua pienezza.

La eguaglianza — praticata fin dove il permettono le circostanze speciali.

L' individualismo — rinvigorito.

Le coalizioni e le violenze — rese quasi impossibili.

Le frodi e le corruzioni — in gran parte sanate.

Le astenzioni — radicalmente corrette.

L' atto del voto — più morale e dignitoso.

Il rappresentante — per carattere ed ingegno, più autorevole.

I rapporti fra elettore ed eletto — più intimi.

Tutte le gradazioni dei partiti ed interessi — giustamente rappresentate.

Il Parlamento — veramento nazionale.

La discussione — ampia e matura.

Il senno e la virtù — più influenti.

L' opposizione — libera ed alimentata.

La maggioranza — vera e legittima.

Le leggi e i provvedimenti — più equi e rispettati.

Il Governo — più sicuro, forte, e popolare ».

Ed il Brunialti esclama alla sua volta . . . La giustizia sarebbe intieramente soddisfatta (adottando il sistema del quoziente). Una maggiorità di elettori avrebbe una maggiorità di rappresentanti, una minorità di elettori, avrebbe una minorità di rappresentanti; ogni opinione ogni cittadino, avrebbe nei consigli della

Digitized by Google

nazione chi direttamente lo rappresenta; ogni minorità di qualche rilevanza, sarebbe insomma in giuste proporzioni rappresentata, e non un solo partito che esclude l' altro, l'opprime, o accenna farsi tiranno.

Garentita la libertà e la sincerità del voto, ottenuto un vero governo rappresentativo, concentrata e raccolta tutta la ragione, che esiste sparsa nella società, per applicarla al suo governo, realizzata la giustizia, frenata l' onnipotenza delle maggiorità, sedate o meglio fatte più franche, più eque e più costituzionali le lotte di parte, elevato il livello della rappresentanza nazionale; migliorate le leggi, risollevato l'onore della nazione, aumentate le sorgenti del vero progresso sociale....

E così prosegue con entusiasmo da poeta o da retore.

XIII.

Ma dall'altra parte non vi è stata penuria di uomini di stato e pubblicisti, a Londra, a New-York, a Francoforte, a Ginevra, che ne han discorso come di una utopia inattuabile, di un meccanismo complicato, difficilissimo, irrazionale in teoria, impossibile in pratica.

Apologisti ed oppositori, gli uni non son meno esagerati ed esclusivi degli altri. I primi hanno il torto di credere che questo metodo sia il talismano, l'araba fenice, la panacea di tutti i mali che affliggono i governi rappresentativi. Come se bastasse una legge, anche ottima, per impedire gli errori e le possibili corruzioni e far risultare eletti i migliori per intelligenza ed onestà! Questi errano nel credere che sia un guazzabuglio indescrivibile, falso del tutto, e che non meriti neppur l'onore di una seria discussione.

Nessuno dubita che il governo rappresentativo deve raccogliere nella capitale gli uomini più singolari, sparsi nello stato, sia per dottrina, sia per maggiori fortune, onestà, patriottismo. E sarebbe del pari a desiderare che ogni partito potesse concorrere, in proporzione delle proprie forze, alla rappresentanza nazionale, sì che questa fosse come lo specchio su cui si rifletta tutta la vita del paese.

Ed è certo altresì che l'attuale sistema generalmente in vigore è tutt'altro che perfetto, che spesso la elezione non è la scelta del

Digitized by Google

più degno e del più capace, e le minoranze non son sempre ben rappresentate.

Ma dall'altra parte è necessario disaminare se il principio della proporzionale rappresentanza, ammesso che sia vero in teoria, possa applicarsi in modo assoluto per tutti i popoli indistintamente; se il quoziente corregge tutti i vizi che si lamentano, se vi ha congegno alcuno che possa in un istante trasformare gli uomini da inoperosi in attivi, spegnere le passioni di parte, e far comprendere agli ignoranti che giustizia ed utilità vuole che si chiamino i migliori al governo ed all' amministrazione della cosa pubblica.

Una sentenza intorno a cui i pareri son concordi è che la maggioranza legalmente rappresentata abbia diritto a governare. Di che segue che le minoranze debbono bensì avere i loro rappresentanti nel seno del Parlamento, ma non è utile, non è necessario, anzi spesso è dannoso,che questi siano in proporzione matematica degli elettori che rappresentano.

È agevole dirne la ragione. Infatti nessun governo può funzionar bene, se innanzi tutto non è ordinato in modo che possa esistere; e negli stati rappresentativi, non esiste il governo se non è sorretto dalla maggioranza parlamentare.

La più grande difficoltà a vincere ne' governi rappresentativi è di costituire legalmente e in modo vitale questa maggioranza, e ciò diviene presso che impossibile quando le minoranze, senza cui non è possibile progresso di sorta, sono però così numerose, così forti da soverchiare la maggioranza, senza che esse abbino la virtù ed il potere di prenderne il posto, e costituire il governo. D'ordinario ne'paesi non educati alla vita politica, agitati dalle passioni violente, ove i partiti non lottano nel campo legale, ma si vogliono escludere a vicenda, adoperando se occorre la violenza, non trovi mai maggioranza parlamentare. Or volere attuare presso queste nazioni la rappresentanza proporzionale è come dire voler creare l' anarchia costituzionale, rendere impossibile il governo.

Infino ad ora in Inghilterra, come è noto, hanno avuto vita due grandi partiti politici, che alternativamente hanno governato il paese; e tutte le diverse opinioni delle varie minoranze si sono accordate in questo, di rispettare le basi della loro secolare costituzione.

Digitized by Google

Che si parli di rappresentanza proporzionale nella Gran-Brettagna, manco male; perocchè non vi è a temere che per questo si muti violentemente o renda impossibile il sistema rappresentativo.

Ma si potrebbe dir lo stesso, poniamo, della Spagna, della Francia ed anco dell'Italia?

In questi paesi, il più delle volte, i partiti non sono legali, non sono due ma parecchi, non vogliono riformate le leggi, ma abbattere ogni cosa, mutare la costituzione fondamentale.

In Ispagna oggi vi ha un partito clericale numeroso e possente; un altro che vorrebbe Don Carlos, un terzo che sospira Don Alfonzo, un quarto che vagheggia la repubblica, un quinto che vuole la costituzione attuale più o meno progressista, col Re Amedeo di Savoia.

Se questi partiti diversi saranno rappresentati nell' assemblea proporzionalmente, avverrà di certo che i quattro primi uniti vinceranno il quinto, il quale è forse oggi il più numeroso, quando si paragoni a ciascuno preso isolatamente. I primi quattro son d'accordo nel mutar da capo ogni cosa e mandar via l'attuale sovrano; ma quando il loro disegno si attuasse, nascerebbe allora la divisione e il maggior disordine. Ciascun partito, come è naturale, vorrebbe signoreggiare a modo suo, e quello che afferrasse le redini del potere, si troverebbe essere una piccola minoranza al paragone degli altri, onde le guerre civili e i tumulti sanguinosi.

In Francia i clericali sono numerosissimi; non son pochi i partigiani della comune, i bonapartisti, i legittimisti, i seguaci degli Orleans. Date a' medesimi una rappresentanza proporzionale, e vedrete che non pure il governo del sig. Thiers non sopraviverà guari, ma quello che è peggio, nessun partito che vinca potrebbe reggersi in piedi senza compiere un novello due dicembre.

Sarebbe stata possibile, domando io, l'unità italiana, se nel 1860 i clericali, i partigiani dei principi spodestati, gli autonomisti, i repubblicani avessero avuto nel parlamento una rappresentanza proporzionale?

In pratica poi il sistema del quoziente è inattuabile presso i popoli dove non esistono partiti disciplinati. Infatti se i votanti non si metton d'accordo, può benissimo avvenire che nessuno

Digitized by Google

raggiunga il quoziente e che i voti si disperdano dandoli a moltissimi candidati. Che avverrebbe in questa ipotesi? Resterebbe eletto chi ha raccolto la maggioranza relativa, come si pratica col sistema in vigore. E la medesima procedura si dovrebbe tenere per l'elezioni suppletive, sendo difficilissimo o impossibile adottare il quoziente; il confessano i più caldi partigiani dell'Hare; nè è poco, se riflettesi che in ogni sessione legislativa si rinnovano i deputati di un terzo o di una metà, per l'una o l'altra ragione.

Senza discorrere della complicazione e difficoltà grandissima dello squittinio delle liste, basterebbero di certo questi due grandi difetti per concludere che il sistema è tutto altro che compiuto e perfetto.

Ma ammettiamo per poco che potesse attuarsi la proporzionale rappresentanza, cesserà per questo il dispotismo delle maggioranze, come dicesi? E poi se consentesi che queste debbano governare, che importa che le minoranze abbiano venti o dieci loro rappresentanti, quando pure possono entrare in parlamento?

Per queste e per molte altre ragioni, in Inghilterra, la terra classica della libertà e delle grandi agitazioni legali, il sistema Hare è combattuto da statisti e deputati, e da giornali autorevoli come il *Times*.

Bisogna convenire che la bontà dell'elezioni più che dalle procedure più o meno perfette, è il rsultato sempre della coltura e moralità pubblica, e che per avere buoni elettori vale mille volte più la buona educazione politica che le buone leggi. Di queste si sente in vero maggior bisogno dove quella manchi; ma una legge elettorale teoricamente eccellente, non è immaginabile, *a priori*. Se i cittadini hanno un chiaro concetto delle condizioni dello stato, se sanno veramente quali sono i loro bisogni e in qual guisa l'abbiano a soddisfare, se son civili e morali, anco col sistema in vigore, la bontà della scelta risponderà alla dignità della nazione.

Le riforme sostanziali proposte in fino ad ora non risolvono il problema. Si farà anco in questo opera più utile e pratica il correggere gli ordinamenti esistenti di quei difetti che l'esperienza avrà reso manifesti.

Allo stato attuale delle cose, è necessario trovar modo affinchè le minoranze *non siano già rappresentate proporzionalmente, il che*

Digitized by Google

è impossibile e di nessuna utilità, ma trovino più facile la via di entrare nell' assemblee legislative, ove legalmente combatteranno pel trionfo delle loro idee; e queste guerre sono la vita della libertà.

XIV.

Esposti i principi, che, a parer nostro, dovrebbero informare ogni buona legislazione elettorale, riesce opportuno esporre quelli sui quali riposa la legge elettorale del regno d' Italia.

L' articolo 39 dello Statuto fondamentale prescrive « che la « camera elettiva è composta di deputati scelti da' Collegi elet- « torali conformemente alla legge » e questa legge speciale che dà le norme per l'esercizio del diritto elettorale, è del 17 dicembre 1860. Il primo articolo è così concepito:

« Art. 1.° Ad essere elettori è richiesto il concorso delle seguenti condizioni:

« 1.° Di godere per nascita o per origine dei diritti civili e politici nei regi Stati. Quelli che nè per l'uno nè per l'altro degli accennati titoli appartengono ai regi Stati, se tuttavia italiani parteciperanno anch' essi alla qualità di elettori, sol che abbiano ottenuta la naturalità per decreto reale, e prestato giuramento di fedeltà al Re.

I non italiani potranno solo entrare nel numero degli elettori ottenendo la neturalità per legge.

Nell'ammettere i cittadini all'esercizio dei diritti elettorali, non si ha riguardo alle disposizioni speciali relative ai diritti civili e politici, di cui taluno possa esser colpito per causa del culto che professa.

2.° Di essere giunto all'età di anni 25 compiti nel giorno dell' elezione.

3.° Di saper leggere e scrivere.

4.° Di pagare un annuo censo non minore di lire 40 ».

« Art. 2.° Il censo elettorale si compone d' ogni specie d'imposta diretta, e così tanto dell' imposta prediale, quanto della personale e mobiliare, delle prestazioni fisse e proporzionali che si pagano per le miniere e fucine, dei diritti di finanza imposti per l' esercizio d' uffici e professioni, e di ogni altra imposta diretta di simil genere. Dove per l'esercizio degli uffici e professioni siasi pagato al regio Governo un capitale, gl' interessi del medesimo saranno computati come finanza.

Al regio tributo prediale si aggiunge il provinciale, non il comunale. »

« Art. 3.° Sono ammessi all' elettorato, indipendentemente da ogni censo:

Digitized by Google

« 1.° I membri effettivi, residenti e non residenti, delle accademie la cui elezione è approvata dal Re, e quelli delle Camere di agricoltura, di commercio ed arti, delle regie accademie di agricoltura e di medicina, e della direzione dell' associazione agraria, ed i direttori dei comizi agrari.

« 2. I professori tanto insegnanti che emeriti ed i dottori di collegio delle diverse facoltà componenti le università degli studi.

« 3.° I professori insegnanti ed emeriti nelle regie accademie di belle arti.

« 4.° I professori insegnanti od emeriti degli istituti pubblici d'istruzione secondaria, classica e tecnica, e delle scuole normali e magistrali.

« 5.° I funzionari ed impiegati civili e militari in attività di servizio, o che godono di una pensione di riposo, nominati dal Governo di S. M. o addetti agli uffici del Parlamento.

« 6.° I membri degli ordini equestri del Regno.

« 7.° Tutti coloro che hanno conseguito il supremo grado accademico di laurea od altro equivalente in alcuna delle facoltà componenti le università del Regno.

« 8.° I procuratori presso i tribunali e le corti di appello, i notai, i ragionieri, liquidatori, geometri, farmacisti e veterinari approvati.

« Gli agenti di cambio e sensali legalmente esercenti.

« Art. 4.° Gli esercenti commerci, arti ed industrie, godranno del diritto di essere elettori, con che il valore locativo dei locali da essi occupati nel comune, nelle cui liste vogliono essere iscritte, per la loro casa d'abitazione e per gli opifici, magazzini e botteghe del loro commercio, arte ed industria ascenda:

« 1.° Nei comuni aventi una popolazione inferiore a 2,500 abitanti a lire 200.

« 2.° In quelli 2,500 a 10,000 abitanti a lire 300.

« 3.° In quelle superiori a 10,000 abitanti a lire 400.

« 4.° In Genova a lire 500.

« 5.° In Torino ed in Milano a lire 600 ».

Per due altri titoli finalmente si può essere elettore politico.

« Art. 6. Chiunque darà prova di possedere al punto della di lui chiesta iscrizione sulle liste elettorali, e d' aver posseduto per cinque anni anteriori, senza interruzione, un' annua rendita di lire 600 sul debito pubblico dello Stato, sarà elettore ».

Sancite finalmente le leggi 14 luglio 1864, N. 1830; 20 luglio 1864, N. 1832, e 11 maggio 1865, N. 2282 relative all' imposta sui redditi della ricchezza mobile, fu con speciale decreto del 9 agosto 1865 ordinato che nel determinare il censo elettorale politico, e nella formazione delle liste vi si aggiungessero « quei cittadini che mediante la quota da

Digitized by Google

essi dovuta per l' imposta sui redditi della ricchezza mobile, e le altre contribuzioni dirette loro accollate, verranno a pagare in complesso l'annuo censo rispettivamente stabilito dalla legge 17 dicembre 1860 n. 4513. »

Quanto al luogo in cui l'elettore può esercitare il suo dritto, così dispone la legge.

« Art. 16. Niuno può esercitare altrove il diritto di elettore che nel distretto elettorale del suo domicilio politico.

« Ogni individuo s'intende avere il suo domicilio politico nello stesso luogo in cui è domiciliato per riguardo all'esercizio dei dritti civili.

« Può tuttavia trasferirsi il domicilio politico in qual si voglia altro distretto elettorale dove si paghi contribuzione diretta, o per riguardo ai commercianti ed industriali, dove abbiano uno stabilimento commerciale od industriale, con che se ne faccia la dichiarazione espressa tanto davanti al sindaco del luogo di attuale domicilio politico, quanto innanzi al sindaco del luogo dove si vorrà trasferirlo. — Questa dichiarazione dopo la prima convocazione dei collegi elettorali, non produrrà alcun effetto, se non sarà fatta sei mesi prima della revisione delle liste. »

« Art. 17. L' elettore il cui domicilio politico è distinto dal civile, cambiando questo non s'intenderà mutare il primo, e non sarà dispensato dalla doppia dichiarazione avanti prescritta per l'effetto di riunire l' un domicilio all'altro.

« Art. 18. Gl' individui chiamati ad un impiego potranno usare il loro diritto elettorale, nel distretto dove adempiono il loro ufficio, senza che siano dispensati dall'obbligo della accennata doppia dichiarazione per trasferire il loro domicilio politico nel luogo dove debbono sostenere la carica. »

Stabilite per tal modo tutte le condizioni che conferiscono ai cittadini il diritto di elettore, la legge determina ancora quelle per cui i cittadini le perdono.

« Art. 104. Non possono essere nè elettori, nè eleggibili, nè esercitarne i diritti, coloro che furono condannati a pene criminali; coloro che sono in istato di fallimento dichiarato, o d'interdizione giudiziaria; coloro che hanno fatto cessione dei beni, finchè non abbiano integralmente soddisfatto i loro creditori; coloro che furono condannati per furto, truffa od attentato ai costumi. »

Collegi elettorali. — Per le elezioni politiche il Regno d'Italia è diviso in 493 collegi elettorali, (oggi 507) da ognuno dei quali devesi, secondo la legge, eleggere un solo deputato.

Ogni collegio è diviso in sezioni affine di rendere più comodo, e quindi più facile, agli elettori l'esercizio del loro diritto.

Le norme che devono seguirsi per la divisione dei collegi in sezioni, sono stabilite dalla legge elettorale nel modo seguente:

Digitized by Google

« Art. 64. I collegi elettorali s'intendono divisi in altrettante sezioni quanti sono i mandamenti che li compongono, semprechè il numero degli elettori iscritti non sia al di sotto di quaranta. Ove gli elettori non giungano a questo numero, il mandamento verrà aggregato per decreto reale alla sezione la più vicina dello stesso collegio elettorale. »

« Art. 65. Nei collegi in cui una simile divisione non può aver luogo, e nei mandamenti più popolosi, gli elettori, ove il loro numero non oltrepassa è quattrocento ; si riuniscono in una sola assemblea ; se vi eccedono questo numero, si dividono pure in sezioni. Ogni sezione comprende duecento elettori almeno, e concorre direttamente alla nomina del deputato che il collegio ha da scegliere. »

Le disposizioni della legge Comunale e provinciale secondo le quali è regolato in Italia il dritto elettorale amministrativo sono le seguenti:

L'*eta* il *censo* e i *titoli* e le *capacità* sono i tre requisiti richiesti per fungere l' ufficio di elettore amministrativo. Le condizioni che devono concorrere per render validi questi tre titoli sono specificate dagli articoli seguenti ;

« Art. 17. I consiglieri comunali sono eletti dai cittadini che hanno 21 anno compito, che godono dei dritti civili, e che pagano annualmente nel comune per contribuzioni dirette di qualsivoglia natura,

« Lire 5 nei comuni con 3,000 abitanti o meno;

« Lire 10 in quelle da 3,000 a 10,000 ;

« Lire 15 in quelli da 10,000 a 20,000 ;

« Lire 20 in quelli da 20,000 a 60,000 ;

« Lire 25 nei comuni di oltre 60,000 abitanti ;

« Tuttavia nei comuni nei quali il numero degli elettori non è doppio di quello dei consiglieri da eleggersi, saranno ammessi all'elettorato altrettanti fra i maggiori imposti, dopo quelli precedentemente contemplati, quanti bastano a compiere il numero suddetto.

« Sono equiparati ai cittadini dello Stato, per l' esercizio del diritto contemplato nel presente articolo, i cittadini delle altre provincie d'Italia ancorchè manchino della naturalità ».

« Art. 18. Sono altresì elettori :

« I membri delle accademie, la cui elezione è approvata dal Re, e quelli delle Camere di agricoltura e commercio ;

« Gli impiegati civili e militari in attività di servizio, o che godono di una pensione di riposo, nominati dal Re o addetti agli uffici del Parlamento ;

« I militari decorati per atti di valore ;

« I decorati per atto di coraggio o di umanità ;

« I promossi ai gradi accademici ;

« I professori ed i maestri autorizzati ad insegnare nelle scuole pubbliche ;

Digitized by Google

« I procuratori presso i Tribunali e le Corti di appello, notai, ragionieri, liquidatori, geometri, farmacisti e veterinari approvati;

« Gli agenti di cambio e sensali legalmente esercenti ».

La legge ha provveduto e determinate le cause per cui le persone non sono eleggibili, o sono anche escluse dall' esercizio del dritto elettorale.

« Art. 25. Sono eleggibili tutti gli elettori iscritti, eccettuati:

« Gli ecclesiastici e ministri dei culti che abbiano giurisdizione o cura d'anime; coloro che ne fanno le veci, e i membri dei capitoli e delle collegiate;

« I funzionari del governo che debbono invigilare sull'amministrazione comunale, e gl'impiegati dei loro uffici;

« Coloro che ricevono uno stipendio o salario dal comune o dalle istituzioni, che esso amministra; coloro che hanno il maneggio del denaro comunale, o che non ne abbiano reso il conto in dipendenza di una precedente amministrazione, e coloro che abbiano lite vertente col comune. »

« Art. 26. Non sono nè elettori nè eleggibili gli analfabeti, quando resti nel comune un numero di elettori doppio di quello dei consiglieri; le donne, gl'interdetti, o provvisti di consulente giudiziario; coloro che sono in istato di fallimento dichiarato, o che abbiano fatto cessione dei beni, finchè non abbiano pagati interamente i creditori; quelli che furono condannati a pene criminali, se non ottennero la riabilitazione, i condannati a pene correzionali o a particolari interdizioni, mentre le scontano; finalmente i condannati per furto, frode e attentato ai costumi ».

Epperò alle tre condizioni volute per l'esercizio dell' elettorato amministrativo, la legge, ne aggiungeva una quarta indiretta, quella cioè di saper leggere e scrivere.

L'*Italia Economica* del 1870, del compianto dottor Maestri, riportò la statistica dell'elettorato politico ed amministrativo, dal 1861 al 1869, perchè si vegga quanti sono coloro che esercitano diritti così preziosi.

ELETTORATO POLITICO

Anni	Popolazione		Elettori politici		
				Per 100 abitanti	
	Complessiva	Maschile da 25 anni in sù	Cifre effettive	Complesso	Maschile da 25 anni in sù
1861	24,273,776	5,996,182	418,696	1,72	6,98
1865			465,488	1,91	7,76
1867			460,269	1,90	7,68
1868			515,708	2,12	8,60
1869			517,938	2,13	8,64

Digitized by Google

Ma le cifre complessive pel regno degli elettori politici si decompongono pei varii compartimenti nella ragione seguente.

Compartimenti	Popolazione Maschile da 25 anni in su 1861	Elettori politici nel 1869. Totale	Per 100 di popolazione Complessiva	Maschile da 25 anni in su
Piemonte	682,592	76,552	2,77	11,21
Liguria.	183,997	26,104	3,40	14,19
Lombardia	801,972	70,588	2,16	8,80
Veneto	524,931	36,421	1,56	6,94
Emilia	528,869	42,588	2,12	8,05
Umbria	138,262	8,246	1,61	5,96
Marche	229,286	13,976	1,58	6,09
Toscana	514,516	49,115	2,49	9,55
Abruzzi e Molise . . .	302,275	21,294	1,70	7,04
Campania	675,484	55,544	2,11	8,22
Puglie.	312,161	28,822	2,12	9,23
Basilicata	121,219	9,016	1,83	7,44
Calabrie	274,661	20,418	1,79	7,43
Sicilia	563,189	41,464	1,78	7,36
Sardegna.	142,768	17,792	3,03	12,46

La differenza di proporzione nel numero degli elettori, che stanno al numero della popolazione in una stregua così disuguale secondo i diversi compartimenti del Regno non dipende solo dalla varia distribuzione della proprietà fondiaria ma anche dai differenti sistemi di catastazione e d'imposta.

ELETTORATO AMMINISTRATIVO

Gli elettori amministrativi furono nel 1869, per tutto il Regno 1,235,337 e però in termine medio 5 per 100 abitanti e 18 per ogni 100 maschi da 21 anni in su, dell' età cioè della quale sono ammessi al diritto del voto.

Anni	Popolazione Complessiva	Popolazione Maschile da 25 anni in su	Elettori Amministrativi Cifre effettive	Per ogni 100 abitanti Complesso	Maschile da 25 anni in su
1866	24,273,776	6,619,084	1,137,026	4,68	17,2
1868			1,231,452	5,07	18,6
1869			1,235,337	5,09	18,7

Digitized by Google

Vediamo adesso quali siano state nell'anno sovrammenzionato le proporzioni tra il Corpo elettorale, e la popolazione, nei vari compartimenti del Regno.

Compartimenti	Popolazione Maschile da 25 anni in su 1861	Elettori Amministrativi nel 1869. Totale	Per 100 di popolazione Complessiva	Per 100 di popolazione Maschile da 25 anni in su
Piemonte.	749,400	266,101	9,68	35,5
Liguria	201,528	51,066	9,62	25,3
Lombardia	892,605	232,538	7,13	26,1
Veneto	583,876	135,425	5,79	23,2
Emilia	587,914	82,388	4,11	14,0
Umbria	149,825	19,302	3,76	12,9
Marche	248,422	34,856	3,89	13,8
Toscana	567,207	96,930	4,93	17,1
Abruzzi e Molise . . .	330,015	44,040	3,63	13,3
Campania	741,978	89,390	3,39	12,0
Puglie.	344,688	40,154	3,05	11,6
Basilicata	134,085	14,503	2,94	10,8
Calabrie	302,989	37,749	3,31	12,5
Sicilia	625,119	60,632	2,54	9,7
Sardegna.	159,438	30,713	5,22	19,3

XV

La nostra legge, per l'elettorato politico, non parte dal falso concetto dell'universalità del voto, ma si fonda sul giusto criterio delle categorie. Pure non può negarsi che fa alcune omissioni non giustificabili. Non amette all' elettorato i maestri delle scuole elementari, nè i professori degli istituti privati, ed esclude poi quelli che non hanno compiuto i 25 anni, quantunque molte nazioni ammettano quelli che hanno compiuto il ventunesimo.

Il numero degli elettori politici in Italia, quantunque dalle notizie statistiche che abbiam riportato apparisca chiaro come sia cresciuto negli ultimi anni, è assai limitato, ed è forza concludere che ancora pochi prendon parte presso noi alla vita politica. Si fa calcolo che il popolo italiano è rappresentato nel parlamento per la 130 parte.

È a sperare che nell'avvenire si progredisca nella via in cui abbiam posto il piede, e che diminuendo il numero, pur troppo considerevole degli analfabeti, cresca invece quello degli elettori.

Digitized by Google

Una correzione della legge è oggi un desiderio di pochi, non un bisogno sentito dall'universale; ma verrà tempo in cui una riforma diventerà necessaria, ed allora sarà bene di estendere ancor più l'elettorato politico, senza renderlo universale.

Sarà forza quando che sia stabilire o che i deputati percepiscano un'indennità di presenza, o se credesi che l'ufficio di rappresentante del paese debba essere gratuito, sarà necessario imporre un censo non troppo piccolo all'eleggibilità, lasciando alcune elezioni eccezionali per le maggiori capacità.

E sarà bene ridurre il numero de'rappresentanti. Di presente sono 508. Le assemblee elettive vogliono essere numerose, ma non così che siano sproporzionate a'bisogni del paese, e tali che si possa rendere più difficile e confuso il sistema parlamentare. Allorchè il regno si componeva del piccolo Piemonte, le circoscrizioni elettorali era bene che fossero così formate, ma oggi che il regno è così cresciuto, che i mezzi di comunicazione sono divenuti più facili, 508 deputati son troppi.

E difficile che si trovino tanti cittadini per capacità e patriottismo illustri; molto più difficile che intervengano nell'assemblea in numero legale, o che quando sono riuniti non ne nasca invece confusione e disordine. Convengo che l'urna si deve portare, il più che sia possibile, alla porte dell'elettore; ma col ridurre a 400 il numero de' deputati, le circoscrizioni non sarebbero così vaste, da divenire cagione di disagio a'cittadini. L'ufficio di deputato sarebbe così più importante ed autorevole perchè potrebbe rappresentare non pochi ma un numero considerevole di elettori; le corruzioni, gli intrighi di parte tornerebbero più difficili.

Nessuno impedisce oggi alle minoranze di essere rappresentate, ed infatti lo sono. Ma perchè i lor diritti fossero meglio garentiti, si potrebbero adottare presso noi due innovazioni, dalle quali non ne verrebbe, come è temersi col quoziente, l'anarchia parlamentare.

Le città divise in più collegi, dovrebbero formarne un solo, e noi abbiamo 19 città divise in 63 collegi; e si dovrebbe studiare il modo, come la Camera, nella verifica di poteri, possa tener conto del numero de'voti che un candidato ha potuto riunire nei diversi collegi del Regno.

In questa guisa le minoranze potrebbero meglio organizzarsi.

Digitized by Google

In quanto all'elettorato amministrativo, non dovrebbe essere ammesso a dar suffragio chi non ha da tempo dimora stabile nel comune, chi non paga imposte locali, ed il voto dovrebbe essere proporzionale in ragione delle gravezze che si sopportano.

I corpi morali, che posseggono, non potrebbero escludersi; e solo in questa guisa si organizzerebbe un governo locale durevole veramente libero e conservatore.

Essenza del Governo Rappresentativo

1. Del metodo nella scienza della società -- 2. Indipendenza, equilibrio ed armonia de' poteri -- 3. Onnipotenza del parlamento e revisione dello statuto fondamentale -- 4. Di coloro che combattono la rappresentanza — 5. In quali condizioni sociali è applicabile il governo rappresentativo, vizi e pericoli cui soggiace — 6. Notizie della costituzione inglese --Il Re -- 7. La camera de' Lord -- 8. La camera de' Comuni -- 9. I bill — 1o. Il Gabinetto — 11. Il Giurì — 12. L'Amministrazione centrale - 13. Il Self governament, o l'amministrazione locale -- 14. La Parrocchia — 15. Il borgo — 16. La contea — 17. La legge de'poveri — 18. Il governo presidenziale degli Stati Uniti — 19. Il sistema comunale — 20. Potere legislativo della costituzione federale — 21 Potere esecutivo — 22. Potere giudiziario — 23. Paragone fra le due forme di governo l'Inglese e l'Americano — 24. Monarchia costituzionale o Repubblica?

§. I.

Dall'esame che abbiamo fatto dei diritti individuali o pubblici, come voglia dirsi, e dei diritti politici, agevolmente vedesi la differenza che corre fra gli uni e gli altri. Perocchè quantunque siavi fra i medesimi un rapporto assai intimo, pure i primi son comuni ed esenziali a tutti, al fanciullo come al vecchio, all'idiota come allo scienziato, laddove i diritti politici propriamente detti, consistono nella partecipazione al potere pubblico e suppongono sempre una condizione di capacità.

Ora dobbiamo entrare nella disamina dell'organismo del governo rappresentativo, ma innanzi tutto cerchiamo il principio su cui riposa, scansando come abbiamo fatto in fino ad ora, le astrazioni troppo scolastiche.

Nella filosofia del diritto come in quella della politica, i sistemi differenti si combattono con ardore, fin dalla più remota antichità.

Una scuola speculativa cerca l'assoluto senza limiti di tempo e

Digitized by Google

di spazio; per essa i fatti son fenomeni che nulla provano, ed il finito non può esser la base di nessuna legge: crede che vi sia un governo ideale per la Società che l'uomo deve sempre adottare; vuole mantenuti in tutta la lor pienezza i diritti individuali e non consente che siano limitati o regolati da legge alcuna.

Aboliamo, esclama Platone, capo di questi metafisici, la famiglia e la proprietà, usiamo dei beni e delle donne in comune, e così distrutti gli interessi e gli affetti cesseranno le sorgenti delle discordie sociali. Il filosofo greco si crea un genere umano a modo suo, un ideale che non esiste in alcun luogo del mondo, e fa pensare e operare gli uomini com'egli vorrebbe. Partigiani di questa scuola furon sempre parecchi, ma non mai tennero un imperio così assoluto quanto nel secolo scorso. Abbandonate dapprima le alte regioni dell'ideale, la scienza e l'arte divennero pratiche, sensiste, analitiche; allora tutti gli istituti e gli usi del passato si toccarono partitamente con mano e si anatomizzarono senz'amore, senza entusiasmo. Si volle distruggere tutto, anche ciò che vi era stato di bello e grande nel Medio Evo, e Gian Giacomo Rousseau si fece l'interpetre delle aspirazioni, delle idee di una grande parte della società europea dei suoi tempi, e con un sistema a *priori* fabbricò a modo suo lo stato, conseguenza di un *contratto sociale*, che non ha mai esistito.

Pel filosofo di Ginevra, la vita sociale è una restrizione della libertà dell'individuo; lo stato, il diritto sono frutto dell'arbitrio umano, e seguono le norme determinate dai cittadini. I quali son tutti liberi, eguali e sovrani ad un modo, ed ogni forma di governo è legittima, purchè sia il risultato della volontà collettiva di tutto il popolo. Queste teorie che furono il catechismo politico della rivoluzione dell' 89, esercitarono in appresso una grande influenza sugli scrittori, particolarmente in Francia, ove dai più ancor si tiene lo stato in conto di un meccanismo, che si può costruire a piacimento, come si farebbe di un palazzo o strada qualunque.

L'imperio della volontà subbiettiva, sostenuta dall'Hobbes e dal Rousseau, e da cui si trassero le teorie del dispotismo e dell'anarchia, venne scientificamente formulato in Allemagna da Kant e Fichte, il quale finì per dire che la natura e Dio non sono che creazioni dello spirito umano.

In opposizioni a'pubblicisti speculativi, stanno gli sperimentali

Digitized by Google

o storici. Questi guardano al concreto, e deducono la legge dal fenomeno, abborrono le idee generali ed astratte, e più che la sintesi prediligono l'analisi. Il Machiavelli, il Montesquieu appartengono a questa scuola, come il Savigny e l'Hugo, che sursero in Germania a combattere coloro che creavano la scienza a priori.

Platone voleva governare gli uomini scordandosi di essi; Macchiavelli invece li considera come sono, colle loro virtù, coi loro vizi. La politica ha per lui l'istessa irresistibile attrattiva che la bellezza per l'artista. Nella prefazione del Principe, esclama: non ho trovato cosa per me più cara e stimata quanto la cognizione delle azioni degli uomini grandi, imparata da me con una lunga esperienza delle cose moderne ed una compiuta lezione delle antiche. E disse il vero. Nato in un tempo in cui si faceva ritorno alla civiltà classica, vide il tipo delle nazioni in Roma, di cui si pose a studiare le leggi, esaminandole come prima non si era fatto. È un uomo di stato vestito alla romana, che analizza, discute, sente il bisogno di conoscere non solo come furono gli uomini governati, ma le cagioni generali da cui nascono gli odii, le divisioni, le sventure o la grandezza delle città. Ma la legge egli sempre la desume dai fatti. — Per Savigny ed Hugo, come si mutano i costumi, i bisogni e le idee dei popoli, così si modificano le leggi le quali sono il risultato necessario della storia.

Il diritto non è creazione arbitraria del legislatore, il quale non fa che codificare le leggi; è una parte della vita intima dei popoli, è un tutto legato alle condizioni ed allo spirito delle nazioni, in mezzo alle quali nasce e si svolge. Il presente chiude i germi dell'avvenire, e solo dallo studio delle condizioni che diedero origine agli ordini civili si può spiegare l'organismo dello Stato.

E procedendo oltre in questa via si concluse da alcuni, dal Comte fra gli altri, che non potevasi la scienza sociale condurre al grado in cui eran giunte le altre naturali, come la chimica, la fisica, l'astronomia, se non si adoperava l'istesso metodo, cioè il positivo, perocchè lo spirito umano dovrebbe ora mai riconoscere che non può avere delle nozioni assolute, comprendere l'origine e il destino dell'universo, conoscere le intime cagioni dei fenomeni, ma è grande ventura se può scoprire per mezzo dell'osservazione e del ragionamento le leggi positive.

Digitized by Google

Ma se i metafisici corrono appresso all'idee, alle quali subordinano il fenomeno; se immaginano forme di governo che credon perfette solo perchè son opera della loro fantasia e vogliano imporle a tutti i popoli che differiscono pure, per razza, per costumi, per civiltà; la scuola sperimentale dall'altra parte, esagerando il metodo storico, fondando tutto sull'esperienza, riesce ad una critica spesso incompiuta.

Fra l'idea ed il fatto vi è relazione intima; l'una e l'altro son del pari necessari e non si possono separare.

Porre d'accordo, conciliare la scienza colla realtà, è questa la via per quanto difficile, altrettanto utile per cui si può giungere a stabilire una vera dottrina di filosofia politica.

E pubblicisti che hanno ad un tempo adoperato il metodo filosofico ed esperimentale non sono mancati di certo; basta ricordare fra gli antichi Aristotile, Cicerone, e nei tempi moderni sopratutti Giambattista Vico. L' autore *della Scienza Nuova* dimostrò che molti errori di Grozio, Puffendorfio e Hobbes, eran conseguenza del metodo filosofico, tenuto da questi scrittori, i quali confusero nel diritto la parte invariabile ed assoluta con la variabile; laddove, com'egli dice il *diritto naturale è eterno ed immutabile, ma corre nel tempo e nello spazio*. Gli parve necessario adoperare un metodo nuovo, congiungere la filosofia con la filologia. Il primo principio è l'idea, i fatti son opera dell'arbitrio umano, determinati dalla volontà, la quale alla sua volta segue la ragione, e questa si muove per notizia dell'idea e della provvidenza.

Col filosofo napoletano nacque la filosofia della storia che si studia di trovare il carattere della società e le leggi secondo cui si svolge. La filosofia della storia ha aperto di poi il campo agli scrittori politici, i quali vogliono trovare le cagioni che danno origine ad una società, e determinare i mezzi che possono migliorarne le condizioni.

Filosofo ed economista eminente ad un tempo è Stuart Mill, il quale ammesso che la scienza della società ancora non esiste, ma tutto è apparecchiato per la sua creazione, aspira a farsene il fondatore.

Esaminati i metodi che insino ad ora si adoperarono dai pubblicisti, l' astratto e lo sperimentale, e detto come tanto l'uno quanto l' altro siano insufficienti, conclude che solo col metodo

Digitized by Google

induttivo e deduttivo si può far progredire la scienza sociale. Vuole anche egli conciliare il metodo filosofico con lo storico. Non si dissimula le difficoltà che dovrà vincere; poichè se il conoscere perfettamente il carattere d' un uomo e tutte le cagioni che possono operare sulle sue azioni non è certo agevol cosa, difficilissimo riesce veramente determinare e comprendere le cause diverse che producono un avvenimento sociale qualunque. Ma per quanto sian complicate queste cause, tutti i fenomeni della società son fenomeni della natura umana, prodotti dall' azione di esterne condizioni sopra moltitudini di esseri umani; epperò se i fenomeni del pensiero, e le azioni umane son sottoposte a leggi determinate, i fenomeni della Società non possono non conformarsi ancora essi a leggi determinate.

Bisogna cominciare dallo studio della mente umana, se vuolsi avere una vera scienza sociale; cercare nella psicologia le leggi della nostra mente, ed alla psicologia unire lo studio della fisiologia, senza di che non avremo mai un vero concetto dell'uomo. Bisogna ancora formare una scienza sulla *formazione del carattere* a cui l' autore dà il nome di *Etologia*; la quale non deve essere una scienza di pura osservazione; ma deve partire direttamente dalle leggi del pensiero, col supporre un dato ordine di condizioni, ed allora considerare quale secondo le leggi della mente sarà la forza di quelle condizioni sulla formazione del carattere.

A giudizio del Mill i problemi a cui deve rispondere la scienza sociale son due, quale è la legge per cui avviene che i diversi elementi di una società sono in modo legati fra loro, che datone uno, gli altri vengon come conseguenza? Quali sono le cagioni che producono ed i fenomeni che determinano generalmente un tale stato di società?

Il problema fondamentale della scienza sociale sta nel trovare queste leggi, secondo cui ogni stato piglia la sua esistenza e dà origine a' fatti che succedono, e per trovare le leggi che cerchiamo, occorre adoperare ora il metodo deduttivo ed induttivo ed ora lo storico.

Son queste le conclusioni a cui giunge l' autore nel sesto libro del suo *Sistema di Logica*.

Non si può negare che il Mill spesso si perde in astrattezze metafisiche, e che in grazia della logica diventa utopista. Ma se la nuova scienza sociale non è già creata per opera sua, è anche ve-

Digitized by Google

ro che nessuno meglio di lui ne ha poste le basi ed additato il miglior metodo da seguire.

Si ripeta pure che a nulla giova la filosofia nelle scienze sociali, che il secolo è positivo, che è opera impossibile trovar le leggi che regolano lo spirito, che non può averne nessuna perchè libero; il certo è, che quando si ammette che lo spirito non può trovare in se stesso la ragione delle sue leggi, il mondo deve essere governato dal caso.

Ma gli avvenimenti non si compiono seguendo la cieca fatalità. Se l'uomo è libero di seguire il bene o il male, le sue azioni debbono procedere da una causa; conosciuta questa, si possono con esattezza prevederne gli effetti.

La libertà non eslude, ma si accorda benissimo con la necessità. Quando si concepisce con chiarezza, dice giustamente il Mill, la dottrina della necessità si riduce a questo. Date le cagioni che muovono un uomo a determinarsi, e dato del pari l'indole e le sue tendenze, la decisione può senza errore determinarsi: cioè a dire, se noi conoscessimo perfettamente la persona e tutte le cagioni che la muovono, noi potremmo prevedere la sua condotta, con tanta certezza con quanta si può prevedere qualunque fisico fenomeno.

§ II.

Ortodossi, razionalisti, partigiani della scuola storica, già lo accennammo, ammettono oggi che la società deve essere governata da una legge stabile, deve avere quelle regole comuni agli altri ordini del mondo, e che quindi non è arbitraria creazione, ma un fatto necessario e naturale; che lo stato non è solo l'agglomerazione fortuita d'individui in un dato spazio per soddisfare bisogni fisici; ma un ente organico, personale, che vive e si svolge secondo leggi interiori ed anco necessarie.

E la sovranità è anche essa propria ed essenziale della umana natura. Sovrana è quell'unica volontà che è il frutto della volontà particolare di ciascuno. Non a'principi, non a' popoli esclusivamente appartiene, ma solo i migliori hanno diritto di esercitarla, purchè attuino le leggi della giustizia e della ragione.

La storia non può procedere che secondo lo sviluppo progressivo dell'esser nostro, e dal predominio del senso o della ragione seguiranno diverse istituzioni, l'una più che l'altra forma di go-

Digitized by Google

verno; il quale se non è un'opera fatale, è però sempre un risultato spontaneo dei bisogni, della civiltà dei popoli.

Il fanciullo pensa ed opera in diversa guisa dell'adulto, e una forma di governo adatta per l'uno, non lo sarebbe del pari per l'altro.

Ora avviene che nella continua lotta sociale, il genere umano si esplica nell'unità sua. Lo stato riceve da ciascuno dei suoi membri il prodotto dell'attività propria e comunica ad essi la vita e la coltura onde è capace; l'uomo fatto più sapiente e civile adotta forme più liberali di governo.

Predominano i sensi e la fantasia, e la sovranità viene attribuita ad un uomo solo; di poi a parecchi; infine si vince la materia e la barbarie, si abbattono i despoti e le caste, predomina la ragione, e la sovranità viene attribuita a tutti gli intelligenti; e l'uomo sarà più libero per quanto più ubbidisce alla giustizia sociale; laddove gli ignoranti non possono essere che schiavi, perchè non riconoscono come legge suprema altro che la forza.

I governi son quindi lo specchio fedele della vita de'popoli che hanno facoltà di scegliere quelli sotto i quali voglion vivere; ma le condizioni sociali in cui si trovano, quasi impongono loro di aver ricorso solo alle forme che sono in armonia con i costumi e la particolare civiltà.

Andare adunque in cerca del perfetto governo a nulla giova nella pratica; nè si potrebbe assolutamente dire che sia l'uno più che l'altro. Una istituzione ottima per la Cina, è pessima per l'Inghilterra. Si può invece concludere che ogni forma è buona, purchè risulti dalle condizioni speciali della vita di un popolo.

Ma ammesso che una nazione sia intelligente, morale, civile, che abbia la volontà e la capacità di far ciò che è necessario per conservarsi il governo sotto il quale vuol vivere, è fuor di dubbio che il rappresentativo è il più razionale e secondo giustizia che siasi in fino ad ora inventato, quantunque, come ogni altra umana cosa, abbia i suoi difetti, i suoi vizi.

Affermano moltissimi che nell'equilibrio de' poteri risiede l'eccellenza del sistema parlamentare. Si dice che l'elemento monarchico, aristocratico e democratico hanno ciascuno la loro parte nell'autorità suprema e che il concorso di questi tre elementi è indispensabile. Ma la monarchia ha difetti, l'aristocrazia ne ha ben altri, la democrazia parimenti; or nel governo

Digitized by Google

rappresentativo le diverse tendenze nocive vanno ad urtarsi l'una contro l'altra e si distruggono a vicenda. Così si è ripetuta sovente dagli scrittori di diritto costituzionale una teoria che ha preso il nome *dei freni e controfreni*. Si pensa ancora da parecchi che il sistema rappresentativo sia un esclusivo privilegio della razza Anglo-Sassone, e che non possa applicarsi in quei paesi ove manca il sentimento monarchico, e un'aristocrazia antichissima, illuminata, nelle cui mani è quasi un terzo della proprietà fondiaria.

Si tiene da alcuni come un contratto fra il principe ed il popolo, il quale si obbliga ad ubbidire con certe date condizioni; da altri come una forma transitoria la quale agevola il passare dal governo assoluto al repubblicano.

Queste e molte altre opinioni sono state variamente sostenute e confutate. Ma per determinare l'essenza del governo rappresentativo nulla giova tanto, quanto il paragonarlo alle altre forme.

Ne' governi assoluti la sovranità non si fonda sull'intelligenza ma sulla nascita, sopra un fatto materiale; come nei governi democratici si fonda sul numero, e si è sovrano solo perchè si è cittadino di un dato paese.

Nel governo monarchico rappresentativo invece, la sovranità si fonda sull'intelligenza, e così non si sovverte l'ordine della natura stabilendo violentemente l'eguaglianza dove non è, ma gli inesperti ubbidiscono al saggio; nè appartiene esclusivamente a nessuno ma la possiedono tutti i poteri, il concorso dei quali è indispensabile. Essi studiano incessantemente per trovare la legge comune, e quando l'hanno formulata, vegliano perchè sia fedelmente eseguita. Che se procedono da sorgenti diverse, perchè risultano da diverse necessità sociali, tendono tutti al medesimo scopo, al bene comune.

Vogliono essere indipendenti ed armonici ad un tempo. Nella ricerca della verità e della giustizia debbono lottare ne' modi legali, e per meglio raggiungere lo scopo, ognuno controlla e raffrena l'altro, di che segue il loro equilibrio.

Ma quanti essi sono?

I partigiani del diritto divino e quelli della scuola democratica sostengono che il potere è uno ed indivisibile.

I primi vogliono raccolto tutto nelle mani del principe; i de-

Digitized by Google

mocratici dicono che quando regna la volontà nazionale e si sono scelti i governanti con la massima cautela, il potere deve essere forte, uno ed attivo, altrimenti s'indebolisce il meccanismo del governo.

Vi ha poi chi ne ammette due soli, l'esecutivo e il legislativo; chi vi aggiunge il giudiziario, chi il regio e chi l' amministrativo, il municipale, il senatorio, il costituente, l' elettorale, il ministeriale.

Ma se la sovranità è una, non si deve per questo concludere che le funzioni della medesima non si possono esercitare da parecchi; anzi la divisione è una necessità logica del potere medesimo, poichè nessuno può far tutto, quando non sia infallibile ed onnipotente.

Nell' uomo è unità nella varietà. Egli pensa e vuole, ha intelletto e sensibilità, che quantunque distinti fra loro non sono opposti, costituiscono non rompono l'unità. Il medesimo è a dirsi del governo, che è un corpo morale, un essere, un uomo collettivo, e che come tutti gli altri esseri ha diversi organi, che non si contraddicono, o escludono a vicenda, ma son del pari necessari per costituire l' unità. I poteri son distinti ma non opposti, indipendenti, ma nel medesimo tempo legati fra loro, parti dello stesso organismo, come le membra del corpo umano.

Il Krauss giustamente dice: l' unità non risiede più nell' uno che nell' altro organo, essa si appoggia alla correlazione che esiste fra tutti, e nel loro libero movimento debbono produrre l'unità.

Non è stato poi difficile a parecchi il dimostrare che il Re non può costituire un potere a parte, come afferma Clermont Jonner e Constant. Il re entra in tutti i poteri di cui è il capo, è la sintesi di tutte le autorità che operano nello Stato; ma non ne forma uno speciale. Dichiara la guerra o la pace, nomina gli impiegati, fa grazie, è irresponsabile, non muore mai; ma i suoi atti come capo del potere esecutivo e giudiziario, non hanno forza di legge se non sono controfirmati da un ministro responsabile.

Coloro poi che li dividono in otto o più, non si accorgono che messi per questa via, se ne può accrescere di molto il numero. Infatti perchè non si dovrebbe ammettere un potere scientifico, un militare, un finanziario etc, che quantunque facciano parte dell' esecutivo, come il municipale e l' amministrativo, pure son rami distinti di amministrazione?

Digitized by Google

Queste suddivisioni non rispondono a nessun concetto razionale. I poteri non possono essere che tre il legislativo e l'esecutivo, il volere e l' azione, a cui si può solo aggiungere il giudiziario, che sebbene anche esso faccia parte dell' esecutivo, pure ha un carattere tutto speciale.

Poichè concorrono tutti al medesimo scopo, dovrebbero procedere di comune accordo; ma nel fatto non è avvenuto così. Si è per ciò pensato che l' unico mezzo per allontanare le rivoluzioni e il dispotismo, e rendere più efficace la garenzia, era di organizzarli in modo che si possano sorvegliare a vicenda.

Infatti siede sul vertice dello stato un capo impersonale che rappresenta la legge nella sua più alta manifestazione, ed è il moderatore dei poteri.

Nessuno meglio del popolo può aver notizia dei suoi veri interessi, ma poichè non tutti hanno modo di concorrere ogni giorno alla formazione delle leggi, nè posseggono le qualità necessarie, avviene che i molti si spogliano per un determinato periodo del proprio potere, e lo comunicano al deputato eletto da essi, il quale è tenuto a rappresentare nel governo quella parte che senza la trasformazione sarebbe rappresentata dal popolo stesso. (Lord Brougham, filosofia politica)

Ne nasce una autorità, il pensiero dello Stato, che studia i bisogni sociali, e tenendo conto del passato, formola le leggi che debbono servir di regola all' operare dei cittadini.

Il potere legislativo, in tutte le costituzioni ben pensate, dividesi in due Camere; l' una rappresenta gl' interessi conservativi; l' altra, quella de' Deputati, gl' interessi progressivi della dimocrazia e della libertà.

Presa una deliberazione è uopo operare, provvedere perchè sia attuata nella miglior guisa, ed ecco il potere esecutivo, cioè quella autorità da cui emanano gli ordini necessarii per eseguire la volontà generale del popolo formulata dai legislatori. Chi rappresenta la direzione propone la legge, ma non si attua ancora, perchè non si presume che il vero si possa così agevolmente scovrire, perchè la sovranità non appartiene ad un solo. Una delle due Camere legislative, prosegue l' opera, modificando il primitivo disegno. Nè basta. L' altro ramo del parlamento riesamina la legge, che ritorna ond' era partita, e prima che sia attuata, ha bisogno ancora della sanzione del capo dello stato, che può negarla.

Digitized by Google

Il potere esecutivo, ha la facoltà di prorogare l'assemblea, chiudere la sessione, sciogliere la Camera elettiva, fare un nuovo appello al popolo, nominare altri Senatori.

E il legislativo alla sua volta addita al Re i Ministri da scegliere, vota le imposte, mette in accusa gli alti uffiziali dello stato, sindaca l'andamento di tutti gli affari pubblici, e quindi ha una parte attiva nell'esercizio del potere esecutivo. Così nella loro indipendenza i poteri s'intrecciano armonicamente, si completano, si controllano a vicenda, si raffrenano l'uno coll'altro.

Ecco l'essenza del Governo rappresentativo, che organizza meglio di ogni altro il valore morale, intellettuale, ed operativo dei cittadini, favorisce l'esplicarsi e il progredire del popolo in ogni modo, rende possibile quello che gli antichi non conobbero mai, la vera libertà, la vera democrazia, l'indipendenza nazionale. Ognuno è il custode dei proprii diritti ed interessi, e questi non saranno di certo trascurati se sulle proprie forze, anzichè su quelle degli altri si fa assegnamento.

Il rinnovarsi dell'assemblea in cui si riflettono i nuovi bisogni, le idee e le aspirazioni del popolo, la stampa libera e la libera parola, il combattere nelle vie legali, assicura la libertà, migliora il carattere morale degli individui, ed infine fa trionfare le opinioni della maggioranza, di cui il governo dev' essere l'espressione.

In questa guisa nessuno si sottomette ciecamente agli umani comandi, ma tutti si piegano all'onnipotenza della giustizia e della ragione.

Il disimpegno delle pubbliche faccende siano giudiziarie, amministrative o municipali è affidato a tutte le classi de'cittadini. Ha luogo la maggiore pubblicità e tutta la libertà possibile di discussione.

In conchiusione il popolo si governa da se medesimo, ed i ministri non fanno che eseguire, a nome della corona, la volontà della nazione espressa per mezzo del parlamento.

§ III.

Il governo rappresentativo consente che tutti i poteri emanino dal popolo, e in nessun luogo questo principio si applica più completamente, quanto in Inghilterra, ove la Camera dei Co-

Digitized by Google

muni ha tale supremazia su tutti i rami del governo che crea di fatto il sovrano dello stato.

Il re nomina, è vero, i ministri; ma è nella consuetudine del paese, che il capo del gabinetto, vien scelto virtualmente dalla Camera elettiva, colui che risponde meglio ai bisógni della situazione presente, il capo del partito che predomina nella Camera.

Nè questo è tutto. Allorquando in Inghilterra una riforma è un bisogno universalmente sentito, si cangiano le istituzioni anco le fondamentali, e questo sistema si è seguito da Giovanni Sensaterra fino ai giorni nostri.

Il parlamento si tiene per onnipotente, e fin dal 1258 si diceva: l parlamento è il potere supremo; la sua autorità è sempre uguale è sempre assoluta e non conosce niente sopra di lui sulla terra. E Blackstone aggiunge: ciò che il parlamento ha fatto, non può essere annullato da alcuno sulla terra, tranne che dal parlamento medesimo, investito di un potere assoluto ed onnipotente.

Si disse ancora: il parlamentó può far tutto ciò che non è impossibile. Egli non potrebbe fare solo di una femmina un uomo, nè di un uomo una femmina.

Come conseguenza del principio che tutti i poteri emanano dal popolo, gl' Inglesi ammettono come un diritto fondamentale la resistenza all' uso non giustificato del potere.

Nella Magnacarta il re medesimo riconosce nei cittadini questo diritto; e cosi si esprime: i conservatori della carta (cioè i 25 Baroni) con tutti i comuni del regno hanno facoltà di espropriarci con tutti i mezzi che sono in poter loro e impadronirsi dei nostri castelli, beni, terre etc. fino a che saranno soddisfatti. Composta poi ogni cosa ci dovranno nuovamente ubbidienza come per lo passato.

E questo diritto fu anco ammesso nell' atto del primo regno di Guglielmo e Maria, Statuto II. Capo II.

Insomma il parlamento inglese è una costituente in permanenza; ma i poteri sono così ordinati che si compiono le riforme e non ne nascono l' anarchia o il dispotismo.

Non così avvenne nel resto d'Europa ove le costituenti furono la rivoluzione fatta governo, si confusèro i poteri e ne seguirono mali gravissimi. Per molti popoli infatti niente di più grave può compiersi che il far lor credere che non v' ha una regola suprema, invariabile; e se non eterna, almeno tale a cui non si possa

Digitized by Google

facilmente porre le mani, senza pericolo dell' edificio sociale. Ecco perchè la maggior parte degli statuti non ammettono che il potere legislativo possa sempre che il vuole rivedere la legge fondamentale dello stato. Lo statuto si tiene come il palladio sacro che deve custodirsi gelosamente e non toccar mai, se voglionsi evitare le scosse violenti, i disordini, i tumulti e peggio ancora.

Ma può avvenire che alcune parti dello stesso non siano più in armonia coi mutati bisogni, colla civiltà del paese. Come si provvederà? La costituzione deve esprimere il presente ma non può sconoscere l'avvenire; nel mondo tutto si muta ed i governi non possono contraddire a questa legge universale, nè debbono resistere stoltamente allo spirito che si rinnova, senza correre il pericolo di perire.

Se il rifomare con leggerezza può esser cagione di gravi disordini, il proclamare l' immobilità degli statuti, può essere cagione ancora di continui sconvolgimenti. Il Macchiavelli, che ne intendeva di politica, lasciò detto nei discorsi sulle deche, che quelle repubbliche sono meglio ordinate ed hanno più lunga vita, che mediante gli ordini suoi si possono spesso rinnovare ovvero che per accidente, fuori di detto ordine, vengono a detta rinnovazione... Il principato ha meno vita e meno buona fortuna di una repubblica appunto perchè, recato in sua mano il reggimento delle facende pubbliche, sta duro in sulla sua ostinazione, ed il principe uomo tutto per se non sa accomodarsi alle diversità de' tempi... Quando si è tanto ciechi per non si variare gli ordini della repubblica coi tempi, nasce la rovina della città; laddove se una repubblica fosse sì felice, che ella avesse spesso chi le rinnovasse le leggi, la sarebbe perpetua.

Questa verità l' hanno sentita parecchie costituzioni, le quali hanno ammesso che il potere legislativo ha pure facoltà in certe date condizioni, di rivedere lo statuto fondamentale.

Nella costituzione francese dell'anno 1791 nel titolo VII si dice: la nazione ha il diritto imprescrittibile di mutare la sua costituzione; e però quando tre successive legislature avranno dato il voto uniforme pel cangiamento di qualche articolo costituzionale, avrà luogo la revisione. La quarta legislatura aumentata di 149 membri formerà l' assemblea di revisione; la quale sarà tenuta di occuparsi degli oggetti che saranno stati sottoposti al suo esame.

Digitized by Google

Molti altri statuti ammisero di poi il diritto di revisione, con quelle maggiori cautele atte ad impedire le riforme inconsiderate o mali maggiori. Senza citarli tutti, vogliam solo ricordare il Belga, pubblicato il 7 febbraio 1831, che è fra i migliori e più liberali che si conoscano. Nel titolo VII stabilisce il modo come possa rivedersi la costituzione.

Art. 131 Il potere legislativo ha il diritto di dichiarare che vi ha luogo alla revisione di quella disposizione costituzionale che egli designa.

Dopo questa dichiarazione le due camere sono disciolte di pieno diritto.

Due nuove Camere saranno convocate a norma dell' art. 71.

Queste Camere stabiliscono di comune accordo col Re i punti da sottomettersi a revisione.

In questo caso le Camere non potranno deliberare, se 2[3 almeno dei membri che compongono ciascuna di esse, non siano presenti: nessun cambiamento verrà adottato se non riunisce almeno 2[3 dei suffragi:

Come vedesi non si può riformare tutto, ma qualche speciale disposizione dello statuto, che dev'essere prima designata dal potere legislativo, e non può attuarsi, se non da due nuove camere, nè divenire esecutoria se non approvata almeno da 2[3 dei suffragi. È parso che adottando questo sistema, non può avvenire che un partito qualunque sorprenda il paese, si imponga illegittimamente e più che l'utile comune, faccia i suoi interessi. La riforma dev'essere ripetutamente invocata dalla maggioranza e rispondere ad un reale bisogno del paese, ed allora solo potrà effettuarsi.

Se l'uomo può progredire, avere nuovi bisogni e nuove idee in opposizione alle antiche, non si può negare il diritto di revisione che deve però esercitarsi prendendo le maggiori cautele, perchè risponda al suo fine e non degeneri a danno di tutti.

Lo statuto italiano non l'ammette, ma è avvenuto che alcuni articoli dello stesso vennero di fatto modificati.

Pare che presso noi si voglia adottare il sistema inglese che dicesi sperimentale, anzichè quello delle costituenti, che quantunque non abbia fatto la miglior pruova, pure i francesi lo prediliggono e i loro scrittori continuano a ripetere ch' è il solo razionale.

Digitized by Google

Col presente statuto si è potuto costituire un vasto stato, proclamare la separazione della chiesa, e Roma capitale del novello regno.

Esso si presta ad ogni progresso possibile, ad ogni forma di libertà, in fino a che i poteri vivono in armonia fra loro e tendono al medesimo scopo. Senza ricorrere a mezzi eccezionali, senza scosse violenti, ma di comune accordo come natural conseguenza de'mutati bisogni si riformerebbero quelle disposizioni della legge fondamentale che la lunga esperienza avesse provato non essere più opportune.

§ IV.

Ma non è a credere che il governo rappresentativo non avesse oppositori. Fra i più noti è da annoverarsi Gian Giacomo Rousseau, che avendo fondato la sovranità sul volere generale del popolo, sostiene che non può essere alienata nè rappresentata. Qualunqne legge, così ragiona, che non è ratificata dal popolo in persona, non è una legge. La rappresentanza in una società, è segno di pigrizia codarda, è segno che l'amore della patria è scemato, e che l'attività del privato interesse, le conquiste, e l'abuso del governo suggerirono l'idea dei deputati o rappresentanti del popolo nelle assemblee della nazione.

Il ragionamento del Rousseau non è di nessun valore.

La rappresentanza non ha solo luogo nel diritto pubblico ma anche nel privato. Il marito, il tutore, il procuratore, rappresentano persone che non possono o non vogliono esercitare la loro attività. Conseguenza della vita sociale, fondata sulla natura dei rapporti umani, la rappresentanza è una finzione giuridica, non un artifizio, che nasce naturalmente, per cui si ammette nel diritto privato che gli atti di una persona, in certi casi, si possono considerare come compiuti nell'interesse di un'altra.

E non potrà questo medesimo principio applicarsi al diritto pubblico? E non sarà giusto che si eliggano pochi a cui si dà il mandato di compiere alcune funzioni, ad adempiere le quali tutti non avrebbero nè la capacità nè il modo?

Si dovrà invece pensare che la sovranità debba essere esercitata da tutto il popolo preso numericamente?

Ciò è impossibile, ed anco i più ingegnosi democratici credono questo un segno inattuabile.

Digitized by Google

Il medesimo Rousseau conviene esser contro natura che il maggior numero governi, ed il minore sia governato; non essere mai possibile che il popolo stia continuamente ragunato per attendere a pubblici negozi. Moltissime cose occorrerebbero per attuare una tal democrazia ideale ; e prima di tutto uno stato picciolissimo; il cui popolo sia facile a radunare ed in cui ciascun cittadino possa ugualmente conoscere tutti gli altri;

Secondamente una grande semplicità di costumi, che eviti l'infinità di affari e le discussioni spinose; e poi molta eguaglianza nelle cariche e nei patrimoni senza di cui l'eguaglianza non potrebbe a lungo sussistere nei diritti e nell'autorità; e finalmente poco o nessun lusso, perchè il lusso o è effetto della ricchezza o la rende necessaria, corrompe ad un tempo il ricco ed il povero, l'uno col possesso e l'altro colla cupidigia. Se adunque a confessione del Rousseau è impossibile che ogni individuo sia governato da leggi alle quali ha prestato il suo assenso, perchè non potrà delegare ai capaci il diritto di farle?

Se i cittadini di una gran nazione, cui non è dato esercitare direttamente la sovranità, non potessero delegare altri in lor vece, non prenderebbero parte in nessuna guisa all'esercizio della medesima.

§ V.

Nè si può consentire in quel che ripetono parecchi che il governo parlamentare sia un privilegio esclusivo degli Anglo-Sassoni; perchè non si può ammettere che una sola razza abbia il destino di vivere in una invidiata libertà. Invece può fiorire presso tutti i popoli che hanno le qualità necessarie per conservarlo. E le principali sono, oltre la capacità necessaria, l'energia individuale, e il retto senso della giustizia, che possiede in sommo grado il popolo della Gran Brettagna. È necessario che il popolo abbia la coscienza del dovere, il sentimento della legalità per cui, mentre non si rende servile, anzi resiste e si oppone a tutto ciò che sente di arbitrio, ubbidisce poi religiosamente alla legge che egli medesimo si ha data. Ogni individuo deve considerare come se fosser suoi gli affari generali del paese, servirlo volentieri e gratuitamente in molti uffizi, esser geloso di esercitare i suoi diritti elettorali, sopportare volontariamente il carico delle tasse gravose che s'impone egli medesimo; essere il guar-

Digitized by Google

diano fedele delle libertà, e solo in questa guisa nè le sette nè i despoti s' impossesseranno del potere.

La ruota principale che ne' governi rappresentativi comunica il moto alle diverse istituzioni, non sono le leggi scritte, ma la capacità e moralità de' cittadini — Se queste mancano, la libertà non sarà che un vano nome. E la storia ricorda come sovente vi furono popoli, ai quali quantunque si concedessero liberali statuti, pure, perchè non aveano le virtù necessarie, restaron schiavi come erano per lo passato — Perocchè pel difetto della moralità e capacità, si scelgono i legislatori fra coloro che preferiscono i propri interessi personali ed egoistici a quelli che dovrebbero avere in comune con gli altri.

Ne segue un' assemblea composta di elementi così disordinati e discordi fra loro che non possono convenire in nessun principio, non sono atti a costituire nessuna maggioranza e quindi nessun ministero; o invece un' assemblea così difettosa che invaderà ciò che spetta al potere esecutivo, o abbatterà un buon ministero per sostenerne un altro cattivo che si mostri più arrendevole a contentarla negli egoistici interessi, autorizzando ai ministri anco gli abusi di fiducia, abrogando buone leggi col crearne delle cattive, dando il proprio assenso ad ogni atto arbitrario, sostenendo in somma nell'interno o all'estero una politica interessata, capricciosa, impreviggente, ignorante, sarà un governo di casta, accademico, parolaio, fazioso.

L' esperienza dall' altra parte c' insegna che il potere facilmente può corrompere gli uomini, che corteggiati da quanti li avvicinano, vedendo che gli altri li adorano, finiscono coll' adorarsi da se medesimi, credersi infallibili, volere ad ogni costo restare al governo — Un' assemblea ignorante o in cui predominano gli interessi sinistri, come diceva Bentham, si lascia corrompere con facilità; un' assemblea disordinata o anarchica che rovescia agevolmente il governo e non sa formarne e sorreggerne un altro; rende inevitabili i colpi di stato, da prima l' anarchia a cui poi segue la dittatura e il dispotismo, sia imperiale, sia democratico.

Digitized by Google

§ VI.

Notizie della Costituzione inglese, il Re

Dicemmo che i poteri dello Stato dovrebbero essere indipendenti ed uniti, ma la teoria non si trova applicata del tutto in nessuna costituzione — Nell' inglese, i poteri sono uniti ma non indipendenti, perocchè il legislativo invade il campo degli altri. In America invece sono indipendenti ma non uniti.

Per veder meglio la differenza delle due costituzioni, è bene dar poche notizie sul modo onde funzionano i poteri nell' una e nell' altra; notizie che caveremo dai più recenti scrittori di diritto politico. E questo studio gioverà ancora a far manifesto ai giovani, quanto i sistemi costituzionali, che han vigore in tutto il continente europeo, sian diversi dall' inglese, che si è preso a modello e come più che la sostanza si sono introdotte presso noi solo le forme di quel governo rappresentativo.

Incominciamo dal capo dello stato. La potestà regia fu nel Medio Evo or barbara ed or religiosa, ora imperiale ed or feudale, di diritto divino o personificazione dello stato. In Inghilterra la lotta tra la monarchia ed il popolo durò 203 anni, dal 1485 fino al 1688 — Sotto i Tudor la resistenza fu passiva; regnando gli Stuardi si fecero due rivoluzioni, si trasse al supplizio Carlo 1° e si cacciò Giacomo 2.° — Dalla resistenza fatta al dispotismo sia monarchico o repubblicano, nacque il regime costituzionale.

Il Re non si considerò più come il delegato di Dio o il successore di Cesare, non l' arbitro dello stato, ma il capo supremo di esso, il potere moderatore per eccellenza, che, eletto dal popolo col suo consenso manifesto o tacito, può far solo ciò che la legge non gli vieta espressamente.

In diritto è ancora grandissimo il potere del re costituzionale inglese; anzi egli possiede tutte le prerogative che aveva per lo passato. È sacro ed inviolabile, al disopra della legge, non può far il male, le terre dello stato si ha presunzione che sian tutte sue, è presente dovunque si amministra la giustizia, comanda gli eserciti, dichiara la guerra, fa la pace, conclude trattati, accorda titoli di nobiltà, convoca, proroga e scioglie il parlamento, no-

Digitized by Google

mina nuovi pari. Insomma tutto è raccolto nelle sue mani il potere politico e religioso.

Ma nel fatto questo potere oggi è di molto diminuito. Un tempo il re era superiore al parlamento; oggi non ha neppure le prerogative della Camera dei lordi. Ha perduto il diritto del veto sugli atti legislativi, non può rigettare un bill, anzi sarebbe obbligato a firmare il suo decreto di morte, come dice il Belgiot, se le due Camere si accordassero di sottometterlo alla sua segnatura. Ed il potere esecutivo si può dire che l'ha perduto da un pezzo, perchè lo esercita sotto la sua responsabilità il capo del gabinetto nominato dalla camera dei comuni.

Gl' inglesi han cercato costituire l' autorità regia per modo che possa fare il bene, ma le torni difficilissimo trasformarsi in tirannide: han voluto organizzarla in guisa che quando anche succeda un re inetto, dissoluto o imbecille non si arresti il moto della macchina dello stato, nè il sovrano possa esercitare un' influenza dannosa.

Questo principio informa tutto quanto l' esercizio del regio potere, in qualsiasi modo si consideri.

Infatti comanda l' esercito, ma il bill Mutiny prescrive che al principio d' ogni anno le camere debbono autorizzare il governo a tenere delle truppe sotto le armi. È capo della Chiesa protestante, nomina gli arcivescovi ed i vescovi, convoca i sinodi, ma se contrae matrimonio con una cattolica, perde tosto tutti i suoi diritti. La lista civile è determinata al principio di ciascun regno e non si può mutare se non quando succede un nuovo sovrano. Ascende oggi a L. 9,625,000, ma inoltre sono attribuite al Re le rendite dei vescovati vacanti, alcuni diritti di licenza, il prodotto di certe contravvenzioni in materia forestale, le miniere d' oro e d' argento, gli oggetti di cui non si conosce il proprietario, i tesori scoperti, le successioni senza eredi legittimi. La lista civile è tale che il sovrano può con dignità e magnificenza restare a capo di una ricca nazione, ma egli non ha il potere di accrescere il bilancio dello stato di nessuna spesa, sia anche lievissima.

Succedono al trono indistintamente maschi e femmine; ma oltre l' erede presuntivo del trono, gli altri membri della famiglia reale non hanno privilegi particolari. Il marito di una regina sovrana non ha per questa sua qualità alcuna parte al gover-

Digitized by Google

no, è un suddito come ogni altro; può concorrere a tutti gl' impieghi, com' essere accusato di tradimento.

Nè il re può scegliere chi meglio crede a disimpegnare i servizi della real casa. Il grande siniscalco, il controloro, il tesoriere, il lord ciamberlano, gli scudieri, il sopraintendente delle scuderie son personaggi politici che si ritirano al cadere del gabinetto, al quale sono legati per le proprie opinioni. Fino le dame della regina debbono godere della fiducia del gabinetto.

Il re è circondato sempre dai più alti funzionari e dagli uomini più autorevoli dello stato. Il consiglio privato di S. M. si compone della famiglia reale, degli arcivescovi di Cantorbery e di Jorc, del Vescovo di Londra, dei grandi uffiziali dello stato, dei membri del gabinetto, del lord cancelliere, dei giudici delle corti di appello, dei presidenti delle tre corti della legge comune, degli ambasciatori, del primo lord dell'ammiragliato, del presidente della camera dei Comuni. E questo consiglio che dà avvisi ed aiuta il re in materia politica ed amministrativa, è costituito in modo che il suo parere non può essere che pieno di saggezza e di utile al sovrano come al paese.

Ma se il potere del re è in realtà così limitato, perchè non farne di manco? Si risparmierebbe forse una spesa non indifferente.

Gl' Inglesi non pensano così. Credono che la monarchia sia un governo forte, perchè gli uomini lo comprendono e questi si fanno governare dalla fantasia; pensano che solo gli spiriti vulgari e piccoli aspirano alla tirannide e che il potere di un re costituzionale, dotato d' intelligenza, sia maggiore e più duraturo di quello di un re assoluto. E questa potestà suprema non sarà abbattuta dalle rivoluzioni se si colloca al di sopra de' partiti, fuori la sfera delle passioni umane, intorno alla quale si raccolgono tutti indistintamente, di qualsiasi classe o partito fossero. Rappresenta la maestà della legge, l' amministrazione della giustizia, la suprema guarentigia dei diritti individuali. Il Re costituzionale inglese è un mito, un immortale, che vive in alto e che scende solo dalle nubi per moderare l' urto delle umane passioni, quando l' opera sua è veramente necessaria.

Allora può sciogliere il parlamento, crear nuovi pari; ma quando la macchina governativa segue il suo corso ordinato e tranquillo, egli lascia al ministro responsabile la cura di gover-

Digitized by Google

nare ed amministrare, ma non diventa un infingardo o un sine cura; dà pareri ed esortazioni, si oppone col consiglio a quei provvedimenti che crede nocivi, ricorda quanto si è fatto in passato, e ricorda al ministro che su lui cade la responsabilità delle misure che prende.

I consigli di un re saggio ed intelligente possono esercitare un potere grandissimo sull' animo dei membri del gabinetto; e questa influenza sarà tanto maggiore e più utile, quanto saranno più singolari le qualità personali del principe, la sua intemerata condotta come capo della nazione, come uomo privato — Col vivere in mezzo ad un popolo politico ed operoso, coll' avvezzarsi fin da' primi anni a trattare pubblici affari, l'erede della corona sente il bisogno di rendersi degno capo de'suoi concittadini, i quali finiscono per avere non solo venerazione pei loro sovrani, ma verace affetto.

VII.

Costituzione Parlamentare.

L'alta Corte del parlamento, come lo chiamavano gli antichi scrittori inglesi, si divideva, e si divide, in diritto, in tre Stati: i Lordi spirituali, arcivescovi e vescovi; Lordi temporali o Pari, e Comuni, col Re che è il *capo* principio e fine di tutti e tre gli Stati uniti insieme, e che sólo può convocare il parlamento, scioglierlo o prorogarlo.

Entro trentacinque giorni dallo scioglimento del parlamento dev' essere emesso l'ordine o rescritto reale per la riconvocazione del nuovo, e per la elezione de'Comuni.

Lo scioglimento del parlamento si applica in diritto tanto alla camera dei Lordi, che a quella dei Comuni, in virtù della qualifica tradizionale e storica dei tre Stati riuniti di Corte, o gran consiglio del Re.

Il parlamento prorogato si convoca di diritto alla morte del sovrano, e siffatto avvenimento richiama eziandio in vita per non più di sei mesi il parlamento che fosse stato disciolto; quando l'atto di convocazione del nuovo non abbia preceduto la morte del re.

La proroga è pronunziata dal Lord Cancelliere in nome del Re,

Digitized by Google

dietro lettura di rapporto sui lavori della sessione, nella camera dei Lordi, ove sono chiamati i Comuni alla sbarra.

La convocazione del parlamento è inaugurata da un discorso reale, pronunziato dal Sovrano in persona o dal Lord Cancelliere, nella camera dei Lordi coll' intervento dei Comuni.

In entrambe le camere prima di discutere l' indirizzo di risposta al discorso del trono, indirizzo proposto dal gabinetto, si ha per costume di dar lettura d'un *bill*, o schema di legge, proposto coll' intento di affermare per tal modo il diritto del parlamento di stabilire da se l'ordine della trattazione degli affari che dève discutere.

Non può essere prorogato, nè può chiudersi una sessione prima che almeno una legge sia stata votata da entrambe le Camere e sancita dal re.

In diritto le sedute delle Camere non sono pubbliche, ma si può assistere con un biglietto d'entrata. Però se un membro delle stesse fa notare la presenza di qualche estraneo, il Presidente ha l'obbligo di far sgombrare le tribune.

Le due camere si riuniscono con lo stesso metodo. Si aprono alle 4 pomeridiane, e nella camera de' lord si fa la preghiera da uno de' vescovi; in quella de' Comuni dal cappellano del presidente. I deputati siedono col cappello in testa, e il presidente è in costume di cerimonia. Non vi ha tribuna, e sono proibiti i discorsi letti. Si fa una discussione semplice e quasi familiare; le forme oratorie e rettoriche non sono tenute in pregio, e sono quasi completamente esclusi i legisti e gli avvocati.

La Camera Alta.

Due elementi concorrono a formare la Camera alta, il clero e la nobiltà, i pari spirituali e i pari temporali. I lordi sono per diritto ereditario, per nomina sovrana, per ufficio.

I pari son duchi, marchesi, conti, visconti e baroni. Tutti i lordi d' Inghilterra, della Gran Brettagna e del Regno Unito, giunti all' età di 21 anno, sono di diritto membri della Camera alta, non così quelli di Scozia e d' Irlanda, che godono d' altronde di tutte le prerogative inerenti al loro grado.

I lordi per diritto ereditario siedono alla camera in virtù di questo solo diritto senza altra formalità.

Digitized by Google

Quelli di nomina sovrana sono sollevati a tale dignità per via di patente con la quale si conferisce loro, assieme al titolo d'una signoria fittizia od antica, ma senza alcuna giurisdizione feudale, il diritto di sedere alla Camera alta. Questo diritto si trasmette pure per eredità. La Corona quindi crea Pari o Lordi, e nessun limite è posto a questa facoltà del Sovrano.

I vescovi e gli arcivescovi inglesi sono lordi e membri della Camera alta di diritto, non però Pari, e lo sono pure l'arcivescovo d' Irlanda, e per turno di anzianità di sessione in sessione tre vescovi d' Irlanda.

I Pari d' Irlanda eleggono nel loro seno 28 di essi per sedere alla camera alta. L'elezione è a voto. Oltre a questo numero, altri Pari d' Irlanda fanno parte della Camera dei Lordi del Regno unito, per diritto ereditario, allo stesso modo dei Pari inglesi.

Finalmente i Pari di Scozia delegano 16 fra di loro a sedere per la durata d'una legislatura alla Camera alta del Regno unito.

Il diritto di creazione di nuovi seggi alla camera alta, attribuito alla Corona, e di cui questa ha sempre fatto un largo uso, lungi dall'avere contribuito, come hanno preteso taluni, allo scadimento politico di quel ramo del Parlamento, ne è stato in molti casi il solo elemento vitale, giacchè ha rinnovato e rinfrescato di forze vive, tolte in gran parte dagli eletti dalla nazione, un corpo politico che senza questa affluenza sarebbe ben presto degenerato in una oligarchia gelosa e prepotente, od in una inutile accademia politica. La Camera alta non ha più oggi la importanza, la preponderanza nel regime dello stato che altra volta esercitava, e che ha ereditato la Camera dei Comuni, ma è ancora un corpo rispettabile per lume, per esperienza, per dottrina provata o per le ricchezze che rappresenta, e dal quale il governo ed il paese possono trarre e traggono difatti valida ed efficace cooperazione nell' indirizzo delle pubbliche cose.

La Camera dei Lordi non è un assemblea di magnati, nè la rappresentanza d'una casta più o meno privilegiata, ma è piuttosto un'assemblea di notabili composta del fiore degli stessi elementi dei quali è composta la classe rappresentativa gli interessi della nazione.

Scomparsi da molto tempo i reali rappresentanti, le signorie baronali, i grandi feudatari e i piccoli, non ne rimangono che le spoglie le quali non di rado servono a decorare il figlio d' un ar-

Digitized by Google

tigiano intelligente, d'un navigatore fortunato o d'un speculatore ardito.

Oltre ai Lordi eletti dai pari di Scozia ed Irlanda, alla Camera alta non siedono altri membri temporanei o nominati a vita. La Corona ha rinunziato ad ogni tentativo di nomina di pari a vita, dacchè questo fatto incontrò resistenza nella Camera alta, che lo giudicò come un attentato alla propria indipendenza.

La Camera alta ha solo la iniziativa delle proposte di leggi concernenti i propri privilegi, che la Camera dei comuni non può se non accogliere o respingere senza modificarle. I Lordi della Camera alta non ponno essere arrestati, neppure durante le vacanze del parlamento. Ogni Lord ha diritto di consigliare personalmente il sovrano ed ottenere perciò una particolare udienza. Per sedere alla camera alta conviene avere compito il ventunesimo anno. La Camera dei Lordi in comitato di privilegi è il supremo giudice della capacità legale dei suoi membri.

I Lordi possono votare per procura col mezzo dei loro colleghi. Non si possono però rappresentare più di due colleghi nella votazione. Nelle votazioni in comitato, e in sedute giurisdizionali, quando la Camera siede come suprema o speciale corte di giustizia, non è ammesso il voto per procura.

Il Lord Cancelliere e il Lord custode del sigillo privato è l'oratore o presidente della camera alta.

Tre membri presenti bastano per la validità delle sue deliberazioni.

La Camera alta conta oggi 455 lord.

La Camera dei Comuni

La camera de' comuni si compone de' rappresentanti nominati dalle Contee, dalle città, dai borghi e dalle università. I primi vengono chiamati cavalieri di contea e rappresentano più particolarmente la proprietà fondiaria; i secondi detti cittadini o borghesi sono i rappresentanti del commercio e dell'industria. Le condizioni richieste per essere elettore ed eleggibile furono stabilite dall' ultimo *Reform Act* del 1869, di cui abbiamo ne'capitoli precedenti discorso.

Dall' ultimo censo pubblicato, appare che la popolazione della

Digitized by Google

Gran Brettagna ascende ora a 32,000,000 di anime, e fatti i debiti calcoli, gli elettori del Regno Unito sommano a 2,200,000.

Sono esclusi dall' elettorato gli stranieri, i giudici delle corti superiori, delle corti di contea e di polizia, gli avvocati di revisione, i cittadini che hanno meno di 21 anno, i membri del clero d' Inghilterra e di Scozia, o del clero cattolico.

Alle elezioni si procede sulle liste elettorali, compilate ogni anno per cura degli ispettori de' poveri, o de' segretari delle Vestry per ciascuna parrocchia. Le liste vengono rivedute, assieme a' reclami cui danno luogo, da appositi avvocati revisori, nominati per Londra, Westminister e il Middlesen dal gran giudice del banco della Regina; e negli altri luoghi dai giudici del banco stesso, nelle rispettive lor sessioni di girata o di circuito.

Una ordinanza della cancelleria o dell' oratore della Camera, secondo si tratti di elezioni generali o parziali, invita lo sceriffo a dirigerle nella contea come commissario.

Se debbono aver luogo in un borgo elettorale, o in una città costituita in corpo morale o in una università, il sindaco, un notabile del borgo, o il cancelliere dell' università funzionano da commissari.

Si apre la campagna elettorale con visite che i candidati fanno agli elettori, esponenendo le proprie idee,

Nel giorno antecedente all'elezione tutti i soldati che dimorano nelle località in cui essa ha luogo, vengono allontanati alla distanza di due miglia almeno, e non rientrano che nel giorno appresso dell' elezione.

Si erige una piattaforma coperta sulla quale si radunano i candidati coi loro amici. Il *Returning officer* presiede la scelta seduta, la quale si apre colla lettura del decreto di convocazione e dello Statuto contenente le pene comminate contro la corruzione.

Le elezioni son pubbliche e pubblici i suffragi; anzi prima di procedere alla votazione formale, di cui si redige apposito verbale, si suol fare l' esperimento dell' acclamazione tumultuaria, colla mano alzata, alla quale chiunque può prendere parte, anco le donne.

Se non vi è domanda formale del suffragio per verbale, il candidato è proclamato eletto. I verbali o i rapporti dei risultamenti delle elezioni, sono spediti dai Commissari elettorali, alla segre-

Digitized by Google

teria della Corte della cancelleria. I nomi degli eletti vengono pubblicati nella *Gazzetta di Londra;* ed è deputato di diritto, ogni rappesentante la cui elezione non è contestata. Le contestazioni si elevano per via di petizioni, d'altronde molto costose, alla Camera de' Comuni, che ne decide per via di comitati delle elezioni. Siffatti comitati procedono colle norme dei tribunali e possono far deporre innanzi a loro i testimoni sotto giuramento, come si usa dai comitati per lo studio di progetti di legge d'interesse privato. I comitati prendono pure l'iniziativa di fare delle inchieste sulle località ove le elezioni siano state viziate, o propongono alla Camera i commissari, incaricati di instruire in proposito.

La Camera dei Comuni ha più volte escluso di proprio moto dal suo seno un Deputato senza che si fosse sollevata contestazione alcuna sulla validità della sua elezione; ma questo diritto molto controverso è già da gran tempo venuto in disuso.

Costituita la Camera al principio d'ogni legislatura, essa nomina il suo presidente (*Speaker*); il quale nelle quistioni di ordine ha un voto preponderante. Lo *Speaker*, percepisce un onorario annuale di lire 125 mila; ed abita nel palazzo di Westminister.

Il presidente dei comitati, sostituisce lo *Speaker* in sua assenza, ed ha un assegno di rappresentanza di L. 37,500.

Il Segretario della Camera non è scelto fra i membri del parlamento; è un funzionario speciale nominato a vita dal Sovrano collo stipendio di L. 50,000.

Redige i processi verbali delle sedute, firma gli atti approvati ed ha sotto di lui due altri segretari che nomina la Camera su proposte del presidente; al primo si dà lo stipendio di L. 37,000 all'altro di 26,000.

La presenza di 40 membri basta per la validità delle deliberazioni della Camera, in seduta formale; per quelle del Comitato generale della Camera intiera che hanno luogo in forma affatto privata, il numero legale è stabilito preventivamente dalla Camera istessa.

La Camera dei Comuni che ha un potere così preponderante nella costituzione inglese, è tutt'altro che l'espressione della democrazia. Dagli statisti si calcola che in media ogni elezione generale, costa alle fazioni politiche che si combattono, circa un milione e mezzo di sterline, e che ogni candidato, deve spendere

Digitized by Google

per la sua elezione, non meno di un migliaio di sterline, anche non adoperando corruzione.

L' aristocrazia territoriale, così potente, esercita una grandissima influenza sulla elezione dei Deputati; anzi i cadetti delle maggiori case entrano nella massa della nazione, ed aspirano innanzi tutto ad illustrarsi nella Camera dei comuni.

Sono 556 i membri della camera de' Comuni.

Privilegi del Parlamento

Dell' onnipotenza parlamentare inglese ne abbiamo fatto cenno; ma è bene dire ancora de' principali privilegi delle Camere.

Non vi è legge scritta che li definisca, ma dichiarazioni emesse caso per caso, dell' una o dell' altra camera constatante la esistenza tradizionale del privilegio speciale in quistione.

Il privilegio parlamentare trae origine unicamente dal diritto consuetudinario e concerne sia la corporazione parlamentare, sia le persone dei suoi membri.

Il parlamento è il primo Consiglio della Corona. Ma mentre ciascun membro della Camera alta ha il diritto di fare manifesto al re il suo personale avviso su qualsiasi affare, la Camera dei comuni non può presentare i suoi consigli al Sovrano se non in corpo e sotto la presidenza dell' oratore.

Il parlamento è la espressione completa del potere supremo. Esso è la corte di giustizia superiore ad ogni altra.

Se si tien conto che la maggior parte delle più importanti prerogative della Corona sono passate al gabinetto, espressione diretta della maggioranza della camera elettiva, se si considera la decadenza dell'autorità della camera alta, si sostituirà facilmente alla parola parlamento, la frase Camera dei Comuni; la cui onnipotenza anche nei limiti dei soli affari di Stato è oramai un fatto compiuto.

Sull'argomento dei privilegi, siffatta onnipotenza ha naturalmente preso un carattere così esclusivo, da non ammettere l' intervento, a qualsiasi titolo, neppure delle corti di giustizia più elevate del Regno, che una dichiarazione della Camera dei Comuni chiama — tribunali inferiori — quantunque vi siano recenti esempi di resistenza per parte di queste.

Un individuo arrestato per ordine d' una delle due Camere non

Digitized by Google

può essere posto in libertà, senza il consenso di questa, neppure dietro il rilascio d' una ordinanza d' *habeas corpus*.

Il Parlamento, considerandosi come investito della più ampia facoltà di trattare e risolvere affari della natura più diversa, e non solo d' interesse pubblico, ma in molti casi eziandio d'interesse privato, non può a meno di considerarsi eziandio come perfettamente libero di adottare quelle forme processuali che meglio gli talentano. È ormai ammesso il diritto anche per la Camera dei Comuni di costituirsi in Corte di giustizia per giudicare degli attentati contro di essa o delle infrazioni a suoi privilegi.

Una infrazione od una offesa ai privilegi ed ai diritti del parlamento, o dei suoi membri, può essere punita in qualunque tempo anche da una nuova legislatura.

La libertà della parola nelle discussioni parlamentari, se guarentisce il Pari o il Deputato da qualuque conseguenza de' suoi discorsi, per parte delle altre corti di giustizia del regno, o dei privati, non lo svincola della responsabilità verso la camera a cui appartiene, la quale può punirlo per offesa o violazione dei suoi privilegi, o farlo processare per avere pubblicato un discorso a lei offensivo, quantunque impunemente pronunziato nell'assemblea.

I membri del parlamento non possono essere fatti segno a vie di fatto da chichessia, sotto pene severissime da pronunziarsi dai tribunali ordinari. Nessun membro del parlamento può essere arrestato senza il consenso della camera cui appartiene, salvo il caso di flagranza, e la camera deve tosto pronunziarsi se intende no o di reclamarlo al suo foro.

I Lordi della camera alta, non possono essere arrestati per debiti, se non nel caso di parlamento disciolto.

Potere del Parlamento — Potere legislativo

Non pochi insigni scrittori, sostennero che il Parlamento avesse facoltà di arrestare la costituzione, di rinnovarla, di costituirsi esso stesso su nuove basi — *dummodo non impossibile* — fino a sancire la legalità d'atti contrari alla legge, al diritto consuetudinario, e che nessuna autorità potesse disfare l'opera sua.

Siffatto potere dell'autorità parlamentare è combattuto come eccessivo da parecchi non meno valenti giuristi; ma la maggior

Digitized by Google

parte però ammette che abbia facoltà di fare tutto ciò che non è contrario alla ragione, alla equità ed al diritto naturale.

Sono trenta e più mila statuti tuttavia in vigore, almeno non abrogati in diritto (dal tempo dei Plantageneti a tutt'oggi) e la mancanza assoluta di classificazione renderebbero l'uso e l'applicazione dei medesimi più pericolosi che difficili, ove non soccorresse la consuetudine di considerare come tacitamente abrogate le leggi, la cui pubblica autorità è venuta meno.

Nuoce eziandio alla chiarezza ed alla buona applicazione delle leggi inglesi, la poca cura che il parlamento si prende d'ordinario della loro compilazione. Stabilita la massima che la maggioranza intende di adottare, poco importa la forma con la quale la si annunzierà al pubblico.

Non sono nè rari nè remoti gli esempi di nuove leggi organiche rivedute e rifermate ripetutamente nello spazio di cinque o sei anni, esempio sgraziatamente seguito altrove, e che non sembra abbia ancor finito di ripetersi.

Gli atti del parlamento sono divisi in due categorie; statuti ed atti di pubblico interesse (*public and general acts*) ed atti di privato interesse (*private acts*). I primi obbligano tutti i cittadini dal giorno in cui hanno ricevuto la sanzione reale; i secondi non obbligano che gl'interessati, i quali non debbono produrli in giudizio all'uopo, non essendo obbligo dei giudici di prenderne cognizione avanti.

Potere Finanziario

Le rendite dello Stato si distinguono in ordinarie e straordinarie.

Compongono la prima categoria certe regalie di provento casuale e non fisso, che il governo amministra senza l'intervento del parlamento, ma tali proventi non producono che pochissimo. Si può dire che le spese del bilancio dello Stato sono coperte quasi esclusivamente dalle rendite straordinarie, ossia dalle imposte votate dalla Camera dei Comuni.

Giacchè secondo il diritto inglese, la facoltà di stabilire delle imposte e delle tasse non è propriamente inerente al potere legislativo, e molto meno poi all'esecutivo, ma appartiene esclusivamente a' Comuni.

Digitized by Google

Essendo tali imposizioni qualificate come doni e contribuzioni volontarie che i soli comuni sono chiamati ad offrire «*dietro l'avviso o col consenso dei Lordi spirituali e temporali*».

Ma in realtà l'approvazione della camera dei Lordi alle contribuzioni votate dai comuni si risolve in una mera formalità, necessaria a dare il carattere di legge alle concessioni di finanza fatte dalla Camera bassa.

La Camera dei Lordi ha il diritto di respingere un bill, portante un nuovo aggravio, quantunque di tale diritto non faccia uso; ma essa non può scemare il bilancio votato dalla camera bassa, nè modificare il *bill* approvato da questa.

Il rifiuto dei Lordi di abolire un balzello soppresso da un voto dei Comuni resterebbe nella pratica senza risultato, come avvenne recentemente nel 1860 riguardo alla tassa sulla carta.

La domanda per l' impianto delle tasse nuove, la rinnovazione o l'aumento delle esistenti, deve muovere dalla Corona, ed essere diretta alla Camera dei comuni. Questa, in talune circostanze, può presentare alla Corona un indirizzo, nel quale si prega di presentare alla Camera un progetto di legge per uno stanziamento determinato di fondi. La esclusiva competenza della camera bassa in siffatto argomento, costituisce uno dei privilegi dei quali si mostra più gelosa, al segno che non solo ebbe altre volte a considerare l' espressione d' un desiderio della Camera alta di vedere la Camera bassa occuparsi della votazione dei sussidi, come una infrazione al privilegio suo, ma in più d'una circostanza, anco recente, ebbe a respingere degli schemi di legge p. e., di polizia forestale o di caccia votati prima dalla Camera dei Lordi, perchè contenenti ammende e gravezze pecuniarie a carico dei contravventori.

Oggi ancora l'oratore dei comuni in casi consimili è incaricato di riferirne alla Camera, esprimendo il proprio avviso, se è manifestata l' intenzione dei Lordi d' imporre ai cittadini una nuova gravezza, od un balzello, ovvero se vollero solo punire il delitto; e la camera decide se convenga insistere sulla inviolabilità del suo privilegio, oppure sorpassare.

Oltre al comitato generale della Camera intiera, i Comuni hanno altresì due comitati generali di finanze, dei sussidi, cioè, e delle strade o dei mezzi; il primo incaricato di studiare particolarmente le spese proposte dal gabinetto, sul bilancio in discus-

Digitized by Google

sione; ed il secondo, il modo di sopperirvi, ossia gli stanziamenti dei fondi occorrenti e le tasse che il governo domanda di stabilire e di allargare.

Le risoluzioni di questi due comitati sono consegnate alla fine della sessione nel *bill* o schema di legge, detto d'appropriazione, che autorizza il governo ad impiegare i fondi concessi nel modo indicato dal *bill*.

Il rigetto del *bill* d'appropriazione per parte della Camera dei comuni, porterebbe per conseguenza l'annullamento del bilancio e l'impossibilità dell'amministrazione. Ma la Camera non ha mestieri di ricorrere a siffatto espediente eroico per costringere a ritirarsi un gabinetto che volesse imporsi malgrado la maggioranza. Basterebbe il differimento della discussione del bilancio stesso e del voto del *bill*. Tale sospensione non potrebbe a meno di costringere il governo a ritirarsi, e far luogo ai designati dalla maggioranza della Camera, quantunque altra volta il secondo Pitt trovasse modo di eludere e scongiurare siffatta necessità per via di espedienti, che oggi sarebbe difficile di porre in opera.

In somma la Camera dei Comuni che tiene, come suol dirsi, nelle sue mani i cordoni della borsa, può volendo mettere in secco il vascello della monarchia, togliendogli le acque, e la importanza capitale di siffatta facoltà basta ad assicurarle la supremazia, se pur non si voglia dire l'assoluta potestà politica sulla intera nazione.

Potere Giudiziario.

Oltre alla sua giurisdizione speciale in materia dei propri privilegi, ed alla ordinaria della Camera alta come suprema corte d'appello, e come foro privilegiato dei pari, il parlamento ha altresì giurisdizione effettiva sulla vita, sulle sostanze, sulla libertà e sull'onore dei privati cittadini, in quanto esso può per via di legge speciale, resa nelle forme ordinarie, statuire la condanna di una o più persone a delle pene determinate.

La Camera dei Lordi è ancora la corte suprema politica del giudizio dei grandi colpevoli verso lo Stato, posti in accusa dalla Camera dei comuni.

Le condanne speciali emanate dal parlamento contro determinate persone sotto forma di legge sono di due specie: *bill of at-*

Digitized by Google

ainder la maggiore che importa la pena della vita, della perdita dei beni e della degradazione estesa ai dipendenti del condannato: e *bill of attainder*, o *of pains and penalties*, importante la condanna a pene più o meno gravi.

Tali sentenze legislative rese senza obbligo alcuno di speciale procedura si applicano alla fellonia, agli attentati o delitti pei quali nè la legge scritta, nè il diritto consuetudinario hanno previsto una pena speciale, e nessuna corte di giustizia ha facoltà di prosciogliere il condannato.

Di siffatta speditiva giustizia fecero grande uso ed abuso i Tudor, in ispecie sotto Enrico VIII, per levarsi d'attorno avversarii incomodi e pericolosi, e il parlamento sotto gli Stuardi per attenuare l' influenza della corona la quale apertamente cospirava per l'assoluto potere e pel diritto divino.

L'ultimo bill di penalità colpì nel 1820 la regina Carolina moglie di Giorgio IV. Si dichiarò sciolto il suo matrimonio, e decaduta dalla dignità regale.

Quantunque mostruosa pei giorni nostri, non si potrebbe assicurare che siffatta esecuzione giuridico-politica sia oggimai estranea alle idee del parlamentarismo inglese.

Il giudizio dei grandi colpevoli verso lo Stato viene svolto alla Camera dei pari sull'accusa (*impeachment*) inoltrato dalla Camera dei comuni.

I giuristi e gli statisti inglesi definiscono il diritto di siffatta accusa e l'obbligo dei Lordi d'instaurare il giudizio « come la più grande guarentigia di sicurezza pel reame, e per la conservazione della libertà e dei diritti di tutti ». L'*impeachment* si applica solo ad una violazione d'un diritto riconosciuto oltre i casi previsti da leggi speciali, per parte di persona troppo altolocate per essere rimessi al giudizio dei Tribunali ordinarii.

A complemento di queste spiegazioni, aggiungono i più noti scrittori di diritto pubblico, che i ministri e gli alti funzionari dello Stato non debbono soltanto tenersi responsabili della legalità, ma ancora della equità, della opportunità e della utilità dei loro atti, e che non solo si rendono colpevoli per mancanza di zelo o per abuso di potere nell' esercizio delle loro funzioni, ma eziandio coll'accettazione di incarichi superiori alla loro capacità ed alle loro forze.

E siccome la legge non riconosce propriamente dei ministri

Digitized by Google

responsabili nel senso costituzionale moderno della parola, poichè in diritto il potere esecutivo è nel re soltanto, il quale deve fare eseguire le leggi dal suo consiglio privato, di cui i ministri parlamentari non sono che membri, con uffici ed attribuzioni reali o nominali, così l' *impeachment*, non si limita alla messa in accusa dei ministri soltanto, ma altresì dei grandi funzionari e dignitari dello stato.

Non ha effetto la sovrana amnistia per i processi di stato alla Camera dei Lordi sovra un *impeachment* dei Comuni, e la corona ha soltanto il diritto di grazia dopo la condanna, la quale però non viene resa se non dopo il rinnovo della mozione d' *impeachment* per parte dei comuni.

In realtà il governo di gabinetto ha scemato e di molto la opportunità e più ancora la probabilità di nuovi esempi di *impeachment* per parte della Camera, nella cui maggioranza si costituisce il gabinetto, e si scelgono i funzionari ai quali quella misura di rigore dovrebbe applicarsi.

VIII.

Il Governo parlamentare.

La Camera dei Comuni governa adunque difatto l' Inghilterra per mezzo del gabinetto, il quale non è altro in sostanza se non un comitato della camera stessa, designato tassativamente dalla maggioranza alla Corona, con una o più votazioni abbastanza esplicite, da renderne indispensabile la nomina.

Per tal modo non è soltanto il controllo che la Camera si è riservata sul governo, ma è il governo stesso che ella è venuto ad assorbire, con una formola pratica che le permette di far tutto senza responsabilità : anzi vincolando l'altrui responsabilità verso se stessa.

Non avvenne senza contrasti la costituzione del governo di gabinetto, la quale non è ammessa nè dalla legge nè dalla tradizione; anzi non esiste ancora legalmente in Inghilterra il ministero responsabile come dicemmo, e prima che il parlamento acquistasse la preponderanza che ha oggi negli affari di Stato, fu assai male accolta la innovazione di un governo di gabinetto, sot-

Digitized by Google

to il secondo Stuart, tanto più che l'iniziativa partiva dalla Corona che voleva con ciò rafforzare il suo potere.

Ma più tardi il parlamento comprese che il mezzo adoperato dal re per esercitare con maggiore sicurezza il sommo potere poteva molto convenirgli per disporre anche del potere esecutivo che solo gli mancava, e il governo di gabinetto fu stabilito, coll' obbligare la corona, ridotta già all'estremo ed alle sole apparenze della reale prerogativa, a rinunziare anche al diritto di scegliersi i suoi consiglieri più importanti, e di nominare quelli che mano mano le venissero dal parlamento indicati.

E poichè la Camera dei Comuni coll' esclusiva sua competenza nell'argomento della finanza ha finito per concentrare in se stessa la somma autorità politica ed essere nel fatto da se sola tutto il parlamento, il gabinetto si forma da essa e per essa, coll' aggiungere bensì un numero più o meno grande di membri della camera alta, ma tutti legati colla frazione della maggioranza della camera bassa.

Ciò è tanto vero che se nella camera bassa, a cagione d'esempio, una maggioranza Whigs obbliga il gabinetto Tories a ritirarsi, la esistenza di una imponente maggioranza tories nella camera dei Lordi non impedirà la formazione di un ministero whigs.

Il potere dei ministri è grandissimo, e l' autorità tanto maggiore, quanto più grande la fazione che li prese a capi. Alle determinazioni collegiali del gabinetto che la legge non riconosce, il Sovrano non assiste mai, ma gli vengono comunicate a cura dei singoli segretari di Stato.

Un gabinetto parlamentare si regge più che per una savia amministrazione, per gli espedienti che trova onde contentare e conservare la maggioranza. Finchè questa lo appoggia, il gabinette è sicuro del potere. La maggioranza presto si sposta e si confonde per nuovi avvenimenti, la sapienza di Salomone e l' integrità di Aristide non preserveranno certo il ministero dalla caduta.

Ad ogni modo non può negarsi che sotto il regime di gabinetto l' Inghilterra ha raggiunto il maggior grado della sua potenza, e se numerose sono le censure che vengono fatte a tale sistema di governo, esso ha incontrastabilmente il vantaggio d'essere l'espressione della opinione dominante e di piegarsi alle eventualità, rispondendo ai bisogni dei tempi.

Digitized by Google

Un gabinetto nominato in tempo di completa pace non sarà certamente il più adatto a reggere la cosa pubblica allo scoppiare della guerra; ma un voto della camera su qualsiasi argomento basterà per additare alla Corona chi deve sostituire, e l'interesse stesso (a non dir altro) degli uomini di parte, promuoverà questo voto, affretterà questa crisi e porterà al potere i ministri che rispondono alla situazione.

Il gabinetto si compone generalmente di quindici a diciotto membri. Il primo Lord della Tesoreria, presidente del consiglio; il Lord alto cancelliere, il cancelliere dello scacchiere, i segretarii di stato per l'interno e gli affari esteri, le colonie, la guerra e l'indice, il Lord presidente del consiglio privato, il primo Lord dell'ammiragliato, il presidente del Dicastero del commercio, e di quello dell'assistenza dei poveri; il Lord del sigillo privato, e il Direttore generale delle poste e il cancelliere del Ducato di Lancastro. Il Luogotenente generale e il segretario generale dell'Irlanda appartengono eziandio spesso al gabinetto.

Un cambiamento de' ministri è causa del licenziamento di circa sessanta funzionarii alti e dignitosi di Stato, i quali vengono surrogati da altrettanti eletti dal nuovo gabinetto, ossia dalla maggioranza parlamentare.

Il primo Ministro o presidente del consiglio esercita un'autorità di fatto, se non di diritto su tutto il gabinetto. Il primo Lord della Tesoreria, che è il dignitario più alto del gabinetto può essere un membro della camera alta; ma il capo del gabinetto, qualunque sia il suo titolo nel Ministero, deve essere preso dalla Camera dei comuni.

Rigorosamente parlando la perdita sola del suffragio della maggioranza dovrebbe decidere il gabinetto a ritirarsi, però non è raro il caso di crisi ministeriale determinata da voti favorevoli di deboli maggioranze. Più raro ma non unico quello di un gabinetto reggentesi qualche tempo con una maggioranza contraria. Ma ciò non si è verificato nè può avvenire che in tempi affatto eccezionali e ove la forza delle cose e degli avvenimenti sovrasti anco alla volontà della fazione.

Digitized by Google

IX.

L 'ordinamento giudiziario e il Giurì

La legislazione inglese è , come fu detto , consuetudinaria o scritta. La prima si compone di antichi costumi, che han forza di legge, alcune delle quali sono applicabili per tutto il regno; altre speciali, ed in vigore solo in alcune località.

La legge scritta comprende poi la collezione degli atti del Parlamento, in tutto 44 volumi, e d'ordinario s'accresce ogni anno di un mezzo volume.

Poichè si ha l'usanza di non abrogar mai le leggi, anche quelle di cui non si fa più uso, avviene che le consuetudinarie sono disordinate, contradittorie, spesso inesplicabili e numerosissime. I legisti possono quindi con facilità trovare tutto quello che loro torna comodo, frugando nell' immenso arsenale della patria legislazione, e per questa ragione coloro che sono avvezzi ad ammirare i codici scritti ed ordinati, alzano alte grida contro la legislazione inglese che dicono vecchia e barbara.

E le difficoltà diventan maggiori per la multiforme organizzazione giudiziaria, avanzo in gran parte del medio evo, e che gli uomini più autorevoli del paese vorrebbero riformata.

Vi ha Corti di giurisdizione generale comuni a tutto il paese ed a tutte le classi de' cittadini; Corti di giurisdizione speciale; Corti di giurisdizione locale. In quanto alla giustizia criminale vi sono le corti de' magistrati, delle piccole sessioni di polizia; delle sessioni trimestrali; le corti d'assise; la corte centrale criminale; la corte dei casi riservati alla corona; del banco della regina; della camera dello scacchiere; del lord alto siniscalco; l'alta corte del Parlamento o Camera de' lordi.

Per la giustizia civile vi ha la corte della legge comune e le corti di equità. Le prime si suddividono in dieci corti di diverse denominazioni; quelle che compongono la giurisdizione d'equità in cinque.

In quanto alla giurisdizione speciale vi è la corte de' divorzi e cause matrimoniali, le ecclesiastiche, le militari, le marittime, le commerciali ed industriali, le forestali, del consiglio privato X.

Infine vi sono corti di giurisdizione locale, come parecchie che si trovano solo nella città di Londra.

Digitized by Google

L'organizzazione giudiziaria della Scozia è del tutto differente da quella dell' Inghilterra, ed è assai più semplice.

Non può negarsi certo che il sistema è complicato; ma esaminandone accuratamente l' organismo e il modo onde funziona, è forza concludere che anche l' ordinamento giudiziario è in perfetta armonia con le altre instituzioni che tengono in fiore la libertà inglese, e che pure nell' amministrazione della giustizia è sempre il popolo che si governa da se medesimo.

Nella giustizia criminale il primo grado di giurisdizione, che potrebbe dirsi sommaria, è costituita dalle corti di polizia e dei magistrati, che hanno le medesime facoltà e nelle quali non interviene mai il giurì.

In secondo grado troviamo le corti che giudicano con l' assistenza del *piccolo giurì* gl' individui messi in stato d' accusa dal *gran giurì*; infine le corti de' casi riserbati, la corte del banco della regina, della camera dello Scacchiere, del lord alto siniscalco, e della camera dei lord, che sono gradi di giurisdizione eccezionale.

In quanto alla giustizia civile — Le corti di contea giudicano da prima le cause inferiori a 1250 franchi.

Le tre corti superiori della legge comune, (banco della regina, dibattimenti comuni, e dello Scacchiere, che possono considerarsi come formanti tre camere d' una medesima corte, poichè è lievissima la differenza della giurisdizione delle medesime) giudicano in appello le cause trattate nelle corti di Contea, e in prima istanza quelle superiori a 1250 franchi. La giurisdizione civile di legge comune si riduce in sostanza a quattro gridi di giurisdizione: Corti di contea — Corti superiori di legge comune — Camera dello Scacchiere — Camera de' Lord.

I giudici di una corte d'assise o d' una corte di sessione trimestrale, in cui si è profferita una sentenza di condanna, possono riservare una quistione di diritto, sollevata ne'dibattimenti, per sottoporla alla corte di revisione che decide in ultima istanza. La decisione presa dal giudice di sottomettere una quistione di diritto alla corte de' casi riservati, sospende l'esecuzione della sentenza.

La corte dell' alto lord siniscalco è una giurisdizione tutta eccezionale. Le sue sole attribuzioni consistono in giudicare i pari del Regno-unito quando la camera dei lord non è aperta.

Digitized by Google

Delle tre corti superiori della legge comune, la principale è quella del *Banco della Regina*. Essa è composta di un presidente che ha il titolo di lord giudice in capo d'Inghilterra, e di quattro giudici nominati dal sovrano, che non possono essere revocati se non per una petizione delle due camere del Parlamento.

Alcune cause criminali possono essere portate d'avanti alla corte del banco della regina, e tutte le civili, ad eccezione di quelle relative alle pubbliche rendite, che sono riservate allo Scacchiere.

La corte del banco della regina è investita dal diritto di sorveglianza sopra i tribunali inferiori, perchè non abbiano a dipartirsi da' limiti dell'autorità che è loro confidata dalla legge.

Le due altre corti della legge comune (quella de' comuni dibattimenti e quella dello scacchiere) si compongono anche esse di un lord giudice in capo e di quattro magistrati, nominati dal re e che non possono essere revocati anche essi, se non in forza di una petizione delle camere.

La corte *della camera dello Scacchiere* tratta gli appelli contro le decisioni delle tre corti della legge comune.

Le corti *di cancelleria* costituiscono poi la più alta giurisdizione del regno, ed hanno il potere di annullare i brevetti del sovrano, che fossero contrari alla legge.

Son composte dall' alto lord cancelliere e da tre vice cancellieri. Contro le loro sentenze si può appellare alla Corte dell'alto Lord Cancelliere, od alla corte d'appello della Cancelleria; e contro le decisioni di queste Corti si può in ultimo ricorrere alla Camera dei Lord, che ha il potere di decidere di nuovo non solo sulle questioni di diritto, ma anche su quelle di fatto. Giudica secondo la legge comune, o secondo l' equità; annulla la sentenza o rimanda l' affare davanti un'altra corte per essere giudicato di nuovo.

Capo della magistratura è il Lord alto Cancelliere, consigliere della corona, presidente della Camera dei Lord e della corte di Cancelleria, membro del consiglio privato, il quale nomina i giudici, fra gli avvocati che hanno non meno di sette anni di pratica. Seguono il vice-cancelliere, i lord giudici delle corti superiori nominati dal Sovrano, di poi i giudici delle contee e delle corti di polizia; e accanto a questo corpo retribuito, si trovano in ciascuna contea i giudici di pace, magistrati scelti dal sovrano

Digitized by Google

in numero illimitato, fra i proprietari fondiarii, e che hanno funzioni interamente gratuite.

Il Ministero pubblico non esiste in Inghilterra; le azioni criminali sono provocate dalle parti lese o nei casi gravi dalla corona.

I giureconsulti della corona hanno l' incarico di dare il loro parere intorno a tutte le questioni legali che vengono loro sottoposte, particolarmente su quelle di diritto internazionale.

Lo sceriffo deve vegliare alla esecuzione delle decisioni della giustizia. Dipendono da lui i *Coroner*, ufficiali salariati che debbono principalmente informarsi di tutti i casi di morte accidentale e violenta.

Ciascuno può difendere personalmente i proprii affari; ma vi ha tre classi d' avvocati. Il privilegio di conferire il titolo di avvocato appartiene a quattro corporazioni, rette da costumanze antichissime, non stabilite da nessuna legge, ma libere associazioni. Per essere riconosciuto quale avvocato, oltre 36 pranzi che debbono darsi ad una delle dette corporazioni, fa uopo sostenere un esame, e tenere nel periodo di due anni alcune conferenze. Gli avvocati più rinomati prendono il titolo di consiglieri della corona.

Essi non possono allora assumere le difese di un accusato, senza averne avuto speciale permesso. Fra i consiglieri della corona sono ordinariamente scelti i giudici delle corti superiori.

Oltre gli avvocati vi sono i procuratori, divisi in due classi, incaricati dell' esame degli affari e di preparare la procedura. Per essere nominato procuratore si deve subire un esame, ed essere stato durante 5 anni scrivano presso un procuratore.

Ma questo ordine giudiziario risponde alla sua missione? È un freno efficace agli altri poteri dello stato?

Certo che sì, perocchè i difetti del sistema sono largamente compensati dall' eccellente magistratura, e dalla saviezza dei giurati.

In nessun paese i giudici sono più autorevoli, inamovibili ed indipendenti da' partiti politici; ma nel medesimo tempo sono essi nominati dal sovrano, o dal lord alto cancelliere, che è il presidente della camera de' lord, cioè dal potere conservatore per eccellenza.

Il giurì dall'altra parte è costituito da elementi che hanno sì grande interesse per conservare l'ordine pubblico e la retta am-

Digitized by Google

ministrazione della giustizia, che non vi è a temere che diventino parziali, non curanti de' propri doveri, o che si lascino spaventare o corrompere da' colpevoli.

E nell'amministrazione della giustizia sì civile che criminale, il giurì ha una parte considerevole. Secondo la legge del 22 giugno 1825, può essere giurato ogni inglese domiciliato in Inghilterra che abbia 21 anno, non sia stato convinto di crimini capitali ed infamanti e possegga nella contea una rendita *fondiaria da 10 a 20 lire sterline*, secondo i casi, od occupi una casa di 15 finestre almeno, o paghi la tassa dei poveri. Sono esclusi coloro che hanno più di 60 anni, i pari, i giudici regi, i ministri della chiesa, gli avvocati, i membri del collegio di medicina, i chirurghi e farmacisti esercenti, gli uffiziali di terra e di mare e quelli della casa reale, i preposti alle contribuzioni, i sottosceriffi ed altri ancora.

I capi della parrocchia coi preposti alla tassa dei poveri formano la prima lista, e poichè questi sono indipendenti da ogni relazione di partito, le liste locali riescono composte di coloro nei quali può aversi piena confidenza.

Nondimeno le liste sono affisse alle porte delle chiese e chiunque può reclamare per farle correggere.

Si vogliono trovare uomini pratici, di onesta condotta, di buon senso, di sicura esperienza.

I teorici, i dotti, i legisti per quanto degni di stima non sono reputati idonei; perchè sebbene ottimi nel decidere il diritto, si credono ignari generalmente delle condizioni della vita reale.

Il giurì d'accusa si chiama il *grande giurì*, e quello di giudizio si denomina il *piccolo giurì*.

Sono in realtà due istituzioni distinte fra loro. Il gran giurì si compone, *di tutti i notabili della contea e di tutti gli uomini che hanno un censo elevato od interesse* al mantenimento della pace ed alla conservazione dell'ordine pubblico.

In sostanza vige il sistema della giustizia pubblica, la giustizia del paese. L'essere giurato non è solo un obbligo ma è un diritto politico che si esercita e conserva gelosamente, e che non s'acquista se non si hanno i requisiti necessari, e principalmente l' interesse a guarentire l'ordine sociale, che non può conservarsi senza una imparziale amministrazione della giustizia.

Ed il potere giudiziario deve ancora vegliare all' osservanza

Digitized by Google

delle leggi di ordine amministrativo, all' andamento ordinario dell'amministrazioni locali.

I giudici stipendiati dallo stato decidono delle cause criminali più gravi e del diritto privato in tutte le sue ramificazioni; i giudici di pace, onorifici, giudicano soltanto de' dèlitti minori, delle controvenzioni, e sono i veri amministratori della contea. Indipendenti dal potere esecutivo come da' corpi elettivi, la sola corte del Banco della regina ha il diritto di invigilare su di essi, di tenerli nei limiti de' loro doveri, sindacarli nell' esercizio della loro giurisdizione ed anche condannarli per abuso di potere o per prevaricazione.

Il potere giudiziario è la più efficace garenzia della libertà. Ognuno può essere sicuro che insino a tanto che esercita i suoi diritti ne' modi determinati dalla legge, nessuna autorità o privato può impedirgliene l' esercizio.

VIII.

L' Amministrazione Centrale

La vera distinzione di un potere centrale da' poteri locali ebbe origine nel medio evo, ed è un vero progresso della sociabilità umana.

Il potere centrale compie una funzione di cui non ve ne ha altra più importante. Rappresenta la vita della nazione, crea l'unità e la conserva, raggruppando intorno a sè le diverse associazioni sparse sul territorio. Promulga le leggi e vigila perche siano eseguite; non appena scorge un pericolo vi appresta il rimedio; impedisce la lotta e proclamando un interesse comune, conduce coteste diverse associazioni al componente dei fini altissimi della umana natura.

Ma l'importanza del centro non deve essere a danno della autonomia dell'amministrazione locale. Or è avvenuto che per l'indole speciale di alcuni popoli, pel corso della loro civiltà, il centro, raccolte troppo in sè le forze della nazione; ha voluto esercitare larghe facoltà sull' indirizzo e andamento dell' amministrazione locali, alle quali si è imposto tenendole in una perpetua dipendenza più che tutela, per mezzo di un suo personale stipendiato, costituito in dipendenza gerarchica.

Digitized by Google

Pel corso medesimo della civiltà e indole speciale è avvenuto ancora presso altri popoli, che l'amministrazione delle province è stata lasciata alle autorità locali, non stipendiate da chichessia e senza dipendenza gerarchica.

Questo sistema ha trovato la sua completa attuazione in Inghilterra, ove anche oggi l'autorità gerarchica del governo centrale, ha poteri meno estesi che negli altri stati del continente europeo. Le contee, le parrocchie, i borghi, hanno amministrazione affatto distinta, si reggono da sè, a un dipresso come nel medio evo, e con tutte le riforme fatte dal 1835 al *Self governement*, pure anche oggi il potere centrale non esercita che solo sulle città costituite in corporazione una sorveglianza assai limitata.

Il potere centrale è principalmente costituito da' ministri di Stato, da cui l'amministrazione prende le mosse. L'esperienza non ha ancora trovato una partizione razionale ed irrevocabile dei Ministeri, nè la scenza amministrativa potrebbe determinarne il numero.

Le amministrazioni pubbliche che han sede a Londra sono, la tesoreria, il consiglio privato (comitato di commercio e di educazione); il dipartimento dell'interno; quello degli affari esteri, delle colonie, della guerra, delle Indie, l'ammiragliato, l'ufficio della legge dei poveri e dipendono in modo più o meno diretto da questi dipartimenti alcune altre amministrazioni secondarie; tali sono, l'amministrazione delle poste, la commissione dei lavori pubblici

Non vi è un ministro speciale dei lavori pubblici, d'istruzione pubblica, non del culto, non della giustizia, e non vi ha neppure come spesso si trova nel continente, un ministro di polizia. Quello della guerra non fu istituito che nel 1854.

In ogni ordinato governo si vuol trovare un modo affinchè la partizione dei Ministeri, si accordi coll'unità dell'azione amministrativa, e l'esperienza ha dimostrato che il miglior mezzo per venirne a capo, è l'istituzione di un consiglio dei Ministri, coll'obbligo di raccogliersi in tempi determinati, per discutere collegialmente gli affari più gravi. A capo dei Ministri, vi sarà la presidenza, la quale non deve solo dirigere la discussione del consiglio, ma richiamare gli altri verso la meta comune che hanno stabilito di raggiungere. La responsabilità deve essere solidale, per le risoluzioni più importanti prese da ciascuno di essi.

Digitized by Google

In Inghilterra l'autorità che esercita il capo del gabinetto sugli altri suoi compagni è piena ed assoluta.

Sovente si è discusso se fosse meglio comporre la gerarchia amministrativa di *Agenti* o di *collegi*, e le opinioni sono state diverse. È parso ad alcuno che la persona singola sia più energica e creativa; laddove la responsabilità si annulla, allorchè la risoluzione è effetto di un voto di maggioranza, come avviene nei collegi. È questa l'opinione dello Stahl e di Stuart-Mill. E vi ha altri che credono che i collegi siano una maggiore garenzia di giustizia e di libertà. La teoria è poi in diverso modo applicata. Nei popoli nordici, predominano i comitati e le giunte, ed amministrano ancora corpi deliberanti ed esecutivi. Nei popoli latini avviene il contrario, e vige la ripetuta massima che il deliberare è il fatto di parecchi, l'eseguire il fatto di un solo. In verità ammendue i sistemi han dei vantaggi e dei difetti, e solo l'esperienza può dimostrare, come l'organica amministrativa debba comporsi insieme di agenti e di consigli ed ordinarsi in guisa che rendono più spedita e regolare l'amministrazione.

È innegabile che un agente unico vede, giudica, e più speditamente eseguisce e con piena responsabilità; ma un collegio discute e delibera, benchè sia soggetto a lungaggini, con maggior senno ed imparzialità. A moltiplicare i collegi si accrescono gl'indugi; ma non sempre la migliore amministrazione sarà quella che in grazia della prontezza sacrifica la prudenza e la maturità nelle sue operazioni.

Nel Regno Unito predominano i Comitati e le Giunte; ma dove l'azione dev'essere più spedita, si dà agli agenti pieno potere sotto la loro responsabilità, la quale non è solo di nome ma veramente efficace, perocchè è affatto distinto il potere giudiziario dall'amministrativo.

Gli uffiziali ministeriali sono puramente esecutivi; i soli giudiziari hanno una giurisdizione. Ogni funzionario, qualunque sia il titolo o grado, poichè è responsabile dei propri atti, può essere chiamato d'innanzi a' tribunali ordinarj dalla parte che si crede lesa, senza alcuna preventiva autorizzazione, anche quando gli atti fossero stati commessi nell'esercizio di pubbliche funzioni.

Come regola generale, il potere esecutivo non esercita sulla decisione degli affari più importanti alcuna autorità nè legislativa nè giudiziaria, non potendo far rescritti o istruzioni, piaga

Digitized by Google

funesta della burocrazia nella maggior parte degli stati del continente europeo.

Il centro di gravità del governo inglese è certo nelle finanze, di cui l'amministrazione appartiene allo stato solo, senza cooperazione per parte dell'autorità locali. Le tasse comunali sono affatto distinte dalle governative.

I ministeri sono organizzati diversamente l' uno dall'altro. In tutti però oltre il segretario di Stato (ministro) vi ha due sottosegretari di Stato, l'uno *parlamentare* o politico che và via col ministro, l' altro *permanente* che non si occupa che della amministrazione e non cade al cambiamento del gabinetto. Vi sono consigli ed ispettori, ed in alcuni comitati o direzioni speciali. Or diciamo più particolarmente dei singoli ministeri.

Dipartimento dell' Interno.

L' amministrazione dello stesso viene affidata ad uno dei principali segretari di Stato di S. Maestà. Dipendono da lui due altri sotto segretari di Stato, uno scrivano in capo e 24 scrivani e impiegati di diversi gradi.

Il segretario del Ministero dell'Interno, controfirma le nomine riguardanti i grandi ufficiali, è commissario *ex ufficio* della legge dei poveri, dei lavori pubblici, dell'ufficio di commercio, è membro del comitato di educazione, guardiano del museo brittannico; è investito di certe attribuzioni particolari in quanto al cerimoniale di corte. Notifica pure le dichiarazioni di pace e di guerra, la conclusione dei trattati etc.

Le Corti di polizia che esercitano nella metropoli, la giurisdizione delle corti di piccole sezioni, dipendono dal Segretario di Stato per l'interno, il quale nomina i magistrati, determina il numero degli agenti di ciascuna delle corti, e ricevono i rapporti che i magistrati devono indirizzargli quattro volte in ogni anno.

La polizia preventiva è sotto la sua alta direzione. Nomina o rimuove, senza obbligo di doverne allegare la ragione, i commissari i constabili della metropoli (ad eccezione di quelli per la city che li nomina il consiglio comunale). La polizia della metropoli si estende per uno spazio di sette miglia attorno la Charing, Gross e conta 5513 agenti.

Un fondo speciale di una ritenuta del 2 e 50 per °/₀ si preleva

Digitized by Google

dallo stipendio degli agenti e dal prodotto di certe ammende, e con questo si accordano gratificazioni o pensioni di ritiro ai constabili.

Nelle contee o borghi la polizia è uno dei rami dell'amministrazione locale, la quale nomina, paga, o destituisce i commissari e gli agenti. Il governo v'interviene in pochi casi, quando deve approvare le misure prese dai magistrati riuniti in sezione trimestrale, pei servigi delle contee e dei borghi.

Ma il personale di polizia sia a carico dello Stato o delle amministrazioni locali, non è certo scarso. In Inghilterra e nel paese di Galles vi sono 22161 Agenti. La spesa totale fu per l'anno 1862 di L. 1,596,993 sterline, delle quali 385,740 lire sterline sono a carico dello Stato.

Il dipartimento dell'interno esercita ancora la polizia segreta e dispone senza obbligo di rendiconto di 250,000 franchi assegnategli ogni anno dal parlamento. Prende le misure relative alla salute pubblica, alla creazione dei distretti, alla nomina dei Commissari per l' amministrazione dell'atto sulla costruzione della metropoli, all'approvazione delle tasse sui funerali e seppellimenti, all'esame dei regolamenti adottati dalle autorità locali per le fiere e mercati. Assume le informazioni sulla moralità dei cittadini; tratta tutte le quistioni di grazia, le commutazioni di pena, poichè egli è anche incaricato della sorveglianza dei condannati. E sono del pari sottoposti alla sua approvazione, tutti i regolamenti progettati dal Cancelliere dell'università di Londra, per ottenere i gradi di Cancelliere nelle arti, maestro nelle arti, Cancelliere o dottore in legge, medicina o chirurgia.

Officio del Commercio.

Questo dipartimento abbraccia nove differenti servizi; cioè il servizio generale, il dipartimento della marina mercantile, il dipartimento delle strade ferrate, della statistica, dei cereali, il metereologico; l'ufficio di registrazione di marina, dei disegni, delle compagnie di azionisti.

Il *servizio generale* tratta specialmente tutte le questioni che non entrano nelle attribuzioni degli altri otto dipartimenti. Ha l'incarico dell'esame degli affari più importanti; conserva le relazioni fra il governo ed il commercio del paese, riceve i recla-

Digitized by Google

mi dei commercianti e tutela i loro interessi; corrisponde colle altre amministrazioni per le quistioni relative alle tariffe delle dogane, ai trattati internazionali di commercio, agli affari commerciali delle colonie e alle loro relazioni colla metropoli in quanto riguarda la marina mercantile.

Il *dipartimento della marina mercantile* si occupa poi delle numerose questioni relative alla costruzione ed alla conservazione dei fari del regno unito e delle colonie, della amministrazione dei fondi della marina mercantile, dell'esame degli ufficiali della marina mercantile, della regolarizzazione degli uffici marittimi locali, dei sussidi o ricompense che si accordano per fatti di salvamento etc.

Il *dipartimento delle strade ferrate* è incaricato di ricevere i progetti dei *bill*, a presentare al parlamento i piani delle linee progettate, come pure i *bill* ed i piani pei cambiamenti da farsi alle linee di già concesse, dare un avviso sopra tutti i progetti, come pure sopra lo scioglimento delle compagnie e sull' abbandono delle strade concesse; fare dei rapporti al Parlamento sopra le domande di concessione d'una stessa linea, chiesta da due compagnie e preparare le informazioni.

Ordina ai propri ispettori d'ispezionare tutte le nuove linee prima che la compagnia le apra alla circolazione, di trasferirsi sopra luogo e di prendere cognizioni sopra gli accidenti avvenuti, di sorvegliare l'esecuzione degli atti del Parlamento, di vigilare sull'osservazione delle tariffe fissate dall'atto di concessione, ed alla buona custodia del materiale.

Il *dipartimento delle strade ferrate* prepara i diversi rapporti statistici sopra le finanze, traffici, accidenti etc. che devono essere sottoposti al Parlamento, e le compagnie hanno l'obbligo di fornirgli in proposito tutte le informazioni necessarie.

Il *dipartimento di statistica* è particolarmente incaricato di radunare e pubblicare tutti i documenti statistici concernenti la amministrazione commerciale, cioè: i rapporti mensuali sopra il commercio e la navigazione del Regno-unito; lo stato annuale del commercio e della navigazione del Regno unito con i paesi esteri, un riassunto annuale delle diverse statistiche del Regno unito, relativamente agli ultimi quindici anni, lo stato del commercio e della navigazione dei paesi stranieri, lo stato del commercio e della navigazione delle colonie inglesi; e diversi docu-

Digitized by Google

menti statistici variatissimi conosciuti sotto il nome generale di miscellanee statistiche.

Questo dipartimento pubblica parimenti ogni anno, un quadro dei cambiamenti avvenuti nelle tariffe delle dogane dei paesi esteri, finalmente fornisce agli altri uffici di commercio tutte le informazioni statistiche delle quali essi possono aver bisogno.

Un capo del dipartimento di statistica ed un assistente, collo ajuto di un certo numero di commessi, hanno l'incarico di questa parte di amministrazione.

Il *dipartimento dei cereali* è diretto da un funzionario detto controllore, il quale ha l'incarico di raccogliere tutte le informazioni relative al prezzo dei cereali ed a pubblicare le mercuriali.

Il *dipartimento metereologico* è stato recentemente creato per riunire le osservazioni metereologiche fatte in tutte le parti del mondo e di pubblicarne i resultati. Esso invia istrumenti scientifici nei diversi porti del regno, come pure a certe persone, principalmente ai capitani di vascelli mercantili che gli trasmettono le loro osservazioni.

Esso dà pure alla navigazione gli avvisi che crede utili, quanto alla probabilità dell'avvicinarsi di tempesta o di qualunque altro pericolo.

L'*officio di registrazione*, ha l'incarico di registrare tutti i marinaj impiegati a bordo dei vascelli inglesi, di ricevere e di esaminare i libri di *certificato*, e di fornire al pubblico tutte le cognizioni necessarie sopra la situazione degli uomini che fan parte degli equipaggi dei vascelli di commercio.

L'*officio di registrazione dei disegni* ha l'incarico di registrare i disegni e di rilasciare i certificati prescritti dalla legge; il pubblico è ammesso, pagando un piccolo tributo, a prendervi cognizione dei disegni e modelli depositati.

Da ultimo l'*ufficio di registrazione delle compagnie di azionisti*, ha l'incarico di registrare prima della loro pubblicazione i nomi dei membri che le compongono ed una serie di altre informazioni indicate nella legge.

Comitato di Educazione.

Il Comitato del Consiglio privato per l'educazione costituisce il dipartimento della pubblica istruzione.

Digitized by Google

Il lord presidente del consiglio privato è per diritto, capo di questa amministrazione; ma l'autorità appartiene in realtà, al vice presidente del comitato, sotto gli ordini immediati del lord presidente.

Il dipartimento dell'educazione è incaricato di propagare la istruzione, venendo in ajuto all'iniziativa individuale o collettiva dei cittadini, perocchè il governo non prende mai parte all'istruzione secondaria o superiore.

Tutti i collegi non hanno sorveglianza o restrizione alcuna, tranne quella imposta da certi usi e da quel rispetto che ogni Inglese ha della legge.

In quanto alle università, esse sono la vera meraviglia della Inghilterra; ivi, dice Montalembert si forma quasi esclusivamente la classe dirigente del paese.

Si compongono di una serie di collegi, di cui ciascuno è del tutto indipendente da tutti gli altri, e può liberamente fare i regolamenti ad amministrare le sue proprietà.

L'amministrazione è tenuta da un senato, eletto da tutti i maestri e diviso in due camere; la *convocazione* e la *congregazione*. Alcun memoriale non può essere sottoposto al senato senza essere stato preventivamente approvato dal Consiglio settimanale, composto dal direttore del collegio, dai professori e dai dottori. Il vero amministratore è il vice cancelliere eletto ogni anno fra i direttori dei collegi.

La maggior parte delle università comprendono quattro facoltà; arti, medicina, diritto e teologia. Ciascuna di esse stende il programma degli studi, e non è per alcun modo sotto la dipendenza del potere esecutivo. È in queste vecchie università, dice Montalembert, che si formano quelli spiriti pratici e serii non meno che liberali.

Sino a tanto che esse conserveranno la loro indipendenza e la loro attuale organizzazione, si può essere certi che la vecchia società inglese conserverà altresì una armata di campioni energici intelligenti e devoti ».

Ministero degli Esteri.

È capo di questo dipartimento un segretario di stato responsabile, assistito da due sotto segretari di stato, da un sotto segretario aggiunto e da molti altri impiegati.

Digitized by Google

Il segretario di stato propone al Re la nomina degli ambasciatori e de' consoli, è incaricato di tutto ciò che si riferisce alle relazioni internazionali, conclude i tràttati, e veglia alla esecuzione della legge contro la tratta dei negri.

L'Inghilterra è rappresentata all'estero da agenti diplomatici di cinque gradi differenti, ambasciatore, inviati straordinarii, ministri plenipotenziari, ministri residenti, incaricati d' affari. Ed inoltre da consoli generali, vice consoli, e agenti consolari.

Ministero della Guerra

Questo dipartimento venne creato nel 1854, ed oggi è diretto da un segretario di stato, il quale ha funzioni puramente politiche ed amministrative, e d'ordinario si sceglie per ministro della guerra non un militare, non un personaggio politico. Questi, sulla proposta del comandante generale, approvata dal gabinetto, apparecchia il bilancio della guerra e nomina gli ufficiali superiori.

Il comandante supremo non fa parte del gabinetto, e non può ordinare alcun movimento di truppe senza il permesso del segretario di stato per la guerra.

In principio non si ammettono eserciti permanenti. Sotto il regno di Guglielmo III. il parlamento votò per la prima volta il *mutiny act*. Nel preambolo del medesimo si dice: che in tempo di pace è contro la legge istituire un'armata permanente, e che nessuno uomo ha in questo tempo l'obbligo di arrischiare la propria vita, ed esser giudicato e punito non dalla legge comune ma dalla marziale; considerando però dall' altra parte che per la difesa delle possessioni di S. M. e per la conservazione dell'equilibrio dei poteri in Europa, è necessario avere delle truppe, si consente che ve ne sia un numero determinato, soggetto alla militare disciplina.

Ma in tempo di pace questo esercito è unicamente composto di volontari, reclutati nel regno Unito, e un solo regimento nel Canadà.

Coloro che s'ingaggiano ricevono un premio, e sono vestiti dallo stato. Si conducono innanzi un giudice di pace, che fa loro alcune domande e dà il tempo di riflettere all'obbligo che stan per assumere.

Digitized by Google

Se mutan pensiero, si rimandano a casa, ma son condannati a pagare una multa. Gli iscritti debbono esser da'17 ai 25 anni; il servizio dura 10 o 12 anni, trascorsi i quali possono essere riammessi ad un nuovo ingaggio. Possono sciogliersi dal servizio pagando una somma. Hanno diritto ad una pensione, il minimo della quale è di 80 centesimi, e il massimo di 4 franchi al giorno, dopo 21 anni trascorsi sotto le bandiere.

Ma se in tempo di pace non si ammette la coscrizione, in caso d'invasione straniera o per torbidi nel regno, ogni suddito, quando ne è richiesto, deve prendere le armi per la difesa del paese.

Il sovrano può ordinare allora una leva in massa di tutti i cittadini validi dai 16 a' 60 anni.

Il Dipartimento della Marina

L'amministrazione della marina è affidata all'ufficio dell'ammiragliato, che si compone di un primo lord, e di cinque lord; dai quali dipendono un primo e secondo segretario, un capo d'ufficio e 47 impiegati di diverse classi.

Il primo lord dirige tutta l'amministrazione della marina. Nomina e comanda tutti gli ufficiali della flotta. ad eccezione dei contrammiragli, viceammiragli ed ammiragli che son nominati dal Re, su proposta del primo ministro.

Degli altri cinque lord, quattro debbono essere ufficiali di marina ed uno civile,

I diversi servizi dell'ammiragliato si dividono in cinque divisioni e a capo di ognuna si trova uno dei cinque lord. 1° Personale, 2° Costruzione navale, 3° Armata navale, artiglieria e sorveglianza delle coste, 4° Approvigionamenti, trasporti, servizio sanitario, pensioni, 5° (dirette del lord civile) contabilità, arsenali, scuole navali, servizio religioso.

A differenza dell'esercito, la marina ha nn'esistenza permanente.

L'inghilterra è un'isola, che non può temere un'assalto di terra, ma solo un'invasione per mare, e possisde numerose e lontane colonie, che se non avesse una flotta possente, sarebbe impossibile conservare.

Il reclutamento della marina ha luogo, come quello dello esercito, col sistema degli ingaggi militari.

Digitized by Google

Colonie.

Gli affari delle Colonie son trattati da due dipartimenti, quello delle Colonie, e quello dell'Indie. Questo è diretto da un principale segretario di stato, assistito da due sotto segretarii e da un consiglio di 15 membri.

Sotto la direzione di un principale segretario di stato, e di tre sotto segretari è anche posto il dipartimento delle colonie.

Il sistema del governo locale non è lo stesso per tutte le colonie. Alcune di esse han le antiche leggi e costumi; ma nei paesi colonizzati le leggi inglesi sono obbligatorie.

Ia generale in tutte le colonie vi ha un parlamento, composto d'una camera rappresentativa scelta dai cittadini, e di una camera legislativa nominata dalla corona e presieduta dal governatore. Le leggi votate dalle due camere sono sanzionate dal re.

Si può dire che il corpo legislativo, è un consiglio privato posto accanto al governatore.

In certe possessioni, in cui non vi è parlamento, il governatore è assistito da un consiglio legislativo, i cui membri son nominati un terzo dal sovrano e gli altri due terzi dagli abitanti.

In altre Colonie il governatore è assistito da un Consiglio esecutivo, composto da capi dei diversi servizi locali, ed esercita le funziodi di sorte di appello e qualche volta di potere legislativo.

Il potere esecutivo è affidato ad un governatore scelto dal sovrano, che esercita quelle funzioni per sei anni.

Il governatore convoca e proroga il parlamento; ha il diritto di grazia, e se è un militare è investito del comando supremo delle truppe.

Il regno unito d'Irlanda e della gran Bretagna, che non conta oltre i trenta milioni d'abitanti, ha colonie in tutte le parti del mondo, in America, in Australia, in Africa, in Asia; è il più vasto impero che ricordi la storia, circa duecento milioni di abitanti — Ecco il nome dei paesi che lo compongono.

Europa — Inghilterra, Paese di Galles, Irlanda, Scozia, Malta.

America — Canadà, Nuovo Brusvich, Nuova Scozia e Capo Bretone, Isola del principe Eduardo, Terranuova, Columbia inglese, Isola di Vancouvers, Antigua, Barbados, Dominica Monteseratt, Nevis, S. Ibilty, S. Lucia, S. Vincenzo, Jobago, Barbuda,

Digitized by Google

Virgin, Anguilla, Trinidad, Giammaica, Bahama, Turks, Isole Caicos, Bermuda, Guyara, Demarara, Essequibo, Berbice, Honduros inglese, Isole Falkland.

Africa — Capo di Buona Speranza e Natale, Sierra Leone, Gambia, Costadoro, Isole di S. Elena, dell'Ascensione, di Sokotra, Isola Mourizio ecc.

Australia — Nuova Galles del Sud, Queensland, Vittoria, Australia del Sud, Tasmania, Australia Occidentale, Nuova Olanda.

Asia — Isola di Ceylan, Balcarie, Gocosin, Hong hong, Labuano, Borneo, Colonie di Sarawak, I paesi dell' antica Compagnia olandese; La presidenza del Bengala e paesi limitrofi di Madias, Pegu, Nagpur, Bombay, Sinde ecc.

Il Ministero delle Finanze

L'amministrazione delle Finanze è affidata all'ufficio della Tesoreria, composto dal 1° Lord della Tesoreria, dal cancelliere dello Scacchiere, da tre lord della Tesoreria, assistiti da due segretari e da un segretario aggiunto. Tranne questo ultimo, gli altri son tutti personaggi politici. Le funzioni di 1° Lord, sono d'ordinario esercitate dal 1° Segretario, che tratta esclusivamente le questioni politiche. Ma il vero ministro delle Finanze è il cancelliere dello Scacchiere, che apparecchia il bilancio e dirigge l'amministrazione.

Tesoreria

Il servizio centrale della Tesoreria comprende cinque divisioni, diretta ciascuna da un commesso principale, sotto gli ordini del quale vi sono altri commessi di diversi gradi.

La prima divisione tratta le questioni generali finanziarie, la moneta, lo scacchiere, il servizio del pagamento delle spese, la banca, la commissione dei prestiti per i lavori pubblici; la commissione di riduzione del debito nazionale, l'officio dei revisori, le pensioni civili, e la revisione generale dei conti.

La seconda, diretta dall'auditore della lista civile, che adempie le funzioni di commesso principale, tratta gli affari relativi alla lista civile, alle spese straordinarie pei servigi dell'armata e della marina.

Digitized by Google

La terza si occupa di tutte le questioni relative alle spese di giustizia e degli arresti criminali ed alle prigioni.

La quarta tratta gli affari relativi al ricevimento delle pubbliche rendite, dei telegrafi, e dei dispacci del servizio postale.

Da ultimo la quinta è incaricata della corrispondenza con tutti gli altri dipartimenti pubblici, e specialmente degli affari concernenti le colonie, l'Irlanda ed il dipartimento degli affari esteri.

Dipendono poi dalla Tesoreria le seguenti diverse pubbliche amministrazioni:

1.° Lo Scacchiere;
2.° L'ufficio del pagatore generale;
3.° L'ufficio per la riduzione del debito nazionale;
4.° L'ufficio della zecca reale;
5.° L'ufficio di revisione dei conti;
6.° L'ufficio delle forniture;
7.° L'ufficio dei prestiti pei lavori pubblici;
8.° L'ufficio dei lavori e pubblici edifici;
9.° L'ufficio generale delle poste;
10.° L'amministrazione delle Dogane;
11.° L'ufficio delle rendite interne;
12.° L'ufficio delle possessioni.

L' ufficio dello Scacchiere è tenuto a constatare i versamenti fatti ogni giorno alla Banca, dai diversi dipartimenti incaricati del ricevimento delle imposte, e di far consegnare al pagatore generale le somme che la Tesoreria autorizza il controlloro a pagare, per far fronte alle spese preventivate dagli atti del Parlamento. Lo Scacchiere ha l'obbligo di vigilare a che gli ordini di pagamento così stabiliti dalla Tesoreria, per ciascuno dei capitoli del bilancio, non abbiano ad eccedere i crediti votati per lo stesso capitolo. Se la somma totale votata dal Parlamento per il cumolo dei servigi venisse ad essere superata, il controlloro dello Scacchiere potrebbe rifiutare di autorizzare qualunque spesa, e bisognerebbe necessariamente convocare tosto il Parlamento per ottenere dei sussidi.

Quest' ufficio è pure incaricato di emettere i boni del Tesoro destinati a coprire il *deficit* del bilancio, e che costituiscono il debito circolante. Questi boni sono di due sorte, gli uni generalmente pagabili dopo cinque anni; e fruttano l' interesse del 3 a

Digitized by Google

3.65 per 0[0; gli altri pagabili dopo un anno, e portano un interesse che varia fra L. 2. 75 a 3 per 0[0.

A quest' amministrazione sono pure confidate la custodia di conî delle monete, e la verificazione dei pesi e delle misure.

L' ufficio del pagatore generale soddisfa tutte le spese civili e militari, eccettuati gl' interessi del debito pubblico e le annualità che sono pagate dalle banche d' Inghilterra e d'Irlanda e dai commissari per la riduzione del debito nazionale.

Vi sono pure due o tre servizi di poca importanza quali sarebbero l'ufficio forestale, e rendite della corona, i quali eseguiscono i loro pagamenti particolari,

Il modo di pagamento praticato dal pagatore generale è semplicissimo. Il danaro introitato dalle diverse sorgenti di pubblica rendita forma un fondo stabile sopra il quale si soddisfano tutte le spese. Ogni credito separato forma parimenti un conto separato nei libri. Le cambiali ed i boni sono pagati senza distinzione di servizio, ma ogni servizio separato ha un conto distinto, che ogni volta viene addebitato od accreditato a seconda degli introiti o pagamenti che eseguisce.

L' ufficio della riduzione del debito nazionale, ha l' incarico di prendere le misure necessarie per assicurare la riduzione del debito, sia colla compera di rendite effettuate col mezzo delle eccedenze di riscossione del bilancio, sia colla formazione di rendite vitalizie in luogo di rendite perpetue.

4.° L'ufficio della zecca reale è incaricato della fabbricazione delle monete e dei coni, del cambio delle verghe d'oro ecc.

L' ufficio della revisione dei conti, ha la missione di esaminare i conti presentati dai contabili dei servigi civili.

I diversi dipartimenti devono presentare, all' epoca determinata dall'atto del Parlamento, i conti annuali delle riscossioni e delle spese, classificati a norma dei diversi rami di servigi indicati dall'atto d'approvazione. Gli incaricati della revisione esaminano questi conti, li confrontano coi libri e le pezze giustificative prodotte da ciascun dipartimento, e possono così accertarsi dell'esattezza. Essi devono indirizzare alla Tesoreria, un rapporto sopra ciascun conto pel quale le spese fatte superassero il credito aperto, dandone le spiegazioni fornite in proposito dal dipartimento interessato, ed aggiungendovi le loro osservazioni.

Digitized by Google

La Tesoreria, deve, in un'epoca determinata dall' atto, sottoporre questi documenti e rapporti alla camera dei comuni, che regolarizza la spesa fatta, coll' emettere un voto speciale di apertura di credito; perchè nessuna spesa eccedente i crediti aperti può essere pagata sopra i fondi destinati per un altro capitolo. Gli incaricati della revisione possono prendere communicazione di tutti i libri, ordini, carte, contratti, convenzioni o corrispondenze necessarie alle loro verificazioni.

Nell'ufficio delle forniture sono centralizzati i servigi di tutte le stampe, incisioni, litografie ecc. fornite od eseguite dalle pubbliche amministrazioni.

L' ufficio dei prestiti pei lavori pubblici. Ebbe origine da un atto votato nel 1817, il quale autorizzò il governo a fare degli avanzi col mezzo di una emissione di boni del Tesoro, per sussidiare le contee, parocchie, corporazioni e compagnie, od anche i particolari che si propongono di eseguire lavori di utilità generale. Quest'amministrazione è incaricata di ricevere e di esaminare le domande, e di determinare la quantità e le condizioni del prestito, allorquando ritiene che vi sia luogo ad accordarlo.

Le Imposte.

Le imposte dello Stato colpiscono la

1. Rendita interna—2. Dogane—3. Poste—4. Demanio—5. Rendite diverse.

La rendita interna si decompone nei seguenti rami cioè:

L' *excise* — Il *timbro* — l' Imposta fondiaria — le *assessed tax*.

L' imposta sulla rendita e proprietà.

I prodotti colpiti dal diritto d' *Excise* sono la cicoria, l'orzo, gli spiriti, e lo zuccaro. Le altre risorse di questa imposta consistono nei diritti sopra i permessi per la caccia, sulle vetture pubbliche, le strade ferrate e le diligenze, le licenze ed i cavalli di corsa.

Il *timbro* — Il diritto del timbro cade sui seguenti oggetti: Verificazione de' testamenti e lettere d' amministrazione; lettere di cambio; biglietti dei banchieri; abbonamento delle banche d' Inghilterra e d'Irlanda, e dei banchieri di provincia, per tener luogo del diritto sopra i biglietti; ricevute e cambiali; assicurazioni marittime; licenze e certificati; assicu-

Digitized by Google

razioni contro l'incendio; oggetti d'oro e d'argento; carte e dadi.

L' imposta fondiaria, colpendo direttamente le proprietà sui terreni, è poco considerevole, essendo la proprietà fondiaria segnatamente sottoposta alle tasse locali. Diversi atti hanno dato ai proprietari facoltà di liberarsi da questa imposta, pagando una grossa somma la quale è impiegata nella riduzione del debito.

Le *assessed taxes* — cadono sopra le case abitate, sui domestici, sulle vetture, sui cavalli e muli, sui cani, sui mobili, e sulla polvere pei capelli.

Le rendite sottoposte a *l' income tax* sono ripartite in cinque categorie.

A) La proprietà di tutte le terre, tenimenti; decime, abitazioni, livelli, scavi, miniere, canali, strade ferrate ec. ec.

B) L' occupazione di terre, tenimenti ed eredità.

C) I benefici provvenienti da annualità, dividendi ed interessi pagati sulle rendite pubbliche.

D) I beneficii e guadagni provenienti da ogni professione commercio, destinazione od impieghi.

E) Gli impieghi pubblici e le pensioni od annualità pagabili sopra le rendite pubbliche, o sopra la lista civile.

Dogane. I diritti di dogana formano la più importante delle rendite dello stato. Essi sono stabiliti sopra i principali oggetti di consumo, come la birra, la cicoria, il cacao, il cioccolatte, il caffè, le granaglie e farine, le uve secche, i fichi, lo zenzero, il pepe, le prugne, il rum, l' acquavite ed altri spiriti, gli zuccari di qualunque qualità, il tabacco, i vini, il thè, ecc. alcuni altri oggetti, quali sarebbero, i libri, le legna, l'oreficeria ed argenteria, sono parimenti soggetti ai diritti di dogana.

3.° *Le poste.* L' amministrazione delle poste è diretta dal mastro generale di posta, funzionario politico, collocato, in diritto, sotto l'a utorità della Tesoreria, ma che esercita in fatto una autorità quasi indipendente, e che fa generalmente egli stesso parte del gabinetto.

Gli impiegati postali, eccettuati il ricevitore generale ed il maestro di posta locale, sono nominati dal maestro di posta generale.

Digitized by Google

La tassa postale in Inghilterra è la meno elevata di qualsiasi altro paese. Una lettera diretta nell' interno del regno, qualunque sia la distanza, viene trasportata, mediante una tassa uniforme di 10 cent. I boni di posta vengono emessi fino alla concorrenza di 125 franchi, al disotto de' 50 franchi ad una tassa fissa di 30 centesimi ed oltre i 50 franchi ai 125 la tassa è di centesimi 62.

I diritti di timbro per i giornali non sono che la rappresentazione del diritto di posta, il quale è stabilito, come per le lettere a 10 centesimi.

4° *Demanio.* L' amministrazione è confidata ad un ufficio speciale, diritto da due commissari, posti sotto la controlleria della Tesoreria.

5° *Rendite diverse.* Sono collocate in questa categoria una certa quantità di riscossioni diverse, quali sono i diritti percepiti dagli ufficiali pubblici ec.

Spese

Le pese pubbliche si possono ripartire in quattro classi.

1. *Interessi del debito nazionale.*

Il debito nazionale consiste nelle somme disposte dal governo per far fronte all' insufficienza delle rendite dello Stato.

L'interesse del debito nazionale, generalmente del 3 1[2 per 100.

Coloro che acquistano della rendita non ricevono alcun certificato di trasferimento, ma il loro nome viene inscritto nel gran libro del debito nazionale. Questi libri sono conservati, seguendo l ordine alfabetico, presso la banca d' Inghilterra, in un certo numero d' involti, aventi le lettere iniziali dei libri che essi contengono. Ciascuno può così trovare facilmente quello ov' è iscritto il suo nome. La cura per comperare e vendere le rendite viene confidata agli *stock brokers*. La banca d' Inghilterra è incaricata del pagamento degli interessi.

2. *Spese consolidate.*

Ad eccezione del debito pubblico, vi è un certo numero di spese consolidate, la cui cifra è preventivamente stabilita e non è sottoposta, ogni anno, alla discussione del Parlamento. Queste spese sono le seguenti: la lista civile; la dotazione dei principi della famiglia reale; le pensioni pei servigi civili e mili-

Digitized by Google

tari; e finalmente gli onorari dello *speaker* e del controlore generale della Tesoreria, dei commissari per i pazzi, dei funzionari civili dell' isola di Man, degli ispettori d' anatomia, degli agenti diplomatici, dei giudici delle diverse corti del regno ec. ec.

3. *Servigi civili.* Le spese aderenti ai servigi civili si dividono in otto capitoli.

1. Lavori e pubblici edifici;
2. Spese dei diversi dipartimenti pubblici;
3. Giustizia e prigioni;
4. Educazione, scienze ed arti;
5. Servigi consolari e coloniali;
6. Assistenza pubblica;
7. Oggetti diversi e spese temporarie;
8. Spese per la riscossione delle imposte e servigi dei dispacci.

Questi capitoli stessi sono suddivisi in articoli, sopra ciascuno dei quali il Parlamento emette un voto speciale.

4. *Servigi marittimi e militari.* Queste spese sono relative al soldo degli ufficiali, marinai e soldati, al materiale degli stabilimenti militari e marittimi, ed alle pensioni in ritiro.

Il Bilancio.

Ogni anno il cancelliere dello Scacchiere, sottopone al Parlamento il progetto del bilancio per l'anno seguente, nel tempo stesso che rassegna il conto delle operazioni dell'ultimo esercizio. Nel presentare alla Camera dei comuni le cifre presunte delle spese portate dal bilancio, egli indica quali sono i mezzi che il governo propone d' impiegare per supplirvi; fa conoscere chiaramente gli aumenti o le soppressioni delle tasse, che saranno la conseguenza dell' adozione delle misure proposte.

La camera intiera, riunita in comitato di sussidio, procede all'esame dei progetti presentati; essa prende conto di ciascuna spesa, ne discute la cifra, e stabilisce la somma da votarsi per ciascun articolo. Terminato questo lavoro, la Camera dei comuni esamina e discute le proposizioni del comitato, ed emette a sua volta un voto sopra ciascun articolo.

Ogni settimana, un certo numero di sedute sono consacrate per queste operazioni; e sono chiamate notti di sussidio. È in queste sedute che hanno luogo durante tutta la durata della ses-

Digitized by Google

sione, che i membri del Parlamento dirigono ai ministri delle interpellanze sopra tutti gli argomenti. Alla fine della sessione tutti i voti di sussidii sono riuniti in un atto, detto *bill* dei sussidii, che è votato dalla camera ed inviato alla Camera dei lordi.

I voti di sussidio autorizzano il governo ad effettuare certe spese, ma senza permettere di aumentare le imposte necessarie per sovvenirvi. Onde provvedere a questa necessità la Camera dei comuni esamina e vota *nel comitato dei mezzi e modi.*

Finalmente, la camera vota, contemporaneamente al *bill* dei sussidii, un altro atto che, sotto il nome di bill di appropriazione, completa le leggi di finanze di ciascun anno.

Questo *bill,* votato generalmente verso la fine di ogni sessione, determina definitivamente la cifra dei crediti aperti per le spese comprese in ciascun articolo del bilancio. Passa poscia alla Camera dei lordi, che ha il diritto di rigettarlo o di adottarlo, ma che non può introdurvi alcuna modificazione.

Il primo articolo indica qual' è la somma da impiegarsi sopra il fondo consolidato, e l'articolo secondo autorizza i commissari della Tesoreria ad emettere i boni dello Scacchiere, sino alla concorrenza della medesima cifra. Tutte le clausole contenute nelle leggi relative ai boni dello Scacchiere, sono dichiarati applicabili ai boni da emettersi in virtù della presente legge (art. 3).

La banca è autorizzata a ricevere i boni dello Scacchiere o a fare delle anticipazioni al governo contro la rimessa di questi boni (art. 5 e 6).

Le somme accordate fuori nel fondo consolidato dall'atto delle *vie e mezzi* sono indicate dall' art. 9 che determina egualmente l'impiego delle eccedenze del credito dell'anno precedente; e gli articoli 10 al 24 specificano espressamente il credito stabilito per ciascuno degli articoli del bilancio dei servigi civili, militari e marittimi.

È vietato di stornare dal loro impiego speciale, le somme così votate.

In fine gli ultimi articoli prescrivono le regole relative alla metà del soldo degli ufficiali dell' armata, ed alle pensioni che possono essere accordate alle loro vedove.

L'attuale sistema venne stabilito da un ordine della Tesoreria, in data del 18 febbraio 1863, approvato dal Parlamento.

È prescritto che i dipartimenti della marina e della guerra non

Digitized by Google

so sono oltrepassare il credito aperto per le spese di un articolo del loro *budget*. In caso di urgente bisogno, essi devono dare avviso alla Tesoreria, delle circostanze che si verificano, e che hanno bisogno di un aumento di spesa. Essi fanno conoscere nello stesso tempo, quali sono le economie che possono adottare sull'ammontare di un altro articolo di spesa.

La Tesoreria può allora autorizzare temporariamente lo storno richiesto. Tutti i documenti giustificativi sono presentati al Parlamento, allorchè nella sua più prossima riunione devono le camere ratificare con un voto, le misure adottate.

Le rendite sono centralizzate in un medesimo fondo, detto *fondo consolidato*.

Il fondo consolidato assicura il pagamento delle spese fisse o consolidate, e le spese non consolidate votate ogni anno dal Parlamento.

Il fondo consolidato non basta generalmente ad assicurare il pagamento della totalità di queste spese durante l'annata; ma l'atto delle vie e mezzi e l'atto d'appropriazione suppliscono a questa insufficienza, autorizzando l'emissione dei *bill* di *deficit* che sono rimessi alla banca, in garanzia delle sovvenzioni che può essere chiamata a fare in questo caso.

Il debito circolante si compone di obbligazioni e di boni dello scacchiere.

I boni dello scacchiere sono rimborsabili cinque anni dopo la loro emissione, e gli interessi ne sono pagati tutti i semestri, che seguono dopo la loro emissione, essi sono ricevuti in pagamento delle imposte o tasse pubbliche ed un anno dopo può esserne chiesto il pagamento alla Tesoreria, mediante un preavviso di quindici giorni.

Al termine di cinque anni i buoni possono essere rinnovati a richiesta del portatore per un nuovo periodo di 5 anni, alle medesime condizioni.

Le obbligazioni dello Scacchiere sono parimenti rimborsabili dopo 5 anni della loro emissione, ma non possono essere ricevute in pagamento delle pubbliche tasse, e non sono in nessun caso rimborsabili prima della loro scadenza.

Il governo, d'altronde non può emettere boni dello Scacchiere che sino alla concorrenza della cifra prescritta dal Parlamento; e non ha nemmeno il diritto di battere monete senza l'autorizzazione delle camere.

Digitized by Google

Tutte le rendite percette dagli agenti del Tesoro sono raccolte dai ricevitori delle diverse amministrazioni; questi agenti le versano essi stessi ogni giorno alla banca d'Inghilterra o d'Irlanda, per conto dello Scacchiere; il quale è avvertito dalla banca e dal ricevitore, dell'ammontare di ciascun versamento fatto.

§. XII.

L' Amministrazione Locale.

Il territorio delle Gran Brettagna è diviso in contee, borghi, parrocchie e città che, come quella di Londra, conservano un organamento speciale.

Questi diversi subcentri amministrativi sono indipendenti l'uno dall' altro, hanno assoluto diritto d' essere rispettati nella loro autonomia, e quasi non han legame col potere centrale, che solo nomina i principali funzionari della contea, fra i più istruiti e ricchi possidenti locali.

E questa partizione territoriale non fu stabilita da nessuna legge, come nessuno statuto scritto ha formulato il sistema municipale, ma è una creazione storica che secondo i bisogni e le località diverse si è modificata e sviluppata in modo differente. Or si ebbe un privilegio, ora una carta, queste vennero sancite dal principe o dal parlamento, e conservate religiosamente. Il governo poi fa ogni opera per non intervenire nelle quistioni d'amministrazione locale. — Se una misura si crede necessaria, non s'impone in modo uniforme a tutti i subcentri locali, ma si consiglia solo. Il *local Governement act* del 1859, non è infatti una legge obbligatoria, ma si può applicarlo sia in tutto, sia in parte e anche non tenerne conto alcuno.

Nelle amministrazioni locali vediamo trionfare quei medesimi principj che informano il governo parlamentare.

È sempre il popolo che regge se stesso, in virtù di leggi consuetudinarie, espressioni dei bisogni dei singoli centri, e che variano secondo le località diverse.

Il *Self governement* inglese è oggi il tema prediletto degli scrittori del diritto politico del continente, e la scuola liberale non si stanca mai dal ripetere che questa è la più grande opera della civiltà degli anglo-sassoni, e che niente si potrebbe far di

Digitized by Google

meglio, nel resto d'Europa, che attuare qualche istituzione che gli somigli.

Non si può negare certo che il *Self governement*, sia la pietra fondamentale su cui s'innalza l'immenso edifizio della costituzione britannica; ma innanzi di cercare i principii che lo mantengono in vita e le ragioni perchè non ha vissuto nel resto del continente europeo, vediamo come sono organizzati questi subcentri, quali sono i funzionari che li reggono, quali le loro attribuzioni. Per procedere con ordine cominciamo dalla:

§ XIII

Legge dei Poveri.

La principale istituzione della amministrazione inglese, è la tassa de' poveri (che serve di fondamento a tutte le altre imposte locali) si paga dal maggior numero dei cittadini, ed è oggi anche la base delle elezioni politiche.

I possidenti, poichè sostengono le spese necessarie al mantenimento dello stato, hanno la capacità elettiva, governano, raccogliendo nelle lor mani tutti i pubblici poteri.

I poveri, non sono ammessi alla partecipazione dei diritti politici o amministrativi, ma invece hanno il diritto di essere mantenuti, fatto che non si verifica altrove, e coloro che non concorrono a tal mantenimento, sono esclusi da qualunque ufficio. La beneficenza pubblica è un vero obbligo sociale, ha un importanza quale non si trova maggiore in nessuno altro paese, e il bilancio di questo servizio si eleva a somme considerevoli.

Le antichissime leggi proibivano di far l'elemosina ad un uomo atto al lavoro, ed infliggevano pene severe agli accattoni di mestiere, ma nel medesimo tempo prescrivevano di aiutare gli inabili, anzi i poveri impotenti al lavoro dovevano essere mantenuti dal clero e dai parrocchiani.

Soppressi i conventi da Enrico VIII, la proprietà rimase del tutto feudale, e le classi inferiori divennero più bisognose di prima. Fu allora che per togliere il popolo dalla miseria, Elisabetta con l'atto XLIII votato dal Parlamento, creò il sistema della tassa dei poveri.

Questa legge prescrisse ai giudici di pace la nomina annuale di due Ispettori, scelti fra i proprietari di ciascuna parrocchia.

Digitized by Google

Si ordinò agli ispettori di concertarsi coi fabbricieri per dare lavoro ai fanciulli dei poveri; per far lavorare chi era privo di mezzi d'esistenza, per soccorrere gli impotenti miserabili, tassando a tale effetto i proprietari ed affittaiuoli delle terre e delle case.

Nei torbidi del 1640, e nella guerra civile che ne fu la conseguenza, la legge di Elisabetta ebbe una larga applicazione; così uno dei primi atti di Carlo II, dopo la sua restaurazione, fu di modificare lo statuto del 1601, facendo approvare nel 1662 l'atto XII e XIII. Carlo II Cap. XII, che fra le altre prescrizioni modificava le circoscrizioni alle quali era stata dapprima ristretta l'applicazione della legge. Quest' atto decideva che l' unità del distretto fosse la parrocchia; ma siccome la estensione delle parrocchie era variabilissima, i giudici di pace furono autorizzati a nominare degli ispettori in quelle sessioni chiamate comuni, villagi, casali e cappellanie.

Fino all'anno 1834 la gestione dei soccorsi nelle parrocchie fu affidata ad ispettori ed a fabbricieri, nelle suddivisioni di parrocchie ai soli ispettori.

Nel 1782 per iniziativa di un filantropo chiamato Gilbert, il parlamento votò uno Statuto conosciuto col come di *Gilbert act* in forza del quale alcune parrocchie molto vicine furono autorizzate a riunirsi, onde stabilire e mantenere una casa di poveri destinata a ricoverare tutti gli indigenti che potessero aver bisogno di soccorso permanente.

Degli agenti chiamati *Guardiani* furono scelti ogni anno per occuparsi dell'azienda dei soccorsi nelle parrocchie.

L'*act Gilbert* già applicato su vasta scala era pressochè in disuso nell'anno 1834, epoca in cui furono sciolte la maggior parte delle corporazioni.

Da un'altra parte i fabbricieri ed i sorveglianti parrocchiali che non avevano adottato l'atto del 1782, amministravano il servizio dei poveri senza regole fisse, e senza controlleria. Questo stato di cose produsse grandi disordini.

I poveri non ottenevano soccorsi, i funzionari erano esautorati, e i contribuenti caricati sopra misura.

Infine nel 1832 Lord Grey, allora primo ministro, istituì una commissione composta di 9 membri, 7 laici e 2 vescovi, collo incarico di esaminare i miglioramenti che si potevano introdurre nella legislazione.

Digitized by Google

Di qui l'origine dell'atto 14 Agosto 1834, chiamato *poor law amendement act*, che forma con qualche altro statuto, trai quali vanno segnalati quelli del 9 Agosto 1844 e 21 marzo 1857, la legislazione attualmente in vigore nella maggior parte del regno.

Stabilisce la legge che chiunque si trova in istato di povertà, deve ricevere soccorsi sui fondi pubblici, deve essere vestito, nutrito, alloggiato, avere l'assistenza del medico o chirurgo secondo i suoi bisogni. Allorquando si ha la certezza che la miseria è reale e non simulata, si presta soccorso ad ogni individuo, nè si guarda al paese a cui appartiene, al sesso, all'età, alla condotta.

È bene però considerare come in Irlanda i poveri non hanno il medesimo diritto assoluto al soccorso che godono in Inghilterra.

Le tasse locali sono: di contea, parrocchiali, di borgo, tasse percette da uffizi o commissioni locali, e che abbracciano nella loro circoscrizione un certo numero di parrocchie urbane o rurali. Alcune di queste tasse sono indirette, altre dirette. Si comprendono fra le prime: I diritti percepiti sulle strade o barriere, i diritti di pedagio, di fiere e mercati, di porte, diritti percepiti dalla corporazione di *Trinity house*. Ciascuna di queste imposte venne stabilita sia in virtù di atti, usi o costumi, sia per bill del parlamento. Le tariffe legali sono la base della percezione.

Le dirette sono: la tassa dei poveri, quella di contea, di polizia, di manicomi, di borgo, d' irrigazione e di scolo, di canalizzazione, d' illuminazione, di chiese, di cimiteri, di strade, per lavori di miglioramento, di uffici locali; e molte altre che si confondono con le suddette e sono esatte contemporaneamente.

Ma tutte queste tasse, tranne alcune leggiere eccezioni, hanno oggi la medesima base, che è quella dei poveri.

È questa un' imposta essenzialmente fondiaria, sulla rendita netta annuale delle terre, case, decime, cave di carbon fossile, e boschi cedui, situati nel territorio della parrocchia. La tassa colpisce coloro che occupano i beni imposti, ne siano o non i proprietari. Nessuno è esente, e le compagnie delle strade ferrate, debbono pagarla sui terreni che esse occupano. L' ammontare della tassa è stabilita dalle autorità locali, la legge non ne ha determinato il maximum.

Digitized by Google

Secondo un atto del parlamento del 1862, l'ufficio degli amministratori deve scegliere non meno di sei e non più di dodici dei suoi membri per formare un comitato di valutazione.

Gl' Ispettori preparano nei primi tre mesi dell'anno, delle liste contenenti l'indicazione di tutte le proprietà soggette alle imposte. Questo stato è depositato in un luogo stabilito, ove gl'interessati possono prenderne visione. Trascorso un dato termine, la lista si manda al comitato di estimazione, che riceve i reclami che venissero fatti. In seguito questo stato viene spedito agl' ispettori, che fanno deliberare il comitato sulle nuove osservazioni proposte; poscia si approva definitivamente e diviene esecutorio.

Gl' ispettori poi fanno la ripartizione della tassa per ciascuna delle rispettive parrocchie, formando dei ruoli che vengono resi esecutori da due magistrati, e che si pubblicano alla porta della chiesa.

La riscossione è fatta dagli ispettori, assistiti se occorre da agenti, al domicilio dei contribuenti. In caso che alcuno rifiuti pagare, gl'ispettori portano il contribuente innanzi a due magistrati che possono autorizzare il sequestro e la vendita dei beni e l' arresto del moroso. In caso di provata indigenza lo scaricano del suo debito.

Gl' ispettori fanno il versamento al tesoriere dell' unione due volte all' anno, dietro richiesta dell'Ufficio degli amministratori. Pel fondo che è realmente destinato ai poveri, ciascuna parrocchia unita versa alla cassa comune le spese relative ai suoi poveri, e inoltre per coprire le spese generali, una somma proporzionale, non al numero degli indigenti, ma alla cifra di rendita delle proprietà situate sul proprio territorio ed imposte alla tassa dei poveri.

Questa tassa non serve solo pel nutrimento degli indigenti ma ancora per altri servigi.

Questi sono; spese per la vaccinazione, pel censimento, pagamento dei debiti della parrocchia, per la custodia dei pazzi furiosi, per la verificazione dei confini parrocchiali, spese per l' aree destinate agli esercizi o divertimenti pubblici per gli abitanti della parrocchia, anticipazione per l' emigrazione dei poveri, spese per la formazione, lo spoglio e la stampa delle liste dei giurati, spese di registrazione e dei modelli per la iscrizione del-

Digitized by Google

le nascite, morti, e matrimonii, spese d' indennità ai cancellieri dei giudici di pace e constabili della parrocchia, spese per le liste elettorali e le elezioni politiche, ed altre di minore importanza. Le tasse indirette variano per ciascuna città del regno, e formano una piccola parte del bilancio locale.

Le tasse dirette invece ammontano ad una cifra considerevolissima.

Per l' amministrazione della tassa de' poveri, vi è un uffizio centrale in Londra, con agenti speciali sparsi nel regno, sotto il suo controllo diretto; e questo ufficio centrale forma un vero ministero. È composto da un Presidente e da quattro commissari, cioè dal segretario di stato per l' Interno, dal Lord della casa privata, dal cancelliere dello scacchiere, e dal lord Presidente del consiglio; assistiti da altri impiegati subalterni.

Il presidente, che fa parte del Gabinetto, percepisce un emolumento di 50,000, ed è responsabile dell' opera verso il Parlamento, il quale ogni 5 anni rinnova i poteri concessi all' ufficio centrale, su cui, si aggira tutto il meccanismo, ogni agente provinciale è sotto la sorveglianza e dipendenza sua.

L' amministrazione locale è confidata all' ufficio degli amministratori per le unioni, e agli ispettori per le parrocchie che non fanno le parti di Unioni autonome.

Gli amministratori stanno in carica un anno e sono eletti dai contribuenti che hanno pagato e che pagano la tassa dei poveri. Un avviso che è esposto dal 15 Marzo al 9 Aprile indica il numero degli amministratori da eleggersi: la natura delle loro funzioni, il giorno della elezione, ed i requisiti inscritti per essere elettore. L' ammontare della rendita imposta alla tassa dei poveri è quello che stabilisce la votazione. Una rendita inferiore a L.17.60 dà appena la facoltà di votare: per una rendita maggiore di L. 1250, si hanno due voti e per ogni somma di L. 1250, si aumenta di un voto, fino a sei.

Il 9 aprile ha luogo la nomina. Il segretario d' uffizio avverte i nominati in carica: ed i loro nomi si pubblicano mediante avviso; le loro funzioni sono gratuite.

Alla prima seduta gli amministratori scelgono il loro presidente e due vice presidenti.

L' ufficio si riunisce una volta per settimana ad ogni quindici giorni; la seduta incomincia colla lettura del verbale della pre-

Digitized by Google

cedente adunanza, poscia si dà corso agli affari correnti; si delibera sulle domande di soccorso, si esaminano i rapporti degli agenti, si rende conto dello stato della casa di lavoro; infine si verificano i conti del tesoriere. La presenza di tre membri è necessaria per la validità delle decisioni che hanno luogo a maggioranza di voti, preponderando il voto del Presidente in caso di parità. Può aver luogo un'adunanza straordinaria sopra domanda di due membri.

Gli Uffizj d'amministrazione nominano un certo numero di agenti dei due sessi, sotto la loro dipendenza, ma che però non possono essere dimessi che dall'ufficio della legge dei poveri.

Questi sono:

Il Segretario — Il Tesoriere — Il medico del distretto — Il medico della Casa di lavoro — Il Direttore della Casa di lavoro — La Levatrice — Il Cappellano — L' Istruttore — L' istruttrice — La nutrice — Il Portiere — L'agente visitatore — Il Sopraintendente del lavoro esterno.

Questa tassa incoraggia veramente l'ozio ed è cagione di maggiore povertà, come dissero alcuni, poichè in nessun paese incivilito vi sono tanti miserabili quanti in Inghilterra? O invece è la più provvida delle istituzioni poichè ha elevato la carità al grado di dovere sociale e di dritto politico? La risposta non è facile. È certo da una parte che queste leggi di beneficenza così larghe non giovano a rendere maggiormente operose e morali le classi meno fortunate; ma è indubitato dall'altra parte che questa istituzione *socialista*, rende meno frequenti molti delitti, allontana molti disordini, ed è un efficace mezzo di concordia e di tranquillità.

Come nelle altre leggi, anco in questa si ammira il senso pratico e giudizioso del popolo inglese.

XIV.

La Contea.

L'Inghilterra è divisa in 40 contee, la più grande delle quali è quella di Londra, di circa 30,000,000, la più piccola quella di Ruttand di 21861 abitanti. Il paese di Galles in 12, la Scozia

Digitized by Google

in 33; l'Irlanda in 32, e la popolazione delle medesime è varia. ve ne ha perfino una in Iscozia quella di Selkirk che conta 10 mila e 499 abitatori, e queste differenti contee d'Inghilterra, Scozia ed Irlanda hanno diverse organizzazioni,

Ma in generale la contea che serba da oltre mille anni la stessa circoscrizione territoriale, non ha veramente personalità civile, quantunque sia un ente che ha vita propria, poichè ha unità per l'amministrazione della giustizia, della milizia, delle imposte, della pubblica sicurezza.

I principali funzionari della contea scelti dal sovrano sono il Lord Luogotenente, lo Sceriffo, i coroners, i giudici di pace, i quali sono nel medesimo tempo investiti delle attribuzioni giudiziarie ed amministrative.

Lo *Sceriffo* e la più antica carica della contea. L'ufficio è di un anno solo, e chi si rifiuta di assumere l'impiego è condannato ad un'ammenda. L'ufficio è gratuito, e quantunque oggi sian di molto diminuite le sue attribuzioni, pure è assai dispendioso.

È ritenuta come un'imposta onorifica, alla quale son soggetti i più grossi proprietari della provincia che a vicenda ne assumono le funzioni.

Lo Sceriffo rappresenta nella contea il Sovrano; è il custode dei beni della corona, sorveglia al mantenimento della pace, prepara la lista pel giurì, convoca i giurati, provvede all' esecuzione dei giudicati e delle sentenze capitali, custodisce i prigionieri, accompagna i giudici di grado superiore nelle loro ispezioni e veglia alla loro sicurezza personale. Siede sopra l'alto banco dei giudici di pace, e può nominare uno o più sotto Sceriffi, i quali, in caso di bisogno, fanno le sue veci, incaricati particolarmente dell'esecuzione dei giudicati.

Il *Coroner* è quel funzionario che si reca sul luogo dove è avvenuta una morte accidentale o violenta, assume le informazioni, ode i testimoni, assiste alla redazione dei processi verbali, convoca il grande giury, e procede all' arresto dell' imputato, secondo il verdetto dei giurati.

In ogni contea ve ne sono da quattro ai sette, sono eletti dagli abitanti del distretto, dove tal carica resta vacante, ed hanno dei diritti per ogni ispezione di cadaveri, per indennità di trasferte, diritti che debbono essere pagati dal distretto.

Digitized by Google

Il *Lord Luogotenente.* — È il funzionario che nella contea ha maggiori poteri, quantunque il primo sia lo Sceriffo. È scelto dal Sovrano fra i più ricchi proprietari di beni immobili. — Il suo ufficio è a vita e gratuito. Il Lord Luogotenente è capo della milizia della contea, che in tempo di pace non può essere obbligata a prestar servizio fuori della propria contea oltre i venti giorni, ne nomina gli uffiziali, ma la Corona ha il diritto del voto su queste nomine.

È ancora il primo giudice di pace della contea, e quando interviene nelle sessioni vi presiede. Ha la sorveglianza degli archivi ed è custode di tutti gli atti delle sessioni trimestrali, ufficio che sotto la sua responsabilità delega al cancelliere delle sessioni medesime; nomina questo cancelliere del Tribunale, che qualche volta fa da segretario all'assemblea dei giudici di pace, ed ha una grande ingerenza nelle cose amministrative della contea.

Il suo stipendio fisso è sovente di trenta mila lire annue, e qualche volta è retribuito dalle tasse che esige degli atti.

I *Giudici di pace* sono poi i veri amministratori della contea. Nominati dal Lord alto Cancelliere sulla proposta del Lord Luogotenente della contea, la loro nomina è illimitata, e sono sempre scelti fra i proprietari istruiti che abbiano un reddito annuale di lire 2500 almeno. Anco le loro funzioni sono gratuite e si fa conto che in Inghilterra ve ne siano non meno di 10,000. Possono essere revocati dal Sovrano, quantunque ciò non abbia luogo quasi mai.

I giudici di pace esercitano le loro funzioni tanto soli che riuniti in corpo.

Si riuniscono quattro volte all'anno in sessioni trimestrali, e in sessioni generali speciali quando sono convocati. Scelgono a presidente uno fra loro, ed in queste riunioni adempiono le funzioni amministrative. Hanno facoltà di dividere la contea in distretti di quattro sezioni, e di crearne delle nuove quando vi ha bisogno. Danno il voto per le imposte, nominano la maggiore parte degli impiegati locali. Il loro numero è illimitato, e non vi ha esempio che nessuno si rifiuti ad accettare un ufficio così onorevole.

L'amministrazione della contea abbraccia i seguenti servigi:

1° *Carceri.* Le contee sono obbligate a stabilire e mantenere le

Digitized by Google

carceri per gli individui condannati a pene correzionali. Il piano di costruzione e degli altri lavori da eseguirsi nelle prigioni come i regolamenti generali, devono essere sottoposti alla approvazione del Segretario di Stato per l'Interno.

2° *Polizia.* La polizia delle contee è amministrata dai giudici di pace riuniti in sessioni trimestrali.

I magistrati stabiliscono il numero e la paga degli agenti; ma le loro decisioni per questa parte del servizio, sono riservate all' approvazione del Segretario di Stato per l' Interno.

In molte contee i magistrati nominano un comitato di polizia incaricato della sorveglianza del servizio.

Gli agenti delle contee, sono sottoposti ad un capo constabile che li nomina e li revoca; sono d' ordinario divisi in tre classi; Sopraintendenti, Ispettori, Sergenti e Constabili.

I capi constabili sono nominati dai magistrati; ve n' ha uno per contea; e qualche volta due contee sottopongono i loro agenti sotto un medesimo capo: Le contee divise in distretti hanno un capo constabile per ogni distretto.

Generalmente vi è un sopraintendente per distretto. Li altri agenti sono distribuiti secondo le contee, e differentemente.

All' infuori dei constabili permanenti, i magistrati possono nominare, in piccole sessioni, degli agenti locali, sotto la loro diretta dipendenza.

Infine il constabile in capo può anche nominare degli agenti provvisorii per servizi speciali — come i guardiani delle strade ferrate ec. ec. ma soltanto sopra domanda delle compagnie o dei particolari.

3° *Ponti.* Le strade dell' Inghilterra sono mantenute o dalle Parrocchie, o in via eccezionale, da società che sono autorizzate a percepire una *tassa di pedaggio* per far fronte alle spese di manutenzione; ma le spese per la costruzione e manutenzione dei ponti stanno a carico delle Contee.

4° *Beneficenza pubblica.* Le Contee sono obbligate, fino dal 1863, alla costruzione e mantenimento de' manicomi. — Questi stabilimenti sono sottoposti alla controlleria di ispettori nominati dai Giudici di Pace come il ricevitore, tesoriere, cappellano ed altri funzionarii.

La Commissione degli ispettori può acquistare terreni, edificare case, quando ottenga l' approvazione de' commissari degli asili e del Ministro Segretario di Stato per l' Interno.

Digitized by Google

Gli agenti della tassa dei poveri devono spedire ogni anno una lista dei pazzi di ciascuna Parrocchia; ciascun individuo compreso nella lista è visitato per tre mesi da un medico, il quale può provocare dal magistrato l'ordine per il collocamento del pazzo nell' asilo della contea. Il giudice esamina o fa esaminare il pazzo, ed ordina, quando sia il caso, la sua ammissione.

Ciascuna parrocchia deve pagare le spese di mantenimento dei pazzi domiciliati nel suo territorio; se il domicilio è sconosciuto, la spesa sta a carico della contea.

5° *Pesi e Misure.* Un Decreto del 1835 stabilisce in ogni Contea dei campioni e modelli di pesi e misure, i cui originali sono depositati presso lo Scacchiere, gli ispettori incaricati della loro conservazione sono nominati dai giudici di pace e devono prestare una cauzione di L. 5,000.

Per quanto riguarda la milizia, le contee non devono pagare che le spese dei locali occupati per depositi d' armi e del materiale.

6° *Finanze.* Le spese a carico delle contee sono le seguenti: Giustizia, spese per lo scoprimento dei delitti, spese per le inchieste e indennità ai coroners, pagamento della metà spesa nel castigo inflitto ai padroni che maltrattano i loro dipendenti, mantenimento delle corti di dibattimento delle contee; emolumento al cancelliere di pace.

Carceri: Conservazioni delle carceri e case di correzione, salario dei carcerieri e cappellani, spesa per il trasporto dei detenuti.

Polizia: Salario dei constabili di tutti i gradi.

Lavori Pubblici: Mantenimento di ponti, strade, e accessi di ponti.

Beneficenza Pubblica: Montenimento de' manicomi.

Pesi e Misure: Deposito pei modelli e campioni.

Milizia: Locali per i depositi del materiale.

Finanze: Pagamento di interessi passivi per debiti contratti della Contea, provvigioni dovute al tesoriere della contea.

Digitized by Google

§ XV.

La Parrocchia.

È un ente misto avente la parte religiosa ed amministrativa— Ne' tre regni d' Inghilterra, Scozia ed Irlanda ve ne sono 18,225 che han di comune le principali norme onde son regolate, e ne hanno altre differenti, secondo le diverse località.

Gli abitanti delle Parrocchie si dividono in contribuenti e semplici abitanti esonerati da tasse. I contribuenti formano l' assemblea parrocchiale, o *Vestry*, la quale ha la gestione di tutti gli affari comunali.

La *Vestry*, così chiamata perchè una volta si riuniva nella sacrestia, si convoca dai fabbricieri e dai beneficiarii, con un pubblico avviso sulle porte delle chiese, e con un tocco di campana mezz' ora prima delle sedute.

Chi presiede la *Vestry* è il beneficiario, ed in sua mancanza, la persona scelta dall' assemblea. Si votano le tasse parrocchiali, e si delibera su tutto quanto può riguardare la parrocchia.

Quando i voti hanno luogo per alzata e seduta, tutti i parrocchiani hanno i medesimi diritti, quando si vota a scrutinio segreto i contribuenti istruiti hanno un voto, quando la loro rendita non supera le lire 1200. Quelli che pagano una tassa superiore hanno diritto ad un voto di più per ogni L. 626, di rendita imponibile. Nessuna però ha diritto a più di sei voti. A parità, il voto del presidente ha la preponderanza.

Il commesso della *Vestry* fa da segretario, redige i verbali delle sedute, conserva i registri della parrocchia, tiene la contabilità dei fondi parrocchiali, esamina i conti degli esattori; prepará la lista dei giurati, le liste degli elettori, ed avvisa ogni qualvolta vi sono delle elezioni a farsi.

Il suo stipendio è pagato dalla tassa dei poveri, e viene stabilito nel brevetto di nomina.

Quando la parrocchia conta meno di 2000 abitanti, può far senza commesso; in caso diverso l' Ufficio delle tasse dei poveri può imporne la nomina.

L'amministrazione della parrocchia abbraccia il culto, i cimiteri, la illuminazione, le strade, lo stato civile, nascite, morti, matrimoni, e la tassa dei poveri.

Digitized by Google

Il Culto. — L'amministrazione della chiesa può essere divisa in spirituale e temporale. Quest' ultima è confidata alla *Vestry*, e nelle parrocchie popolate *ad un consiglio di fabbriceria* ed ai fabbricieri.

Il detto Consiglio viene nominato dalla *Vestry*, secondo gli usi locali.

Il Consiglio di fabbriceria non può essere composto che di proprietari *residenti nella Parroechia* e che pagano l' imposta dei poveri in ragione della rendita di L. 250 almeno.

Il numero dei membri di detto consiglio varia. Il numero è di 12 fino a 1000 abitanti ; di 24 se non sono meno di 2000 — dopo i 2000 abitanti si aggiungono 12 membri per ogni mille contribuenti; il numero totale non può essere maggiore di 120.

Il rettore, il vicario, il ministro, di pien diritto fanno parte del consiglio.

I Membri stanno in carica tre anni e sono rinnovati per terzo.

I fabbricieri sono in numero di due; raramente se ne conta un solo. La loro elezione varia secondo le località.

Generalmente i fabbricieri vengono nominati dagli abitanti nello scorcio della settimana di pasqua d' accordo col beneficiario ; in caso di contestazione uno dei fabbricieri vien scelto dal beneficiario. La loro elezione ha luogo per alzata, quando lo scrutinio segreto non sia richiesto. Le questioni relative a queste elezioni vengono sottoposte al vescovo, il quale ha diritto di annullarle se gli eletti non appartengono alla chiesa nazionale.

Nel caso che le parrocchie trascurassero tali nomine, *la Corte del Banco della Regina* può spedire un commissario che ordina l'elezione. Detta Corte ha facoltà anche di appianare le pretese dei vescovi.

La carica di fabbricieri è gratuita, e tutti hanno l' obbligo di concorrervi, eccettuati i pari ed i ministri dei culti stranieri.

I fabbricieri devono essere contribuenti e proprietarii istruiti; appartengono di pieno diritto al *Consiglio della fabbriceria*; fungono da Ispettori dei poveri; amministrano gli affari temporali della chiesa ; curano la decorazione della medesima, e durante gli ufficii sacri sorvegliano che tutto proceda per bene, e che i predicatori abbiano l' autorizzazione del vescovo.

Quando un ministro è fatto segno a lagnanze, i fabbricieri ne riferiscono al vescovo. Sono pure incaricati di amministrare il beneficio quand' è vacante.

Digitized by Google

I fabbricieri costituiscono corporazione, ed in questa qualità possono possedere, amministrare, chiamare in giudizio a nome dei parrocchiani. Della loro cattiva amministrazione rendono soltanto conto ai fabbricieri nominati l'anno che segue, che hanno pure facoltà di chiamarli in giudizio.

I fabbricieri alla fin d'anno devono presentare i loro conti alla *Vestry*, e sono responsabili della loro gestione.

Il commesso parrocchiale per essere nominato deve avere vent' anni, saper leggere e scrivere, e cantare, s'è possibile. Prima di entrare in funzione deve ottenere il permesso del vescovo, che lo può sospendere, e prestare giuramento di obbedienza al beneficiario. Il suo salario varia secondo le località.

Il sagrestano, che è pure becchino, viene nominato secondo le località, o dal beneficiario, o dai fabbricieri o dai parrocchiani.

Anche la donna può essere chiamata a tale ufficio, e quando l' elezione è fatta dai parrocchiani, ha pure diritto di votare.

Il sagrestano orna la chiesa, apre i banchi, apparecchia i candellieri e la biancheria, fa la polizia della chiesa, e scava le fosse.

Infine il bidello, nominato dai parrocchiani disimpegna tutto quello che gli viene assegnato dalla *Vestry*.

La proprietà della chiesa è ripartita fra diverse persone.

La navata è proprietà pubblica; le ale di proprietà privata; Il santuario è del rettore che lo mantiene. I banchi sono parrocchiali e tutti hanno diritto di avere un posto. I proprietarii ricchi possono avere seggi distinti.

Alla chiesa non possono farsi mutazioni, senza l'assenso dei parrocchiani e del vescovo.

Quando si tratta di fabbricare un edificio, o di ricostruire, ampliare una chiesa, la parrocchia può ottenere dai commissari ecclesiastici e dal vescovo l'autorizzazione d'imporre tasse sulla metà dei banchi — dovendo l'altra metà restare gratuita. Le spese di culto stanno a carico della parrocchia.

Trattandosi di spese per la costruzione di una nuova chiesa, i fabbricieri, quando non sono autorizzati dalla *Vestry* a prendere somme a prestito, ricorrono alla sottoscrizione pubblica, quasi sempre molto proficua.

Cimiteri. I cimiteri sono quasi sempre proprietà parrocchiale; la spesa per il loro mantenimento è a carico delle parrocchie. I cimiteri dipendono da un ufficio mortuario composto da tre a nove contribuenti, nominato dalla *Vestry*.

Digitized by Google

Il terreno scelto per un nuovo cimitero, deve esser distante dall'abitato almeno cento piedi. Tutti i parrocchiani hanno diritto di essere sotterrati nel cimitero comune. Le spese relative al cimitero si pagano mediante diritti di sepoltura ed anche a mezzo di tasse prescritte dall'ufficio mortuario. Un cimitero può servire a due parrocchie, nel qual caso l' ufficio mortuario è comune.

Nei borghi, i consigli comunali per decreto sovrano possono essere designati quali uffici mortuarii.

La Illuminazione. — Tale ramo di servizio non è obbligatorio.

Il detto atto deve essere approvato per consenso dei due terzi dei contribuenti presenti e riuniti in assemblea dietro domanda di tre o quattro parrocchiani.

Addottato l' atto, si passa alla nomina di ispettori speciali, il cui numero varia da tre a dodici, scelti fra quei parrocchiani che pagano imposte in ragione di L. 375 di rendita.

Ciascun anno le *Vestry*, si riuniscono per stabilire la tassa per l' illuminazione, per rivedere i conti, e per la rinnovazione del terzo degli ispettori estratti.

Vie. — A carico della parrocchia stanno soltanto, le strade parrocchiali, le quali si dividono in tre categorie — I. strade dei pedoni (larghe meno di tre piedi) — II. strade di cavalli (8 piedi di larghezza) — III. strade carrozzabili (20 piedi di larghezza).

I particolari ed anche i distretti delle parrocchie possono costruire a loro spese delle strade, le quali possono diventare parrocchiali ed essere perciò a carico delle parrocchie, quando le *Vestry*, in sessione trimestrali, abbiano riconosciuta la loro utilità.

Trattandosi di strada comune a due parrocchie, le spese vengono sostenute in ragione del tratto che percorre in ciascuna parrocchia.

La *Vestry*, nomina dei sorveglianti gratuiti, scelti fra i proprietari istruiti aventi una rendita almeno di 250 lire. Chi si rifiuta a disimpegnare tali funzioni, incorre nella multa di L. 500. La *Vestry* può nominare un sorvegliante pagato.

La nomina dei sorveglianti alle strade è obbligatoria ; in caso di mancanza provvedono i giudici di pace.

È permessa la riunione di più parrocchie in distretto per l' amministrazione delle strade.

Digitized by Google

Le parrocchie con una popolazione di 5000 abitanti, possano costituire un ufficio per le strade. Quando è constatato il cattivo stato di una strada (verificazione che ha luogo a mezzo di persona designata ed anche a mezzo dei magistrati) i giudici condannano il sorvegliante ad un' ammenda di L. 125 , obbligandolo a riparare la strada in un determinato tempo ; se tale ingiunzione rimane senza effetto, il sorvegliante viene condannato a pagare un' ammenda eguale alla somma necessaria per la riparazione.

Coloro che manomettono le strade, interrompono la circolazione, depositano materiali , o commettono altre mancanze , sono tradotti avanti i giudici di pace ; i quali all' occorrenza possono autorizzare i sorveglianti a servirsi delle proprietà altrui per la conservazione delle strade, e ciò mediante avviso preventivo.

I giudici di pace in sessione ordinaria e in seguito ad opportune verifiche, possono ordinare l'allargamento di una via, purchè non si effettui demolizione di case ed edificj, parchi o giardini. L' indennità dovuta al proprietario si paga col fondo della tassa dei poveri; in caso di contestazione decide il giurì.

XVI.

I Borghi.

Sotto il nome di Borgo si comprendono tutte quelle località che hanno il privilegio d' essere rappresentate in Parlamento , o d' essere rette da istituzioni indipendenti da quelle della contea.

In Inghilterra vi sono 580 borghi ; 163 municipali e parlamentarj ; 39 municipali ; 103 parlamentari ; 275 ordinari.

Certi Borghi si chiamano *Città* sia perchè sono residenza di vescovi sia in forza di speciale decreto. In virtù di speciali disposizioni altri borghi hanno i privilegi delle contee , e si chiamano *Contee incorporate*. Tali sono: Londra, Chester, Bristol, Cantorbèry , Exeter , Glocester, Lichbield , Lincoln , Norvvech , Worcster, Kinston , sur Hull, Nottingham, Newcastle, sur Tyne, Poole, Southampton, Carmarthen e Haverford west.

Gli altri Borghi non sono sottomessi alla medesima amministrazione; gli uni dipendono dalle corte di giustizia della contea, li altri hanno propri magistrati. Però oggi quasi tutti i borghi si trovano sotto l' impero dell' atto sulle Corporazioni Municipali del 1835.

Digitized by Google

Le autorità dei borghi sono:

Il Sindaco (major) gli *Alderman* e il consiglio municipale.

I principali impiegati sono gli scrivani municipali, il tesoriere e i membri di certe commissioni speciali.

I consiglieri municipali devono essere borghesi, possedere un capitale di L. 25 mila o di L. 12 mila, o essere imposti dalla tassa dei poveri per una rendita, il cui minimo varia dalle L. 750 alle L. 375.—Sono ritenuti borghesi quegli abitanti che risiedono nel borgo da oltre 3 anni.

La lista dei borghesi è riveduta ogni anno.

Il numero dei consiglieri municipali varia secondo le località. Ciascun consigliere resta in carica tre anni, e il consiglio si rinnova per terzo ogni anno.

Gli *alderman* sono eletti dal consiglio comunale. Durano in carica sei anni, si rinnovano per metà in tutti tre gli anni.

Il *Sindaco* è nominato ogni anno dagli *Alderman* e dai consiglieri municipali; deve essere scelto fra gli *Alderman*. Gli è di diritto giudice di pace del borgo, ed ha grado superiore a tutti gli altri magistrati.

Il sindaco presiede alle elezioni con due assessori.

I borghesi nominati alla carica di sindaco, di assessori, di consigliere municipale, sono obbligati d'accettare tali funzioni, sotto la pena della ammenda di L. 2500 per il Sindaco e di L. 1250 per gli altri funzionarj.

Lo Sceriffo è nominato ogni anno dal consiglio municipale, le sue funzioni sono le medesime dello sceriffo della contea; vi hanno però sceriffi soltanto nei borghi contee.

Il Recorder è scelto dal sovrano fra gli avvocati che hanno cinque anni di esercizio — ha il titolo di giudice di pace e presiede le sessioni trimestrali del borgo.

Lo scrivano municipale è eletto dal consiglio municipale, come pure il tesoriere e gli altri agenti comunali. Infine il consiglio comunale sceglie metà nel suo seno, e sotto la sua dipendenza, certe Commissioni speciali, le quali sono incaricate di certi rami del pubblico servizio.

I principali servizi amministrativi del borgo, sono: 1. L'azienda della proprietà comunale. 2. La giustizia locale, 3. Le carceri, 4. La Polizia, 5. I pesi, e le misure, 6. I Manicomii, 7. Sanità, 8. Tutti quei servizi compresi nell' atto sopra il governo locale. 9. Le Finanze.

Digitized by Google

Il consiglio municipale amministra tutte le proprietà del borgo. Per questa azienda il consiglio ha un potere assoluto, e soltanto in alcuni casi speciali e di molta importanza le sue deliberazioni devono riportare l' approvazione del Parlamento.

Il servizio della Giustizia differenzia molto. I borghi detti, contee incorporate, hanno tutti li obblighi delle contee. Certi borghi hanno speciale corte di sessione trimestrale, retta dai *recorder*; tutti hanno corte di piccole sessioni.

Le spese di giustizia stanno a carico del bilancio comunale.

I borghi sono tenuti a provvedere alle spese occorrenti al servizio delle carceri.

La polizia è confidata a un comitato speciale, eletto dal consiglio comunale composto da alcuni consiglieri municipali a capo il sindaco. Certi borghi si accordano colle contee per avere un servizio comune, e certi altri molto importanti, hanno una polizia organizzata a modo di quella delle contee.

Il servizio dei pesi e misure, che si regola come quelli delle contee, è obbligatorio solo per quei borghi che hanno i privilegi delle contee.

La sanità viene tutelata dal consiglio comunale.

L' atto sul governo locale votato dal Parlamento nel 1858 e modificato nel 1861 comprende una serie di disposizioni, che come dicemmo, i borghi possano adottare a loro piacimento. La esecuzione ha luogo mercè una deliberazione del consiglio municipale resa nota al Segretario di Stato per l' interno.

Questo atto può essere posto in vigore anche nelle parrocchie in virtù di una decisione della Vestry, o di una decisione di parrocchiani per questo scopo riuniti in distretto.

I reclami contro tale deliberazione possono essere presentati al Ministero dell' Interno entro il periodo di 21 giorni.

L' esecuzione di quest' atto è affidato al Sindaco e al Consiglio Municipale.

L' atto abbraccia — la costruzione delle fogne, il servizio delle pubbliche vie e la costruzione delle medesime — l' approvvigionamento delle acque, — la illuminazione, — i soccorsi contro l' incendio, — gli orologi pubblici, — i cimiteri — i mercati — i bagni, — i lavatoi ecc.

Le entrate si costituiscono: delle rendite delle proprietà comunali, e in caso di insufficienza di queste, da tasse comunali, con-

Digitized by Google

tenenti — *la tassa di borgo* ripartita dal consiglio municipale fra le diverse parrocchie del borgo; la *tassa di polizia*, la *tassa per i Maniaci*; la *tassa di illuminazione e lastricato, la tassa di fognatura, la tassa delle acque*; *la tassa dei musei*; *la tassa generale*; e finalmente *la tassa privata*.

Il bilancio del borgo è approvato dal comitato di finanza municipale, che approva pure i conti comunali dopo essere stati esaminati da due *auditori* del borgo, nominati dai borghesi fra gli abitanti che riuniscono le qualità per essere eletti alderman, consiglieri o assessori.

§ XVII.

La Città di Londra.

L' immensa agglomerazione che costituisce la città di Londra, non ha limiti ben definiti.

Sotto il nome di metropoli si comprende, la città di Londra ed un certo numero di parrocchie all'intorno aggruppate in sette borghi metropolitani — Westminster, Tower-Hamlets, Finsbury, Marylebone, Southwark, Lambethe e Greenwich.

La città di Londra è un borgo aventi i privilegi della contea, ed oggi in Inghilterra è la sola che abbia conservato i suoi vecchi diritti di corporazione. Le altre parti delle città vivono indipendentemente, e le parrocchie si amministrano separatamente ed hanno comuni i lavori pubblici e la polizia. Come in tutto il regno, l'autorità parrocchiale è confidata ai fabbriceri ed alle Vestry. Ciascuna parrocchia metropolitana nomina gli Amministratori, incaricati dei servizii parrocchiali, e il di cui numero è fissato in 18 per le parrocchie aventi meno di 1000 contribuenti; e 24 per quelle aventi un numero maggiore di 1000 contribuenti, in numero di 36 se la cifra dei contribuenti ascende a 2000, e così di seguito aumentando di 12 in 12 per ogni 1000 contribuenti, senza però che il loro numero possa oltrepassare il 120.

La vestry si rinnova ogni triennio, e un terzo dei suoi membri escono ciascuno anno — La vestry è incaricata dell' amministrazione delle parrocchie, compresa, con poche eccezioni, anche l' azienda della legge dei poveri.

Digitized by Google

Tutte le parrocchie metropolitane sono riunite in 38 distretti per quanto concerne i lavori pubblici ed hanno per tale amministrazione un ufficio distrettuale, costituito in parte civile, avente diritto di acquistare e vendere.

Anche il servizio della polizia conta riunioni di parrocchie. La Direzione di questo servizio è confidata ad un commissario con stipendio (L. 37500) ed è coadiuvato da due sotto commissari pure stipendiati (L. 20000 ciascuno). Sotto i loro ordini stanno : 18 sopraintendenti; 160 ispettori; 633 sergenti e 5337 contabili ciò che fanno un agente per 504 abitanti.

Il commissario e i dipendenti non possono aver ingerenza negli affari risguardanti le elezioni al Parlamento sotto la pena dell'ammenda di L. 2500. — La spesa di ciascun agente (contabili, sergenti) ammonta dalle lire 1861 a lire 1904.

La Città di Londra comprende 108 parrocchie; è divisa in 26 quartieri, e l'amministrazione della città è affidata ad un Lord Sindaco, agli *Alderman* e al Consiglio Comunale.

Il Sindaco di Londra ha il titolo di Lord, ed è ex officio, membro del Consiglio privato e porta avanti il suo nome il titolo di *right honourable*. È giudice di pace, capo dei mercanti, verificatore dei vini, misuratore dei carboni, dei grani, del sale e delle frutta — Conservatore del Tamigi ammiraglio del porto di Londra e presidente della Corte Centrale Criminale.

Nella circoscrizione della città, egli ha un potere assoluto, anche sui membri della famiglia reale, eccettuato il Sovrano. Il lord sindaco adempie alle cerimonie della coronazione, e alle funzioni di intendente in capo : ed in antico, alla morte del Re, era considerato il primo personaggio del regno. Il lord sindaco viene eletto ogni anno al 29 di settembre dagli alderman.

L' elezione ha luogo mediante l' alzata delle mani, e gli Sceriffi proclamano il risultato del voto; quando vi sono reclami, si procede allo scrutinio, di cui gli sceriff annunciano subito il risultato.

L' alderman eletto lord sindaco e che si rifiutasse ad assumere le relative funzioni, è passivo di una ammenda di L. 25000.

Il lord sindaco entra in carica il 9 novembre. Egli si reca in grande pompa al palazzo Westminster accompagnato dal suo predecessore; è presentato al lord altro cancelliere e presta giuramento davanti ai baroni dello Scacchiero. La sua nomina è sottoposta, per la forma, all'approvazione del Sovrano.

Digitized by Google

La residenza ufficiale del primo magistrato della città si chiama *Mansion house.*

Il lord sindaco riceve una indennità che si eleva dalle 250,000 alle 300,000 lire.

Sottoposti al lord Maire stanno i 26 Alderman, eletti dai 26 quartieri della Città.

Gli alderman sono giudici di pace della città, e cogli altri funzionari comunali formano la corte del Maire.

La elezione del consiglio comunale ha luogo il 21 dicembre, sotto la presidenza degli aldermen. — Il numero dei Consiglieri ascende a 206.

Le qualità per essere eletto Consigliere sono : di possedere nella città per una rendita non minore di L. 250 — d'essere sottoposto alle tasse locali — d'abitare la città e d'essere *freemann.*

Il Lord Maire, li *Aldermen* e i Consiglieri Comunali ciascun anno tengono circa ventiquattro sessioni sopra la convocazione — sotto la presidenza del Lord Maire.

Il Consiglio Comunale riunito abbraccia il potere legislativo ed amministrativo. Ha un potere assoluto per regolare tutte le quistioni che riguardano la Città.

Le rendite Comunali, oltre a quelle che si riferiscono ai proprii beni, hanno origine dai diversi cespiti della ricchezza commerciale e stabili su cui gravitano delle imposte.

§ XVIII.

Note.

Dalle brevi notizie date sulla costituzione inglese, sarà facile determinarne il carattere generale.

Si è veduto che è un sistema di governo tutto proprio, affatto diverso da quelli in vigore nel resto d'Europa e che moltissime cagioni di natura differente hanno contribuito a crearlo.

E a ben considerare le istituzioni parranno legate fra loro in guisa che l' una non può reggersi in piedi, senza l'aiuto dell'altra. Sono un musaico, se volete, di mille colori, ma che formano un solido edifizio; in cui la base è restata qual venne costrutta or sono parecchi secoli e la volta è affatto nuova e moderna.

Il potere legislativo è onnipotente, ma il giudice è collocato in

Digitized by Google

tali condizioni che non ha nulla a temere o sperare. La camera de' Lordi è il supremo giurì della nazione. Per quanto la sua organizzazione ricordi il Medio Evo, pure non è un' assemblea di magnati, ma di notabili per nascita, ricchezza, sapere e servigi. E carattere speciale della costituzione inglese è la bontà dell' aristocrazia, per cui è possibile il *self-government*, senza del quale non vi è vera libertà ed educazione politica.

Ma governo, stampa libera, potere giudiziario, *self-government* non funzionerebbero certo se non vi fosse un popolo rispettoso, amante della legalità, e quindi custode de' suoi diritti, dotato di energia individuale, e che apprezza solo la libertà ordinata ed attiva.

Si educa alla vita politica in tutte le istituzioni nazionali, nella chiesa, nell' Università, nelle scuole private, nelle assemblee parrocchiali, nel consiglio del municipio, nelle sessioni delle corti trimestrali, nelle commissioni locali.

L' individuo basta a se stesso e poco chiede allo Stato. L'iniziativa privata è grandissima, e farebbe un' assai lunga statistica chi volesse contare i milioni che si spendono da' privati per musei, collezioni, scuole, spedizioni in mari lontani per soli oggetti scientifici.

Valgono più i buoni costumi che altrove le buone leggi.

La libertà inglese consiste in ciò che l' individuo non è soggetto che alla legge; ma la legge, come notammo più volte, può far tutto. Proibisce, quando occorre, d'affittare abitazioni insalubri, regola il lavoro delle donne e de' fanciulli nelle officine, limita la libertà delle transazioni e di proprietà. Si trasforma la Scozia e l' Irlanda levando da mano a' proprietari le terre isterilite dalla mancanza di capitale e si obbligano, qualora non pagassero i lor debiti in un tempo stabilito, a vendere i beni gravati d' ipoteca. Si sospende l'*Habeas Corpus*, e, se credesi necessario, tutte le altre libertà.

Ma chi fa questa legge, chi amministra, giudica, governa?

È sempre il popolo che si regge da se medesimo, ma tutto il popolo inglese, si ricordi, si divide in due classi affatto distinte; da una parte è chi possiede e paga le imposte dello stato e comunali, dall'altra i nullatenenti o poveri. Quelli formano la classe dirigente del paese, amministrano e governano; questi non hanno diritti politici o amministrativi, ma vivono della pietà altrui.

Digitized by Google

Da chi è composta la Camera alta?

Da ricchi aristocratici — La Camera de' Comuni? Da agiati possidenti.

Chi amministra nel governo locale? Proprietari fondiari. Non si può essere giurato, giudice di pace, uffiziale della milizia, se non si è proprietario; ma chi possiede è costretto ad istruirsi, ad educarsi, quindi in conclusione *governa la classe agiata intelligente.*

Vi è *la libertà ma non l'eguaglianza* al modo onde s' intende nel continente europeo, ed anco in Inghilterra il trionfo della democrazia non sarà che a danno della libertà.

E dalle notizie precedenti apparisce chiara la differenza che corre fra i sistemi di amministrazione locale in vigore nella maggior parte degli Stati europei e l'Inglese.

In quelli il potere esecutivo, con un personale numeroso, stipendiato, costituito in dipendenza gerarchica, con la *burocrazia* insomma, sorveglia e tutela le amministrazioni locali. In Inghilterra invece vegliano all'osservanza delle leggi e per l' adempimento degli obblighi e delle amministrazioni locali, alcune persone scelte e delegate dal governo, ma non stipendiate da alcuno, costituite in potere giudiziario speciale, senza dipendenza gerarchica e messe solo sotto la giurisdizione del banco della Regina.

La contea, il borgo, la parrocchia, son tutti autonomi ad un modo; son liberi e garentiti poichè fino a tanto che eserciteranno i lor diritti nella misura e nei modi determinati dalla legge, nè il potere esecutivo nè altri può intervenire a turbarli nell' esercizio delle proprie facoltà. Gl' impiegati governativi son quindi esclusi dall' ingerirsi dell' andamento ordinario dell' amministrazione locale, e solo il potere giudiziario, giudica delle violazioni delle leggi.

Nè un sistema preconcetto ed uniforme regola tutta la vita municipale; la medesima legge non stabilisce che Londra e la più piccola parrocchia del regno, sian rette nel medesimo modo; ma ogni località invece ha quasi un ordinamento speciale, che meglio risponde alla natura ed ai suoi bisogni. Privilegi, carte, costumi, nati e vissuti per molto tempo, sono religiosamente custoditi.

Un altro carattere speciale di tutta l'Amministrazione inglese,

Digitized by Google

e per ciò anche del *Self-government* è la responsabilità de' funzionari in forza della quale debbon questi rispondere del loro operato. I funzionari pubblici tutti, non solo civili ma anco i militari, possono essere tradotti innanzi a' tribunali. Spetta a' giudici decidere se la legge fu eseguita o violata; chi diede ordini illegali è colpevole, e ne porta la pena. E questa responsabilità pesa su tutti. Delle contravvenzioni fatte alle leggi da' cittadini e da' corpi morali ne giudica il potere giudiziario. I giudici di pace sorvegliano l'amministrazione delle contee. Il Banco della regina i giudici di pace, e le grandi corti del regno gli stessi giudici, ed in ultimo il parlamento tutti.

Il comune ha compiuta libertà di azione, la quale trova solo un freno quando la tassa locale tocca direttamente le sostanze private o il patrimonio municipale. Le imposte dello stato e quelle del comune sono interamente separate, non si aggravano i municipii con servizi nuovi, e le principali imposte locali son dirette.

Ma non è a credere che i subcentri locali abbiano facoltà di fare quel che meglio credono senza darne conto ad alcuno.

Innanzi tutto sono tenuti a mandare annualmente al governo dei resoconti delle loro entrate e spese, che riuniti in tabelle si presentano al parlamento. La corte del banco della regina, non solo ha il diritto d'invigilare sui giudici di pace e di tenerli nei limiti dei loro doveri ed anche d' imporglieli, ma ha bensì facoltà di chiamare a se qualunque processo, in qualunque stato si trovi, condannare un colpevole di prevaricazione o di abuso di potere.

La tutela dei corpi morali, non è quindi affidata ad agenti del potere esecutivo, nè a maggioranze mutevoli e passionate, ma a persone scelte dal governo, e che hanno un carattere giudiziario, politico ed amministrativo ad un tempo.

La tutela suprema l' esercita in vero il parlamento.

Si ricordi che le tasse locali si pagano in massima parte dai possidenti e questi compongono le due Camere. Quando non altro, l'interesse proprio li consiglia a provvedere nel miglior modo con leggi pel buon andamento delle amministrazioni locali. Avviene quindi che s'immedesimano cogli interessi e coi bisogni sociali dei subcentri, non chiedono al governo favori per strade o fonti o altri lavori pubblici, ma intervengono efficacemente nell'amministrazione, determinando al bisogno gli obblighi

Digitized by Google

e pene. E perciò il parlamento per migliore cognizione di causa esige che il governo gli presenti in ogni sezione i prospetti e resoconti di tutte le pubbliche amministrazioni, i rapporti degli ispettori del governo sull'andamento delle stesse, e sulle migliorie che si possono introdurre.

Il Parlamento è corte superiore d'appello in materia amministrativa; destituisce ancora i magistrati locali, come avvenne nel nel 1869 che con una ordinanza destituì il Sindaco di Cork *perchè s'era male condotto, in maniera da far cadere in disprezzo l'amministrazione della giustizia sedendo come giudice di pace nella detta città, e nella sua qualità di Sindaco che esercitava nel medesimo luogo, avendo tenuto un linguaggio di natura sediziosa e scandalosa.* Nè solo fu destituito, ma la medesima ordinanza stabilisce, che *sarà sempre in appresso reso incapace di avere, di tenere, di esercitare, o di possedere nessun posto o funzione di magistratura, nella suddetta città di Cork in Irlanda od altrove.*

In conclusione il *Self-governement* è una istituzione spontanea e particolare degli Anglo-Sassoni, che moltissime cagioni storiche, politiche, geografiche han contribuito a farlo nascere e fiorire per sì lungo tempo.

Sono gli interessi locali che si organizzano in rappresentanze o pubbliche autorità.

È il reggimento di ciascuno ordine secondo il suo grado. Avviene quindi che il municipio resta sempre un ente amministrativo, non entra in politica, non vuole usurpare i poteri dell'autorità centrale, ingenerando così l'anarchia.

Non avendo il popolo inglese mai interamente distrutto le sue leggi, il *Self-governement* è quasi una continuazione degli ordinamenti politici, amministrativi, sociali del medio-evo, allorquando le province aveano i loro stati o assemblee, con leggi proprie, consuetudini, finanze, giustizia e forza armata locale, e le città le loro *corti* o statuti speciali.

Nel resto del continente invece la monarchia e la rivoluzione abbattono Parlamenti, assemblee di provincia, franchigie comunali, concentrano la finanza e la giustizia, e proclamando il principio dell'eguaglianza delle sovranità delle masse, tengono le rappresentanze di ogni natura come l'espressione della volontà popolare.

Or questo governo di ciascuno interesse amministrativo locale

Digitized by Google

per se medesimo, è certo il fondamento della libertà politica dello stato; ma è possibile attuare presso noi qualche cosa che gli somigli?

I dottrininari, gli accademici, che corrono appresso ad un ideale astratto di governo, non ponendo mente alla differenza dei tempi e de' luoghi, rispondono di sì; ma chi tien conto degli uomini quali sono, delle condizioni sociali in cui vivono, della loro civiltà, facilmente conviene che a volere attuare presso noi il *Self-government* vi è un mondo intero da rifare.

Sarebbe possibile in Italia dar l'amministrazione del governo locale a' proprietari fondiari che servano gratuitamente? Ma esiste in Italia oggi una vera aristocrazia, piena di attività e di lodevole ambizione? Dove si trovano le migliaia di giudici di pace agiati, istruiti e desiderosi di servire senza compenso il proprio paese? Come affidare la tutela della sicurezza, della sanità pubblica, dell'istruzione a privati cittadini quando la maggior parte non vuol saperne di uffici pubblici?

È possibile il *Self-government* senza un popolo attivo ed amante della legalità, senza una stampa locale illuminata, senza giudici e giurati imparziali, senza una vera pubblica opinione?

Si grida da moltissimi contro il privilegio che stabilisce la legge francese, la quale non consente che le autorità amministrative sieno tratte innanzi ai giudici ordinari, senza averne prima ottenuto l' autorizzazione del potere esecutivo, e si ripete che il principio della responsabilità personale è la migliore garenzia della libertà, e che per ciò i pubblici funzionarii debbono rispondere del loro operare innanzi ai tribunali ordinarii, come qualunque altro cittadino. Verissimo. Ma stabilite in Francia o anco in Italia, che ogni cittadino possa, quando si sente leso nei suoi diritti, citare in giudizio, per atti compiuti nello esercizio delle proprie funzioni, tutti gl' impiegati governativi, e vi garentisco che colle passioni di parte così vive, coi giurati come li abbiamo noi, saranno frequentissime e spesso ingiuste le condanne dei Prefetti o dei Questori. Si ponga mente che in Inghilterra, oltre l'eccellenti qualità del giurì, quando la parte, in certe cause delicate, domanda un giurì più competente che il comune, può esser giudicata da un *giurì speciale*, i di cui membri sono scelti fra le persone inscritte sopra una lista redatta dallo Sceriffo, e detta *special jury list*. Si può poi ricorrere per ottener giustizia ad al-

Digitized by Google

tri tribunali, ed appellarsi in ultimo alla vera e suprema autorità del parlamento.

Dicemmo che il suffragio universale, che la democrazia finisce per produrre l'accentramento. Or questo fatto si avvera anche nella Gran Bretagna, in cui come si modificano ed abbattono i privilegi del Medio-Evo ed il suffragio diventa più popolare, scemano le libertà locali, ed ha luogo l'accentramento dei poteri, come nel resto d' Europa.

Nell'antico *Self-government* che era in vigore prima del bill di riforma del 1836, predomina il carattere aristocratico, l' amministrazione della contea era tutta nelle mani dei proprietarii fondiari; che insieme alla parrocchia, avevano il carico di soccorrere i poveri. Come narrammo, col bill di riforma si distingue assolutamente l'amministrazione municipale dalla pubblica beneficenza. Questa si leva del tutto alla parrocchia e si centralizza in un dipartimento burocratico. Il medesimo avviene per la polizia politica ed altri servigi speciali.

L' antico *Self-government* si trasforma. All'attività parrocchiale si sostituisce il parlamento e la burocrazia, e questa è già numerosa quanto in ogn' altra parte d' Europa. Riferisce Gneist che nel censimento del 1851 si ebbe uno stato di 64,224 impiegati salariati dell'ordine civile. Restano ancora dell' antico *self-government*, lo sceriffo, i giudici di pace, il lord luogotenente, i coroner; mentre il nuovo *self-government* è rappresentato dall' unione dei soccorsi pei poveri, dalle municipalità delle città, e degli uffici sanitarii locali, come dagli uffici centrali che dirigono i lavori delle costruzioni a Londra e della moderna polizia inglese.

Nè gli studi per riformare ed ordinar meglio il governo locale sono compiuti. La Camera dei comuni nel febbraio 1870 nominò una commissione d' inchiesta composta di 21 membri coll' incarico di esaminare se le tasse locali sulla proprietà imponibile che gravitano oggi gli occupanti, debbano essere ripartite fra gli occupanti stessi ed i proprietari, e quali mutamenti debbano aver luogo per tali divisioni nella costituzione dei corpi locali, che attualmente amministrano le imposte. La commissione nel luglio dello stesso anno presentò le sue conclusioni; ma poco dopo surse l'idea di un piano generale di riforma che abbracciasse i due rami dell'amministrazione comunale, cioè la parte finanziaria e l' amministrativa propriamente detta. Queste riforme fu-

Digitized by Google

ron proposte nel 1871 da M. Goschen, uomo dottissimo nella materia, e che avea preseduto la commissione d'inchiesta parlamentare nel 1870. Il concetto di queste riforme è il seguente. Si propone la consolidazione di tutte le differenti tasse in una sola; le autorità non possono esigerla, ma solo le autorità parrocchiali fanno richiesta dell'ammontar loro necessario. Si propone un solo sistema di revisione dei conti, con un metodo di controlleria uguale per tutti.

L'assemblea della *Vestry* verrebbe riformata. Sarebbe eletto un presidente dell'ufficio parrocchiale con altri membri, i quali dovrebbero esercitare le funzioni che attualmente hanno le diverse autorità parrocchiali.

I presidenti poi degli uffici parrocchiali, formerebbero un consiglio amministrativo della contea. Radunati in sezioni distrettuali, nominerebbero un dato numero di loro a membri di capi della contea, metà dei quali sarebbe anche composta da giudici di pace. Le materie di ordine giudiziario verrebbero assolutamente escluse, restringendosi l'azione di questo consiglio alla sola amministrazione.

La parrocchia si scioglierebbe dalla parte chiesastica per diventare un ente comunale; e la contea composta in parte di ufficiali di origine elettiva non sarebbe come oggi separata dalla parrocchia, ma avrebbe maggiore legame con la medesima.

Con queste riforme, come è agevole notare, l'accentramento cresce, e diventa anche maggiore se verrà attuato il bill proposto per un maggiore accentramento di poteri, nell'amministrazione della tassa dei poveri. Intorno al quale bill ci piace riferire un articolo dell'*Economist* del luglio 1871. Il pregevole giornale così dice:

« Il Governo ha fatto un passo grande e retto nella questione del Governo locale. Ha riconosciuto finalmente la necessità di collegare l'organamento municipale e provinciale al potere centrale, ed ha presentato un *bill* inteso a cumulare tutti gli ufficii e poteri affidati ora alla « Giunta per la Legge sui poveri », al Comitato sanitario del Consiglio privato, e a parecchi ufficii dipendenti dal Ministero dell'interno, nelle mani d'un solo funzionario, il quale risiederebbe a *GwydyrHouse*, e verrebbe chiamato con nome un po'voluminoso, « Presidente della Giunta del Governo locale ». Questo funzionario, il quale, oseremmo

Digitized by Google

dire, sarebbe meglio si chiamasse Guardiano o Cancelliere dei Municipii, avrà l'alta sopraintendenza su tutto ciò che ha rapporto alla Legge pei poveri, alle Leggi sanitarie, all' Ufficio di registro, ai Municipii, alle Leggi di bonificazione, alla Legge dei bagni e delle lavanderie, alle Pubbliche migliorie, all'Atto sulle abitazioni degli artigiani, e, di fatto, alle Imposte locali d'ogni specie e descrizione. Sarà il relatore parlamentare su tutti cotesti subietti, e, speriamo e crediamo, avrà facoltà di deporre sul tavolo ogni anno una esposizione chiara della Tassazione locale del Regno unito: — lavoro non tentato mai finora, tranne che da Goschen, allorquando presentò il nuovo schema di « Governo parrocchiale »; e che fu trovato di altissima importanza. La spesa locale del paese è cresciuta a grado a grado, così da aggiungere un 45 per cento alla spesa totale dello Stato, e circa un terzo alla sua tassazione (alla differenza provvedutosi massimamente con imprestiti); — e pure nessun membro del Governo di S. M. ha avuto fin quì la responsabilità anche solo di guardarvi. Nessuno sa dire, per es., con autorità officiale, se 125 a 150 milioni di lire tolte a prestito l'anno scorso dalle autorità locali lo furono per fini savi o poco ragionevoli; se un dato corpo che toglie a prestito è incontestabilmente solvibile; o se si poteva trovare un mezzo meno costoso di far danaro.

Le corporazioni municipali sono indipendenti dal Tesoro; è interesse del Tesoro di diminuire le tasse governative (*taxes*) a scapito delle municipali (*rates*); e il contribuente le seconde (*rate-payer*) è il solo, tra i contribuenti inglesi, che non sia rappresentato nel Gabinetto. Tranne che per cose relative alla legge dei poveri, non c'è stato verun anello di congiunzione tra le provincie (*counties*) e i municipii urbani, verun ministro col diritto anche solo di dare un parere sulla spesa locale, molto meno poi un ministro interessato a fare, per la tassazione locale ciò che è stato fatto per la tassazione generale dell'Impero. Le conseguenze sono state queste: 1°. conflitto tra il Comune ed il Governo circa l'incidenza giusta della tassazione locale; 2.° litigio circa la costituzione propria dei corpi locali incaricati della spesa; e 3°. riluttanza estrema nei funzionarii responsabili di sobbarcarsi alla difficile impresa di migliorare l'amministrazione locale, la quale ha gran bisogno di essere migliorata. Le grandi

Digitized by Google

città sono amministrate, in molti ufficii, da autorità separate e contendenti; non si può dire che la capitale sia amministrata da verun corpo responsabile; le città piccole sono governate da fabbricerie avventizie, con poteri troppo limitati, e, nella campagna, non c'è unità di area amministrativa più piccola della provincia stessa (*counties*). »

Quantunque il giornale dica che non s' accentra nulla, pure è indubitato che l' arbitrio dell' autorità locali trova un freno nella responsabilità ministeriale, che esercita un' attiva vigilanza sull'andamento degli affari pubblici locali più efficamente in avvenire di quello che non sia stato fatto fino ora.

Nè autorevoli scrittori e pubblicisti inglesi credono che il *selfgovernment* perda di valore per la vigilanza che eserciterà lo Stato sopra di esso. Riconoscono che spetti al potere centrale il diritto di tutela sui poteri locali, sul modo in cui spendono e sul quanto spendono; e che ha il debito di opporsi affinchè la tassazione locale non si sviluppa in modo da circoscrivere ed impedire la libertà di sfera e di tassazione dello Stato.

Quanto questi principii sone lontani da quelli che si hanno da molti in Italia sulle libertà municipali? E efficace, presso noi, la tutela che le rappresentanze provinciali hanno sulle opere pie? È provvida quella dello Stato? o non pare invece che continuando in questo sistema di quasi abbandono e non curanza, sarà in capo a non molti anni, decimato se non distrutto il già cospicuo patrimonio della pubblica beneficenza, lasciato dalla pietà de'padri nostri?

§ XIX.

Il Governo rappresentativo negli Stati Uniti d'America.

Or vediamo come funziona il governo rappresentativo nella più rigogliosa e celebre società democratica che si conosca.

L'unione americana si compone di abitanti che possono essere ripartiti in tre classi diverse. Alla più numerosa, perchè comprende circa 8[0 della popolazione totale, appartengono le quattro famiglie, Germanica, Celtica, Greco-latina, e Semitica. La famiglia Germanica, comprende i discendenti dagli inglesi, che compongono da se soli quasi 6[8 di tutta la popolazione europea dell' Unione. Occupano quasi soli gli stati della nuova Inghil-

Digitized by Google

terra, e son molto numerosi negli stati del centro. Seguono i tedeschi, di poi gli olandesi, gli svezzesi, gli svizzeri. La famiglia Celtica, comprende gl' irlandesi, i gallesi, gli scozzesi ed i loro discendenti. Nella famiglia Greco-latina son compresi i francesi, gl' italiani e gli spagnuoli, quest' ultimi in pochissimo numero; e alla famiglia Semitica appartengono gli ebrei stanziati in America.

Accanto agli europei sono gli affricani e i loro discendenti e gli indigeni americani che sono nominati Indiani. Questi appartengono a un gran numero di famiglie diverse, sono in gran parte selvaggi, che hanno abbandonato la parte orientale e meridionale del territorio dell' Unione, e si sono ricoverati in luoghi deserti o in foltissime foreste; alcuni di questi popoli si son dati all' agricoltura, e sono più civili.

Questi popoli diversi vivono in trentasette Stati, che uniti insieme, formano quel che si chiama la federazione Americana.

In questa troviamo il Comune, la Contea, i singoli Stati, l' Unione.

Il Comune.

Anche nel nuovo mondo il comune è stata la prima associazione naturale, il primo nucleo che si è formato, e che è servito di poi a creare le provincie e gli Stati.

Gli emigrati d' Inghilterra che nel 1620 presero stanza sulle coste dell' America settentrionale, ove stabilirono la prima colonia, innanzi che scendessero dalla nave che li trasportava, firmarono un patto col quale si costituivano in corpo civile e politico, collo scopo della mutua preservazione e dell' ordine comune. Promisero di stabilire, costituire ed approvare le leggi, le ordinanze, le costituzioni che di tempo in tempo avrebbero reputato le più acconcie a promuovere il bene generale della colonia, promisero obbedienza a queste leggi, non che ai magistrati che essi avrebbero eletto.

Così ebbe origine il Comune, e quando giunsero novelli emigrati, i nuovi comuni che fondarono presero tutti la medesima organizzazione, furono cioè società autonome, le une indipendenti dalle altre.

Se oggi non tutti son retti ad un modo, quelli della nuova

Digitized by Google

Inghilterra hanno vita municipale piena ed intera, e la medesima organizzazione primitiva.

L' autorità suprema del Comune, risiede nel Corpo degli elettori, radunati nell'assemblea, conosciuta sotto il nome di *Town-meeting*.

Si aduna una volta l' anno, nella primavera, e innanzi tutto elegge gli uffiziali che nel corso dell' anno devono presiedere all'amministrazione, i *Selectemen*, in numero di tre, o cinque fino a nove, secondo la maggiore o minore popolazione.

L' assemblea comunale nello stesso tempo forma le liste elettorali, discute il bilancio, e vota le imposte, che son sempre diretto e cadono sulla proprietà reale e personale — I *Selectemen* fanno la ripartizione di queste imposte in base alla dichiarazione giurata dai contribuenti, e la falsità della dichiarazione è punita con l' ammenda di quattro volte l'ammontare della tassa. È il tesoriere del comune esige ancora le tasse della contea e dello stato.

L' assemblea comunale nelle sessione ordinaria e legge ancora un gran numero di magistrati municipali; il tesoriere, i constabili, i giudici di pace, gli assessori e collettori dell' imposte, il secretario del Comune, i sopraintendenti dei poveri, i curatori dei giovani che trascurano l' obbligo della frequenza scolastica, l' ispettore delle guardie da fuoco, l' ispettore dei pesi e misure ed altri impiegati ancora.

Ogni abitante è obbligato, sotto pena di ammenda da 20 a 50 dollari, ed accettare l' uffizio che gli viene affidato dalla fiducia dell'assemblea; ma quest'impiegati restano in carica per un anno e sono altresì la maggior parte retribuiti a secondo dei servigi che prestano, affinchè anche i meno agiati senza loro pregiudizio possano servire il comune.

La legge stabilisce la responsabilità degli impiegati, i doveri che hanno, la cauzione che occorre diano coloro che maneggiano il pubblico denaro, le pene contro i violatori delle leggi medesime.

Vi ha alcune spese obbligatorie, la trasgressione delle quali per parte del comune, è punita con multe considerevoli. Il municipio è obbligato a pagare tutt' i danni cagionati da un tumulto popolare, che il municipio medesimo non ha saputo impedire. Se l' assemblea trascura di eleggere nella sessione ordinaria gli uf-

Digitized by Google

fiziali del Comune, paga per questa omissione 500 dollari; se cade un ponte che cagiona grave danno a qualche viandante, il comune deve pagare 100 dollari d'indennità, e così di seguito.

La legge non abbandona interamente i Comuni, ma determina ad un tempo gli obblighi che essi hanno, i doveri dei cittadini che non possono ricurarsi a far parte dei magistrati municipali; e la responsabilità di questi vera ed efficace.

Il non adempimento dei doveri che son imposti al comune, dà allo stato il diritto di citarlo innanzi ai tribunali ordinari e costringerlo all' obbedienza della legge.

Oltre questo mezzo il governo non ha nessuna tutela sui comuni; i quali quando si contengono nei limiti stabiliti dalle leggi, prendono cura dei proprii interessi particolari, vegliano a tutto quello che cade sotto la giurisdizione locale. In questo sono veramente indipendenti dall' azione dello stato. Le Autorità governative non hanno diritto di convocare nè di sciogliere le assemblee, non intervengono in nessuna guisa nell' amministrazione del comune, il quale poche volte è obbligato di comunicare al governo centrale il risultato delle sua operazioni.

In un caso solo il governo dello stato non pure ha il diritto ma anche il dovere d' intervenire negli affari del municipio, quando cioè le autorità locali si mostrassero impotenti a ristabilire l' ordine perturbato da ribellioni o da tumulti.

Allora il governatore a capo della milizia può entrare nel comune e proclamarvi, quando fosse necessario, lo stato d' assedio; e se le sue milizie non bastano, il presidente dell'Unione v'invia le sue truppe nazionali, o quelle di uno o più stati.

Ma si noti ancora che l' organizzazione delle grandi città è affatto diversa da quella che vige per i piccoli comuni. In queste grandi città il consiglio comunale, a somiglianza delle camere legislative, si divide in due assemblee, che in certi casi si riuniscono insieme.

Hanno attribuzioni amministrative e giudiziarie — Per gli uffizi di vigilanza il potere esecutivo è conferito ad un magistrato, eletto dal consiglio; ed un procuratore, anche esso eletto, dirige gli uffizi di giurisdizione, ed entrambi sono retribuiti.

È uopo convenire che in molti degli stati Uniti si sono fatti studi importanti per prevenire l' arbitrio, la confusione ed anarchia, fare in guisa che l' indipendenza del comune non tor-

Digitized by Google

ni di danno allo stato, conciliare gli interessi generali con le libertà locali.

La Contea

Oltre il municipio negli Stati Uniti vi è la contea, non organizzata però in modo uniforme per tutta l' Unione.

Ove i comuni hanno pienezza di vita, come negli stati del Nord, la contea è una semplice circoscrizione giudiziaria ; vi ha una corte di giustizia, uno sceriffo incaricato di eseguire le ordinanze dei tribunali, una prigione che deve contenere i colpevoli.

Ma dove invece la vita comunale è meno attiva, ove la popolazione non esercita un influenza diretta sugli affari, ove le assemblee comunali sono meno frequenti, e non offrono tutte le garenzie di saggezza necessarie, la vita comunale passa alle contee , le quali hanno un' importanza maggiore, diventano il gran centro amministrativo, e formano il potere intermediario tra il governo e i semplici cittadini.

In alcuni stati la contea non ha alcuna rappresentanza, i fondi che le occorrono sono votati della assemblea nazionale ; e i funzionari non essendo eletti, hanno un'importanza secondaria.

Ma in Nuova York invece, nello stato del Ohio, nella Pensilvania gli abitanti di ciascuna contea eleggono un certo numero di deputati, i quali formano un' assemblea rappresentativa del contado. La quale non solo delibera e vota le imposte , amministra la contea, ma ancora dirige in molti casi le amministrazioni dei singoli comuni.

In generale la contea è il centro dell' amministrazione della giustizia, e gli affari della medesima sono diretti dalle corti di sessioni, le quali si compongono di un certo mumero di magistrati scelti dal governatore. Ma i giudici di pace, che si trovano in tutti gli stati, non hanno dovunque i medesimi poteri.

Ovunque concorrono all' amministrazione della contea e del comune , sia amministrando essi stessi , sia reprimendo certi delitti amministrativi. Ma in alcune contee giudicano degli interessi solidali fra i comuni, danno il voto sopra ogni trasgressione del comune contro il prescritto della legge, approvano i regolamenti, ripartiscono le imposte fra i comuni, han cura di provvedere alla conservazione degli edifizi pubblici e delle strade del

Digitized by Google

consorzio, pronunciano intorno alle trasgressioni della legge per parte de'funzionarii ed in altre contee hanno poteri più limitati.

Avendo poteri amministrativi e giudiziarî ad un tempo, i giudici di pace esercitano le più importanti loro funzioni amministrative nella corte delle sezioni.

Si raduna questa due volte l' anno nel capo luogo della contea e spetta ad essa giudicare e mantenere i funzionarii pubblici nei limiti di proprii doveri. Essercita allora le corte dello Sessioni, attribuzioni puramente amministrative, e se adopera la forma giudiziaria, lo fa solo per dare maggiore garenzia agli amministrati. Quando però tutela l' amministrazione de' comuni, opera quasi sempre come corpo giudiziario.

È chiaro e ben definito ciò che si vuole dal comune e dalla contea, e la legge si sforza di preveder tutto; scende a' più minuti particolari, prescrive nello stesso tempo i principii ed il mezzo di applicarli, in guisa tale che gli amministratori de' corpi locali hanno doveri ben diffiniti.

« I principii generali, dice il Jocqueville, sopra i quali riposa l' amministrazione degli Stati Uniti, sono diversamente applicati, ma in fondo tutti producono le medesime conseguenze.

Il comune e la contea non sono costituiti da far tutto nella stessa maniera, ma si può dire che l' organizzazione dell' uno e dell' altra riposano ovunque sopra questa medesima idea; che ciascuno è il miglior giudice e il più atto a provvedere a' suoi bisogni locali — Lo stato governa e non amministra. Si trovano delle eccezioni a questo principio, ma non un principio contrario. »

Gli Stati

Il potere legislativo in tutti i singoli stati dell'Unione è affidato a due assemblee, il senato e la camera de' rappresentanti.

Il senato è poco numeroso, ed è un' assemblea non solo legislativa ma anco giudiziaria ed amministrativa. Prende parte al potere giudiziario, sentenziando sopra alcuni reati politici e talvolta sopra alcune cause civili. Secondo le diverse costituzioni in vari modi partecipa al potere esecutivo, ma ordinariamente concorre col medesimo alla scelta de' pubblici funzionari.

Digitized by Google

La Camera de' rappresentanti invece non entra nel potere amministrativo e giudiziario. Essa può solo accusare i funzionarî pubblici innanzi al senato.

I membri delle due camere sono eletti nello stesse modo e dai medesimi cittadini.

Il mandato de' senatori dura per due e tre anni, quello de'rappresentanti di rado più di un anno.

Il potere esecutivo dello stato ha per rappresentante il governatore, il quale è collocato accanto dell' assemblee come un moderatore. È investito di un veto sospensivo, che gli permette di arrestare o almeno di frenare i partiti.

Il governatore è un magistrato elettivo, che resta in carica per uno o due anni, onde è sempre in una stretta dipendenza dalla maggioranza che lo ha scelto.

È il capo della milizia che comanda; espone al corpo legislativo i bisogni del paese, gli fa conoscere i mezzi ch' egli ritiene opportuni di adottare onde provvedervi, è il naturale esecutore della sua volontà per tutte le intraprese che interessano l' intera nazione.

Veglia alla tranquillità dello stato, ma non ha ingerenza nell' amministrazione de' comuni o delle contee, o vi prende solo parte indirettamente colla nomina de' giudici.

Ciascuno de' singoli stati compone una repubblica particolare ed indipendente dall' altre per tutto ciò che ha relazione per gli affari puramente locali — Ciascuna delle repubbliche federate ha le sue milizie, impone le tasse a modo suo, ha una costituzione particolare, che può anche modificare o cambiare, quando lo credesse, essendole solo vietato di fare delle leggi retroattive o di creare nel suo seno un corpo di nobili.

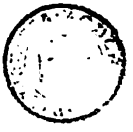

La Costituzione Federale

L' atto del 1787 determina le relazioni de' singoli stati che compongono la repubblica confederativa e i poteri del governo centrale, il quale ha un Congresso, un Presidente, e la Corte suprema di giustizia, indipendenti l' uno dall' altro.

Digitized by Google

Potere legislativo

Il potere supremo degli Stati Uniti è il legislativo. Il Congresso si compone di un senato e di una camera dei rappresentanti.

Ma il senato differisce dalla Camera de' rappresentanti pel modo dell'elezione, per la durata del mandato, per la diversità delle attribuzioni.

La nomina dei senatori non è fatta direttamente dal popolo, bensì dalla legislatura de'singoli stati, i quali sian grandi o piccoli, han tutti il diritto di mandare al congresso due senatori.

I rappresentanti invece sono scelti dal popolo, e il numero dei medesimi è in proporzione della popolazione.

I senatori sono in tutto 74 — i rappresentanti invece 243—Nell'ultima elezione la cifra regolatrice per ogni rappresentante fu la popolazione di 124,183. Lo Stato di Nuova-Iork ebbe 32 rappresentanti, e Nevada ed altri un solo.

I senatori durano in ufficio sei anni, i deputati due.

Il senato gode molti privilegi importanti sull' azione legislativa.

Rappresenta gli Stati dell'Unione, ed è il supremo consesso della repubblica.

La Camera dei rappresentanti non ha che funzioni legislative; essa partecipa al potere giudiziario solo nell'accusare i pubblici funzionari; il Senato concorre invece alla formazione delle leggi, giudica i delitti politici che gli sono deferiti dalla Camera de'rappresentanti. Esso può annullare qualsiasi trattato conchiuso dal Presidente della Repubblica; ha il *veto* in tutte le nomine fatte dal governo, ed è in comunicazione diretta con questo, indipendentemente dall' altro ramo del parlamento.

I membri del Senato sono tenuti come persone di esperienza politica, e di grado superiori ai membri della Camera de'rappresentanti. La maggiore aspirazione di un uomo di stato nella repubblica dell'Unione Americana, dopo quella di esserne Presidente, è di occupare un seggio nel Senato.

Gran parte dell'ordinario lavoro del Senato compiesi dai Comitati, de'quali ve ne ha per gli affari esteri, per le finanze, per la guerra, per l' agricoltura, per le manifatture e per altri oggetti. Fra questi comitati, quello per gli affari esteri è il più importante.

Digitized by Google

D' ordinario i dibattimenti nel Senato, e sempre nella camera dei rappresentanti sono accessibili al pubblico; pure in alcune occasioni questo non è ammesso alle discussioni del Senato perchè è in sessione *esecutiva*, il che significa i dibattimenti essere privati. Se un senatore bramasse in seguito pubblicare il suo discorso fatto in tale occasione, dovrà ottenere dal Senato un ordine che sospenda l'ingiunzione del segreto.

Senatori e rappresentanti, come dicemmo, ricevono un' indennità che vien stabilita per legge e pagata dall' erario degli Stati Uniti.

Tutti i *bill* che stabiliscono imposte debbono muovere dalla Camera dei rappresentanti : però il Senato vi può concorrere come negli altri *bill*, per via di emendamenti.

Il congresso ha poi facoltà : di creare tasse e farle riscuotere, di soddisfare i debiti pubblici, di provvedere alla difesa comune e al bene generale degli Stati Uniti, di pigliare danari in prestito, di regolare il commercio colle nazioni straniere, di batter moneta, di stabilire uffici e strade postali, di favorire il progresso delle scienze ed arti utili, di dichiarare la guerra, assoldando armate, di promulgare infine tutte le leggi necessarie e convenienti alla prosperità degli Stati Uniti.

Il Potere esecutivo.

A capo del potere esecutivo negli Stati Uniti, è un Presidente che dura in carica quattro anni, ed è scelto nel seguente modo :

Ciascuno stato nomina nel modo che viene prescritto dalla sua legislatura, un numero di elettori uguale al numero totale di senatori e di rappresentanti ch'esso stato manda al congresso : ma niun senatore o rappresentante, ne alcun altro avente un impiego di lucro o di confidenza sotto l'antorità degli Stati Uniti, può essere nominato elettore.

Gli elettori si riuniscono nei rispettivi loro stati, e votano per due individui, un dei quali almeno non sarà abitante del medesimo stato.

Essi formano una lista di tutti coloro che ottennero suffragi, e del numero dei suffragi che ciascun di quelli avrà ottenuto : firmano ed accertano la lista, e la trasmettono sigillata alla

Digitized by Google

sede del governo degli Stati Uniti, coll' indirizzo al presidente del Senato, il quale, in presenza del senato e della camera dei rappresentanti, fa aprire tutti i certificati e conta i voti. Colui che avrà ottenuto il maggior numero di voti sarà presidente, se questo numero forma la maggioranza degli elettori: se più sono quelli che hanno ottenuto simile maggioranza e due o più fra essi riuniscano la stessa quantità di suffragi, la camera dei rappresentanti sceglierà in tal caso uno di essi a presidente per via dello squittinio.

Se niuno ha riunito quella maggioranza, la camera ne estrarrà i cinque che vi si avvicinano più e sceglierà fra questi il presidente nel modo stesso. Ma nell'eleggere in tal guisa il presidente i voti sono presi per stato, la rappresentazione di ciascuno stato avendo un voto: debbono essere presenti un membro o membri dei due terzi degli stati, e la maggioranza di tutti questi stati è indispensabile alla validità della scelta. In tutti i casi, fatta la scelta del presidente, quello che riunisce un maggior numero di voti è vicepresidente. Se due o più candidati hanno ottenuto un numero eguale di voti, il senato sceglie fra questi candidati il vicepresidente per via di squittinio.

Il Presidente è comandante in capo dell' armata e delle flotte degli Stati Uniti, nonchè della milizia dei vari stati, allorchè sia chiamata al servizio attivo nell' Unione; ha il potere di concedere diminuzione di pena e grazia per delitti verso gli Stati Uniti, salvo nel caso di accusa mossa dalla Camera dei rappresentanti.

Ha il potere di conchiudere trattati mediante il parere ed il consenso del Senato; col parere e col consenso di questo nomina gli Ambasciatori, gli altri Ministri pubblici ed i Consoli, i giudici delle Corti supreme e tutti gli alti funzionari degli Stati Uniti; veglia alla esatta osservanza della legge e dà ordini a tutti i funzionari.

Qualunque *bill* che avrà ottenuto l'approvazione della Camera del senato e dei rappresentanti, è presentato, innanzi che diventi legge, al presidente degli Stati Uniti. Se questi lo approva vi appone la sua firma; in caso contrario lo rimanda colle sue osservazioni alla Camera in cui fu proposto, e questa lo discute nuovamente. Se dopo questa seconda discussione, due terzi della Camera si dichiarano in favore del bill, il medesimo sarà rimandato colle osservazioni del presidente all'altra Camera, da cui è

Digitized by Google

similmente discusso, e se la maggioranza l' approva diventa legge. Ma in simigliante caso , i voti della camera devono essere espressi per un *sì* o un *no* e il nome dei votanti in pro o contro sono inscritti nei diari delle rispettive loro camere. Se dentro i dieci giorni il presidente non rimanda il bill che gli è presentato, questo bill ha forza di legge, non altrimenti che se egli l'avesse firmato.

Ogni ordine, ogni risoluzione o voto pei quali è necessario il concorso delle due camere dev' essere presentato al presidente degli Stati Uniti, e da lui approvato innanzi che abbia esecuzione, se ei lo rigetta dev'essere nuovamente adattato dai due terzi delle due camere, conformemente alle regole prescritte pei bill.

Il presidente potrà essere dimesso dal suo ufficio, se in seguito ad un'accusa vien convinto di tradimento, di sperpero di pubblico denaro, o di altri gravi crimini o di inonesti portamenti.

Poichè il presidente è responsabile dei suoi atti, non ha un gabinetto responsabile, al modo che si trova nelle monarchie costituzionali.

Nomina a capi dei diversi ministeri persone che godano tutta la sua fiducia, ma questi ministri che non possono essere scelti fra i membri del congresso, non possono intervenirvi per difendere gli atti della propria amministrazione.

Nel congresso vi sono comitati permanenti legislativi, a' quali il presidente manda dei messaggi, esponendo i bisogni del paese, e le proposte delle nuove leggi che vengono poi formolate da'diversi comitati. In iscritto dà le spiegazioni che si chiedono dal congresso, e si difende dalle accuse che possono muovergli.

Formano parte del gabinetto del presidente i capi del dipartimento di stato, che tratta degli affari esteri, del tesoro, della guerra, della marina, dell'interno, e formano anche parte del gabinetto il direttore generale delle poste e il procuratore generale che dirige gli affari giudiziari dell' Unione, che in materia di diritto è l'aiutante del presidente.

Il potere giudiziario.

Al disopra delle corti dei singoli stati vi è la Corte Suprema degli Stati Uniti. È il solo ed unico tribunale della nazione ; essa è incaricata dell' interpretazione delle leggi e di quella dei tratta-

Digitized by Google

ti; ma quantunque la sua costituzione sia interamente giudiziaria, pure le sue attribuzioni son quasi del tutto politiche. La corte suprema si compone di sette giudici che son considerati come l'istrumento più acconcio per la pace, prosperità, ed esistenza, dell'Unione. Il potere esecutivo, dice il Tocqueville, si appella ad essi per resistere alle usurpazioni del corpo legislativo; la legislatura per difendersi dalle usurpazioni del potere esecutivo; l'Unione per farsi obbedire dagli stati; gli stati per respingere le pretenzioni dell'Unione; l' interesse pubblico quando è in lotta col privato, lo spirito di conservazione contro l' instabilità democratica.

Per esercitare un potere così benefico ed importante è necessario che i componenti del supremo tribunale siano uomini che per la loro dottrina, onestà ed indipendenza inspirino nei cittadini la più gran fiducia.

Dalle poche notizie riferite si può chiaramente scorgere come la costituzione federale è diversa da quelle dei singoli stati, ed è anche superiore alle medesime.

Il corpo legislativo è dovunque diviso in due camere; ma negli stati queste due parti della legislatura, si compongono dei medesimi elementi e seguendo lo stesso metodo di elezione. Le due camere della costituzione federale, sorgono ancora dal voto del popolo, ma, come dicemmo, è differente la condizione di eleggibilità ed il modo di elezione.

Nei singoli stati il potere esecutivo è in tutto uno strumento passivo del potere legislativo, il quale può ridurlo all' impotenza e dar l' incarico dell'esecuz'one delle sue leggi a commissioni speciali scelte fra i membri delle assemblee. Il governatore dei singoli stati resta in carica uno o due anni; il presidente della costituzione federale, vi resta per quattro anni; ha maggiore potere ed ha un voto sospensivo nella attuazione delle leggi.

Nei singoli stati, il potere legislativo dà lo stipendio ai giudici, i quali restano così sotto l'immediata influenza dei legislatori. In alcuni stati i giudici son scelti per un tempo determinato; in altri il potere giudiziario e legislativo sono intieramente confusi. Nella costituzione federale invece il potere giudiziario è separato da tutti gli altri; i magistrati sono indipendenti, il loro stipendio è invariabile, essi sono inamovibili. Il governo federale è quindi più giusto e sapiente di quello dei singoli stati. I legislatori del-

Digitized by Google

l' Unione han fatto quanto era in loro potere per rendere meno grandi i due principali pericoli che minacciano l' esistenza delle democrazie; cioè, l'assoggettamento completo del potere legislativo alla volontà del corpo elettorale; la concentrazione nel potere legislativo di tutti gli altri poteri del governo.

XX.

Monarchia rappresentativa o repubblica?

È bene notare in che differisce il governo Inglese dall' Americano.

Il principio, come vedemmo, sul quale si fonda il primo, è che il supremo potere risiede nel popolo, non nella maggioranza numerica, ma sibbene nel popolo intelligente e scelto.

Invece il principio su cui riposa il governo democratico è che il governo spetta al popolo, il quale tutto intero ha un imperio assoluto.

Ne seguono conseguenze molto gravi e differenti. In Inghilterra il potere predominante risiede nella camera dei comuni, ma questa è eletta dal voto ristretto, e poi trova un freno costante e savio negli altri poteri dello Stato. La camera addita al sovrano il gabinetto che deve governare il paese, e quantunque il ministero non sia che un comitato esecutivo della camera, pure non è alla medesima sottomesso del tutto, anzi in alcune occasioni può sciogliere la.

Il potere legislativo ed esecutivo, se non sono affatto indipendenti, hanno uno stretto legame che li unisce. In America il potere supremo risiede tutto nella legislatura, la quale mutandosi assai di frequente, è costretta anch'essa a subire la legge dei propri elettori, cioè dalla massa del popolo. Il potere esecutivo è poi un agente più che altro del legislativo, e l'uno e l'altro sono indipendenti e affatto divisi. Nè il presidente, nè i suoi ministri, possono metter piede nel congresso, o esserne membri, perocchè la democrazia sospettosa teme che in questa guisa essi potrebbero impadronirsi di tutta l'amministrazione.

E poichè dagli affari politici sono esclusi i membri del parlamento, nessuna nobile ambizione anima coloro che ne fan parte, anzi il congresso somiglia più ad un corpo accademico che politico.

Digitized by Google

E ne avviene quindi che gli uomini di Stato, fra i quali la nazione ha il diritto di scegliere, sotto il governo presidenziale, sono di qualità inferiore agli uomini che governano il paese col sistema di gabinetto.

Può avvenire ancora che un uomo scelto in tempi di pace a reggere il paese, non sia adatto, se scoppia una guerra. Col governo inglese, si può subito provvedere, mutando il gabinetto; ma ciò non è possibile sotto un governo presidenziale. Vi è un congresso eletto per un determinato periodo, di cui non si può ritardare o affrettare la durata. Avvi un presidente temporaneo, ma per i quattr' anni che dura in carica è inamovibile; la sua durata non può essere nè più breve nè più lunga qualunque cosa accada; operi bene o male, risponda o no ai bisogni della situazione, la legge obbliga conservarlo. Con questa stabilità di governo, può avvenire che il paese si trovi fatalmente diretto da un uomo scelto non per stabilire l'ordine delle cose che egli inaugura, ma da un uomo obbligato dagli avvenimenti di abbandonare quella politica per cui è giunto a capo del governo e che prevaleva nel principio della sua amministrazione.

La guerra civile in America ha mostrato, in questa parte, il difetto del meccanismo del governo presidenziale. La morte di Lincoln portò al governo dello stato il vicepresidente Jonhson, confidando così ad un uomo scelto per occupare una *sinecura*, le più importanti funzioni in un momento di crisi gravissima. Eppure la legge il vuole e fu forza conservarlo ad ogni costo. Il governo presidenziale può cadere nelle mani di uno sconosciuto, laddove sotto il governo di gabinetto i ministri sono noti a tutti, non solo per la propria intelligenza, ma anche per le idee che rappresentano.

Il parlamento è più atto a fare una buona scelta degli uomini che debbono governare il paese, di quello che sia la massa tutta intera del popolo.

Nella monarchia costituzionale inglese il Re è impersonale, duraturo, moderatore dei partiti. Il presidente degli Stati Uniti è temporaneo, responsabile dei suoi atti, ma il potere dell'uno non è maggiore di quello dell'altro; anzi in alcuni casi questi ne ha più che il Re costituzionale inglese. Tanto l'uno quanto l' altro comandan gli eserciti, hanno il diritto di grazia, e un voto sugli atti del potere legislativo più o meno limitato. Il

Digitized by Google

Re può nominare nuovi pari, e a differenza del presidente degli Stati Uniti, può prorogare e sciogliere le camere ; ma i suoi atti debbono essere firmati da un ministro responsabile, laddove il presidente non avendo ministri scelti nella legislatura, egli solo è responsabile, non ha bisogno di avere una maggioranza nel congresso al quale non interviene, nomina tutti quei funzionari che meglio crede, ed in questo può esercitare il suo arbitrio, anche più che il Re costituzionale inglese.

Se il lato debole della monarchia costituzionale ereditaria, è che alla morte di un buon sovrano ne può succedere un mediocre o un inetto; a questo male si ci può porre un rimedio coi governi di gabinetto. Ma dall' altra parte il presidente degli Stati Uniti, non è poi d'ordinario l' eletto dalla nazione, ma è nominato dai raggiri degli elettori. Ciascuno dei trentasette Stati, nominando tanti elettori quanti sono i rappresentanti che hanno il diritto di inviare alla camera, può avvenire che la nomina non corrisponda al volere della maggioranza della nazione; e poi un semplice elettore non può esser certo di dare con utilità il suo voto, se non fa parte di qualche grande associazione ; onde è costretto a rinunziare alla sua opinione individuale in favore di un Partito che regola il movimento elettorale.

L'onnipotenza della maggioranza favorisce il dispotismo legale della magistratura, ed infatti i funzionari americani esercitano maggiore arbitrio dei nostri ; restringe la libertà di discussione, e rende sempre più limitato il numero degli uomini eminenti che si mostrano sulla scena politica. I grandi ingegni e le grandi passioni si allontanano dal potere. Per dire qualche cosa dell'arbitrio del magistrato, sotto l' imperio della democrazia americana, basti ricordare che nella Nuova Inghilterra, questi possono fare affiggere alle porte delle bettole i nomi degli ubbriachi, ed impedire sotto pena di multa gravissima agli abitanti di lor somministrare del vino. Il magistrato diviene più onnipossente, come il diritto elettorale discende più basso, e il tempo della magistratura è più limitato.

La società vive si può dire giorno per giorno, e poi che i poveri possono essere incaricati di far le leggi, è difficile sperare una grande economia nelle pubbliche spese, perchè le imposte non toccano coloro che le votano ; e colle imposte che aumentano, crescono le cariche pubbliche.

Digitized by Google

Tutto contribuisce ad accrescere il potere dei forti e indebolire sempre più i deboli. I membri della legislatura nominati direttamente dal popolo e per un tempo brevissimo, sono obbligati a sottomettersi non solo alle viste generali, ma ancora alle passioni giornaliere del popolo.

In molti Stati poi, come si disse, il potere giudiziario è affidato all'elezione della maggioranza, la quale ogni anno determina il salario dei magistrati; e questa maggioranza nel nominare un deputato gli addita sovente la linea di condotta, gl' impone un certo numero di obblighi, dai quali egli non può scostarsi. Così il potere della maggioranza non è solo predominante ma irresistibile, e rende vane le garenzie del governo rappresentativo. « In America, dice il Toqueville, non è già da temere l'estrema libertà che vi regna, ma la poca garenzia che vi si trova, contro la tirannide delle maggioranze.

Allorchè alcuno soffre una ingiustizia, a chi può reclamare? alla pubblica opinione? essa forma la maggioranza; al corpo legislativo? esso rappresenta la maggioranza e ciecamente l'ubbidisce; al potere esecutivo? è nominato dalla maggioranza e le serve d' istrumento passivo; alla forza pubblica? non è altro che la maggioranza sotto le armi; al giurì? è la maggioranza rivestita del diritto di pronunciare i decreti.

Qualunque iniqua o irragionevole misura lo colpisca è forza sottomettersi.

Il governo delle repubbliche americane è centralizzato ed energico assai più che quello delle monarchie assolute di Europa. Esso non può perire per debolezza. Se la libertà si perde in America, bisogna incolparne l'onnipotenza della maggioranza, che avrà portata la minoranza alla disperazione. »

Le società moderne volgono certo a democrazia: le distinzioni fra classe e classe scompaiono, e gli uomini si creano gli stessi bisogni, nutrono gli stessi desideri, le stesse speranze.

Nondimeno non si è trovato ancor modo per organare queste diverse disuguaglianze delle varie condizioni sociali, è questo ancor lo scoglio contro il quale si ruppero le antiche democrazie.

Pubblicisti meritamente reputati, quale è Toqueville, Quinet, Renan, pensano che al trionfo della democrazia, succede il dispostismo. La storia in fino ad ora conferma queste previsioni. Allorchè la società romana divenne più democratica, seguì l'impe-

Digitized by Google

ro e la centralizzazione perfetta; e il medesimo avvenne in Francia, dopo lo scoppio della rivoluzione del secolo passato.

Oggi la Francia democratica non trova pace e riposo; ad una forma di governo ne segue un altra, ma sia repubblica o monarchia, Napoleone III, Thiers, Gambetta, non si reggerano al potere senza un governo personale, senza l'accentramento e la dittatura.

L'esperienza e la storia si accordano a confermare che la repubblica favorisce di più l'eguaglianza, la monarchia costituzionale garentisce meglio la libertà.

Se nell'Unione Americana, la democrazia non ha ancora prodotto tutti gli effetti che si avverarono in altre repubbliche, è per due ragioni che bisogna notare. Gli Americani hanno di comune con gli Inglesi da cui traggono le origini, l'iniziativa individuale; hanno una repubblica federale, nel medesimo modo che l'Inghilterra è una federazione di Stati; hanno le libertà locali, unica barriera contro le prepotenze delle maggioranze, e per queste ragioni non somigliano al Messico, al Paraguai, alla repubblica Argentina. Ma è indubitato dall'altra parte, che da parecchi anni si va operando anche colà con accentramento di poteri, e chi può prevedere quali saranno nell'avvenire le sorti della democrazia Americana?

Con la monarchia costituzionale vive la libertà inglese; con la monarchia costituzionale, dopo tanti secoli di speranze, si è costituita l'Italia, il Belgio, e la potente Prussia creatrice dell'unità germanica. Qual repubblica antica o moderna ha compiuto mai fatti sì gloriosi e mirabili?

La superiorità del governo di gabinetto è manifesta; più che del presente è la forma di governo dell'avvenire, e sarà sempre preferita da tutti i popoli civili, che aspirano alla vera libertà.

XXI.

Riepilogo.

I.

Unita e libera la patria nostra, essa deve ancora percorrere molto cammino, prima che il governo rappresentativo funzioni

Digitized by Google

con piena regolarità. Oramai noi abbiamo l'estensione di un grosso stato, ma non ancora l'organismo amministrativo come si converrebbe ad un gran popolo. Per altro non è a farne le meraviglie, perocchè se vi ha esempii di rivoluzioni compiute assai presto, non sappiamo di nessun popolo che abbia potuto con pari facilità attuare un buon sistema amministrativo.

Non sarebbe difficile certo proporre riforme molte alle nostre istituzioni fondamentali. Si potrebbe abolire il primo articolo dello Statuto, rifare la legge elettorale, quella sulla stampa, formular meglio i diritti individuali, accordare a' Senatori e Deputati una indennità, creare un Senato elettivo a voto indiretto che potesse raccogliere quanto v'ha di più sapiente ed illustre nel paese, a somiglianza di quello che ammirasi negli Stati Uniti d'America, ed altre riforme ancora.

Ma se per compiere quest'opera, si dovesse ricorrere al mezzo spesso proposto della Costituente, oltre i pericoli gravi che ne potrebbero nascere, ammesso pure che ne venisse fuori uno Statuto perfetto, non avremmo per questo mutata la nostra condizione. perocchè il popolo sarebbe nè più e nè meno di quel che è oggi.

Lasciamo che l'avvenire compia quest'opera della nostra costituzione, alla quale appena si son poste le fondamenta. Noi abbiamo ancora una plebe numerosa e ignorante; siamo il popolo che in fatto di reati va innanzi a tutti gli altri; la cultura generale è limitata, il parlamento non un miracolo di operosità, l'iniziativa individuale scarsa, lo spirito d'ordine e della legalità sconosciuti in parecchie province della penisola.

Il meccanismo e le forme non giovano a nulla, se manca la sostanza.

Più che ogni altro occorre ora educare le moltitudini, apparecchiarle per tempi migliori, creare l'Italia morale.

E quest'opera dee compierla quel partito liberale che guidato da prima dal genio del Conte di Cavour, e camminando di poi per la via designata dal grande statista, non si perdette d'animo nell'avversa fortuna, e portando alta la bandiera della libertà ha potuto finalmente piantarla sul Campidoglio.

Giunti a Roma quel partito, è tempo che si rinnovi. Tenga gli occhi fissi al clero che un giorno o l'altro si muterà in partito legale, accolga nel suo seno tutte le forze vive del paese, diventi conservatore e liberale ad un tempo.

Digitized by Google

È necessario conservare la monarchia e l'unità, ma nè l'una nè l'altra possono acquistare forza novella, se non si diffonde la cultura e l'educazione nel paese, se non si procede cauti ma risoluti nell'attuare le riforme che sono veramente utili e necessarie. È questo l'unico mezzo per abbattere la reazione e l'anarchia.

La destra e la sinistra, quali oggi sono nel nostro parlamento, che hanno di comune il programma e differiscono solo nei modi di attuarlo, dovrebbero avvicinarsi ancora, fondersi, lasciando in disparte i partigiani dell'estrema sinistra e dell' estrema destra; così uniti farebbero sentire l'azione attiva ed energica del governo, gli darebbero maggiore autorità, opponendosi con ogni vigore al trionfo del clericalismo e della sfrenata democrazia che sono la morte della libertà.

Fu detto a ragione, che per conservare una buona legislatura, è necessario assegnare alla medesima un lavoro serio da compiere. Infatti quando finiscono le grandi quistioni cominciano i piccoli partiti. Un Parlamento che ha pochi affari da trattare e poco importanti, facilmente degenera.

Sorgono le gare personali e si impossessano del potere non i più adatti, ma i più audaci e raggiratori. Un mediocre parlamento si migliora con la trattazione delle grandi quistioni, e un' ottima legislatura diventa incapace di governare il paese, se il suo tempo sarà male impiegato.

Alle nostre assemblee future non mancheranno certo i grandi affari da trattare. La finanza, la guerra, la marina, l'istruzione pubblica, l'ordinamento giudiziario dello Stato, tutti i pubblici servigi insomma debbono essere meglio organati, e le riforme da introdurre sono così gravi che potrebbero occupare per molti anni tutte le forze e l' attività di un popolo serio ed operoso. Ma le due quistioni più urgenti ed impertanti, sono certo il problema religioso, e l'ordinamento del governo locale; ma tanto dell'uno, quanto dell' altro si parla da molti, ma pochissimi ne fanno obbietto di serii studii.

La quistione della Chiesa non si risolve coi mezzi violenti, ma non si procede di un passo se restiamo inerti e passivi, se la moderazione si muta in debolezza e si lasciano in mano ai veri nemici dello Stato le armi per ferirci, ed i mezzi per meglio organizzarsi. Chi vuol distruggere presso noi, non solo le forme, ma anco l'essenza del Cattolicismo, dovrebbe ricordarsi che questa è un' im-

Digitized by Google

presa molto difficile pei popoli latini, che alla Dea Ragione del secolo passato, è succeduto il presente bigottismo francese.

Chi apre il cuore a speranze di prossima conciliazione, non dovrebbe obbliare il passato della chiesa, non scordare che mentre tutto il mondo si muove, a Roma si è proclamato, non è guari, che un uomo solo è infallibile, e che a lui solo si deve credere quando parla con la coscienza di non errare.

Ma in un popolo, come il nostro, in cui trovi da una parte superstizione e idolatria, e dall'altra indifferenza e scetticismo, torna difficilissimo risolvere in qualunque siasi modo la questione religiosa.

II.

È il decentramento?

Credono alcuni che l'opinione pubblica duri fatica a formarsi, che sia facile deviare quando non sia bene indirizzata, e che quindi solo il governo centrale può coordinare l'interesse dei singoli gruppi coll'ordine supremo dello stato, infrenare le disordinate passioni, educare i popoli. Solo la centralità, si afferma, può creare un governo più forte dei partiti e salvare la società dai mali possibili dell'anarchia. Citano ad esempio la Francia, ove spesso si è tutto trasformato, distrutto o rinnovato; ma l'unità non si è perduta, fra le guerre civili e le invasioni straniere, in grazia dell'ordinamento amministrativo. La dittatura che si riserbò lo Stato in tutti i suoi affari fu la migliore garanzia alla società.

Dall'altra parte si grida, la centralizzazione è l'onnipotenza dello Stato, l'annullamento della libertà, il comunismo per mezzo della burocrazia, lo spoglio di una intiera nazione a profitto di una sola città, l'apoplessia al centro, la paralisi alla circonferenza. L'Amministrazione accentrata è più dispendiosa, è la dittatura sul trono sia reale sia rivoluzionaria. E anche i sostenitori di questa teoria invocano in prova delle loro asserzioni la storia.

Gli uni e gli altri però non esaminano che un lato solo della quistione, scordano che non vi ha istituzione umana che sia tutto bene o tutto male, fondano sistemi teorici ed astratti e quindi non compiuti o falsi.

Certo il concentramento amministrativo crea il dispotismo; ma

Digitized by Google

dal soverchio decentramento possono venir mali che per diversa via menano ad un risultato del pari funesto, vogliam dire alla dissoluzione degli ordini sociali. Ma nè l'uno nè l'altro sistema può attuarsi a piacimento. Date alcune condizioni sociali, l'accentramento è una conseguenza necessaria, che non nasce a caso, che si possa sconoscere o mutare sul che si voglia come una legge.

Consultate la storia. Sopra il vastissimo territorio Romano, diverse nazioni s'incontrano e si fan guerra. L'Impero sente il bisogno di organizzare un governo unificatore. Cesare da prima mutò sostanzialmente la costituzione, di poi i suoi successori, infino a che Augusto si sostituì al Senato ed al popolo, raccolse tutti i poteri dello Stato nelle sue mani, accentrò ogni cosa nella città cosmopolita, e creò impiegati in ogni colonia che governavano in suo nome. Quest' opera dell'accentramento continuò ancora sotto gli altri imperatori, ed in ultimo Adriano le dette una forma legale e precisa. Non era un capriccio da despoti ma un bisogno urgentissimo. Infatti solo con questa forte organizzazione militare si tennero per quattro secoli, dopo la morte di Cesare, unite le diverse provincie dell'impero ancor potentissimo e vasto.

Quest'accentramento in Roma nasce quando si son distrutti gli ordini antichi, si sono aperte le porte della Città a tutti gli abitatori dello Stato, e si è proclamato l'eguaglianza dei cittadini. Nei tempi moderni si guardi la Francia. Allorchè la monarchia ha abbattuto tutte le corporazioni del medio evo, la parrocchia ed il comune; quando di poi dalla rivoluzione si proclama l' uguaglianza delle classi, il concentrare di nuovo le forze per il supremo bisogno della nazionale sicurezza, diventa una necessità suprema. Al pari della monarchia accentra la repubblica colla legge del ventotto piovoso; nè questo sistema si è potuto colà mutare di poi.

Così con l'accentramento si perdette, è vero, la libertà, ma restò in piedi l'unità nazionale.

Un compiuto governo locale maggiore di quello che sia stato nel medio evo in cui i poteri dello stato li esercitavano i parlamenti, le corporazioni, i comuni, i feudi, le caste, non vi è stato mai. I grossi stati moderni, dove più dove meno, si fondano col sostituire alle diverse corporazioni un potere unico, che amministri nell'interesse di tutti. Ma oggi compiuta l'unità nazionale si vuo-

Digitized by Google

le la libertà, e questa veramente non può aversi senza decentrare. Ecco la parola d'ordine, il grido che si innalza da tutte le parti; dai filosofi, dagli economisti, da Napoleone III quando promette maggiori libertà alla Francia, dalla Spagna quando compie la sua rivoluzione, dal principe di Bismark quando vuol creare l'Impero Germanico; ecco il grido che sorge in Italia e in tutte parti d'Europa.

Non si può sconoscere che questo grido risponde al bisogno reale dei popoli moderni, e certo col decentramento si possono educare i cittadini alla vita pubblica, i quali agevolmente comprendono che essi sono i creatori del bene e del male che viene a consolarli ed affliggerli. Per esso il governo centrale perdendo la responsabilità di molti atti, si sottrae al biasimo di colpe che spesso nascono da azioni non sue.

Per l'Italia poi il decentrare è un bisogno anche maggiore che per ogni altro popolo. La nostra storia antica è la storia della città. Oggi si è proclamata capitale del regno la fortezza ove ancora stan rinserrati i più antichi ed implacabili nemici del paese.

Roma è predestinata ad essere città cosmopolita, fra le più accentratrici che si conoscano. In antico come nel medio Evo, coll'impero e con i papi esercitò una dittatura quasi mondiale. Or capitale del regno d'Italia deve diventare una gran metropoli, perocchè per poter vincere i molti nemici nostri che ivi dimorano, è necessario che lo stato raccolga colà tutte le forze vive della nazione, il maggior numero di cittadini delle diverse terre d'Italia, tutte le amministrazioni centrali. Quest'accentramento che avrà luogo per la forza delle cose, più che per la volontà degli uomini, potrà essere per l'avvenire cagione di gravissimi mali. È tempo di prevenire i pericoli, è necessario pensare seriamente ad una più razionale divisione dei poteri; è bene che i ministeri diversi, deleghino non solo molte loro facoltà ai funzionarii provinciali, rendendo così più spedita, migliore e meno costosa la trattazione degli affari, ma che si diano ancora alle corporazioni locali tutte quelle attribuzioni che possono venire da esse esercitate senza danno. Il centro governi, i poteri locali si amministrino; dal centro deve partire il moto che si esplica per tutto il territorio; lo Stato deve raccogliere nelle sue mani la forza e i valori necessari per conservare la società e nei limiti del diritto, ma i poteri locali siano costituiti alla lor volta in modo da poter

Digitized by Google

adempiere ai minuti e giornalieri lor bisogni, senza che la quiete dello Stato venisse turbata; formando così una regolare piramide nella quale ciascun centro subordinato si può muovere nella sua orbita senza urtarsi negli altri, ma tutti sian soggetti alla vigilanza assidua di una autorità superiore, che in caso di negligenza o traviamento ne promuova gl'interessi.

Ma questa delegazione de'pubblici poteri è chiaro che non può farsi in modo uniforme per tutti i popoli. Cercate istituire in Cina un libero governo locale, e voi ne vedrete tosto nascere o una compiuta anarchia, o un dispotismo anco maggiore dell'attuale.

Si può consentire che i subcentri locali inglesi possano da se soli provvedere alla pubblica sicurezza; ma adottate questo principio per le Romagne e siate certi che le città saran dominate dalle sette e dal terrore, correrà gran pericolo l'unità nazionale.

Nello stabilire il decentramento presso noi è forza adunque tener conto della civiltà del popolo, delle sue tradizioni, della personalità de'diversi corpi morali; e nei governi rappresentativi nessuno meglio che i deputati della nazione possono farsi interpreti de'veri bisogni e della reale coltura nazionale.

Il problema è complesso e gravissimo. Non si risolve coll'improvvisare alla meglio un nuovo progetto di legge, col sostituire pochi articoli a quelli che regolano oggi l'amministrazione comunale in Italia. Sono parecchie leggi che dovete coordinare ad un medesimo scopo; finanze, istruzione, sicurezza pubblica, e senza questo accordo non sarà possibile nessun governo locale.

Nel settembre del 1868, in alcuni articoli inseriti nella *Perseveranza*, esaminando il progetto Cadorna io diceva: « È egli mai conveniente che la nostra legge comunale, che in fondo è una riproduzione della Belga, fra le più liberali che esistano in europa, si riformi, quando non sono ancora quattro anni da che venne promulgata, e non sappiamo gli effetti che veramente ha prodotti?

Pria di adottare qualunque siasi provvedimento, bisogna farlo precedere da una inchiesta coscenziosa, come quelle che si fanno in Inghilterra, sulla condizione morale ed economica dei nostri comuni, per vedere qual valore si dà da' cittadini a'diritti elettorali che loro assicura la legge, e in qual modo le rappresentanze comunali o provinciali compiano il loro mandato.

Digitized by Google

L' inchiesta dovrebbe essere seria ed abbracciare diversi argomenti. La circoscrizione amministrativa. — Le nuove facoltà da accordare all'autorità governative, ed a'corpi morali.— L'Imposte locali. —Il sistema elettorale.—L'organizzazione diversa da dare alle grandi città ed a'comuni rurali. — L'organizzazione de'tribunali amministrativi provinciali, a'quali verrebbe affidata la tutela delle opere pie, e dei Comuni.—La responsabilità dei funzionarii governativi ed elettivi. — L'istruzione obbligatoria. —La milizia provinciale.

È impossibile, a parer nostro, nessuna riforma seria ed utile pel governo locale, posto che si voglia ordinar meglio, se non si fa precedere da accurati studi sulle materie testè accennate, tutte connesse in guisa che l' una non può far di manco dell'altra. Nè in questa opinione siam restati soli. Parecchi onorevoli cittadini si sono, or non è guari, costituiti in Commissioni speciali per studiare quasi tutte le materie da noi indicate. E il medesimo parere, fra gli altri, manifestava un uomo autorevole, l'egregio avvocato Tegas, uno dei più intelligenti e benemeriti Prefetti che abbia il Regno, in un suo pregevolissimo scritto pubblicato a Brescia nel 1871, col titolo: *Interessi generali e Interessi locali.*

Oggi ancora penso che a voler fare cosa seria e duratura le riforme dovrebbero essere precedute da una inchiesta parlamentare.

Fatti studii accurati sulle circoscrizioni amministrative, si può forse venire alla conclusione che il Regno si può meglio ripartire, non ledendo gl'interessi territoriali che si legano tanto alla storia. Senza voler far rivivere le regioni, forse sarebbe conveniente per l'Italia adottare la divisione territoriale che vige in Prussia. Ivi son poche grandi provincie, le quali non sono un ente giuridico con personalità propria, ma subcentri amministrativi dello Stato. E in ogni provincia vi sono due o tre circoli che si amministrano da se (come le nostre provincie), ed infine i mandamenti che somigliano ai Commissariati Veneti.

Studiando le condizioni attuali del paese, si vedrebbe chiaro che oggi il governo deve tenere un suo supremo agente nella provincie con potere grande, perocchè giammai l'azione amministrativa richiede tanta unità, celerità e responsabilità, quanto è necessario nell'organica locale.

Questo supremo agente deve raccogliere in se tutte le fila del-

Digitized by Google

l'amministrazione, e trovarsi quindi in dipendenza di tutti i ministri di Stato. Egli deve interpretare la volontà del governo presso gli amministrati, e nel medesimo tempo riferire al potere centrale tutti i bisogni delle popolazioni a lui commesse; prendere l'iniziativa dei servizi locali, promuoverli e compierli. La forza pubblica destinata a garentire la vita e la sostanza dei cittadini, non dovrebbe essere che una sola, e tutta raccolta nelle mani del governo.

Le imposte locali avrebbero bisogno di una riforma radicale, perocchè la maggior parte di esse dovrebbero essere dirette, come in Inghilterra ed America.

E si potrebbe ordinare più razionalmente il sistema elettivo, amministrativo, che dovrebbe essere proporzionale alle imposte che si pagano, e solo così non si metterebbe il potere nelle mani di chi nulla possiede o della forza numerica.

Allorchè avete stabilito questi due principii, e prescritto che l'istruzione ed altri servigi debbono essere obbligatorii, si possono senza pericolo accordare alle provincie ed ai Comuni maggiori facoltà di quelle che ora hanno; amendue potrebbero essere indipendenti ad amministrarsi da se, nominarsi il Sindaco e il Presidente della Deputazione Provinciale, senza che il governo s'intrometta nelle loro opere.

Ma queste Corporazioni diverse debbono avere una sorveglianza o controllo. La tutela dei Comuni, delle Opere pie, delle Provincie si potrebbe affidare ad un tribunale locale composto di giudici scelti dal Sovrano fra i magistrati del luogo, fra i Consiglieri provinciali, e qualchè impiegato governativo. Questi funzionari dovrebbero essere inamovibili per alcuni anni, raccogliersi in determinati giorni della settimana, decidere in prima istanza di tutti gli affari di tutela che riguardano i corpi morali, vegliare perchè questi osservino la legge e deferirli ai Tribunali ordinari quando si accorgano che vi è qualche violazione, proporre lo scioglimento de'municipi per gravi irregolarità. Contro le decisioni di questo Tribunale si dovrebbe poter ricorrere alla corte di appello e di poi alla Corte Suprema.

Il governo serba per se un' alta sorveglianza, manda degli Ispettori nelle diverse provincie del Regno, per accertarsi come procedono i servigi, onde proporre di poi al parlamento tutte quelle riforme che si credono utili.

Digitized by Google

Il servire il comune o la provincia dovrebbe essere obbligatorio, e chi si rifiuta di accettare una carica elettiva soggetto a grave multa.

La responsabilità degli ufficiali elettivi o governativi determinata bene dalle leggi; ma i tribunali incaricati di giudicare delle azioni di questi funzionarii, non dovrebbero essere mai quelli del proprio comune o della propria provincia.

Infine l'organizzazione delle grandi città, affatto diversa da quella dei piccoli comuni.

Solo in questa guisa s'impedirebbe che i subcentri locali possano divenire un pericolo per lo Stato, e che l'indolenza o l'incuria degli elettori, l'insufficienza o disonestà di chi amministra rendano più confuse e lente le amministrazioni.

Il governo locale sarebbe allora un freno efficace per contenere i partiti estremi, il mezzo più adatto per consolidare nell'ordine la libertà e la vera democrazia.

FINE.

Digitized by Google

Digitized by Google

INDICE DELL'OPERA

PREFAZIONE

Nozioni fondamentali

CAPITOLO PRIMO

DEL DIRITTO, DELLO STATO, DELLA SOVRANITA', POTERI DELLO STATO

Del Diritto . . . . . pag. 1
Come si manifesta il diritto . . . . . » 4
Origine e definizione dello Stato . . . . . » 6
Dell' autonomia dello Stato . . . . . » 7
Missione dello Stato . . . . . » 8
Perfezione dello Stato . . . . . » 9
Dell' eguaglianza. . . . . » 10
Della libertà . . . . . » 11
Definizione della Sovranità . . . . . » 12
Del diritto Divino e della Sovranità del popolo . . . . . » 13
Caratteri della Sovranità e poteri dello Stato . . . . . » 15
Forme della Sovranità . . . . . » 16
Legislazione . . . . . » 17

CAPITOLO SECONDO

DELLE VARIE FORME DELLA SOVRANITA' NELLA STORIA

Del dispotismo in Oriente . . . . . » 20
Le repubbliche greche . . . . . » 24
Del governo in Roma . . . . . » 27
Il Cristianesimo ed i barbari . . . . . » 29
La monarchia dei barbari . . . . . » 32
Le assemblee . . . . . » 33
L' impero di Carlo Magno . . . . . » 34
I Comuni . . . . . » 36
La monarchia rappresentativa . . . . . » 40

Digitized by Google

La monarchia pura.. . . . . pag. 42
Istituzioni degli Anglo-Sassoni . . . . . » 45
Effetti prodotti dalla conquista dei Normanni. . . . . » 48
Il primo Parlamento . . . . . » 52
Le due Camere . . . . . » 56
La Camera dei Comuni . . . . . » 57
Il lungo Parlamento e la Repubblica. . . . . » 60
Gaglielmo d'Orange e il Bill dei diritti . . . . . » 65
La repubblica rappresentativa in America . . . . . » 74
Conclusione . . . . . » 79

LIBRO PRIMO

LA CIVILTA' ED IL GOVERNO RAPPRESENTATIVO IN ITALIA

La civiltà italiana nel Medio Evo . . . . . » 83
La chiesa . . . . . » 84
Il Comune italiano . . . . . » 87
I Parlamenti in Sicilia e Napoli . . . . . » 92
La dominazione straniera e la coltura italiana nel cinquecento . » 95
La riforma religiosa . . . . . » 98
Casa Savoia. . . . . » 101
I Principi italiani e la riforma . . . . . » 104
Il risorgimento . . . . . » 106
Re Carlo Alberto e lo Statuto costituzionale . . . . . » 108
Statuto costituzionale del 4 marzo 1848 . . . . . » 110
La prima guerra dell' indipendenza italiana nel 1848 . . . . » 119
Novara. . . . . » 126
Gloriosa difesa di Roma e di Venezia—Ultimi giorni di Carlo Alberto » 130
L' Egemonia piemontese . . . . . » 133
Le annessioni . . . . . » 146
Il Regno d'Italia. . . . . » 148
Il Primo Parlamento Italiano . . . . . » 151
Il trasferimento della Capitale . . . . . » 157
La conquista del Veneto . . . . . » 160
La conquista di Roma . . . . . » 169
Soluzione della questione romana . . . . . » 176
Conclusione. . . . . » 180

LIBRO SECONDO

DIRITTI PUBBLICI E POLITICI — ESSENZA DELGOVERNO RAPPRESENTATIVO

Dell'eguaglianza dinanzi alla legge . . . . . » 186
Come è regolato questo diritto dalle diverse legislazioni . . » 187
Teoria de' democratici . . . . . » 185

Digitized by Google

Confutazione . . . . . pag. 191
La libertà individuale . . . . . » 194
L'*habeas corpus* . . . . . » 195
Come è garentita dalle nostre leggi . . . . . » 197
La nostra legge di Pubblica Sicurezza è una violazione della libertà individuale? . . . . . » 199
Quando si può ricorrere a misure eccezionali? . . . . . » 201
Inviolabilità del domicilio. . . . . » 204
Libertà della stampa — Non esclude la repressione de' delitti . . » 205
La stampa in Inghilterra e Francia . . . . . » 208
Legge italiana sulla stampa . . . . . » 211
Osservazioni . . . . . » 214

DIRITTI DI PROPRIETA'

Perchè lo statuto dichiara inviolabile la proprietà . . . . . » 221
Di alcune teorie intorno alla proprietà . . . . . » 222
Forme diverse della proprietà . . . . . » 224
Limiti della stessa. . . . . » 227
Proprietà delle corporazioni religiose . . . . . » 229
Espropriazione forzosa per utilità pubblica . . . . . » 232
Miniere e Monopoli . . . . . » 239
Proprietà intellettuale . . . . . » 241
I Comunisti . . . . . » 246
Il diritto di autore . . . . . » 250

DEL DIRITTO DI ASSOCIAZIONE E RIUNIONE

La libertà dell'Associazione è un diritto naturale . . . . . » 251
Può essere circoscritta dalla legge . . . . . » ivi
Quali dovrebbero esserne i limiti . . . . . » 254
Il diritto di associazione in Inghilterra e Francia . . . . . » 255
Legislazione Italiana . . . . . » 257
Associazioni diverse . . . . . » 261
Diritto di riunione . . . . . » 265

LIBERTA' DI COSCIENZA

Necessità della libertà religiosa . . . . . » 268
Concetto della medesima . . . . . » 270
Rapporto della Chiesa con lo Stato . . . . . » 273
Sistema teocratico. . . . . » 275
Chiesa Anglicana . . . . . » 276
La Chiesa nel Belgio . . . . . » 280
Chiesa d'America . . . . . » 282
La legge delle prerogative pontificie . . . . . » 284

Digitized by Google

Discussione parlamentare . . . . . pag. 290
Argomenti addotti in difesa . . . . . » 294
Osservazioni . . . . . » 299
Di una riforma nella chiesa . . . . . » 304

LIBERTA D'INSEGNAMENTO E ISTRUZIONE OBBLIGATORIA

I sostenitori dell'assoluta libertà . . . . . » 307
I partigiani del monopolio governativo . . . . . » 308
In che son falsi i due sistemi . . . . . » 308
La libertà d' insegnamento secondo la legge Casale . . . » 309
L'istruzione obbligatoria . . . . . » 312
L'istruzione elementare in Inghilterra. . . . . » 314
Progetto per l'istruzione obbligatoria in Italia . . . . . » 316
Difficoltà da superare . . . . . » 321

LIBERTA' DI LAVORO E DI COMMERCIO

In che consiste questa libertà. . . . . » 324
Come fu vincolata nel medio Evo. . . . . » 325
Falso concetto di alcuni economisti intorno alla libertà . . » 326
Limitazione del diritto di professione in Inghilterra ed in Italia . » 327
Protezionisti e libero cambio . . . . . » 329
Con quali cautele deve questo attuarsi . . . . . » 331

IL DIRITTO ELETTORALE

Importanza di questo diritto . . . . . » 332
Sistema Romano . . . . . » 333
Le elezioni nel medio evo . . . . . » 336
Sistema Inglese . . . . . » 337
Altri sistemi . . . . . » 344
Sistemi fondati sul voto universale . . . . . » 345
Opinioni diverse. . . . . » 348
Elettori . . . . . » 354
Eleggibili . . . . . » 360
Circoscrizioni elettorali. . . . . » 363
Elezioni amministrative . . . . . » 366
Come si esercita il diritto . . . . . » 375
Elezioni indirette . . . . . » 378
Scrutinio di lista . . . . . » 381
Il voto limitato. . . . . » 382
Il voto cumulativo . . . . . »
Il voto Unico . . . . . » 383

Digitized by Google

Il Collegio Unico . . . . . pag. 383
Il voto proporzionale . . . . . » ivi
Il quoziente. . . . . » 386
La lista libera . . . . . » 388
Legge elettorale danese. . . . . » 389
Proposta di legge presentata a Neuchatel. . . . . » 390
Osservazioni . . . . . » 394
La legge elettorale Italiana . . . . . » 397
Riforme possibili . . . . . » 403

ESSENZA DEL GOVERNO RAPPRESENTATIVO

Del metodo nella scienza della società . . . . . » 405
Indipendenza, equilibrio ed armonia de' poteri . . . . . » 410
Onnipotenza del parlamento . . . . . » 415
Di coloro che combattono la rappresentanza . . . . . » 419
Quando è applicabile il governo Parlamentare — Vizi e pericoli cui soggiace . . . . . » 420
Notizie della costituzione Inglese. Il Re . . . . . » 422
Costituzione Parlamentare. . . . . » 425
La Camara Alta . . . . . » 426
La Camera dei Comuni. . . . . » 428
Privilegi del Parlamento . . . . . » 431
Potere del Parlamento. Potere legislativo. . . . . » 432
Potere Finanziario . . . . . » 433
Potere giudiziario . . . . . » 435
Il governo parlamentare . . . . . » 437
L' ordinamento giudiziario e il giurì . . . . . » 440
L' amministrazione centrale. . . . . » 445
Dipartimenti dell' Interno. . . . . » 442
Opificio del Commercio . . . . . » 449
Comitato di Educazione . . . . . » 451
Ministero degli esteri . . . . . » 458
Ministero della guerra . . . . . » 453
Il Dipartimento della marina . . . . . » 454
Colonie . . . . . » 455
Il Ministero delle Finanze . . . . . » 456
Tesoreria . . . . . » ivi
Le imposte . . . . . » 459
Spese . . . . . » 461
Il Bilancio . . . . . » 462
L'Amministrazione Locale. . . . . » 465
Legge dei poveri . . . . . » 466
La Contea . . . . . » 471
La Parrocchia . . . . . » 476
I Borghi . . . . . » 480

Digitized by Google

La Città di Londra. . . . . pag. 483
Note. . . . . » 485
Il governo rappresentativo negli Stati Uniti d'America . . . . » 494
Il Comune. . . . . » 495
La Contea . . . . . » 498
Gli Stati . . . . . » 499
La Costituzione Federale . . . . . » 500
Potere legislativo . . . . . » 501
Il Potere esecutivo . . . . . » 502
Il Potere giudiziario . . . . . » 504
Monarchia rappresentativa o repubblica? . . . . . » 506
Riepilogo . . . . . » 510

Digitized by Google

ERRATA

				ERRORI	CORREZIONI
pag.	61	v.	4	far ritorno	raggiungerli
»	133	»	6	Piemonte	piemontese
»	133	»	30	dall'altra	da altra
»	135	»	1	si	vi
»	135	»	36	majorascati	maggioraschi
»	136	»	21	necessarie	necessario
»	149	»	32	principi	principii
»	196	»	21	2000	200
»	199	»	4	sono	sieno
»	207	»	9	debbono	debbano
»	208	»	23	guerra	quella
»	217	»	26	3000	300
»	249	»	9	spingere	spinsero
»	250	»	33	penserà	penserebbe
»	262	»	20	esistono	esiste
»	271	»	12	offendono	offendano
»	308	»	30	perocchè	perchè
»	335	»	26	5	115
»	353	»	2	resistano	resistono
»	391	»	4	ripartiti	riportati
»	425	»	16	lo	la
»	439	»	19	dignitosi	dignitari
»	441	»	27	gridi	gradi
»	461	»	17	pese	spese

Digitized by Google

Digitized by Google

Digitized by Google

LIBRI VENDIBILI

PRESSO SAVERIO STARITA

Salita S. Sebastiano, 51

FULVIO FRANCESCO — La legge per chi ha poco tempo, saggi di trattazioni popolari sul Cod. civile—Primo saggio Comodato—Mutuo. Secondo saggio le Cautele del credito—Nap. 1872 vol. 2 in 18° L. 1,0

TOULLIER — Il dritto civile francese secondo l'ordine del Codice, opera nella quale si è procurato di unire la teoria alla pratica; nuova edizione Napoletana, accuratamente riscontrata sull' originale Francese, corredata: 1° Col confronto delle leggi civili. 2° Della citazione delle leggi romane. 3° Dell'aggiunta delle opinioni dei più rinomati giureconsulti che hanno scritto sulla materia, come *Chabot, Proudon, Delvincourt, Merlin, Grenier, Zaccheria, Marcade, Demolombe ec.;* per cura di una società di avvocati; aggiuntovi la continuazione Del Duvergier, e del confronto del codice italiano. Nap. 1857 al 1867, vol. 10 in 8° a 2 colonne . . . . » 60,0

TROPLONG — Sulla prescrizione, nuova traduzione italiana. Napoli 1859 un vol. in 4° a 2 colonne. . . . . » 12,0

— Della permuta e della locazione. Nap. 1857, un vol. in 4° a due colonne . . . . . » 6,00

— Comentario dei privilegi e delle ipoteche. Nap. 1857, vol. 2 in 8° a due colonne. . . . . » 15,00

ZACCHERIA — Corso di Dritto civile francese traduzione dal tedesco sulla quinta edizione, col confronto del Codice italiano. Napoli 1867, vol. 3 in 8° a due colonne . . . . . » 26,00

Digitized by Google

Digitized by Google

Digitized by Google

Digitized by Google

Digitized by Google